

# REPUBBLICA POPOLARE DEMOCRATICA DI ALGERIA

## Anno 2007

io

## RIEPILOGO

### PARTE PRIMA - PRINCIPI GENERALI

1-60 fino a 1

1-24

#### Book One - Sanzioni e misure di sicurezza

4-26

1-13

Titolo primo - Sanzioni applicabili alle persone fisiche

5-18 bis 3

1-11

Capo I - Principali sanzioni

5-5 bis

1-3

Capo II - Sanzioni accessorie

6-8

3

Capo III - Ulteriori sanzioni

9-18

4-9

Titolo I bis - Sanzioni applicabili alle persone giuridiche

18 bis -18 bis3

10-11

Titolo II - Misure di sicurezza

19-26

11-13

#### Libro secondo - Fatti e punibili

27-60 fino a 1

13-24

Titolo I - L'offesa

27-40

13-14

Capo I - Classificazione dei reati

27-29

13

Capitolo II - Tentativo

30-31

13

Capo III - Combinazione di reati

32-38

14

Capitolo IV - Fatti a sostegno

39-40

14

Titolo II - L'autore del reato

41-60 fino a 1

14-24

Capo I - Partecipanti al reato

41-46

**14-15**

**Capo II - Responsabilità penale**

**47-51bis**

**15-16**

**Capo III - Individuazione della pena**

**52-60 fino a 1**

**16-24**

**Sezione 1 - Scuse legali**

**52**

**16**

**Sezione 2 - Circostanze attenuanti**

**53-53 fino a 8**

**16-19**

**Sezione 3 - Recidiva**

**54-60**

**19-23**

**Sezione 4 - Il periodo di sicurezza**

**60 bis - 60 bis 1**

**23-24**

## **PARTE SECONDA - INCRIMINAZIONI**

**61-468**

**24-143**

**Libro terzo - Delitti e delitti e loro sanzione**

**61-439**

**24-126**

**Titolo I - Delitti e delitti contro il bene pubblico**

**61-253a**

**24-70**

**Capo I - DELITTI E DELITTI CONTRO LA SICUREZZA DI STATO**

**61-96a**

**24-33**

**Sezione I - Delitti di tradimento e spionaggio**

**61-64**

**24-25**

**Sezione II - Altri attacchi alla difesa nazionale o all'economia nazionale**

**65-76**

**25-27**

**Sezione III - Attacchi, cospirazioni e altri reati contro l'autorità dello Stato e l'integrità del territorio nazionale**

**77-83**

**27-28**

**Sezione IV - Delitti tendenti a turbare lo Stato mediante strage o devastazione**

**84-87**

**29**

**Articolo 4 bis - Delitti qualificati come atti terroristici o sovversivi**

**87 bis - 87 bis 10**

**29-31**

**Sezione V - Delitti commessi partecipando ad un movimento insurrezionale**

**88-90**

**31-32**

**Sezione VI - Disposizioni varie**

91-96a  
32-33  
**Capitolo II - Gruppi**  
97-101  
34-35  
**Capo III - Delitti e delitti contro la costituzione**  
102-118  
35-40  
**Sezione I - Reati elettorali**  
102-106  
35-36  
**Sezione II - Attacchi alla libertà**  
107-111  
36-37  
**Sezione III - Coalizione dei funzionari pubblici**  
112-115  
37-38  
**Sezione IV - Violazione di autorità amministrative e giudiziarie**  
116-118  
39-40  
**Capitolo IV - Delitti e delitti contro la pace pubblica**  
119-143  
40-48  
**Sezione I - Peculato e appropriazione indebita**  
119-125  
40-43  
**Sezione II - Corruzione e traffico d'influenza**  
126-134  
43-46  
**Sezione III - Abuso di autorità**  
135-140  
46-47  
1 - Abuso di autorità contro le persone  
135-137a  
46-47  
2 - Abuso di potere in materia pubblica  
138-140  
47  
**Sezione IV - Esercizio illegittimamente anticipato di pubblici poteri o prolungato**  
141-142  
47  
**Sezione V - Aggravamento delle pene per taluni reati e delitti commessi da dipendenti pubblici o pubblici ufficiali**  
143  
48  
**Capo V - Delitti e delitti commessi da persone contro l'ordine pubblico**  
144-175 bis  
48-56  
**Sezione I - Indignazioni e violenze contro funzionari e istituzioni di lo stato**  
144-149  
48-51  
**Sezione II - Reati in materia di sepoltura e rispetto dovuti a morto**  
150-154  
51  
**Sezione III - Rottura di sigilli e rimozione di parti dai depositi pubblico**  
155-159  
51-52

**Sezione IV - Dissacrazione e degradazione**  
**160-160 fino a 8**  
**52-53**  
**Sezione V - Delitti e delitti di fornitori militari**  
**161-164**  
**53-54**  
**Sezione VI - Violazioni del regolamento delle case da gioco, lotterie e banchi dei pegni**  
**165-169**  
**54**  
**Sezione VII - Reati contro l'industria, il commercio e asta pubblica**  
**170-175 bis**  
**55-56**  
**Capo VI - Delitti e delitti contro la pubblica sicurezza**  
**176-196a**  
**56-60**  
**Sezione I - Associazione per delinquere e assistenza ai delinquenti**  
**176-182**  
**56-58**  
**Sezione II - La ribellione**  
**183-187a**  
**58-59**  
**Sezione III - Fughe**  
**188-194**  
**59-60**  
**Sezione IV - L'accattonaggio e il parassitismo**  
**195-196a**  
**60**  
**Capitolo VII - I falsi**  
**197-253a**  
**61-70**  
**Sezione I - Moneta contraffatta**  
**197-204**  
**61-62**  
**Sezione II - Contraffazione di sigilli e punzoni di Stato, timbro e segni**  
**205-213**  
**62-64**  
**Sezione III - Falsificazione in pubblico o scrittura autentica**  
**214-218**  
**64-65**

**Sezione IV - Falsità in scrittura privata, commerciale o bancaria**  
**219-221**  
**65**  
**Sezione V - Falsi cancellieri in determinati atti amministrativi e certificati**  
**222-229**  
**65-67**  
**Sezione VI - Disposizioni comuni**  
**230-231**  
**67**  
**Sezione VII - False testimonianze e falsi giuramenti**  
**232 - 241**  
**67-68**

**Sezione VIII** - Usurpazione o uso improprio delle funzioni,  
titoli o nomi  
**242 - 253 bis**  
**68-70**  
**Titolo II** - Delitti e delitti contro la persona  
**254 - 417 bis 3**  
**70-114**  
**Capo I** - Delitti e delitti contro le persone  
**254 - 303 bis 3**  
**70-82**  
**Sezione I** - Omicidi e altri crimini capitali e violenza  
volontari  
**254 - 283**  
**70-76**  
1) Omicidio, assassinio, parricidio, infanticidio, avvelenamento  
2) Violenza intenzionale  
3) Delitti e illeciti scusabili  
**254-263c**  
**264-276 bis**  
**277-283**  
**70-71**  
**72-76**  
**76**  
**Sezione II** - Minacce  
**284-287**  
**77**  
**Sezione III** - Omicidio e lesioni colpose  
**288-290**  
**77**  
**Sezione IV** - Attacchi alla libertà individuale e all'inviolabilità  
casa; rapimento  
**291-295 bis**  
**78-79**  
**Sezione V** - Attacchi all'onore e alla considerazione di  
persone e violazione di segreti  
**296 -303 fino a 3**  
**79-82**  
**Capo II** - Delitti e delitti contro la famiglia e il buon costume  
**304 -349 bis**  
**82-94**  
**Sezione I** - Aborto  
**304 -313**  
**82-84**  
**Sezione II** - L'esposizione e l'abbandono dei bambini o  
incapace  
**314-320 bis**  
**84-85**  
**Sezione III** - Delitti e delitti tendenti ad impedire l'identificazione di  
il bambino  
**321**  
**85**  
**Sezione IV** - Sottrazione e mancata rappresentanza di minori  
**322 - 329 bis**  
**86-87**  
**Sezione V** - Abbandono della famiglia  
**330 - 332**  
**87-88**  
**Sezione VI** - Reati morali  
**333 - 341 fino a 1**  
**88-90**  
**Sezione VII** - Eccitazione dei minori alla dissolutezza e alla prostituzione  
**342 - 349 bis**

91-94  
**Capo III** - Delitti e delitti contro il patrimonio  
**350 -417 fino a 3**  
**94-114**  
**Sezione I** - Furto ed estorsione  
**350 - 371a**  
**94-100**  
**Sezione II** - Frode ed emissione di cattivi assegni  
**372 - 375 bis**  
**100-101**  
**Sezione III** - Violazione della fiducia  
**376 - 382bis 1**  
**101-103**  
**Sezione IV** - Fallimento  
**383 - 385**  
**103-104**  
**Sezione V** - Attacco ai beni immobili  
**386**  
**104**  
**Sezione VI** - L'occultamento delle cose  
**387 - 389**  
**105**  
**Sezione VI bis** - Riciclaggio di denaro  
**389 bis - 389 noniès**  
**105-106**  
**Sezione VII** - Attacchi alla proprietà letteraria e artistica  
**390 - 394**  
**107**  
**Sezione VII bis** - Attacchi ai sistemi di elaborazione  
dati automatizzati  
**394 bis -394 noniès**  
**108**  
**Sezione VIII** - Distruzione, degrado e danneggiamento; di  
deviazione dei mezzi di trasporto  
**395 - 417 fino a 3**  
**109-114**

**Titolo III** - Altri attacchi al buon funzionamento dell'economia nazionale  
ed enti pubblici  
**418 - 428**  
**114-120**  
**Capo I** - Violazioni del diritto di partecipazione dei lavoratori  
costituzione e funzionamento degli organi di autogestione  
**418 - 428**  
**114-120**  
**Titolo IV** - Frode nella compravendita di beni e falsificazioni  
sostanze alimentari e farmaceutiche  
**429 - 439**  
**121-126**  
**Libro Quarto** - Contravvenzioni e loro sanzioni  
**440 - 468**  
**127-143**  
**Titolo I** - Biglietti di prima categoria  
**440 - 445**  
**127-131**

**Capo I** - Classe unica di contravvenzioni di prima categoria

**440 - 450**

**127-133**

**Sezione I** - Reati di ordine pubblico

**440 - 440 bis**

**127**

**Sezione II** - Infrazioni in materia di pubblica sicurezza

**441- 441a**

**127-128**

**Sezione III** - Contravvenzioni relative alle persone

**442 - 442 bis**

**129-130**

**Sezione IV** - Contravvenzioni relative agli animali

**443**

**130**

**Sezione V** - Contravvenzioni in materia di proprietà

**444**

**130**

**Sezione VI** - Infrazioni in materia di strade

**444 bis**

**131**

**Sezione VII** - Pena per recidiva di infrazioni per la prima volta categoria

**445**

**131**

**TITOLO II** - Reato di seconda categoria

**446-465**

**131-141**

**Capo I** - Prima classe di contravvenzioni della seconda categoria

**446-450**

**131-133**

**Sezione I** - Infrazioni in materia di strade

**446**

**131**

**Sezione II** - Contravvenzioni relative alle persone

**447**

**132**

**Sezione III** - Contravvenzioni relative al buon costume

**448**

**132**

**Sezione IV** - Contravvenzioni relative agli animali

**449**

**132**

**Sezione V** - Contravvenzioni in materia di proprietà

**450**

**133**

**Capitolo II** - Seconda classe di contravvenzioni del secondo categoria

**451-458**

**134-138**

**Sezione I** - Reati di ordine pubblico

**451-452**

**134-135**

**Sezione II** - Infrazioni in materia di pubblica sicurezza

**453-454**

**135-136**

**Sezione III** - Infrazioni in materia di strade

**455**

**137**

**Sezione IV** - Contravvenzioni relative alle persone

**456**

**137**

**Sezione V** - Contravvenzioni relative agli animali  
457  
138  
**Sezione VI** - Contravvenzioni in materia di proprietà  
458  
138  
**Capitolo III** - Terza classe di seconde contravvenzioni  
categoria  
459-464  
139-141  
**Sezione I** - Reati di ordine pubblico  
459  
139  
**Sezione II** - Infrazioni in materia di pubblica sicurezza  
460-461  
139  
**Sezione III** - Infrazioni in materia di strade e igiene  
pubblico  
462  
140  
**Sezione IV** - Contravvenzioni relative alle persone  
463  
140  
**Sezione V** - Vincoli relativi alla proprietà  
464  
141

---

**Pagina 6**

v

**Capo IV** - Pena per recidiva delle contravvenzioni di secondo grado  
categoria  
465  
141  
**Titolo III** - Disposizioni comuni alle diverse contravvenzioni  
466  
142  
**DISPOSIZIONI GENERALI**  
467-468  
142-143

---

**Pagina 7**

1

## **Ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 sul codice penale, modificata e integrata .**

Il Capo del Governo, Presidente del Consiglio dei ministri,

- Sulla relazione del Ministro della Giustizia, Custode dei sigilli,

- Vista l'ordinanza n° 65-278 del 22 Rajab 1385 corrispondente al 16 novembre 1965 recante

Organizzazione giudiziaria;

### **Ordine:**

### **PRIMA PARTE**

### **PRINCIPI GENERALI**

### **DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

**Articolo. 1°** - Non c'è reato, pena o misure di sicurezza senza legge.

**Arte. 2.** - Il diritto penale non è retroattivo, a meno che non sia meno rigoroso.

**Arte. 3.** - Il diritto penale si applica a tutti i reati commessi nel territorio della Repubblica.

Si applica anche ai reati commessi all'estero quando rientrano nell'ambito di applicazione del



giurisdizione dei tribunali penali algerini ai sensi delle disposizioni del codice di procedura penale.

## **PRENOTA UNO**

### **SANZIONI E MISURE DI SICUREZZA**

**Arte. 4. (Modificato)** - Le infrazioni sono punite con sanzioni e prevenute da misure di sicurezza.

Le pene principali sono quelle che possono essere pronunciate senza aggiungersi ad altre.

Le frasi complementari sono quelle che non possono essere pronunciate separatamente da una frase principale, se non espressamente previsto dalla legge. Sono obbligatori o facoltativi.

Le misure di sicurezza hanno uno scopo preventivo.

Ai soggetti condannati per il medesimo reato si applicano, fatte salve le disposizioni degli artt 310 comma 4 e 370 c.p.p., responsabili in solido alla restituzione, spese civili e giudiziarie. **(1)**

## **TITOLO UNO**

### **PENALI APPLICABILI AI PRIVATI (2)**

#### **capitolo I**

#### **Principali sanzioni**

**Arte. 5. (Modificato)** - Le principali sanzioni in materia penale sono:

2

1 - Morte;

2 - ergastolo;

3 - reclusione penale in tempo per un periodo da cinque (5) a venti (20) anni.

Le principali sanzioni in caso di illecito civile sono:

1 - Reclusione da più di due (2) mesi a cinque (5) anni, salvo il caso in cui la legge determini altri limiti;

2 - la multa di oltre ventimila (20.000) DA.

Le principali sanzioni per contravvenzione sono:

1 - Reclusione da un (1) giorno minimo a due (2) mesi al massimo;

2 - la multa da duemila (2.000) DA a ventimila (20.000) DA. **(3)**

**(1)** Modificato dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 10)

Integrato da un comma 5, con ordinanza n° 69-74 del 16 settembre 1969 (GU n° 80, p.864).

- Ai soggetti condannati per il medesimo reato si applicano, fatte salve le disposizioni degli articoli 310 comma 4 e 370 del codice di procedura penale, responsabile in solido delle sanzioni pecuniarie, della restituzione, dei danni civili e delle spese. Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Le infrazioni possono essere sanzionate con sanzioni e prevenute da misure di sicurezza.

Le pene sono principali, quando possono essere pronunciate senza aggiungersi ad altre.

Sono accessorie quando sono la conseguenza di una frase principale. Non devono essere pronunciate e applicare di diritto.

Le frasi complementari non possono essere pronunciate separatamente da una frase principale.

Le misure di sicurezza hanno una finalità preventiva; sono personali o reali.

**(2)** Il titolo del Titolo I è stato sostituito dalla Legge 10 novembre 2004, n. 04-15 (GU n. 71, pag. 7).

Scritto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue: "PENALI".

**(3)** Modificato dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 10)

Modificata dalla legge n° 04-15 del 10 novembre 2004 (GU n° 71, p.7), era così formulata:

- Le principali sanzioni in materia penale sono:

1- Morte;

2- Reclusione perpetua;

3- Reclusione da cinque (5) a venti (20) anni.

Le pene detentive non escludono una multa.

Le principali sanzioni in caso di illecito civile sono:

1- Reclusione da più di due (2) mesi a cinque (5) anni, salvo il caso in cui la legge determini altri limiti,

2- La multa di oltre 2.000 DA.

Le principali sanzioni per contravvenzione sono:

1- Reclusione da un (1) giorno minimo a due (2) mesi al massimo;

2- La multa da 20 a 2.000 DA.

Modificata dalla legge 13 febbraio 1982, n. 82-04 (GU n. 7, pag. 206), era così formulata:

- Le principali sanzioni in materia penale sono:

1- Morte;

2- Reclusione perpetua;

3- Reclusione da cinque (5) a venti (20) anni.

Le principali sanzioni in caso di illecito civile sono:

1- Reclusione da più di due (2) mesi a cinque (5) anni, salvo il caso in cui la legge determini altri limiti;

2- La multa di oltre 2.000 DA.

Le principali sanzioni per contravvenzione sono:

1- Reclusione da un (1) giorno minimo a due (2) mesi al massimo;

2- La multa da 20 a 2.000 DA.

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Le principali sanzioni in materia penale sono:

1- Morte;

2- Reclusione perpetua;

3- Reclusione da cinque (5) a venti (20) anni.

Le principali sanzioni in caso di illecito civile sono:

1-Reclusione da più di due (2) mesi a cinque (5) anni, salvo nei casi in cui la legge determini altri limiti;

2- La multa di oltre 2.000 DA.

Le principali sanzioni per contravvenzione sono:

1- Reclusione da un (1) giorno minimo a due (2) mesi al massimo;

2- La multa da 5 a 2.000 DA.

3

**Arte. 5 bis. (Nuovo) -** Le pene detentive non escludono una pena bene. (1)

## **Capitolo II**

### **Penalità accessorie**

#### **Articolo. 6.**

**Abrogato (2)**

#### **Articolo. 7.**

**Abrogato (3)**

#### **Articolo. 8.**

**Abrogato (4)**

---

(1) Aggiunto dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 10)

(2) Abrogato dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 24)

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Le sanzioni accessorie sono il divieto di legge e il degrado civico.

Si occupano solo di sanzioni penali.

(3) Abrogato dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 24)

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Il divieto di legge priva il condannato durante l'esecuzione della pena principale dell'esercizio dei suoi diritti patrimoniali; la sua proprietà è amministrata nelle forme previste in caso di interdizione giudiziale.

(4) Abrogato dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 24)

Modificata dalla legge n° 82-04 del 13 febbraio 1982 (GU n° 7, p.206), era così formulata:

- Il degrado civico consiste in:

1- nella dimissione e nell'esclusione dei condannati da ogni funzione o lavoro superiore, del partito o dello Stato, nonché quella di tutte le mansioni connesse al reato;

2- nella privazione del diritto di essere elettore o di essere eletto, e, in generale, di ogni diritto civile e politico;

3- nell'impossibilità di essere assessore giurato, esperto, di fare da testimone in tutti gli atti e di testimoniare in giudizio diversamente che dare semplici informazioni;

4- nell'incapacità di essere tutore o tutore surrogato se non dei propri figli;

5- nella privazione del diritto di portare armi, di insegnare, di dirigere una scuola o di essere impiegato in a istituto di istruzione come insegnante, insegnante o supervisore.

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Il degrado civico consiste in:

1- nella dimissione e nell'esclusione dei condannati da ogni pubblica funzione e tutti i lavori o uffici pubblici e nel divieto di esercitarli;

2- nella privazione del diritto di essere elettore o di essere eletto e, in generale, di tutti i diritti civili e politici e del diritto di indossare qualsiasi decorazione;

3- nell'impossibilità di essere assessore-giuratore, esperto, di fare da testimoni in tutti gli atti e di testimoniare in altro modo in tribunale che dare semplici informazioni;

4- nell'incapacità di essere tutore o tutore surrogato, se non dei propri figli;

5- nella privazione del diritto di portare armi, di insegnare, di dirigere una scuola, o di essere impiegato in a istituto di istruzione come insegnante, insegnante o supervisore.

Il degrado civico vale solo per dieci anni dalla scarcerazione del condannato.

4

## **Capitolo III**

### **Ulteriori sanzioni**

**Arte. 9. (Modificato) -** Le penalità aggiuntive sono:

1 - divieto legale,

2 - il divieto di esercizio dei diritti civili, civili e familiari,

3 - arresti domiciliari,

4 - il divieto di soggiorno,

- 5 - confisca parziale dei beni,
  - 6 - divieto temporaneo di esercitare una professione o un'attività,
  - 7 - la chiusura di uno stabilimento,
  - 8 - esclusione dagli appalti pubblici,
  - 9 - il divieto di emissione di assegni e/o utilizzo di carte di pagamento,
  - 10 - il ritiro, la sospensione della patente o l'annullamento con il divieto di cercare rilascio di un nuovo permesso,
  - 11 - ritiro del passaporto,
  - 12 - diffusione o esposizione della sentenza o della sentenza di condanna. (1)
- Arte. 9 bis. (Nuovo)** - In caso di condanna penale, il tribunale pronuncia obbligatoriamente il divieto di legge che consiste nell'impedire al condannato di esercitare i suoi diritti beni durante l'esecuzione della pena principale.
- La sua proprietà è amministrata nelle forme previste dal divieto giudiziale. (2)

(1) Modificato dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 11)

Modificata dalla legge 25 aprile 1989, n. 89-05 (GU n. 17, p.373), era così formulata:

- Le sanzioni aggiuntive sono:

- 1- Arresti domiciliari;
- 2- Il divieto di soggiorno;
- 3- Il divieto di esercitare determinati diritti;
- 4- Confisca parziale dei beni;
- 5- Lo scioglimento di una persona giuridica;
- 6- La pubblicità della sentenza.

Redatto con ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Le sanzioni aggiuntive sono:

- 1- Retrocessione;
- 2- Arresti domiciliari;
- 3- Il divieto di soggiorno;
- 4- Il divieto di esercitare determinati diritti;
- 5- Confisca parziale dei beni;
- 6- Lo scioglimento di una persona giuridica;
- 7- La pubblicità della sentenza.

(2) Aggiunto dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 11)

5

**Arte. 9 Bis1. (Nuovo)** - Il divieto di esercizio dei diritti civili, civili e familiari consiste in:

- 1 - licenziamento o esclusione da ogni funzione pubblica e dai lavori connessi al reato;
- 2 - privazione del diritto di essere elettore o eletto e del diritto di portare qualsiasi decorazione;
- 3 - l'incapacità di essere assessore giurato, esperto, di fare da testimone in qualsiasi atto e di testimoniare in giustizia diversa dalla semplice informazione;
- 4 - privazione del diritto di portare armi, di insegnare, di dirigere una scuola o di essere impiegato in un istituto di istruzione come insegnante, insegnante o supervisore;
- 5 - l'impossibilità di essere tutor o curatore;
- 6 - decadenza totale o parziale dai diritti di tutela.

In caso di condanna penale, il giudice deve disporre l'interdizione per un periodo di dieci (10) anni al massimo, uno o più dei diritti di cui sopra. Questa durata ha effetto a partire da dal giorno della scadenza della pena principale o della liberazione del condannato. (1)

**Articolo 10: Abrogato (2)**

**Arte. 11. (Modificato)** - Gli arresti domiciliari consistono nell'obbligo imposto a un condannato di rimanere in una circoscrizione territoriale determinata dalla sentenza. La sua durata non può essere oltre cinque (5) anni.

L'obbligo di soggiorno decorre dal giorno della scadenza della pena principale o del liberazione del condannato.

La condanna viene notificata al Ministero dell'Interno, che può rilasciare autorizzazioni provvisorie. viaggiare fuori dalla circoscrizione di cui al comma precedente.

La persona che contravviene a una misura degli arresti domiciliari è punita da tre (3) mesi a tre

(3) anni di reclusione e una multa da venticinquemila (25.000 DA) a trecentomila (300.000

DA). (3)

(1) Aggiunto dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 11)

(2) Abrogato dalla legge 25 aprile 1989, n. 89-05 (GU n. 17, p.373).

Modificata dalla legge 13 febbraio 1982, n. 82-04 (GU n. 7, p.206), era così formulata:

- La retrocessione consiste nell'internamento a tempo indeterminato dei recidivi di cui all'articolo 60 del presente codice in un istituto di riabilitazione sociale.

Tuttavia, non è applicabile alle donne, indipendentemente dalla loro età, né alle persone di età superiore ai sessanta (60) anni.

di età inferiore ai diciotto (18) anni al momento del reato.

Le condanne pronunciate nei confronti del minore di diciotto (18) anni non contano per la retrocessione.

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- La retrocessione consiste nell'internamento a tempo indeterminato di alcuni recidivi in uno stabilimento di riabilitazione sociale.

(3) Modificato dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 11)

Integrato da un nuovo comma 3 in virtù dell'ordinanza n° 69-74 del 16 settembre 1969 (GU n° 80, p.864).

- Gli arresti domiciliari consistono nell'obbligo imposto al condannato di rimanere in una circoscrizione territoriale determinato dal giudizio. La sua durata non può essere superiore a cinque (5) anni. L'obbligo di residenza decorre dal giorno della scadenza della pena principale o della liberazione del condannato.

La condanna è notificata al Ministero dell'Interno, che può rilasciare autorizzazioni temporanee di viaggio a all'interno del territorio.

La persona agli arresti domiciliari che contravviene o elude una misura degli arresti domiciliari è punita con l'a reclusione da tre (3) mesi a tre (3) anni.

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Gli arresti domiciliari consistono nell'obbligo imposto al condannato di rimanere in una circoscrizione territoriale determinato dal giudizio. La sua durata non può essere superiore a cinque (5) anni. L'obbligo di residenza decorre dal giorno della scadenza della pena principale o della liberazione del condannato.

La condanna è notificata al Ministero dell'Interno, che può rilasciare autorizzazioni temporanee di viaggio a all'interno del territorio.

6

**Arte. 12. (Modificato)** - Il divieto di soggiorno consiste nella difesa di comparizione del condannato in alcuni posti. La sua durata non può essere superiore a cinque (5) anni in caso di illecito civile e dieci (10) anni in materia penale, salvo deroga di legge.

Quando il divieto di soggiorno è accompagnato da una pena detentiva, si applica a dal giorno in cui è terminata la privazione della libertà o dal giorno in cui il condannato è stato rilasciato.

Se la persona interdetta è presa in custodia, il periodo di privazione della libertà non è detratto dalla durata del divieto di soggiorno.

Il divieto di soggiorno, che contravviene a una misura di divieto di soggiorno, è punibile con a reclusione da tre (3) mesi a tre (3) anni e una multa da venticinquemila (25.000 DA) a tre centomila (300.000 DA). (1)

**Arte. 13. (Modificato)** - Il divieto di soggiorno può essere pronunciato in caso di condanna per un crimine o delitto.

Quando previsto dalla legge, la pena dell'esclusione dal territorio nazionale può essere pronunciata, a titolo definitivo o per un periodo di dieci (10) anni al massimo, contro qualsiasi straniero colpevole di un reato o un delitto.

Quando il suddetto divieto si accompagna alla pena detentiva, la sua applicazione è sospesa durante il periodo di esecuzione della presente sentenza. Si riprende, per il periodo fissato dalla decisione del condanna, dal giorno in cui è terminata la pena principale o dal giorno in cui il condannato è stato rilasciato.

Il divieto sul territorio nazionale comporta l'espulsione alla frontiera dello straniero condannato immediatamente, o alla scadenza del termine di reclusione o di reclusione.

Lo straniero che contravviene a un provvedimento di divieto di soggiorno, pronunciato nei suoi confronti, è punito reclusione da tre (3) mesi a tre (3) anni e una multa da venticinquemila (25.000 DA) a trecentomila (300.000 DA). (2)

**Arte. 14. (Modificato)** - Quando pronuncia una sanzione per illecito civile, il tribunale può, in casi specifici vietare per legge al condannato l'esercizio di uno o più dei diritti civili di cui all'articolo 9 bis1. e questo per un periodo non superiore a cinque (5) anni.

Questa pena si applica dal giorno in cui è terminata la privazione della libertà o dal giorno della liberazione del condannato. (3)

---

(1) Modificato dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 11)

Integrato da un nuovo comma in virtù dell'ordinanza n° 69-74 del 16 settembre 1969 (GU n° 80, p.864).

- Il divieto di soggiorno consiste nella difesa fatta ad un condannato a comparire in determinati luoghi. La sua durata non può essere più di cinque (5) anni in illecito civile e dieci (10) anni in materia penale, salvo esenzione legale.

Gli effetti e la durata di tale divieto non decorrono fino al giorno della scarcerazione del condannato e dopo il decreto di soggiorno gli è stato notificato.

Un divieto di soggiorno che contravviene o elude una misura di divieto di soggiorno è punibile con la reclusione di da tre (3) mesi a tre (3) anni.

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Il divieto di soggiorno consiste nella difesa fatta ad un condannato a comparire in determinati luoghi. La sua durata non può essere più di cinque (5) anni in illecito civile e dieci (10) anni in materia penale, salvo esenzione legale.

Gli effetti e la durata di tale divieto non decorrono fino al giorno della scarcerazione del condannato e dopo il decreto di soggiorno gli è stato notificato.

(2) Modificato dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 11)

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Il divieto di soggiorno può sempre essere pronunciato in caso di condanna per reato o per delitto.

(3) Modificato dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 12)

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Nel pronunciare un illecito civile, i tribunali possono, nei casi determinati dalla legge, vietare il condannato l'esercizio di uno o più dei diritti di cui all'articolo 8 per un periodo non superiore a cinque (5) anni.

7

**Arte. 15. (Modificato) -** La confisca consiste nella devoluzione definitiva allo Stato di uno o più determinate attività o, in mancanza, la loro contropartita in valore.

Tuttavia, non sono soggetti a confisca:

1 - i locali ad uso abitativo necessari all'alloggio del coniuge, degli ascendenti e dei discendenti del primo grado dei condannati, quando la stanza era effettivamente occupata da loro, al momento del accertamento del reato e purché non si tratti di un mal ottenuto;

2 - i beni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 378 relativi al codice di procedura civile;

3 - il reddito necessario al sostentamento del coniuge e dei figli del condannato nonché ascendenti a sue spese. (1)

**Articolo. 15a.**

**abrogato**

(2)

**Arte. 15 bis 1. (Nuovo) -** In caso di condanna per un delitto, il tribunale dispone la confisca oggetti che sono stati utilizzati o destinati ad essere utilizzati per l'esecuzione del reato, o che ne sono anche i prodotti solo donazioni o altre utilità che siano servite a ricompensare il trasgressore, fermo restando il diritti di terzi in buona fede.

In caso di condanna per delitto o contravvenzione, la confisca delle cose di cui al comma precedente, è obbligatorio, nei casi in cui tale sanzione sia espressamente prevista dalla legge e ciò, fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede. (3)

(1) Modificato dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 12)

Modificata dalla legge n° 90-15 del 14 luglio 1990 (GU n° 29, p.821), era così formulata:

- La confisca consiste nella devoluzione definitiva allo Stato di uno o più beni determinati.

Tuttavia, non sono soggetti a confisca:

1- i locali ad uso abitativo necessari per l'alloggio del coniuge, degli ascendenti e dei discendenti di primo grado di condannato, quando i locali erano effettivamente da loro occupati, al momento della scoperta del reato e a condizione che non è un bene mal ottenuto;

2- i beni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 378 del codice di procedura civile;

3- il reddito necessario al sostentamento del coniuge e dei figli del condannato nonché degli ascendenti.

In caso di condanna per un delitto, il giudice può ordinare la confisca, fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede, oggetti che sono stati utilizzati o destinati ad essere utilizzati per l'esecuzione del reato o che ne sono i prodotti, nonché donazioni o altri benefici che servivano a ricompensare l'autore del reato.

In caso di condanna per un delitto o contravvenzione, la confisca di cui al comma precedente può essere disposta solo nei casi previsti da espressa disposizione di legge.

Il primo comma è stato integrato dall'ordinanza n°75-47 del 17 giugno 1975 (GU n°53, p.612), così formulato:

- La confisca consiste nella devoluzione definitiva allo Stato di uno o più beni determinati.

Tuttavia, non sono soggetti a confisca:

1- i locali ad uso abitativo necessari all'alloggio del coniuge e dei figli del condannato, quando tale locale fosse effettivamente occupati da loro al momento della scoperta dell'infrazione e a condizione che non si tratti di un bene illecito;

2- i beni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 378 del codice di procedura civile;

3- il reddito necessario al sostentamento del coniuge e dei figli del condannato nonché degli ascendenti.

In caso di condanna per un delitto, il giudice può disporre la confisca, fatti salvi i diritti dei terzi di buona fede, oggetti che sono stati utilizzati o dovevano essere utilizzati per l'esecuzione del reato o che ne sono i prodotti, nonché donazioni o altri benefici che servivano a ricompensare l'autore del reato.

In caso di condanna per un delitto o contravvenzione, la confisca di cui al comma precedente può essere disposta solo nei casi previsti da espressa disposizione di legge.

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- La confisca consiste nell'attribuzione allo Stato di uno o più beni determinati. In caso di condanna per reato, il giudice può disporre la confisca, salvo il diritto dei terzi, degli oggetti che sono stati usati o dovevano essere usati per l'esecuzione del reato o che ne siano i prodotti, nonché le donazioni o altre utilità di cui si è fatto o si doveva fruire per premiare il delinquente.

In caso di condanna per un delitto o contravvenzione, la confisca di cui al comma precedente può essere disposta solo nei casi previsti da espressa disposizione di legge.

(2) Abrogato dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 24)

Aggiunto dalla legge n° 90-15 del 14 luglio 1990 (GU n° 29, p.822), era così formulato:

- In caso di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 119, 162, 172, 173, 175, 382, 422 bis e 426 bis del detto codice, il giudice di merito può disporre la confisca, alle condizioni previste dal successivo articolo 15, comma 3. sopra.

(3) Aggiunto dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 12)

**Arte. 15 bis 2. (Nuovo)** - Sono considerati terzi in buona fede i soggetti che non sono stati essi stessi perseguiti o condannati per gli atti che hanno portato alla confisca e per i quali il titolo la detenzione è regolare e lecita sugli oggetti passibili di confisca. **(1)**

**Arte. 16. (Modificato)** - La confisca degli oggetti la cui fabbricazione, uso, usura, possesso o la vendita costituisce reato, così come gli oggetti qualificati per legge o regolamento come pericolosi o dannoso, deve essere pronunciato.

In questo caso si applica la confisca come misura di sicurezza e indipendentemente dalla decisione fatto sull'azione pubblica. **(2)**

**Arte. 16a. (Nuovo)** - Il divieto di esercitare una professione o un'attività può essere pronunciato contro il condannato per delitto o delitto, quando il giudice accerti che il reato commesso ha una rapporto diretto con l'esercizio della professione o dell'attività e che sussiste il pericolo di lasciar continuare l'esercizio di uno di essi.

Tale divieto è pronunciato per un periodo che non può superare al massimo dieci (10) anni in materia penale e cinque (5) anni in illecito civile.

Può essere disposta l'esecuzione provvisoria di tale provvedimento. **(3)**

**Arte. 16 bis 1. (Nuovo)** - La sentenza di chiusura dello stabilimento comporta l'interdizione del condannato svolgere, in tale stabilimento, l'attività in occasione della quale è stato commesso il reato.

Tale pena è pronunciata in via definitiva o per un periodo massimo di dieci (10) anni in termini di reato e cinque (5) anni al massimo in materia di delitto. L'esecuzione provvisoria di questa misura può essere ordinato. **(4)**

**Arte. 16 bis 2. (Nuovo)** - La pena dell'esclusione dai contratti pubblici comporta il divieto di partecipare direttamente o indirettamente a qualsiasi appalto pubblico, in via definitiva o per un periodo di massimo di dieci (10) anni, in caso di condanna penale e di cinque (5) anni, in caso di condanna per delitto.

Può essere disposta l'esecuzione provvisoria di tale provvedimento. **(5)**

**Arte. 16 bis 3. (Nuovo)** - La sanzione del divieto di emissione di assegni e/o di utilizzo di carte di debito comporta il pagamento per il decreto ingiuntivo condannato di dover restituire, all'istituto finanziario che li aveva emessi, i moduli e le carte in suo possesso e in quello dei suoi agenti.

Tuttavia, tale divieto non si applica agli assegni che consentono il prelievo di fondi da parte del cassetto dal trattario o ad assegni certificati.

La durata del divieto è di dieci (10) anni al massimo in caso di condanna per un delitto e cinque (5) anni al massimo in caso di condanna penale.

Può essere disposta l'esecuzione provvisoria di tale provvedimento.

È punito con la reclusione da un (1) anno a cinque (5) anni e con la multa da centomila (100.000) DA a cinquecentomila (500.000) DA, chiunque, in violazione del divieto imposto alla sua contro, emette uno o più assegni e/o utilizza una carta di pagamento, fermo restando l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 374 della presente legge. **(6)**

(1) Aggiunto dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 12)

(2) Modificato dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 12)

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- La confisca può riguardare solo oggetti appartenenti a terzi quando si tratta di una misura di sicurezza pronunciata in virtù dell'articolo 25 o di espressa disposizione di legge.

(3) Aggiunto dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 12)

(4) Aggiunto dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 12)

(5) Aggiunto dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 12)

(6) Aggiunto dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 12)

**Arte. 16 bis 4. (Nuovo)** - Fatte salve le misure previste dal codice della strada, il giudice può disporre la sospensione o il ritiro o l'annullamento della patente di guida con divieto di richiedere una nuova patente di guida.

Il periodo di sospensione o recesso non deve superare i cinque (5) anni dalla data di giudizio di condanna.

Può essere disposta l'esecuzione provvisoria di tale provvedimento.

La decisione è notificata all'autorità amministrativa competente. **(1)**

**Arte. 16 bis 5. (Nuovo)** - In caso di condanna per un delitto o un delitto, il giudice può disporre la ritiro del passaporto per un periodo massimo di cinque (5) anni, dalla pronuncia della sentenza.

Può essere disposta l'esecuzione provvisoria di tale provvedimento.

La decisione è notificata al Ministero dell'Interno. **(2)**

**Arte. 16 bis 6. (Nuovo)** - E' punito con la reclusione da tre (3) mesi a tre (3) anni e uno



multa da venticinquemila (25.000) DA a trecentomila (300.000) DA, qualsiasi persona condannata che viola il obblighi cui è soggetto in applicazione delle sanzioni aggiuntive previste dagli articoli 9 bis 1, 16 bis, 16 bis 1, 16 bis 2, 16 bis 4 e 16 bis 5 della presente legge. **(3)**

**Arte. 17.** - Il divieto per una persona giuridica di continuare ad esercitare la propria attività sociale, implica che tale attività non può essere proseguita nemmeno sotto altro nome e con altri amministratori, amministratori o dirigenti. Implica la liquidazione del patrimonio della persona giuridica, dei diritti di terzi in buona fede restano salvaguardati.

**Arte. 18. (Modificato)** - Nei casi determinati dalla legge, il tribunale può ordinare che la sua condanna è pubblicata integralmente o per estratti su uno o più giornali che designi o sia esposto nei luoghi da esso indicati, il tutto a spese del condannato, senza tuttavia che le spese di pubblicazione possano superare la somma fissata a tal fine dalla decisione di condanna, né che il periodo di distacco può superare (1) un mese.

Il fatto di rimuovere, nascondere o lacerare completamente o parzialmente i manifesti apposti in l'applicazione del comma precedente è punito con la reclusione da tre (3) mesi a due (2) anni e una multa da venticinquemila (25.000) DA a duecentomila dinari (200.000) DA. Il giudizio ordinerà ancora l'esecuzione del distacco a spese dell'autore. **(4)**

(1) Aggiunto dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 13)

(2) Aggiunto dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 13)

(3) Aggiunto dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 13)

(4) Modificato dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 13)

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Nei casi determinati dalla legge, il tribunale può ordinare la pubblicazione della sua decisione di condanna integralmente o per estratti in uno o più giornali che designa o sarà affisso nei luoghi da esso indicati, il tutto a carico del condannato, senza tuttavia che le spese di pubblicazione possano superare la somma a tal fine fissata dal condanna, o che il periodo di distacco può superare un (1) mese.

10

## TITOLO 1 BIS

### SANZIONI APPLICABILI ALLE PERSONE GIURIDICHE (1)

**Arte. 18a. (Modificato)** - Le sanzioni sostenute dalla persona giuridica in materia penale e illecito sono:

1- La multa, la cui aliquota è da una (1) a cinque (5) volte il massimo della sanzione prevista persone fisiche, dalla legge che punisce il reato.

2 - Una o più delle seguenti penalità aggiuntive:

- lo scioglimento della persona giuridica;
- la chiusura dello stabilimento o di uno dei suoi annessi per un periodo non superiore a cinque (5) anni ;
- esclusione dagli appalti pubblici per un periodo non superiore a cinque (5) anni;
- il divieto, permanente o per un periodo non superiore a cinque (5) anni, di esercitare direttamente o indirettamente, una o più attività professionali o sociali;
- confisca della cosa che è servita a commettere il reato o della cosa che ne è il prodotto;
- esposizione e diffusione della sentenza di condanna;
- il collocamento, per un periodo non superiore a cinque (5) anni, sotto controllo giudiziario per l'esercizio dell'attività sfociante nel reato o in occasione della quale tale reato è stato commesso. **(2)**

**Arte. 18 ter. (Nuovo)** - Le sanzioni sostenute dalla persona giuridica in materia di contravvenzione sono :

L'ammenda, la cui aliquota è da uno (1) a cinque (5) volte il massimo dell'ammenda prevista per le persone fisico, dalla legge che punisce il reato.

Inoltre, la confisca della cosa che è servita a commettere il reato o della cosa che è il prodotto può essere pronunciato. **(3)**

**Arte. 18 bis 2. (Nuovo)** - Quando non è prevista dalla legge alcuna sanzione pecuniaria in materia di persone fisiche per un crimine o un delitto, e che la responsabilità penale della persona giuridica è commesso secondo le disposizioni dell'articolo 51 bis, il massimo della sanzione pecuniaria trattenuta, per l'applicazione dell'aliquota legale della sanzione incorsa, nei confronti della persona giuridica, è fissata come segue:

- due milioni (2.000.000) DA, quando il reato è punito con la pena di morte o con la reclusione perpetuo;
- un milione (1.000.000) DA, quando il reato è punito con la reclusione;
- cinquecentomila (500.000) DA, in caso di reato. **(4)**

(1) Il primo libro è stato integrato in virtù della legge n° 04-15 del 10 novembre 2004 (GU n° 71, p.7) con un titolo I bis intitolato

“Sanzioni applicabili alle persone giuridiche”. Comprende gli articoli 18 bis e 18 ter.

(2) Modificato dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 13),

Aggiunto dalla legge n° 04-15 del 10 novembre 2004 (GU n° 71, p.7), era così formulato:

- Le sanzioni sostenute dalla persona giuridica in materia penale e extracontrattuale sono:

1- La sanzione pecuniaria, la cui aliquota è da una (1) a cinque (5) volte il massimo della sanzione prevista per le persone fisiche, dal legge che punisce il reato.

2 - Una o più delle seguenti sanzioni:

- lo scioglimento della persona giuridica;

- la chiusura dello stabilimento o di uno dei suoi annessi per un periodo non superiore a cinque (5) anni;

- esclusione dagli appalti pubblici per un periodo non superiore a cinque (5) anni;

- divieto, permanente o per un periodo non superiore a cinque (5) anni, di esercitare direttamente o indirettamente, una o più attività professionali o sociali;

- confisca della cosa che è servita a commettere il reato o della cosa che ne è il prodotto;

- esposizione e diffusione della sentenza di condanna;

- il collocamento, per un periodo non superiore a cinque (5) anni, sotto il controllo giurisdizionale per l'esercizio dell'attività che ha determinato il reato o in occasione del quale tale reato è stato commesso.

(3) Aggiunto dalla legge 10 novembre 2004, n. 04-15 (GU n. 71, pag. 7),

(4) Aggiunto dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 13 )

---

## Pagina 17

11

**Arte. 18 bis 3. (Nuovo)** - Quando una o più sanzioni sono state pronunciate nei confronti di una persona giuridica disposizioni previste dall'articolo 18 bis, la violazione da parte della persona fisica degli obblighi risultante è punibile con la reclusione da un (1) anno a cinque (5) anni e una multa da centomila (100.000) DA a cinquecentomila (500.000) DA.

La persona giuridica può essere dichiarata anche penalmente responsabile, alle condizioni previste dall'art. 51 bis, del predetto reato. Quindi incorre nella sanzione della multa, secondo i termini previsto dall'articolo 18 bis. **(1)**

### TITOLO II

#### MISURE DI SICUREZZA (2)

**Arte. 19. (Modificato)** - Le misure di sicurezza sono:

1° internamento giudiziario in un istituto psichiatrico;

2° collocamento giudiziario in un istituto terapeutico. **(3)**

**Articolo. 20. Abrogato (4)**

(1) Aggiunto dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 13)

(2) Modificato dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 13)

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:  
"MISURE DI SICUREZZA"

(3) Modificato dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 13)

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:  
Le misure di sicurezza personali sono:

1- internamento giudiziario in un istituto psichiatrico;

2- collocamento giudiziario in un istituto terapeutico;

3- il divieto di esercitare una professione, attività o arte;

4- la decadenza totale o parziale dai diritti di potestà paterna.

Tali misure possono essere riviste in funzione dell'evoluzione dello stato di pericolo della persona interessata.

(4) Abrogato dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 24)

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Le vere misure di sicurezza sono:

1- confisca dei beni;

2- la chiusura di uno stabilimento.

---

## Pagina 18

12

**Arte. 21. (Modificata)** - L'internamento giudiziario in un istituto psichiatrico consiste nel collocamento in una struttura adeguata, per ordine, sentenza o decisione del tribunale, di un individuo a causa del disturbo delle sue facoltà mentali esistente al momento della commissione di il reato o successivo ad esso.

Tale internamento può essere disposto con qualsiasi ordinanza, sentenza o decisione di condanna, assoluzione, assoluzione o licenziamento, ma, negli ultimi due casi, se la partecipazione materiale ai fatti incriminati dell'imputato o dell'imputato è accertato.

Il disturbo delle facoltà mentali deve essere rilevato dalla decisione che dispone l'internamento dopo competenza medica.

La persona ricoverata in un istituto psichiatrico è soggetta al regime di ricovero ospedaliero automaticamente previsti dalla normativa vigente. Tuttavia, il procuratore generale rimane responsabile per il seguito all'azione pubblica. **(1)**



**Arte. 22. (Modificato)** - Il collocamento giudiziario in un istituto terapeutico consiste nel collocare sotto controllo, in uno stabilimento appropriato per ordine, sentenza o decisione resa dal giurisdizione davanti alla quale è portato un individuo che soffre di tossicodipendenza abituale causata da alcol, stupefacenti o sostanze psicotrope quando la delinquenza dell'interessato appaia collegata a questa dipendenza.

Tale collocamento può essere disposto alle condizioni previste dall'articolo 21 (comma 2).

Il collocamento giudiziario in un istituto terapeutico può essere rivisto, a seconda dell'evoluzione dello stato di pericolosità dell'interessato e secondo le procedure e le modalità previste dalla legislazione e regolamenti vigenti. **(2)**

**Articolo. 23.**

**abrogato**

**(3)**

---

(1) Modificato dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 13)

Modificata dalla legge 13 febbraio 1982, n. 82-04 (GU n. 7, p.206), era così formulata:

- L'internamento giudiziario in un istituto psichiatrico consiste nel collocamento in un istituto appropriato da una decisione del tribunale, di un individuo a causa del disturbo delle sue facoltà mentali esistente al momento della commissione del reato o successivi ad esso.

Tale internamento può essere disposto con qualsiasi decisione di condanna, assoluzione, assoluzione o licenziamento, ma, in questi ultimi due casi, se è accertata la partecipazione materiale agli atti incriminati dell'imputato o dell'imputato.

Il disturbo delle facoltà mentali deve essere annotato dalla decisione che dispone l'internamento dopo perizia medica.

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- L'internamento giudiziario in un istituto psichiatrico consiste nel collocamento in un istituto appropriato da una decisione del tribunale, di un individuo a causa del disturbo delle sue facoltà mentali esistente al momento della commissione del reato o successivi ad esso.

Tale internamento può essere disposto con qualsiasi decisione di condanna, assoluzione o assoluzione ma, in questo ultimo caso, se è accertata la partecipazione materiale agli atti incriminati dell'imputato o dell'imputato.

Il disturbo delle facoltà mentali deve essere rilevato dalla decisione che dispone l'internamento dopo una perizia medica.

(2) Modificato dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 13)

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Il collocamento giudiziale in un istituto terapeutico consiste nel porre sotto sorveglianza in un istituto appropriato per decisione di un tribunale, di un individuo a lui affidato, affetto da intossicazione abituale causati da alcol o droghe, quando la criminalità dell'interessato sembra essere collegata a tale intossicazione.

Tale collocamento può essere disposto alle condizioni previste dall'articolo 21, comma 2.

(3) Abrogato dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 24)

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Il divieto di esercitare una professione, un'attività o un'arte può essere pronunciato contro il condannato per reato o reato, quando il giudice accerta che il reato commesso ha un rapporto diretto con l'esercizio della professione, attività o arte e che c'è un pericolo nel lasciare che questo esercizio continui.

Tale divieto è pronunciato per un periodo che non può superare i dieci (10) anni.

Può essere disposta l'esecuzione provvisoria di tale provvedimento.

13

**Articolo. 24.**

**abrogato**

**(1)**

**Articolo. 25. Abrogato**

**(2)**

**Articolo. 26.**

**abrogato**

**(3)**

**PRENOTA SECONDO**

**FATTI E PERSONE PUNIBILI**

**TITOLO I**

**L'OFFESA**

**capitolo i**

**Classificazione dei reati**

**Arte. 27.** - In base al loro grado di gravità, i reati sono qualificati come delitti, delitti o contravvenzioni e punibile con sanzioni penali, illecite o contravvenzioni.

**Arte. 28.** - La categoria del reato non si modifica quando, a seguito di una causa di attenuazione della sentenza o per lo stato di recidiva del condannato, il giudice emette la sentenza normalmente applicabile ad un'altra categoria di reati.

**Arte. 29.** - La categoria del reato si modifica quando, per circostanze aggravanti, la legge prevede una sanzione normalmente applicabile a una categoria di reati più gravi.

**Capitolo II**

## Tentativo

**Arte. 30.** - Si considera reato in sé ogni tentativo criminale che si sia manifestato con inizio della prestazione o da atti inequivocabili direttamente diretti a commetterla, se è stato sospeso o se è venuto a mancare solo per circostanze indipendenti dal volontà del suo autore, anche se l'obiettivo desiderato non poteva essere raggiunto a causa di una circostanza di fatto ignorata dall'autore.

**Arte. 31.** - Il reato tentato è punibile solo in forza di espressa disposizione di legge. Il biglietto tentato non lo è mai.

(1) Abrogato dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 24)

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Quando un tribunale pronuncia contro un ascendente una condanna per un crimine o per un reato commesso sulla persona di uno dei suoi figli minorenni e che dichiara che il comportamento abituale del condannato pone i suoi figli minori in pericolo fisico o morale, può pronunciare la decadenza dalla potestà paterna. Questa decadenza può riguardare tutti o parte dei diritti dell'autorità paterna e riguardano solo uno o alcuni dei suoi figli.

Può essere disposta l'esecuzione provvisoria di tale provvedimento.

(2) Abrogato dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 24)

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- È disposta come misura di sicurezza la confisca degli oggetti sequestrati, compresa la fabbricazione, l'uso, il trasporto, il possesso o la vendita è un reato.

Tuttavia, la restituzione può essere disposta a favore di terzi in buona fede.

(3) Abrogato dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 24)

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- La chiusura di uno stabilimento può essere disposta in via definitiva o temporanea nei casi e alle condizioni previste dal legge.

## Capitolo III

### Concorsi di reati

**Arte. 32.** - Il singolo fatto suscettibile di più titoli deve essere valutato secondo il più grave fra loro.

**Arte. 33.** - Il compimento contemporaneo o successivo di più delitti non separati da a condanna irrevocabile, costituisce il cumulo dei reati.

**Arte. 34.** - In caso di cumulo di più delitti o delitti riferiti allo stesso contemporaneamente giurisdizione, è pronunciata una sola pena detentiva, la cui durata non può superare il massimo di quello disposto dalla legge per la repressione del reato più grave.

**Arte. 35.** - Quando, a causa di più procedimenti penali, sono state pronunciate più pene detentive pronunciata, viene eseguita solo la sentenza più forte.

Tuttavia, se le sentenze pronunciate sono della stessa natura, il giudice può, con decisione motivata, disporre il cumulo in tutto o in parte, nel limite del massimo decretato dalla legge per il reato il peggio.

**Arte. 36.** - Le sanzioni pecuniarie sono cumulative, salvo che il giudice non disponga diversamente, con a disposizione espressa.

**Arte. 37.** - In caso di combinazione di più delitti o delitti, le sanzioni accessorie e le misure di la sicurezza può essere cumulativa. Misure di sicurezza la cui natura non consente l'esecuzione simultanea, si svolgono nell'ordine previsto dal codice di organizzazione e rieducazione penitenziaria.

**Arte. 38.** - In materia di contravvenzioni, il cumulo delle sanzioni è obbligatorio.

## Capitolo IV

### I fatti a supporto

**Arte. 39.** - Non c'è reato:

- 1- Quando il fatto è stato ordinato o autorizzato dalla legge;
- 2- Quando il fatto è stato dettato dall'attuale necessità di legittima difesa o di altri o di beni propri o altrui, purché la difesa sia proporzionata al gravità dell'aggressione.

**Arte. 40.** - Sono compresi nei casi di attuale necessità di legittima difesa:

- 1- l'omicidio commesso, le ferite inferte o colpi inferti respingendo un'aggressione contro il la vita o l'integrità fisica di una persona o respingendo, durante la notte, l'escalation o l'irruzione recinzioni, muri o ingresso di una casa o di un appartamento abitato o dei loro annessi;
- 2- l'atto commesso difendendosi o difendendo altri contro gli autori di furto o saccheggio giustiziato con violenza.

## TITOLO II

### L'AUTORE DEL REATO

#### capitolo I

## I partecipanti al reato

**Arte. 41. (Modificato)** - Sono considerati autori tutti coloro che, personalmente, hanno preso parte diretti all'esecuzione del reato, e tutti coloro che hanno provocato all'azione con elargizioni, promesse, minacce, abusi di autorità e di potere, macchinazioni o artifici colpevoli. **(1)**

(1) Modificato dalla legge 13 febbraio 1982, n. 82-04 (GU n. 7, pag. 207).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Sono considerati autori del reato tutti coloro che hanno partecipato direttamente alla realizzazione del reato.

15

**Arte. 42. (Modificato)** - Coloro che, senza partecipazione diretto a questo reato, hanno consapevolmente aiutato o assistito l'autore (s) dell'azione nei fatti che l'hanno preparata o facilitata, o che l'hanno consumata. **(1)**

**Arte. 43.** - Chiunque, conoscendo la propria condotta criminosa, abbia abitualmente fornito alloggio, ritiro o luogo di incontro a uno o più criminali che effettuano rapine o violenza contro la sicurezza dello Stato, la pace pubblica, persone o cose.

**Arte. 44.** - Il complice di un delitto o di un delitto è punito con la pena che reprime questo delitto o questo offesa.

Non risultano le circostanze personali da cui deriva l'aggravamento, l'attenuazione o l'esenzione della pena effetti solo nei confronti del partecipante cui si riferiscono.

Le circostanze oggettive, inerenti al reato, che aggravano o diminuiscono la pena di coloro che hanno partecipato a questo reato, hanno effetto a loro spese o in loro favore, a seconda che l'abbiano avuto o meno consapevolezza.

La complicità non è mai punibile in materia di contravvenzione.

**Arte. 45.** - Colui che ha determinato una persona, non punibile in ragione di una condizione o di una qualità personale, di commettere un reato, è punibile con sanzioni per il reato.

**Arte. 46.** - Quando il reato proposto non è stato commesso per il solo fatto di astensione volontario di colui che doveva commetterlo, l'istigatore incorrerà comunque nelle sanzioni previste questo reato.

## Capitolo II

### Responsabilità penale

**Arte. 47.** - Non è punibile chi si trovava in stato di demenza al momento del reato, senza fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, comma 2.

**Arte. 48.** - Non è punibile chi è stato costretto a commettere un delitto da una forza alla quale non poteva essere punito. resistere.

**Arte. 49.** - Un minore di 13 anni può essere soggetto solo a misure protettive o rieducative.

Tuttavia, in materia di contravvenzione, è passibile solo di ammonizione.

Un minore di età compresa tra i 13 e i 18 anni può essere soggetto a misure protettive o rieducative, oppure a sanzioni ridotte.

**Arte. 50.** - Qualora venga deciso che un minore di età compresa tra i 13 ei 18 anni debba essere oggetto di una condanna penale, il

le sanzioni sono così pronunciate:

- se è incorso nella pena di morte, o nell'ergastolo, è condannato a una pena di dieci da (10) a venti (20) anni di reclusione;

- se è incorso in tempo la pena della reclusione o della reclusione, è condannato a reclusione per un tempo pari alla metà di quello a cui avrebbe potuto essere condannato se lo fosse stato maggiore.

(1) Modificato dalla legge 13 febbraio 1982, n. 82-04 (GU n. 7, pag. 207).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Sono considerati complici di un reato coloro che, senza partecipazione diretta a tale reato, hanno:

1- Provocato all'azione da donazioni, promesse, minacce, abuso di autorità e potere, macchinazioni o artifici colpevoli, o dato istruzioni per commetterlo;

2- Con cognizione di causa, aiutato con qualsiasi mezzo o assistito l'autore o gli autori dell'azione nei fatti che l'hanno preparata o facilitato o in chi lo ha consumato.

16

**Arte. 51.** - In materia di contravvenzione, il minore dai 13 ai 18 anni è passibile di ammonizione, o una condanna a una multa.

**Arte. 51 bis. (Nuovo)** - La persona giuridica, escluso lo Stato, le comunità locali e

persone giuridiche di diritto pubblico, è penalmente responsabile, quando la legge lo prevede, per reati commesso, per suo conto, dai suoi organi o rappresentanti legali.  
La responsabilità penale della persona giuridica non esclude quella della persona fisica che ne è l'autore o complice degli stessi fatti. (1)

### Capitolo III

#### Individualizzazione della frase

#### Sezione I

##### Scuse legali

**Arte. 52.** - Le scuse sono fatti limitati dalla legge che, pur consentendo il reato e la responsabilità, assicurano ai delinquenti o l'impunità quando sono assoluti, o una moderazione della pena quando sono attenuanti.  
Tuttavia, in caso di assoluzione, il giudice può applicare all'assoluzione misure di sicurezza.

#### Sezione II

##### Circostanze attenuanti

**Arte. 53. (Modificato)** - La pena prevista dalla legge nei confronti della persona fisica condannata, in a favore del quale sono state mantenute le circostanze attenuanti, può essere ridotto a:

- 1 - dieci (10) anni di reclusione, se il delitto è punibile con la pena di morte;
- 2 - cinque (5) anni di reclusione, se il delitto è punito con l'ergastolo;
- 3 - tre (3) anni di reclusione, se il delitto è punito con la reclusione da dieci (10) a venti (20) anni;
- 4 - un (1) anno di reclusione, se il delitto è punito con la reclusione da cinque (5) a dieci (10) anni. (2)

**Arte. 53 bis. (Nuovo)** - Quando si applicano le sanzioni aggravate per la recidiva, l'attenuazione derivante dalle circostanze attenuanti riguarderà i nuovi massimali previsti dalla legge.  
Se la nuova pena detentiva incorsa va da cinque (5) a venti (20) anni di reclusione penale nel tempo, la pena minima attenuata non può essere inferiore a tre (3) anni reclusione. (3)

(1) Aggiunta dalla legge 10 novembre 2004, n. 04-15 (GU n. 71, pag. 8).

(2) Modificato dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 24)

Modificata dalla legge 13 febbraio 1982, n. 82-04 (GU n. 7, pag. 207), era così formulata:

- Le sanzioni previste dalla legge nei confronti dell'imputato riconosciuto colpevole, a favore del quale erano le attenuanti la detenzione può essere ridotta a dieci (10) anni di reclusione se il reato prevede la pena di morte, fino a cinque (5) anni di reclusione se il reato prevede l'ergastolo; fino a tre (3) anni, se il reato è punibile con la reclusione tempo, fino a un (1) anno nei casi previsti dall'articolo 119-1° del presente codice.

Se viene applicata la sanzione così ridotta, può essere inflitta una sanzione pecuniaria, il massimo della quale tale ammenda è 100.000 DA. I colpevoli possono, inoltre, essere colpiti dal degrado civile; possono, inoltre, essere colpiti con il divieto di soggiorno.

In tutti i casi in cui la pena prevista dalla legge è quella della reclusione o della multa, e se le circostanze appaiono attenuanti, la reclusione può essere ridotta a un (1) giorno e la multa a 5 DA.

L'una o l'altra di queste pene può essere pronunciata e l'ammenda può anche essere sostituita alla reclusione, senza essere in grado di essere inferiore a 20 DA.

In tutti i casi in cui la sanzione pecuniaria è sostituita alla reclusione e se la sola pena detentiva è prevista, il massimo di questa multa in illecito civile è di 30.000 DA.

I paragrafi 1 - , 2 e 3 sono state modificate dalla legge n 75-47 del 17 giugno 1975 (GU n 53, p.612), che avevano il seguente tenore:

- Le sanzioni previste dalla legge nei confronti dell'imputato riconosciuto colpevole, a favore del quale erano le attenuanti detenuto, può essere ridotto a 10 anni di reclusione se il reato è punibile con la pena di morte o perpetuo; fino a 5 anni, se il delitto è punito con la reclusione da 10 a 20 anni; fino a 3 anni, se il reato è punito con la reclusione da 5 a 10 anni; fino ad un anno, nei casi previsti dall'articolo 119-1° della presente codificato.

Se viene applicata la sanzione così ridotta, può essere inflitta una sanzione pecuniaria, il massimo della quale tale ammenda è 100.000 DA; i colpevoli possono, inoltre, essere colpiti da degrado civile; possono, inoltre, essere colpiti con il divieto di soggiorno.

In tutti i casi in cui la pena prevista dalla legge è quella della reclusione o della multa, se le circostanze appaiono attenuanti, la reclusione può essere ridotta a un giorno e la multa a 5 DA. (Il resto invariato)

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Le sanzioni previste dalla legge nei confronti dell'imputato riconosciuto colpevole, a favore del quale erano le attenuanti trattenuto, può essere ridotto, secondo la scala delle pene di cui all'articolo 5, fino a tre (3) anni di reclusione, se il reato è punibile con la pena di morte, fino a due (2) anni di reclusione, se il reato è punibile con perpetuo, fino a un (1) anno di reclusione in tutti gli altri casi.

Se viene applicata la pena detentiva, può essere inflitta una sanzione pecuniaria, il massimo di tale ammenda è di 100.000 DA, i colpevoli possono, inoltre, essere colpiti dal degrado civile; possono anche essere colpiti con il divieto di soggiorno.

In tutti i casi in cui la pena prevista dalla legge è quella della reclusione, o della multa, se ricorrono le circostanze attenuante, la reclusione può essere ridotta a un (1) giorno e la multa a 5 DA anche in caso di recidiva.

L'una o l'altra di queste pene può essere pronunciata e l'ammenda può anche essere sostituita alla reclusione, senza essere in grado di essere inferiore a 5 DA.

In tutti i casi in cui alla reclusione è sostituita la sanzione pecuniaria, qualora sia prevista la sola pena della reclusione, il

massimo di questa multa, in illecito civile, è di 30.000 DA.

(3) Aggiunto dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 14)

18

**Arte. 53 bis 1. (Nuovo)** - Se il reato è punibile con la pena di morte o con la reclusione ergastolo e che sia applicata la pena detentiva ridotta e che il condannato abbia casellario giudiziario ai sensi del successivo articolo 53 bis 5, può essere irrogata la sanzione pecuniaria cumulativamente, il minimo dei quali è un milione (1.000.000) DA e il massimo due milioni (2.000.000) DA nel primo caso e da cinquecentomila (500.000) DA a un milione (1.000.000) DA nel secondo caso.

Se il delitto è punito con la reclusione e la pena detentiva di libertà ridotta, una multa da centomila (100.000) DA a un milione (1.000.000) DA può essere pronunciata anche contro il condannato che ha precedenti penali.

Se la sanzione pecuniaria è prevista cumulativamente con quella della reclusione, essa deve essere pronunciata anche al contro di lui. (1)

**Arte. 53 bis 2. (Nuovo)** - In materia di reato, la sanzione non è mai pronunciata da sola ed è sempre nei limiti previsti dalla legge, sia essa originariamente prevista o meno. (2)

**Arte. 53 bis 3. (Nuovo)** - Non si applica la pena della reclusione attenuata per un delitto non osta alla pronuncia del divieto di esercitare uno o più dei diritti di cui all'articolo 9 bis 1 di questa legge.

Il divieto di soggiorno può essere pronunciato anche alle condizioni previste dagli articoli 12 e 13 di questa legge. (3)

**Arte. 53 bis 4. (Nuovo)** - In caso di illecito civile, se la pena prevista dalla legge è quella di reclusione e/o ammenda e se vengono mantenute circostanze attenuanti a favore del persona fisica che non ha precedenti penali, la pena detentiva può essere ridotta fino a due (2) mesi e la multa fino a ventimila (20.000) DA.

L'una o l'altra di queste due pene può essere pronunciata da sola, senza però poter essere inferiore alla minimo fissato dalla legge che punisce il reato commesso. Se la pena detentiva è l'unica prevista, a può essere sostituita dall'ammenda, senza tuttavia poter essere inferiore a ventimila (20.000) DA e maggiore di cinquecentomila (500.000) d.C.

Se l'imputato ha, ai sensi del successivo articolo 53 bis 5, precedenti penali, le sanzioni la reclusione e la multa non possono essere inferiori al minimo che la legge ha fissato per reprimere il reato doloso commesso; entrambi devono essere pronunciati quando previsti cumulativamente. La sanzione non può in nessun caso essere sostituita alla reclusione. (4)

**Arte. 53 bis 5. (Nuovo)** - Si considera che abbia precedenti penali chiunque fisico che è stato condannato con decisione definitiva a una pena detentiva con o senza soggiorno, per delitto o delitto di common law, fatte salve le norme applicabili alla recidiva. (5)

**Arte. 53 bis 6. (Nuovo)** - In materia di contravvenzione, le sanzioni previste dalla legge, per persona fisica, possono essere ridotti al minimo solo in caso di concessione di circostanze attenuante.

Tuttavia, quando sono cumulativamente previste, la pena della reclusione o quella della multa può essere pronunciata da sola, quando il condannato non è in stato di recidiva, e ciò sempre, in i limiti fissati dalla legge che punisce il reato commesso. (6)

(1) Aggiunto dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 14)

(2) Aggiunto dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 14)

(3) Aggiunto dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 14)

(4) Aggiunto dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 14)

(5) Aggiunto dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 14)

(6) Aggiunto dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 14)

19

**Arte. 53 bis 7. (Nuovo)** - La persona giuridica può beneficiare di circostanze attenuanti anche se la sua unica responsabilità penale è impegnata.

Se le circostanze attenuanti sono concesse, la sanzione pecuniaria applicabile alla persona giuridica può essere ridotto al minimo di quello previsto per la persona fisica dalla legge che punisce il reato.

Tuttavia, se la persona giuridica ha precedenti penali, ai sensi del successivo articolo 53 bis 8, la sanzione pecuniaria ridotta non può essere inferiore al massimo previsto per la persona fisica dal

legge che punisce il reato. (1)

**Arte. 53 bis 8. (Nuovo)** - Si considera che abbia precedenti penali chiunque persona giuridica condannata in via definitiva alla sanzione pecuniaria con o senza sospensione per un reato comune, fatte salve le norme applicabili alla recidiva. (2)

### Sezione III il recidivo

**Articolo. 54.  
abrogato**

(3)

**Arte. 54 bis. (Nuovo)** - Quando una persona fisica, già condannata in via definitiva per a reato o per un delitto punito dalla legge con la pena massima superiore a cinque (5) anni reclusione, commette un reato, la pena massima inflitta è la reclusione penale ergastolo se quello fissato dalla legge per tale reato è di venti (20) anni di reclusione. La pena di morte è sostenute se il risultato di questo reato è l'omicidio.

La pena detentiva massima è raddoppiata se quella fissata dalla legge per tale delitto è pari o inferiore a dieci (10) anni di reclusione.

Anche la multa massima inflitta è raddoppiata. (4)

**Arte. 54 bis 1. (Nuovo)** - Quando una persona fisica, già condannata in via definitiva per a reato o per un delitto punito dalla legge con la pena massima superiore a cinque (5) anni la reclusione commette, entro dieci (10) anni dalla scadenza della precedente pena, un reato punibile con la stessa pena, le pene massime della reclusione e della multa inflitte per questo reato è obbligatoriamente raddoppiato.

La pena detentiva massima è aumentata a venti (20) anni di reclusione, se quella stabilita per legge per questo reato è superiore a dieci (10) anni. Se quest'ultimo è pari a venti (20) anni reclusione, la pena minima inflitta sarà poi obbligatoriamente raddoppiata.

Il condannato incorre anche in una o più delle pene aggiuntive previste dall'articolo 9. di questa legge. (5)

(1) Aggiunto dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 14)

(2) Aggiunto dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 14)

(3) Abrogato dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 24)

Modificata dalla legge 13 febbraio 1982, n. 82-04 (GU n. 7, pag. 207), era così formulata:

- Chiunque, con sentenza definitiva, sia stato condannato ad una pena penale, ha commesso un secondo reato che comporti, come pena principale, l'ergastolo, può essere condannato a morte se il secondo reato ha provocato la morte di un uomo.

Se il secondo delitto prevede la pena della reclusione, la pena può essere aumentata fino all'ergastolo.

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

-Chiunque, essendo stato condannato in via definitiva ad una sentenza penale, ha commesso un secondo reato che comporti l'ergastolo come pena principale, può essere condannato a morte, se il secondo reato ha provocato la morte dell'uomo.

Se per il secondo delitto è prevista la pena della reclusione penale nel tempo, la pena può essere aumentata fino alla reclusione perpetuo.

(4) Aggiunto dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 15)

(5) Aggiunto dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 15)

**Arte. 54 bis 2. (Nuovo)** - Quando una persona fisica, già condannata in via definitiva per a reato o per un delitto punito dalla legge con la pena massima superiore a cinque (5) anni reclusione, commette, entro cinque (5) anni dalla scadenza della precedente pena, un reato punibile dalla legge con una pena massima di cinque (5) anni o meno reclusione, le pene detentive massime e le sanzioni pecuniarie sostenute per questo reato è raddoppiato.

Una o più delle ulteriori sanzioni previste dall'art 9 di questa legge. (1)

**Arte. 54 bis 3. (Nuovo)** - Quando una persona fisica, già condannata in via definitiva per a reato, commette, entro cinque (5) anni dalla scadenza della precedente sentenza, lo stesso reato è un delitto che gli è assimilato secondo le regole della recidiva, il massimo delle pene della reclusione e della multa inflitte per tale reato è obbligatoriamente raddoppiata. (2)

**Arte. 54 bis 4. (Nuovo)** - Quando una persona fisica già condannata in via definitiva per a la violazione commette, entro un anno dalla scadenza della precedente sentenza, la stessa contravvenzione, incorre nelle pene aggravate della recidiva prevista dagli articoli 445 e 465 di questa legge. (3)

**Arte. 54 bis 5. (Nuovo)** - Quando una persona giuridica, già condannata in via definitiva per a reato o per un delitto punito dalla legge, nei confronti della persona fisica, la cui sanzione pecuniaria



massimo è maggiore di cinquecentomila (500.000) d.C., incorre nella responsabilità penale del commissione di un reato, l'aliquota massima della sanzione pecuniaria applicabile è pari a dieci volte il massimo di quella previsto dalla legge che punisce tale reato.

Nel caso di reato per il quale non è prevista la sanzione pecuniaria per la persona fisica, la sanzione pecuniaria massima applicabile alla persona giuridica, in caso di recidiva, è di venti milioni (20.000.000) DA se tale reato è punito con la pena di morte o con l'ergastolo. questo bene è di dieci milioni (10.000.000) DA, se il reato è punito con la reclusione. **(4)**

**Arte. 54 bis 6. (Nuovo)** - Quando una persona giuridica, già condannata in via definitiva per a reato o per un delitto punito dalla legge nei confronti della persona fisica di cui la massimo è maggiore di cinquecentomila (500.000) DA, impegna la sua responsabilità penale, entro il periodo di dieci (10) anni dalla scadenza della precedente sentenza, da un reato punibile con la stessa pena, il tasso massimo della sanzione pecuniaria applicabile è pari a dieci (10) volte il massimo di quello previsto dalla legge che reprime questo reato.

Nel caso di reato per il quale non è prevista la sanzione pecuniaria per la persona fisica, la multa massima applicabile alla persona giuridica, in caso di recidiva, è di dieci milioni (10.000.000) di DA. **(5)**

**Arte. 54 bis 7. (Nuovo)** - Quando una persona giuridica, già condannata in via definitiva per a reato o per un delitto punito dalla legge nei confronti della persona fisica di cui la massimo è maggiore di cinquecentomila (500.000) DA, impegna la sua responsabilità penale, entro il periodo di cinque (5) anni dalla scadenza della precedente pena, da un reato punibile, con riguardo al persona fisica, la cui sanzione pecuniaria massima è pari o inferiore a cinquecentomila (500.000) DA, l'aliquota massima della sanzione pecuniaria applicabile è pari a dieci (10) volte il massimo di quello previsto dalla legge che reprime questo reato.

Nel caso di reato per il quale non è prevista la sanzione pecuniaria persona fisica, la sanzione pecuniaria massima applicabile alla persona giuridica, in caso di recidiva, è di cinque milioni (5.000.000) DA. **(6)**

(1) Aggiunto dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 15)

(2) Aggiunto dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 15)

(3) Aggiunto dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 15)

(4) Aggiunto dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 15)

(5) Aggiunto dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 15)

(6) Aggiunto dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 15)

**Arte. 54 bis 8. (Nuovo)** - Quando una persona giuridica, già condannata in via definitiva per a reato, incorre nella responsabilità penale, entro cinque (5) anni dalla scadenza del precedente sentenza, sia per lo stesso reato, sia per un reato ad esso assimilato dalle norme del recidiva, l'aliquota massima della sanzione pecuniaria applicabile è pari a dieci (10) volte il massimo di quella che è previsto dalla legge che punisce tale reato, nei confronti della persona fisica.

Nel caso di reato per il quale non è prevista la sanzione pecuniaria in materia di persona fisica, la sanzione pecuniaria massima applicabile alla persona giuridica, in caso di recidiva, è di cinque milioni (5.000.000) DA. **(1)**

**Arte. 54 bis 9. (Nuovo)** - Quando una persona giuridica, già condannata in via definitiva per a violazione, incorre nella responsabilità penale, entro un anno dalla scadenza del sanzione precedente, per lo stesso reato, l'aliquota massima della sanzione pecuniaria applicabile è pari a dieci (10) volte il massimo di quello previsto dalla legge che punisce tale contravvenzione nei confronti della persona fisico. **(2)**

**Arte. 54 bis 10. (Nuovo)** - Il giudice ha diritto di individuare, d'ufficio, lo stato di recidiva quando non ha non incluso nell'accusa. L'imputato che si rifiuta di essere processato sulla circostanza benefici aggravanti delle disposizioni dei commi 3 e 4 dell'articolo 338 del codice di procedura penale. **(3)**

**Articolo. 55.**

**Abrogato (4)**

**Articolo. 56.**

**abrogato**

**(5)**

(1) Aggiunto dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 16)

(2) Aggiunto dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 16)

(3) Aggiunto dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 16)

(4) Abrogato dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 24)

Modificata dalla legge 13 febbraio 1982, n. 82-04 (GU n. 7, pag. 207), era così formulata:

- Chiunque sia stato, con decisione definitiva, condannato per un reato a una pena maggiore o uguale a un (1) anno di reclusione ha commesso, entro cinque (5) anni dalla scadenza della presente pena o dal suo termine di prescrizione, un reato o un delitto che dovrebbe essere punito con la reclusione, è condannato al massimo della pena prevista dalla legge, e questa penalità può essere aumentata fino al doppio.

Il divieto di soggiorno può essere pronunciato anche per un periodo da cinque (5) a dieci (10) anni.

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Chiunque, con sentenza definitiva, sia stato condannato per un delitto ad una pena maggiore o uguale ad un anno della reclusione, ha commesso, entro cinque anni dalla scadenza della presente pena o dalla sua prescrizione, un reato o reato che deve essere punito con la reclusione, è condannato al massimo della pena prevista dalla legge, e ciò la pena può essere aumentata fino al doppio.

La sospensione può essere imposta anche per un periodo da cinque a dieci anni.

(5) Abrogato dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 24)

Modificata dalla legge 13 febbraio 1982, n. 82-04 (GU n. 7, pag. 207), era così formulata:

- Lo stesso vale per coloro condannati alla reclusione per più di un (1) anno per un reato che, entro lo stesso termine, siano giudicati colpevoli dello stesso reato o di un delitto punito con la reclusione.

Coloro che, essendo stati precedentemente condannati a una pena detentiva più breve, commettono la stessa reato nelle medesime condizioni di tempo, sono condannati ad una pena detentiva che non può essere inferiore a il doppio di quello pronunciato in precedenza senza, tuttavia, superare il doppio della pena incorsa.

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Lo stesso dicasi per i condannati alla reclusione superiore ad un anno per un reato che, entro lo stesso termine, siano giudicato colpevole dello stesso reato o di un delitto da punire con la reclusione.

Coloro che, essendo stati precedentemente condannati ad una pena detentiva più breve, commettono lo stesso reato nelle stesse condizioni di tempo, sono condannati ad una pena detentiva che non può essere inferiore al doppio di quella pronunciata in precedenza, senza tuttavia poter superare il doppio del massimo della sentenza pronunciata.

22

**Arte. 57. (Modificato)** - Per la determinazione della recidiva, i reati combinati in uno dei sono considerati della stessa categoria i seguenti paragrafi:

- 1 - appropriazione indebita di denaro pubblico o privato, furto, occultamento, frode, abuso di fiducia e corruzione;
- 2 - abuso di assegno in bianco, emissione o accettazione di assegni a vuoto, falso e uso di falso;
- 3 - riciclaggio, bancarotta fraudolenta, abuso dei beni aziendali ed estorsione;
- 4 - omicidio colposo, lesioni colpose, pirata della strada e guida in stato di ebbrezza;
- 5 - aggressione e percosse, rissa, minacce, aggressione, ribellione;
- 6 - aggressione indecente senza violenza, indecenza pubblica, incitamento abituale alla dissolutezza, assistenza nella prostituzione altrui e molestie sessuali. (1)

**Articolo. 58.**

**abrogato**

**(2)**

**Arte. 59.** - Chi è stato condannato da un tribunale militare non è, in caso di delitto o delitto commesso successivamente, passibile delle sanzioni di recidiva, purché la prima condanna sia stata pronunciato per delitto o delitto punibile secondo le leggi penali ordinarie.

---

(1) Modificato dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 16)

Modificata dalla legge 13 febbraio 1982, n. 82-04 (GU n. 7, pag. 207), era così formulata:

- Sono condannati come costituenti il medesimo reato per la determinazione della recidiva, dei reati riuniti in un unico i seguenti paragrafi:

- 1- malversazione di denaro pubblico, furto, truffa, abuso di fiducia, abuso di firma in bianco, emissione di assegni senza forniture, falso, impiego di falso, bancarotta fraudolenta e occultamento di cose derivanti da delitto o delitto e vagabondaggio;
- 2- omicidio colposo, lesioni colpose, pirata della strada e guida in stato di ebbrezza;
- 3- aggressione indecente senza violenza, indecenza pubblica, normale eccitazione per la dissolutezza, assistenza da parte del prostituzione altrui;
- 4- ribellione, violenza e insulti verso magistrati, giurati, forze dell'ordine.

I commi 1 e 2 sono stati integrati dall'ordinanza n°75-47 del 17 giugno 1975 (GU n°53, p.612), sono stati redatti come segue:

- Sono considerati costituenti il medesimo reato, ai fini della determinazione della recidiva, i reati riuniti in un unico i seguenti paragrafi:

- 1- furto, frode, abuso di fiducia, abuso di assegno in bianco, emissione di assegni a vuoto, falso, uso di falso, bancarotta fraudolenta e occultamento di cose derivanti da delitto o delitto e vagabondaggio;
- 2- omicidio colposo, lesioni colpose, pirata della strada e guida in stato di ebbrezza; (Il resto senza modificare)

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Sono considerati costituenti il medesimo reato, ai fini della determinazione della recidiva, i reati riuniti in uno dei paragrafi seguenti:

- 1- furto, frode, abuso di fiducia, abuso di assegno in bianco, emissione di assegni a vuoto, falso, uso di falso, bancarotta fraudolenta e occultamento di cose derivanti da delitto o delitto.
- 2- omicidio colposo, lesioni colpose, mordi e fuggi;
- 3- aggressione indecente senza violenza, indecenza pubblica, normale eccitazione per la dissolutezza, assistenza da parte del



prostituzione altrui;

4- ribellione, violenza e insulti verso magistrati, giurati, forze dell'ordine.

(2) Abrogato dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 24)

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Chiunque sia stato condannato per contravvenzione ha, entro dodici mesi dalla pronuncia della presente decisione, la condanna divenuta definitiva, ha commesso lo stesso reato nella competenza dello stesso tribunale, è punibile con sanzioni aggravate da recidiva secondo le disposizioni dell'articolo 465.

Tuttavia, la recidiva delle contravvenzioni punibili con la reclusione superiore a dieci (10) giorni o con la multa maggiore di 200 DA è indipendente dal luogo in cui è stato commesso il primo reato e il recidivo è poi punito con pene aggravate per reiterata infrazione previste dall'articolo 445.

23

## **Articolo. 60.**

### **Abrogato (1)**

#### **Sezione IV**

#### **Il periodo di sicurezza (2)**

**Arte. 60 bis. (Nuovo)** - Il periodo di sicurezza consiste nel privare il condannato del beneficio di disposizioni concernenti la sospensione della pena, il collocamento in un luogo di lavoro all'aperto o in un ambiente aperto,

assenze temporanee, libertà vigilata e libertà vigilata.

Si applica in caso di condanna ad una pena detentiva di pari durata o

maggiore di dieci (10) anni, pronunciata per reati per i quali è espressamente previsto un termine di sicurezza.

La durata del periodo di sicurezza è la metà della pena inflitta. È uguale a quindici (15) anni in caso di condanna all'ergastolo.

Tuttavia, il giudice di merito può estendere questi termini ai due terzi della pena o, se è una pena dell'ergastolo, fino a venti (20) anni, cioè decidere di ridurre questi tempi.

Quando la decisione sul periodo di sicurezza è resa dal tribunale penale, è secondo le disposizioni dell'articolo 309 del codice di procedura penale.

Per i reati per i quali il termine di sicurezza non è espressamente previsto dalla legge, la giurisdizione del sentenza può, quando pronuncia una pena detentiva di durata pari o superiore a cinque

(5) anni, stabilire un periodo di sicurezza durante il quale la persona condannata non può beneficiare di nessuno dei modalità di esecuzione della pena di cui al primo comma del presente articolo. La durata di questo periodo di sicurezza non può superare i due terzi della pena o venti (20) anni, in caso di condanna all'ergastolo.

---

(1) Abrogata dalla legge 25 aprile 1989, n. 89-05 (GU n. 17, p.373).

Modificata dalla legge 13 febbraio 1982, n. 82-04 (GU n. 7, pag. 207), era così formulata:

- Quando un delinquente, avendo già subito almeno due condanne privative della libertà personale, incorre giustamente uno dei delitti o delitti previsti dai commi 1, 2 e 3 del precedente articolo 57, una nuova condanna a pena privazione della libertà, il giudice può ordinarne la retrocessione; in questo caso dovrà prendere di mira le precedenti condanne dopo hanno interrogato l'imputato sulle condanne sopra richiamate.

L'internamento giudiziale sostituisce l'esecuzione della pena inflitta. È ricoverato in una struttura di riabilitazione secondo le disposizioni del codice di organizzazione e rieducazione penitenziaria.

L'internato giudiziario rimane nello stabilimento per almeno tre anni e, se la sentenza pronunciata è più lunga, almeno per tutta la sua durata.

Trascorso tale termine, l'autorità competente, sentita la commissione di classificazione e disciplinare di lo stabilimento, può rilasciarlo con riserva per 3 anni, se ritiene che l'internamento giudiziale non sia più necessario. Se la persona rilasciata si comporta bene per tre anni, la sua liberazione è definitiva.

Modificata con ordinanza n°75-47 del 17 giugno 1975 (GU n°53, p.612) era così formulata:

- Quando un delinquente, avendo già subito almeno due condanne privative della libertà personale, incorre giustamente uno dei delitti o delitti previsti dai commi 1, 2 e 3 del precedente articolo 57, una nuova condanna a pena privazione della libertà, il giudice può ordinarne la retrocessione a tempo indeterminato.

L'internamento giudiziale sostituisce l'esecuzione della pena inflitta.

L'internamento viene effettuato in un istituto di correzione secondo le disposizioni del codice dell'organizzazione carcere e riabilitazione.

L'internato giudiziario rimane nello stabilimento per almeno tre anni e se la sentenza pronunciata è più lunga, almeno per tutta la sua durata. Al termine di tale periodo, l'autorità competente, sentita la classificazione e disciplina dell'istituto, può rilasciarlo con la condizionale per 3 anni, se ritiene che l'internamento giudiziale non sia possibile non è più necessario. Se la persona rilasciata si comporta bene per tre anni, la sua liberazione è definitiva.

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Quando incorre, a giusta causa, un delinquente che abbia già subito almeno quattro condanne privative della libertà di un delitto o di un reato, una nuova condanna a una pena detentiva, il giudice può disporre la sua retrocessione a tempo indeterminato. L'internamento sostituisce l'esecuzione della sentenza pronunciata.

L'internamento viene effettuato in uno stabilimento o in una sezione di stabilimento adibita esclusivamente a tale destinazione.

L'internato rimane nello stabilimento per almeno tre anni, e se la pena pronunciata è più lunga, almeno per tutta la sua durata. Decorso tale termine, l'autorità competente, dopo aver chiesto il parere motivato dei funzionari della

l'istituzione può rilasciarlo in libertà vigilata per tre anni, se ritiene che l'internamento non sia più necessario. Se la rilasciato si comporta bene per tre anni, il suo rilascio è definitivo.  
(2) In virtù della legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 16), il capo III del titolo II del libro secondo è stato integrato da una sezione IV, composta dagli articoli 60 bis e 60 bis1.

24

**Arte. 60 bis 1. (Nuovo)** - Salvo diversa decisione del decreto di grazia, rinvii di le penali concesse durante il periodo di sicurezza comportano una riduzione del periodo di sicurezza pari al remissioni di pena.

Commutazione dell'ergastolo in una pena di venti (20) anni di reclusione penale comporta la riduzione del periodo di garanzia a dieci (10) anni.

## **SECONDA PARTE**

### **INCRIMINAZIONI**

#### **PRENOTA TERZO**

#### **DELITTI E REATI E LORO SANZIONI**

### **TITOLO I**

#### **DELITTI E REATI CONTRO LE COSE PUBBLICHE**

##### **capitolo i**

##### **Delitti e delitti contro la sicurezza dello Stato**

##### **Sezione I**

##### **Reati di tradimento e spionaggio**

**Arte. 61. (Modificato)** - È colpevole di tradimento e punito con la morte, qualsiasi algerino, qualsiasi soldato o marinaio in

servizio dell'Algeria, che:

- 1) porta armi contro l'Algeria;
- 2) mantiene l'intelligence con una potenza straniera al fine di impegnarla a intraprendere ostilità contro l'Algeria, o le fornisce i mezzi per farlo, facilitando la penetrazione di stranieri in territorio algerino, o scuotendo la fedeltà degli eserciti di terra, mare o aria, o in qualsiasi altro modo;
- 3) consegna a una potenza straniera o ai suoi agenti, truppe o territori algerini, città, fortezze, opere, postazioni, magazzini, arsenali, materiali, munizioni, navi, edifici o dispositivi di navigazione aerea appartenenti all'Algeria o assegnati alla sua difesa;
- 4) al fine di danneggiare la difesa nazionale, distruggere o danneggiare una nave, un dispositivo di navigazione antenna, materiale, fornitura, costruzione o installazione di qualsiasi tipo o che, in stesso obiettivo porta, prima o dopo il loro completamento, difetti che possono danneggiarli o causare un incidente.

Al delitto previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 60 bis. **(1)**

**Arte. 62.** - È colpevole di tradimento e punito con la morte qualsiasi algerino, qualsiasi soldato o marinaio al servizio di Algeria che, in tempo di guerra:

- 1- provoca soldati o marinai ad andare al servizio di una potenza straniera, li facilita i mezzi o arruolati per una potenza in guerra con l'Algeria;
- 2- mantiene l'intelligence con una potenza straniera o con i suoi agenti al fine di promuovere imprese di questo potere contro l'Algeria;
- 3- ostacola la circolazione di materiale militare;
- 4- partecipa consapevolmente a un'impresa per demoralizzare l'esercito o la nazione con l'obiettivo di danneggiare la difesa nazionale.

(1) Modificato dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 16)

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- È colpevole di tradimento e punito con la morte, qualsiasi algerino, soldato o marinaio al servizio dell'Algeria che:

- 1- porta armi contro l'Algeria;
- 2- mantiene l'intelligence con una potenza straniera, al fine di impegnarla a intraprendere ostilità contro Algeria, o le fornisce i mezzi, facilitando la penetrazione di forze straniere nel territorio algerino, o scuotendo la fedeltà degli eserciti di terra, mare o aria, o in qualsiasi altro modo;
- 3- consegna a una potenza straniera o ai suoi agenti, sia truppe algerine, sia territori, città, fortezze, opere, postazioni, magazzini, arsenali, materiali, munizioni, navi, edifici o dispositivi di navigazione aerea, appartenente all'Algeria o assegnato alla sua difesa;
- 4- al fine di danneggiare la difesa nazionale, distruggere o danneggiare una nave, un dispositivo di navigazione aerea, un materiale, una fornitura, costruzione o installazione di qualsiasi tipo o che, per lo stesso scopo, porta ad essa, prima o dopo il loro completamento, difetti che possono danneggiarli o causare un incidente.

**Arte. 63. (Modificato)** - È colpevole di tradimento e punito con la morte ogni algerino che:

- 1- consegna a una potenza straniera o ai suoi agenti, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo informazioni, oggetti, documenti o procedimenti che devono essere tenuti segreti nell'interesse della difesa economia nazionale o nazionale;
- 2- assicurare, con qualsiasi mezzo, il possesso di tali informazioni, oggetti, documenti o processo al fine di consegnarlo a una potenza straniera o ai suoi agenti;
- 3- distrugge o consente che tali informazioni, oggetti, documenti o processi vengano distrutti al fine di promuovere potenza straniera. (1)

**Arte. 64.** - Lo straniero che commette uno degli atti di cui all'art

Articolo 61, 2°, Articolo 61, 3°, Articolo 61, 4°, Articolo 62 e Articolo 63.

Provocazione a commettere o offrire a commettere uno dei delitti di cui agli articoli 61, 62 e 63 e in questo articolo è punito come il crimine stesso.

## Sezione II

### Altri attacchi alla difesa nazionale

#### o all'economia nazionale (2)

**Arte. 65. (Modificato)** - È punito con l'ergastolo chiunque, con l'intenzione di consegnarli a una potenza straniera, raccoglie informazioni, oggetti, documenti o processi la cui raccolta e lo sfruttamento rischia di danneggiare la difesa nazionale o l'economia nazionale. (3)

**Arte. 66.** - È punito con la reclusione, da dieci (10) a venti (20) anni, qualsiasi custode, qualsiasi custode per funzione o per qualità di informazioni, oggetti, documenti o processi che devono essere tenuti segreti in gli interessi della difesa nazionale o la cui conoscenza potrebbe portare alla scoperta di un segreto di difesa nazionale che, senza intenzione di tradimento o spionaggio, ha:

- 1- distrutto, sottratto, permesso di essere distrutto o permesso di essere sottratto, riprodotto o permesso di essere riprodotto;

- 2- portato o permesso di venire a conoscenza di una persona non qualificata o del pubblico.

La pena è quella della reclusione da cinque (5) a dieci (10) anni se la guardia o il

Il custode ha agito per goffaggine, imprudenza, disattenzione, negligenza o inosservanza delle norme.

(1) Modificato dall'ordinanza n°75-47 del 17 giugno 1975 (GU n°53, p.612).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- È colpevole di tradimento e punito con la morte, qualsiasi algerino che:

- 1- Consegnare a una potenza straniera o ai suoi agenti, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, a informazioni, oggetti, documenti o processi che devono essere tenuti segreti nell'interesse della difesa nazionale;
- 2- Assicura, con qualsiasi mezzo, il possesso di tali informazioni, oggetti, documenti o processi al fine di arrendersi a una potenza straniera o ai suoi agenti;
- 3- Distruggere o consentire la distruzione di tali informazioni, oggetti, documenti o processi al fine di favorire un potere straniero .

(2) Il titolo della sezione II è stato modificato dall'ordinanza n. 75-47 del 17 giugno 1975 (GU n. 53, p.612).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

"Altri attacchi alla difesa nazionale"

(3) Modificato dall'ordinanza n°75-47 del 17 giugno 1975 (GU n°53, p.612).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- È punito con la reclusione perpetua chi, con l'intenzione di consegnarli a una potenza straniera, riunisce informazioni, oggetti, documenti o procedure la cui raccolta e il cui uso possono nuocere alla difesa nazionale.

**Arte. 67.** - E' punito con la reclusione da cinque (5) a dieci (10) anni chiunque altro da coloro di cui all'articolo 66 che, senza intenzione di tradimento o spionaggio:

- 1- assicura, essendo senza qualità, il possesso di informazioni, oggetti, documenti o processi che devono essere tenuti segreti nell'interesse della difesa nazionale o la cui conoscenza potrebbe portare alla scoperta di un segreto di difesa nazionale;

- 2- distrugge, sottrae, permette di distruggere o permette di sottrarre, riproduce o lascia riprodurre tale informazioni, oggetto, documento o processo;

- 3- porta o fa portare all'attenzione di una persona non qualificata o del pubblico tale informazioni, oggetto, documento o processo, o ne ha esteso la divulgazione.

**Arte. 68.** - E' punito con la reclusione da dieci (10) a venti (20) anni chiunque, senza autorizzazione davanti all'autorità competente, consegnare o comunicare a una persona che agisce per conto di un potere o una società straniera o un'invenzione della difesa nazionale, o informazioni, studi o processi di fabbricazione relativi a tale invenzione o ad un applicazione industriale di interesse per la difesa nazionale.

**Arte. 69.** - Chiunque non abbia intenzione di tradimento è punito con la reclusione da uno (1) a cinque (5) anni o spionaggio, ha portato all'attenzione di una persona non qualificata o del pubblico, informazioni

servizio militare non reso pubblico dall'autorità competente e la cui divulgazione sia manifestamente di danneggiare la difesa nazionale.

**Arte. 70.** - Chiunque:

1- entra sotto mentite spoglie o sotto falso nome, ovvero nascondendo la propria qualità o nazionalità, in una fortezza, un'opera, una postazione o un arsenale, nelle opere, nei campi, nei bivacchi o negli accampamenti di un esercito, in una nave da guerra o mercantile utilizzata per la difesa nazionale, in un dispositivo di navigazione aerea o in un veicolo militare armato, in uno stabilimento militari o marittimi, di qualsiasi tipo, o in uno stabilimento o un sito di difesa nazionale;

2- anche senza travestirsi, o senza nascondere il proprio nome, la propria capacità o la propria nazionalità, organizzato con a

nasconde qualsiasi mezzo di corrispondenza o trasmissione a distanza che possa nuocere difesa nazionale;

3- sorvola il territorio algerino con un aeromobile straniero senza essere autorizzato da una convenzione diplomatico o permesso dell'autorità algerina;

4- in una zona di interdizione fissata dall'autorità militare o marittima, esegue, senza autorizzazione di esso, disegni, fotografie, rilievi o operazioni topografiche all'interno o intorno al luoghi, opere, posti o stabilimenti militari e marittimi o di interesse per la difesa nazionale;

5- soggiorna, in spregio ad un divieto emanato con decreto, entro un determinato raggio intorno al opere fortificate o stabilimenti militari o marittimi;

6- comunicare ad una persona non qualificata o rendere pubbliche informazioni relative ad entrambi misure adottate per scoprire e arrestare gli autori e i complici dei delitti o delitti definiti in sezioni I e II di questo capitolo, sia durante l'accusa e le indagini, sia durante i dibattiti davanti ai tribunali.

Tuttavia, in tempo di pace, gli autori dei reati previsti dai commi 3°, 4° e 6° che precedono, sono punito con la reclusione da uno (1) a cinque (5) anni e con la multa da tremila (3.000) a settanta migliaia (70.000) DA.

**Arte. 71.** - Chiunque:

1-a, con atti ostili non approvati dal Governo, ha esposto l'Algeria ad una dichiarazione di guerra ;

2-a, con atti non approvati dal governo hanno esposto gli algerini a subire rappresaglie;

3- mantiene con gli agenti di una potenza straniera intelligenze suscettibili di danneggiare la situazione servizio militare o diplomatico dell'Algeria o dei suoi interessi economici essenziali.

**Arte. 72.** - È punito con la reclusione da dieci (10) a venti (20) anni chiunque, in tempo di guerra:

1- intrattiene, senza autorizzazione del governo, corrispondenza o rapporti con i soggetti o agenti di una potenza nemica;

2- compie, direttamente o per interposta persona, atti di commercio con soggetti o agenti di a potere nemico, a dispetto dei divieti emanati.

**Arte. 73.** - E' punito con la reclusione da uno (1) a cinque (5) anni e con la multa di tremila (3.000) a trentamila (30.000) DA chiunque, in tempo di guerra, compie consapevolmente un atto della natura ledere la difesa nazionale non prevista e repressa da altro testo.

**Arte. 74.** - E' punito con la reclusione da cinque (5) a dieci (10) anni chiunque, in tempo di pace, in fine di danneggiare la difesa nazionale, ha ostacolato la circolazione di materiale militare o ha, con qualsiasi mezzo se, provocato, facilitato o organizzato un'azione violenta o concentrata avente questi ostacoli per scopo o come risultato.

**Arte. 75.** - E' punito con la reclusione da cinque (5) a dieci (10) anni chiunque, in tempo di pace, abbia partecipato consapevolmente a un'impresa di demoralizzazione dell'esercito finalizzata a danneggiare la difesa nazionale.

**Arte. 76. (Modificato)** - È punito con la reclusione da due (2) a dieci (10) anni e con la multa da diecimila (10.000) DA a centomila (100.000) DA, chi, in tempo di pace, arruola volontari o mercenari per conto di una potenza straniera in territorio algerino. **(1)**

### Sezione III

#### Attacchi, cospirazioni e altri reati

#### contro l'autorità dello Stato e l'integrità del territorio nazionale

**Arte. 77. (Modificato)** - L'attacco, il cui scopo era distruggere o cambiare il regime, o incitare cittadini o abitanti ad armarsi contro l'autorità dello Stato o ad armarsi gli uni contro gli altri, o per portare violazione dell'integrità del territorio nazionale, è punibile con la pena di morte.

L'esecuzione o il tentativo da soli costituiscono l'attacco.

Al delitto previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 60 bis. (2)

(1) Modificato dalla legge 13 febbraio 1982, n. 82-04 (GU n. 7, pag. 207).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- È punito con la reclusione da uno a cinque anni, e con la multa da 3.000 a 30.000 DA, chiunque, in tempo di pace, arruolare soldati per conto di una potenza straniera, in territorio algerino.

(2) Modificato dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 17)

Modificata con ordinanza n°75-47 del 17 giugno 1975 (GU n°53, p.612), era così formulata:

- L'attacco, il cui scopo era o distruggere o cambiare il regime, o incoraggiare cittadini o abitanti ad armarsi contro l'autorità dello Stato, né per armarsi gli uni contro gli altri, né per minare l'integrità del territorio nazionale, è punito con la pena di morte.

L'esecuzione o il tentativo da soli costituiscono l'attacco.

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- L'attacco il cui scopo era o distruggere o cambiare il regime, o incoraggiare cittadini o abitanti ad armarsi contro l'autorità dello Stato o per armarsi gli uni contro gli altri, o per minare l'integrità del territorio nazionale, è punito con l'ergastolo.

L'esecuzione o il tentativo da soli costituiscono l'attacco.

28

**Arte. 78.** - L'associazione a delinquere finalizzata ai delitti di cui all'articolo 77, se è stata seguita da un atto commesso o iniziato a prepararne l'esecuzione, è punito con la reclusione da dieci (10) a venti (20) anni.

Se alla congiura non ha fatto seguito un atto commesso o iniziato a prepararne l'esecuzione, la pena è quello della reclusione da cinque (5) a dieci (10) anni.

C'è una cospirazione non appena la risoluzione di agire è concertata e concordata tra due o più persone.

Se c'è stata una proposta avanzata e non concordata per formare una cospirazione per arrivare ai crimini menzionati in Articolo 77, chiunque abbia fatto tale proposta è punito con la reclusione da uno (1) a dieci (10) anni e una multa da tremila (3.000) DA a settantamila (70.000) DA. Il colpevole potrebbe essere altresì vietato, in tutto o in parte, i diritti di cui all'articolo 14 del presente codice.

**Arte. 79. (Modificato)** - Chiunque, fuori dei casi previsti dagli articoli 77 e 78, si è impegnato, con qualsivoglia qualsiasi mezzo atto a ledere l'integrità del territorio nazionale è punito con la reclusione da uno (1) a dieci (10) anni e una multa da tremila (3.000) DA a settantamila (70.000) DA. Può altresì essere privato dei diritti di cui all'articolo 14 del presente codice. (1)

**Arte. 80. (Modificato)** - Coloro che hanno raccolto o arruolato truppe armate, ingaggiato o arruolato, hanno fatto ingaggiare o arruolare soldati o aver fornito loro armi o munizioni, senza un ordine o autorizzazione da parte del potere legittimo, sono puniti con la pena di morte. (2)

**Arte. 81. (Modificato)** - Coloro che, senza giusta o legittima ragione, hanno assunto il comando militare qualunque:

- coloro che, contro l'ordine del governo, hanno mantenuto tale comando;  
- i comandanti che hanno tenuto riunito il loro esercito o truppa dopo il congedo o la separazione è stata ordinata, sono punibili con la morte. (3)

**Articolo 82.**

**Abrogato (4)**

**Arte. 83.** - Chiunque, potendo disporre della forza pubblica, lo abbia richiesto o ordinato, richiedere o ordinare azioni o assunzioni per impedire l'esecuzione delle leggi sul reclutamento militare o su mobilitazione, è punito con la reclusione da dieci (10) a venti (20) anni.

Se a questa requisizione o a questo ordine ha fatto seguito il suo effetto, il colpevole è punito con la reclusione perpetua.

(1) Modificato dall'ordinanza n°75-47 del 17 giugno 1975 (GU n°53, p.613).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Chiunque, fuori dei casi previsti dagli articoli 77 e 78, si è impegnato, con qualsiasi mezzo, a pregiudicare l'integrità del territorio nazionale o di ritirare dall'autorità dell'Algeria parte dei territori su cui tale autorità è esercitata, è punito con la reclusione da uno a dieci anni e con la multa da 3.000 a 70.000 DA. potrebbe ulteriormente essere privato dei diritti di cui all'articolo 14 del presente codice.

(2) Modificato dall'ordinanza n°75-47 del 17 giugno 1975 (GU n°53, p.613).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Coloro che hanno formato o fatto levare truppe armate, ingaggiato o arruolato, hanno fatto ingaggiare o arruolato soldati o hanno fornito loro

armi o munizioni, senza ordine o autorizzazione del legittimo potere, sono puniti con l'ergastolo.

(3) Modificato dall'ordinanza n°75-47 del 17 giugno 1975 (GU n°53, p.613).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

-Coloro che, senza motivo legittimo o legittimo, hanno assunto un comando militare,

-Coloro che, contro l'ordine del governo, hanno mantenuto tale comando,

-Comandanti che hanno tenuto assemblato il loro esercito o truppa, dopo il licenziamento o la separazione ordinati, sono puniti con l'ergastolo.

(4) Abrogato dall'ordinanza n°75-47 del 17 giugno 1975 (GU n°53, p.613).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Quando uno dei delitti previsti dagli articoli 77, 79, 80 e 81 è stato commesso o semplicemente tentato con l'uso di armi, la pena è la morte.

29

#### Sezione IV

##### Delitti tendenti a turbare lo Stato da massacro o devastazione

**Arte. 84.** - Coloro che hanno commesso un attacco il cui scopo era quello di portare massacro o devastazione in uno o più comuni, sono puniti con la morte.

L'esecuzione o il tentativo da soli costituiscono l'attacco.

**Arte. 85.** - Associazione finalizzata al delitto previsto dall'articolo 84, se seguito da un fatto commesso o comincia a prepararsi per la sua esecuzione è punito con l'ergastolo.

Se alla congiura non ha fatto seguito un atto commesso o iniziato a prepararne l'esecuzione, la pena è quello della reclusione, da dieci (10) a venti (20) anni.

C'è una cospirazione non appena la risoluzione di agire è concertata e concordata tra due o più persone.

Se c'è stata una proposta avanzata e non concordata per formare una cospirazione per arrivare ai crimini menzionati in Articolo 84, chi ha fatto tale proposta è punito con la reclusione da cinque (5) a dieci (10) anni.

**Arte. 86.** - Chiunque, al fine di arrecare disturbo allo Stato con uno dei delitti previsti dagli articoli 77 e 84 o dall'invasione, dal saccheggio o dalla condivisione di proprietà pubbliche o private o da attaccare o resistere alla forza pubblica che agisce contro gli autori di questi crimini, ha cominciato a capo di bande armate o esercitato alcuna funzione o comando.

La stessa pena si applica a chi ha guidato l'associazione, sollevato o innalzato, organizzato o realizzato organizzare bande o avere consapevolmente e volontariamente fornito o procurato sussidi, armi, munizioni e strumenti di reato o sostanze inviate o che abbiano in altro modo praticato intelligence con i direttori o comandanti delle bande.

**Arte. 87** - Gli individui appartenenti a bande, senza esercitare alcun comando o impiego in esse, sono punito con la reclusione da dieci (10) a venti (20) anni.

#### Sezione IV bis

##### Crimini qualificati come atti terroristici o sovversivo (1)

**Arte. 87 bis. (Nuovo)** - Qualsiasi atto volto alla sicurezza di lo Stato, l'integrità del territorio, la stabilità e il normale funzionamento delle istituzioni con qualsiasi azione con l'obiettivo di:

- seminare paura tra la popolazione e creare un clima di insicurezza, danneggiando moralmente o fisicamente a persone o mettendo in pericolo la loro vita, libertà o sicurezza, o da danneggiare la loro proprietà;

- ostacolare il traffico o la libertà di circolazione sui binari e occupare luoghi pubblici da folle;

- attaccare i simboli della Nazione e della Repubblica e profanare le tombe;

- danneggiare i mezzi di comunicazione e di trasporto, la proprietà pubblica e privata, prenderne possesso o occuparne indebitamente;

- danneggiare l'ambiente o introdurre nell'atmosfera, al suolo, nel sottosuolo o in acque comprese quelle del mare territoriale, una sostanza che può mettere in pericolo la salute di esseri umani o animali o l'ambiente naturale;

- ostacolare l'azione delle pubbliche autorità o il libero esercizio del culto e delle libertà pubbliche nonché il funzionamento degli stabilimenti che contribuiscono al servizio pubblico;

- ostacolare il funzionamento delle istituzioni pubbliche o nuocere alla vita o ai beni di loro agenti, o ostacolare l'applicazione di leggi e regolamenti.

(1) Con ordinanza n° 95-11 del 25 febbraio 1995 (GU n° 11, p.7), è aggiunto al Libro III, Titolo I, Capo I, a Sezione IV bis dal titolo: "Delitti qualificati come atti terroristici o sovversivi", e che comprende gli articoli dell'87 bis all'87 bis 9.

30

**Arte. 87 bis 1. (Modificato)** - Per gli atti di cui al precedente articolo 87 bis, la sanzione inflitta è:

- la pena di morte, quando la pena prevista dalla legge è l'ergastolo;

- l'ergastolo, quando la pena prevista dalla legge è la reclusione da dieci (10) a venti



(20 anni ;

- la reclusione da dieci (10) a venti (20) anni, quando la pena prevista dalla legge è la reclusione puntuale da cinque (5) a dieci (10) anni;

- raddoppiato, per penalità diverse da quelle sopra menzionate.

Ai reati previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 60 bis. **(1)**

**Arte. 87 bis 2. (Nuovo)** - Per tutti gli atti che non rientrano in alcuna delle categorie previste dall'art 87 bis, la pena inflitta è raddoppiata rispetto a quella prevista dal codice penale o altro particolari testi non incorporati in esso, quando questi stessi fatti sono collegati al terrorismo e sovversione.

**Arte. 87 bis 3. (Nuovo)** - Chiunque crea, fonda, organizza o dirige qualsiasi associazione, ente, gruppo o ente le cui finalità o attività rientrino nelle disposizioni dell'articolo 87 bis del presente ordinanza, è punito con l'ergastolo.

Qualsiasi appartenenza o partecipazione, sotto qualsiasi forma, ad associazioni, enti, gruppi o le organizzazioni di cui al comma precedente, con conoscenza del loro scopo o della loro attività, è punito con da dieci (10) a venti (20) anni di reclusione.

**Arte. 87 bis 4. (Nuovo)** - Chiunque patrocina, incoraggia o finanzia, con qualsiasi mezzo uno degli atti di cui al presente articolo, è punito con la reclusione da cinque (5) a dieci (10) anni e una multa da centomila (100.000) DA a cinquecentomila (500.000) DA.

**Arte. 87 bis 5. (Nuovo)** - Chiunque consapevolmente riproduce o diffonde documenti, stampati o informazioni a supporto degli atti di cui alla presente sezione, è punito con la reclusione tempo da cinque (5) a (10) anni e multa da centomila (100.000) DA a cinquecentomila (500.000) DA.

**Art 87 bis 6. (Nuovo)** - Qualsiasi algerino che si attiva o si arruola all'estero in un'associazione, gruppo o organizzazione terroristica o sovversiva, qualunque ne sia la forma o il nome, anche se le loro attività non sono dirette contro l'Algeria, è punito con dieci (10) volte la reclusione a venti (20) anni e la multa da cinquecentomila (500.000) DA a centomila (100.000) DA.

Quando gli atti sopra definiti sono diretti a ledere gli interessi dell'Algeria, la pena è ergastolo.

**Art 87 bis 7. (Nuovo)** - Chiunque possiede, ritira, trasporta, commercializza, importa, esporta, fabbrica, ripara o utilizza, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, armi vietate o munizione è punito con la reclusione da dieci (10) a venti (20) anni e con la multa da cinque da centomila (500.000) DA a centomila (1.000.000) DA.

Quando gli atti previsti dal comma precedente riguardano sostanze esplosive o altro materiale che entra nella loro composizione o nella loro fabbricazione, l'autore è punito con la pena di morte. Chiunque venda, acquisti o distribuisca, importi o fabbrica armi da taglio per scopi illeciti, è punito con la reclusione da cinque (5) anni a dieci (10) anni e con la multa di centomila (100.000) DA a cinquecentomila (500.000) DA.

**(1) Modificato dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 17)**

**Aggiunta con ordinanza n°95-11 del 25 febbraio 1995 (GU n°11, p.7), era così formulata:**

- Per gli atti di cui al precedente articolo 87 bis, la sanzione inflitta è:

- la pena di morte, quando la pena prevista dalla legge è l'ergastolo;

- l'ergastolo, quando la pena prevista dalla legge è la reclusione da dieci (10) a venti (20) anni;

- la reclusione da dieci (10) a venti (20) anni, quando la pena prevista dalla legge è la reclusione da cinque (5) a dieci (10) anni;

- raddoppiato, per penalità diverse da quelle sopra menzionate.

**Arte. 87 bis 8. (Nuovo)** - In tutti i casi, le pene detentive comminate nel tempo l'applicazione della presente ordinanza non può essere inferiore a:

- venti (20) anni di reclusione in tempo utile, quando la sentenza pronunciata è l'ergastolo;

- la metà, quando la sentenza pronunciata è la reclusione in tempo.

**Arte. 87 bis 9. (Nuovo)** - In caso di condanna a pena penale in applicazione del disposizioni della presente ordinanza, le sanzioni accessorie previste dall'articolo 6 del codice penale devono essere pronunciato, per un periodo da due (2) anni a dieci (10) anni.

Inoltre, può essere disposta la confisca dei beni del condannato.

**Arte. 87 bis 10. (Nuovo)** - Chiunque predica o cerca di predicare in una moschea o in qualsiasi altro luogo pubblico dedicato alla preghiera, senza essere nominato, approvato o autorizzato a tal fine dalla pubblica autorità autorizzato, è punito con la reclusione da uno (1) a tre (3) anni e con la multa da diecimila (10.000) DA a centomila (100.000) DA.

È punito con la reclusione da tre (3) anni a cinque (5) anni e con la multa da cinquantamila

(50.000) DA a duecentomila (200.000) DA chiunque con la predicazione o con qualsiasi altra azione, si impegna un'attività contraria alla nobile missione della moschea o atta a minare la coesione della società o per patrocinare e promuovere gli atti di cui alla presente sezione. **(1)**

#### Sezione V

##### Reati commessi per partecipazione ad un movimento insurrezionale

**Arte. 88. (Modificato)** - Sono puniti con l'ergastolo gli individui che, in un movimento insurrezionale:

- 1- hanno svolto o contribuito a costruire barricate, trincee o qualsiasi altro lavoro avente per oggetto ostacolare o fermare l'esercizio della forza pubblica;
- 2- aver impedito, con violenza o minaccia, la citazione o l'adunata della forza pubblica, o che ha provocato o facilitato l'assembramento degli insorti o con la distribuzione di ordini o proclami, sia indossando bandiere o altri segni di raduno, sia con qualsiasi altro mezzo appello;
- 3- avere, per attaccare o resistere alla forza pubblica, invaso o occupato edifici, posti e altri esercizi pubblici, case abitate o disabitate.

La pena è la stessa nei confronti del proprietario o dell'affittuario, che conoscendo lo scopo degli insorti, il loro fornito, senza vincolo, l'ingresso a dette case. **(2)**

(1) Aggiunto dalla legge n. 01-09 del 26 giugno 2001 (GU n. 34, pag.13).

(2) Modificato dall'ordinanza n°75-47 del 17 giugno 1975 (GU n°53, p.613).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Sono puniti con la reclusione da dieci a venti anni coloro che, in un movimento insurrezionale:

- 1- hanno fatto o aiutato a fare barricate, trincee o qualsiasi altro lavoro destinato ad ostacolare o fermare l'esercizio della forza pubblica;
- 2- Hanno portato armi visibili o nascoste, o citazione o riunione della forza pubblica, o che hanno provocato o facilitato l'assembramento di insorti sia con la distribuzione di ordini o proclami, sia con l'usura di bandiere o altri segni di manifestazione, o con qualsiasi altro mezzo di appello;
- 3- Avere, attaccare o resistere alla forza pubblica, invaso o occupato edifici, posti e altri esercizi pubblici, case abitate o disabitate.

La pena è la stessa nei confronti del proprietario o dell'affittuario che, conoscendo lo scopo degli insorti, li abbia procurati senza vincolo, l'ingresso alle dette case .

L'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 è stata rettificata nella GU n° 50 del 20 giugno 1967, pagina 479.

invece di: "portava armi visibili o nascoste, o evocazioni"

leggi: "hanno impedito, mediante violenza o minaccia, la citazione".

**Arte. 89. (Modificato)** - Sono puniti con l'ergastolo i soggetti che, in un movimento insurrezionale:

- 1- sequestro di armi, munizioni o materiali di ogni genere, sia con l'aiuto della violenza che minacce, sia attraverso il saccheggio di negozi o postazioni, magazzini, arsenali o altri stabilimenti autorità pubbliche o disarmando le forze dell'ordine.
- 2- indossava armi visibili o nascoste, o munizioni, o un'uniforme o un costume, o altri distintivi civili o militari.

Gli individui che hanno usato le loro armi sono puniti con la morte. **(1)**

**Arte. 90.** - Sono puniti con la morte coloro che hanno guidato o organizzato un movimento insurrezionale o che consapevolmente e intenzionalmente fornito o ottenuto armi, munizioni e strumenti del crimine, o inviato sussistenza o che hanno comunque esercitato intelligenze con gli amministratori o comandanti del movimento.

#### Sezione VI

##### Varie

**Arte. 91.** - Fatti salvi gli obblighi derivanti dal segreto professionale, è punito in tempo di guerra reclusione non inferiore a dieci (10) anni e non superiore a venti (20) anni e in tempo di pace di a reclusione da uno (1) a cinque (5) anni e una multa da tremila (3.000) a trentamila (30.000) DA, chiunque, avendo conoscenza di piani o atti di tradimento, spionaggio o altro attività che possono nuocere alla difesa nazionale, non denunciarle alle autorità militari, amministrativo o giudiziario dal momento in cui ne è venuta a conoscenza.

Oltre alle persone designate nell'articolo 42, è punito come complice chiunque sia diverso dall'autore. o il complice:

- 1- fornisce senza costrizione e con cognizione di causa, sussidi, mezzi di sussistenza, alloggio, luogo di ritiro o di ritrovo per gli autori di delitti e delitti contro la sicurezza dello Stato.
- 2- porta consapevolmente la corrispondenza degli autori di tali delitti o di tali delitti, o li agevola consapevolmente, in qualsiasi modo, la ricerca, l'occultamento, il trasporto o la trasmissione di



l'oggetto del reato o del delitto.

Oltre alle persone designate nell'articolo 387, è punito come curatore chiunque diverso dall'autore o il complice:

1- occulta consapevolmente gli oggetti o gli strumenti serviti o destinati ad essere utilizzati per commettere il reato o il delitto o gli oggetti, materiali o documenti ottenuti dal reato o dal delitto;

2- distrugge, sottrae, occulta, occulta o altera consapevolmente un documento pubblico o privato suscettibile di facilitare la ricerca del reato o del delitto, la scoperta di prove o la punizione dei suoi autori.

Nei casi previsti dal presente articolo, il giudice può dispensare dalla pena incorsa i genitori o alleati del criminale, fino al terzo grado compreso.

(1) Modificato dall'ordinanza n°75-47 del 17 giugno 1975 (GU n°53, p.613).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Sono puniti con la reclusione da dieci a venti anni coloro che, in un movimento insurrezionale:

1- Armi, munizioni o materiali di ogni genere sequestrati, sia con violenza o minaccia, sia con saccheggio di negozi o posti, magazzini, arsenali o altri esercizi pubblici, o da agenti di disarmo della forza pubblica;

2- Indossava armi o munizioni visibili o nascoste, o un'uniforme o un costume o altre insegne civili o militari.

Se gli individui che portavano armi o munizioni visibili o nascoste erano vestiti con un'uniforme, un costume o altri distintivi civili o militari, sono puniti con l'ergastolo.

Gli individui che hanno usato le loro armi sono puniti con la morte.

33

**Arte. 92.** - Chiunque, prima di ogni esecuzione o tentativo di delitto o di un reato contro la sicurezza dello Stato, ne informa l'autorità amministrativa o giudiziaria.

La pena è ridotta di un solo grado se la denuncia avviene dopo il consumo o tentato reato, ma prima dell'inizio dell'azione penale.

La pena è diminuita di un grado anche nei confronti del colpevole che, dopo l'apertura della dell'azione penale, prevede l'arresto degli autori o dei complici del medesimo reato o di altri delitti di della stessa natura o di uguale gravità.

Salvo i reati specifici che hanno personalmente commesso, nessuna sentenza è pronunciata. contro coloro che, avendo fatto parte di banda armata senza esercitare alcun comando e senza per svolgere qualsiasi lavoro o funzione ritirato al primo avviso delle autorità civili o militare o consegnato a queste autorità.

Coloro che sono esentati dalla pena in applicazione del presente articolo possono nondimeno essere interdetti da soggiorno in quanto illecito e privato dei diritti di cui all'articolo 14 del presente codice.

**Arte. 93.** - La retribuzione ricevuta dal colpevole, o l'ammontare del suo valore quando la retribuzione non poteva da pignorare, è dichiarato acquisito all'erario con sentenza.

Confisca dell'oggetto del reato o del delitto e degli oggetti e degli strumenti utilizzati per commetterlo, è pronunciato.

Sono incluse nella parola armi tutte le macchine, tutti gli strumenti o utensili taglienti, perforanti o schietto.

Non sono considerati coltelli tascabili e forbici, semplici bastoni da passeggio e ogni altro oggetto di qualsiasi genere armi solo nella misura in cui sono state usate per uccidere, ferire o colpire.

**Arte. 94.** - Il Governo può, con decreto, prorogare, sia per tempo di guerra, sia per tempo di pace, tutte o parte delle disposizioni relative a delitti o delitti contro la sicurezza dello Stato ad atti riguardo a questi ultimi che sono commessi contro le potenze alleate o amiche dell'Algeria.

**Arte. 95.** - Chiunque riceva, di origine straniera, direttamente o indirettamente, in qualsiasi forma e per qualsivoglia motivo, fondi di propaganda e si impegna in propaganda politica, è punito con la reclusione da sei (6) mesi a cinque (5) anni e con la multa da tremilaseicento (3.600) DA a trentaseimila (36.000) DA.

Tutti i mezzi utilizzati per commettere il reato sono sequestrati; la sentenza ordina, a seconda dei casi, la loro confisca, cancellazione o distruzione.

Il giudice può altresì comminare la sanzione del divieto dei diritti di cui all'articolo 14 del questo codice.

**Arte. 96. (Modificata)** - Chiunque distribuisca, offra in vendita, esponga in pubblico o tenga in vista la distribuzione, vendita o esposizione, a fini di propaganda, di volantini, bollettini e farfalle suscettibili di ledere l'interesse nazionale, è punito con la reclusione da sei (6) mesi a tre (3) anni e la multa da tremilaseicento (3.600) DA a trentaseimila (36.000) DA. Quando i volantini, schede elettorali e farfalle sono di origine o ispirazione straniera, la reclusione può essere aumentata a cinque (5) anni.

Il giudice può altresì pronunciare, in entrambi i casi, la sanzione del divieto dei diritti di cui all'art

l'articolo 14 del presente codice e il divieto di soggiorno. (1)

**Arte. 96 bis. (Nuovo)** - La persona giuridica può essere dichiarata penalmente responsabile, entro condizioni previste dall'articolo 51 bis della presente legge, reati definiti nel presente capo.

La persona giuridica incorre nella sanzione pecuniaria, secondo le modalità previste dall'articolo 18 bis e, ove applicabili, secondo quanto previsto dall'articolo 18 bis 2 della presente legge.

È inoltre passibile di una o più delle sanzioni aggiuntive di cui all'articolo 18.

bis. (2)

(1) Modificato dall'ordinanza n°75-47 del 17 giugno 1975 (GU n°53, p.613).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Chiunque distribuisca, metta in vendita, esponga al pubblico o tenga in vista di distribuzione, vendita o l'esposizione, a fini propagandistici, di volantini, bollettini e farfalle di provenienza straniera o di ispirazione suscettibile di ledere l'interesse nazionale, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da 3.600 DA a 36.000 DA.

Il giudice può altresì pronunciare la sanzione del divieto dei diritti di cui all'articolo 14 del presente codice e il divieto di soggiorno.

(2) Aggiunto dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 17)

## Capitolo II incontri

**Arte. 97. (Modificato)** - È vietato sulla pubblica via o in luogo pubblico:

- 1) - qualsiasi assembramento armato;
- 2) - ogni assembramento disarmato che possa turbare la quiete pubblica.

L'assemblea è armata se uno degli individui che la compongono porta un'arma apparente o se molti di loro sono portatori di armi nascoste, o qualsiasi oggetto, visibile o nascosto che abbia usati come armi o introdotti allo scopo di armi.

I rappresentanti della forza pubblica, chiamati a dissipare un assembramento o ad assicurare l'esecuzione della legge, di una sentenza o di un ordine del tribunale, può usare la forza se la violenza o si compiono assalti contro di loro, o se non possono difendere in altro modo la terra che occupano o incarichi loro affidati.

Negli altri casi, l'assemblea viene dissipata con la forza dopo il wali o il capo di daïra, the presidente dell'assemblea popolare comunale o un suo vice, un commissario di polizia o altro altro ufficiale di polizia giudiziaria munito delle insegne del suo ufficio:

- 1- ha annunciato la sua presenza con un segnale sonoro o luminoso in grado di avvisare efficacemente il soggetti che costituiscono l'assemblea;
- 2- ha invitato le persone che partecipano all'assemblea a disperdersi, utilizzando un altoparlante o utilizzando un segnale sonoro o luminoso in grado anche di avvertire efficacemente le persone costituire l'assemblea;
- 3- procedeva, allo stesso modo, ad una seconda sommatoria se la prima restava senza risultati. (1)

**Arte. 98.** - Qualsiasi persona disarmata che, facente parte di un'assemblea armata o disarmata, non lo abbandonò dopo la prima convocazione. La reclusione è da sei (6) mesi a tre (3) anni se la persona disarmata ha continuato ad essere di una folla armata che si era solo dissipata di fronte all'uso della forza.

Le persone condannate possono essere punite con la pena della interdizione dei diritti di cui all'articolo 14 del presente codice.

**Arte. 99.** - Fatte salve, se del caso, pene più severe, è punito con la reclusione di sei (6) mesi a tre (3) anni chiunque, in mezzo alla folla, durante una manifestazione o in occasione manifestazione, nel corso di un incontro o in occasione di un incontro, si è rivelata portatrice di arma visibile o nascosta o qualsiasi oggetto visibile o nascosto che è stato usato come armi o portato da usare come armi.

La reclusione è da uno (1) a cinque (5) anni in caso di riunione forzata.

Le persone condannate possono essere punite con l'interdizione dei diritti di cui all'articolo 14 del questo codice e il divieto di soggiorno.

L'interdizione dal territorio nazionale può essere pronunciata nei confronti dello straniero che si sia reso colpevole di uno dei reati previsti dal presente articolo.

(1) Modificato dall'ordinanza n°75-47 del 17 giugno 1975 (GU n°53, p.612).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- È vietato sulla pubblica via o in luogo pubblico:

- 1- Qualsiasi assembramento armato;
- 2- Qualsiasi assembramento disarmato che possa turbare la quiete pubblica.

L'assemblea è armata se uno degli individui che la compongono porta un'arma apparente, o se più di loro

sono portatori di armi nascoste, o qualsiasi oggetto, visibile o nascosto che sia servito come armi o portato in vista di servire Armi.

I rappresentanti della forza pubblica chiamati a dissipare un assembramento o ad assicurare l'esecuzione della legge, una sentenza o un'ordinanza del tribunale, possono usare la forza se contro di loro vengono commessi atti di violenza o aggressione, o se non possono difendere in altro modo la terra che occupano o i posti loro affidati.

Negli altri casi, l'assemblea si dissolve con la forza dopo che il prefetto o il sottoprefetto, il sindaco o un suo supplente, un commissario di polizia o altro ufficiale di polizia giudiziaria munito delle insegne del suo ufficio:

1- ha annunciato la sua presenza con un segnale sonoro o luminoso in grado di avvertire efficacemente i soggetti costituenti la folla;

2- ha invitato le persone che partecipano all'assemblea a disperdersi, utilizzando un altoparlante o utilizzando un segnale sonoro o luminoso tali da avvertire efficacemente i singoli costituenti l'assemblea;

3- procedeva, allo stesso modo, ad una seconda citazione se la prima restava senza esito.

La natura dei segnali da utilizzare è determinata con decreto.

35

**Arte. 100.** - Qualsiasi provocazione diretta ad un raduno disarmato sia da discorsi fatti pubblicamente, mediante materiale scritto o stampato visualizzato o distribuito, è punito con la reclusione di due (2) mesi a un (1) anno, se è stato seguito e in caso negativo, con la reclusione da uno (1) a sei (6) mesi e una multa da duemila (2.000) a cinquemila (5.000) DA o uno di questi due solo sanzioni.

Ogni provocazione diretta con gli stessi mezzi a un'assemblea armata è punita con una pena. reclusione da un (1) anno a cinque (5) anni, se vi è stato seguito e, in caso negativo, a reclusione da tre mesi a un anno e multa da duemila (2.000) a diecimila (10.000) DA o solo una di queste due sanzioni.

**Arte. 101.** - La prosecuzione dell'azione penale per i reati di raggruppamento non preclude l'azione penale per crimini o delitti specifici commessi in mezzo alla folla.

Chiunque abbia continuato a far parte di una folla dopo la seconda convocazione fatta da un rappresentante della pubblica autorità può essere condannato a risarcire pecuniariamente il danno causato da questo raduno.

### Capitolo III

### Delitti e delitti contro la costituzione

#### Sezione I

#### Reati elettorali (1)

**Arte. 102. (Modificato)** - Quando per assembramento, aggressione o minacce, uno o più cittadini per esercitare i propri diritti elettorali, ciascuno dei colpevoli è punito con la reclusione almeno sei (6) mesi e due (2) anni al massimo, e il divieto del diritto di voto e di eleggibilità per almeno un (1) anno e al massimo cinque (5) anni. (2)

**Arte. 103.** - Se il reato è stato commesso a seguito di un progetto concertato da realizzarsi sia sul territorio della Repubblica, sia in una o più wilaya, sia in una o più daïras, la pena è la reclusione, da cinque (5) a dieci (10) anni.

**Arte. 104. (Modificato)** - Qualsiasi cittadino che, essendo responsabile in una scheda elettorale per il conteggio delle schede

contenente i voti dei cittadini, si sorprende a falsificare queste schede, o sottraendo dalla massa o aggiungendovi, o iscrivendo sulle schede nomi diversi da quelli a lui dichiarati, è punito con la pena della reclusione da cinque (5) a dieci (10) anni. (3)

---

(1) Modificato dall'ordinanza n°75-47 del 17 giugno 1975 (GU n°53, p.613).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

"Delitti e delitti relativi all'esercizio dei diritti civili"

(2) Modificato dall'ordinanza n°75-47 del 17 giugno 1975 (GU n°53, p.613).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Quando per assembramento, aggressione o minaccia, a uno o più cittadini è stato impedito di esercitare i propri diritti civili, ciascuno dei colpevoli è punito con la reclusione da almeno sei (6) mesi e non oltre due (2) anni, e l'interdizione il diritto di voto e di essere eleggibile per almeno un (1) anno e al massimo cinque (5) anni.

(3) Modificato dalla legge n. 82-04 del 13 febbraio 1982 (GU n. 7, pag. 208).

Modificata con ordinanza n°75-47 del 17 giugno 1975 (GU n°53, p.613), era così formulata:

- Qualsiasi cittadino che, essendo accusato in una scheda elettorale dello scrutinio delle schede contenenti i voti dei cittadini, è sorpreso a falsificare queste schede, o a sottrarre alla massa, o ad aggiungergli, o a scrivere nomi sulle schede diversi da quelli a lui dichiarati, è punito con la pena della reclusione da cinque a dieci anni e può essere applicata la sanzione del degrado civico.

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Qualsiasi cittadino che, essendo responsabile, in una votazione per lo scrutinio delle schede contenenti i voti dei cittadini, è sorpreso a falsificare queste schede, o sottraendo alla massa, o aggiungendovi, o scrivendo sulle schede elettori non letterati nomi diversi da quelli a lui dichiarati, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e può essere applicata la pena del degrado civico.

---

36

**Arte. 105.** - Tutti gli altri colpevoli dei fatti previsti dall'articolo 104 sono puniti con reclusione non inferiore a sei (6) mesi e non superiore a due (2) anni e interdizione del diritto di voto ed essere idoneo per almeno un (1) anno e al massimo cinque (5) anni.

**Arte. 106.** - Qualsiasi cittadino che, in occasione delle elezioni, abbia acquistato o venduto a prezzo di un suffragio qualsivoglia, è punibile con l'interdizione dei diritti del cittadino e di ogni pubblica funzione o impiego durante una (1) almeno un anno e cinque (5) anni al massimo.

Il venditore e l'acquirente del suffragio, inoltre, sono condannati ciascuno ad una doppia ammenda del valore delle cose ricevute o promesse.

## Sezione II

### Attacchi alla libertà

**Arte. 107.** - Quando un funzionario ha ordinato o commesso un atto arbitrario o illecito, sia libertà individuale, o ai diritti civili di uno o più cittadini, incorre nella pena della reclusione tempo, da cinque (5) a dieci (10) anni.

**Arte. 108.** - I delitti previsti dall'articolo 107 impegnano la responsabilità civile personale dei loro autore e quello dello Stato, salvo il ricorso di quest'ultimo contro detto autore.

**Arte. 109.** - Funzionari pubblici, funzionari delle forze dell'ordine, funzionari delle pubbliche autorità, incaricato della polizia amministrativa o giudiziaria, che si è rifiutato o ha ommesso di presentare denuncia tendente a trovare detenzioni illegali e arbitrarie, sia in stabilimenti che in locali adibiti a custodia dei detenuti, o dovunque, e che non giustifichino la denuncia all'autorità superiore, sono puniti con la reclusione da cinque (5) a dieci (10) anni.

**Arte. 110. (Modificato)** - Qualsiasi ufficiale di rieducazione di un istituto penitenziario o di un locale interessato in custodia di detenuti, che hanno ricevuto un prigioniero senza uno dei titoli di detenzione regolare o rifiutato, senza giustificare la difesa del giudice istruttore, per presentare questo detenuto alle autorità o alle persone autorizzate a visitarlo, o ha rifiutato di presentare i suoi registri a tali persone autorizzate, è colpevole di detenzione arbitraria e punibile con la reclusione da sei (6) mesi a due (2) anni e una multa di cinque centesimi (500) DA a mille (1,000) DA. (1)

(1) Modificato dalla legge n. 82-04 del 13 febbraio 1982 (GU n. 7, pag. 208).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Qualsiasi sovrintendente o guardiano di un istituto penitenziario o di una stanza adibita alla custodia di detenuti che abbia ricevuto un detenuto senza uno dei titoli di detenzione regolare o rifiutato, senza giustificare la difesa del giudice istruttore, a presentare questo prigioniero alle autorità o alle persone autorizzate a fargli visita, o rifiutato di presentare i suoi documenti a detto persone autorizzate, è colpevole di detenzione arbitraria e punito con la reclusione da sei mesi a due anni e multa da 500 a 1.000 DA.

37

**Arte. 110 bis. (Modificato)** - Qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria che si rifiuta di presentare alle persone autorizzato ad esercitare tale controllo, l'albo speciale previsto dall'articolo 52, comma 3, del codice di procedura su cui devono figurare i nominativi delle persone detenute in stato di fermo, si rende colpevole del reato di cui all'articolo 110 e passibile delle medesime sanzioni.

L'ufficiale di polizia giudiziaria che si oppone, nonostante le ingiunzioni rese ai sensi dell'art 51 del codice di procedura penale, dal pubblico ministero per la visita medica di una persona in stato di detenzione, posto sotto la sua autorità, è punito con la reclusione da un (1) mese a tre (3) mesi e una multa da cinquecento (500) a mille (1000) DA o solo una di queste due sanzioni. (1)

**Arte. 111. (Modificato)** - Qualunque magistrato, qualunque agente di polizia che, salvo il caso di flagranza, provochi perseguire, emettere o firmare un ordine o una sentenza, o emettere un mandato a contro una persona a cui è stata concessa l'immunità, senza aver precedentemente ottenuto rinuncia a tale immunità nelle forme giuridiche, è punito con la reclusione da sei (6) mesi a tre (3) anni. (2)

## Sezione III

### Coalizione dei funzionari pubblici

**Arte. 112.** - Quando sono state concordate misure contrarie alle leggi, o mediante un'assemblea individui o organismi depositari di una parte della pubblica autorità, o per delega o corrispondenza, i colpevoli sono puniti con la reclusione da uno (1) a sei (6) mesi. Possono essere altresì interdetti uno o più dei diritti di cui all'art 14, e di esercitare qualsiasi funzione pubblica o impiego per un massimo di dieci (10) anni.

(1) Il comma 3 è stato abrogato dalla legge 10 novembre 2004, n. 04-15 (GU n. 71, pag. 10).

Aggiunta con legge 13 febbraio 1982, n. 82-04 (GU n. 7, pag. 216), era così formulata:

-Qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria che si rifiuti di presentare alle persone autorizzate ad esercitare tale controllo, l'apposito registro previsto dall'articolo 52, comma 3, del codice di procedura penale sul quale devono figurare i nominativi delle persone detenute in stato di fermo di polizia,

è colpevole del delitto di cui all'articolo 110 e passibile delle medesime pene.

L'ufficiale di polizia giudiziaria che si oppone, nonostante le ingiunzioni emesse ai sensi dell'articolo 51 del codice della procedura penale, dal pubblico ministero per la visita medica di una persona in stato di fermo, posto sotto la sua autorità, è punito con la reclusione da un (1) mese a tre (3) mesi e una multa da 500 a 1.000 DA o uno di questi solo due frasi.

Qualsiasi funzionario o agente che eserciti o ordini l'esercizio della tortura al fine di ottenere una confessione è punito con reclusione da 6 mesi a 3 anni.

(2) Modificato dall'ordinanza n°75-47 del 17 giugno 1975 (GU n°53, p.613).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

-Qualsiasi ufficiale giudiziario, qualunque agente di polizia giudiziaria che, salvo il caso di flagranza, provochi perseguire, emettere o firmare un ordine o una sentenza, o emettere un mandato contro una persona che era il beneficiario di un'immunità, senza aver preventivamente ottenuto la revoca di tale immunità nelle forme giuridiche, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

38

**Arte. 113. (Modificato)** - Quando misure contro l'esecuzione di leggi o ordini del governo sono state concertate con uno dei mezzi di cui all'articolo 112, i colpevoli sono puniti con la reclusione tempo da cinque (5) a dieci (10) anni.

Quando queste misure sono state concordate tra autorità civili e organismi militari o loro capi, coloro che li hanno provocati sono puniti con la reclusione da dieci (10) a venti (20) anni; il gli altri colpevoli sono puniti con la reclusione da cinque (5) a dieci (10) anni. **(1)**

**Arte. 114. (Modificato)** - Nel caso in cui misure concertate tra autorità ed enti civili il personale militare o i suoi dirigenti hanno avuto l'obiettivo o il risultato di minare la sicurezza interna dello Stato, gli istigatori sono puniti con l'ergastolo e gli altri colpevoli di reclusione tempo da dieci (10) a venti (20) anni e multa da un milione (1.000.000) DA a due milioni (2.000.000) di DA.

Al delitto previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 60 bis. **(2)**

**Arte. 115.** - Tutti i magistrati e funzionari che hanno, con delibera, cessato di dimettersi allo scopo di impedire o sospendere l'amministrazione della giustizia o il funzionamento di una servizio pubblico, sono puniti con la reclusione da sei (6) mesi a tre (3) anni.

---

(1) Modificato dalla legge n. 82-04 del 13 febbraio 1982 (GU n. 7, pag. 208).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Quando misure contrarie all'esecuzione di leggi o ordini del governo sono state concertate con uno dei mezzi previsto dall'articolo 112, i colpevoli sono puniti con la reclusione da cinque (5) a dieci (10) anni.

Quando queste misure sono state concordate tra le autorità civili e gli organi militari o i loro capi, coloro che le hanno provocati sono puniti con la reclusione da dieci (10) a venti (20) anni; gli altri colpevoli sono puniti con la reclusione tempo, da cinque a dieci (10) anni.

(2) Modificato dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 17)

Modificata dalla legge 82-04 del 13 febbraio 1982 (GU n° 7, p.208), era così formulata:

- Nel caso in cui le misure concordate tra autorità civili e organi militari o loro dirigenti, abbiano avuto per oggetto o per lesione della sicurezza interna dello Stato, i mandanti sono puniti con la morte e gli altri colpevoli di ergastolo.

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Nel caso in cui le misure concordate tra le autorità civili e gli organi militari o loro dirigenti, abbiano avuto per oggetto o per lesione della sicurezza interna dello Stato, i mandanti sono puniti con la morte e gli altri colpevoli, con ergastolo .

39

## Sezione IV

### Violazione delle autorità amministrative e giudiziario

**Arte. 116. (Modificato)** - Sono colpevoli di decadenza e puniti con la reclusione da cinque (5) a dieci (10) anni :

1- i magistrati, gli ufficiali di polizia giudiziaria che si sono intromessi nell'esercizio della funzione legislativa, sia da regolamenti contenenti disposizioni legislative, sia da decisioni o attuazioni sospendendo l'esecuzione di una o più leggi, o deliberando se le leggi saranno pubblicato o eseguito;

2- magistrati, agenti di polizia giudiziaria che hanno ecceduto il loro potere, interferendo nel materie affidate alle autorità amministrative, emanando regolamenti in materia, sia da vietando l'esecuzione di ordini emanati dall'amministrazione o che, avendo consentito o disposto

amministratori nell'esercizio delle loro funzioni, hanno perseverato nell'esercizio dei loro sentenze o ordinanze, nonostante l'annullamento. **(1)**

**Arte. 117. (Modificato)** - I wali, capi di daïra, presidenti dell'assemblea popolare comunale e altri amministratori che abbiano interferito nell'esercizio della funzione legislativa, secondo quanto previsto dall'art 1° dell'articolo 116 o che hanno adottato decreti generali o altri provvedimenti tendenti ad avviare ordini o eventuali difese a questi tribunali, sono puniti con la reclusione, cinque (5) a dieci (10) anni. **(2)**

(1) Modificato dalla legge n. 82-04 del 13 febbraio 1982 (GU n. 7, pag. 208).

Modificata con ordinanza n°75-47 del 17 giugno 1975 (GU n°53, p.613), era così formulata:

- Sono colpevoli di decadenza e puniti con la reclusione da cinque (5) a dieci (10) anni, e la pena di degrado civile può essere applicato:

1- magistrati, agenti di polizia giudiziaria che hanno interferito nell'esercizio del potere legislativo, sia con regolamenti contenenti disposizioni legislative, cessando o sospendendo l'esecuzione di una o più leggi, o deliberando se le leggi saranno pubblicate o applicate;

2- magistrati, agenti di polizia giudiziaria che hanno ecceduto il loro potere, interferendo in materia attribuiti all'autorità amministrativa, sia emanando regolamenti in materia, sia vietando l'esecuzione del ordini dell'amministrazione o che, avendo consentito o disposto la nomina degli amministratori nel corso dell'esercizio delle loro funzioni, hanno persistito nell'esecuzione delle loro sentenze o ordini, nonostante l'annullamento.

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Sono colpevoli di decadenza, e puniti con la reclusione da cinque a dieci anni e la pena del degrado civile può essere loro applicato:

1- giudici, procuratori generali o loro supplenti, agenti di polizia, che hanno interferito nell'esercizio di potestà legislativa, sia con regolamenti contenenti disposizioni legislative, sia decidendo o sospendendo l'applicazione di una o più leggi, o deliberando se le leggi saranno pubblicate o applicate;

2- giudici, procuratori generali o loro supplenti, agenti di polizia giudiziaria, che hanno ecceduto il loro potere, in ingerenza nelle materie affidate alle autorità amministrative, o emanando regolamenti in materia, oppure vietando l'esecuzione di ordini emanati dall'amministrazione o che, avendo consentito o disposto amministratori nell'esercizio delle loro funzioni, hanno perseverato nell'esecuzione delle loro decisioni o ordinanze, nonostante l'annullamento pronunciato.

(2) Modificato dalla legge n. 82-04 del 13 febbraio 1982 (GU n. 7, pag. 208).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Prefetti, sottoprefetti, sindaci e altri amministratori che abbiano interferito nell'esercizio del potere legislativo, come si dice al n° 1 dell'articolo 116 o che hanno adottato decreti generali tendenti ad emanare ordinanze o difese non specificati in sede giudiziaria, sono puniti con la reclusione nel tempo, da cinque a dieci anni; vale il degrado civico può essere applicato.

40

**Arte. 118. (Modificato)** - Gli amministratori che ledono la funzione giudiziaria per il fatto di arrogarsi la competenza a conoscere i diritti e gli interessi rientranti nella competenza dei tribunali e, nonostante l'opposizione delle parti o di una di esse, di pronunciarsi sulla causa dinanzi al giudice superiore pronunciati, sono puniti con la multa da cinquecento (500) DA almeno a tremila (3.000) DA al massimo. **(1)**

#### **Capitolo IV**

#### **Delitti e delitti contro la quiete pubblica**

#### **Sezione I**

#### **Deviazioni e commozioni cerebrali**

#### **Articolo. 119.**

**abrogato**

**(2)**

**Arte. 119 bis. (Nuovo)** - È punito con la reclusione da sei (6) mesi a tre (3) anni e uno multa da cinquantamila (50.000) DA a duecentomila (200.000) DA qualsiasi magistrato, qualsiasi pubblico ufficiale, qualsiasi pubblico ufficiale nonché qualsiasi persona tra quelle di cui all'articolo 119 del presente codice che per sua evidente negligenza cagiona il furto o l'appropriazione indebita ovvero il deterioramento o la perdita di

fondi o effetti pubblici o privati in luogo di documenti, titoli, atti, suppellettili che erano nelle sue mani, o in virtù o in ragione delle sue funzioni. **(3)**

#### **Articolo. 119a 1. Abrogato (4)**

(1) Modificato dalla legge n. 82-04 del 13 febbraio 1982 (GU n. 7, pag. 208).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Quando questi amministratori svolgono funzioni legali decidendo di conoscere diritti e interessi privato della giurisdizione dei tribunali e che, a seguito della pretesa delle parti o di una di esse, si sono comunque pronunciate su il caso prima che l'autorità superiore si sia pronunciata, sono puniti con l'ammenda di almeno 500 DA e al massimo 3000 DA.

(2) Abrogato dalla legge n° 06-01 del 20 febbraio 2006 (GU n° 14, pag.13).

Modificata dalla legge n° 01-09 del 26 giugno 2001 (GU n° 34, p.13), era così formulata:

- Qualsiasi magistrato, funzionario pubblico, pubblico ufficiale, che intenzionalmente si appropria, allontana, trattiene o ritira indebitamente



fondi pubblici o privati, effetti sostitutivi di documenti, titoli, atti, suppellettili, che erano nelle sue mani, in virtù o in ragione delle sue funzioni, incorre:

1- reclusione da un (1) anno a cinque (5) anni quando il valore delle cose deviato, dissipato, trattenuto o sottratto è inferiore a 1.000.000 DA;

2- reclusione da due (2) anni a dieci (10) anni quando il valore è pari o superiore a 1.000.000 DA e inferiore a 5.000.000 DA;

3- reclusione da dieci (10) a venti (20) anni quando il valore è pari o superiore a 5.000.000 DA e meno di 10.000.000 DA;

4- ergastolo quando il valore è pari o superiore a 10.000.000 DA.

In ogni caso, il colpevole è punito con la multa da 50.000 DA a 2.000.000 DA.

Incorre altresì nelle sanzioni sopra previste chiunque, in nome ed in misura

a qualsiasi titolo, è investito di una funzione o di un mandato, anche temporaneo, retribuito o gratuito e contribuisce come tale, al

41

servizio dello Stato, delle comunità locali, degli stabilimenti e degli enti di diritto pubblico, volontariamente deviando, dissipando, trattiene o preleva indebitamente fondi pubblici o privati, effetti sostitutivi di documenti, titoli, oggetti domestici, che erano nelle sue mani, o in virtù o in ragione delle sue funzioni.

Quando i reati previsti dal presente articolo nonché dagli articoli 119-bis, 119-bis 1.128-bis o 128 bis 1 sono commessi in danno di un'impresa economica di cui lo Stato detiene l'intero capitale o di un'impresa con capitale misto, l'azione pubblica è avviata solo su denuncia degli organi sociali interessati prevista dalle disposizioni del Codice di commercio e legge relativa alla gestione del capitale commerciale dello Stato.

La non denuncia da parte dei componenti degli organi sociali dei reati previsti dal presente articolo e dagli articoli 119-bis, 119-bis-1, 128-bis e 128-bis-1 è punibile con le sanzioni previste dall'articolo 181 del codice penale.

Modificata dalla legge 12 luglio 1988, n. 88-26 (GU n. 28, p.775), era così formulata:

- Qualsiasi magistrato, funzionario pubblico, pubblico ufficiale, che intenzionalmente si appropria, allontana, trattiene indebitamente o sottrae da fondi pubblici o privati, effetti sostitutivi di documenti, titoli, atti, suppellettili, che fossero tra le sue mani, o in virtù o in ragione delle sue funzioni, incorrono:

1- la reclusione da uno a cinque anni quando il valore delle cose sottratte, dissipate, trattenute o sottratte è meno di 100.000 DA;

2- reclusione da due (2) anni a dieci (10) anni quando il valore è pari o superiore a 100.000 DA e inferiore a 300.000 DA;

3- reclusione da cinque (5) a dieci (10) anni quando il valore è pari o superiore a 300.000 DA e inferiore a 1.000.000 DA;

4- reclusione da dieci (10) a venti (20) anni quando il valore è pari o superiore a 1.000.000 DA e inferiore a 3.000.000 DA;

5- reclusione perpetua quando il valore è pari o superiore a 3.000.000 DA;

6- la pena di morte quando l'appropriazione indebita, la dissipazione, la conservazione o la sottrazione del predetto bene è tali da ledere gravemente gli interessi superiori della nazione.

Incorre altresì nelle sanzioni sopra previste chiunque, in nome ed in misura

a qualsiasi titolo, è investito di una funzione o di un mandato, anche temporaneo, retribuito o gratuito e contribuisce, come tale, al servizio dello Stato, degli enti locali, degli enti e degli enti di diritto pubblico nonché delle imprese pubbliche economico e qualsiasi organismo di diritto privato che garantisca la gestione di un servizio pubblico, deliberatamente deviando, dissipando, trattiene o ritira indebitamente fondi pubblici o privati, atti sostitutivi o atti, titoli, atti, effetti beni immobili, che era nelle sue mani, o in virtù o in ragione delle sue funzioni.

Modificata con ordinanza n°75-47 del 17 giugno 1975 (GU n°53, p.613), era così formulata:

- Qualsiasi magistrato, funzionario o assimilato che si appropria indebitamente, dissipa, trattiene o preleva indebitamente fondi pubblici o effetti privati in luogo di documenti, titoli, atti, effetti mobili che erano nelle sue mani, sia in virtù che a per le sue funzioni, incorre:

1- la reclusione da 2 a 10 anni, quando il valore delle cose sottratte, dissipate, trattenute o sottratte è meno di 50.000 DA;

2- la reclusione da 10 a 20 anni, quando il loro valore è pari o superiore a 50.000 DA.

3- la pena di morte, quando l'appropriazione indebita, la dissipazione, la ritenzione o la sottrazione dei beni di cui sopra, è di natura tale da ledere gravemente gli interessi superiori della nazione.

Ai fini del diritto penale, chiunque, a nome ed in misura

a qualsiasi titolo, è investito di una funzione o di un mandato, anche temporaneo, retribuito o gratuito e contribuisce, come tale, al servizio dello Stato, pubbliche amministrazioni, comunità locali, enti pubblici, aziende economia socialista o mista, organizzazioni bancarie, unità autogestite di produzione industriale o agricola, qualsiasi organismo di diritto privato che garantisca la gestione di un servizio pubblico.

Lo status di dipendente pubblico viene accertato il giorno del reato. Resta tuttavia, dopo la cessazione del servizio, quando ha facilitato o consentito la commissione del reato.

Il comma 2 è stato modificato dall'ordinanza n° 69-74 del 16 settembre 1969 (GU n° 80, pag. 864), così recita:

- Se le cose deviate, dissipate, trattenute o sottratte sono di valore inferiore a 5.000 DA, il colpevole è punito reclusione da due (2) a cinque (5) anni.

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Qualsiasi magistrato, qualsiasi funzionario che si appropria indebitamente, dissipa, trattiene o preleva indebitamente fondi pubblici o privati,

effetti in luogo di documenti, titoli, atti, beni mobili che erano nelle sue mani, o in virtù o in ragione della sua funzioni, è punito con la reclusione da dieci a venti anni. Se le cose deviate, dissipate, trattenute o portate via sono di valore inferiore a 1000 DA, il colpevole è punito con la reclusione da due (2) a cinque (5) anni.

(3) Aggiunto dalla legge n. 01-09 del 26 giugno 2001 (GU n. 34, pag. 14).

(4) Abrogato dalla legge n° 06-01 del 20 febbraio 2006 (GU n° 14, pag.13).

Aggiunto dalla legge n° 01-09 del 26 giugno 2001 (GU n° 34, p.14), era così formulato:

- È punito con la reclusione da un (1) anno a cinque (5) anni e con la multa da cinquantamila (50.000) DA a cinquecento mille (500.000) DA, chiunque avrà volontariamente prelevato risorse dallo Stato, da una comunità locale, da un'organizzazione di

42

**Arte. 120. (Modificato)** - Qualsiasi magistrato, funzionario o pubblico ufficiale che, con l'intenzione di nuocere o, fraudolentemente, distrugge o sottrae i documenti, titoli, atti o effetti mobili, di cui era custode in tale qualità o che gli siano stati comunicati in ragione delle sue funzioni, è punito con la reclusione da due (2) a dieci (10) anni e la multa da cinquecento (500) DA a cinquemila (5.000) DA. **(1)**

**Articolo. 121. Abrogato**

**(2)**

**Articolo. 122. Abrogato**

**(3)**

(1) Modificato dalla legge 12 luglio 1988, n. 88-26 (GU n. 28, p.776).

Modificata dalla legge 13 febbraio 1982, n. 82-04 (GU n. 7, pag. 208), era così formulata:

- Qualsiasi magistrato, qualsiasi funzionario che, con l'intenzione di danneggiare o, fraudolentemente, distrugge o sottrae gli atti, titoli, atti o effetti mobili, di cui era depositario in tale qualità o che gli sono stati comunicati in ragione della sua funzioni, è punito con la reclusione da 2 a 10 anni e con la multa da 500 DA a 5.000 DA.

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Qualsiasi magistrato, qualsiasi funzionario che, con l'intenzione di arrecare danno o con frode, distrugge o sottrae documenti, titoli, atti o effetti mobili, di cui era depositario in tale qualità o che gli sono stati comunicati in ragione delle sue funzioni, è punito con la reclusione da cinque (5) a dieci (10) anni.

(2) Abrogato dalla legge n° 06-01 del 20 febbraio 2006 (GU n° 14, pag.13).

Modificata dalla legge 12 luglio 1988, n. 88-26 (GU n. 28, p.776), era così formulata:

- È colpevole di commozione cerebrale e punito con la reclusione da due (2) anni a dieci (10) anni e una multa da 500 DA a 10.000 DA, qualsiasi magistrato, funzionario pubblico o pubblico ufficiale che chiedi, riceve, esige o ordina di raccogliere ciò che sa non essere dovuto, né eccedere quanto dovuto, né all'amministrazione, né ai soggetti per conto dei quali riceve, né a lui-stesso.

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- È colpevole di commozione cerebrale e punibile con la reclusione da due (2) a dieci (10) anni e una multa da 500 a 10.000 DA qualsiasi magistrato o pubblico ufficiale che sollecita, riceve, richiede o ordina di riscuotere ciò che sa non essere dovuto, o eccedere quanto dovuto, sia all'amministrazione, sia ai soggetti per conto dei quali riscuote, sia a se stesso.

(3) Abrogato dalla legge n° 06-01 del 20 febbraio 2006 (GU n° 14, pag.13).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- È punito con le sanzioni previste dall'articolo 121, ogni titolare di pubblica autorità che ordina la riscossione di contributi diretti o indiretti diversi da quelli previsti dalla legge, nonché qualsiasi funzionario, che ne stabilisca i ruoli o di fatto il recupero.

Le stesse sanzioni si applicano ai titolari di pubblici poteri o ai funzionari che, sotto qualsiasi forma e a qualsiasi titolo, concedere, senza autorizzazione legale, esenzioni o esenzioni da dazi, tasse o imposte pubbliche, o effettuare consegne gratuite di prodotti da stabilimenti statali; il beneficiario è punito come complice.

43

**Articolo. 123. Abrogato**

**(1)**

**Articolo. 124. Abrogato (2)**

**Articolo. 125. Abrogato (3)**

**Sezione II**

**Corruzione e traffico d'influenza**

**Articolo. 126. Abrogato**

**(4)**

(1) Abrogato dalla legge n° 06-01 del 20 febbraio 2006 (GU n° 14, p.13)

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Qualsiasi funzionario che, apertamente, o per atto simulato, o per interposizione di persona, prende o riceve interesse agli atti, alle aste, alle società o agli enti di cui ha all'atto dell'atto, in tutto o in parte, l'amministrazione o sorveglianza, è punito con la reclusione da uno (1) a cinque (5) anni e con la multa da 500 a 5.000 DA.

La stessa sanzione si applica a qualsiasi funzionario che si interessi di una questione di sua competenza, autorizzare il pagamento o assicurare la liquidazione.

(2) Abrogato dalla legge n° 06-01 del 20 febbraio 2006 (GU n° 14, p.13)

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Le disposizioni dell'articolo 123 si applicano a qualsiasi funzionario, per un periodo di cinque (5) anni dalla data della cessazione delle sue funzioni, indipendentemente da come sia avvenuta.

(3) Abrogato dalla legge n° 06-01 del 20 febbraio 2006 (GU n° 14, p.13)

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Nel caso in cui, in forza di uno degli articoli della presente sezione, si incorra solo un illecito civile, il colpevole può, inoltre, essere radiato per almeno un (1) anno e al massimo cinque (5) anni dal divieto di uno o più dei diritti



di cui all'articolo 14 del presente codice.

(4) Abrogato dalla legge n° 06-01 del 20 febbraio 2006 (GU n° 14, pag.13).

- Il comma 1 è stato modificato nei suoi punti 1° e 3° dalla legge n° 90-15 del 14 luglio 1990 (GU n° 29, p.822), è stato redatto come segue:

- È colpevole di corruzione e punito con la reclusione da due (2) a dieci (10) anni e una multa da 500 a 5000 DA chiunque solleciti o approvi offerte o prometta, solleciti o riceva donazioni, regali o altri benefici per:

1- essere un dipendente pubblico o essere investito di un mandato elettivo, adempiere

2- essere arbitro o perito nominato, sia dall'autorità amministrativa o giudiziaria, sia dalle parti, decide o dare un parere favorevole o sfavorevole;

3- essendo assessore giurato o membro di un tribunale, decide in favore o in danno di una parte;

4- essere medico, chirurgo, dentista, ostetrica, attestando o occultando falsamente l'esistenza di malattie o infermità o stato di gravidanza o fornire false informazioni sull'origine di una malattia o infermità o il causa di morte.

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- È colpevole di corruzione e punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da 500 a 5000 DA chiunque sollecita o approva offerte o promette, sollecita o riceve donazioni, regali o altri benefici per:

1- Essere magistrato, pubblico ufficiale o investito di mandato elettivo, compiere o astenersi dal compiere un atto della sua funzione, equo o meno, ma non soggetto a remunerazione o ad un atto che, sebbene al di fuori delle sue attribuzioni personali, è o avrebbe potuto essere facilitato dalla sua funzione;

2- Essere arbitro o perito nominato, sia dall'autorità amministrativa o giudiziaria, sia dalle parti, decide o dare un parere favorevole o sfavorevole;

3- Essere magistrato, assessore o membro di un tribunale, per decidere in favore o in danno di una parte;

4- Essere medico, chirurgo, dentista, ostetrica, attestare o nascondere falsamente l'esistenza di malattie o infermità o stato di gravidanza o fornire false informazioni sull'origine di una malattia o infermità o il causa di morte.

44

**Articolo. 126 bis. Abrogato (1)**

**Articolo. 127.**

**Abrogato (2)**

**Articolo. 128.**

**abrogato**

**(3)**

---

(1) Abrogato dalla legge n° 06-01 del 20 febbraio 2006 (GU n° 14, pag.13).

Aggiunto dalla legge n° 90-15 del 14 luglio 1990 (GU n° 29, p.822), era così formulato:

- Se il colpevole di corruzione è un magistrato, incorre nella pena della reclusione da cinque (5) a venti (20) anni e una multa da 5.000 a 50.000 DA.

Se il colpevole di corruzione è un impiegato, incorre nella pena della reclusione da cinque (5) a dieci (10) anni e della multa, da 3.000 a 30.000 DA.

(2) Abrogato dalla legge n° 06-01 del 20 febbraio 2006 (GU n° 14, pag.13).

Modificata dalla legge 13 febbraio 1982, n. 82-04 (GU n. 7, pag. 208), era così formulata:

- È colpevole di corruzione e punibile con la reclusione da uno (1) anno a cinque (5) anni e una multa da 500 a 5.000 DA, qualsiasi impiegato, impiegato o preposto pagato o remunerato in qualsiasi forma, direttamente o da persona interposto ha, all'insaputa e senza il consenso del suo datore di lavoro, sollecitato o approvato offerte o promesse, sollecitato o ricevuto doni, regali, commissioni, sconti o bonus per compiere o astenersi dal compiere un atto del proprio impiego, o un atto il che, pur al di fuori delle sue attribuzioni personali, è o avrebbe potuto essere facilitato dal suo impiego.

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- è colpevole di corruzione e punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 500 a 5000 DA, qualsiasi commesso, dipendente o preposto, corrisposto o retribuito a qualsiasi titolo, che, direttamente o per interposta persona, abbia, a all'insaputa e senza il consenso del suo capo, né sollecitate o approvate offerte o promesse, né sollecitate o ricevute donazioni, regali, commissioni, sconti o bonus per compiere o astenersi dal compiere un atto del proprio impiego, o un atto che, ben che, a parte le sue attribuzioni personali, è, o avrebbe potuto essere, facilitato dal suo impiego.

(3) Abrogata dalla legge n° 06-01 del 20 febbraio 2006 sulla prevenzione e la lotta alla corruzione (GU n° 14, p.13).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- È colpevole di traffico di influenze e punito con la reclusione da uno (1) a cinque (5) anni e una multa da 500 a 5.000 DA qualsiasi persona che sollecita o approva offerte o promette, sollecita o riceve regali, regali o altri vantaggi, ottenere o tentare di ottenere decorazioni, medaglie, distinzioni o premi, luoghi, funzioni o incarichi o favori di qualsiasi natura concessi da pubbliche autorità, appalti, imprese o altre utilità derivanti da di trattati conclusi con la pubblica autorità o con uno sfruttamento posto sotto il controllo della pubblica autorità o, di in generale, una decisione favorevole di tale autorità o amministrazione, e quindi abusa di un'influenza reale o ipotetico.

Se il colpevole è magistrato, funzionario o investito di mandato elettivo, le pene previste sono raddoppiate.

45

**Articolo. 128 bis. abrogato**

**(1)**

**Articolo. 128 bis 1. Abrogato**

**(2)**

**Articolo. 129.**

**abrogato**

**(3)**

**Articolo. 130.**

**abrogato**

**(4)**

**Articolo. 131.**

**abrogato**

**(5)**

(1) Abrogato dalla legge n° 06-01 del 20 febbraio 2006 (GU n° 14, pag.13).

Aggiunto dalla legge n° 01-09 del 26 giugno 2001 (GU n° 34, p.14), era così formulato:

- Sono puniti con la reclusione da due (2) anni a dieci (10) anni e con la multa da cinquecentomila (500.000) DA a cinque milioni (5.000.000) DA:

1- Chiunque agisca per conto dello Stato, degli enti locali o di uno degli enti di cui all'articolo 119

del presente codice che stipula, disciplina o modifica un contratto, un accordo, un mercato o una modifica in violazione delle disposizioni leggi o regolamenti vigenti, al fine di procurare ad altri un ingiustificato vantaggio.

2- Qualsiasi commerciante, industriale, artigiano, imprenditore del settore privato, o, in generale, qualsiasi persona fisica di passaggio, anche occasionalmente, un contratto o un mercato con lo Stato o uno degli enti di cui all'articolo 119 del presente codice, avvalendosi dell'autorità o dell'influenza degli agenti dei suddetti organismi per aumentare i prezzi da essi praticati normalmente e abitualmente o per modificare, a proprio vantaggio, la qualità dei prodotti alimentari o dei servizi o il consegna o fornitura.

Il tentativo dei delitti previsti dal presente articolo è punibile con le stesse pene previste per i delitti consumati.

(2) Abrogato dalla legge n° 06-01 del 20 febbraio 2006 (GU n° 14, pag.13).

Aggiunto dalla legge n° 01-09 del 26 giugno 2001 (GU n° 34, p.14), era così formulato:

- E' punito con la reclusione da cinque (5) anni a venti (20) anni e con la multa da 100.000 DA a 5.000.000 DA, chiunque in occasione della preparazione, negoziazione, conclusione o esecuzione di un contratto, contratto o modifica concluso per conto dello Stato o di uno degli enti di cui all'articolo 119 del presente codice, raccoglie o tenta di raccogliere direttamente o indirettamente, a vantaggio proprio o di terzi, remunerazione o vantaggio a qualsiasi titolo.

(3) Abrogato dalla legge n° 06-01 del 20 febbraio 2006 (GU n° 14, pag.13).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Chiunque, per ottenere o il compimento o l'astensione di un atto, ovvero uno dei favori o vantaggi previsti dall'art articoli da 126 a 128, ha usato aggressioni o minacce, promesse, offerte, regali o regali, o altri vantaggi, o ha ceduto a di sollecitazioni tendenti alla corruzione, anche se non ha preso l'iniziativa, è che la coercizione o corruzione abbia o non ha prodotto il suo effetto, punibile con le stesse pene previste nei detti articoli nei confronti del corrotto.

(4) Abrogato dalla legge n° 06-01 del 20 febbraio 2006 (GU n° 14, pag.13).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Nel caso in cui la corruzione o il traffico d'influenza abbia per oggetto il compimento di un atto qualificato come reato dalla legge, il la pena che punisce tale reato è applicabile ai colpevoli di corruzione o di traffico di influenza.

(5) Abrogato dalla legge n° 06-01 del 20 febbraio 2006 (GU n° 14, pag.13).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Quando la corruzione di un magistrato, di un assessore giurato o di un membro di un tribunale ha avuto l'effetto di rendere pronunciare una sentenza penale contro un imputato, questa sentenza è applicabile al colpevole di corruzione.

**Arte. 132 .** - Qualsiasi giudice o amministratore che decida in favore di una parte o per inimicizia contro è punito con la reclusione da sei (6) mesi a tre (3) anni e con la multa da cinquecento (500) a migliaia (1000) DA.

**Articolo. 133.**

**Abrogato (1)**

**Articolo. 134.**

**Abrogato (2)**

**Sezione III**

**Abuso di autorità**

**Abuso di autorità nei confronti di persone fisiche**

**Arte. 135. (Modificato)** - Qualsiasi funzionario dell'ordine amministrativo o giudiziario, qualsiasi agente di polizia, qualsiasi comandante o agente della forza pubblica, che agisca in tale veste, entra in domicilio di un cittadino contro la volontà di quest'ultimo, fuori dei casi previsti dalla legge e senza le formalità che a prescritto, è punito con la reclusione da due mesi a un (1) anno e con la multa da cinquecento (500) DA a tremila (3.000) DA fatta salva l'applicazione dell'articolo 107. **(3)**

**Arte. 136.** - Ogni giudice, qualunque amministratore che, sotto qualsiasi pretesto, si rifiuti di fare il giustizia che deve alle parti, dopo essere stata richiesta, e che persevera nel suo diniego, dopo aver ammonito o ingiunzione dei suoi superiori, può essere perseguito e punito con la multa di settecentocinquanta (750) DA a tremila (3.000) DA e il divieto di esercizio di pubbliche funzioni da cinque (5) a venti (20) anni.

**Arte. 137. (Modificato)** - Qualsiasi funzionario, qualsiasi agente dello Stato, qualsiasi dipendente o agente del

messaggi che aprono, deviano o cancellano le lettere inviate all'ufficio postale o che facilitano l'apertura, il appropriazione indebita o cancellazione, è punito con la reclusione da tre (3) mesi a cinque (5) anni e una multa da trentamila (30.000) DA a cinquecentomila (500.000) DA.

Qualsiasi dipendente o agente del servizio telegrafico che devia o cancella un telegramma o ne rivela il contenuto.

Il colpevole è, inoltre, interdetto da tutte le funzioni o posti di lavoro pubblici da cinque (5) a dieci (10) anni. (4)

(1) Abrogato dalla legge n° 06-01 del 20 febbraio 2006 (GU n° 14, pag.13).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Il corruttore non viene mai restituito alle cose che ha consegnato o al loro valore; devono essere confiscati e dichiarato acquisito all'erario con sentenza.

(2) Abrogato dalla legge n° 06-01 del 20 febbraio 2006 (GU n° 14, pag.13).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Nel caso in cui, in forza di uno degli articoli della presente sezione, si incorra solo un illecito civile, il colpevole può, inoltre, essere soggetto al divieto di uno o più diritti per almeno un (1) anno e cinque (5) anni al massimo. di cui all'articolo 14 del presente codice.

(3) Modificato dalla legge n. 82-04 del 13 febbraio 1982 (GU n. 7, pag. 208).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

-Qualsiasi funzionario dell'ordine amministrativo o giudiziario, qualsiasi ufficiale di polizia, qualsiasi comandante o agente della forza pubblica, il quale, agendo in tale qualità, entra nell'abitazione di un cittadino contro la volontà di quest'ultimo, eccettuato il previsto dalla legge, e senza le formalità da essa prescritte, è punito con la reclusione da due mesi ad un anno, e multa da 500 a 3.000 DA, salva l'applicazione dell'articolo 107 comma 2.

(4) Modificato dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 17)

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Qualsiasi funzionario, qualsiasi agente dello Stato, qualsiasi dipendente o agente del servizio postale che apre, dirotta o sopprime lettere inviate all'ufficio postale o che ne facilitano l'apertura, la deviazione o la cancellazione, è punito con una reclusione da tre (3) mesi a cinque (5) anni e una multa da cinquecento (500) a mille (1.000) DA.

Con la stessa pena è punito ogni dipendente o agente del servizio telegrafico che devia o sopprime un telegramma, o ne rivela il contenuto.

Il colpevole è, inoltre, interdetto da tutte le funzioni o posti di lavoro pubblici da cinque (5) a dieci (10) anni.

47

**Arte. 137 bis. (Nuovo)** - Qualsiasi funzionario o pubblico ufficiale che requisisca beni mobili o edifici, salvo nei casi e alle condizioni definiti dalla legge, è punito con la reclusione da un (1) anno a cinque (5) anni e una multa da diecimila (10.000) DA a centomila (100.000) DA.

Si assume la responsabilità civile personale dell'autore, nonché quella dello Stato a ciò dipendente l'ultimo a rivoltarsi contro l'autore. (1)

#### **Abuso di autorità in materia pubblica**

**Arte. 138.** - Qualsiasi magistrato o funzionario che chiedi o ordini, faccia compiere o ordinare l'azione o l'uso della forza pubblica contro l'esecuzione di una legge o contro la riscossione di un contributo legalmente stabilito o contro l'esecuzione di un ordine o mandato del tribunale, o qualsiasi altro ordine emanato dall'autorità legittima; è punito con la reclusione da uno (1) a cinque (5) anni.

**Arte. 138 bis. (Nuovo)** - Qualsiasi funzionario che utilizzi il potere conferitogli dalla sua funzione per ordinare l'interruzione dell'esecuzione di una decisione giudiziaria o che intenzionalmente rifiuta o ostacola l'esecuzione di tale decisione o vi si oppone, è punito con la reclusione da sei (6) mesi a tre (3) anni e una multa da cinquemila (5.000) DA a cinquantamila (50.000) DA. (2)

**Arte. 139** - Il colpevole può, inoltre, essere colpito, per almeno cinque anni e per dieci anni al massimo l'interdizione di uno o più dei diritti di cui all'articolo 14; può anche essere colpito da divieto di esercitare qualsiasi ufficio o impiego pubblico per un massimo di dieci (10) anni.

**Arte. 140** - Se gli ordini o le requisizioni sono stati causa diretta di un atto qualificato come reato dalla legge, il la punizione per questo reato è applicabile ai colpevoli di abuso di autorità.

#### **Sezione IV**

#### **Illegittimo esercizio dei pubblici poteri anticipato o prorogato**

**Arte. 141. (Modificato)** - Qualsiasi magistrato, funzionario pubblico o pubblico ufficiale che entra in carica nel suo funzioni senza aver prestato con il suo atto, il giuramento richiesto, può essere continuato e punito con la multa di cinque

centesimi (500) DA a mille (1.000) DA. (3)

**Arte. 142. (Modificato)** - Qualsiasi magistrato, funzionario pubblico o pubblico ufficiale licenziato, licenziato, sospeso o legalmente vietato chi, dopo aver ricevuto comunicazione ufficiale della decisione che lo riguarda, continua l'esercizio del

sue funzioni, è punito con la reclusione da sei (6) mesi a due (2) anni e con la multa da cinquecento

(500) DA a mille (1,000) DA.

Qualsiasi funzionario elettivo o temporaneo che continua a esercitare il suo funzioni dopo la loro cessazione legale.

Al colpevole può, inoltre, essere vietato l'esercizio di qualsiasi funzione, qualsiasi impiego pubblici o tutti gli uffici pubblici per un massimo di dieci anni. **(4)**

(1) Aggiunto dalla legge n. 01-09 del 26 giugno 2001 (GU n. 34, pag. 14).

(2) Aggiunto dalla legge n. 01-09 del 26 giugno 2001 (GU n. 34, pag. 14).

(3) Modificato dalla legge n. 88-26 del 12 luglio 1988 (GU n. 28, p.776).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Ogni magistrato o funzionario che entra nell'esercizio delle sue funzioni senza aver prestato con il suo atto il giuramento richiesto, può essere perseguito e punito con la multa da 500 DA a 1.000 DA.

(4) Modificato dalla legge n. 88-26 del 12 luglio 1988 (GU n. 28, p.776).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Qualsiasi magistrato, qualsiasi pubblico ufficiale licenziato, licenziato, sospeso o legalmente interdetto che, dopo aver ricevuto avviso funzionario della decisione che lo riguarda, continua l'esercizio delle sue funzioni, è punito con la reclusione da sei (6) mesi a due (2) anni e una multa da 500 DA a 2.000 DA.

Con la stessa pena è punito il funzionario pubblico elettivo o temporaneo, che continua ad esercitare le sue funzioni dopo la loro cessazione legale.

Al colpevole può inoltre essere vietato l'esercizio di qualsiasi funzione, di qualsiasi ufficio pubblico o di qualsiasi ufficio pubblico per dieci (10) anni al massimo.

48

## Sezione V

### Aumento delle pene per alcuni reati e delitti

#### commessi da dipendenti pubblici o pubblici ufficiali

**Arte. 143.** - Salvo i casi in cui la legge disponga espressamente le sanzioni inflitte per delitti o delitti commessi da pubblici ufficiali o incaricati, tra questi coloro che partecipano ad altri delitti o i reati di cui hanno la responsabilità di vigilare o reprimere, sono puniti come segue:

Se si tratta di un reato, la pena è doppia rispetto a quella prevista per tale reato.

Se si tratta di un crimine, sono condannati, vale a dire:

Alla reclusione da dieci (10) a venti (20) anni, se il delitto vince contro qualsiasi altro colpevole pena della reclusione da cinque (5) a dieci (10) anni;

Ergastolo quando il delitto prevede la pena della reclusione nei confronti di qualsiasi altro colpevole da dieci (10) a venti (20) anni.

Al di fuori dei casi appena espressi, la pena comune si applica senza aggravamento.

## Capitolo V

### Delitti e delitti commessi da soggetti contro l'ordine pubblico (1)

#### Sezione I

#### Indignazioni e violenze contro funzionari e istituzioni statali (2)

**Arte. 144. (Modificato)** - È punito con la reclusione da due (2) mesi a due (2) anni e con la multa da mille (1.000) DA a cinquecentomila (500.000) DA, o solo una di queste due sanzioni, chiunque con l'intenzione di minare il loro onore, la loro delicatezza o il rispetto dovuto alla loro autorità, disprezzo nell'esercizio delle loro funzioni o in occasione di tale esercizio, un magistrato, un funzionario, un pubblico ufficiale, un comandante o un agente della forza pubblica, sia con parole, gesti, minacce, inviare o consegnare qualsiasi oggetto, sia per iscritto che per disegno non reso pubblico.

Quando il disprezzo di uno o più magistrati o giurati è commesso all'udienza di un corte o tribunale, la reclusione va da un (1) anno a due (2) anni.

In ogni caso, il giudice può, inoltre, ordinare che la sua decisione sia esposta e pubblicata in le condizioni che determina, a spese del condannato, senza che tali costi possano superare il massimo della sanzione di cui sopra. **(3)**

(1) Il titolo del capo V è stato modificato dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 17)

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

"Delitti e delitti commessi da persone fisiche contro l'ordine pubblico"

(2) Il titolo della sezione I è stato modificato dalla legge n. 01-09 del 26 giugno 2001 (GU n. 34, p.14).

Scritto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue: "Offesa e violenza contro i pubblici ufficiali".

(3) Modificato dalla legge n° 01-09 del 26 giugno 2001 (GU n° 34, p.14).

Modificata dalla legge n. 88-26 del 12 luglio 1988 (GU n. 28, p.777), era così formulata:

-È punito con la reclusione da due mesi a due anni e con la multa da 500 DA to

5.000 DA, chiunque, con l'intenzione di ledere il proprio onore, la propria delicatezza o il rispetto dovuto alla propria autorità, disprezzo nell'esercizio delle loro funzioni o in occasione di tale esercizio, un magistrato, un funzionario, un pubblico ufficiale, un comandante o un ufficiale delle forze dell'ordine, sia con parole, gesti, minacce, invio o consegna di qualsiasi oggetto, o per iscritto o per disegno non reso pubblico.

Quando il disprezzo di uno o più magistrati o giurati è commesso all'udienza di un tribunale o di un giudice, la reclusione è da uno a due anni.

In ogni caso, il giudice può, inoltre, ordinare che la sua decisione sia visualizzata e pubblicata alle condizioni che determina, a spese del condannato, senza che tali spese possano superare il massimo della sanzione pecuniaria sopra prevista. Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

-E' punito con la reclusione da due mesi a due anni e con la multa da 500 a 5.000 DA chiunque, con l'intenzione di minare il loro onore, la loro delicatezza o il rispetto dovuto alla loro autorità, disprezzo, nell'esercizio delle loro funzioni o in occasione di tale esercizio, un magistrato, un pubblico ufficiale, un comandante o un agente di pubblica forza, sia per parole, gesti, minacce, invio o consegna di qualsiasi oggetto, sia scritto che disegnato, non reso pubblico.

Quando il disprezzo di uno o più magistrati o assessori giurati è commesso all'udienza di un tribunale o di un giudice, la reclusione è da uno a due anni.

In tutti i casi, il giudice può, inoltre, ordinare che la sua decisione sia visualizzata e pubblicata alle condizioni che determina, a spese del condannato, senza che tali spese superino il massimo della sanzione pecuniaria sopra prevista.

Rettificato in GU n° 50 del 20 giugno 1967, pag. 479. invece di: "disegno"

leggi: "disegno".

49

**Arte. 144 bis. (Nuovo)** - È punito con la reclusione da tre (3) mesi a dodici (12) mesi e una multa da cinquantamila (50.000) DA a duecentocinquantamila (250.000) DA o una delle queste due sole pene, chiunque offenda il Presidente della Repubblica con un'espressione offensivo, offensivo o diffamatorio, tramite scrittura, disegno, dichiarazione o altro altro supporto vocale o di immagine, o tramite qualsiasi altro supporto elettronico o informatico o informativo.

Il procedimento penale è avviato d'ufficio dal pubblico ministero.

In caso di recidiva, le pene detentive e le ammende previste dal presente articolo sono aumentate.

Doppio. (1)

**Arte. 144 bis 1. (Nuovo)** - Quando il reato di cui all'articolo 144 bis è commesso da attraverso una pubblicazione quotidiana, settimanale, mensile o di altro tipo, le azioni penali previste sono promosse contro l'autore del reato, i responsabili della pubblicazione e la redazione, nonché contro la pubblicazione stessa.

In tal caso, gli autori del reato sono puniti con la reclusione da tre (3) mesi a dodici (12) mesi e la multa da cinquantamila (50.000) DA a duecentocinquantamila (250.000) DA o solo una di queste due sanzioni. La pubblicazione incorre in una multa di cinquecentomila (500.000) DA a due milioni e cinquecentomila (2.500.000) DA.

Il procedimento penale è avviato d'ufficio dal pubblico ministero.

In caso di recidiva, le pene detentive e le ammende previste dal presente articolo sono aumentate.

Doppio. (2)

**Arte. 144 bis 2. (Nuovo)** - E' punito con la reclusione da tre (3) anni a cinque (5) anni e uno multa da cinquantamila (50.000) DA a centomila (100.000) DA, o una di queste due sanzioni solo, chi offende il profeta (pace e benedizioni su di lui) e i messaggeri di Dio o denigra il dogmi o precetti dell'Islam, sia mediante scrittura, disegno, dichiarazione o altro modo.

Il procedimento penale è avviato d'ufficio dal pubblico ministero . (3)

**Arte. 145.** - È considerato disprezzo e punito come tale, il fatto di denunciare da parte di una persona pubbliche autorità un reato di cui sanno non sussistere o per produrre prove false in relazione a ad un delitto immaginario, o a dichiarare davanti all'autorità giudiziaria di essere autore di un reato che lei non commise né concorse a commettere.

**Arte. 146. (Modificata)** - Disprezzo, insulto o diffamazione commessi con uno dei mezzi di cui all'art Articoli 144 bis e 144 bis 1 nei confronti del parlamento o di una delle sue due camere, organi giurisdizionali o verso l'Esercito Popolare Nazionale, o verso qualsiasi organismo costituito o qualsiasi altra istituzione pubblica, è punito con le sanzioni previste dagli articoli precedenti.

In caso di recidiva, le pene detentive e le sanzioni pecuniarie sono raddoppiate. (4)

**Arte. 147.** - Esporre i propri autori alle sanzioni previste dai commi 1 e 3 dell'articolo 144:

1- gli atti, parole o scritti pubblici che, fino a quando un caso non sia giudicato irrevocabilmente, hanno per opporsi a esercitare pressioni sulle decisioni dei magistrati;

2- atti, parole o scritti pubblici che tendono a screditare le decisioni giudiziarie e che possono minare l'autorità della magistratura o la sua indipendenza.

---

(1) Aggiunto dalla legge n. 01-09 del 26 giugno 2001 (GU n. 34, pag. 15).

(2) Aggiunto dalla legge n. 01-09 del 26 giugno 2001 (GU n. 34, pag. 15).

(3) Modificato dalla legge n. 01-09 del 26 giugno 2001 (GU n. 34, pag. 15).

(4) Modificato dalla legge n. 01-09 del 26 giugno 2001 (GU n. 34, pag. 15).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Il disprezzo contro gli enti costituiti è punito secondo quanto previsto dall'articolo 144 commi 1 e 3.

---

50

**Arte. 148. (Modificato)** - E' punito con la reclusione da due (2) anni a cinque (5) anni chi commette violenza o aggressione contro un magistrato, funzionario pubblico, pubblico ufficiale, comandante o un ufficiale delle forze dell'ordine nell'esercizio delle sue funzioni o in occasione di tale esercizio.

Quando la violenza sfocia in spargimento di sangue, lesioni o malattie, o avviene con premeditazione o imboscata, sia nei confronti di un magistrato o di un assessore giurato in un'udienza del tribunale o dal giudice, la pena è della reclusione da cinque (5) anni a dieci (10) anni.

Quando la violenza porta a mutilazione, amputazione, privazione dell'uso di un arto, cecità, perdita di un occhio o altra invalidità permanente, la pena è della reclusione da dieci (10) a venti (20) anni.

Quando la violenza porta alla morte, senza che l'autore abbia avuto intenzione di darla, il sostenuto è l'ergastolo.

Quando la violenza provoca la morte ed è stata compiuta con l'intenzione di provocarla, la punizione incorso è la morte.

L'autore del reato, condannato alla reclusione, può essere privato anche dei diritti menzionati

Articolo 14 di questo codice per almeno un (1) anno e al massimo cinque (5) anni, dal giorno in cui egli ha subito la sua condanna e il divieto di soggiorno per un periodo da due (2) anni a cinque (5) anni. **(1)**

(1) Modificato dalla legge n. 88-26 del 12 luglio 1988 (GU n. 28, p.777).

Modificata dalla legge 13 febbraio 1982, n. 82-04 (GU n. 7, pag. 208), era così formulata:

- E' punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque commette violenza o aggressione contro un magistrato, a funzionario pubblico, comandante o agente della forza pubblica nell'esercizio delle sue funzioni o in occasione di tale esercizio.

Quando la violenza sfocia in spargimento di sangue, lesioni o malattie, o avviene con premeditazione o imboscata, nei confronti di un magistrato o di un assessore giurato in udienza dinanzi a un tribunale, la pena è la reclusione nel tempo, di cinque-dieci anni.

Quando la violenza si traduce in mutilazione, amputazione, privazione dell'uso di un arto, cecità, perdita di un occhio o altro invalidità permanente, la pena è della reclusione da dieci a venti anni.

Quando la violenza sfocia nella morte, senza che l'autore abbia avuto intenzione di darla, la pena incorso è l'ergastolo.

Quando la violenza provoca la morte ed è stata compiuta con l'intenzione di provocarla, la pena incorso è la morte.

L'autore del reato, condannato alla reclusione, può essere altresì privato dei diritti di cui all'articolo 14 del questo codice per almeno un anno e al massimo cinque, dal giorno in cui ha subito la sua condanna e il divieto di soggiorno per un termine da due a cinque anni.

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

-È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque commette violenza o aggressione contro un magistrato, un pubblico ufficiale, comandante o agente di pubblica forza nell'esercizio delle sue funzioni o in occasione di questo esercizio.

Quando la violenza provoca spargimento di sangue, lesioni o malattie, o avviene con premeditazione o imboscata, nei confronti di un magistrato o di un assessore giurato in udienza dinanzi a un tribunale, la pena prevista è la reclusione tempo, da cinque a dieci anni.

Quando la violenza si traduce in mutilazione, amputazione, privazione dell'uso di un arto, cecità, perdita di un occhio o altro invalidità permanente, la pena prevista è la reclusione da dieci a venti anni.

Quando la violenza sfocia nella morte, senza che l'autore abbia avuto intenzione di darla, la pena incorso è l'ergastolo.

Quando la violenza provoca la morte ed è stata compiuta con l'intenzione di provocarla, la pena incorso è la morte.

Il colpevole, condannato alla reclusione, può, inoltre, essere privato dei diritti di cui all'articolo 14 del questo codice per almeno un anno e al massimo cinque anni, dal giorno in cui ha subito la sua condanna, ed essere colpito da il divieto di soggiorno per un periodo da due a cinque anni.

51

**Articolo. 149.**

**Abrogato (1)**

**Sezione II**

**Reati relativi alle sepolture e al rispetto dovuto ai defunti**

**Arte. 150.** - Chiunque, con qualsiasi mezzo, distrugge, degrada o profana le tombe, è punito con la reclusione da sei (6) mesi a due (2) anni e con la multa da cinquecento (500) a due migliaia (2.000) DA.

**Arte. 151. (Modificato)** - Chiunque, nei cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, commette un atto violare il rispetto dovuto ai defunti è punito con la reclusione da tre (3) mesi a due (2) anni e multa da cinquecento (500) a duemila (2.000) DA. **(2)**

**Arte. 152.** - Chi viola una sepoltura, seppellisce o riesuma segretamente un cadavere, è punito reclusione da tre (3) mesi a due (2) anni e multa da cinquecento (500) a duemila (2.000) DA.

**Arte. 153.** - Chiunque contamina o mutila un cadavere, o commette su un cadavere un atto di



brutalità o oscenità, è punito con la reclusione da due (2) a cinque (5) anni e una multa di da cinquecento (500) a duemila (2.000) DA.

**Arte. 154.** - Chiunque occulta o fa sparire un cadavere è punito con la reclusione di sei (6) mesi a tre (3) anni e una multa da cinquecento (500) a mille (1.000) DA.

Se, a conoscenza del destinatario, il corpo è quello di una vittima di un omicidio o deceduto per aggressione e percosse, la pena è della reclusione da due (2) a cinque (5) anni e la multa da cinquecento (500) a cinquemila (5.000) DA.

### Sezione III

#### Rottura di sigilli e rimozione di parti nei depositi pubblici

**Arte. 155.** - Chiunque consapevolmente si rompe o si rompe tentativi di infrangere i sigilli apposti per ordine dell'autorità pubblica.

Quando la rottura del sigillo, o il tentativo, è stato commesso o dal tutore o con violenza verso persone, sia per rimuovere o distruggere prove o esibizioni in procedimenti penali, la reclusione è da due (2) a cinque (5) anni.

**Articolo. 156.**

**Abrogato (3)**

---

(1) Abrogato dall'ordinanza n°75-47 del 17 giugno 1975 (GU n°53, p.614).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Qualsiasi persona che, sotto un nome e in misura

a qualunque titolo, è investito di una funzione o di un mandato, anche temporaneo, retribuito o gratuito, e contribuisce come tale al servizio dello Stato, delle pubbliche amministrazioni, delle comunità locali, degli enti pubblici o di un servizio di interesse pubblico.

Lo status di dipendente pubblico viene accertato il giorno del reato. Tuttavia, rimane dopo la fine del servizio, quando ha facilitato o consentito la commissione del reato.

(2) Modificato dalla legge 13 febbraio 1982, n. 82-04 (GU n. 7, pag. 209).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

-Chiunque, nei cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, commette un atto che viola il rispetto dovuto ai defunti, è punito con la reclusione da due a sei mesi e con l'ammenda da 500 a 1.000 DA.

(3) Abrogato dalla legge 13 febbraio 1982, n. 82-04 (GU n. 7, pag. 218).

Redatto da ai sensi dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Ogni furto commesso con violazione del sigillo è punito come furto con effrazione.

52

**Arte. 157.** - Il guardiano è punito con la reclusione da uno a sei mesi, quando sia avvenuta la rottura dei sigilli facilitato dalla sua negligenza.

**Arte. 158.** - Chiunque consapevolmente danneggia o distrugge, è punito con la reclusione da cinque (5) a dieci (10) anni.

sottrarre o sottrarre carte, registri, atti o effetti, custoditi in archivi, registri o depositi pubblico, o consegnato a un depositario pubblico in tale veste.

Quando il deterioramento, la distruzione, l'appropriazione indebita o la sottrazione sono stati commessi, sia dal pubblico custode, o con violenza alle persone, la reclusione è da dieci (10) a venti (20) anni.

**Arte. 159. (Modificato)** - Il pubblico custode è punito con la reclusione da sei (6) mesi a due (2) anni, quando il deterioramento, la distruzione, l'appropriazione indebita o la rimozione sono stati facilitati dalla sua negligenza. (1)

### Sezione IV

#### Dissacrazione e degradazione (2)

**Arte. 160. - (Modificato)** - È punito con la reclusione da cinque (5) a dieci (10) anni chiunque volontariamente e pubblicamente distruggere, mutilare, degradare o profanare il Libro Sacro. (3)

**Arte. 160 bis. (Nuovo)** - Chiunque distruggere, mutilare o profanare volontariamente o pubblicamente l'emblema nazionale. (4)

**Arte. 160 ter. (Nuovo)** - È punito con la reclusione da uno (1) a cinque (5) anni e una multa di da mille (1.000) a diecimila (10.000) DA chiunque intenzionalmente degrada, distrugge o dissacra i locali riservato al culto. (5)

**Arte. 160c. (Nuovo)** - È punito con la reclusione da due (2) mesi a cinque (5) anni e una multa da cinquecento (500) a duemila (2.000) DA, chiunque intenzionalmente distrugge, abbatte, mutila o degradata:

- monumenti, statue, dipinti o altri oggetti destinati alla pubblica utilità o alla decorazione e sollevate o collocate dall'autorità pubblica o con la sua autorizzazione.

- monumenti, statue, dipinti o oggetti d'arte di qualsiasi genere collocati in musei o altri edifici aperti al pubblico. (6)

---



(1) Modificata dalla legge 13 febbraio 1982, n. 82-04 (GU n. 7, pag. 209).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Il pubblico custode è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno, quando il deterioramento, la distruzione, appropriazione indebita o rimozione è stata facilitata dalla sua negligenza.

(2) Modificato dalla legge n. 82-04 del 13 febbraio 1982 (GU n. 7, pag. 218).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

"Degrado dei monumenti"

(3) Modificato dalla legge 13 febbraio 1982, n. 82-04 (GU n. 7, pag. 209).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- È punito con la reclusione da due mesi a cinque anni e con la multa da 500 a 2.000 DA, chiunque, volontariamente, distrugge, abbatte, mutila o degrada:

1- Monumenti, statue, dipinti o altri oggetti destinati all'utilità o alla decorazione pubblica e rialzati o posto dall'autorità pubblica o con la sua autorizzazione;

2- Monumenti, statue, dipinti o oggetti d'arte di qualsiasi genere collocati in musei, luoghi riservati al culto o altri edifici aperti al pubblico.

(4) Aggiunto dalla legge n. 82-04 del 13 febbraio 1982 (GU n. 7, pag. 216).

(5) Aggiunta dalla legge 13 febbraio 1982, n. 82-04 (GU n. 7, pag. 216).

(6) Aggiunta dalla legge 13 febbraio 1982, n. 82-04 (GU n. 7, pag. 216).

53

**Arte. 160 quinti. (Nuovo)** - È punito con la reclusione da uno (1) a dieci (10) anni e uno multa da cinquemila (5.000) a ventimila (20.000) DA chiunque, profanando intenzionalmente, distrugge, mutila o degrada stele, monumenti e lapidi commemorative, grotte e rifugi aventi servito durante la rivoluzione di liberazione, centri di detenzione e tortura o altri luoghi classificati simboli della rivoluzione

Con la stessa pena è punito chiunque volontariamente distrugge, altera o danneggia gli atti storici o legati alla rivoluzione custoditi nei musei o in qualsiasi altra struttura aperto al pubblico. (1)

**Arte. 160 sexy. (Nuovo)** - È punito con la reclusione da cinque (5) a dieci (10) anni e uno multa da diecimila (10.000) a cinquantamila (50.000) DA chiunque, profanando intenzionalmente, distrugge, mutila o incendia cimiteri e resti di choudhada. (2)

**Arte. 160 septiès. (Nuovo)** - È punito con la reclusione da sei (6) mesi a due (2) anni e uno multa da mille (1.000) a duemila (2.000) DA o solo una di queste due sanzioni, chiunque intenzionalmente e pubblicamente degrada o distrugge medaglie o distintivi stabiliti dalla legge e legato alla rivoluzione di liberazione nazionale. (3)

**Arte. 160 ottanta. (Nuovo)** - In tutti i casi previsti dagli articoli 160 quinquès, 160 sexiès, 160 settimo, il giudice può disporre la privazione dei diritti civili prevista dall'articolo 8 del codice penale. (4)

## Sezione V

### Delitti e delitti di fornitori dell'esercito (5)

**Arte. 161. (Modificato)** - Qualsiasi persona accusata, individualmente o come membro di una società, fornitore, società o agenzie per conto dell'ANP che, senza essere state costrette a per forza maggiore, ha causato il fallimento del servizio di cui era responsabile, è punito con la reclusione per cinque (5) a dieci (10) anni e una multa che non può superare un quarto delle riparazioni civili, né essere inferiore a duemila (2.000) DA, il tutto fatte salve sanzioni più severe in caso di intelligence con il nemico. Anche i fornitori e i loro agenti sono condannati quando entrambi hanno partecipato al crimine.

Funzionari o agenti, dipendenti o impiegati dello Stato, che hanno provocato o aiutato i colpevoli astenersi dal servizio, sono puniti con la reclusione da dieci (10) a venti (20) anni, salve le sanzioni più forte, in caso di intelligence con il nemico. (6)

(1) Aggiunta dalla legge 14 luglio 1990, n. 90-15 (GU n. 29, pag. 822).

(2) Aggiunto dalla legge 14 luglio 1990, n. 90-15 (GU n. 29, pag. 822).

(3) Aggiunta dalla legge 14 luglio 1990, n. 90-15 (GU n. 29, pag. 822).

(4) Aggiunta dalla legge 14 luglio 1990, n. 90-15 (GU n. 29, pag. 822).

(5) Il titolo della sezione V è stato modificato dall'ordinanza n°75-47 del 17 giugno 1975 (GU n°53, p.614).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

"Crimini e delitti dei fornitori delle forze armate".

(6) Modificato dall'ordinanza n°75-47 del 17 giugno 1975 (GU n°53, p.614).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Qualsiasi persona responsabile individualmente o come membro di una società, fornitore, società o consigli per conto delle forze armate che, senza esservi stata costretta da forza maggiore, ha determinato il servizio di cui è stato addebitato, è punito con la reclusione da cinque (5) a dieci (10) anni e con la multa fino a un quarto del danno e interesse, né essere inferiore a 2.000 DA; il tutto fatte salve sanzioni più severe in caso di intelligence con il nemico. Sono condannati anche i fornitori e i loro agenti, quando entrambi hanno partecipato al reato.

Pubblici funzionari o agenti, dipendenti o dipendenti dello Stato, che hanno provocato o aiutato i colpevoli a fare perdere il servizio, sono puniti con la reclusione da dieci (10) a venti (20) anni, salve le pene più severe in caso di intelligence con il nemico.

54

**Arte. 162.** - Sebbene il servizio non sia mancato, se per negligenza, le consegne e i lavori sono stati ritardati, i colpevoli sono puniti con la reclusione da sei (6) mesi a tre (3) anni e una multa che non può superare un quarto delle riparazioni civili, né essere inferiore a cinquecento (500) DA.

**Arte. 163.** - Se vi è stata frode sulla natura, qualità o quantità dell'opera o della manodopera o delle cose previste, i colpevoli sono puniti con la reclusione da cinque (5) a dieci (10) anni e a sanzione che non può superare un quarto delle riparazioni civili, né essere inferiore a duemila (2.000) DA. Il massimo della pena detentiva prevista dal comma precedente è sempre pronunciato contro funzionari che hanno partecipato alla frode; questi funzionari possono, inoltre, essere colpiti con divieto di esercitare qualsiasi ufficio o impiego pubblico per almeno un (1) anno e cinque (5) anni al massimo.

**Arte. 164.** - Nei vari casi previsti dal presente capo, il giudizio può essere proposto solo avverso denuncia del ministro della Difesa nazionale.

## Sezione VI

### Violazioni dei regolamenti delle case da gioco, lotterie e banchi dei pegni

**Arte. 165.** - Coloro che, senza autorizzazione, gestiscono una casa da gioco e ammettono il pubblico, sia liberamente, sia su presentazione di affiliati, bagarini o persone interessate a sfruttamento, sono puniti con la reclusione da tre (3) mesi a un (1) anno e con l'ammenda di cinque centesimi (500) a ventimila (20.000) DA; lo stesso vale per banchieri, amministratori, agenti o agenti di questa casa.

I colpevoli possono, inoltre, essere colpiti per un periodo da uno (1) a cinque (5) anni dal divieto uno o più dei diritti di cui all'articolo 14 e il divieto di soggiorno.

Deve essere pronunciata la confisca dei fondi o degli effetti esposti come emissioni, di quelli sequestrati nelle casse dello stabilimento o trovati sulla persona degli inquilini e dei loro agenti, nonché tutti i mobili o gli oggetti mobili di cui i locali sono arredati o decorati e le attrezzature destinate a o impiegato nel reparto giochi.

**Arte. 166.** - Agli autori si applicano le sanzioni e le misure di sicurezza previste dall'articolo 165, organizzatori, amministratori, addetti o agenti di lotterie non autorizzate.

La confisca di un immobile inserito nella lotteria è sostituita da una sanzione pecuniaria fino a il valore stimato di questo edificio.

**Arte. 167.** - Sono considerate lotterie tutte le operazioni offerte al pubblico sotto qualsiasi nome qualunque cosa e intendeva far nascere la speranza di un guadagno che sarebbe stato acquisito dal destino.

**Arte. 168.** - Sono puniti con la reclusione da uno (1) a tre (3) mesi e con la multa di cinquecento (500) a cinquemila (5.000) DA coloro che spacciano, vendono o distribuiscono biglietti della lotteria non autorizzati e coloro che, mediante avvisi, annunci, manifesti o qualsiasi altro mezzo di pubblicità, rendono conoscere l'esistenza di queste lotterie, o facilitare l'emissione dei loro biglietti.

La confisca delle somme rinvenute in possesso dei venditori ambulanti, venditori o distributori e dalla vendita di questi biglietti.

**Arte. 169. (Modificato)** - Chiunque, senza l'autorizzazione dell'autorità pubblica, erige o mantiene una casa prestiti su pegno o garanzia è punito con la reclusione da due (2) anni a cinque (5) anni e una multa da cinquecento (500) a ventimila (20.000) DA. **(1)**

(1) Modificata dalla legge 13 febbraio 1982, n. 82-04 (GU n. 7, pag. 209).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- È punito chiunque, senza l'autorizzazione della pubblica autorità, istituisce o mantiene un banco dei pegni o un pegno reclusione da due a sei mesi e multa da 500 a 20.000 DA.

55

## Sezione VII

### Reati contro l'industria, il commercio e asta pubblica

**Arte. 170.** - Qualsiasi violazione delle norme relative ai prodotti destinati all'esportazione e che destinati a garantire la loro buona qualità, la loro natura e le loro dimensioni, è punito con una multa di cinque centesimi (500) a ventimila (20.000) DA e confisca dei beni.

#### Articolo 171.

#### Abrogato (1)

**Arte. 172. (Modificato)** - È colpevole di speculazione illecita e punibile con la reclusione da (6) mesi a

(5) anni e una multa da cinquemila (5.000) a centomila (100.000) DA, chiunque, direttamente o tramite intermediario, opera o tenta di aumentare o diminuire artificialmente il prezzo dei prodotti alimentari o beni, effetti pubblici o privati:

- 1- da notizie o informazioni, false o calunniöse, consapevolmente seminate nel pubblico;
- 2- o da offerte lanciate sul mercato con l'intento di turbare i prezzi;
- 3- o per offerte di prezzo superiori a quelle richieste dai venditori;
- 4- o esercitando o tentando di esercitare, individualmente, o incontrando o coalizione, un'azione sul mercato con l'obiettivo di ottenere un guadagno che non sarebbe il risultato del gioco naturale dell'offerta e

Requisiti ;

- 5- o con qualsiasi mezzo o mezzo fraudolento. (2)

**Arte. 173. (Modificato)** - Quando l'aumento o la diminuzione è stato fatto o tentato su grani, farina, sostanze farinose, alimenti, bevande, prodotti farmaceutici, combustibili o fertilizzanti commerciale, la reclusione da uno (1) a cinque (5) anni e la multa da mille (1.000) a diecimila (10.000) DA. (3)

(1) Abrogata dalla legge 6 febbraio 1990, n. 90-02 (GU n. 6, pag. 205).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- È punito con la reclusione da due (2) mesi a due (2) anni e una multa da 500 a 20.000 DA o uno di questi due sole pene, chiunque, con violenza, aggressione, minaccia o manovre fraudolente, abbia cagionato o mantenuto, tentato di determinare o mantenere, una cessazione concertata del lavoro, con l'obiettivo di forzare un aumento o una diminuzione del

salario o pregiudicare il libero esercizio dell'industria e del lavoro.

Quando violenze, aggressioni, minacce o manovre sono state commesse a seguito di un piano concertato, i colpevoli può essere interdetto il soggiorno per almeno due anni e al massimo cinque anni.

(2) Modificato dalla legge 14 luglio 1990, n. 90-15 (GU n. 29, p.822).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

-È colpevole di speculazione illecita e punibile con la reclusione da due (2) mesi a due (2) anni e una multa da 500 a 100.000 DA chiunque, direttamente o per interposta persona, operi o tenti di operare l'aumento o la diminuzione artificiale del prezzo di derrate alimentari o merci, effetti pubblici o privati:

- 1- da notizie o informazioni, false o calunniöse, consapevolmente seminate nel pubblico;
- 2- o da offerte lanciate sul mercato con l'intento di turbare i prezzi;
- 3- o per offerte di prezzo superiori a quelle richieste dai venditori;
- 4- o esercitando o tentando di esercitare, individualmente, o incontrando o coalizione, un'azione sul mercato con l'obiettivo di ottenere un guadagno che non sarebbe il risultato del gioco naturale della domanda e dell'offerta;
- 5- o con qualsiasi mezzo o mezzo fraudolento.

(3) Modificata dalla legge 14 luglio 1990, n. 90-15 (GU n. 29, p.822).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Quando l'aumento o la diminuzione è stato effettuato o tentato su cereali, farine, sostanze farinose, alimenti, bevande, prodotti farmaceutici, combustibili o fertilizzanti commerciali, la reclusione è da uno (1) a tre (3) anni e la multa da 500 a 200.000 DA.

La reclusione può essere aumentata a cinque (5) anni e la multa a 300.000 DA se la speculazione riguarda cibo o beni non rientranti nell'esercizio ordinario della professione del reo.

#### **Articolo. 173 bis. Abrogato (1)**

**Arte. 174.** - In tutti i casi previsti dagli articoli 172 e 173, il colpevole può essere colpito con divieto di soggiorno per un periodo da due (2) a cinque (5) anni e indipendentemente dall'applicazione dell'articolo 23, la interdizione di uno o più dei diritti di cui all'articolo 14.

Il giudice, anche quando concede le attenuanti, deve disporre la pubblicazione e l'affissione della sua decisione, in conformità con le disposizioni dell'articolo 18.

**Arte. 175.** - È colpevole di intralcio alla libertà delle aste e punito con la reclusione di due (2) a sei (6) mesi e la multa da cinquecento (500) a duecentomila (200.000) DA a chiunque si trovi nel aggiudicazione della proprietà, usufrutto o locazione di beni immobili o mobili, di affari, fornitura, operazione o servizio di qualsiasi tipo, ostacolo o disturbo, tenda ostacolare o disturbare la libertà delle aste o delle gare d'appalto, con aggressioni, violenze o minacce, prima o durante le aste o le gare d'appalto.

Sono puniti con le stesse pene coloro che, o con donazioni, o con promesse, o con accordi o manovre fraudolente escludono o tentano di escludere gli offerenti, limitare o tentare di limitare il aste o offerte, nonché coloro che ricevono queste donazioni o accettano queste promesse.

**Arte. 175 bis. (Nuovo)** - La persona giuridica è dichiarata penalmente responsabile, nel condizioni previste dall'articolo 51 bis della presente legge, reati definiti nel presente capo.

La persona giuridica incorre nella sanzione pecuniaria secondo le modalità previste dall'articolo 18 bis e, se applicabili, secondo quanto previsto dall'articolo 18 bis 2 della presente legge.

È inoltre passibile di una o più delle sanzioni aggiuntive di cui all'articolo 18.

bis. (2)

## Capitolo VI

### Delitti e delitti contro la pubblica sicurezza

#### Sezione I

#### Associazione per delinquere e assistenza ai delinquenti

**Arte. 176. (Modificato)** - Qualsiasi associazione o accordo, qualunque sia la sua durata e il numero dei suoi membri, costituiti o costituiti allo scopo di preparare uno o più reati o uno o più reati punibili reclusione per almeno cinque (5) anni, nei confronti di persone e cose, costituisce associazione di malfattori che esistono per l'unica risoluzione di agire deciso in comune. **(3)**

(1) Abrogata dall'ordinanza n° 05-06 del 23 agosto 2005 relativa alla lotta al contrabbando (GU n° 59, p.7)

Aggiunto dalla legge n° 90-15 del 14 luglio 1990 (GU n° 29, p.822).

- Ogni esportazione dei prodotti di cui all'articolo 173 del presente codice, effettuata in violazione delle norme vigenti è punito con la reclusione da due (2) a dieci (10) anni, fatte salve le pene previste dalla legge speciale in materia.

In caso di recidiva, l'autore è punito con la reclusione da 10 a 20 anni.

(2) Aggiunto dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 17)

(3) Modificata dalla legge 10 novembre 2004, n. 04-15 (GU n. 71, pag. 8).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

-Qualsiasi associazione o patto, qualunque sia la sua durata e il numero dei suoi membri, costituito o costituito allo scopo di preparare o commettere delitti contro le persone o il patrimonio, costituisce reato di associazione per delinquere che esiste con la sola deliberazione ad agire deciso in comune.

57

**Arte. 177. (Modificato)** - Quando i reati predisposti sono reati, partecipazione all'associazione dei delinquenti è punito con la reclusione da cinque (5) a dieci (10) anni e con la multa da cinquecento mille (500.000) DA a un milione (1.000.000) DA.

Quando i reati predisposti sono delitti, la pena è della reclusione da due (2) a cinque (5) anni e la multa da centomila (100.000) DA a cinquecentomila (500.000) DA.

È punito con la reclusione da dieci (10) anni a venti (20) anni e con la multa di un milione (1.000.000) DA a cinque milioni (5.000.000) DA, chiunque abbia guidato l'associazione criminale o esercitato lì alcun comando. **(1)**

**177 bis. (Nuovo)** - Fermo restando quanto previsto dall'articolo 42 della presente legge, costituisce partecipazione all'associazione per delinquere prevista nella presente sezione:

1- ogni accordo tra due o più persone in vista della commissione del reato previsto dall'articolo 176 della presente legge per uno scopo connesso all'ottenimento di un vantaggio finanziario o altro vantaggio materiale.  
2- la partecipazione attiva di una persona a conoscenza dello scopo dell'associazione per delinquere o della sua intenzione di commettere i reati in questione:

a - le attività dell'associazione per delinquere e le altre attività di questo gruppo, quando ciò nessuno sa che la loro partecipazione contribuirà al raggiungimento dello scopo criminale del gruppo;  
b - il fatto di organizzare, dirigere, facilitare, incoraggiare o promuovere, mediante l'assistenza o consulenza, la commissione di un reato di associazione per delinquere. **(2)**

**Articolo 177 ter. (Nuovo)** - La persona giuridica può essere penalmente responsabile, alle condizioni previsto dal precedente articolo 51 bis, del delitto previsto dall'articolo 176 della presente legge. lei incorre una sanzione pecuniaria pari a cinque (5) volte il massimo della sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 177 della presente legge per la persona fisica.

Inoltre incorre in una o più delle seguenti sanzioni:

1 - la confisca della cosa che è servita a commettere il reato o della cosa che ne è il prodotto.  
2 - il divieto per un periodo di cinque (5) anni di esercitare direttamente o indirettamente l'attività in l'esercizio o in occasione dell'esercizio dal quale è stato commesso il reato;  
3 - esclusione dai contratti pubblici per un periodo di cinque (5) anni;  
4 - la chiusura dello stabilimento o di uno dei suoi allegati per un periodo non superiore a cinque (5) anni ;  
5 - lo scioglimento della persona giuridica. **(3)**

**Arte. 178.** - È punito con la reclusione da cinque (5) a dieci (10) anni chiunque abbia consapevolmente e favorito intenzionalmente gli autori dei delitti previsti dall'articolo 176, fornendo loro reato, mezzi di corrispondenza, alloggio o luogo di incontro.

**Arte. 179.** - Beneficiare di una scusa assoluta, alle condizioni previste dall'articolo 52, quella di colpevole che, prima di ogni tentato reato oggetto dell'associazione o del patto e prima di ogni l'azione penale avviata, ha rivelato alle autorità l'accordo stabilito o l'esistenza dell'associazione.

(1) Modificata dalla legge 10 novembre 2004, n. 04-15 (GU n. 71, pag. 8).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- E' punito con la reclusione da cinque (5) a dieci (10) anni chiunque faccia parte dell'associazione o del patto di cui all'articolo 176.

La reclusione è da dieci (10) a venti (20) anni per i dirigenti dell'associazione o dell'accordo o per coloro che vi hanno lavorato, qualsiasi comando.

(2) Aggiunto dalla legge 10 novembre 2004, n. 04-15 (GU n. 71, pag. 8).

(3) Aggiunta dalla legge 10 novembre 2004, n. 04-15 (GU n. 71, pag. 8).

58

**Arte. 180.** - Coloro che, fuori dei casi previsti dagli articoli 42 e 91, commi 2, 3 e 4, hanno intenzionalmente, ha nascosto una persona sapendo che aveva commesso un crimine o che era ricercata a causa di questo fatto dalla giustizia, o che consapevolmente rimosso o tentato di rimuovere il criminale da arrestare o perquisire, o aiutarlo a nascondersi o fuggire, sono puniti con la reclusione da uno (1) a cinque (5) anni e multa da mille (1.000) DA a diecimila (10.000) DA o solo una di queste due sanzioni.

Le disposizioni del comma precedente non si applicano ai parenti e alleati del criminale fino a quando quarto grado compreso, ad eccezione dei reati commessi contro i minori di 13 anni.

**Arte. 181.** - Salvo il caso previsto dall'articolo 91, comma 1°, è punito con la reclusione da uno (1) a cinque (5) anni e una multa da mille (1.000) a diecimila (10.000) DA, o una di queste due sanzioni solo chi, avendo conoscenza di un delitto già tentato o consumato, non ha avvertito immediatamente il autorità.

**Arte. 182.** - Ferma restando l'applicazione, se del caso, delle pene più severe previste dal presente codice e leggi speciali, è punito con la reclusione da tre (3) mesi a cinque (5) anni e con la multa da cinquecento (500) a quindicimila (15.000) DA, o solo una di queste due sanzioni, chiunque, può impedire con la sua azione immediata, senza rischio per lui o per terzi, un fatto qualificato reato, cioè un delitto contro l'integrità fisica di una persona, astenersi intenzionalmente dal farlo. Con le stesse pene è punito chiunque volontariamente si astiene dal portare ad una persona in pericolo, assistenza che, senza rischi né per sé né per terzi, può prestargli, sia con la sua azione personale, o provocando aiuto.

Chiunque, conoscendo la prova dell'innocenza di un detenuto, è punito con le medesime pene preventivamente o processato per reato o delitto, si astiene volontariamente dal portare testimonianza alle autorità di giustizia o di polizia. Tuttavia, nessuna punizione è pronunciata contro colui che testimonia tardi, ma spontaneamente.

Sono esclusi dalla disposizione del comma precedente i colpevoli del fatto che ha motivato l'azione penale, i suoi coautori, i suoi complici e i parenti o alleati di queste persone fino al quarto grado inclusivo.

## Sezione II

### La ribellione

**Arte. 183.** - Qualsiasi attacco o resistenza praticata con violenza o aggressione contro funzionari o rappresentanti della pubblica autorità che agiscono per l'esecuzione di ordini o ordini emanati da questa autorità, o leggi, regolamenti, decisioni giudiziarie, ordini del tribunale, costituisce ribellione.

Le minacce di violenza sono equiparate alla violenza stessa.

**Arte. 184. (Modificato)** - La ribellione commessa da una persona o da due persone è punita con la reclusione da tre (3) mesi a due (2) anni e multa da cinquecento (500) a mille (1.000) DA, o solo una delle due penalità.

Se il colpevole o uno di loro era armato, la reclusione è da sei (6) mesi a tre (3) anni e la multa da mille (1.000) a cinquemila (5.000) DA. **(1)**

---

(1) Modificata dalla legge 13 febbraio 1982, n. 82-04 (GU n. 7, pag. 209).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

-La ribellione commessa da una o due persone è punita con la reclusione da un (1) mese a un (1) anno e un (1) anno multa da 60 a 100 DA.

Se il colpevole o uno di essi era armato, la reclusione è da tre (3) mesi a due (2) anni e la multa da 100 a 500 DA.

59

**Arte. 185. (Modificato)** - Una ribellione commessa in una riunione di più di due persone è punita con la reclusione da uno (1) a tre (3) anni e multa da cinquecento (500) a cinquemila (5.000) DA.

La pena è della reclusione da due (2) a cinque (5) anni e della multa da mille (1.000) a diecimila (10.000) DA se, nell'incontro, più di due persone portavano armi apparenti.



La pena di cui al comma precedente è individualmente applicabile a chiunque venga trovato di un'arma nascosta. (1)

**Arte. 186. (Modificato)** - Nessuna sanzione è pronunciata per ribellione contro persone che, essendo stato parte della riunione, senza adempiere ad alcun lavoro o funzione, si è ritirato alla prima avviso da parte dell'autorità pubblica. (2)

**Arte. 187. (Modificato)** - Chiunque si opponga con violenza all'esecuzione del lavoro ordinato o autorizzato dalla pubblica autorità, è punito con la reclusione da tre (3) mesi a un (1) anno e una sanzione che non può superare un quarto delle riparazioni civili, né essere inferiore a mille (1.000) DA. Coloro che, con folla, minaccia o violenza, si oppongono all'esecuzione di quest'opera, sono puniti reclusione da tre (3) mesi a due (2) anni e la multa prevista dal comma precedente. (3)

**Arte. 187 bis. (Nuovo)** - È punito con la reclusione da due (2) mesi a sei (6) mesi e una multa da mille (1.000) DA a diecimila (10.000) DA o solo una di queste due sanzioni, chiunque non ottemperi ad un ordine di richiesta stabilito e notificato nelle forme regolamentari. (4)

### Sezione III fughe

**Arte. 188. (Modificato)** - E' punito con la reclusione da due (2) mesi a tre (3) anni chiunque sia, in virtù di un mandato o di una decisione del tribunale legalmente arrestato o detenuto, fugge o tenta di fuga, o dai luoghi assegnati al trattenimento dall'autorità competente, o dal luogo di lavoro, o durante un trasferimento.

Il colpevole è punito con la reclusione da due (2) a cinque (5) anni, se l'evasione ha luogo o viene tentato con violenza o minaccia contro le persone, effrazione o sfondamento di porte. (5)

(1) Modificata dalla legge 13 febbraio 1982, n. 82-04 (GU n. 7, pag. 209).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- La ribellione commessa in una riunione di più di due persone è punita con la reclusione da uno a tre anni e una multa da 100 a 1000 DA.

La pena è della reclusione da due (2) a cinque (5) anni e della multa da 100 a 1000 DA se nell'assemblea più di due individui portavano armi apparenti.

La pena prevista dal comma precedente è individualmente applicabile a chiunque venga trovato con un'arma occulta .

(2) Modificato dalla legge 13 febbraio 1982, n. 82-04 (GU n. 7, pag. 209).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Nessuna sentenza è pronunciata per ribellione contro i ribelli che, avendo partecipato all'assemblea, senza adempiere nessun posto di lavoro o funzione si è ritirato al primo avviso da parte dell'autorità pubblica.

(3) Modificato dalla legge 13 febbraio 1982, n. 82-04 (GU n. 7, pag. 209).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Chiunque, mediante aggressione, si oppone all'esecuzione di lavori ordinati o autorizzati dalla pubblica autorità, è punito reclusione da due (2) a sei (6) mesi e una multa che non può superare un quarto dei danni, né essere inferiore a 120 DA.

Coloro che, con folla, minaccia o violenza, si oppongono all'esecuzione di quest'opera sono puniti con a reclusione da tre (3) mesi a due (2) anni e la multa prevista dal comma precedente.

(4) Aggiunta dalla legge n. 01-09 del 26 giugno 2001 (GU n. 34, pag. 15).

(5) Modificato dalla legge 13 febbraio 1982, n. 82-04 (GU n. 7, pag. 209).

Modificata con ordinanza n°75-47 del 17 giugno 1975 (GU n°53, p.614), era così formulata:

- E' punito con la reclusione da due mesi a due anni, chiunque sia in forza di un mandato o di una decisione di giustizia, legalmente arrestato o detenuto, evade o cerca di fuggire, o luoghi assegnati alla detenzione dall'autorità competente, dal luogo di lavoro o durante un trasferimento.

Il colpevole è punito con la reclusione da due (2) a cinque (5) anni, se l'evasione dalla prigione avviene o è tentata con violenza o minaccia contro le persone, con effrazione o effrazione in carcere.

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- E' punito con la reclusione da uno a tre (3) mesi chiunque, in forza di un mandato o di una decisione giudiziaria, legalmente arrestato o detenuto, fugge o tentativi di fuga, o dai luoghi assegnati alla detenzione dall'autorità competente, o dal posto di lavoro, o durante un trasferimento.

Il colpevole è punito con la reclusione da due (2) a cinque (5) anni, se l'evasione dalla prigione avviene o è tentata con violenza o minaccia contro le persone, con effrazione o effrazione in carcere.

**Arte. 189.** - La sentenza pronunciata, in esecuzione delle disposizioni dell'articolo 188, nei confronti del detenuto evaso o che ha tentato la fuga, è cumulata, in deroga all'articolo 35, con qualsiasi sentenza privativa temporanea della libertà inflitta per il reato per il quale l'arresto o la detenzione era giustificato.

Se il perseguimento di quest'ultimo reato è terminato con un ordine o un licenziamento o una decisione di assoluzione o di assoluzione, la durata della carcerazione preventiva subita al riguardo non deve non computato ai fini della durata della pena pronunciata per evasione o tentata evasione.

**Arte. 190.** - I comandanti in capo o in subordine, sia del darak, sia dell'esercito nazionale popolare, sia della polizia, che serve come scorta o guarnire i posti, i funzionari di l'amministrazione penitenziaria e tutti gli altri ufficiali incaricati della custodia o del controllo dei detenuti, sono punito, in caso di negligenza che consente o facilita la fuga, con la reclusione di un (1) mese a

due (2) anni.

**Arte. 191.** - È colpevole di connivenza per evasione e punito con la reclusione da due (2) a cinque (5) anni, chiunque, designato nell'articolo 190, procura o facilita l'evasione di un prigioniero o che tenta farlo, anche all'insaputa di quest'ultimo, e anche se questa fuga non fosse stata né compiuta né tentata da lui, il la pena è incorsa anche quando l'assistenza alla fuga consistesse solo nell'astensione volontaria.

La pena può essere raddoppiata qualora l'aiuto consistesse nella fornitura di un'arma.

In ogni caso, al colpevole deve essere, inoltre, vietato l'esercizio di qualsiasi funzione o tutti i pubblici impieghi per almeno un (1) anno e al massimo cinque (5) anni.

**Arte. 192.** - Persone diverse da quelle indicate nell'articolo 190 che hanno procurato o agevolato evasione o tentata evasione sono punite, anche se la fuga non viene eseguita, con la reclusione di un (1) a sei (6) mesi e una multa da cinquecento (500) a mille (1.000) DA.

Se c'è stata corruzione delle guardie o collusione con loro, la reclusione è di sei (6) mesi a due (2) anni e la multa da mille (1.000) a duemila (2.000) DA.

Quando l'assistenza alla fuga consisteva nella fornitura di un'arma, la reclusione è di due (2) a cinque (5) anni e la multa da mille (1.000) a quattromila (4.000) DA.

**Arte. 193. (Modificato)** - Chiunque abbia consapevolmente procurato o facilitato una fuga, deve essere condannato in solido a risarcire alla vittima o ai suoi aventi causa, il danno cagionato dal reato per il quale era trattenuto il fuggitivo. **(1)**

**Arte. 194.** - Chiunque, per aver favorito una fuga o un tentativo di fuga, è condannato all'a reclusione superiore a sei mesi, può, inoltre, essere subordinata all'interdizione di uno o più dei diritti di cui all'articolo 14 e un divieto di soggiorno di almeno un (1) anno e almeno cinque (5) anni di più.

#### Sezione IV

#### L'accattonaggio e il parassitismo (2)

**Arte. 195.** - E' punito con la reclusione da uno (1) a sei (6) mesi chiunque abbia i mezzi di sussistenza o potendo ottenerli con il lavoro o in altro modo lecito, indulge di solito mendicare ovunque.

**Arte. 196.** - È colpevole di vagabondaggio e punito con la reclusione da uno (1) a sei (6) mesi, chiunque, non avendo un determinato domicilio né mezzi di sussistenza, non esercita abitualmente una professione, né professione pur potendo lavorare e che non giustifica l'aver richiesto lavoro o che ha rifiutato il lavoro retribuito offertogli.

**Arte. 196 bis. (Nuovo)** - Per i reati previsti dagli articoli 195 e 196 sopra richiamati, i minori di i minori di 18 anni possono essere soggetti solo a misure protettive e rieducative. **(3)**

(1) Modificato dall'ordinanza n°75-47 del 17 giugno 1975 (GU n°53, p.614).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

-Tutti coloro che consapevolmente hanno procurato o facilitato una fuga devono essere condannati in solido al pagamento di danni dovuti alla vittima o ai suoi aventi causa, a titolo di risarcimento del danno cagionato dal reato per il quale il fuggitivo è stato arrestato.

(2) Modificato dalla legge n. 82-04 del 13 febbraio 1982 (GU n. 7, pag. 218).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

"L'accattonaggio e il vagabondaggio".

(3) Aggiunto dalla legge n. 82-04 del 13 febbraio 1982 (GU n. 7, pag. 216).

## Capitolo VII

### Il falso

#### Sezione I

#### Denaro contraffatto

**Arte. 197. (Modificato)** - E' punito con l'ergastolo chiunque falsifica, falsifica o altera:

1- moneta metallica o cartacea avente corso legale nel territorio nazionale o in lo straniero;

2- sia titoli, obbligazioni o obbligazioni emesse dal Tesoro Pubblico con il suo timbro o il suo marchio, oppure cedole di interesse relative a tali titoli, obbligazioni o obbligazioni.

Se il valore delle valute, titoli, obbligazioni o obbligazioni emessi è inferiore a cinquecentomila (500.000) DA, la pena è della reclusione da dieci (10) a venti (20) anni e della multa da un milione (1.000.000) di DA a due milioni (2.000.000) DA.

Al delitto previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 60 bis. **(1)**

**Arte. 198. (Modificato)** - Sono puniti con l'ergastolo coloro che, in qualche modo qualsiasi, abbia consapevolmente partecipato all'emissione, distribuzione, vendita o introduzione sul territorio nazionale, valute, titoli, obbligazioni o obbligazioni di cui al precedente articolo 197.



Se il valore di valute, titoli, obbligazioni o obbligazioni è inferiore a cinquecentomila (500.000) DA, il la pena è la reclusione da dieci (10) a venti (20) anni e la multa da un milione (1.000.000) DA a due milioni (2.000.000) DA.

Al delitto previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 60 bis. **(2)**

**Arte. 199.** - Beneficiare di una scusa assoluta alle condizioni previste dall'articolo 52 quella di colpevole dei delitti di cui ai due articoli precedenti, che, prima della consumazione di tali delitti e prima di qualsiasi procedimento giudiziario, ha informato le autorità e ha rivelato l'identità degli autori o di chi, anche dopo l'inizio dell'accusa, ha facilitato l'arresto degli altri colpevoli.

All'individuo così esentato dalla pena può comunque essere vietato di soggiornare per cinque (5) anni a meno e dieci (10) anni al massimo.

(1) Modificato dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 17)

Modificata con ordinanza n°75-47 del 17 giugno 1975 (GU n°53, p.614), era così formulata:

- Chiunque contraffà, falsifica o altera:

1- o moneta metallica o cartacea che abbia corso legale nel territorio della Repubblica o all'estero;

2- sia titoli, obbligazioni o buoni emessi dal Tesoro pubblico con il suo timbro o la sua annotazione, o cedole di interesse relative a tali titoli, obbligazioni o obbligazioni.

Se il valore delle valute, titoli, obbligazioni o obbligazioni emesse è inferiore a cinquantamila (50.000) DA, la sanzione è la ergastolo.

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Chiunque contraffà, falsifica o altera:

1- Sia le monete metalliche, sia quelle cartacee, aventi corso legale nel territorio della repubblica o all'estero;

2- O titoli, obbligazioni o obbligazioni, emesse dal Tesoro pubblico con il suo timbro o il suo contrassegno, o cedole di interesse relative a tali titoli, obbligazioni o obbligazioni.

(2) Modificato dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 18)

Modificata con ordinanza n°75-47 del 17 giugno 1975 (GU n°53, p.614), era così formulata:

- Sono puniti con la pena di morte coloro che, a qualsiasi titolo, hanno consapevolmente partecipato al programma, distribuzione, vendita o introduzione, nel territorio della Repubblica, di valute, titoli, obbligazioni o obbligazioni designato nel precedente articolo 197.

Se il valore delle valute, titoli, obbligazioni o obbligazioni è inferiore a cinquantamila (50.000) DA, la pena è la reclusione perpetuo.

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Sono puniti con la pena prevista dall'articolo 197 coloro che, in qualsiasi modo, hanno consapevolmente partecipato al programma, la distribuzione, vendita o introduzione nel territorio della repubblica, di valute, titoli, obbligazioni o obbligazioni designato in detto articolo.

62

**Arte. 200. (Modificato)** - È punito con la reclusione da sei (6) mesi a tre (3) anni e una multa di cinquantamila (50.000) DA a trecentomila (300.000) DA chiunque colora le valute correnti legale sul territorio nazionale o all'estero, con lo scopo di ingannare sulla natura del metallo, o emette o introdotto monete in questo modo colorate in questo modo.

La stessa sanzione è sostenuta da coloro che hanno partecipato alla colorazione, allo spettacolo o all'introduzione di dette valute. **(1)**

**Arte. 201.** - Non è punibile chi, credendole autentiche, di monete.

metallo o cartamoneta contraffatti, falsificati, alterati o colorati, li rimette in circolazione in l'ignoranza del loro vizio.

Chi rimette in circolazione le dette monete dopo aver scoperto il vizio, è punito con a reclusione da uno (1) a sei (6) mesi e multa pari a quattro volte la somma così versata circolazione.

**Arte. 202.** - La fabbricazione, l'emissione, la distribuzione, la vendita o l'introduzione nel territorio del Repubblica dei segni monetari il cui scopo è quello di integrare o sostituire le valute correnti legale, è punito con la reclusione da uno (1) a cinque (5) anni e con la multa da cinquecento (500) a venti migliaia (20.000) DA.

**Arte. 203.** - Chiunque fabbrica, acquista, detiene o cede prodotti o apparecchiature destinati a fabbricazione, contraffazione o falsificazione di monete o titoli di pubblico credito è punita, se il fatto non sussiste non costituisce un reato più grave, la reclusione da due (2) a cinque (5) anni e una multa da cinquecento (500) a cinquemila (5.000) DA.

**Arte. 204.** - Per i delitti di cui agli articoli 197 e da 201 a 203, la confisca prevista dall'articolo 25 deve essere pronunciato.

## Sezione II

### Contraffazione di sigilli e punzoni di stato, timbri e segni

**Arte. 205.** - Chiunque violi il sigillo dello Stato o ne faccia uso secchio contraffatto.

Al colpevole del delitto di cui al comma precedente si applica la scusa assoluta prevista dall'articolo 199.

sopra.

**Arte. 206. (Modificato)** - E' punito con la reclusione da cinque (5) a dieci (10) anni e con la multa da cinquecentomila (500.000) DA a un milione (1.000.000) DA chiunque forgia o falsifica, uno o diversi francobolli nazionali, uno o più martelli statali utilizzati per i marchi forestali, o uno o più punzoni utilizzati per marcare materiali in oro o argento o che fanno uso di francobolli, documenti, martelli o punzoni falsi o contraffatti. **(2)**

**Arte. 207. (Modificato)** - E' punito con la reclusione da cinque (5) a dieci (10) anni e con la multa da cinquecentomila (500.000) DA a un milione (1.000.000) DA chiunque, avendo indebitamente ottenuto timbri, marchi o insegne reali dello Stato di cui all'articolo 206, ne faccia domanda o uso pregiudizievole per i diritti e gli interessi dello Stato. **(3)**

**(1) Modificato dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 18)**

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- E' punito con la reclusione da sei (6) mesi a tre (3) anni chiunque colora monete aventi corso legale sul territorio della repubblica o all'estero, allo scopo di ingannare sulla natura del metallo, o emette o immette su questo territorio delle valute così colorate.

Alla stessa pena incorrono coloro che hanno partecipato alla colorazione, emissione o introduzione di dette monete.

**(2) Modificato dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 18)**

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Chiunque contraffà o falsifica uno o più valori di bollo di Stato è punito con la reclusione da cinque (5) a venti (20) anni, uno o più martelli statali usati per i segni forestali, o uno o più punzoni usati per marcare materiali in oro o argento o che fa uso di francobolli, carte, martelli o punzoni falsi o contraffatti.

**(3) Modificato dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 18)**

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Chi indebitamente si procura francobolli, martelli o segni distintivi dello Stato di cui all'articolo 206, fa domanda o utilizza lesivi dei diritti e degli interessi dello Stato.

63

**Arte. 208.** - E' punito, se il fatto non costituisce più grave reato, della reclusione a

(1) a sei (6) mesi e una multa da cinquecento (500) a mille (1.000) DA o una di queste due sanzioni solo, chiunque:

1- fabbrica i sigilli, i timbri, i timbri o i contrassegni dello Stato o di qualsiasi autorità senza l'ordine scritto dei rappresentanti abilitati dello Stato o di tale autorità;

2- produce, detiene, distribuisce, acquista o vende francobolli, sigilli, marchi o sigilli probabili da confondere con quelli dello Stato o di qualsiasi autorità, anche straniera.

**Arte. 209.** - E' punito con la reclusione da uno (1) a cinque (5) anni e con la multa da cinquecento (500) a diecimila (10.000) DA, chiunque:

1- marchi contraffatti destinati ad essere apposti a nome del governo o di un servizio pubblico sui vari generi di alimenti o merci o che fa uso di tali segni falsi;

2- contraffare il sigillo, timbro o marchio di qualsiasi autorità, o utilizzare un sigillo, timbro o marchio contraffatto;

3- falsifica la carta intestata o gli stampati ufficiali in uso negli organi istituzionali, pubbliche amministrazioni o delle diverse giurisdizioni, vende, spaccia o distribuisce o fa uso di carte o stampati così contraffatti;

4- contraffare o falsificare francobolli, francobolli o tagliandi di risposta emessi dall'amministrazione postale, marche da bollo mobili, carte o moduli bollati, vende, spaccia, distribuisce o utilizza consapevolmente detti timbri, impronte, tagliandi di risposta, documenti o moduli timbrato contraffatto o falsificato.

Il colpevole può, inoltre, essere interdetto da uno o più dei diritti menzionati in l'articolo 14 e un divieto di soggiorno da uno a cinque anni al massimo.

Il tentativo dei delitti sopra elencati è punibile come il delitto consumato.

**Arte. 210.** - È punito con la reclusione da sei (6) mesi a tre (3) anni e con la multa di cinque da cento (500) a cinquemila (5.000) DA chiunque si sia procurato in modo improprio sigilli, marchi o stampati di cui all'articolo 209, di fatto o tentati di farne un uso o un'applicazione fraudolenta.

Il colpevole può, inoltre, essere interdetto da uno o più dei diritti menzionati in l'articolo 14 e un divieto di soggiorno da uno (1) a cinque (5) anni al massimo.

**Arte. 211.** - E' punito con la reclusione da due (2) mesi a un (1) anno e con la multa da cinquecento (500) a mille (1000) DA chiunque:

1- utilizza consapevolmente francobolli, francobolli mobili o carte bollate o moduli aventi siano già stati utilizzati o che, con qualsiasi mezzo, alteri i francobolli al fine di impedirne l'annullamento e consentire quindi il loro successivo utilizzo;

2- sovrapprezzo mediante stampa, perforazione o qualsiasi altro mezzo francobolli o altri valori fiduciari postali, scaduti o meno, o che vende, spaccia, offre, distribuisce, esporta francobolli

così sovraccaricato;

3- contraffare, emettere o alterare le etichette, francobolli, francobolli o tagliandi di risposta emesso dal servizio postale di un paese straniero, vende, vende o distribuisce dette etichette, francobolli, francobolli o buoni di risposta o li usa consapevolmente.

**Arte. 212.** - E' punito con la reclusione da uno (1) a sei (6) mesi e con la multa da cinquecento (500) a duemila (2.000) DA o solo a una di queste due sanzioni, chiunque:

1- produce, vende, spaccia o distribuisce tutti gli oggetti, stampati o formole, ottenuti con un processo non specificati e che, per la loro forma esteriore, si presentano con monete metalliche o cartamoneta avente corso legale in Algeria o all'estero, con i certificati di rendita, etichette e timbri del servizio di servizi postali, telegrafi e telefonici o uffici statali, carte o moduli bollati, azioni, obbligazioni, azioni di interesse, cedole di dividendo o relativi interessi e generalmente con valori fiduciari rilasciati dallo Stato, dai comuni e dagli enti pubblici nonché da società, società o società private, una somiglianza che possa facilitare l'accettazione di detti oggetti, stampati o formole invece di valori limitati;

2- produce, vende, vende, distribuisce o utilizza stampati che, per il loro formato, colore, testo, disposizione tipografica o qualsiasi altro carattere, presente con carta intestata o stampati ufficiali in uso presso enti istituzionali, pubbliche amministrazioni e giurisdizioni diverse, una somiglianza che potrebbe causare malintesi nell'opinione pubblica.

64

**Arte. 213.** - Per i reati definiti nel presente capo, la confisca prevista dall'articolo 25 deve essere pronunciata.

### Sezione III

#### Falsificazione in pubblico o scrittura autentica

**Arte. 214. (Modificato)** - È punito con l'ergastolo qualsiasi magistrato, qualsiasi funzionario o funzionario pubblico che, nell'esercizio delle proprie funzioni, ha commesso un falso in atto pubblico o in scrittura autentica:

1- o con firme false;

2- o mediante alterazione di atti, scritti o firme;

3- o per supposizione o sostituzione di persone;

4- sia da scritture fatte o inserite in registri o altri atti pubblici, poiché la loro fare o chiudere. **(1)**

**Arte. 215.** - È punito con l'ergastolo, qualsiasi magistrato, qualsiasi funzionario o pubblico ufficiale chi, con la redazione di atti del proprio ufficio, falsa con dolo la sostanza o le circostanze, sia scrivendo convenzioni diverse da quelle redatte o dettate dalle parti, sia da accertando come veri fatti che sapeva essere falsi, o attestando falsamente che i fatti erano stati confessato o era accaduto in sua presenza, omettendo o modificando volontariamente dichiarazioni ricevuto da lui.

**Arte. 216. (Modificato)** - E' punito con la reclusione da dieci (10) a venti (20) anni e con la multa di un milione (1.000.000) DA a due milioni (2.000.000) DA, chiunque diverso da quelli designato nell'articolo 215, che commette un falso in forma scritta autentica o pubblica:

1- mediante contraffazione o alterazione della scrittura o della firma;

2- sia mediante accordi, disposizioni, obblighi o rinunce o mediante il loro inserimento successivi a questi atti;

3- sia per aggiunta, omissione o alterazione di clausole, dichiarazioni o fatti che tali atti avevano allo scopo di ricevere e riconoscere;

4- o per supposizione o sostituzione di persone. **(2)**

(1) Modificata dalla legge 13 febbraio 1982, n. 82-04 (GU n. 7, pag. 209).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- È punito con l'ergastolo qualsiasi magistrato, funzionario pubblico o pubblico ufficiale che, nell'esercizio del suo funzioni, ha commesso un falso:

1- sia con firme false,

2- o mediante alterazione di atti, scritti o firme,

3- o per supposizione o sostituzione di persone,

4- sia da scritti fatti o inseriti in registri o altri atti pubblici, fin dalla loro preparazione o schermo.

(2) Modificato dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 18)

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- E' punito con la reclusione da dieci (10) a venti (20) anni chiunque, diverso da quelli designati nell'articolo 215, commetta un falso in scrittura autentica e pubblica:

1- mediante contraffazione o alterazione della scrittura o della firma;

2- sia facendo accordi, disposizioni, obblighi o rinunce o con la loro successiva inclusione in questi atti;

3- sia per aggiunta, omissione o alterazione di clausole, dichiarazioni o fatti a cui tali atti erano destinati ricevere e osservare;  
4- o per supposizione o sostituzione di persone.

65

**Arte. 217.** - E' punito con la reclusione da uno (1) a cinque (5) anni e con la multa da cinquecento (500) a mille (1.000) DA, chiunque, estraneo all'atto, compie davanti a un pubblico ufficiale a affermazione che lei sapeva non era vera.

Tuttavia, la persona che,

l'aver reso dinanzi ad un pubblico ufficiale, in qualità di testimone, una dichiarazione non conforme al vero, ritratta prima che l'uso dell'atto abbia recato danno ad altri e prima che lui stesso stato oggetto di procedimento penale.

**Arte. 218.** - Nei casi di cui alla presente sezione, chiunque utilizzi il documento che sapeva essere falso, è punito con la reclusione da cinque (5) a dieci (10) anni.

#### Sezione IV

##### Falsificazione in scrittura privata, commerciale o bancario

**Arte. 219.** - Chiunque in uno dei modi previsti dall'articolo 216 commette o tenta di commettere un falso in scritture commerciali o bancarie è punito con la reclusione di uno (1) a cinque (5) anni e una multa da cinquecento (500) a ventimila (20.000) DA.

Il colpevole può, inoltre, essere interdetto da uno o più dei diritti menzionati in l'articolo 14 e un divieto di soggiorno da uno (1) a cinque (5) anni al massimo.

La pena può essere aumentata fino al doppio del massimo previsto dal primo comma quando il colpevole il reato è un banchiere, un amministratore di società e, in generale, una persona che ha presentato ricorso al pubblico in vista dell'emissione di azioni, obbligazioni, obbligazioni, azioni o titoli, sia di una società, da una società commerciale o industriale.

**Arte. 220.** - Chiunque, in uno dei modi previsti dall'articolo 216, commette o tenta di commettere un falso in atti privati è punito con la reclusione da uno (1) a cinque (5) anni e una multa da cinquecento (500) a duemila (2.000) DA.

Il colpevole può, inoltre, essere interdetto da uno o più dei diritti menzionati in l'articolo 14 e un divieto di soggiorno da uno (1) a cinque (5) anni al massimo.

**Arte. 221.** - Nei casi di cui alla presente sezione chiunque utilizzi o tenti di avvalersi di un pezzo che sapeva essere falso è punito con sanzioni per contraffazione, secondo le distinzioni previste dagli artt. 219 e 220.

#### Sezione V

##### Falsi impiegati in certi documenti amministrativo e certificati

**Arte. 222.** - Chiunque falsi, falsifica o altera permessi, certificati, libretti, carte, bollettini, ricevute, passaporti, ordini di missione, lettere di vettura, lasciapassare o altri documenti emessi dalle pubbliche amministrazioni per accertare un diritto, un'identità o una capacità, o per concedere autorizzazione, è punito con la reclusione da sei (6) mesi a tre (3) anni e con la multa da mille da cinquecento (1.500) a quindicimila (15.000) DA.

Il colpevole può, inoltre, essere interdetto da uno o più dei diritti menzionati in Articolo 14 per almeno un (1) anno e al massimo cinque (5) anni.

Il tentativo è punito come il delitto consumato.

Si applicano le stesse sanzioni:

- 1- a chiunque faccia uso consapevolmente di detti documenti contraffatti, falsificati o alterati;
- 2- a coloro che utilizzano uno dei documenti di cui al primo comma, sapendo che la menzione che le apparenze sono diventate incomplete o imprecise.

**Arte. 223.** - Chiunque sia indebitamente consegnato o tenti di essere indebitamente consegnato uno dei documenti di cui all'articolo 222, sia mediante dichiarazioni mendaci, sia utilizzando un nome falso o lo status di falso, sia fornendo informazioni, certificati o attestazioni false, è punibile con reclusione da tre (3) mesi a tre (3) anni e multa da cinquecento (500) a cinquemila (5.000) DA.

66

Le stesse sanzioni si applicano a chiunque si avvalga di tale documento, ottenuto alle condizioni di cui sopra, o costituita con una denominazione diversa dalla propria.

Un funzionario che rilascia o fa consegnare uno dei documenti di cui all'articolo 222 a una persona che sa di non averne diritto, è punito con la reclusione da uno (1) a cinque (5) anni e con la multa di da millecinquecento (1.500) a quindicimila (15.000) DA salvo che il fatto costituisca uno dei reati più grave di cui agli articoli 126 e 134. Può, inoltre, essere vietato ad uno o più alcuni dei diritti di cui all'articolo 14 per almeno un (1) anno e al massimo cinque (5) anni.

**Arte. 224.** - Proprietari e locandieri che consapevolmente si iscrivono nei loro registri a nome persone false o presunte che soggiornano con loro o che, in collusione con loro, non li registrano, sono puniti con la reclusione da uno (1) a sei (6) mesi e con la multa da cinquecento (500) a cinquemila (5.000) DA o solo una di queste due penalità.

**Arte. 225. (Modificato)** - Chiunque, al fine di esentare se stesso o altri da un pubblico servizio qualsiasi, produce sotto il nome di un medico, chirurgo, dentista o ostetrica, un certificato di malattia o infermità, è punito con la reclusione da un (1) anno a tre (3) anni e con la multa di cento mille (100.000) DA a trecentomila (300.000) DA. **(1)**

**Arte. 226.** - Qualsiasi medico, chirurgo, dentista, ufficiale sanitario o ostetrica che, nell'esercizio di funzioni e favorire qualcuno certifica o occulta falsamente l'esistenza di malattia o infermità o stato di gravidanza, o fornisce false indicazioni sull'origine di una malattia o l'infermità o la causa della morte, è punito con la reclusione da uno (1) a tre (3) anni, salvo che il fatto non costituisca uno dei reati più gravi previsti dagli articoli 126 e 134.

Il colpevole può, inoltre, essere interdetto da uno o più dei diritti menzionati in Articolo 14 per almeno un (1) anno e al massimo cinque (5) anni.

**Arte. 227.** - Chiunque, senza qualità, stabilisce sotto il nome di un ufficiale o di un pubblico ufficiale un certificato di buona condotta, indigenza, o relativo ad altre circostanze tali da richiedere benevolenza delle autorità o degli individui sulla persona designata in questo certificato, da fornire a lui posti, credito o agevolazione, è punito con la reclusione da sei (6) mesi a due (2) anni.

La stessa sanzione si applica:

1- a chi falsifica un certificato originariamente autentico, per renderlo applicabile a una persona diverso da quello a cui è stato originariamente rilasciato.

2- a chiunque abbia utilizzato un certificato così fabbricato o falsificato.

Se il certificato è rilasciato a nome di un privato, la sua fabbricazione o uso è punibile con reclusione da uno (1) a sei (6) mesi.

**Arte. 228.** - E' punito con la reclusione da sei (6) mesi a due (2) anni e con la multa di seicento (600) a seimila (6.000) DA o solo una di queste due sanzioni, salvo che il fatto costituisca un reato più grave, chiunque:

1- stabilisce consapevolmente un'attestazione o un certificato relativo a fatti materialmente inesatti.

2- falsificare o modificare in qualsiasi modo un'attestazione o un certificato originariamente sincero.

3- si avvale consapevolmente di un'attestazione o di un certificato inesatti o falsificati.

(1) Modificato dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 18)

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Chiunque, al fine di dispensare se stesso o altri da qualsiasi pubblico servizio, fabbrica, a nome di a medico, chirurgo, dentista o ostetrica, certificato di malattia o infermità, è punito con la reclusione di un (1) a tre (3) anni.

**Arte. 228 bis. (Nuovo)** - È punito con la reclusione da due (2) anni a dieci (10) anni e una multa da diecimila (10.000) DA a centomila (100.000) DA, chiunque commetta per scopi fraudolenti irregolarità nell'esecuzione dei conti e del bilancio dello Stato o di uno degli organismi di cui all'art 119 del presente codice, la cui gestione gli è stata affidata. **(1)**

**Arte. 229.** - **Falsità** punite in questa sezione, quando sono commesse a danno dell'erario pubblico o di un terzo sono puniti secondo la loro natura, sia come falso in atto pubblico o come scritto autentico, sia come falso in documenti privati, commerciali o bancari.

## **Sezione VI**

### **Disposizioni comuni**

**Arte. 230.** - L'applicazione delle sanzioni nei confronti di chi fa uso di monete, banconote, sigilli, francobolli, martelli, punzoni, marchi e scritture false, contraffatte, fabbricate o falsificate, cessa tutta una volta che il falso non è noto alla persona che fa uso della cosa falsa.

**Arte. 231.** - Ai colpevoli è **comminata** la sanzione pecuniaria, il minimo della quale è di cinquecento (500) e il massimo di quindicimila (15.000) DA; la sanzione può comunque essere aumentata fino a un quarto del illegittimo beneficio che il falso ha procurato o è destinato a procurare agli autori del reato, la loro complici o a chi fa uso della moneta falsa.

## **Sezione VII**

### Falsa testimonianza e falso giuramento

**Arte. 232.** - Chiunque si sia reso colpevole di falsa testimonianza in materia penale, sia contro l'imputato, sia a suo favore, è punito con la reclusione da cinque (5) a dieci (10) anni.

Se il falso testimone ha ricevuto denaro, qualsivoglia ricompensa o promessa, la pena è quella reclusione da dieci (10) a venti (20) anni.

Nel caso in cui l'imputato sia condannato a una pena superiore alla reclusione, il falso testimone che contro di lui incorre nella stessa sanzione.

**Arte. 233.** - Chiunque si sia reso colpevole di falsa testimonianza a titolo di illecito civile, sia contro il imputato, sia a suo favore, è punito con la reclusione da due (2) a cinque (5) anni e con la multa di dal cinquecento (500) al settemilacinquecento (7.500) d.C.

Se il falso testimone ha ricevuto denaro, qualsivoglia ricompensa o promessa, la sanzione la reclusione può essere aumentata a dieci (10) anni e la multa fino a quindicimila (15.000) DA.

**Arte. 234.** - Chiunque si sia **reso** colpevole di falsa testimonianza in materia di contravvenzione, sia contro l'imputato, sia a suo favore, sia punito con la reclusione da almeno un (1) anno e tre (3) anni al massimo, e la multa da cinquecento (500) a milleottocento (1.800) DA.

Se il falso testimone ha ricevuto denaro, qualsivoglia ricompensa o promessa, la pena è quella reclusione da due (2) a cinque (5) anni e con la multa da cinquecento (500) a settemilacinquecento (7.500) DA.

**Arte. 235.** - Chiunque si renda colpevole di falsa testimonianza in materia civile o amministrativa è punito con la reclusione da due (2) a cinque (5) anni e con la multa da cinquecento (500) a duemila (2.000) DA.

Se il falso testimone ha ricevuto denaro, qualsivoglia ricompensa o promessa, la sanzione la reclusione può essere aumentata a dieci (10) anni e la multa a quattromila (4.000) DA.

Le disposizioni del presente articolo si applicano alle false testimonianze commesse in un'azione civile. portato dinanzi a un tribunale penale come accessorio di un tribunale penale.

(1) Aggiunto dalla legge n. 01-09 del 26 giugno 2001 (GU n. 34, pag. 15).

68

**Arte. 236.** - Chiunque, in qualsiasi materia, in qualsiasi stato di procedura o in vista di una richiesta o una difesa legale, utilizza promesse, offerte o regali, pressioni, minacce, aggressioni, manovre o artifici per indurre altri a fare una deposizione o una dichiarazione o a consegnare un falsa attestazione, è punito, a prescindere dal fatto che la corruzione abbia prodotto o meno effetto, con la reclusione di a

(1) a tre (3) anni e una multa da cinquecento (500) a duemila (2.000) DA o uno di questi due solo sanzioni, salvo che il fatto costituisca concorso in uno dei più gravi delitti previsti negli articoli 232, 233 e 235.

**Arte. 237.** - L'interprete che, in materia penale, civile o amministrativa, distorce consapevolmente la sostanza di dichiarazioni orali o documenti tradotti oralmente, è punibile con le sanzioni di falso in iscritto secondo le distinzioni previste dagli articoli da 232 a 235.

Quando la denaturazione è effettuata nella traduzione scritta di un documento destinato o in grado di stabilire la prova di un diritto o di un fatto avente effetti giuridici, l'interprete è punito con la pena della falsità scritta secondo le distinzioni previste dagli artt. 214-221 a seconda del carattere del pezzo snaturato.

**Arte. 238.** - Il perito che, nominato dall'autorità giudiziaria, dà comunque oralmente o per iscritto la procedura, una falsa opinione o afferma fatti che sa non essere conformi alla verità, è passibile di sanzioni per la falsa testimonianza secondo le distinzioni previste dagli articoli da 232 a 235.

**Arte. 239.** - La corruzione di un perito o di un interprete è punita come la corruzione di un testimone a norma dell'art. disposizioni dell'articolo 236.

**Arte. 240.** - Chiunque sia deferito o deferito il giuramento in materia civile e rende il falso giuramento è punito con la reclusione da uno (1) a cinque (5) anni e con la multa da cinquecento (500) a duemila (2.000) DA.

**Arte. 241.** - Nel caso in cui, in forza di uno degli articoli della presente sezione, si configuri un illecito civile solo sostenute, il colpevole può, inoltre, essere colpito per almeno cinque (5) anni e per dieci (10) anni al massimo l'interdizione di uno o più dei diritti di cui all'articolo 14 del presente codice.

### Sezione VIII

#### Usurpazione o uso irregolare delle funzioni, titoli o nomi

**Arte. 242. (Modificato)** - Chiunque, senza titolo, interferisce in pubblico, civile o militare o compie un atto di una di tali funzioni, è punito con la reclusione da un (1) anno a cinque (5)



anni e la multa da centomila (100.000) DA a cinquecentomila (500.000) DA, salvo il fatto costituisce un reato più grave. **(1)**

**Arte. 243.** - Chiunque, senza soddisfare le condizioni richieste per indossarlo, utilizza o rivendica un titolo connesso a una professione legalmente regolamentata, un diploma ufficiale o una qualità la cui le condizioni di attribuzione sono fissate dall'autorità pubblica è punito con la reclusione da tre (3) mesi a due (2) anni e una multa da cinquecento (500) a cinquemila (5.000) DA o uno di questi due solo sanzioni.

**Arte. 244.** - Chi, senza diritto, indossa pubblicamente una divisa regolamentare, un costume distintivo di una funzione o capacità, un distintivo ufficiale o una decorazione di un ordine nazionale o straniero, è punito con la reclusione da tre (3) mesi a un (1) anno e con la multa da centoventi (120) a mille (1.000) DA o solo una di queste due sanzioni, a meno che il fatto non sia accettato come circostanza aggravante di un reato più grave.

(1) Modificato dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 18)

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Chiunque, senza titolo, interferisce in funzioni pubbliche, civili o militari, o compie un atto di una di queste funzioni, è punito con la reclusione da uno (1) a cinque (5) anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

69

**Arte. 245.** - Chiunque, in un atto d'ufficio o abitualmente, si attribuisce indebitamente un titolo o l'onorificenza è punita con la reclusione da uno (1) a due (2) mesi o con una multa di da cinquecento (500) a mille (1.000) DA.

**Arte. 246. (Modificato)** - Chiunque indossi pubblicamente un costume a somiglianza di natura per causare un errore nella mente del pubblico con le divise dell'ANP, il darak-el-watani, il sicurezza nazionale, amministrazione doganale, qualsiasi funzionario che eserciti funzioni di polizia forze dell'ordine giudiziarie o ausiliarie, è punito con la reclusione da uno (1) a sei (6) mesi e uno modificato da cinquecento (500) a duemilacinquecentesimi (2.500) DA o solo una di queste due sanzioni. **(1)**

**Arte. 247.** - Chiunque, in un atto pubblico o autentico o in un atto amministrativo destinato all'autorità pubblica, assegna indebitamente un nome patronimico diverso dal proprio, è punito con l'ammenda da cinquecento (500) a cinquemila (5.000) DA.

**Arte. 248. (Modificata)** - Chiunque, assumendo un nome falso o una falsa veste, ottiene a estratto dal casellario giudiziario di un terzo, è punito con la reclusione da sei (6) mesi a tre (3) anni e una multa da cinquantamila (50.000) DA a trecentomila (300.000) DA. **(2)**

**Arte. 249. (Modificato)** - Chiunque abbia assunto il nome di un terzo, in circostanze che hanno determinato o avrebbe potuto determinare l'iscrizione di una condanna nel casellario giudiziario di questo terzo, è punito reclusione da un (1) anno a cinque (5) anni e una multa da centomila (100.000) DA a cinquecentomila (500.000) DA, fatta salva la responsabilità per il reato di falso, ove applicabile.

Con la stessa pena è punito chiunque, con dichiarazioni mendaci sullo stato civile dell'imputato, consapevolmente è stata la causa dell'iscrizione di una condanna nel casellario giudiziario di un altro diverso da questo addebitato. **(3)**

**Arte. 250.** - In tutti i casi previsti dal presente capo, il giudice di merito può disporre il spese del condannato, sia per l'inserimento integrale sia per estratto della sua decisione sui giornali che designa, sia affiggendo nei luoghi che indica.

Lo stesso giudice dispone, se del caso, che la menzione della sentenza sia fatta a margine degli atti autentici o di stato civile in cui il titolo è stato preso indebitamente o il nome alterato.

(1) Modificato dall'ordinanza n°75-47 del 17 giugno 1975 (GU n°53, p.614).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Chiunque indossi pubblicamente un costume che presenti una somiglianza suscettibile di causare un errore nella mente del pubblico con le divise delle forze armate della repubblica, della gendarmeria, della sicurezza nazionale, dell'amministrazione doganale, ogni funzionario che eserciti funzioni di polizia giudiziaria o ausiliarie di polizia, è punito con reclusione da uno (1) a sei (6) mesi e una multa da 500 a 2.500 DA o solo una di queste due pene.

(2) Modificato dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 18)

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Chiunque assume un nome falso o una qualità falsa viene rilasciato un estratto dal casellario giudiziario di un terzo, è punito dalla reclusione da un (1) mese a un (1) anno.

(3) Modificato dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 18)

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Chiunque abbia assunto il nome di un terzo, in circostanze che hanno determinato o avrebbero potuto determinare la registrazione di una condanna nel casellario giudiziario di questo terzo, è punito con la reclusione da sei (6) mesi a cinque (5) anni, senza pregiudizio dell'accusa per il reato di falso se si verifica.

Chiunque, con false dichiarazioni relative allo stato civile dell'imputato, ne sia stato consapevolmente causa l'iscrizione di una condanna nel casellario giudiziario di una persona diversa dall'imputato.

---



70

**Articolo. 251.**

**Abrogato (1)**

**Arte. 252.** - Sono puniti con la reclusione da uno (1) a sei (6) mesi e con la multa da cinquecento (500) a cinquantamila (50.000) DA o solo una di queste due sanzioni, i fondatori, i amministratori o dirigenti di una società o ente avente scopo commerciale, industriale o finanziario che abbiano o far comparire il nome di un membro del governo o di un membro di un'assemblea, con menzione della sua qualità, in qualsiasi pubblicità fatta nell'interesse della società che gestiscono o che propongono costruire.

**Arte. 253 .** - Sono puniti con le sanzioni previste dall'articolo 252, i fondatori, amministratori o dirigenti di società o stabilimento con scopo commerciale, industriale o finanziario che ha incluso o lasciato il nome un ex membro del governo, un magistrato o un ex magistrato, un funzionario o un ex funzionario o di un alto funzionario, con menzione della sua qualità, in qualsiasi pubblicità fatta nell'interesse della società che gestiscono o intendono fondare.

**Arte. 253 bis. (Nuovo)** - La persona giuridica è dichiarata penalmente responsabile, nel condizioni previste dall'articolo 51 bis della presente legge, reati definiti nel presente capo.

Le persone giuridiche incorrono nelle sanzioni previste dall'articolo 18 bis e, ove applicabili, a quelle previste dall'art articolo 18 bis 2 della presente legge.

Sono altresì passibili di una o più delle ulteriori sanzioni di cui all'art

18a. (2)

**TITOLO II**

**DELITTI E DELITTI CONTRO LE PERSONE**

**capitolo i**

**Delitti e delitti contro le persone**

**Sezione I**

**Omicidi e altri crimini capitali e violenza intenzionale**

**1) - Omicidio, assassinio, parricidio, infanticidio, avvelenamento e tortura (3)**

**Arte. 254.** - Si qualifica come omicidio l'omicidio intenzionale.

(1) Abrogato dall'ordinanza n°75-47 del 17 giugno 1975 (GU n°53, p.614).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Chiunque eserciti la professione di agente di commercio o consulente legale o imposta, fa o fa apparire la sua qualità di magistrato onorario o ex avvocato, di funzionario onorario o ex ufficiale, o di grado militare, su tutti i prospetti, annunci, volantini, annunci, targhe , carte intestate e, in generale, su qualsiasi documento o scrittura utilizzato nello svolgimento della propria attività.

(2) Aggiunto dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 18)

( 3) Il titolo del n° 1, sezione 1, capitolo 1, titolo II, libro III, è stato modificato dalla legge n° 04-15 del 10 novembre 2004 (GU n. 71, pag. 8).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

1) - Omicidio, assassinio, parricidio, infanticidio, avvelenamento.

71

**Arte. 255.** - È qualificato come omicidio qualsiasi omicidio commesso con premeditazione o imboscata.

**Arte. 256.** - La premeditazione consiste nel piano formato, prima dell'azione, per aggredire la persona di un determinato individuo, o anche quello che sarà trovato o incontrato comunque questo disegno sarebbe a seconda di alcune circostanze o condizioni.

**Arte. 257.** - L'agguato consiste nell'attendere più o meno tempo, in uno o più luoghi, a individuo, sia per ucciderlo sia per esercitare su di lui atti di violenza.

**Arte. 258.** - Si qualifica come parricidio l'omicidio di padri o madri legittimi, o di qualsiasi altro ascendente legittimo.

**Arte. 259.** - L'infanticidio è l'omicidio o l'assassinio di un neonato.

**Arte. 260.** - È qualificato avvelenamento qualsiasi attacco alla vita di una persona, per effetto di sostanze che possono causare la morte più o meno prontamente, tuttavia queste sostanze sono state impiegato o amministrato, e qualunque ne siano le conseguenze.

**Arte. 261.** - Chiunque si **renda** colpevole di omicidio, parricidio o avvelenamento è punito con la morte. Tuttavia, la madre, principale responsabile o complice dell'omicidio o dell'omicidio di suo figlio il neonato è punito con la reclusione da dieci (10) a venti (20) anni, ma senza tale disposizione può rivolgersi a questi coautori o complici.

**Arte. 262.** - Sono puniti come colpevoli di omicidio, tutti i criminali, qualunque sia la loro denominazione, che, per l'esecuzione dei loro crimini, impiegano la tortura o commettono atti di

crudeltà.

**Arte. 263.** - L'omicidio comporta la pena di morte quando ne ha preceduto, accompagnato o seguito un altro crimine.

L'omicidio comporta anche la pena di morte quando ha per oggetto preparare, facilitare o eseguire un reato, sia per favorire la fuga, sia per garantire l'impunità degli autori o dei complici di tale reato. In ogni altro caso, il colpevole di omicidio è punito con l'ergastolo.

In tutti i casi previsti dal presente comma, la confisca di armi, oggetti e strumenti

l'essere stati utilizzati per commettere il reato si pronuncia sempre fermi restando i diritti dei terzi in buona fede.

**Arte. 263 bis. (Nuovo)** - Per tortura si intende qualsiasi atto mediante il quale dolore o sofferenza acute, fisiche o mentali sono intenzionalmente inflitte a qualsiasi persona in movimento. **(1)**

**Arte. 263 ter. (Nuovo)** - È punito con la reclusione da cinque (5) a dieci (10) anni in tempo e una multa da centomila (100.000) DA a cinquecentomila (500.000) DA, chiunque eserciti, provochi o ordina l'esercizio di un atto di tortura su una persona.

La tortura è punita con la reclusione da dieci (10) a venti (20) anni e con la multa di cento cinquantamila (150.000) DA a ottocentomila (800.000) DA, quando precede, accompagna o segue un crimine diverso dall'omicidio. **(2)**

**Arte. 263c. (Nuovo)** - È punito con la reclusione da dieci (10) a venti (20) anni di reclusione a tempo e una multa da centocinquantomila (150.000) DA a ottocentomila (800.000) DA, qualsiasi funzionario che esercita, provoca o ordina l'esercizio di un atto di tortura, al fine di ottenere informazioni o confessioni o per qualsiasi altro motivo.

La pena è l'ergastolo quando la tortura precede, accompagna o segue un altro delitto che omicidio.

È punito con la reclusione da cinque (5) a dieci (10) anni nel tempo e con la multa da centomila (100.000) DA a cinquecentomila (500.000) DA, qualsiasi funzionario che accetti o ignori gli atti di cui al articolo 263 bis della presente legge. **(3)**

(1) Aggiunta dalla legge 10 novembre 2004, n. 04-15 (GU n. 71, pag. 8).

(2) Aggiunto dalla legge 10 novembre 2004, n. 04-15 (GU n. 71, pag. 8).

(3) Aggiunta dalla legge 10 novembre 2004, n. 04-15 (GU n. 71, pag. 9).

## **2) - Violenza intenzionale**

**Arte. 264. (Modificato)** - Chiunque intenzionalmente ferisce o danneggia un'altra persona o commette qualsiasi altra violenza o aggressione, e se tale violenza provoca una malattia o l'incapacità al lavoro totale per più di quindici giorni è punita con la reclusione da uno (1) a cinque (5) anni e la multa da centomila (100.000) DA a cinquecentomila (500.000) DA.

L'autore del reato può, inoltre, essere privato dei diritti di cui all'articolo 14 della presente legge per un periodo di tempo.

almeno e cinque anni al massimo.

Quando alla violenza sopra espressa è seguita la mutilazione o la privazione dell'uso di un arto, cecità, perdita di un occhio o altre infermità permanenti, il colpevole è punito con la reclusione tempo da cinque (5) a dieci (10) anni.

Se le percosse o le lesioni fatte intenzionalmente, ma senza l'intenzione di causare la morte, hanno comunque cagionato, il colpevole è punito con la pena della reclusione da dieci (10) a venti (20) anni. **(1)**

**Arte. 265.** - Quando c'è stata premeditazione o imboscata, la pena è, se ne è seguita la morte, che ergastolo; se la violenza è stata seguita da mutilazione, amputazione o privazione di l'uso di un arto, la cecità, la perdita di un occhio o altre infermità permanenti, la pena è quella della reclusione da dieci (10) a venti (20) anni; nel caso previsto dal comma 1 dell'articolo 264, la pena è quello della reclusione, da cinque (5) a dieci (10) anni.

(1) Modificato dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 18)

Modificata dalla legge n° 82-04 del 13 febbraio 1982 (GU n° 7, p.209), era così formulata:

- Chiunque intenzionalmente ferisce o danneggia altri o commette qualsiasi altra violenza o aggressione, e se la conseguenza di tale violenza è una malattia o un'incapacità totale al lavoro superiore a quindici giorni, è punito una reclusione da due (2) mesi a cinque (5) anni e una multa da cinquecento (500) a diecimila (10.000) DA.

L'autore del reato può, inoltre, essere privato dei diritti di cui all'articolo 14 del presente codice per almeno un (1) anno e cinque (5) anni al massimo, dal giorno in cui ha scontato la pena.

Quando la violenza sopra espressa è stata seguita da mutilazione o privazione dell'uso di un arto, cecità, perdita di un occhio o altra disabilità permanente, il colpevole è punito con la reclusione da cinque (5) a dieci (10) anni.

Se i colpi inferti o le ferite fatte intenzionalmente, ma senza l'intenzione di causare la morte, l'hanno comunque provocata, il colpevole è punito con la pena della reclusione, da dieci (10) a venti (20) anni.

Il comma 1 è stato modificato dall'ordinanza n°75-47 del 17 giugno 1975 (GU n°53, p.614), così formulato:

- Chiunque intenzionalmente ferisce o danneggia altri o commette qualsiasi altra violenza o aggressione e se il risultato di questo tipo di violenza è una malattia o una totale incapacità al lavoro per più di quindici (15) giorni, è punito reclusione da un (1) mese a cinque (5) anni e una multa da 500 a 10.000 DA. (Il resto invariato.)

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Chiunque intenzionalmente ferisce o danneggia altri o commette qualsiasi altra violenza o aggressione, se questo tipo di violenza determina malattia o incapacità totale al lavoro per più di dieci (10) giorni, è punito con una reclusione da un (1) mese a 5 (5) anni e una multa da 500 a 10.000 DA.

L'autore del reato può, inoltre, essere privato dei diritti di cui all'articolo 14 del presente codice per almeno un (1) anno e cinque (5) anni al massimo, dal giorno in cui ha scontato la pena.

Quando alla violenza sopra espressa è seguita la mutilazione, l'amputazione o la privazione dell'uso di un arto, cecità, perdita di un occhio o altre infermità permanenti, il colpevole è punito con la reclusione da cinque (5) a dieci (10) anni.

73

**Arte. 266. (Modificato)** - Quando lesioni o percosse, o altre violenze o aggressioni, non avendo non cagionato una malattia o una incapacità totale al lavoro personale superiore a quindici giorni, avvengono con premeditazione, imboscata o porto d'arma, il colpevole è punito con la reclusione da due (2) a dieci (10) anni e una multa da duecentomila (200.000) DA a un milione (1.000.000) DA.

La confisca degli oggetti che sono stati utilizzati o potrebbero essere utilizzati per l'esecuzione del reato, salvo diritti di terzi in buona fede, possono essere ordinati. (1)

**Arte. 267. (Modificato)** - Chiunque intenzionalmente ferisce o colpisce suo padre o madre legittima, o altri legittimi ascendenti, è punito come segue:

- 1- reclusione da cinque (5) a dieci (10) anni, se le ferite o colpi non hanno cagionato qualsiasi malattia o incapacità totale al lavoro di cui all'articolo 264;
- 2- la reclusione massima da cinque (5) a dieci (10) anni, se vi è stata una totale incapacità al lavoro per più di quindici (15) giorni;
- 3- reclusione da dieci (10) a venti (20) anni, se le ferite o le percosse sono state seguite da smembramento, amputazione o privazione dell'uso di un arto, cecità, perdita di un occhio o altre infermità permanente;
- 4- carcere perpetuo, se i colpi portati o le ferite fatte volontariamente, ma senza intenzione di uccidere, ma l'ha provocata.

Quando c'è stata premeditazione o imboscata, la pena è:

- la reclusione massima da cinque (5) a dieci (10) anni, nel caso previsto dal comma 1° sopra ;
- la reclusione da dieci (10) a venti (20) anni, se derivi da lesioni o percosse indossate, inabilità al lavoro totale per più di quindici (15) giorni;
- l'ergastolo, nei casi previsti dal comma 3 del presente articolo. (2)

(1) Modificato dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 19)

Modificata dalla legge n° 82-04 del 13 febbraio 1982 (GU n° 7, p.209), era così formulata:

- Quando lesioni o percosse, o altre violenze o aggressioni, che non hanno causato malattie o incapacità lavoro personale totale superiore a quindici giorni, si svolgono con premeditazione, imboscata o porto d'armi, il colpevole è punito con la reclusione da due (2) mesi a cinque (5) anni e una multa da 500 a 10.000 DA.

La confisca degli oggetti che sono stati o dovevano essere utilizzati per l'esecuzione del reato, fatti salvi i diritti dei terzi di buona fede, può essere ordinato.

Modificata con ordinanza n°75-47 del 17 giugno 1975 (GU n°53, p.614), era così formulata:

- Quando lesioni o percosse, o altre violenze o aggressioni, che non hanno causato malattie o incapacità lavoro personale totale superiore a quindici (15) giorni, avvenuto con premeditazione, imboscata o porto d'armi, su colpevole è punito con la reclusione da due (2) mesi a cinque (5) anni e una multa da 500 a 10.000 DA.

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Quando lesioni o colpi o altre violenze o aggressioni, che non causano malattie o disabilità totale del lavoro personale superiore a dieci (10) giorni, avvenuto con premeditazione, imboscata o porto d'armi, il colpevole è punito con la reclusione da due (2) mesi a cinque (5) anni e con la multa da 500 a 10.000 DA.

(2) Modificato dall'ordinanza n°75-47 del 17 giugno 1975 (GU n°53, p.614).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

-Chiunque infligge intenzionalmente ferite o percosse al padre o alla madre legittimi, o ad altri ascendenti legittimo, è punito come segue:

- 1- Tempo di reclusione da cinque (5) a dieci (10) anni, se le ferite o colpi non hanno causato alcuna malattia o incapacità totale al lavoro del genere di cui all'articolo 264;
- 2- La reclusione massima da cinque (5) a dieci (10) anni, se vi è stata incapacità totale al lavoro per più di dieci (10) giorni;
- 3- Da dieci (10) a venti (20) anni di reclusione se le ferite o le percosse sono state seguite da mutilazione, amputazione o perdita dell'uso di un arto, cecità, perdita di un occhio o altra infermità permanente;
- 4- Reclusione perpetua se i colpi portati o le ferite fatte volontariamente, ma senza intenzione di dare il morte, tuttavia l'ha provocata.

Quando c'è stata premeditazione o imboscata, la pena è:

- la reclusione massima da cinque (5) a dieci (10) anni nel caso previsto dal precedente comma 1,
- la reclusione da dieci (10) a venti (20) anni se derivi da lesioni o percosse, incapacità

74

**Arte. 268.** - Chiunque partecipi ad una rissa, ribellione o riunione sediziosa durante la quale esercitata con violenza cagionante la morte nelle condizioni previste dall'articolo 264 comma 4, è punito reclusione da uno (1) a cinque (5) anni, salvo che non incorra in qualità di autore di una pena più grave di questa violenza.

Se durante la rissa, la ribellione o l'incontro sedizioso, vengono inflitte percosse e ferite, il la pena è la reclusione da tre (3) mesi a due (2) anni, a meno che una condanna più grave sia sostenuto come autore di violenza dalla persona che ha partecipato a questa rissa, ribellione o incontro sedizioso.

I capi, autori, istigatori, provocatori della rissa, ribellione o riunione sediziosa, sono puniti come se avessero commesso personalmente la suddetta violenza.

**Arte. 269. (Modificato)** - Chiunque intenzionalmente ferisce o percuote un minorenne sedici anni o privarlo volontariamente di cibo o cure al punto da metterne in pericolo la salute, o commettere intenzionalmente qualsiasi altra violenza o aggressione contro di lui, esclusa la violenza luce, è punito con la reclusione da uno (1) a cinque (5) anni e con la multa da cinquecento (500) a cinque migliaia (5.000) DA. **(1)**

**Arte. 270. (Modificato)** - Quando il risultato di aggressione, lesioni personali, violenza, aggressione o privazione di cui all'articolo precedente, malattia, immobilizzazione o incapacità totale al lavoro superiore a quindici giorni, o se c'è stata premeditazione o imboscata, la pena è da tre (3) a dieci (10) anni reclusione e multa da cinquecento (500) a seimila (6.000) DA.

Il colpevole può, inoltre, essere colpito per almeno un (1) anno e per cinque (5) anni al massimo del divieto i diritti di cui all'articolo 14 del presente codice e il divieto di soggiorno. **(2)**

**Arte. 271.** - Quando i colpi, le ferite, le violenze, le aggressioni o le privazioni di cui al sezione 269, smembramento, amputazione, privazione dell'uso di un arto, cecità, perdita di un occhio o altre disabilità permanenti, la pena è della reclusione da dieci (10) a venti (20) anni.

Se ne è derivata la morte senza intenzione di darla, la pena è la massima reclusione a tempo. dai dieci ai vent'anni.

Se ne derivò la morte senza intenzione di darla, ma per effetto di pratiche consuete, la pena è quello dell'ergastolo.

Se le percosse, le lesioni, la violenza, l'aggressione o la privazione sono state eseguite con l'intenzione di causa la morte, l'autore è punito come colpevole di omicidio o tentato omicidio.

(1) Modificato dall'ordinanza n°75-47 del 17 giugno 1975 (GU n°53, p.614).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Chiunque intenzionalmente ferisce o percuote un minore di quindici (15) anni o lo priva volontariamente cibo o cure al punto da mettere in pericolo la sua salute, o commette intenzionalmente qualsiasi altra violenza o l'aggressione, esclusa la violenza lieve, è punibile con la reclusione da un (1) anno a cinque (5) anni e una multa di da 500 a 5.000 DA.

(2) Modificato dall'ordinanza n°75-47 del 17 giugno 1975 (GU n°53, p.614).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Quando i colpi, le lesioni, le violenze, le aggressioni o le privazioni di cui all'articolo precedente, una malattia, immobilizzazione o incapacità totale al lavoro per più di dieci (10) giorni, o se vi è stata premeditazione o imboscata, il la pena è della reclusione da tre (3) a dieci (10) anni e una multa da 500 a 6.000 DA.

Il colpevole può, inoltre, essere colpito per almeno un (1) anno e per cinque (5) anni al massimo del divieto dei diritti di cui all'articolo 14 del presente codice e il divieto di soggiorno.

75

**Arte. 272.** - Quando i colpevoli sono il padre o la madre legittimi, altri ascendenti legittimi, o tutte le altre persone che hanno autorità sul figlio o ne hanno la custodia, sono punite:

- 1- nel caso previsto dall'articolo 269, le sanzioni previste dall'articolo 270;
- 2- nel caso previsto dall'articolo 270, la reclusione da cinque (5) a dieci (10) anni;
- 3- nei casi previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 271, l'ergastolo;
- 4- nei casi previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 271, la pena di morte.

**Arte. 273.** - Chiunque consapevolmente assiste una persona in questioni che preparano o facilitano la sua suicidio, o fornisce le armi, il veleno o lo strumento destinato al suicidio, sapendo che devono essere utilizzati in esso, è punito, se il suicidio è compiuto, della reclusione da uno a cinque anni.

**Arte. 274.** - Chi si rende colpevole del delitto di castrazione è punito con l'ergastolo.

Se è sopraggiunta la morte, il colpevole è punito con la morte.

**Arte. 275. (Modificato)** - È punito con la reclusione da due (2) mesi a tre (3) anni e una multa da cinquecento (500) a duemila (2.000) DA chiunque cagioni ad altri malattia o inabilità al lavoro personale somministrandogli, in qualsiasi modo, consapevolmente, ma senza intenzione di dare morte, sostanze nocive per la salute.

Quando ciò ha determinato una malattia o un'incapacità al lavoro di durata superiore a quindici (15) giorni, la pena è della reclusione da due (2) a cinque (5) anni.

Il colpevole può, inoltre, essere colpito per almeno un (1) anno e per cinque (5) anni al massimo del divieto uno o più dei diritti di cui all'articolo 14 e il divieto di soggiorno.

Quando le sostanze somministrate hanno provocato o una malattia incurabile o la perdita dell'uso di organo, vale a dire l'invalidità permanente, la pena è della reclusione nel tempo, da cinque (5) a dieci (10) anni.

Quando hanno causato la morte senza l'intenzione di darla, la pena è la reclusione a tempo, dieci (10) ai venti (20) anni. **(1)**

**Arte. 276.** - Quando i delitti e i delitti indicati nell'articolo precedente sono stati commessi da un ascendente, discendente, coniuge o successore della vittima o da persona che ha autorità su di essa, o avente custodia, la pena è:

- 1- nel caso previsto dal comma 1 dell'articolo 275, la reclusione da due (2) a cinque (5) anni;
- 2- nel caso previsto dal comma 2 dell'articolo 275, la reclusione da cinque (5) a dieci (10) anni;
- 3- nel caso previsto dal comma 4 dell'articolo 275, la reclusione da dieci (10) a venti (20) anni;
- 4- nel caso previsto dal comma 5 dell'articolo 275, l'ergastolo.

(1) Il paragrafo 2 è stato modificato dall'ordinanza n. 75-47 del 17 giugno 1975 (GU n. 53, p.614).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- È punito con la reclusione da due (2) mesi a tre (3) anni e con la multa da 500 a 2.000 DA chiunque causi ad altri una malattia o incapacità al lavoro personale somministrando loro, in qualsiasi modo, consapevolmente ma senza l'intenzione di provocare la morte, sostanze nocive per la salute.

Quando ne deriva una malattia o un'incapacità al lavoro di durata superiore a dieci (10) giorni, la pena è quella di reclusione da due (2) a cinque (5) anni.

Il colpevole può, inoltre, essere colpito per almeno un (1) anno e per cinque (5) anni al massimo dal divieto di uno o più i diritti di cui all'articolo 14 e il divieto di soggiorno.

Quando le sostanze somministrate hanno causato una malattia incurabile, o la perdita dell'uso di un organo, o invalidità permanente, la pena è della reclusione da cinque (5) a dieci (10) anni.

Quando hanno causato la morte senza l'intenzione di darla, la pena è della reclusione da dieci (10) a venti (20) anni.

76

**Arte. 276 bis. (Nuovo)** - Ai reati previsti si applicano le disposizioni dell'articolo 60 bis dagli articoli da 261 a 263 bis 2, 265, 266, 267, 271, 272, 274, 275 commi 4 e 5 e 276 commi 2, 3 e 4 del questa sezione. **(1)**

### **3) - Delitti e delitti scusabili**

**Arte. 277.** - Omicidio, ferite e percosse sono scusabili se sono state provocate da percosse o gravi violenze contro le persone.

**Arte. 278.** - Omicidio, ferite e percosse sono scusabili, se sono stati commessi respingendo durante il giorno arrampicandosi o sfondando recinzioni, muri o ingressi di una casa o di un appartamento abitati o loro annessi.

Se sono stati commessi durante la notte, si applicano le disposizioni dell'articolo 40 (1°).

**Arte. 279.** - Omicidio, ferite e percosse sono scusabili, se commessi da uno dei marito sul coniuge nonché sul complice nel momento in cui li coglie in flagrante reato di adulterio.

**Arte. 280.** - Il delitto di castrazione è scusabile se è stato subito provocato da un attentato al modestia commessa con violenza.

**Arte. 281. (Modificato)** - Le lesioni e le percosse sono scusabili quando sono commesse sul persona di un adulto colto in atto di aggressione indecente, condotta con o senza violenza, su a minore di sedici (16) anni compiuti. **(2)**

**Arte. 282.** - Il parricidio non è mai scusabile.

**Arte. 283.** - Quando è provato il fatto di giustificazione, la pena è ridotta:

- 1- reclusione da uno (1) a cinque (5) anni, se trattasi di reato punibile con la morte o con la reclusione perpetuo;
- 2- alla reclusione da sei (6) mesi a due (2) anni in caso di altro reato;
- 3- alla reclusione da un (1) mese a tre (3) mesi se si tratta di un reato.

Nei casi previsti dai numeri 1 e 2 del presente articolo, può, inoltre, essere interdetto al reo rimanere per almeno cinque (5) anni e al massimo dieci (10) anni.

---

(1) Aggiunto dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 19)

(2) Modificato dall'ordinanza n°75-47 del 17 giugno 1975 (GU n°53, p.615).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

77

## Sezione II Minaccia

**Arte. 284. (Modificato)** - Chiunque minacci, in forma anonima o firmata, immagine, simbolo o emblema, omicidio, detenzione o qualsiasi altro attacco contro le persone, che sarebbe punibile con pena di morte o ergastolo, è, nel caso in cui la minaccia sia fatta con ordinanza di deposizione una somma di denaro in un luogo indicato, o per adempiere a qualsiasi altra condizione, punibile con la reclusione da due (2) anni a dieci (10) anni e una multa da cinquecento (500) a cinquemila (5.000) d.C.

Il colpevole può, inoltre, essere colpito per almeno un (1) anno e per cinque (5) anni al massimo di il divieto di uno o più dei diritti di cui all'articolo 14 e il divieto di soggiorno. **(1)**

**Arte. 285.** - Se tale minaccia non è stata accompagnata da alcun ordine o condizione, il colpevole è punito reclusione da uno (1) a tre (3) anni e con la multa da cinquecento (500) a duemilacinquecento (2.500) DA.

La pena del divieto di soggiorno da almeno un anno e al massimo cinque anni può essere pronunciata presso contro di lui.

**Arte. 286.** - Se la minaccia fatta con l'ordine 1 è stata verbale, il colpevole è punito con la reclusione di da sei (6) mesi a due (2) anni e una multa da cinquecento (500) a millecinquecento (1.500) d.C.

Può anche essere bandito dal rimanere per almeno un (1) anno e al massimo cinque (5) anni.

**Arte. 287. (Modificato)** - Chiunque abbia, con uno dei mezzi previsti dagli articoli da 284 a 286, minacciato di aggressione o violenza non previste dall'articolo 284 e se la minaccia è stata fatta con ordine o sotto condizione, è punito con la reclusione da tre (3) mesi a un (1) anno e con la multa da cinquecento (500) a mille (1.000) DA. **(1)**

## Sezione III

### Omicidi e lesioni non intenzionali

**Arte. 288.** - Chiunque, per goffaggine, imprudenza, disattenzione, negligenza o inosservanza regolamenti, commette involontariamente o costituisce causa involontaria di omicidio, è punito con una reclusione da sei (6) mesi a tre (3) anni e multa da mille (1.000) a ventimila (20.000) DA.

**Arte. 289.** - Se è il risultato di una mancanza di indirizzo o di precauzione di aggressione e percosse, o malattia conseguente incapacità totale al lavoro di durata superiore a tre mesi, il colpevole è punito con reclusione da due (2) mesi a due (2) anni e multa da cinquecento (500) a quindicimila (15.000) DA o solo una di queste due penalità.

**Arte. 290.** - Le pene previste dagli articoli 288 e 289 sono raddoppiate quando l'autore del reato agito in stato di ebbrezza, o tentato, fuggendo, o modificando l'inventario, o da tutti un altro mezzo per sottrarsi alla responsabilità penale o civile in cui potrebbe incorrere.

(1) Il primo comma è stato modificato dall'ordinanza n. 75-47 del 17 giugno 1975 (GU n. 53, p.615).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Chiunque minacci, in una scrittura anonima o firmata, un'immagine, un simbolo o un emblema, di assassinio, reclusione o qualsivoglia un altro attacco contro persone, che sarebbe punibile con la pena di morte o con l'ergastolo, è, nel caso di quando la minaccia è fatta con l'ingiunzione a depositare una somma di denaro in un luogo indicato, o ad adempiere a qualsiasi altra condizione, punito con la reclusione da due (2) anni a cinque (5) anni e una multa da 500 a 5.000 DA.

Il colpevole può, inoltre, essere colpito per almeno un anno e per non più di cinque anni dal divieto di uno o più dei diritti di cui all'articolo 14 e il divieto di soggiorno.

(1) Modificata dalla legge 13 febbraio 1982, n. 82-04 (GU n. 7, pag. 210).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Chiunque abbia, con uno dei mezzi previsti dagli articoli da 284 a 286, minacciato di aggressione o violenza non previste dall'articolo 284 se la minaccia è stata formulata con ordine o condizione, è punito con la reclusione da tre (3) mesi a un (1) anno e una multa da 500 a 1.000 DA o solo una di queste due sanzioni.

78

## Sezione IV Attacchi alla libertà individuale e all'inviolabilità casa; rapimento (1)

**Arte. 291.** - Sono puniti con la reclusione da cinque (5) a dieci (10) anni coloro che senza ordinanza di autorità costituite e salvo i casi in cui la legge consente o ordina di sequestrare, rapire, arrestare, detenere o rapire qualsiasi persona.



La stessa pena si applica a chi presta un luogo per la detenzione o il sequestro di quella persona. Se la detenzione o il sequestro è durata più di un mese, la pena è quella della reclusione nel tempo, di dieci (10) a venti (20) anni.

**Arte. 292.** - Se l'arresto o il sequestro è stato effettuato con l'uso di una divisa o di un distintivo regolamentare o che sembri tale ai sensi della sezione 246, sia sotto falso nome, sia sotto falso ordine della pubblica autorità, la pena è l'ergastolo.

La stessa pena si applica se l'arresto o il sequestro sono stati effettuati con un mezzo di trasporto motorizzato o se la vittima è stata minacciata di morte.

**Arte. 293. (Modificata)** - Se la persona sequestrata, arrestata, detenuta o sequestrata è stata sottoposta a tortura corporale, i colpevoli sono puniti con l'ergastolo. **(2)**

**Arte. 293 bis. (Modificato)** - Chiunque, con violenza, minaccia o frode, rimuove o fa rimuovere persona, qualunque sia la sua età, è punita con la reclusione da dieci (10) a venti (20) anni e uno multa da un milione (1.000.000) DA a due milioni (2.000.000) DA.

Se il sequestrato ha subito torture corporali, il colpevole è punito con la reclusione condanna a vita.

Se il sequestro è avvenuto per il pagamento di un riscatto, il colpevole è punito anche con la reclusione ergastolo. **(3)**

---

(1) Modificato dall'ordinanza n°75-47 del 17 giugno 1975 (GU n°53, p.615).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

"Attacchi dei singoli alla libertà individuale e all'invulnerabilità della casa".

(2) Modificato dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 19)

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Se la persona sequestrata, arrestata, detenuta o sequestrata ha subito torture corporali, i colpevoli sono puniti con morto.

(3) Modificato dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 19)

Aggiunta con ordinanza n°75-47 del 17 giugno 1975 (GU n°53, p.615), era così formulata:

- Chiunque, con violenza, minaccia o frode, rapisce o fa sequestrare una persona, qualunque sia la sua età, è punito con la reclusione da dieci (10) a venti (20) anni.

Se la persona sequestrata ha subito torture corporali, il colpevole è punito con la pena di morte.

Se il sequestro è avvenuto per il pagamento di un riscatto, il colpevole è punito anche con la pena di morte.

79

**Arte. 294. (Modificato)** - Beneficiare di una scusa attenuante, ai sensi dell'articolo 52 del presente codice, ogni colpevoli che hanno posto fine spontaneamente alla detenzione, alla reclusione forzata o al sequestro di persona.

Se la detenzione o la reclusione forzata è cessata da meno di dieci (10) giorni da quello del rapimento, arresto, detenzione o reclusione forzata e mentre nessun procedimento penale aveva ancora esercitato, la pena è ridotta alla reclusione da due (2) a cinque (5) anni nel caso previsto dall'art articolo 293 e della reclusione da sei (6) mesi a due (2) anni nei casi previsti dagli articoli 291 e 292.

Se la detenzione o il sequestro sono cessati da più di dieci (10) giorni da quello di rapimento, arresto, detenzione o reclusione forzata, o mentre l'accusa era già esercitata, la pena è ridotta alla reclusione da cinque (5) a dieci (10) anni nel caso previsto dall'art articolo 293 e alla reclusione da due (2) a cinque (5) anni in tutti gli altri casi.

La pena è ridotta alla reclusione da cinque (5) a dieci (10) anni, nel caso previsto dal comma 1 del articolo 293 bis e della reclusione da dieci (10) a venti (20) anni, nei casi previsti dai commi 2 e 3 dello stesso articolo. **(1)**

**Arte. 295. (Modificato)** - Qualsiasi individuo che entra, di sorpresa o con frode, nella casa di a cittadino o che vi si intromette è punito con la reclusione da un (1) anno a cinque (5) anni e con la multa da mille (1.000) a diecimila (10.000) DA.

Quando il reato è commesso con minaccia o violenza, la pena è di cinque (5) anni reclusione inferiore a dieci (10) anni e da cinquemila (5.000) a ventimila (20.000) DA bene. **(2)**

**Arte. 295 bis. (Nuovo)** - Ai reati previsti si applicano le disposizioni dell'articolo 60 bis dagli articoli 291, 292, 293 e 293 bis della presente sezione. **(3)**

## Sezione V

### Attacchi all'onore, alla considerazione e la privacy delle persone e la divulgazione di segreti (4)

**Arte. 296.** - Ogni accusa o imputazione di un fatto che pregiudichi l'onore o il corrispettivo delle persone o dell'ente cui l'atto è attribuito, è diffamazione.

La pubblicazione diretta o mediante riproduzione di questa affermazione o attribuzione è punibile, anche se dubbio o se prende di mira una persona o un organismo non



espressamente nominato, ma la cui identificazione è resa possibile dai termini di discorsi, grida, minacce, scritte o stampati, manifesti o manifesti incriminati.

(1) Modificato dall'ordinanza n°75-47 del 17 giugno 1975 (GU n°53, p.615).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Beneficiare di una scusa attenuante ai sensi dell'articolo 52 del presente codice il colpevole che, spontaneamente, pone fine alla detenzione o reclusione forzata.

Se la detenzione o il sequestro è cessato da meno di dieci (10) giorni trascorsi da quello del sequestro o dell'arresto, la detenzione o la reclusione forzata e, finché non sia stato ancora avviato alcun procedimento penale, la pena è ridotta a reclusione da due (2) a cinque (5) anni nel caso previsto dall'articolo 293, e reclusione da sei (6) mesi a due

(2) anni nei casi previsti dagli articoli 291 e 292.

Se la detenzione o la reclusione forzata è cessata più di dieci (10) giorni dopo il giorno del sequestro, dell'arresto, la detenzione o il sequestro, ovvero quando l'azione penale è già stata espletata, la pena è ridotta alla reclusione tempo da cinque (5) a dieci (10) anni nel caso previsto dall'articolo 293 e la reclusione da due (2) a cinque (5) anni, complessivamente gli altri casi.

(2) Modificato dalla legge 13 febbraio 1982, n. 82-04 (GU n. 7, pag. 210).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

-Qualsiasi individuo che entra nella casa di un cittadino usando minacce o violenza è punito con a reclusione da sei (6) giorni a tre (3) mesi e una multa da 500 a 1800 DA.

(3) Aggiunto dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 19)

(4) Il titolo della sezione 5 del capitolo I del titolo II del libro terzo, parte seconda è stato modificato dalla legge n° 06-23 del 20 dicembre 2006 (GU n. 84, pag. 19). Si leggeva come segue: "Attacchi all'onore e alla considerazione di persone e violazione di segreti"

80

**Arte. 297.** - Qualsiasi espressione oltraggiosa, termine di disprezzo o invettiva che non includa l'imputazione di fatto è un insulto.

**Arte. 298. (Modificato)** - Ogni diffamazione commessa contro le persone è punita con reclusione da due (2) a sei (6) mesi e una multa da venticinquemila (25.000) DA a cinquanta mille (50.000) DA o solo una di queste due penalità.

Il perdono della vittima pone fine al procedimento penale.

Qualsiasi diffamazione commessa contro una o più persone appartenenti ad un gruppo etnico o filosofico, o ad una specifica religione è punito con la reclusione da un (1) mese a un (1) anno e una multa di diecimila (10.000) DA centomila (100.000) DA o una di queste due sanzioni solo quando ha lo scopo di incitare all'odio tra cittadini o abitanti. (1)

**Arte. 298 bis. (Modificato)** - Qualsiasi insulto commesso contro una o più persone che appartengono a un gruppo etnico o filosofico, o ad una determinata religione è punito con la reclusione di da cinque (5) giorni a sei (6) mesi e una multa da cinquemila (5.000) DA a cinquantamila (50.000) DA o di una sola di queste due sanzioni. (2)

**Arte. 299. (Modificato)** - Ogni insulto commesso contro una o più persone è punito con reclusione da uno (1) a tre (3) mesi e una multa da diecimila (10.000) DA a venticinquemila (25.000) DA.

Il perdono della vittima pone fine al procedimento penale. (3)

(1) Modificato dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 19)

Modificata dalla legge n° 01-09 del 26 giugno 2001 (GU n° 34, p.15), era così formulata:

- Qualsiasi diffamazione commessa contro persone fisiche è punita con la reclusione da (5) giorni a (6) mesi e una multa da cinquemila (5.000) DA a cinquantamila (50.000) DA o solo una di queste due sanzioni.

Qualsiasi diffamazione commessa nei confronti di una o più persone appartenenti ad un gruppo etnico o filosofico, o ad una specifica religione è punito con la reclusione da un (1) mese a un (1) anno e una multa di diecimila (10.000) DA centomila (100.000) DA o solo una di queste due sanzioni, quando si intende incoraggiare odio tra cittadini o abitanti.

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

-Qualsiasi diffamazione commessa contro persone fisiche è punita con la reclusione da cinque (5) giorni a sei (6) mesi e una multa da 150 a 1.500 DA o solo una di queste due sanzioni.

Qualsiasi diffamazione commessa contro una o più persone appartenenti ad un gruppo etnico o filosofico, o a una religione specifica, è punito con la reclusione da un (1) mese a un (1) anno e una multa da 300 a 3.000 DA quando mira a suscitare odio tra cittadini o abitanti.

(2) Modificato dalla legge n. 01-09 del 26 giugno 2001 (GU n. 34, pag. 15).

Aggiunto dalla legge n° 82-04 del 13 febbraio 1982 (GU n° 7, p.217), era così formulato:

- Qualsiasi insulto commesso contro una o più persone appartenenti ad un gruppo etnico, filosofico o religioso determinato è punito con la reclusione da cinque giorni a sei (6) mesi e con la multa da 150 a 1.500 DA o uno di questi solo due frasi.

(3) Modificato dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 19)

Modificata dalla legge n° 01-09 del 26 giugno 2001 (GU n° 34, p.15), era così formulata:

- Qualsiasi insulto commesso contro una o più persone è punito con la reclusione da sei (6) giorni a tre (3) mesi e una multa da cinquemila (5.000) DA a cinquantamila (50.000) DA o solo una di queste due sanzioni.

Modificata dalla legge 13 febbraio 1982, n. 82-04 (GU n. 7, pag. 210), era così formulata:

- Qualsiasi insulto commesso contro una o più persone è punito con la reclusione da sei (6) giorni a tre (3) mesi e

una multa da 150 a 1.500 DA o solo una di queste due sanzioni.

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

-Qualsiasi insulto commesso contro gli individui è punibile con la reclusione da sei (6) giorni a tre (3) mesi e una multa da 150 a 1.500 DA o solo una di queste due sanzioni.

81

**Arte. 300.** - Chiunque abbia, con qualsiasi mezzo, fatto una denuncia diffamatoria contro a o più persone ad ufficiali giudiziari o amministrativi o di polizia giudiziaria, o ad autorità avere il potere di seguire o deferire la questione all'autorità competente o ai superiori gerarchie o datori di lavoro del denunciato, è punito con la reclusione da sei (6) mesi a cinque (5) anni e la multa da cinquecento (500) a quindicimila (15.000) DA; il tribunale può, in Inoltre, ordinare l'inserimento della sua decisione, per intero o per estratto, in uno o più giornali e a carico del condannato.

Se il fatto denunciato è passibile di sanzione penale o disciplinare, l'azione penale la denuncia per diffamazione può essere intentata ai sensi di questo articolo sia dopo il giudizio che dopo la sentenza di assoluzione o di proscioglimento, sia dopo l'ordinanza o la cessazione del licenziamento, sia dopo la qualificazione del

denuncia da parte del magistrato, funzionario, autorità superiore o datore di lavoro, competente a dargli il seguito che probabilmente avrebbe incluso.

Il giudice adito in virtù del presente articolo è tenuto a sospendere il procedimento se il procedimento sul fatto denunciato sono pendenti.

**Arte. 301. (Modificato)** - Medici, chirurghi, farmacisti, ostetriche o altro custodi, per stato o professione o per funzioni permanenti o temporanee, dei segreti che affidiamo a loro, i quali, salvo il caso in cui la legge li obblighi o li autorizzi ad agire in qualità di informatori, hanno rivelato

questi segreti sono puniti con la reclusione da uno (1) a sei (6) mesi e con la multa da cinquecento (500) a cinquemila (5.000) DA.

Tuttavia, le persone sopra elencate, senza essere tenute a denunciare gli aborti per i quali venuti a conoscenza durante l'esercizio delle loro funzioni, non incorrono, se li denunciano, le sanzioni previste al comma precedente; convocati in tribunale per un caso di aborto, vengono rilasciati segreto professionale e devono fornire la loro testimonianza. **(1)**

**Arte. 302.** - Chiunque, operando a qualsiasi titolo in un'impresa, ha senza essere stato autorizzato, comunicato o tentato di comunicare con stranieri o algerini residenti in un paese segreti stranieri della società in cui lavora, è punito con la reclusione da due (2) a cinque (5) anni e la multa da cinquecento (500) a diecimila (10.000) DA.

Se questi segreti sono stati comunicati agli algerini residenti in Algeria, la pena è la reclusione da tre (3) mesi a due (2) anni e la multa da cinquecento (500) a millecinquecento (1.500) DA.

La pena massima prevista nei due commi precedenti è obbligatoriamente incorsa se essa comporta di segreti di fabbricazione di armi e munizioni di proprietà statale.

In tutti i casi, il colpevole può, inoltre, essere colpito per almeno un (1) anno e almeno cinque (5) anni. oltre al divieto di uno o più dei diritti di cui all'articolo 14 del presente codice.

**Arte. 303. (Modificato)** - Chiunque, in mala fede e fuori dei casi previsti dall'articolo 137, apre o cancella lettere o corrispondenza indirizzata a terzi, è punito con la reclusione di un (1) mese a un (1) anno e una multa da venticinquemila (25.000) DA a centomila (100.000) DA o uno di questi solo due frasi. **(2)**

**(1)** Modificata dalla legge 13 febbraio 1982, n. 82-04 (GU n. 7, pag. 210).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Medici, chirurghi, farmacisti, ostetriche o qualsiasi altro custode, per stato o professione o da funzioni permanenti o temporanee, segreti loro affidati, che, salvo il caso in cui la legge li obblighi o autorizzi a denunciando, svelati questi segreti, sono puniti con la reclusione da uno a sei mesi e con la multa da 500 a 5.000 DA.

Tuttavia, le persone sopra elencate, senza essere tenute a denunciare aborti di cui siano venute a conoscenza in occasione dell'esercizio della loro professione, non incorrono, se li denunciano, nelle sanzioni previste nel comma precedente; convocati in tribunale per un caso di aborto, restano liberi di fornire la propria testimonianza senza esporsi ad alcuno tristezza.

**(2)** Modificato dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 19)

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Chiunque, in malafede e fuori dei casi previsti dall'articolo 137, apre o cancella lettere o corrispondenza rivolta a terzi, è punito con la reclusione da un (1) mese a un (1) anno e con la multa da cinquecento (500) a tre mille (3.000) DA o solo una di queste due penalità.

**Arte. 303 bis. (Nuovo)** - È punito con la reclusione da sei (6) mesi a tre (3) anni e una multa da cinquantamila (50.000) DA a trecentomila (300.000) DA, chiunque, mediante a qualsiasi processo, viola intenzionalmente la privacy della vita privata altrui:

1 - catturando, registrando o trasmettendo senza l'autorizzazione o il consenso del loro autore, comunicazioni, parole pronunciate a titolo privato o confidenziale.

2 - prelevando, registrando o trasmettendo senza l'autorizzazione o il consenso della stessa, l'immagine di una persona in un luogo privato.

Il tentativo del delitto previsto dal presente articolo è punito con le stesse pene del reato consumato.

Il perdono della vittima pone fine al procedimento penale. **(1)**

**Arte. 303 bis 1. (Nuovo)** - Chiunque

conserva, porta o fa venire a conoscenza del pubblico o di terzi o utilizza in qualsiasi modo se, qualsiasi registrazione, immagine o documento ottenuto, utilizzando uno degli atti previsti dall'articolo 303 bis della presente legge.

Se il delitto previsto dal comma precedente è commesso a mezzo stampa, le disposizioni speciali previste dalle leggi vigenti per determinare i responsabili sono applicabili.

Il tentativo del delitto previsto dal presente articolo è punito con le stesse pene del reato consumato.

Il perdono della vittima pone fine al procedimento penale. **(2)**

**Arte. 303 bis 2. (Nuovo)** - In caso di condanna per i delitti di cui agli articoli 303 bis e 303 bis 1, il giudice può disporre la privazione di uno o più dei diritti previsti dall'articolo 9 bis1 per un termine non superiore a cinque (5) anni; in quanto può ordinare la pubblicazione della sentenza di condanna secondo le procedure previste dall'articolo 18 della presente legge.

La confisca degli oggetti utilizzati per la commissione del reato è tuttora pronunciata. **(3)**

**Arte. 303 bis 3. (Nuovo)** - La persona giuridica è dichiarata penalmente responsabile, nel condizioni previste dall'articolo 51 bis, dei reati di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente capo.

La persona giuridica incorre nella sanzione pecuniaria secondo le modalità previste dall'articolo 18 bis e, se applicabili, secondo quelli dell'articolo 18 bis 2.

È inoltre passibile di una o più delle sanzioni aggiuntive di cui all'articolo 18.

bis. **(4)**

## Capitolo II

### Delitti e delitti contro famiglia e buona morale

#### Sezione I

##### Aborto

**Arte. 304.** - Chiunque, con cibo, bevanda, medicina, manovra, violenza o altro significa, procurato o tentato di procurare l'aborto di una donna incinta o sospettata di essere incinta, indipendentemente ha acconsentito o meno, è punito con la reclusione da un (1) anno a cinque (5) anni e una multa di cinquecentesimi (500) a diecimila (10.000) DA.

Se ne è derivata la morte, la pena è della reclusione da dieci (10) a venti (20) anni.

In ogni caso, al colpevole può, inoltre, essere interdetto il soggiorno.

**Arte. 305.** - Se è accertato che il colpevole ha abitualmente commesso gli atti di cui all'articolo 304, il la reclusione è raddoppiata nel caso previsto dal primo comma, e la pena detentiva on time è elevato al massimo della sua durata.

(1) Aggiunto dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 19)

(2) Aggiunto dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 19)

(3) Aggiunto dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 20)

(4) Aggiunto dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 20)

**Arte. 306.** - Medici, ostetriche, dentisti, farmacisti, nonché studenti in medicina o odontoiatria, studenti o dipendenti in farmacia, erboristi, gargarismi, commercianti strumenti chirurgici, infermieri, infermieri, massaggiatori, massaggiatrici, che hanno indicato, favorito o mezzi praticati per procurare l'aborto sono, a seconda dei casi, passibili delle pene previste dagli artt 304 e 305.

Il divieto di esercitare la professione prevista dall'articolo 23, può essere pronunciato contro i colpevoli che può, inoltre, essere interdetto dal soggiorno.

**Arte. 307. (Modificato)** - Chiunque contravviene al divieto di esercitare la professione pronunciato in ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 306, è punito con la reclusione da almeno sei (6) mesi e due

(2) anni al massimo e una multa da mille (1.000) a diecimila (10.000) DA.

Il trasgressore può anche essere interdetto dal soggiorno. **(1)**

**Arte. 308.** - L'aborto non è punito quando costituisce misura essenziale per salvare vita della madre in pericolo e che sia apertamente praticata da un medico o da un chirurgo dopo aver dato consiglio da lui all'autorità amministrativa.

**Arte. 309.** - È punito con la reclusione da sei (6) mesi a due (2) anni e con la multa di due da centocinquanta (250) a mille (1.000) DA la donna che ha abortito intenzionalmente o ha tentato di abortirlo fare o che ha acconsentito a servirsi dei mezzi indicati o amministrati a tal fine.

**Arte. 310. (Modificato)** - È punito con la reclusione da due (2) mesi a tre (3) anni e una multa da cinquecento (500) a diecimila (10.000) DA o una di queste due sanzioni solo chi:

- o da discorsi fatti in luoghi pubblici o riunioni;
- sia mediante vendita, offerta in vendita o offerta, anche non pubblica, ovvero mediante esposizione, esposizione o nei luoghi pubblici, o a domicilio, con nastro adesivo o in busta chiusa o non chiusi, all'ufficio postale, o a qualsiasi agente di distribuzione o trasporto, di libri, scritti, stampati, pubblicità, display, design, immagini ed emblemi;
- o pubblicizzando studi medici o cosiddetti istituti medici, causati aborto, anche se la provocazione non ebbe effetto. **(2)**

**Arte. 311.** - L'eventuale condanna per uno dei delitti previsti dal presente articolo comprende, pieni diritti, il divieto di esercitare qualsiasi funzione, e di svolgere qualsiasi lavoro, a qualsiasi titolo o, nelle cliniche o nei centri parto e in tutte le strutture pubbliche o private che ricevono di solito a pagamento o gratuito, e in qualsiasi numero, di donne in reale, apparente o sospetta gravidanza.

L'eventuale condanna per tentato o concorso nei medesimi reati comporta lo stesso divieto.

---

(1) Modificata dalla legge 13 febbraio 1982, n. 82-04 (GU n. 7, pag. 210).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Chiunque contravviene al divieto di esercitare la professione emanato ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 306 è punito con la reclusione da almeno sei mesi e al massimo due anni e con la multa da 1.000 a 10.000 DA o uno dei solo queste due sanzioni .

Il trasgressore può anche essere bandito dal soggiorno.

(2) Modificato dalla legge 13 febbraio 1982, n. 82-04 (GU n. 7, pag. 210).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

-È punito con la reclusione da due (2) mesi a due (2) anni e una multa da 500 a 10.000 DA o uno di questi due sanzioni solo chi:

- o da discorsi fatti in luoghi pubblici o riunioni;
  - sia mediante vendita, offerta in vendita, sia offerta, anche non pubblica, ovvero mediante esposizione, esposizione o distribuzione su su strade pubbliche o in luoghi pubblici, o con consegna a domicilio, consegna in nastro o in busta chiusa o non chiusi, all'ufficio postale, o a qualsiasi agente di distribuzione o trasporto, di libri, scritti, stampati, pubblicità, manifesti, disegni, immagini ed emblemi;
  - sia pubblicizzando pratiche mediche o cosiddette pratiche mediche;
- ha indotto l'aborto, anche se la provocazione non è stata seguita.

**Arte. 312.** - In caso di condanna pronunciata da un tribunale straniero e divenuta giuridicamente vincolante res judicata per i fatti che costituiscono, secondo il diritto algerino, uno dei reati previsti dalla questa sezione, il tribunale del domicilio del condannato, dichiara, in camera di consiglio, su richiesta del pubblico ministero, l'interessato debitamente chiamato, che occorre applicare il divieto previsto dall'art 311.

**Arte. 313.** - Chiunque contravviene al divieto pronunciato in applicazione degli articoli 311 e 312, è punito con la reclusione da sei (6) mesi a due (2) anni e con la multa da cinquecento (500) a cinque mille (5.000) DA o solo una di queste due penalità.

## **Sezione II**

### **L'esposizione e l'abbandono dei bambini o incapace**

**Arte. 314.** - Chiunque esibisca o abbia esibito, abbandoni o faccia abbandonare, in luogo solitario, un fanciullo o un incapace, incapace di proteggersi a causa del suo stato fisico o mentale, è, per questo motivo singolo fatto, punibile con la reclusione da uno (1) a tre (3) anni.

Se l'esposizione o la negligenza ha provocato malattia o incapacità totale superiore a venti (20) giorni, la pena è della reclusione da due (2) a cinque (5) anni.

Se il bambino o l'incapace è rimasto mutilato o storpio, o se soffre ancora di un'infermità permanente, la pena è della reclusione da cinque (5) a dieci (10) anni.

Se l'esposizione o la negligenza ha causato la morte, la pena è della reclusione da dieci (10) a venti

(20 anni.

**Arte. 315.** - Se i colpevoli sono gli ascendenti o qualsiasi altra persona che abbia autorità sul figlio o incapace, o con custodia, la pena è:

- Reclusione da due (2) a cinque (5) anni nei casi previsti dal primo comma dell'articolo 314;
- La reclusione da cinque (5) a dieci (10) anni nel caso previsto dal secondo comma del medesimo articolo;
- La reclusione da dieci (10) a venti (20) anni nel caso previsto dal terzo comma del medesimo articolo;
- L'ergastolo nel caso previsto dal quarto comma del medesimo articolo.

**Arte. 316.** - Chiunque esibisce o ha esposto, abbandona o fa abbandonare in luogo non solitario un bambino o una persona incapace di proteggersi a causa del suo stato fisico o mentale, è, solo per questo fatto, punibile con la reclusione da tre (3) mesi a un (1) anno.

Se l'esposizione o la negligenza ha provocato malattia o incapacità totale superiore a venti giorni, la pena è della reclusione da sei (6) mesi a due (2) anni.

Se il bambino o l'incapace è rimasto mutilato o storpio o se soffre ancora di un'infermità permanente, la pena è della reclusione da due (2) a cinque (5) anni.

In caso di morte, la pena è della reclusione da cinque (5) a dieci (10) anni.

**Arte. 317.** - Se i colpevoli sono gli ascendenti o qualsiasi altra persona che abbia autorità sul fanciullo o incapace, o con custodia, la pena è:

- la reclusione da sei (6) mesi a due (2) anni nel caso previsto dal primo comma dell'articolo 316;
- la reclusione da due (2) a cinque (5) anni nel caso previsto dal comma 2 del medesimo articolo;
- reclusione da cinque (5) a dieci (10) anni nel caso previsto dal comma 3 del medesimo articolo;
- la reclusione da dieci (10) a venti (20) anni nel caso previsto dal comma 4 del medesimo articolo.

**Arte. 318.** - Se la morte è stata cagionata con l'intenzione di cagionarla, il colpevole è punito, secondo la casi, le sanzioni previste dagli articoli da 261 a 263.

**Arte. 319.** - Nel caso in cui, in virtù degli articoli da 314 a 317, si incorra solo un illecito civile, il colpevole può, inoltre, essere colpito per almeno un (1) anno e cinque (5) anni al massimo del divieto di a o più dei diritti di cui all'articolo 14 del presente codice.

85

**Arte. 320.** - E' punito con la reclusione da due a sei (6) mesi e da cinquecento (500) a ventimila (20.000) DA, multa:

1- Chiunque, con spirito di lucro, abbia indotto i genitori o uno di loro ad abbandonare il proprio figlio nato o nascere;

2- Chiunque si sia iscritto, o abbia tentato di iscriversi, dai futuri genitori o da uno di loro, atto con il quale si impegnano ad abbandonare il nascituro, che ha trattenuto tale atto, in ha utilizzato o tentato di utilizzarlo;

3- Chiunque abbia, con spirito di lucro, portato o cercato di portare il suo intervento a riscuotere un bambino.

**Arte. 320 bis. (Nuovo)** - Ai reati previsti si applicano le disposizioni dell'articolo 60 bis dagli articoli 314 commi 3 e 4, 315 commi 3, 4 e 5, 316 comma 4, 317 commi 4 e 5 e 318 del questa sezione. **(1)**

### **Sezione III**

#### **Delitti e delitti tendenti a prevenire identificazione del bambino**

**Arte. 321. (Modificato)** - Coloro che consapevolmente in condizioni tali da renderlo impossibile identificazione, spostare un bambino, nascondere o sostituirlo con un altro bambino, o fisicamente presenti come nati da donna che non ha partorito, sono puniti con la reclusione in un tempo da cinque (5) a dieci (10) anni e una multa da cinquecentomila (500.000) DA a un milione (1.000.000) di DA.

Se non è accertato che il minore è vissuto, la pena è della reclusione da uno (1) a cinque (5) anni e la multa da centomila (100.000) DA a cinquecentomila (500.000) DA.

Se è accertato che il minore non è vissuto, il colpevole è punito con la reclusione da uno (1) a due (2) mesi e una multa da diecimila (10.000) DA a ventimila (20.000) DA.

Tuttavia, quando il bambino è stato materialmente presentato come nato da una donna che non lo ha fatto parto, a seguito di una consegna volontaria o di un abbandono da parte dei genitori, il colpevole incorre nella pena da un (1) anno a cinque (5) anni di reclusione e una multa da centomila (100.000) DA to cinquecentomila (500.000) DA.

La persona giuridica è dichiarata penalmente responsabile, alle condizioni previste dall'art 51 bis della presente legge, il reato definito nei commi precedenti.

La persona giuridica incorre nella sanzione pecuniaria secondo le modalità previste dall'articolo 18 bis e, ove applicabile, secondo quanto previsto dall'articolo 18 bis 2.

È inoltre passibile di una o più delle sanzioni aggiuntive di cui all'art  
articolo 18 bis. (2)

(1) Aggiunto dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 20)

(2) Modificato dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 20)

Modificata dalla legge 13 febbraio 1982, n. 82-04 (GU n. 7, pag. 210), era così formulata:

- Coloro che consapevolmente, in condizioni tali da renderne impossibile l'identificazione, spostano un bambino, lo nascondono, o lo sostituiscono con un altro figlio, o lo presentano materialmente come nato da donna che non ha partorito, sono puniti reclusione da cinque (5) a dieci (10) anni.

- Se non è accertato che il minore è vissuto, la pena è della reclusione da due (2) mesi a cinque (5) anni.

- Se è accertato che il minore non è vissuto, il colpevole è punito con la reclusione da uno (1) a due (2) mesi.

Tuttavia, quando il bambino è stato materialmente presentato come nato da una donna che non ha partorito, a seguito di rinuncia volontaria o abbandono da parte dei genitori, il colpevole incorre nella pena da due (2) mesi a cinque (5) anni reclusione.

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Coloro che consapevolmente, in condizioni tali da renderne impossibile l'identificazione, spostano un bambino, lo nascondono, farlo sparire, o sostituirlo con un altro figlio, o presentarlo materialmente come nato da una donna che non ha parto, sono puniti con la reclusione da cinque a dieci anni.

Se non è accertato che il minore è vissuto, la pena è della reclusione da due mesi a cinque anni.

Se è accertato che il minore non è vissuto, il colpevole è punito con la reclusione da uno a due mesi.

#### Sezione IV

#### Sottrazione e mancata rappresentanza di minori

##### Articolo. 322.

##### Abrogato (1)

##### Articolo. 323.

##### Abrogato (2)

##### Articolo. 324.

##### Abrogato (3)

##### Articolo. 325.

##### Abrogato (4)

**Arte. 326.** - Chiunque, senza violenza, minaccia o frode, rapisce o si appropria, o tenta di rapire o allontanare un minore di diciotto anni, è punito con la reclusione da uno (1) a cinque (5) anni e uno multa da cinquecento (500) a duemila (2.000) DA.

Quando un minore così rapito o deviato ha sposato il suo rapitore, quest'ultimo non può essere perseguito. solo su querela delle persone aventi qualità di chiedere l'annullamento del matrimonio e non può essere condannato solo dopo che questo annullamento fu pronunciato.

**Arte. 327.** - Chi, essendo affidato alla cura di un fanciullo, non lo rappresenta davanti a persone che ha il diritto di richiederlo è punito con la reclusione da due (2) a cinque (5) anni.

**Arte. 328.** - Quando è stata pronunciata sull'affidamento di un minore con decisione giudiziaria esecutiva da provvisorio o definitivo, il padre, la madre o qualsiasi persona che non rappresenti questo minore a coloro che hanno il diritto di reclamarlo, o chi, anche senza frode o violenza, lo rimuove, lo dirotta o lo fa rimuovere o allontanarsi dalle mani di coloro ai quali è stato affidato, o dai luoghi dove l'hanno posto, è punito con la reclusione da un (1) mese a un (1) anno e una multa da cinquecento (500) a cinquemila (5.000) DA.

Se il colpevole fosse stato dichiarato privato della potestà paterna, la reclusione può essere aumentata fino a tre (3) anni.

(1) Abrogato dall'ordinanza n°75-47 del 17 giugno 1975 (GU n°53, p.615).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Chiunque con violenza, minaccia o frode, sequestra o fa sequestrare un minore di diciotto anni o lo adessa, si appropria indebitamente o sposta, o fa sì che sia trascinato via, deviato o spostato dai luoghi in cui è stato posto da coloro sotto la cui autorità o nella cui direzione è stato è stato sottoposto o affidato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

(2) Abrogato dall'ordinanza n°75-47 del 17 giugno 1975 (GU n°53, p.615).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Se il minore è così sequestrato o deviato ha meno di quindici anni, la pena è della reclusione da dieci (10) a venti (20) anni.

Tuttavia, se il minore è trovato in vita prima della pronuncia della sentenza di condanna, la pena è la reclusione. cinque (5) a dieci (10) anni.

(3) Abrogato dall'ordinanza n°75-47 del 17 giugno 1975 (GU n°53, p.615).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Se il colpevole è stato pagato o aveva lo scopo di essere pagato un riscatto dalle persone sotto l'autorità o il sotto la cui sorveglianza è stato posto il minore, la pena, qualunque sia l'età del minore, è l'ergastolo.

Tuttavia, se il minore è trovato in vita prima della pronuncia della sentenza di condanna, la pena è la reclusione. dieci-venti anni.

(4) Abrogato dall'ordinanza n°75-47 del 17 giugno 1975 (GU n°53, p.615).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:



87

**Arte. 329.** - Salvo il caso in cui il fatto costituisca atto punibile con concorso di persona, chiunque consapevolmente nasconde o trattiene alla ricerca un minore che è stato rapito o sequestrato, o che lo sottrae all'autorità per cui è legalmente soggetto, è punito con la reclusione da uno (1) a cinque (5) anni e con la multa da cinquecento (500) a duemilacinquecento (2.500) DA o una sola di queste due sanzioni.

**Arte. 329 bis. (Nuovo)** - L'azione pubblica per l'applicazione dell'articolo 328 può essere esercitata solo sulla denuncia della vittima.

Il perdono della vittima pone fine al procedimento penale. (1)

## Sezione V

### Abbandono familiare

**Arte. 330. (Modificato)** - Sono puniti con la reclusione da due (2) mesi a un (1) anno e con la multa da venticinquemila (25.000) DA a centomila (100.000) DA:

1 - il padre o la madre di famiglia che abbandona, senza grave motivo per più di due (2) mesi, il residenza familiare ed evita tutti i suoi obblighi morali o materiali derivanti dal

autorità paterna o tutela legale: il periodo di due (2) mesi può essere interrotto solo da un ritorno alla casa che implica il desiderio di riprendere definitivamente la vita familiare;

2- il marito che, senza gravi motivi, abbandona volontariamente la moglie per più di due (2) mesi, sapendo che era incinta;

3- il padre o la madre, sia che nei loro confronti sia pronunciata o meno la decadenza dalla potestà paterna, che compromettono seriamente, con maltrattamenti, con esempi perniciosi di ubriachezza cattiva condotta abituale o notoria, per mancanza di diligenza o mancanza di direzione necessaria, sia il salute, sicurezza o morale dei propri figli o di uno o più di questi minori.

Per il primo e il secondo caso previsti dal presente articolo, l'azione penale si esercita solo su querela di il marito abbandonato. Il perdono della vittima pone fine al procedimento penale. (2)

(1) Aggiunto dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 20)

(2) Modificato dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 20)

Modificata dalla legge 13 febbraio 1982, n. 82-04 (GU n. 7, pag. 210), era così formulata:

- Sono puniti con la reclusione da due (2) mesi a un (1) anno e con la multa da 500 a 5.000 DA:

1- Il padre o la madre che abbandona, senza motivo grave, per più di due (2) mesi, la residenza familiare e recede in tutto o in parte dagli obblighi di ordine morale o materiale derivanti dall'autorità paterna o tutela legale; il periodo di due (2) mesi può essere interrotto solo da un ritorno a casa che comporti la volontà di riprendere definitivamente la vita familiare;

2- Il marito che, senza gravi motivi, abbandona volontariamente, per più di due (2) mesi, la moglie, sapendo che è incinta;

3- Il padre o la madre, sia che contro di loro sia pronunciata la decadenza dalla potestà paterna, che si compromettono gravemente da maltrattamenti, da esempi perniciosi di ubriachezza abituale o di cattiva condotta notoria, da mancanza di cure o mancanza di direzione necessaria, sia per la salute, la sicurezza o la morale dei loro figli o uno o più di questi.

Per i casi previsti al 1° e 2° del presente articolo, l'azione penale si esercita solo sulla denuncia del coniuge abbandonato.

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Sono puniti con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da 500 a 5000 DA:

1- Il padre o la madre di famiglia che abbandona senza grave motivo, da più di due mesi, la residenza familiare e recede in tutto o in parte dagli obblighi di ordine morale o materiale derivanti dall'autorità paterna o tutela legale; il periodo di due mesi può essere interrotto solo da un rientro a domicilio che comporti la volontà di riprendere definitivamente la vita familiare;

2- Il marito che, senza grave motivo, abbandona volontariamente la moglie per più di due mesi, sapendo che è incinta;

3- Il padre o la madre, sia che contro di loro sia pronunciata la decadenza dalla potestà paterna, che si compromettono gravemente da maltrattamenti, da esempi perniciosi di ubriachezza abituale o di cattiva condotta notoria, da mancanza di cure o mancanza di direzione necessaria, sia per la salute, la sicurezza o la morale dei loro figli o uno o più di questi.

Per quanto riguarda i reati previsti al 1° e 2° del presente articolo, l'accusa prevede inizialmente una arresto, verbalizzato, dell'autore del reato da parte di un ufficiale di polizia giudiziaria.

Gli è concesso un termine di otto giorni per adempiere ai suoi obblighi. Se l'autore del reato è in fuga o non ha residenza noto, l'interpellanza è sostituita dall'invio di una raccomandata all'ultimo indirizzo conosciuto.

Negli stessi casi, durante il matrimonio, l'azione penale si esercita solo sulla denuncia del marito rimasto a casa.

88

**Arte. 331. (Modificato)** - E' punito con la reclusione da sei (6) mesi a tre (3) anni e con la multa da cinquantamila (50.000) DA a trecentomila (300.000) DA, qualsiasi persona che, a dispetto di una decisione del tribunale emessa contro di essa o in violazione di un ordine o di una sentenza che la dispone condannato a pagare gli alimenti alla sua sposa, ai suoi ascendenti, ai suoi discendenti, è è rimasto volontariamente per più di due (2) mesi senza fornire tutti i sussidi determinati dal

giudice né pagare l'intero importo della pensione.

Il mancato pagamento si presume volontario, salvo prova contraria. Insolvenza derivante da cattiva condotta abituale, pigrizia o ubriachezza, non è in alcun modo una valida scusa per il debitore.

Ferma restando l'applicazione delle disposizioni degli articoli 37, 40 e 329 del codice di procedura penale, è altresì competente a conoscere dei delitti di cui al presente articolo, il giudice del domicilio o residenza della persona che deve percepire gli alimenti o beneficiare di sussidi.

La grazia della vittima, dopo il pagamento delle somme dovute, pone fine al procedimento penale. **(1)**

**Arte. 332.** - Chiunque sia condannato per uno dei delitti previsti dagli articoli 330 e 331 può, in Inoltre, essere soggetto, per almeno un (1) anno e al massimo cinque (5) anni, al divieto dei diritti menzionati nell'articolo 14 di questo codice.

## **Sezione VI** **attacchi morali**

**Arte. 333. (Modificato)** - Chiunque abbia commesso atti osceni in pubblico è punito con una reclusione da due (2) mesi a due (2) anni e multa da cinquecento (500) a duemila (2.000) DA.

Quando la pubblica indecenza consisteva in un atto contro natura con un individuo dello stesso sesso, la pena è della reclusione da sei (6) mesi a tre (3) anni e della multa da mille (1.000) a dieci migliaia (10.000 DA). **(2)**

**Arte. 333 bis. (Nuovo)** - È punito con la reclusione da due (2) mesi a due (2) anni e una multa da cinquecento (500) a duemila (2.000) DA chiunque abbia fabbricato, detenuto, importato o fabbricato importazione a scopo di commercio, distribuzione, noleggio, esposizione o mostrare, mostrare o tentare di mostrare agli occhi del pubblico, venduto o tentato di vendere, distribuito o tentato di distribuire, tutti stampati, scritti, disegni, manifesti, incisioni, dipinti, fotografie, fotografie, matrici, o riproduzioni, tutti oggetti contrari alla decenza. **(3)**

(1) Modificato dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 20)

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- È punito con la reclusione da sei (6) mesi a tre (3) anni e con la multa da 500 a 5.000 DA, chiunque, a disprezzo di una decisione del tribunale emessa contro di essa o disprezzo di un ordine o sentenza che lo ha condannata a pagare gli alimenti al coniuge, ai suoi ascendenti, ai suoi discendenti, è volontariamente è rimasto per più di due (2) mesi senza fornire tutti i sussidi determinati dal giudice o pagare l'intero importo della pensione.

Il mancato pagamento si presume volontario, salvo prova contraria. Insolvenza derivante da cattiva condotta abituale, la pigrizia o l'ubriachezza non sono in alcun modo una scusa valida per il debitore.

Il foro competente a conoscere dei reati di cui al presente articolo è quello del domicilio o della residenza della persona che deve percepire la pensione o beneficiare delle sovvenzioni.

(2) Modificato dalla legge 13 febbraio 1982, n. 82-04 (GU n. 7, pag. 210).

Modificata con ordinanza n° 69-74 del 16 settembre 1969 (GU n° 80, p.865), era così formulata:

- Chiunque ha commesso atti osceni in pubblico è punito con la reclusione da due mesi a due anni e una multa da 500 a 2.000 DA.

Chiunque abbia fabbricato, detenuto, importato o fatto importare allo scopo di fabbricare, commerciare, distribuzione, noleggio, esposizione o esposizione, visualizzato o tentato di mostrare al pubblico, venduto o tentato di vendere, distribuito o tentato di distribuire, tutti stampati, scritti, disegni, poster, stampe, dipinti, fotografie, stampe, matrici o riproduzioni, tutti oggetti contrari alla decenza.

Quando la pubblica indecenza è consistita in un atto contro natura con persona dello stesso sesso, la pena è a reclusione da sei mesi a tre anni e multa da 1.000 a 10.000 DA.

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Chiunque ha commesso atti osceni in pubblico è punito con la reclusione da due mesi a due anni e una multa da 500 a 2.000 DA.

Quando la pubblica indecenza è consistita in un atto contro natura con persona dello stesso sesso, la pena è a reclusione da sei mesi a tre anni e multa da 1.000 a 10.000 DA.

(3) Aggiunto dalla legge n. 82-04 del 13 febbraio 1982 (GU n. 7, pag. 217).

**Arte. 334. (Modificato)** - È punito con la reclusione da cinque (5) a dieci (10) anni, qualunque modestia consumata o tentata senza violenza, sulla persona di un minore di anni 16 dell'uno o dell'altro sesso.

È punito con la reclusione da cinque (5) a dieci (10) anni, atti osceni commessi da chiunque ascendente, sulla persona di minore, anche maggiore di 16 anni, ma non emancipato dal matrimonio. **(1)**

**Arte. 335. (Modificato)** - E' punito con la reclusione da cinque (5) a dieci (10) anni, qualunque modestia consumata o tentata con violenza contro persone dell'uno o dell'altro sesso.

Se il reato è stato commesso sulla persona di un minore di anni sedici, il colpevole è punito con la reclusione da dieci (10) a venti (20) anni. **(2)**

**Arte. 336. (Modificato)** - Chiunque abbia commesso il reato di stupro è punito con la reclusione, cinque

(5) a dieci (10) anni.

Se lo stupro è stato commesso su persona minorenni di anni sedici, la pena è della reclusione nel tempo di dieci (10) a venti (20) anni. (3)

**Arte. 337.** - Se i colpevoli sono gli ascendenti della persona su cui è stato commesso l'aggressione o stupro, se sono della classe di coloro che hanno autorità su di lei, se sono i suoi maestri o lei pegeni, o salariati delle suddette persone, se sono funzionari o ministri di a culto, ovvero se il colpevole, chiunque esso sia, è stato aiutato nel delitto da una o più persone, la pena è quello della reclusione, da dieci (10) a venti (20) anni, nel caso previsto dal primo comma dell'art articolo 334, e l'ergastolo, nei casi previsti dagli articoli 335 e 336.

(1) Modificato dall'ordinanza n°75-47 del 17 giugno 1975 (GU n°53, p.615).

Modificata con ordinanza n° 69-74 del 16 settembre 1969 (GU n° 80, p.864), era così formulata:

- è punito con la reclusione da cinque a dieci anni, ogni aggressione indecente consumata o tentata senza violenza, sul persona di un minore di quindici anni di ambo i sessi.

È punito con la reclusione da cinque a dieci anni, aggressione indecente commessa da qualsiasi ascendente, alla persona di un minorenni, anche maggiore di quindici anni, ma non emancipata dal matrimonio.

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- E' punito con la reclusione da cinque a dieci anni ogni aggressione indecente consumata o tentata senza violenza sui persona di un minore di quindici anni di ambo i sessi.

E' punito con la stessa pena l'aggressione indecente commessa da qualsiasi ascendente sulla persona di un minore, anche maggiorenne oltre quindici anni, ma non emancipata dal matrimonio.

(2) Il paragrafo 2 è stato modificato dall'ordinanza n. 75-47 del 17 giugno 1975 (GU n. 53, p.615).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- E' punito con la reclusione da cinque a dieci anni ogni aggressione indecente consumata o tentata con violenza contro persone di entrambi i sessi.

Se il reato è stato commesso su persona minorenni di quindici anni, il colpevole è punito con la reclusione fino a dieci dai (10) ai venti (20) anni.

(3) Il paragrafo 2 è stato modificato dall'ordinanza n. 75-47 del 17 giugno 1975 (GU n. 53, p.615).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Chiunque ha commesso il reato di stupro è punito con la reclusione da cinque (5) a dieci (10) anni.

Se lo stupro è stato commesso su persona minore di quindici anni, la pena è della reclusione da dieci (10) a venti (20) anni.

90

**Arte. 337 bis. (Nuovo)** - Sono considerati incesti i rapporti sessuali tra:

1- genitori in linea discendente o ascendente;

2- fratelli e sorelle pieni, consanguinei o uterini;

3- una persona e il figlio di uno dei suoi fratelli, consanguinei o uterini o con a discendente di esso;

4- la madre o il padre e il marito o la moglie, il vedovo o la vedova di suo figlio o di un altro suo discendenti;

5- patrigno o matrigna e il discendente dell'altro coniuge;

6- persone di cui una moglie o marito di fratello o sorella;

La pena è della reclusione da 10 a 20 anni nel 1° e nel 2° caso, da cinque (5) a dieci (10) anni reclusione nel 3°, 4° e 5° caso e da 2 a 5 anni nel 6° caso.

In ogni caso, se l'incesto è commesso da un adulto con un minore di 18

anni, la pena inflitta all'adulto sarà necessariamente maggiore di quella inflitta alla persona minore.

La sentenza pronunciata contro il padre o la madre comporta la perdita della potestà paterna o tutela legale. (1)

**Arte. 338.** - Chiunque si **renda** colpevole di un atto di omosessualità è punito con la reclusione di due (2) mesi a due (2) anni e una multa da cinquecento (500) a duemila (2.000) DA.

Se uno degli autori è un minore di anni diciotto, la pena per l'adulto può essere aumentata fino a tre (3) anni di reclusione e diecimila (10.000) DA di multa.

**Arte. 339. (Modificato)** - Ogni donna sposata è punita con la reclusione da uno (1) a due (2) anni condannato per adulterio.

Con la stessa pena è punito chi commette adulterio con una donna sapendo che è sposata.

Ogni uomo sposato condannato per adulterio è punito con la reclusione da uno (1) a due (2) anni; il con la stessa pena è punita la coautrice donna, fermo restando quanto previsto al comma precedente.

L'azione penale si esercita solo sulla denuncia del coniuge offeso.

L'indulto di quest'ultimo pone fine al procedimento. (2)

**Articolo. 340.**

**Abrogato (3)**

**Arte. 341.** - La prova del delitto punito dall'articolo 339 è stabilita o con la denuncia di

dichiarazione di flagranza redatta da un ufficiale di polizia giudiziaria, o dalla confessione riportata in lettere o documenti rilasciati dall'imputato o dalla confessione giudiziaria.

**Arte. 341 bis. (Nuovo)** - Si ritiene che abbia commesso il reato di molestie sessuali e sarà punito una reclusione da due (2) mesi a un (1) anno e una multa da cinquantamila (50.000) DA a cento mille (100.000) DA, chiunque abusa dell'autorità conferitagli dalla sua funzione o professione, in dare ordini ad altri, lanciare minacce, imporre restrizioni o esercitare pressioni, al fine di ottenere favori di natura sessuale.

In caso di recidiva la pena è raddoppiata. **(4)**

**Arte. 341 bis 1. (Nuovo)** - Ai reati si applicano le disposizioni dell'articolo 60 bis previsti dagli articoli 334, 335, 336, 337 e 337 bis della presente sezione. **(5)**

(1) Aggiunta con ordinanza n°75-47 del 17 giugno 1975 (GU n°53, p.615).

(2) Modificato dalla legge 13 febbraio 1982, n. 82-04 (GU n. 7, pag. 210).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Ogni donna sposata condannata per adulterio è punita con la reclusione da uno (1) a due (2) anni.

Con la stessa pena è punito chi commette adulterio con una donna sapendo che è sposata.

Ogni uomo sposato condannato per adulterio è punito con la reclusione da sei (6) mesi a un anno; il complice è punito con la stessa sanzione, fermo restando quanto previsto dal comma precedente.

L'azione penale si esercita solo sulla denuncia del coniuge offeso.

(3) Abrogato dalla legge 13 febbraio 1982, n. 82-04 (GU n. 7, pag. 218).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- La grazia del coniuge offeso pone fine al procedimento contro il coniuge.

L'indulto concesso dopo che una condanna è divenuta irrevocabile arresta gli effetti di tale condanna, nei confronti del coniuge graziato.

(4) Aggiunta dalla legge 10 novembre 2004, n. 04-15 (GU n. 71, pag. 10).

(5) Aggiunto dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 21)

## Sezione VII

### Eccitazione dei minori alla dissolutezza e alla prostituzione

**Arte. 342. (Modificata)** - Chiunque incita, promuove o facilita la dissolutezza o la corruzione di minori di età inferiore ai 19 anni, di entrambi i sessi, o anche occasionalmente, minori di anni sedici anni, è punito con la reclusione da cinque (5) a dieci (10) anni e con la multa da cinquecento (500) a venticinquemila (25.000) DA.

Il tentativo dei reati di cui al presente articolo è punibile con sanzioni per tali reati. **(1)**

**Arte. 343. (Modificato)** - È punito con la reclusione da due (2) a cinque (5) anni e con la multa di da cinquecento (500) a ventimila (20.000) DA, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque consapevolmente:

1- in alcun modo, aiuta, assiste o protegge la prostituzione altrui o sollecita al fine di prostituzione;

2- in qualsiasi forma, condivide i proventi della prostituzione altrui o riceve sussidi di una persona abitualmente dedita alla prostituzione o attingendo essa stessa risorse da prostituzione altrui;

3- convive con una persona abitualmente impegnata nella prostituzione;

4- essere in rapporti abituali con una o più persone dedite alla prostituzione non può giustificare le risorse corrispondenti al suo stile di vita;

5- assume, forma o mantiene, anche con il suo consenso, una persona anche maggiorenne in vista della prostituzione, o consegnandola alla prostituzione o alla dissolutezza;

6- agisce da intermediario, a qualsiasi titolo, tra persone dedite alla prostituzione o dissolutezza e individui che sfruttano o remunerano la prostituzione o la dissolutezza altrui;

7- con minaccia, pressione, manovra o altro mezzo, ostacola l'azione di prevenzione, controllo, assistenza o riabilitazione effettuati da organizzazioni qualificate a favore di persone affette da prostituirsi o rischiare la prostituzione.

Il tentativo dei delitti di cui al presente articolo è punibile con le sanzioni previste per tali delitti. **(2)**

(1) Modificata dalla legge 13 febbraio 1982, n. 82-04 (GU n. 7, pag. 211).

Il comma 1 è modificato dall'ordinanza n. 75-47 del 17 giugno 1975 (GU n. 53, p. 615), era il seguente:

- Chiunque istiga, promuove o abitualmente facilita la dissolutezza o la corruzione di minori di anni ventuno, di uno o dell'altro sesso, o anche occasionalmente minori di anni sedici, è punito con la reclusione da cinque (5) a dieci (10) anni e una multa da 500 a 25.000 DA. (il resto invariato)

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

-Chiunque eccita, promuove o abitualmente facilita la dissolutezza o la corruzione di minori di ventuno anni, uno o dell'altro sesso, o anche occasionalmente minori di quindici anni, è punito con la reclusione da due (2) a cinque (5) anni e una multa da 500 a 25.000 DA.

Il tentativo dei delitti di cui al presente articolo è punibile con le sanzioni previste per tali delitti.

(2) Il paragrafo 1 - modificato con ordinanza n 75-47 del 17 giugno 1975 (GU n 53, p.615).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

-È punito con la reclusione da sei (6) mesi a tre (3) anni e con la multa da 500 a 20.000 DA, salvo che il fatto non renda è un reato più grave chiunque consapevolmente:

- 1- in qualsiasi modo, aiuta, assiste o protegge la prostituzione altrui o sollecita la prostituzione;
- 2- in qualsiasi forma, condivide i proventi della prostituzione altrui o riceve sussidi da una persona prostituirsi abitualmente o ricavare risorse dalla prostituzione altrui;
- 3- convive con una persona abitualmente impegnata nella prostituzione;
- 4- essere in rapporti abituali con una o più persone dedite alla prostituzione non può giustificare risorse corrispondente al suo stile di vita;
- 5- assume, forma o mantiene, anche con il suo consenso, una persona anche maggiorenne a scopo di prostituzione, o la consegna alla prostituzione o alla dissolutezza;
- 6- agisce da intermediario, a qualsiasi titolo, tra soggetti dediti alla prostituzione o alla dissolutezza e soggetti che sfruttano o remunerano la prostituzione o la dissolutezza altrui;
- 7- con minaccia, pressione, manovra o con qualsiasi altro mezzo, ostacola l'azione di prevenzione, controllo, assistenza o di riabilitazione intrapresa da organizzazioni qualificate a favore di persone dedite alla prostituzione o a rischio di prostituzione.

Il tentativo dei delitti di cui al presente articolo è punibile con le sanzioni previste per tali delitti.

92

**Arte. 344. (Modificato)** - Le pene previste dall'articolo 343 sono aumentate fino alla reclusione per cinque (5) a dieci (10) anni e con la multa da diecimila (10.000) a centomila (100.000) DA quando:

- 1- il reato è stato commesso nei confronti di un minore di anni diciannove (19);
- 2- il reato è stato accompagnato da minacce, coercizione, violenza, aggressione, abuso di autorità o frode;
- 3- l'autore portava un'arma apparente o nascosta;
- 4- l'autore è il coniuge, padre, madre o tutore della vittima o appartiene a una delle categorie elencati nella sezione 337;
- 5- l'autore del reato è chiamato a partecipare, in virtù delle sue funzioni alla lotta alla prostituzione, al tutela della salute o della gioventù, o il mantenimento dell'ordine pubblico;
- 6- il reato è stato commesso nei confronti di più persone;
- 7- le vittime del reato sono state consegnate o indotte alla prostituzione al di fuori del territorio algerino;
- 8- le vittime del reato sono state consegnate o indotte alla prostituzione al loro arrivo o in a tempo più vicino al loro arrivo in territorio algerino;
- 9- il reato è stato commesso da più autori o complici.

Il tentativo dei delitti di cui al presente articolo è punibile con le sanzioni previste per tali delitti. (1)

**Arte. 345.** - Le sanzioni previste dagli articoli da 342 a 344 sono sostenute anche se alcune delle gli atti che costituiscono elementi costitutivi del reato sono stati compiuti fuori del territorio della Repubblica.

---

(1) Modificata dalla legge 13 febbraio 1982, n. 82-04 (GU n. 7, pag. 211).

Il comma 1 - modificato dall'ordinanza n. 75-47 del 17 giugno 1975 (GU n. 53, p. 615), era il seguente:

- Le pene previste dall'articolo 343 sono aumentate dalla reclusione da cinque (5) a dieci (10) anni e dalla multa da 1.000 a 40.000 DA quando:

(il resto invariato)

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Le pene previste dall'articolo 343, sono aumentate della reclusione da due (2) a cinque (5) anni e della multa da 1.000 a 40.000 DA quando:

- 1- Il reato è stato commesso nei confronti di un minore di anni diciotto;
- 2- Il reato è stato accompagnato da minaccia, coercizione, violenza, aggressione, abuso di autorità o frode;
- 3- L'autore portava un'arma apparente o nascosta;
- 4- l'autore è il coniuge, padre, madre o tutore della vittima o appartiene a una delle categorie elencate nell'articolo 337;
- 5- L'autore è chiamato a partecipare, in virtù delle sue funzioni, alla lotta alla prostituzione, alla tutela della salute o la gioventù, o il mantenimento dell'ordine pubblico;
- 6- Il reato è stato commesso nei confronti di più persone;
- 7- Le vittime del reato sono state consegnate o indotte alla prostituzione al di fuori del territorio algerino;
- 8- Le vittime del crimine sono state consegnate o incoraggiate a prostituirsi al loro arrivo o entro un periodo di tempo il loro arrivo in territorio algerino;
- 9- Il reato è stato commesso da più autori o complici.

Il tentativo dei delitti di cui al presente articolo è punibile con le sanzioni previste per tali delitti.

93

**Arte. 346. (Modificato)** - È punito con la reclusione da due (2) a cinque (5) anni e con la multa di da diecimila (10.000) a centomila (100.000) DA chi possiede, gestisce, opera, finanzia o aiutando a finanziare un hotel, una casa ammobiliata, una pensione, un negozio di liquori, un ristorante, un club, un circolo,

balli, luogo di spettacoli o loro annessi, o qualsiasi luogo aperto al pubblico o utilizzato dal pubblico, di solito accetta o tollera che una o più persone si prostituiscano all'interno del stabilimento o nei suoi annessi, o cercare clienti in vista della prostituzione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque assista detti titolari, dirigenti, agenti o donatori.

Il tentativo dei delitti di cui al presente articolo è punibile con le sanzioni previste per tali delitti. In ogni caso, la sentenza di condanna deve disporre la revoca della licenza di cui il condannato era beneficiario. Deve, inoltre, ordinare la chiusura dello stabilimento per un periodo che non può essere inferiore a un (1) anno dalla pronuncia della sentenza. **(1)**

**Arte. 347. (Modificato)** - È punito con la reclusione da sei (6) mesi a due (2) anni e una multa da mille (1.000) a ventimila (20.000) DA chiunque, con gesti, parole, scritti o altro significa sollecita pubblicamente persone di entrambi i sessi al fine di provocare dissolutezza.

Il tentativo è punito con le stesse pene del reato consumato. **(2)**

**Arte. 348. (Modificato)** - È punito con la reclusione da due (2) a cinque (5) anni e con la multa di da cinquecento (500) a duemila (2.000) DA, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque tolleri l'esercizio abituale e clandestino di dissolutezza da parte di persone impegnate in prostituzione in locali o luoghi non utilizzati dal pubblico, che essi hanno a qualsiasi titolo sarebbe.

Il tentativo di tale reato è punito con le stesse pene del reato consumato. **(3)**

**Arte. 349.** - In ogni caso, i responsabili dei reati previsti dal presente capo possono, inoltre, essere soggetti ad almeno un (1) anno e al massimo cinque (5) anni di divieto di uno o più diritti di cui all'articolo 14 e al divieto di soggiorno.

(1) Modificato dalla legge n. 82-04 del 13 febbraio 1982 (GU n. 7, pag. 211).

L'ultimo comma è stato modificato dall'ordinanza n°75-47 del 17 giugno 1975 (GU n°53, p.616), così formulato:

- In ogni caso, la sentenza di condanna deve disporre la revoca della licenza di cui il condannato era beneficiario. Egli deve, inoltre, disporre la chiusura dello stabilimento per un periodo che non può essere inferiore ad un anno dalla pronuncia di giudizio.

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- è punito con la reclusione da due (2) a cinque (5) anni e con la multa da 1.000 a 40.000 DA chiunque trattiene, gestisce, gestisce, finanziare o aiutare a finanziare un hotel, una casa ammobiliata, una pensione, un punto vendita di bevande, ristorante, club, circolo, sala da ballo, luogo di spettacoli o loro annessi, o qualsiasi luogo aperto al pubblico o utilizzato dal pubblico, di solito accetta o tollera che una o più persone si prostituiscano all'interno di stabilimento o nei suoi annessi, o cercare clienti in vista della prostituzione.

Le stesse sanzioni si applicano a chiunque assista detti titolari, dirigenti, agenti o donatori.

Il tentativo dei delitti di cui al presente articolo è punibile con le sanzioni previste per tali delitti.

In ogni caso, la sentenza di condanna deve disporre il ritiro della licenza di cui il condannato era beneficiario. Egli può altresì disporre la chiusura temporanea o definitiva dello stabilimento.

(2) Modificato dalla legge n. 82-04 del 13 febbraio 1982 (GU n. 7, pag. 211).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- E' punito con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da 500 a 2.000 DA chiunque, con gesti, parole, scritto o con qualsiasi altro mezzo sollecita pubblicamente persone dell'uno o dell'altro sesso al fine di provocare dissolutezza.

Il tentativo è punito con le stesse pene del reato consumato.

(3) Modificato dall'ordinanza n°75-47 del 17 giugno 1975 (GU n°53, p.616).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- è punito con la reclusione da due mesi a due anni e con la multa da 500 a 2.000 DA, salvo che il fatto sia più grave reato chiunque tollera l'esercizio abituale e clandestino di dissolutezza da parte delle persone esercitare la prostituzione in locali o luoghi non frequentati dal pubblico, che ha a qualsiasi titolo questo è.

Il tentativo di tale reato è punito con le stesse pene del reato consumato.

**Arte. 349 bis. (Nuovo)** - Ai reati previsti si applicano le disposizioni dell'articolo 60 bis dagli articoli 342 e 344 della presente sezione. **(1)**

### Capitolo III

#### Delitti e delitti contro il patrimonio

##### Sezione I

##### Furto ed estorsione

**Arte. 350. (Modificato)** - Chi rimuove fraudolentemente qualcosa che non gli appartiene è colpevole di furto e punito con la reclusione da un (1) anno a cinque (5) anni e una multa di centomila (100.000) DA a cinquecentomila (500.000) DA. La stessa sanzione si applica alla sottrazione fraudolenta acqua, gas ed elettricità.

Il colpevole può, inoltre, essere colpito per almeno un (1) anno e per cinque (5) anni al massimo, dal divieto



uno o più dei diritti di cui all'articolo 9 bis 1 e divieto di soggiorno alle condizioni previste dagli articoli 12 e 13 della presente legge.

Il delitto tentato previsto dal comma precedente è punito con le stesse pene del delitto consumato. **(2)**

**Arte. 350 bis. (Nuovo)** - Se il furto è stato commesso con violenza o minaccia di violenza o se lo è stato facilitata dalla condizione della vittima, la cui particolare vulnerabilità dovuta alla sua età, malattia, infermità, menomazione fisica o mentale o stato di gravidanza, è evidente o noto a all'autore, la pena è della reclusione da due (2) a dieci (10) anni e della multa di duecentomila (200.000) DA a un milione (1.000.000) DA.

Il colpevole, inoltre, può essere colpito per almeno un (1) anno e cinque (5) anni al massimo, di divieto uno o più dei diritti di cui all'articolo 9 bis 1 e il divieto di soggiorno alle condizioni previste dagli articoli 12 e 13 della presente legge.

Il delitto tentato previsto dal comma precedente è punito con le stesse pene del delitto consumato. **(3)**

(1) Aggiunto dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 21)

(2) Modificato dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 21)

Modificata dalla legge n° 82-04 del 13 febbraio 1982 (GU n° 7, p.211), era così formulata:

- Chiunque toglie fraudolentemente qualcosa che non gli appartiene è colpevole di furto e punito con la reclusione un (1) anno almeno e cinque (5) anni al massimo, e una multa da cinquecento (500) a ventimila (20.000) DA.

Il colpevole, inoltre, può essere colpito per almeno un (1) anno e per cinque (5) anni al massimo, dal divieto di uno o più i diritti di cui all'articolo 14 e il divieto di soggiorno.

Il tentativo di tale reato è punito con le stesse pene del reato consumato.

Le stesse sanzioni si applicano ai responsabili della deviazione di acqua, gas ed energia elettrica.

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Chiunque toglie fraudolentemente qualcosa che non gli appartiene è colpevole di furto e punito con reclusione non inferiore ad un anno e non massimo a cinque anni e multa da 500 a 20.000 DA.

Il colpevole può, inoltre, essere colpito per almeno un anno e per non più di cinque anni dal divieto di uno o più dei diritti di cui all'articolo 14 e il divieto di soggiorno.

Il tentativo di tale reato è punito con le stesse pene del reato consumato.

Le stesse sanzioni si applicano ancora ai responsabili della deviazione di acqua, gas ed energia elettrica.

(3) Aggiunto dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 21)

95

**Arte. 351. (Modificato)** - Sono puniti con la pena dell'ergastolo, i privati colpevole di furto, se i ladri o qualcuno di loro portavano un'arma visibile o nascosta, anche se il il furto è stato commesso da una sola persona e in assenza di altra circostanza aggravante.

La stessa pena si applica se i colpevoli o uno di loro avevano l'arma nel veicolo.

veicolo a motore che li avrebbe portati sul luogo del delitto o che avrebbero utilizzato per assicurarsi la fuga. **(1)**

**Arte. 351 bis. (Nuovo)** - Il furto è punibile con l'ergastolo:

1- se è stato commesso durante un incendio o dopo un'esplosione, crollo, terremoto, alluvione, naufragio, rivolta, sommossa o qualsiasi altro disturbo;

2- se si tratta di un oggetto che garantisce la sicurezza di qualsiasi mezzo di trasporto, pubblico o privato. **(2)**

**Arte. 352. (Modificato)** - Sono puniti con la reclusione da cinque (5) anni a dieci (10) anni e con la multa da cinquecentomila (500.000) DA a un milione (1.000.000) DA, persone colpevoli di furto commesso su strade pubbliche o in veicoli adibiti al trasporto di passeggeri, coincidenze o bagagli, o entro i confini di ferrovie, stazioni, porti, aeroporti, banchine di sbarco o imbarco.

Il giudice può, inoltre, imporre la sanzione della interdizione di uno o più dei diritti di cui all'art articolo 9 bis 1, nonché la sanzione del divieto di soggiorno alle condizioni previste dagli articoli 12 e 13 di questa legge.

Il tentativo del delitto previsto dal comma precedente è punito con le stesse pene del delitto consumato. **(3)**

(1) Modificato dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 21)

Il primo comma è stato modificato dall'ordinanza n°75-47 del 17 giugno 1975 (GU n°53, p.616), così formulato:

- Sono puniti con la pena di morte gli individui colpevoli di furto, se i ladri o uno di loro portavano un'arma apparente o occulto, anche se il furto è stato commesso da una sola persona e in assenza di altre circostanze aggravante.

La stessa pena si applica se i colpevoli o uno di essi detenevano l'arma nel veicolo a motore che li avrebbe portati. portati sul luogo del delitto o che avrebbero usato per assicurarsi la fuga.

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- I colpevoli di furto sono puniti con l'ergastolo, se i ladri o uno di loro portavano un arma visibile o nascosta, anche se il furto è stato commesso da una sola persona e in assenza di altre circostanze aggravante.

La stessa pena si applica se i colpevoli o uno di essi detenevano l'arma nel veicolo a motore che li avrebbe portati.

portati sul luogo del delitto o che avrebbero usato per assicurarsi la fuga.

(2) Aggiunto dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 21)

(3) Modificato dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 21)

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Sono puniti con la reclusione da dieci (10) a venti (20) anni i soggetti colpevoli di furto commesso sulle strade pubblico o in veicoli adibiti al trasporto di passeggeri, corrispondenza o bagagli, o nei quartieri di ferrovie, stazioni, porti, aeroporti, banchine di sbarco o imbarco, quando il furto è stato commesso con una meno le circostanze di cui all'articolo 353.

Negli altri casi, la pena è quella della reclusione da cinque (5) a dieci (10) anni.

96

**Arte. 353. (Modificato)** - Sono puniti con la reclusione da dieci (10) a venti (20) anni e con la multa da un milione (1.000.000) DA a due milioni (2.000.000) DA, persone colpevoli di furto commesso in almeno due delle seguenti circostanze:

1- se il furto è stato commesso con violenza o minaccia di violenza;

2- se il furto è stato commesso di notte;

3- se il furto è stato commesso in gruppo da due o più persone;

4- se il furto è stato commesso con scasso, furto con scasso esterno o interno, apertura sotterranei, chiavi false o sigilli rotti, in una casa, appartamento, stanza o abitazione, abitati o adibiti ad abitazione o relativi annessi;

5- se gli autori del furto si sono assicurati la disponibilità di un veicolo a motore per agevolare il loro compagnia o per promuovere il loro volo;

6- se l'autore è un servo o un salariato, anche quando ha commesso il furto contro persone che non ha servito, ma che erano o nella casa del suo datore di lavoro o in quello dove l'ha accompagnata;

7- se il ladro è un lavoratore o un apprendista, nella casa, officina o negozio del suo datore di lavoro o se è un individuo che di solito lavora nell'abitazione in cui ha rubato. **(1)**

**Arte. 354. (Modificato)** - Sono puniti con la reclusione da cinque (5) a dieci (10) anni e con la multa di cinquecentomila (500.000) DA a un milione (1.000.000) DA, individui colpevoli di furto commesso con una sola delle seguenti circostanze:

1 - se il furto è stato commesso di notte;

2 - se il furto è stato commesso da due o più persone;

3 - se il furto è stato commesso con scasso, scasso esterno o interno, apertura sotterranei, chiavi false o sigilli rotti, anche in un edificio non adibito ad abitazioni.

Il giudice può, inoltre, imporre la sanzione della interdizione di uno o più dei diritti previsti dall'art

9 bis 1 della presente legge nonché la sanzione del divieto di soggiorno alle condizioni previste dall'art articoli 12 e 13 della presente legge.

Il tentativo del delitto previsto dal presente articolo è punito con le stesse pene del delitto consumato. **(2)**

**(1)** Modificato dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 21)

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Sono puniti con la reclusione da dieci (10) a venti (20) anni i soggetti colpevoli di furto commesso con **almeno due** le seguenti circostanze:

1- se il furto è stato commesso con violenza o minaccia di violenza;

2- se il furto è stato commesso di notte;

3- se il furto è stato commesso in gruppo da due o più persone;

4- se il furto è stato commesso con scasso, furto con scasso esterno o interno, apertura sotterranea, falso chiavi, o sigilli infranti, in una casa, appartamento, stanza o abitazione, abitata o adibita ad abitazione o loro dipendenze;

5- se gli autori del furto si sono assicurati la fornitura di un veicolo a motore al fine di agevolare la loro attività o promuovere il loro volo;

6- se l'autore è un servo o un salariato, anche quando ha commesso il furto a persone che non gli fa non servendo, ma che si trovavano o nella casa del suo datore di lavoro o in quella dove lo accompagnava;

7- se il ladro è un lavoratore o un apprendista, nella casa, officina o negozio del suo datore di lavoro o se è una persona fisica di solito lavora nella casa dove ha rubato.

**(2)** Modificato dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 22)

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Sono puniti con la reclusione da cinque (5) a dieci (10) anni i soggetti colpevoli di furto commesso con uno solo dei seguenti circostanze:

1- se il furto è stato commesso con violenza o minaccia di violenza;

2- se il furto è stato commesso di notte;

3- se il furto è stato commesso in riunione, da due o più persone;

4- se il furto è stato commesso con scasso, scasso esterno o interno, apertura sotterranea, chiavi false o rottura di sigilli, anche in un edificio non adibito ad abitazione;

5- se il furto è stato commesso durante un incendio o dopo un'esplosione, crollo, terremoto, alluvione, naufragio, rivolta, sommossa o altro disturbo;

6- se il furto riguarda un oggetto che garantiva la sicurezza di qualsiasi mezzo di trasporto, pubblico o privato.

97

**Arte. 355.** - Per casa abitata si intende qualsiasi edificio, alloggio, loggia, tenda, capanna, anche mobile, che, anche senza essere attualmente abitato, è destinato ad abitazione e tutto ciò che ne dipende come corso, pollai, fienili, stalle, edifici ivi racchiusi, qualunque ne sia l'uso e ancora essi avrebbe un recinto particolare nel recinto o recinto generale.

**Arte. 356.** - **Un'irruzione** è l'atto di forzare o tentare di forzare qualsiasi sistema di chiusura rompendola o danneggiandola, o in qualsiasi altro modo per consentire a una persona entrare in un luogo chiuso, o afferrare una cosa contenuta in un luogo chiuso, in un armadio o contenitore chiuso.

**Arte. 357.** - Per arrampicata si intende qualsiasi ingresso in case, edifici, cortili, cortili, qualsiasi edificio, giardino, parco e recinzione, eseguito su muri, porte, tetti o altro schermo.

L'ingresso attraverso un'apertura sotterranea, diversa da quella prevista per fungere da ingresso, è a una circostanza della stessa gravità dell'arrampicata.

**Arte. 358.** - Sono qualificate chiavi false, tutti ganci, usignoli, chiave maestra, chiavi imitate, contraffatti, alterati o non voluti dal proprietario, inquilino, locandiere o locatore, per serrature, lucchetti o qualsiasi altra chiusura sia stata utilizzata dal colpevole.

È considerata una chiave falsa, la vera chiave trattenuta indebitamente dal colpevole.

**Arte. 359. (Modificato)** - Chiunque contraffà o altera le chiavi è punito con la reclusione fino a tre (3) mesi a due (2) anni e una multa da cinquecento (500) a millecinquecento (1.500) DA.

Se il colpevole è un fabbro di professione, la pena detentiva è da due (2) a cinque (5) anni e la multa da mille (1.000) a diecimila (10.000) DA, salvo che il fatto costituisca atto di concorso di un reato più grave.

Può, inoltre, essere soppresso per almeno un (1) anno e per cinque (5) anni al massimo il divieto di uno o alcuni dei diritti di cui all'articolo 14 e il divieto di soggiorno. **(1)**

**Arte. 360.** - Sono considerate strade pubbliche, le strade, i binari, i sentieri o qualsiasi altro luogo dedicati alla fruizione del pubblico, situati al di fuori dei centri abitati e dove ogni individuo può muoversi liberamente a qualsiasi ora del giorno e della notte, senza opposizione legale da parte di nessuno.

**(1) Modificata dalla legge 13 febbraio 1982, n. 82-04 (GU n. 7, pag. 211).**

**Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:**

**- Chiunque contraffà o altera le chiavi è punito con la reclusione da tre (3) mesi a due (2) anni e con la multa da 500-1500 DA.**

**Se il colpevole è un fabbro di professione, la reclusione è da due (2) a cinque (5) anni e la multa da 500 a 3.000 DA salvo che il fatto costituisca atto di concorso in un reato più grave.**

**Può, inoltre, essere soppresso per almeno un (1) anno e per cinque (5) anni al massimo il divieto di uno o più dei diritti di cui all'articolo 14 e al divieto di soggiorno.**

98

**Arte. 361. (Modificato)** - Chiunque ruba o tenta di sottrarre cavalli o bestie da soma, da carrozza o cavalli, animali grandi e piccoli, o attrezzi agricoli, è punito con la reclusione di a (1) almeno un anno e cinque (5) anni al massimo e una multa da mille (1.000) DA a diecimila (10.000) DA.

Chi ruba o cerca di rubare, nei campi, nei raccolti o in altre produzioni utili del terra, già staccata dal suolo, anche in covoni o macine, è punito con la reclusione di quindici (15) giorni a due (2) anni e una multa da cinquecento (500) a mille (1.000) DA.

Furto di legno da tagli, pietre da cave, così come il furto di pesci negli stagni, peschiera o serbatoio, sono puniti con la reclusione da quindici (15) giorni a un (1) anno e una multa di da cinquecento (500) a mille (1.000) DA.

Se il furto è stato commesso, di notte, o da più persone, o con l'ausilio di veicoli o degli animali, la reclusione da un (1) anno a cinque (5) anni e la multa da mille (1.000) DA a diecimila (10.000) DA.

Chiunque ruba o tenta di rubare raccolti o altri prodotti utili della terra, che prima di essere sottratti non erano ancora staccati da terra, né con ceste o sacchi, né con altri oggetti equivalente, o di notte, o utilizzando veicoli o caricando animali, o in una riunione di due a più persone, è punito con la reclusione da tre (3) mesi a due (2) anni e con la multa di da mille (1.000) a diecimila (10.000) DA. **(1)**

**Arte. 362.** - Chiunque, per commettere un furto, ha rimosso o tentato di rimuovere monumenti che fungevano da separazione dai beni, è punito con la reclusione da due (2) anni a cinque (5) anni e una multa

da cinquecento (500) a duemila (2.000) DA.

Il colpevole può anche essere colpito per almeno un (1) anno e cinque (5) anni al massimo del divieto uno o più dei diritti di cui all'articolo 14.

**Arte. 363.** - È punito con la reclusione da due (2) mesi a tre (3) anni e con l'ammenda di cinque da cento (500) a tremila (3.000) DA, il coerede o l'avente diritto ad una successione che, fraudolentemente, dispone di tutto o parte dell'eredità prima della condivisione.

La stessa pena si applica al comproprietario o al convivente che dispone fraudolentemente delle cose comuni o il fondo sociale.

Il colpevole può, inoltre, essere colpito per almeno un anno e per cinque (5) anni al massimo del divieto uno o più dei diritti di cui all'articolo 14 e il divieto di soggiorno.

Il tentativo dei delitti previsti dal presente articolo è punibile con le stesse pene del reato consumato.

(1) Modificata dalla legge 13 febbraio 1982, n. 82-04 (GU n. 7, pag. 211).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

-Chiunque ruba o cerca di rubare nei campi, cavalli o bestie da soma, auto o cavalcatura, grossi e animali di piccola taglia, o attrezzi agricoli, è punito con la reclusione da almeno un (1) anno e almeno cinque (5) anni più e una multa da 500 DA a 3.000 DA.

Le stesse pene si applicano al furto di legname da taglio, di sassi da cava, nonché al furto di pesce in stagno, laghetto o serbatoio.

Chi ruba o tenta di rubare nei campi dei raccolti o di altre utili produzioni della terra, già staccate dal suolo, anche posto in covoni o in cataste, è punito con la reclusione da quindici (15) a due (2) anni e con la multa da 500 a 1.000 DA.

Se il furto è stato commesso, di notte, o da più persone, o con l'ausilio di un veicolo o di carico di animali, la reclusione è da un (1) anno a cinque (5) anni e la multa da 500 a 3.000 DA.

Chi ruba o tenta di sottrarre raccolti o altre produzioni utili della terra, che prima di essere portate via, non lo erano non ancora staccati da terra, né con ceste o borse o altri oggetti equivalenti, né di notte né usando autoveicoli o animali da carico, sia in assemblea di due o più persone, è punito con la reclusione fino a quindici (15) giorni a due (2) anni e una multa da 500 a 1.000 DA.

In tutti i casi specificati in questo articolo, i colpevoli possono, indipendentemente dalla pena principale, essere interdetti esercitare in tutto o in parte i diritti di cui all'articolo 14 per almeno un (1) anno e al massimo cinque (5) anni.

99

**Arte. 364. (Modificato)** - È punito con la reclusione da sei (6) mesi a tre (3) anni e una multa da cinquecento (500) a cinquemila (5.000) DA, il sequestrato che distrugge o si appropria o tenta di distruggere o distogliere gli oggetti sequestrati e affidati alle sue cure.

Se gli oggetti sequestrati sono stati posti in custodia di un terzo, la pena è della reclusione per due (2) anni a cinque (5) anni e una multa da mille (1.000) a diecimila (10.000) DA.

La sanzione prevista dal comma precedente si applica anche a qualsiasi debitore, debitore o terzo. prestatore di pegno che distrugge o si appropria indebitamente, tenta di distruggere o appropriarsi indebitamente degli oggetti, da lui, dati a impegno.

In tutti i casi sopra specificati, i colpevoli possono, inoltre, essere colpiti per due anni a sotto e al massimo cinque anni, dalla interdizione totale o parziale dei diritti di cui all'articolo 14 e del il divieto di soggiorno. (1)

**Arte. 365. (Modificato)** - Nei casi previsti dall'articolo 364, è punito con la reclusione da un (1) anno a cinque (5) anni e una multa da mille (1.000) a diecimila (10.000) d.C. chiunque nasconda consapevolmente il oggetti maltrattati.

La stessa pena si applica al coniuge, agli ascendenti e ai discendenti del pignorato, al debitore, il mutuatario o il terzo pegno che lo ha assistito nella distruzione, appropriazione indebita o tentata distruzione o appropriazione indebita di tali oggetti.

I colpevoli possono, inoltre, essere colpiti per almeno un (1) anno e per cinque (5) anni al massimo di il divieto di tutti o parte dei diritti di cui all'articolo 14 e il divieto di soggiorno. (2)

**Arte. 366.** - Chi, sapendo che è assolutamente impossibile pagare, è servito bevande o alimenti che consuma, in tutto o in parte, in stabilimenti a tal fine, anche se alloggiato in detti stabilimenti, è punito con la reclusione da almeno due (2) mesi e sei (6) mesi al massimo, e una multa da cinquecento (500) a millecinquecento (1.500) DA.

La stessa pena si applica a chi, sapendo che è assolutamente impossibile pagare, assegna una o più stanze in un albergo o in una locanda e le occupa effettivamente.

Tuttavia, nei casi previsti dai due commi precedenti, l'occupazione dell'alloggio non deve hanno superato i dieci giorni.

**Arte. 367. (Modificato)** - Chiunque, sapendo di non essere assolutamente in grado di pagare, ha preso in noleggiare un'auto, è punito con la reclusione da sei (6) mesi a un (1) anno e una multa

da mille (1.000) a cinquemila (5.000) DA. **(3)**

(1) Modificato dalla legge n. 82-04 del 13 febbraio 1982 (GU n. 7, pag. 212).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- E' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da 500 a 5000 DA il sequestrato che distrugge o si sottrae o tenta di distruggere o sviare oggetti sequestrati e affidati alle sue cure.

Se gli oggetti sequestrati erano stati affidati a terzi, la pena è della reclusione da un (1) anno a cinque (5) anni e una multa da 500 a 5.000 DA.

La pena prevista dal comma precedente si applica anche a qualsiasi debitore, mutuatario o terzo pignorante distrugge o si appropria indebitamente, tenta di distruggere o appropriarsi indebitamente degli oggetti da lui dati in pegno. In tutti i casi sopra specificati, i colpevoli possono, inoltre, essere colpiti per almeno un anno e per massimo cinque anni l'interdizione totale o parziale dei diritti di cui all'articolo 14 e il divieto di soggiorno.

(2) Modificato dalla legge n. 82-04 del 13 febbraio 1982 (GU n. 7, pag. 212).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Nei casi previsti dall'articolo 364, è punito con la reclusione da un (1) anno a cinque (5) anni e con la multa da 500 a 5.000 DA chiunque nasconda consapevolmente gli oggetti devianti.

La stessa pena si applica al coniuge, agli ascendenti e ai discendenti del pignorato, del debitore, del mutuatario o di un terzo prestatore di pegno che lo ha aiutato nella distruzione, nell'appropriazione indebita o nel tentativo di distruzione o appropriazione indebita di questi oggetti.

I colpevoli possono, inoltre, essere colpiti per almeno un (1) anno e per cinque (5) anni al massimo dal divieto di tutto o parte dei diritti di cui all'articolo 14, e il divieto di soggiorno.

(3) Modificato dalla legge n. 82-04 del 13 febbraio 1982 (GU n. 7, pag. 212).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Chi, sapendo che è assolutamente impossibile pagare, ha noleggiato un'auto locale, è punito con l'a reclusione da due (2) a sei (6) mesi e una multa da 500 a 3.000 DA.

100

**Arte. 368.** - Non sono punibili e possono dar luogo solo a risarcimenti civili sottrazioni commesse:

- 1- da ascendenti in danno dei figli o di altri discendenti;
- 2- dai discendenti a scapito degli ascendenti;
- 3- da un coniuge in danno dell'altro coniuge.

**Arte. 369.** - Furti commessi tra parenti, collaterali o alleati fino al quarto grado compreso, può essere perseguito solo a querela della parte lesa. Il ritiro del reclamo termina all'accusa.

Per quanto riguarda tutti gli altri soggetti che hanno occultato o chiesto a proprio vantaggio tutto o parte degli oggetti rubata, ai colpevoli di ricettazione si applicano le pene previste dagli articoli 387 e 388.

**Arte. 370.** - Chiunque, con la forza, la violenza o la coercizione, estorce la firma o la consegna di uno scritto, di un atto, di un titolo, di qualsiasi documento contenente o operante obbligo, disposizione o scarico, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

**Arte. 371. (Modificato)** - Chiunque, mediante minaccia, scritta o verbale, di rivelazioni o imputazione diffamatoria, estorsioni o tentativi di concussione, sia per la consegna di fondi o titoli, sia per il firma o consegna gli scritti di cui all'articolo 370 e si rende colpevole di ricatto, è punito con reclusione da due (2) a cinque (5) anni e multa da duemila (2.000) a tremila (30.000) DA.

Il colpevole può, inoltre, essere colpito per almeno un (1) anno e per cinque (5) anni al massimo, di il divieto di tutti o parte dei diritti di cui all'articolo 14. **(1)**

**Arte. 371 bis. (Nuovo)** - Ai reati previsti si applicano le disposizioni dell'articolo 60 bis dagli articoli da 350 bis a 354 e 370 della presente sezione. **(2)**

## Sezione II

### La truffa e l'emissione di assegni difettosi

**Arte. 372.** - Chiunque, sia facendo uso di nomi o qualità falsi, sia usando schemi fraudolenti per persuadere l'esistenza di società fasulle, un potere o un credito immaginario, o per far nascere speranza o paura di successo, incidente o altro evento chimerico, viene consegnato o consegnato, o tenta di essere consegnato o consegnati fondi, mobilio o obbligazioni, disposizioni, note, promesse, ricevute o scarichi, e, da uno di questi mezzi, truffe o tentativi di truffare in tutto o in parte il patrimonio altrui è punito con a reclusione da almeno un (1) anno e al massimo cinque (5) anni, e una multa da cinquecento (500) a ventimila (20.000) DA.

Se il reato è commesso da chi si è rivolto al pubblico per l'emissione di azioni, obbligazioni, obbligazioni, azioni o titoli di qualsiasi natura, sia di una società, sia di un'impresa commerciale o industriale, la reclusione può essere aumentata a dieci (10) anni e la multa a duecentomila (200.000) DA.

In tutti i casi, i colpevoli possono, inoltre, essere colpiti, per almeno un (1) anno e cinque (5) anni

tutt'al più il divieto di tutti o parte dei diritti di cui all'articolo 14 e il divieto di rimanere.

(1) Modificato dalla legge n. 82-04 del 13 febbraio 1982 (GU n. 7, pag. 212).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Chiunque, con minacce, scritte o verbali, di rivelazioni o accuse diffamatorie, estorce o tenta estorcere o la consegna di fondi o titoli, o la firma o la consegna degli scritti elencati nell'articolo 370, e consegna quindi colpevole di ricatto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 500 a 20.000 DA. Il colpevole può, inoltre, essere colpito per almeno un (1) anno e per cinque (5) anni al massimo dal divieto totale o parziale dei diritti di cui all'articolo 14.

(2) Aggiunto dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 22)

101

**Arte. 373.** - Immunità e restrizioni all'esercizio dell'azione pubblica previste dagli articoli 368 e 369 si applicano al delitto di truffa previsto dal primo comma dell'articolo 372.

**Arte. 374.** - E' punito con la reclusione da uno (1) a cinque (5) anni e con la multa inderogabile inferiore all'importo dell'assegno o dell'ammanco:

1- chiunque, in malafede, emetta un assegno senza preventiva disponibilità di fondi o con a prestazione inferiore all'importo dell'assegno, o ritira, dopo l'emissione, tutta o parte della prestazione, o vieta al trattario di pagare;

2- chiunque accetti consapevolmente di ricevere o girare un assegno emesso in condizioni di cui al comma precedente;

3- chiunque emetta, accetti o avalli un assegno a condizione che non venga incassato subito ma a garanzia.

**Arte. 375.** - E' punito con la reclusione da uno (1) a dieci (10) anni e con la multa il cui importo non sia potrebbe essere inferiore a quello dell'assegno o dell'insufficienza:

1- chiunque falsi o falsifica un assegno,

2- chiunque accetti consapevolmente di ricevere un assegno contraffatto o falsificato.

**Arte. 375 bis. (Nuovo)** - Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 37, 40 e 329 del codice di procedura penale, è competente anche per le indagini, l'azione penale, le indagini e giudizio dei delitti previsti dagli articoli 16 bis 3 e 374, della presente legge, il giudice del luogo in cui l'assegno è pagabile o quello del luogo di residenza del beneficiario dell'assegno. (1)

### Sezione III

#### Rottura della fiducia

**Arte. 376.** - Chiunque in malafede si appropria o dissipa a danno dei proprietari, possessori o detentori di effetti, denaro, merci, banconote, ricevute o qualsiasi altro scritto contenente o obbligo operativo o adempimento, che gli erano conferiti solo a titolo di locazione, deposito, mandato, garanzie reali, comodato d'uso o per lavoro subordinato o autonomo, è tenuto a restituirli o per rappresentare, o per fare un uso o un impiego specifico, è colpevole di abuso di fiducia e punibile con reclusione da tre (3) mesi a tre (3) anni e multa da cinquecento (500) a ventimila (20.000) DA.

Il colpevole può, inoltre, essere colpito per almeno un (1) anno e per cinque (5) anni al massimo del divieto uno o più dei diritti di cui all'articolo 14 e il divieto di soggiorno.

Il tutto fatto salvo quanto detto negli articoli 158 e 159 relativo alle sottrazioni e rimozione della forma, degli effetti o delle parti nei depositi pubblici.

**Arte. 377.** - Immunità e restrizioni all'esercizio dell'azione pubblica previste dagli articoli 368 e 369 si applicano al delitto di abuso di fiducia previsto dall'articolo 376.

**Arte. 378.** - Se l'abuso di fiducia è commesso:

- sia da persona che si appella al pubblico al fine di ottenere, per proprio conto o come amministratore, amministratore o agente di una società o di un'impresa commerciale o industriale, il consegna di fondi o titoli a titolo di deposito, mandato o garanzia;

- sia da un mediatore, da un intermediario, da un consulente professionale o da un disegnatore e si riferisca al prezzo di vendita di un edificio o di un'attività, il prezzo di sottoscrizione, acquisto o vendita di azioni o quote di società immobiliari, o sul prezzo di vendita di un contratto di locazione quando tale vendita è autorizzata dalla legge, la reclusione può essere aumentata a dieci (10) anni e la multa a duecentomila (200.000) DA.

Si applicano anche le disposizioni del secondo comma dell'articolo 376.

(1) Aggiunto dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 22)



**Arte. 379.** - Se l'abuso di fiducia è commesso da un pubblico ufficiale o da un funzionario ministeriale nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni, la pena è quella della reclusione nel tempo, da cinque (5) a (10) dieci anni.

**Arte. 380. (Modificato)** - Chi abusa di bisogni, debolezze, passioni o inesperienza un minore di 19 anni, per fargli sottoscrivere i suoi pregiudizi, obblighi, esoneri o altri atti che coinvolgono i suoi beni, è punito con la reclusione da tre (3) mesi a tre (3) anni e una multa da cinquecento (500) a diecimila (10.000) DA.

La pena detentiva è da uno (1) a cinque (5) anni e la multa da mille (1.000) a quindicimila (15.000) DA se la vittima è stata posta sotto la custodia, la supervisione o l'autorità del colpevole. In tutti i casi previsti dal presente articolo, quest'ultimo può, inoltre, essere radiato per un (1) anno a sotto e al massimo cinque (5) anni, il divieto di uno o più dei diritti di cui all'articolo 14 e il divieto di soggiorno. **(1)**

**Arte. 381. (Modificato)** - Chiunque, abusando di un assegno in bianco affidatogli, ha fraudolentemente scritto sopra un obbligo o un adempimento, o qualsiasi altro atto che possa compromettere la persona o patrimonio del firmatario, è punito con la reclusione da un (1) anno non inferiore a cinque (5) anni al massimo e una multa da mille (1.000) a cinquantamila (50.000) DA.

Il colpevole può, inoltre, essere colpito per almeno un (1) anno e per cinque (5) anni al massimo, di il divieto di uno o più dei diritti di cui all'articolo 14 e il divieto di soggiorno.

Nel caso in cui l'assegno in bianco non gli sia stato consegnato, è perseguito come falsario e punito come Telefono. **(2)**

**Arte. 382.** - Chiunque, dopo aver prodotto, in un contenzioso amministrativo o giudiziario, alcuni titolo, documento o memoria, lo ritira in qualsiasi modo o si rifiuta di rappresentarlo, è punito una reclusione da due (2) a sei (6) mesi e una multa da cento (100) a mille (1.000) DA.

(1) Modificato dalla legge n. 82-04 del 13 febbraio 1982 (GU n. 7, pag. 212).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

-Chiunque abusi dei bisogni, delle debolezze, delle passioni o dell'inesperienza di un minorenne ventunenne, per costringerlo sottoscrivere, a suo sfavore, obbligazioni, scarichi o altri atti che coinvolgano il suo patrimonio, è punito con una reclusione da tre (3) mesi a tre (3) anni e una multa da 500 a 10.000 DA.

La pena detentiva è da un (1) anno a cinque (5) anni e la multa da 1.000 a 15.000 DA se la vittima è stata posta sotto la custodia, vigilanza o autorità del colpevole.

In tutti i casi previsti dal presente articolo, quest'ultimo può, inoltre, essere radiato per almeno un (1) anno e almeno cinque (5) anni, oltre al divieto di uno o più dei diritti di cui all'articolo 14 e al divieto di soggiorno.

(2) Modificato dalla legge n. 82-04 del 13 febbraio 1982 (GU n. 7, pag. 212).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

-Chiunque, abusando di un assegno in bianco che gli è stato affidato, ha fraudolentemente scritto sopra un'obbligazione o un adempimento, o ogni altro atto che possa compromettere la persona o i beni del firmatario è punito con la reclusione di un (1) anno almeno cinque (5) anni al massimo e una multa da 500 a 5.000 DA.

Il colpevole può, inoltre, essere colpito per almeno un (1) anno e per cinque (5) anni al massimo, dal divieto di uno o più i diritti di cui all'articolo 14 e il divieto di soggiorno.

Se non gli è stato dato l'assegno in bianco, è perseguito come falsario e punito come tale.

**Arte. 382 bis. (Modificato)** - Quando i reati previsti nelle sezioni 1, 2 e 3 del capo III del presente titolo, sono stati commessi in danno dello Stato o delle persone giuridiche di cui all'articolo 119, il colpevole è punito per:

1- l'ergastolo nei casi previsti dagli articoli 352, 353 e 354;

2- reclusione da due (2) a dieci (10) anni se costituisce reato con esclusione di quello previsto dall'articolo 370 del codice penale. **(1)**

**Arte. 382 bis 1. (Nuovo)** - La persona giuridica può essere dichiarata penalmente responsabile, nel condizioni previste dall'articolo 51 bis, dei reati di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente capo.

La persona giuridica incorre nella sanzione pecuniaria, secondo le modalità previste dall'articolo 18 bis e, ove applicabile, secondo quanto previsto dall'articolo 18 bis 2.

È inoltre passibile di una o più delle sanzioni aggiuntive di cui all'art 18a. **(2)**

#### Sezione IV

#### Fallimento (\*)

**Arte. 383. (Modificato)** - Coloro che, nel caso previsto dal codice di commercio, sono giudicati colpevoli fallimento, sono puniti:

- falliti semplici, con la reclusione da due (2) mesi a due (2) anni e con la multa di da venticinquemila (25.000) DA a duecentomila (200.000) DA;

- i falliti fraudolenti, con la reclusione da un (1) anno a cinque (5) anni e con la multa di cento mille (100.000) DA a cinquecentomila (500.000) DA.

Inoltre, il divieto per almeno un (1) anno e al massimo cinque (5) anni di uno o più dei diritti di cui all'articolo 9 bis 1 della presente legge può essere pronunciata contro il fallimento fraudolento. **(4)**

(1) Modificata dalla legge n. 01-09 del 26 giugno 2001 (GU n. 34, pag. 15).

Modificata dalla legge n° 82-04 del 13 febbraio 1982 (GU n° 7, p.217), era così formulata:

- Quando i delitti previsti dai commi 1, 2 e 3 del capo III del presente titolo, sono stati commessi in danno di lo Stato, o le persone giuridiche di cui all'articolo 119, il colpevole è punito con:

1- l'ergastolo nei casi previsti dagli articoli 352, 353 e 354;

2- reclusione da due (2) a dieci (10) anni se si tratta di delitto con esclusione di quello previsto dall'articolo 370 del codice penale.

Tuttavia, il colpevole incorre nella pena di morte quando la quantità di beni, valori, titoli che ha sottratto, sottratto, frodato rischia di ledere gravemente i migliori interessi della nazione, anche se gli atti sono stati commessi senza nessuna circostanza aggravante.

Aggiunta con ordinanza n°75-47 del 17 giugno 1975 (GU n°53, p.616), era così formulata:

- Quando i delitti previsti dai commi 1, 2 e 3 del capo III del presente titolo, sono stati commessi in danno di lo Stato, o le persone giuridiche di cui all'articolo 119, il colpevole è punito con:

1- l'ergastolo nei casi previsti dagli articoli 352, 353 e 354;

2- reclusione da cinque (5) a dieci (10) anni, negli altri casi.

Tuttavia, il colpevole incorre nella pena di morte, quando la quantità di beni, valori, titoli che ha sottratto, sottratto, frodato rischia di ledere gravemente i migliori interessi della nazione, anche se gli atti sono stati commessi senza nessuna circostanza aggravante.

(2) Aggiunto dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 22)

(\*) Il titolo è stato modificato solo nella lingua nazionale.

(4) Modificato dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 22)

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Coloro che, nel caso previsto dal codice di commercio, sono dichiarati colpevoli di fallimento, sono puniti:

- Fallimento semplice con reclusione da due (2) mesi a due (2) anni;

- Fallitori fraudolenti con la reclusione da un (1) anno a cinque (5) anni.

Inoltre, il divieto per almeno un (1) anno e al massimo cinque (5) anni di uno o più dei diritti di cui all'art l'articolo 14 di questo codice può essere pronunciata contro il fallimento fraudolento.

104

**Arte. 384. (Modificato)** - Incorrono in sanzioni i complici di bancarotta semplice o fraudolenta previsto dall'articolo 383 della presente legge anche se non hanno la qualifica di commerciante. **(1)**

**Articolo 385.**

**Abrogato (2)**

**Sezione V**

**Attacco a beni immobili (3)**

**Arte. 386. (Modificato)** - E' punito con la reclusione da un (1) anno a cinque (5) anni e con la multa di da duemila (2.000) a ventimila (20.000) DA chiunque, di sorpresa o con frode, espropria altri di un proprietà immobile.

Se la spoliazione è avvenuta, o di notte, o con minacce o violenze, o con escalation o effrazione, da parte di più persone, o con il porto di un'arma apparente o nascosta da una o più degli autori, la reclusione da due (2) anni a dieci (10) anni e la multa da diecimila (10.000) DA a trentamila (30.000) DA. **(4)**

(1) Modificato dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 22)

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- I complici in fallimento, semplici o fraudolenti, incorrono nelle sanzioni previste dall'articolo 383, anche se non hanno i qualità di commerciante.

(2) Abrogato dalla legge 13 febbraio 1982, n. 82-04 (GU n. 7, pag. 218).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Gli agenti di cambio e gli intermediari mobiliari giudicati colpevoli di fallimento, semplice o fraudolento, sono punito in ogni caso con la pena del fallimento fraudolento.

(3) Modificato dalla legge n. 82-04 del 13 febbraio 1982 (GU n. 7, pag. 218).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

"Attacchi a beni immobili"

(4) Modificato dalla legge n. 82-04 del 13 febbraio 1982 (GU n. 7, pag. 212).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- E' punito con la reclusione da due (2) a sei (6) mesi e con la multa da 500 a 2.000 DA chiunque, di sorpresa o frode, espropria altri di beni immobili.

Se l'espropriazione è avvenuta o di notte, o con minacce o violenze, o mediante escalation o effrazione, o per più persone, che portino un'arma apparente o nascosta da uno o più degli autori, la reclusione è da tre (3) mesi a tre (3) anni e la multa da 500 a 3.000 DA.

---

105

**Sezione VI****L'occultamento delle cose**

**Arte. 387.** - Chiunque consapevolmente occulta, in tutto o in parte, cose sottratte, sottratte o sottratte ottenuto per un delitto o un delitto, è punito con la reclusione da almeno un (1) anno e cinque (5) anni al massimo e la multa da cinquecento (500) a ventimila (20.000) DA.

La sanzione può essere aumentata anche oltre ventimila (20.000) DA fino alla metà del valore della oggetti nascosti.

Il colpevole può, inoltre, essere colpito per almeno un (1) anno e per cinque (5) anni al massimo del divieto uno o più dei diritti di cui all'articolo 14 del presente codice.

Il tutto fatte salve eventuali sanzioni più pesanti, in caso di concorso in reato, ai sensi dell'art negli articoli 42, 43 e 44.

**Arte. 388.** - Nel caso in cui al fatto che ha procurato le cose occultate sia applicabile una sanzione penale, il curatore è punito con la pena annessa dalla legge al delitto ed alle circostanze di cui è venuto a conoscenza al momento dell'occultamento.

Tuttavia, la pena di morte è sostituita nei confronti del destinatario da quella dell'ergastolo.

La sanzione prevista dall'articolo 387 può sempre essere irrogata.

**Arte. 389.** - Le immunità e restrizioni all'esercizio dell'azione pubblica previste dagli articoli 368 e 369 si applicano al reato di occultamento previsto dall'articolo 387.

**Sezione VI bis****Riciclaggio di denaro (1)**

**Arte. 389 bis. (Nuovo)** - Sono considerati riciclaggio di denaro:

- a) - la conversione o il trasferimento di beni che l'autore sa essere provento di un reato, al fine di per occultare o mascherare l'origine illecita di detti beni o per assistere qualsiasi persona coinvolta nel reato presupposto in conseguenza del quale tali beni sono generati, per sottrarsi alle conseguenze atti legali;
- b) - l'occultamento o il travestimento della vera natura, origine, ubicazione, disposizione, circolazione o proprietà di beni o diritti connessi che l'autore sa essere sono i proventi di un reato;
- c) - l'acquisizione, il possesso o l'uso di beni da parte di una persona che conosce, al momento del ricevimento, che detti beni costituiscono provento di reato;
- d) - partecipazione ad uno dei reati previsti dal presente articolo o da un altro associazione, cospirazione, tentativo o complicità fornendo assistenza, aiuto o consulenza in vista della sua commissione.

**Arte. 389 ter. (Modificato)** - Chiunque commette l'atto di riciclaggio di denaro è punito con reclusione da cinque (5) a dieci (10) anni e una multa da un milione (1.000.000) DA a tre milioni (3.000.000) DA.

Al reato previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 60 bis. (2)

(1) Il capo III del titolo II del libro III, è stato completato in virtù della legge 10 novembre 2004, n. 04-15 (GU n. 71, pag. 9) da una sezione VI bis, intitolata "In materia di antiriciclaggio" e che comprende gli articoli dal 389 bis al 389 noniè.

(2) Modificato dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 22)

Aggiunto dalla legge n° 04-15 del 10 novembre 2004 (GU n° 71, p.9), era così formulato:

- Chiunque commette un atto di riciclaggio è punito con la reclusione da cinque (5) a dieci (10) anni e una multa da un milione (1.000.000) DA a tre milioni (3.000.000) DA.

106

**Arte. 389c. (Modificato)** - Il riciclaggio di denaro è punito con la reclusione da dieci (10) a venti (20) anni e una multa da quattro milioni (4.000.000) DA a otto milioni (8.000.000) DA, quando è stato commesso nel modo consueto o utilizzando le agevolazioni fornite dall'esercizio di un'attività professionale o come parte di un'organizzazione criminale.

Al reato previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 60 bis. (1)

**Arte. 389 quinquies. (Nuovo)** - Il tentativo dei delitti previsti in questa sezione è punibile con sanzioni previste per il reato consumato.

**Arte. 389 sesti. (Nuovo)** - Confisca dei beni, oggetto del reato previsto nel presente sezione, compreso il reddito e gli altri benefici che ne derivano, a qualsiasi persona appartengono, è disposto dal tribunale competente, a meno che il proprietario non dimostri che li aveva acquisiti in virtù di un legittimo titolo e di non essere a conoscenza della loro provenienza illecita. Quando l'autore o gli autori del riciclaggio rimangono sconosciuti, il tribunale competente può ordinare la

confisca dei beni cui si riferisce il reato.

Se i proventi di un delitto o delitto sono stati mescolati con beni legittimamente acquisiti, la confisca di questi la merce viene ordinata solo fino al valore stimato del prodotto in questione.

Il tribunale competente pronuncia anche la confisca dei mezzi e degli strumenti utilizzati la commissione del reato di riciclaggio.

Quando il bene da confiscare non può essere sequestrato o rappresentato, il tribunale competente pronuncia una sentenza pecuniaria pari al valore di tali beni.

La decisione o la sentenza che dispone la confisca deve designare il bene in questione nonché il suo identificazione e localizzazione.

**Arte. 389 anni settanta. (Nuovo)** - La persona fisica colpevole dei reati previsti dagli articoli 389 ter e 389 quater incorre anche in una o più sanzioni aggiuntive previste dall'articolo 9 del questa legge.

**Arte. 389 ottanta. (Nuovo)** - Il divieto sul territorio nazionale può essere pronunciato sia come a definitiva, vale a dire per un periodo di dieci (10) anni al massimo, nei confronti dello straniero colpevole di uno dei delitti previsti dagli articoli 389 ter e 389 quater.

**Arte. 389 centesimi. (Nuovo)** - La persona giuridica che commette il reato previsto dagli articoli 389 ter e 389 quater è punito:

- una sanzione pecuniaria che non può essere inferiore a quattro (4) volte il massimo della sanzione prevista dal artt. 389 ter e 389 quater;

- confisca dei beni e dei redditi riciclati;

- la confisca dei mezzi e degli strumenti utilizzati nella commissione del reato.

Quando il bene da confiscare non può essere sequestrato o rappresentato, il tribunale competente pronuncia una sentenza pecuniaria pari al valore di tali beni.

Il giudice può inoltre pronunciare una delle seguenti sanzioni:

- a) - il divieto di esercitare un'attività professionale o sociale per un periodo non superiore a cinque (5) anni.

- b) - lo scioglimento della persona giuridica.

(1) Modificato dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 22)

Aggiunto dalla legge n° 04-15 del 10 novembre 2004 (GU n° 71, p.9), era così formulato:

- Il riciclaggio di denaro è punito con la reclusione da dieci (10) a quindici (15) anni e con la multa di quattro milione (4.000.000) DA a otto milioni (8.000.000) DA, se commesso nel modo consueto o utilizzando il agevolazioni fornite dall'esercizio di un'attività professionale o nell'ambito di un'organizzazione criminale.

## Sezione VII

### Attacchi alla proprietà letteraria e artistica

#### Articolo. 390

##### Abrogato (1)

#### Articolo. 391

##### Abrogato (2)

#### Articolo. 392

##### Abrogato (3)

#### Articolo. 393

##### Abrogato (4)

#### Articolo. 394

##### Abrogato (5)

(1) Abrogato dall'ordinanza n. 97-10 del 6 marzo 1997 (GU n. 13, pag. 18).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Chiunque pubblichi sul territorio algerino scritti, composizioni musicali, disegni, dipinti o altro produzioni, stampate o incise in tutto o in parte, in contrasto con le leggi e i regolamenti relativi alla proprietà degli autori, è colpevole di contraffazione e punibile con una multa da 500 a 10.000 DA, sia che queste opere siano state pubblicate in Algeria o in all'estero.

Chi offre in vendita, distribuisce, esporta o importa opere contraffatte incorre nella stessa sanzione.

(2) Abrogato dall'ordinanza n. 97-10 del 6 marzo 1997 (GU n. 13, pag. 18).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Chiunque riproduca, rappresenti o diffonda, con qualsiasi mezzo, un'opera dell'ingegno in violazione dei diritti dell'autore, come definito e regolato dalla legge, è altresì reo di contraffazione ed è punito con la pena prevista nella sezione 390.

(3) Abrogato dall'ordinanza n. 97-10 del 6 marzo 1997 (GU n. 13, pag. 18).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Se il colpevole di contraffazione compie abitualmente i fatti di cui ai due articoli precedenti, la pena è una reclusione da due (2) mesi a due (2) anni e una multa da 500 a 20.000 DA.

In caso di recidiva, previa condanna ai sensi del comma precedente, la durata della reclusione e la l'importo dell'ammenda è raddoppiato e la chiusura temporanea o definitiva degli stabilimenti gestiti dal il trasgressore o i suoi complici possono essere pronunciati.

(4) Abrogato dall'ordinanza n. 97-10 del 6 marzo 1997 (GU n. 13, pag. 18).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- In tutti i casi previsti dagli articoli 390, 391 e 392, i colpevoli sono, inoltre, condannati alla confisca dei somme pari all'ammontare delle quote di ricavo prodotte anche dalla riproduzione, rappresentazione o distribuzione illecita che la confisca di qualsiasi materiale appositamente installato per la riproduzione illecita e di tutte le copie e articoli contraffatti.

Il giudice può, inoltre, su richiesta della parte civile, secondo quanto disposto dall'articolo 18, ordinare pubblicazione delle sentenze di condanna, integralmente o per estratto, sui giornali da lui designati e l'affissione delle dette sentenze nei luoghi che indica in particolare alle porte delle case dei condannati, di tutti gli stabilimenti, sale di spettacolo di loro pertinenza, il tutto a carico di quest'ultime, senza peraltro che il costo di questa pubblicazione sia superare la sanzione massima inflitta.

(5) Abrogato dall'ordinanza n. 97-10 del 6 marzo 1997 (GU n. 13, pag. 18).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Nei casi previsti dagli articoli da 390 a 393, il materiale contraffatto o le copie, nonché le ricevute o quote di le ricevute che hanno dato luogo a confisca, sono restituite all'autore o ai suoi successori al fine di risarcirli del danno che hanno subito; l'eccedenza del loro risarcimento o l'intero risarcimento se non c'è stata la confisca di materiale, oggetti o scontrini contraffatti, dà luogo a risarcimento del danno su richiesta della parte civile in condizioni normali.

108

## Sezione VII bis

### Danni ai sistemi di trattamento

#### dati automatizzati (1)

**Arte. 394 bis. (Nuovo)** - È punito con la reclusione da tre (3) mesi a un (1) anno e con la multa da cinquantamila (50.000) DA a centomila (100.000) DA, chiunque accede o mantiene, in modo fraudolento, in tutto o in parte un sistema automatizzato di elaborazione dei dati, o prova a farlo.

La pena è raddoppiata quando il risultato è l'abolizione o la modifica di dati contenuti nel sistema.

Quando ciò ha comportato una alterazione del funzionamento di questo sistema, la sanzione è di sei (6) mesi a due (2) anni di reclusione e una multa da cinquantamila (50.000) DA a centocinquantamila (150.000) DA.

**Arte. 394 ter. (Nuovo)** - È punito con la reclusione da sei (6) mesi a tre (3) anni e uno multa da cinquecentomila (500.000) DA a due milioni (2.000.000) DA, chiunque introduca fraudolentemente i dati in un sistema di elaborazione automatizzato o cancellare o modificare fraudolentemente i dati in esso contenuti.

**Arte. 394c. (Nuovo)** - È punito con la reclusione da due (2) mesi a tre (3) anni e uno multa da un milione (1.000.000) DA a cinque milioni (5.000.000) DA, chiunque intenzionalmente e fraudolentemente:

1°) - progetta, ricerca, raccoglie, mette a disposizione, diffonde o commercializza dati che siano memorizzati, elaborati o trasmessi da un sistema informatico, e mediante il quale i reati previsti dal questa sezione può essere impegnata,

2°) - detiene, rivela, divulga o fa qualsiasi uso dei dati ottenuti da uno dei reati previsti in questa sezione.

**Arte. 394 quinquies. (Nuovo)** - Le sanzioni previste in questa sezione sono raddoppiate quando il reato pregiudica la difesa nazionale di enti o istituzioni di diritto pubblico, fatta salva l'applicazione di sanzioni più severe.

**Arte. 394 sesti. (Nuovo)** - La persona giuridica che ha commesso un reato ai sensi del presente sezione è punito con una multa pari a cinque (5) volte il massimo della sanzione pecuniaria prevista Persona fisica.

**Arte. 394 anni settanta. (Nuovo)** - Chiunque partecipi ad un gruppo formato o ad un accordo stabilito in vista la predisposizione, caratterizzata da uno o più fatti materiali, di uno o più dei reati previste in questa sezione è punibile con le sanzioni previste per il reato stesso.

**Arte. 394 ottanta. (Nuovo)** - Fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede, il confisca degli strumenti, programmi e mezzi utilizzati per la commissione del reato nonché la chiusura di siti, oggetto di uno dei reati previsti nella presente sezione, e di locali e luoghi operativo se il proprietario è informato.

**Arte. 394 terzi. (Nuovo)** - Il tentativo dei delitti previsti in questa sezione è punito dallo stesso sanzioni per il reato stesso.

(1) Il capo III del titolo II del libro III, è stato completato in virtù della legge 10 novembre 2004, n. 04-15 (GU n. 71, pag. 10), da una sezione VII bis, denominata "Attacchi ai sistemi automatizzati di trattamento dei dati" comprendente gli articoli del

109

**Sezione VIII****Distruzione, degrado e danneggiamento;****deviazione di mezzi di trasporto (1)**

**Arte. 395. (Modificato)** - Chiunque intenzionalmente dà fuoco a edifici, alloggi, logge, tende, anche cabine mobili, navi, barche, negozi, cantieri navali, quando sono presidiate o utilizzate per abitazioni, e in genere ai luoghi abitati o adibiti ad abitazione, siano essi appartenuti o non appartengono all'autore, è punito con l'ergastolo.

Chiunque dia fuoco deliberatamente a veicoli, aeromobili o carri contenenti persone, o carri non contenenti persone ma che ne fanno parte di un convoglio che li contiene. **(2)**

**Arte. 396.** - Chi, quando questi beni non gli appartengono, dà fuoco volontariamente:

- sia a edifici, alloggi, logge, tende, anche cabine mobili, navi, barche, negozi, cantieri, quando non sono abitati né adibiti ad abitazione;

- oa veicoli o aeromobili non contenenti persone;

- sia ai boschi, ai boschi, ai cedui o ai boschi disposti in cumuli o steri;

- raccolti in piedi, paglia o raccolti in cumuli o cataste;

- sia ai carri, carichi o meno di merci o altre cose mobili, non facenti parte un convoglio contenente persone;

E' punito con la reclusione da dieci (10) a venti (20) anni.

**Arte. 396 bis. (Modificato)** - Quando i reati di cui agli articoli 395 e 396 riguardano il patrimonio appartenenti allo Stato, agli enti locali, agli enti o agli enti di diritto pubblico, la pena si incorre nell'ergastolo. **(3)**

**Arte. 397.** - Chiunque appicca o fa incendiare uno dei beni di cui all'articolo 396 e appartenendo a lui, cagiona volontariamente ad altri alcun pregiudizio, è punito con la reclusione tempo, da cinque (5) a dieci (10) anni.

Alla stessa pena incorre chi dà fuoco all'ordine del proprietario.

**Arte. 398.** - Chiunque, appiccando deliberatamente fuoco a qualsiasi oggetto, appartenente a lui o lei no, e posto in modo da comunicare l'incendio, con tale comunicazione ha dato fuoco ad uno dei condomini appartenenti ad altri, elencati nell'articolo 396 è punito con la reclusione da cinque (5) a dieci (10) anni.

(1) Il titolo della sezione VIII è stato modificato dall'ordinanza n°75-47 del 17 giugno 1975 (GU n°53, p.616).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

"Distruzione, degrado e danno"

(2) Modificato dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 22)

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Chiunque incendia deliberatamente edifici, alloggi, logge, tende, anche cabine mobili, navi, imbarcazioni, magazzini, cantieri, quando sono abitati o adibiti ad abitazione, ed in genere nei luoghi abitati o adibiti a l'abitazione, appartenuta o meno all'autore del reato, è punita con la morte.

Chiunque appicca deliberatamente fuoco a veicoli, aeromobili o carri contenenti persone, o ai carri non contenenti persone ma facenti parte di un convoglio che le contiene.

(3) Modificato dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 23)

Aggiunto dalla legge 82-04 del 13 febbraio 1982 (GU n° 7, p.217), era così formulato:

- Quando i delitti di cui agli articoli 395 e 396 riguardano beni appartenenti allo Stato o ad uno degli di cui all'articolo 119 del presente codice, si incorre nella pena di morte.

110

**Arte. 399.** - In tutti i casi previsti dagli articoli da 396 a 398, se l'incendio è intenzionalmente provocato provocato la morte di una o più persone, il colpevole dell'incendio è punito con la morte.

Se l'incendio ha causato lesioni permanenti o infermità, la pena è quella del ergastolo.

**Arte. 400.** - Si applicano, secondo le distinzioni, le sanzioni previste dagli articoli da 395 a 399 previsto per gli articoli di revisione, a coloro che intenzionalmente distruggono, in tutto o in parte, o tentano di distruggere

dall'effetto di una mina o di qualsiasi altra sostanza esplosiva, edifici, alloggi, alloggi, tende, cabine, navi, imbarcazioni, veicoli di ogni genere, carri, aerei, negozi o cantieri o loro annessi e, in genere, tutti i beni mobili o immobili di qualsiasi genere.

**Arte. 401. (Modificato)** - Chiunque intenzionalmente distrugge o tenta di distruggere per effetto di una mina o



qualsiasi altra sostanza esplosiva su strade pubbliche, dighe, dighe o strade, ponti, installazioni commerciali, industriali, ferroviarie, portuali o aeronautiche, un'operazione o un impianto di produzione, o qualsiasi edificio di pubblica utilità, è punito con la pena di morte. **(1)**

**Arte. 402. (Modificato)** - Chiunque deponga intenzionalmente un ordigno esplosivo su una pubblica strada o privato, è punito con la reclusione da dieci (10) a venti (20) anni e con la multa da un milione (1.000.000) DA a due milioni (2.000.000) DA.

Tuttavia, se il dispositivo viene depositato con l'intenzione di provocare la morte, tale deposito costituisce un tentativo assassinio e come tale dovrebbe essere punito. **(2)**

**Arte. 403. (Modificato)** - Se i delitti previsti dall'articolo 401 determinano la morte di uno o più popolo, il colpevole è punito con la pena di morte; se il reato ha provocato lesioni o invalidità permanente, la pena è quella dell'ergastolo. **(3)**

**Arte. 404.** - Beneficiano di una scusa assoluta e sono esenti dalla pena i colpevoli di delitti di cui agli articoli 400, 401 e 402, se, prima della consumazione di tali delitti e prima di tutto dell'azione penale, li hanno resi noti e hanno rivelato i colpevoli alle autorità costituite, o se, anche dopo l'inizio del processo, hanno determinato l'arresto degli altri colpevoli.

Tuttavia, può essere loro vietato di rimanere per almeno cinque (5) anni e almeno dieci (10) anni di più.

**Arte. 405.** - La minaccia di incendiare o distruggere, per effetto di una mina o di qualsiasi sostanza esplosiva, gli oggetti elencati negli articoli 400 e 401 è punibile con la pena prevista per l'autore (i) di minaccia di assassinio, e secondo le distinzioni stabilite dagli articoli 284, 285 e 286.

---

**(1) Modificato dall'ordinanza n°75-47 del 17 giugno 1975 (GU n°53, p.616)**

**Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:**

- Chiunque deliberatamente distrugge o tenta di distruggere, per effetto di una mina o di qualsiasi altra sostanza esplosiva, strade pubbliche o private, dighe, dighe o carreggiate, ponti, installazioni portuali o industriali, è punito con l'ergastolo.

**(2) Modificato dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 23)**

**Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:**

- Chiunque deposita volontariamente un ordigno esplosivo su una strada pubblica o privata, è punito con la reclusione, dieci (10) a venti (20) anni.

Tuttavia, se il dispositivo è stato depositato con intento omicida, tale deposito costituisce un tentativo di omicidio e deve essere punito, come tale.

**(3) Modificato dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 23)**

**Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:**

- Se i delitti previsti dall'articolo 401 e dal primo comma dell'articolo 402 hanno determinato la morte di una o più persone, il colpevole è punito con la morte; se il reato ha cagionato lesioni permanenti o infermità, la pena è quella del ergastolo.

111

**Arte. 405 bis. (Nuovo)** - Chiunque, per goffaggine, imprudenza, disattenzione, negligenza o l'inosservanza delle norme provoca involontariamente un incendio a beni altrui è punita con una reclusione da sei (6) mesi a tre (3) anni e multa da diecimila (10.000) a ventimila (20.000) DA. **(1)**

**Arte. 406. (Modificato)** - Chiunque intenzionalmente distrugge o rovescia, con qualsiasi mezzo, in tutto o in parte, edifici, ponti, dighe, dighe, strade rialzate, impianti portuali o impianti industriali che sapevano appartenere ad altri o che provocano o l'esplosione di una macchina o la distruzione di un motore facente parte di un impianto industriale, è punito con la reclusione da cinque (5) a dieci (10) anni e una multa da cinquecentomila (500.000) DA a un milione (1.000.000) DA.

Se dal delitto previsto dal comma precedente deriva un omicidio, il colpevole è punito con la reclusione, ergastolo, e se ne deriva una lesione o un'invalidità permanente a terzi, il è la reclusione da dieci (10) a venti (20) anni e la multa da un milione (1.000.000) di DA a due milioni (2.000.000) DA. **(2)**

**Arte. 406 bis. (Nuovo)** - Chiunque degradi intenzionalmente parte di un edificio appartenente a ad altri, è punito con la reclusione da due (2) mesi a due (2) anni e con la multa da cinquecento (500) a cinquemila (5.000) DA. **(3)**

**Arte. 407. (Modificato)** - Chiunque intenzionalmente distrugge o degrada con qualsiasi altro mezzo, in tutto o parte, uno dei beni di cui all'articolo 396, appartenente ad un altro, è punito con la reclusione di due (2) a cinque (5) anni e la multa da cinquecento (500) a cinquemila (5.000) DA, fatto salvo l'applicazione delle disposizioni degli articoli da 395 a 404, se applicabili.

Il reato tentato previsto dal presente articolo è punito come il reato stesso. **(4)**

---

**(1) Aggiunto dalla legge n. 82-04 del 13 febbraio 1982 (GU n. 7, pag. 217).**

**(2) Modificato dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 23)**

**Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:**

- Chiunque intenzionalmente distrugge o abbatte, con qualsiasi mezzo, in tutto o in parte, edifici, ponti, dighe, strade, impianti portuali o industriali che sapeva appartenere ad altri o che causavano l'esplosione di una macchina a vapore o la distruzione di una macchina facente parte di un impianto industriale è punita con reclusione, da cinque (5) a dieci (10) anni.

Se dal delitto previsto dal comma precedente è derivato l'omicidio, la lesione o l'invalidità permanente, per un terzo, il colpevole è punito con la morte se vi è stato omicidio e reclusione nel tempo, da dieci (10) a venti (20) anni in ogni altri casi.

(3) Aggiunto dalla legge n. 82-04 del 13 febbraio 1982 (GU n. 7, pag. 217).

(4) Modificato dalla legge n. 82-04 del 13 febbraio 1982 (GU n. 7, pag. 212).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

-Chiunque, intenzionalmente, distrugge o degrada, con incendio o con qualsiasi altro mezzo, in tutto o in parte, un veicolo qualunque essa sia, l'appartenenza ad altri è punita con la reclusione da due (2) a cinque (5) anni e con la multa da 500 a 5.000 DA, ferma restando l'applicazione delle disposizioni degli articoli da 395 a 404, ove applicabili.

Il reato tentato previsto dal presente articolo è punito come il reato stesso.

112

**Arte. 408. (Modificato)** - Chiunque al fine di provocare un incidente o di ostacolare o interferire con il traffico, posto su una strada o su una strada pubblica, un oggetto che ostruisce il passaggio dei veicoli o impiegare qualsiasi mezzo per ostacolarne il progresso, è punito con la reclusione a tempo da cinque (5) a dieci (10) anni e una multa da cinquecentomila (500.000) DA a un milione (1.000.000) DA.

Se dal delitto previsto dal comma precedente deriva un omicidio, il colpevole è punito con la reclusione. ergastolo, e se ne deriva una lesione o un'invalidità permanente a terzi, il

è la reclusione da dieci (10) a venti (20) anni e la multa da un milione (1.000.000) di DA a due milioni (2.000.000) DA. **(1)**

**Arte. 409.** - Fuori dei casi previsti dall'articolo 158, chi volontariamente brucia o distrugge in qualsiasi modo, registri, verbali o atti in originale di pubblici poteri, titoli, biglietti, cambiali, carta commerciale o bancaria, contenenti o operanti un obbligo, disposizione o discarico, è punito con la reclusione da cinque (5) a dieci (10) anni se le parti distrutte sono atti di autorità pubblica, strumenti commerciali o bancari e la reclusione di da due (2) a cinque (5) anni e una multa da cinquecento (500) a tremila (3.000) d.C., se del caso l'altra stanza.

**Arte. 410.** - Incorre nelle sanzioni previste dall'articolo 409, secondo le distinzioni previste dal medesimo articolo, a salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque consapevolmente distrugge, ruba, occulta, occulta o altera un atto pubblico o privato atto a facilitare la ricerca di delitti o delitti, il scoperta di prove o punizione del loro autore.

**Arte. 411.** - Qualsiasi saccheggio, qualsiasi danno a cibo o merci, effetti, beni mobili, commesso in assemblea o cosca e con la forza pubblica, è punito con la reclusione da dieci (10) a venti (20) anni. Tuttavia, per coloro che dimostrano di essere stati guidati da provocazioni o sollecitazioni a prendere A parte questa violenza, la durata della pena detentiva è solo da cinque (5) a dieci (10) anni.

**Arte. 412.** - Chiunque, utilizzando un prodotto corrosivo o con qualsiasi altro mezzo, danneggia intenzionalmente merci, materiali, motori o qualsiasi strumento utilizzato nella fabbricazione, è punito con la reclusione da tre (3) mesi a tre (3) anni e con la multa da cinquecento (500) a cinque migliaia (5.000) DA.

Se l'autore del reato è un operaio di fabbrica o un dipendente della casa di commercio, la pena la reclusione è da due (2) a cinque (5) anni.

In tutti i casi, il colpevole può anche essere colpito per almeno un (1) anno e per cinque (5) anni al massimo il divieto di uno o più dei diritti di cui all'articolo 14 del presente codice e il divieto restare.

**Arte. 413.** - Chiunque **distrugga i raccolti** o le piante che sono venute naturalmente o attraverso il lavoro dell'uomo è punito con la reclusione da due (2) a cinque (5) anni e con la multa da cinquecento (500) a mille (1.000) DA.

Il colpevole può, inoltre, essere interdetto da uno o più dei diritti menzionati in l'articolo 14 del presente codice e il divieto di soggiorno.

---

(1) Modificato dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 23)

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Chiunque, al fine di provocare un incidente o di intralciare od intralciare la circolazione, ponga su una strada o una strada pubblica un oggetto che ostacoli il passaggio dei veicoli o che utilizzi qualsiasi mezzo per ostacolare il loro movimento, è punito con la reclusione da cinque (5) a dieci (10) anni.

Se dal delitto previsto dal comma precedente è derivato l'omicidio, la lesione o l'invalidità permanente per un terzo, il colpevole è punito con la morte, se vi è stato omicidio, e con la reclusione da dieci (10) a venti (20) anni, in tutti altri casi.

---

113

**Arte. 413 bis. (Nuovo)** - Esegui una condanna da sei (6) mesi a due (2) anni di reclusione e una multa da cinquecento (500) a mille (1.000) DA:

- 1- coloro che portano bestiame di qualsiasi specie sulla terra altrui, e in particolare nei prati artificiali, nelle vigne, nelle osterie, nelle piante di capperi, in quelle di olivo, gelsi, melograni, aranci e simili, in tutte le piantine arboree o vivai alberi da frutto o altri, realizzati da mani umane;
- 2- coloro che allevano o consentono il bestiame, arruolano, caricano o montano animali per il passaggio della terra altrui, seminata o carica di raccolto, in qualunque stagione;
- 3- coloro che lasciano passare a terra il loro bestiame o il loro traino, caricano o montano animali di altri, prima che il raccolto venga rimosso. **(1)**

**Arte. 414.** - Chiunque distrugga, rompe o mette fuori servizio attrezzi agricoli, bovini o cabine fisse o mobili di guardia, è punito con la reclusione da due (2) mesi fino a cinque (5) anni e una multa da cinquecento (500) a mille (1.000) DA.

**Arte. 415.** - Chi avvelena animali da tiro, monta o da soma, animali con le corna, pecore, capre o altro bestiame, cani da guardia o pesci in stagni, vasche o cisterne, è punito con la reclusione da uno (1) a cinque (5) anni e con la multa da cinquecento (500) a tremila (3.000) DA.

Il colpevole può, inoltre, essere interdetto da uno o più dei diritti menzionati in l'articolo 14 del presente codice e il divieto di soggiorno.

**Arte. 416.** - Chiunque intenzionalmente causi o contribuisca alla diffusione di un'epizootia tra animali domestici, animali da voliera, api, bachi da seta, selvaggina e pesci laghi e fiumi, è punito con la reclusione da uno (1) a cinque (5) anni e con la multa da cinquecento (500) a trentamila (30.000) DA, il tentativo è punito come il delitto consumato.

Chiunque comunichi consapevolmente una malattia contagiosa a qualsiasi causa animale involontariamente insorgono o contribuiscono involontariamente alla diffusione di un'epizootia in una delle specie predetto, è punito con la multa da cinquecento (500) a quindicimila (15.000) DA.

**Arte. 417.** - Chi, in tutto o in parte, riempie fossi, distrugge recinti di alcuni materiali siano essi realizzati, tagliare o estirpare siepi vive o secche, spostare o rimuovere dissuasori o qualsiasi altro marchio piantato o riconosciuto per stabilire i limiti tra le diverse proprietà, è punito con la reclusione da due (2) mesi a un (1) anno e con la multa da cinquecento (500) a mille (1.000) DA.

**Arte. 417 bis. (Modificato)** - Chiunque con violenza o minaccia di violenza sequestra o prende il controllo di un aeromobile a bordo del quale persone sono imbarcate è punibile con la pena di morte. La pena è della reclusione da dieci (10) a venti (20) anni e della multa da un milione (1.000.000) DA a due milioni (2.000.000) DA, quando i fatti previsti nel comma precedente hanno per oggetto una mezzo di trasporto marittimo o terrestre. **(2)**

(1) Aggiunto dalla legge n. 82-04 del 13 febbraio 1982 (GU n. 7, pag. 217).

(2) Modificato dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 23)

Modificata con ordinanza n°75-47 del 17 giugno 1975 (GU n°53, p. 616), era così formulata:

- Chiunque, con violenza, minaccia o frode, dirotta o fa deviare dalla sua rotta un aeromobile è punito con la pena di morte.

La pena è della reclusione da dieci (10) a venti (20) anni, quando la malversazione ha per oggetto un mezzo di trasporto. mare o terra.

L'articolo 417 bis è stato aggiunto con ordinanza n° 73-48 del 25 luglio 1973 (GU n° 100, p.1154) sotto il titolo di una sezione IX intitolato:

“Dirottamento aereo”.

Si leggeva come segue:

- Qualsiasi persona a bordo di un aeromobile che, con violenza o minaccia di violenza, sequestra tale aeromobile, esercita il controllo o nello sfruttamento genetico, è punito con la reclusione penale da dieci (10) a venti (20) anni.

Se risulta da tali atti, lesioni o malattie, la pena è quella dell'ergastolo.

Se ciò ha provocato la morte di una o più persone, la pena è la pena di morte.

Nel caso previsto dal comma 1 del presente articolo, la pena è ridotta alla reclusione da cinque (5) a dieci (10) anni, se il colpevole restituisce spontaneamente il controllo dell'aeromobile al legittimo comandante o a chi ha il diritto di trattenerlo.

Un aeromobile è considerato in volo, dal momento in cui tutte le sue porte esterne sono state chiuse dopo imbarco, fino all'apertura di una delle sue porte per lo sbarco. In caso di atterraggio forzato, il volo dovrebbe continuare fino a quando l'autorità competente non prenderà in carico l'aeromobile e le persone e le cose da bordo .

114

**Arte. 417 bis 1. (Nuovo)** - Chi comunica

consapevolmente disinformazione a lui nota per compromettere la sicurezza di un aeromobile in volo o di una nave. (1)

**Arte. 417 bis 2. (Nuovo)** - Ai reati si applicano le disposizioni dell'articolo 60 bis previsti dagli articoli 395, 396, 396 bis, 399, 400, 401, 402, 403, 406, 408, 411, 417 bis e 417 bis 1 del questa sezione. (2)

**Arte. 417 bis 3. (Nuovo)** - La persona giuridica è dichiarata penalmente responsabile, nel condizioni previste dall'articolo 51 bis della presente legge, reati definiti nei commi 4, 5, 6 e 8 di questo capitolo.

La persona giuridica incorre nella sanzione pecuniaria, secondo le modalità previste dall'articolo 18 bis e, ove applicabile, secondo quanto previsto dall'articolo 18 bis 2.

È inoltre passibile di una o più delle sanzioni aggiuntive di cui all'art 18a. (3)

#### **TITOLO III (4)**

### **ALTRE VIOLAZIONI DEL BUON FUNZIONAMENTO DELL'ECONOMIA NAZIONALE E DEGLI ISTITUTI PUBBLICI**

#### **capitolo i**

#### **Violazioni del diritto alla partecipazione dei lavoratori la costituzione e il funzionamento degli organi di autogestione**

#### **Articolo. 418.**

#### **abrogato**

#### **(5)**

(1) Aggiunto dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 23)

(2) Aggiunto dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 23)

(3) Aggiunto dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 23)

(4) Il titolo del titolo III è stato sostituito dalla legge 13 febbraio 1982, n. 82-04 (GU n. 7, pag. 218).

Modificata con ordinanza n°75-47 del 17 giugno 1975 (GU n°53, p.616), era così formulata: "ALTRE VIOLAZIONI AL BUON FUNZIONAMENTO DELL'ECONOMIA NAZIONALE".

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

"CRIMINI E DELITTI CONTRO LE IMPRESE E LE OPERAZIONI AUTOGESTITE".

Il capitolo I è stato abrogato con ordinanza n°75-47 del 17 giugno 1975 (GU n°53, p.616).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

"Attacchi al diritto dei lavoratori di partecipare alla costituzione e al funzionamento degli organi di autogestione".

(5) Abrogato dalla legge 26 giugno 2001, n. 01-09 (GU n. 34, pag. 15).

Abrogata e sostituita dall'ordinanza n°75-47 del 17 giugno 1975 (GU n°53, p.616), era così formulata:

- è colpevole di sabotaggio economico e punito con la reclusione da dieci (10) a venti (20) anni, chiunque per sua azione avrà deliberatamente creato o tentato di creare disordini suscettibili di paralizzare il funzionamento fondamentale dell'economia livello nazionale o un calo del rendimento degli strumenti economici.

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Chiunque, sapendo di non soddisfare le condizioni previste a tal fine, si registri o tenti di registrarsi impropriamente su un elenco dei membri di un'assemblea generale dei lavoratori, sotto falso nome o sotto falso titolo, o in

l'occultamento di un'incapacità prevista dalla legge, sia mediante dichiarazioni mendaci sia mediante false attestazioni, è punito con una reclusione da tre (3) mesi a tre (3) anni e una multa da 500 a 5.000 DA o una di queste due pene solamente.

115

#### **Articolo. 419.**

#### **abrogato**

#### **(1)**

#### **Articolo. 420.**

#### **abrogato**

#### **(2)**

#### **Articolo. 421.**

#### **abrogato**

#### **(3)**

(1) Abrogata dalla legge 26 giugno 2001, n. 01-09 (GU n. 34, pag. 15).

Abrogata e sostituita dall'ordinanza n°75-47 del 17 giugno 1975 (GU n°53, pag. 616), era così formulata:

- Quando l'autore dell'atto di sabotaggio è una delle persone elencate nell'articolo 119, incorre nella pena di morte.

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Chiunque, mediante dichiarazioni fraudolente o false attestazioni o con qualsiasi altro mezzo, registra o tenta di iscrivere impropriamente in un elenco dei membri di un'assemblea generale dei lavoratori una persona che non conosce soddisfare le condizioni previste dalla legge a tal fine, è punito con la reclusione da uno (1) a cinque (5) anni e con la multa da 1.000 a 10.000 DA o solo una di queste due penalità.

(2) Abrogato dalla legge 26 giugno 2001, n. 01-09 (GU n. 34, pag. 15).

Abrogata e sostituita dall'ordinanza n°75-47 del 17 giugno 1975 (GU n°53, p.616), era così formulata:

- Beneficiano di una scusa assoluta e sono esenti da sanzioni ai sensi dell'articolo 52 del presente codice, le persone colpevole dei delitti di cui ai precedenti articoli 418 e 419, se prima della consumazione di tali delitti e prima di ogni l'accusa, lo hanno divulgato e hanno rivelato i colpevoli alle autorità.

Tuttavia, può essere loro vietato il soggiorno per almeno cinque (5) anni e al massimo dieci (10) anni.

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Chiunque, mediante dichiarazioni fraudolente o false attestazioni o con qualsiasi altro mezzo, rifiuti l'iscrizione o tenta di rifiutare l'iscrizione in un elenco dei membri di un'assemblea generale dei lavoratori, ha cancellato o tenta di rimuovere indebitamente da questo elenco una persona che dovrebbe essere legalmente inclusa o continuare a comparire in esso, è punibile con sanzioni previsto dall'articolo 419.

(3) Abrogato dalla legge 12 luglio 1988, n. 88-26 (GU n. 28, p.777).

Modificata dalla legge n° 82-04 del 13 febbraio 1982 (GU n° 7, p.212), era così formulata:

- Chiunque, non avendo in circostanze dipendenti dalla propria volontà, ha preso o tentato di prendere le misure necessarie rientrando nelle sue prerogative di evitare o limitare il danno avrà quindi permesso di perire, deteriorarsi o dissiparsi, beni, attrezzature, materiali, prodotti industriali o agricoli, titoli o documenti appartenenti allo Stato o a uno degli enti di cui all'articolo 119, è punito con la reclusione da due (2) mesi a cinque (5) anni e con la multa da Da 2.000 a 10.000 DA.

Abrogata e sostituita dall'ordinanza n°75-47 del 17 giugno 1975 (GU n°53, p.616), era così formulata:

- Chiunque, in ragione di sua colpa grave e manifesta, abbia cagionato nella sua gestione un danno diretto e rilevante a demanio o ad uno degli enti di cui all'articolo 119 del presente codice, è punito con la reclusione di due (2) mesi a cinque (5) anni e una multa da 2.000 a 10.000 DA.

Chiunque, in circostanze dipendenti dalla sua volontà, ha permesso che una proprietà, una proprietà, una proprietà o una proprietà perissero, si deteriorassero o si dissipassero.

attrezzature, prodotti industriali o agricoli, materiali, titoli o documenti appartenenti allo Stato o ad uno dei organizzazioni di cui all'articolo 119, è punito con la reclusione da due (2) mesi a due (2) anni e con la multa da 2.000 a 10.000 DA.

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Chiunque partecipi al voto di un'assemblea generale dei lavoratori, sia in virtù di un'iscrizione nell'elenco dei membri di questa assemblea ottenuti alle condizioni previste dagli articoli 418 e 419, ovvero assumendo falsamente i nomi e qualità di un membro di questa assemblea, è punito con la reclusione da sei (6) mesi a tre (3) anni e con la multa da Da 500 a 5.000 DA o solo una di queste due penalità.

116

## **Articolo. 422.**

**abrogato**

**(1)**

## **Articolo. 422 bis. abrogato**

**(2)**

## **Articolo. 422 ter.**

**abrogato**

**(3)**

(1) Abrogata dalla legge 26 giugno 2001, n. 01-09 (GU n. 34, pag. 15).

Modificata dalla legge 12 luglio 1988, n. 88-26 (GU n. 28, p.776), era così formulata:

- Chiunque abbia deliberatamente lasciato perire, deteriorare o dissipare beni dello Stato, delle comunità locali, alle imprese pubbliche o ad uno degli enti di cui all'articolo 119 della presente legge, è punito:

1- reclusione da sei (6) mesi a un (1) anno quando il danno subito è inferiore a 100.000 DA;

2- reclusione da un (1) anno a cinque (5) anni quando il danno subito è pari a 100.000 DA e meno di 500.000 DA;

3- reclusione da due (2) anni a dieci (10) anni quando il danno è pari a 500.000 DA e meno di 1.000.000 DA;

4- reclusione da cinque a dieci (10) anni quando il danno è pari o superiore a 1.000.000 DA.

Modificata dalla legge n° 82-04 del 13 febbraio 1982 (GU n° 7, p.213), era così formulata:

- Se il colpevole ha deliberatamente lasciato perire, deteriorare o dissipare i beni di cui all'articolo 421, è punito con la reclusione. nel tempo dai 10 ai 20 anni.

La pena è l'ergastolo se il colpevole è una delle persone elencate nell'articolo 119.

Abrogata e sostituita dall'ordinanza n°75-47 del 17 giugno 1975 (GU n°53, p.616), era così formulata:

- Se il colpevole ha lasciato perire, deteriorare o dissipare i beni di cui sopra al fine di indebolire l'ordine economico, è punito con la reclusione da cinque (5) a dieci (10) anni.

La pena è l'ergastolo se il colpevole è una delle persone elencate nell'articolo 119.

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Qualsiasi componente di un'assemblea generale dei lavoratori o di un comitato di gestione che si assegni, a qualsiasi titolo, o, più di un voto in una scheda elettorale, è punito con le pene previste dall'articolo 421 e privato del diritto di far parte di tale assemblee, consigli di amministrazione e comitati di gestione.

(2) Abrogato dalla legge 26 giugno 2001, n. 01-09 (GU n. 34, pag. 15).

Modificata dalla legge 12 luglio 1988, n. 88-26 (GU n. 28, p.776), era così formulata:

- chiunque abbia consapevolmente fatto uso di risorse dello Stato, di un ente locale o di un ente di diritto pubblico, contraria all'interesse di quest'ultimo per scopi personali o nell'interesse di un terzo, è punito con la reclusione da uno (1) a cinque (5) anni e una multa da 2.000 DA a 20.000 DA o solo una di queste due sanzioni.

Aggiunta con legge 13 febbraio 1982, n. 82-04 (GU n. 7, pag. 217), era così formulata:

- Chiunque utilizza consapevolmente le risorse di una delle organizzazioni di cui all'articolo 119, in contrasto con gli interessi di quest'ultimo, per scopi personali o nell'interesse di un terzo, è punito con la reclusione da due (2) mesi a cinque (5) anni e

una multa da 10.000 a 50.000 DA.

Se i fatti di cui al comma 1 cagionano un danno rilevante all'ente interessato, l'autore incorre nella sanzione reclusione da cinque (5) a dieci (10) anni e una multa da 10.000 a 50.000 DA.

(3) Abrogato dalla legge 26 giugno 2001, n. 01-09 (GU n. 34, pag. 15).

Aggiunto dalla legge n° 82-04 del 13 febbraio 1982 (GU n° 7, p.217), era così formulato:

- È punito con la reclusione da due (2) mesi a sei (6) mesi e una multa da 500 a 5000 DA o una di queste sanzioni solo chi non ottempera ad un ordine di richiesta stabilito e notificato nelle forme prescritte.

117

## **Articolo. 423.**

### **abrogato**

(1)

## **Articolo. 423 -1.**

### **abrogato**

(2)

## **Articolo. 423-2.**

### **abrogato**

(3)

(1) Abrogata dalla legge 26 giugno 2001, n. 01-09 (GU n. 34, pag. 15).

Modificata dalla legge 12 luglio 1988, n. 88-26 (GU n. 28, p.776), era così formulata:

- Sono puniti con la reclusione da cinque (5) anni a dieci (10) anni e con la multa da 10.000 DA a 50.000 DA:

1- chiunque, agendo per conto dello Stato, degli enti locali o di uno degli enti di cui all'art articolo 119 di questa legge, conclude, mira o modifica un contratto, un accordo, un mercato o una modifica in violazione del legislazione vigente e con l'intento di ledere gli interessi dello Stato, della collettività o dell'ente che rappresenta;

2- qualsiasi commerciante, industriale, artigiano, imprenditore del settore privato, o in generale, qualsiasi persona fisica di passaggio, anche occasionale, un contratto o un mercato con lo Stato o uno degli enti di cui all'articolo 119 del presente codice, in utilizzando l'autorità o l'influenza degli agenti dei suddetti organismi per aumentare i prezzi da loro praticati normalmente e abitualmente o per modificare, a proprio vantaggio, la qualità dei prodotti alimentari o dei servizi o il consegna o fornitura.

Modificata dalla legge n° 82-04 del 13 febbraio 1982 (GU n° 7, p.213), era così formulata:

- Sono puniti con la reclusione da cinque (5) a dieci (10) anni e con la multa da 10.000 DA a 50.000 DA:

1- chiunque, agendo per conto dello Stato o di uno degli enti di cui all'articolo 119 del presente codice, stipula, mira o modifica un contratto, un accordo, un mercato o un emendamento che sa essere contrario agli interessi economia fondamentale della nazione;

2- qualsiasi commerciante, industriale, artigiano, imprenditore, o, in generale, qualsiasi persona che passa, anche come occasionale, un contratto o di mercato con lo Stato o con uno degli enti di cui all'articolo 119 del presente codice, rendendo avvalersi dell'autorità o dell'influenza degli agenti dei suddetti organismi per aumentare i prezzi che normalmente praticano e abitualmente o per modificare a proprio vantaggio la qualità dei prodotti alimentari o dei servizi o i tempi di consegna o la fornitura.

Il comma 3 è stato abrogato dalla legge n. 78-03 dell'11 febbraio 1978 (GU n. 7, p.117).

Abrogata e sostituita dall'ordinanza n°75-47 del 17 giugno 1975 (GU n°53, p.616), era così formulata:

- Sono puniti con la reclusione da cinque (5) a dieci (10) anni e con la multa da 10.000 a 50.000 DA:

1- chiunque, agendo per conto dello Stato o di uno degli enti di cui all'articolo 119 del presente codice, conclude, per scopi personali, un contratto, un accordo o un mercato che sa essere contrario agli interessi economici fondamentali della nazione;

2- qualsiasi commerciante, industriale, artigiano, imprenditore, o, in generale, qualsiasi persona che passa, anche come occasionale, un contratto o di mercato con lo Stato o con uno degli enti di cui all'articolo 119 del presente codice, rendendo avvalersi dell'autorità o dell'influenza degli agenti dei suddetti organismi per aumentare i prezzi che normalmente praticano e abitualmente o per modificare a proprio vantaggio la qualità delle derrate o i tempi di consegna.

3- qualsiasi nuovo intermediario il cui intervento a pagamento, sotto qualsiasi forma, avvenga senza reale necessità trovato.

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Chiunque in qualsiasi modo violi o tenti di violare la segretezza del voto di un'assemblea generale di lavoratori o un consiglio dei lavoratori, mina o tenta di interferire con la sua sicurezza, impedisce o tenta impedisca le operazioni dello scrutinio, o chi modifichi o tenti di alterare il risultato, è punito con la reclusione da tre (3) mesi a tre (3) anni e una multa da 500 a 2.000 DA o solo una di queste due sanzioni.

Al colpevole possono, inoltre, essere interdetti uno o più dei diritti di cui all'articolo 14.

(2) Abrogato dalla legge 12 luglio 1988, n. 88-26 (GU n. 28, p.777).

Aggiunto dalla legge n° 82-04 del 13 febbraio 1982 (GU n° 7, p.217), era così formulato:

- Chiunque, agendo per conto dello Stato o di uno degli enti di cui all'articolo 119, approva, mira o modifica un contratto, accordo, mercato o modifica, in violazione delle disposizioni legislative in materia di appalti pubblici, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da 500 a 1.000 DA.

(3) Abrogata dalla legge 26 giugno 2001, n. 01-09 (GU n. 34, pag. 15),

Aggiunta con legge 13 febbraio 1982, n. 82-04 (GU n. 7, pag. 217), era così formulata:

- Chiunque in occasione della predisposizione della negoziazione della conclusione o dell'esecuzione di un mercato, contratto o corridore concluso per conto dello Stato o di uno degli enti di cui all'articolo 119 raccoglie o tenta di riscuotere direttamente o indirettamente, a vantaggio proprio o di terzi, è punito un compenso o un vantaggio di qualsiasi natura reclusione da cinque (5) a venti (20) anni e una multa da 10.000 a 50.000 DA.

---



118

**Articolo. 424.**

**abrogato**

**(1)**

**Articolo. 425.**

**abrogato**

**(2)**

(1) Abrogato dall'ordinanza n° 96-22 del 9 luglio 1996 (GU n° 43, pag. 10).

Modificata dalla legge n° 82-04 del 13 febbraio 1982 (GU n° 7, p.213), era così formulata:

- Chiunque:

1- frode o violazione di un obbligo o divieto relativo a trasferimenti di fondi, dichiarazioni patrimoniali, detenzione commerciale metalli preziosi o pietre preziose,

2- vende o acquista valute, contanti o titoli,

3- offre i suoi servizi, come intermediario, sia per mettere in contatto venditori e acquirenti, sia per facilitare trattative anche quando tale mediazione non è retribuita.

Abrogata e sostituita dall'ordinanza n°75-47 del 17 giugno 1975 (GU n°53, p.616), era così formulata:

- Chiunque:

1- frode o violazione di un obbligo o divieto relativo a trasferimenti di fondi, dichiarazioni patrimoniali, detenzione o commercio di metalli preziosi o pietre preziose;

2- offerte di vendita o acquisto di valute, contanti, titoli, anche quando tali offerte non sono accompagnate da alcuna consegna o presentazione;

3- offre i suoi servizi, come intermediario, sia per mettere in contatto venditori e acquirenti, sia per facilitare trattative anche quando tale mediazione non è retribuita.

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Chiunque, in una votazione di un'assemblea generale dei lavoratori o di un consiglio dei lavoratori, è responsabile di ricevere, contare o contare le schede contenenti i voti dei membri di queste assemblee, sottrarre o tentare di sottrarre, aggiungere o tentare di aggiungere, alterare o tentare di alterare bollettini, leggere o tentare di leggere qualcosa di diverso da quello che c'è registrato, è punito con la reclusione da uno (1) a cinque (5) anni e con la multa da 500 a 5.000 DA o uno di questi due solo sanzioni.

All'autore del reato possono essere altresì interdetti uno o più dei diritti di cui all'articolo 14.

(2) Abrogato dall'ordinanza n° 96-22 del 9 luglio 1996 (GU n° 43, pag. 10).

Modificata dalla legge 13 febbraio 1982, n. 82-04 (GU n. 7, pag. 213), era così formulata:

- Chiunque commette o tenta di commettere uno dei delitti contro la disciplina dei cambi di cui al precedente articolo 424. sopra, è punito:

- la reclusione da cinque (5) a dieci (10) anni e una multa pari al doppio del valore legale del corpo del reato, quando quest'ultimo è maggiore di 30.000 DA.

- in caso di recidiva, la pena può essere aumentata a venti anni.

Abrogata e sostituita dall'ordinanza n°75-47 del 17 giugno 1975 (GU n°53, pag. 616), era così formulata:

- è punito con la reclusione da due mesi a 10 anni e con la multa pari al valore legale del corpo del reato avente l'oggetto del reato, chiunque commetta o tenti di commettere uno qualsiasi dei cambio di cui al precedente articolo 424.

In caso di recidiva, la reclusione può essere aumentata a venti (20) anni.

Tuttavia, quando il valore giuridico del corpo del reato è pari o inferiore a 10.000 DA, gli agenti abilitati a prendere atto della violazioni dei regolamenti sui cambi informano il trasgressore del diritto di pagare entro 45 giorni come sanzione pecuniaria, una somma pari al 50% del valore del corpo del reato.

In difetto di pagamento, entro il suddetto termine, le denunce dell'infrazione sono inviate, per l'azione penale, al pubblico ministero competente.

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Chiunque, con l'ausilio di notizie false, voci caluniose o altre manovre fraudolente, sorprenda o svia voti dei membri di un'assemblea generale dei lavoratori o di un consiglio dei lavoratori, determina uno o più membri di queste assemblee di astenersi dal voto, è punito con la reclusione da un (1) mese a un (1) anno e con la multa da 500 a 2.000 DA o solo una di asteneere due penalità.

All'autore del reato possono essere altresì interdetti uno o più dei diritti di cui all'articolo 14.

119

**Articolo 425 bis.**

**abrogato**

**(1)**

**Articolo 426.**

**abrogato**

**(2)**

**Articolo 426 bis.**

**abrogato**

**(3)**

(1) Abrogato dall'ordinanza n° 96-22 del 9 luglio 1996 (GU n° 43, pag. 10).

Aggiunto dalla legge n° 82-04 del 13 febbraio 1982 (GU n° 7, p.217), era così formulato:

- quando il valore giuridico dell'ente del reato, oggetto di uno dei reati di cui al precedente articolo 424 è pari o inferiore a 30.000 DA, l'autore è punito con la reclusione da due (2) anni a dieci (10) anni e con la multa pari a raddoppiare il valore del corpo del reato.

Tuttavia, gli agenti abilitati a registrare le violazioni delle regole di cambio informano il trasgressore della ha il diritto di pagare entro 45 giorni, a titolo di sanzione, una somma pari al valore legale del corpo del reato.

In caso di recidiva, i verbali che attestano il reato sono trasmessi al pubblico ministero per l'azione penale e la pena sostenute possono essere raddoppiate.

La confisca dei corpi del reato è pronunciata in tutti i casi.

(2) Abrogato dall'ordinanza n° 96-22 del 9 luglio 1996 (GU n° 43, pag. 10).

Abrogata e sostituita dall'ordinanza n°75-47 del 17 giugno 1975 (GU n°53, p.617), era così formulata:

- Indipendentemente dalle sanzioni previste dal precedente articolo 425, la confisca della salma del offesa.

Quando, per qualsiasi ragione, il corpo del reato non può essere sequestrato o non è rappresentato, l'autore del reato è condannato con la pena della sanzione pecuniaria di importo pari al valore del corpo del reato.

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Chiunque, mediante donazioni o regalie in denaro o in natura, mediante promesse di doni, favori, lavoro pubblici o privati o altri vantaggi speciali, realizzati al fine di influenzare il voto di uno o più membri di a assemblea generale dei lavoratori o di un consiglio dei lavoratori, ottiene o tenta di ottenere il loro suffragio, direttamente, o per interposta persona, chiunque con gli stessi mezzi determini o tenti di determinare uno o più dei loro di astenersi, è punito con la reclusione da due (2) mesi a due (2) anni e una multa da 500 a 5.000 DA o uno solo di queste due sanzioni.

All'autore del reato possono essere altresì interdetti uno o più dei diritti di cui all'articolo 14.

(3) Abrogato dall'ordinanza n° 96-22 del 9 luglio 1996 (GU n° 43, pag. 10).

Aggiunto dalla legge 82-04 del 13 febbraio 1982 (GU n° 7, p.217), era così formulato:

- Qualsiasi operazione che coinvolga denaro contante o titoli contraffatti e che, in virtù dei suoi altri elementi, costituisca una violazione del regolamento di cambio sono punibili con le sanzioni previste dagli articoli 424 e 425 del codice penale.

Si procede a giudizio nei confronti di tutti coloro che hanno preso parte al reato, che fossero o meno a conoscenza della mancata osservanza, autenticità di specie o valori.

120

#### **Articolo 427.**

##### **abrogato**

(1)

#### **Articolo 428.**

##### **abrogato**

(2)

(1) Abrogata dalla legge 26 giugno 2001, n. 01-09 (GU n. 34, pag. 15).

Abrogata e sostituita dall'ordinanza n°75-47 del 17 giugno 1975 (GU n°53, p.617), era così formulata:

- E' punito con la reclusione da cinque (5) a dieci (10) anni chiunque commetta a fini fraudolenti irregolarità l'esecuzione dei conti e dei bilanci dello Stato o di uno degli organi di cui all'articolo 119 del presente codice, la cui gestione è stato affidato.

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

-Chiunque, sia per aggressione, violenza o minacce contro un membro di un'assemblea generale dei lavoratori o di un consiglio dei lavoratori, o facendogli temere di perdere il lavoro o esponendo la sua persona, la sua famiglia o la sua proprietà, lo determina o cerca di determinarlo ad astenersi dal voto o influenza o cerca di influenzare il suo voto, è punito con la reclusione da tre (3) mesi a tre (3) anni e con la multa da 500 a 5.000 DA o uno di questi due solo sanzioni.

All'autore del reato possono essere altresì interdetti uno o più dei diritti di cui all'articolo 14.

(2) Abrogato dalla legge 12 luglio 1988, n. 88-26 (GU n. 28, p.777).

Abrogata e sostituita dall'ordinanza n°75-47 del 17 giugno 1975 (GU n°53, p.617), era così formulata:

- Si procede nei confronti di tutti coloro che hanno preso parte al reato, fossero o meno a conoscenza dell'inadempimento, autenticità di specie o valori.

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

-Coloro che, con folle, clamori, manifestazioni minacciose o con l'aiuto di ogni altro genere di violenza, interrompere o tentare di interrompere le deliberazioni o le operazioni di voto di un'assemblea generale dei lavoratori o di un consiglio dei lavoratori e pregiudicare l'esercizio del diritto di voto e la libertà di voto dei membri di queste assemblee, sono puniti con la reclusione da tre mesi (3) a tre (3) anni e con la multa da 500 a 5.000 DA e possono, inoltre, essere soggetti al divieto di uno o più dei diritti di cui all'articolo 14 e al divieto di soggiorno.

Se i colpevoli erano portatori di armi visibili o nascoste o se il voto è stato violato, la pena è della reclusione nel tempo, da cinque (5) a dieci (10) anni.

121

#### **TITOLO IV**

#### **FRODE NELLA VENDITA DI BENI**

#### **E FALSIFICAZIONI DI SOSTANZE ALIMENTARI E**

#### **MEDICINALI (1)**

**Arte. 429. (Modificato)** - Chiunque inganna o tenta di ingannare il contraente:

- sia sulla natura, sulle qualità sostanziali, sulla composizione e sul contenuto dei principi utili di tutti merce;
- sulla loro specie o sulla loro origine;
- sia sulla qualità delle cose consegnate, sia sulla loro identità, è punito con la reclusione di due (2) mesi a tre (3) anni e una multa da duemila (2.000) a ventimila (20.000) DA o uno di questi solo due frasi.

In ogni caso, l'autore del reato è tenuto a ripetere i profitti che ha indebitamente realizzato. (2)

**Arte. 430. (Modificato)** - La reclusione è aumentata a cinque (5) anni e la multa a cinquecentomila (500.000) DA, se il reato o il tentato reato di cui sopra è stato commesso:

- ovvero utilizzando pesi, misure e altri strumenti falsi o inesatti;
- sia mediante manovre o processi tendenti a distorcere le operazioni dell'analisi o del saggio, misurazione, o modificare fraudolentemente la composizione, il peso o il volume della merce o prodotti, anche prima di tali operazioni;
- o mediante indicazioni fraudolente tendenti a far credere ad una precedente ed esatta operazione, oppure ad un controllo ufficiale che non sarebbe esistito. (3)

(1) Il titolo IV è stato aggiunto con ordinanza n°75-47 del 17 giugno 1975 (GU n°53, p.617).

(2) Abrogata e sostituita dall'ordinanza n°75-47 del 17 giugno 1975 (GU n°53, p.617).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

-Chiunque deliberatamente introduca o tenti di interferire con il funzionamento degli organi di gestione di una società o operazione autogestita, rifiutandosi di convocare una riunione ordinaria dell'assemblea assemblea generale o consiglio dei lavoratori, o opporsi allo svolgimento di un'assemblea straordinaria richiesta da un terzo dei componenti di ciascuno degli organi considerati, è punito con la reclusione da tre (3) mesi a tre (3) anni e una multa da 500 a 5.000 DA o solo una di queste due sanzioni.

Se il colpevole è il presidente del comitato direttivo, la pena inflittagli può essere aumentata a cinque (5) anni. reclusione e 10.000 DA multa.

In ogni caso, al colpevole può, inoltre, essere imposto l'interdizione di uno o più dei diritti di cui all'art.

14.

(3) Modificato dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 23)

Abrogata e sostituita dall'ordinanza n°75-47 del 17 giugno 1975 (GU n°53, p.617), era così formulata:

- La reclusione può essere aumentata a cinque (5) anni, se il reato o il tentato reato di cui sopra è stato commesso:
- ovvero utilizzando pesi, misure e altri strumenti falsi o inesatti;
- o mediante manovre o processi tendenti a distorcere le operazioni dell'analisi o della determinazione, della misurazione, oppure modificare fraudolentemente la composizione, il peso o il volume dei beni o dei prodotti, anche prima di questi operazioni;
- sia mediante indicazioni fraudolente tendenti a far credere ad una precedente ed esatta operazione, sia ad un controllo ufficiale che non sarebbe esistito.

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- E' punito chiunque svolga deliberatamente un'attività che tende direttamente a ledere i principi di autogestione reclusione da due (2) mesi a due (2) anni e una multa da 500 a 5.000 DA o una di queste due pene solamente.

Chiunque escluda dalla gestione effettiva di un'impresa o di un'operazione autogestita, tale membro o tale gruppo di i membri di tali organi, al fine di sostituire di fatto nella società o nell'operazione un'altra forma di amministrazione, è punito reclusione da tre (3) mesi a tre (3) anni e una multa da 500 a 5.000 DA o una di queste due pene solamente.

Se l'autore dei delitti previsti nei due commi precedenti è l'amministratore della società o dell'operazione o il presidente del comitato di gestione, la pena pronunciata nei suoi confronti può essere aumentata a cinque (5) anni di reclusione e 10.000 DA bene.

In ogni caso, il colpevole può, inoltre, essere soggetto al divieto di uno o più dei diritti di cui all'art articolo 14.

**Arte. 431. (Modificato)** - È punito con la reclusione da due (2) a cinque (5) anni e con la multa di da diecimila (10.000) a cinquantamila (50.000) DA, chiunque:

- 1- adultera alimenti utilizzati come alimento per l'uomo o per gli animali, sostanze medicinali, bevande, prodotti agricoli o naturali destinati al consumo;
- 2- espone, mette in vendita o vende prodotti alimentari utilizzati per nutrire l'uomo o gli animali, sostanze medicinali, bevande, prodotti agricoli o naturali che sa essere adulterati, corrotto o tossico;
- 3- espone, mette in vendita o vende, conoscendone la destinazione, prodotti adatti a adulterazione di prodotti alimentari utilizzati per l'alimentazione umana o animale, bevande, prodotti agricoli o naturali o ne promuove la fruizione mediante opuscoli, circolari, prospetti, manifesti, annunci o qualsiasi istruzione. (1)

(1) Modificata dalla legge 13 febbraio 1982, n. 82-04 (GU n. 7, pag. 213).

Abrogata e sostituita dall'ordinanza n°75-47 del 17 giugno 1975 (GU n°53, pag. 617), era così formulata:

- Chiunque:

- 1- adultera gli alimenti utilizzati come alimento per l'uomo o per gli animali, sostanze medicinali,

bevande, prodotti agricoli o naturali destinati al consumo;

2- espone, offre in vendita o vende prodotti alimentari utilizzati per nutrire l'uomo o gli animali, sostanze droghe, bevande, prodotti agricoli o naturali che sa essere adulterati, corrotti o tossici;

3- espone, propone in vendita o vende, conoscendone il vincolo, prodotti idonei ad adulterare le derrate alimentari servire come cibo per l'uomo o per gli animali, bevande, prodotti agricoli o naturali o causa il loro utilizzo mediante opuscoli, circolari, prospetti, manifesti, annunci o qualsiasi istruzione.

Tali sanzioni saranno applicabili anche se la falsificazione dannosa è nota all'acquirente o al consumatore.

Modificata con ordinanza n° 69-74 del 16 settembre 1969 (GU n° 80, p.864), era così formulata:

- L'amministratore, il dirigente o il presidente del comitato di gestione di una società o di un'operazione autogestita che in malafede, fa o tenta di fare qualsiasi proprietà o credito di questa attività o di operare qualsiasi uso contrario a l'interesse di quest'ultimo, per scopi personali o per favorire un determinato lavoratore o gruppo di lavoratori di questa azienda o sfruttamento a danno dello Stato o dei lavoratori, è punito con la reclusione da uno (1) a cinque (5) anni e uno multa da 5.000 a 20.000 DA.

Al colpevole possono essere altresì interdetti uno o più dei diritti di cui al precedente articolo 14.

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- L'amministratore o presidente del comitato di gestione di un'impresa o di un'operazione autogestita che, in malafede, rende o tenta di fare qualsiasi uso della proprietà o del credito di questa attività o operazione che sa essere contrario ai suoi interessi, per scopi personali o per favorire un determinato lavoratore o gruppo di lavoratori in questa azienda o operazione a pregiudizio dello Stato o dei lavoratori, è punito con la reclusione da uno (1) a cinque (5) anni e con la multa da 5.000 a 20.000 DA.

All'autore del reato possono essere altresì interdetti uno o più dei diritti di cui all'articolo 14.

123

**Arte. 432. (Modificato)** - Se il cibo o la sostanza farmacologica adulterata o corrotta ha causato alla persona che lo ha consumato o al quale è stato somministrato, una malattia o incapacità al lavoro, l'autore della falsificazione nonché colui che ha esibito, offerto in vendita o venduto la detta sostanza sapendo che è falsificata, corrotta o tossica, sono puniti con la reclusione da cinque (5) a dieci (10) anni e una multa da cinquecentomila (500.000) DA a un milione (1.000.000) DA.

Quando questa sostanza ha causato una malattia incurabile, o la perdita dell'uso di un organo, o invalidità permanente, sono puniti con la reclusione da dieci (10) a venti (20) anni e uno multa da un milione (1.000.000) DA a due milioni (2.000.000) DA.

Quando provoca la morte di una persona, rischia l'ergastolo. (1)

(1) Modificato dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 23)

Modificata dalla legge n° 82-04 del 13 febbraio 1982 (GU n° 7, p.213), era così formulata:

- Se l'alimento o la sostanza farmacologica adulterata o corrotta è risultata per la persona che l'ha consumata o per cui è stata somministrata, una malattia o un'incapacità lavorativa, l'autore della falsificazione nonché colui che esposta, offerta in vendita o venduta detta sostanza sapendo che è falsificata, corrotta o tossica, sono puniti con la reclusione da due (2) a dieci (10) anni e multa da venti migliaia (20.000) a duecento migliaia (200.000) DA.

Quando questa sostanza ha causato una malattia incurabile, o la perdita dell'uso di un organo, o una disabilità permanente, sono puniti con la reclusione da dieci (10) a venti (20) anni.

Quando ha causato la morte di una o più persone, queste vanno incontro alla pena di morte.

Abrogata e sostituita dall'ordinanza n°75-47 del 17 giugno 1975 (GU n°53, p.617), era così formulata:

- Se la sostanza alimentare o farmacologica, adulterata o corrotta, è risultata per la persona che l'ha consumata o cui è stata somministrata, una malattia o un'incapacità lavorativa, l'autore della falsità nonché colui che esposta, offerta in vendita o venduta detta sostanza sapendo che è falsificata, corrotta o tossica, sono puniti con la reclusione tempo da cinque (5) a dieci (10) anni e una multa da 20.000 DA a 200.000 DA.

Quando questa sostanza ha causato una malattia incurabile, o la perdita dell'uso di un organo, o una disabilità permanente, sono puniti con la reclusione da dieci (10) a venti (20) anni.

Quando ha causato la morte di una o più persone, queste vanno incontro alla pena di morte.

Modificata con ordinanza n° 69-74 del 16 settembre 1969 (GU n° 80, p.864), era così formulata:

- Il direttore, il dirigente, il presidente del comitato di gestione o i membri degli organi di gestione di attività o operazione autogestita che, in malafede, esercita o tenta di esercitare poteri di cui dispone o voce che hanno per un uso che sanno essere contrario agli interessi dell'azienda o dell'operazione, per uno scopo personale o per favorire un determinato lavoratore o gruppo di lavoratori in questa azienda o operazione a danno di allo Stato o ai lavoratori, sono puniti con le sanzioni previste dal precedente articolo 431.

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Il direttore, il presidente del comitato di gestione o i membri degli organi di gestione di una società o operazione in autogestione che, in malafede, fanno o tentano di far valere i poteri che possiedono o le voci che hanno a uso che sanno essere contrario agli interessi dell'impresa o dell'operazione, per scopi personali o per promuovere tali lavoratore o gruppo di lavoratori in questa impresa o operazione a danno dello Stato o dei lavoratori, sono punibile con le sanzioni previste dall'articolo 431.

124

**Arte. 433. (Modificato)** - È punito con la reclusione da due (2) mesi a tre (3) anni e una multa da duemila (2000) a ventimila (20.000) DA, chiunque, senza un legittimo motivo, detiene:

- o alimenti utilizzati per l'alimentazione umana o animale, bevande, prodotti agricolo o naturale che sa essere adulterato, corrotto o tossico;

- o sostanze medicinali falsificate;
- o prodotti atti ad adulterare alimenti utilizzati per l'alimentazione umana o animali, bevande o prodotti agricoli o naturali;
- o falsi pesi o misure o altri dispositivi imprecisi utilizzati per il passaggio o la misurazione di merce. **(1)**

**Arte. 434. (Modificato)** - Sono puniti con le pene massime previste dagli articoli precedenti:

- 1- qualsiasi amministratore o contabile che abbia adulterato o fatto adulterare sostanze, materiali, derrate alimentari o liquidi affidati alla sua cura, o posti sotto la sua sorveglianza, o che avrà consapevolmente attribuito o fatto attribuire dette sostanze, materiali, alimenti o liquidi falsificati.
- 2- qualsiasi amministratore o contabile che abbia consapevolmente distribuito o fatto distribuire carne da animali affetti da malattie contagiose, o da materiali, sostanze, alimenti o liquidi corrotti o viziati. **(2)**

**(1)** Abrogata e sostituita dall'ordinanza n°75-47 del 17 giugno 1975 (GU n°53, p.617).

Modificata con ordinanza n° 69-74 del 16 settembre 1969 (GU n° 80, p.864), era così formulata:

- Il direttore, il manager, il presidente di un comitato di gestione, i membri di un comitato di gestione, attività o operazione autogestita che, in mala fede, istituisce o presenta, tenta di instaurare o presentare, a l'assemblea generale dei lavoratori di questa società o operazione, dei conti, dei bilanci, delle scorte mobili o beni immobili o altri documenti contabili statistici che sanno inesatti, al fine di celare la reale situazione di l'impresa o l'operazione, sono puniti con la reclusione da due (2) a cinque (5) anni e con la multa da 5.000 a 50.000 DA.

I colpevoli possono, inoltre, essere colpiti dall'interdizione di uno o più dei diritti di cui al successivo articolo 14. sopra.

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Il direttore, il presidente di un comitato di gestione, i membri di un comitato di gestione, di una società o di un'operazione in autogestione che, in malafede, stabiliscono o presentano, tentano di istituire o presentano, all'assemblea generale lavoratori di questa società o operazione, conti, bilanci, rimanenze mobili o immobili o altro documenti contabili o statistici che sanno inesatti, al fine di celare la reale situazione della società o sfruttamento, sono puniti con la reclusione da due (2) a cinque (5) anni e con la multa da 5.000 a 50.000 DA.

Ai colpevoli possono essere altresì interdetti uno o più dei diritti di cui all'articolo 14.

**(2)** Modificato dalla legge n. 82-04 del 13 febbraio 1982 (GU n. 7, pag. 213).

Abrogata e sostituita dall'ordinanza n°75-47 del 17 giugno 1975 (GU n°53, p.617), era così formulata:

- Saranno puniti con le sanzioni massime previste dagli articoli precedenti, che possono essere raddoppiate:

- 1- qualsiasi amministratore o contabile che abbia falsificato o fatto falsificare sostanze, materiali, alimenti o liquidi affidati in sua custodia o posto sotto la sua supervisione, o che consapevolmente ha distribuito o fatto distribuire tali sostanze, materiali, cibo o liquidi adulterati.
- 2- qualsiasi amministratore o contabile che abbia consapevolmente distribuito o fatto distribuire carne di animali infetti da malattie contagiose, o materiali, sostanze, alimenti o liquidi corrotti o deteriorati.

Modificata con ordinanza n° 69-74 del 16 settembre 1969 (GU n° 80, p.864), era così formulata:

- Qualsiasi amministratore o manager di un'azienda o operazione autogestita che si appropri indebitamente o sottrae fondi o effetti sostitutivi, che detiene per conto di questa società o operazione, è punito con la reclusione, dieci dai (10) ai venti (20) anni.

Se l'importo della peculato non supera la somma di 10.000 DA, il suo autore è punito con la pena da cinque (5) a dieci (10) anni di reclusione.

Egli è, inoltre, dichiarato per sempre incapace di svolgere le stesse funzioni.

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Qualsiasi amministratore di una società o di un'operazione autogestita che si appropri indebitamente o sottrae fondi o effetti in sostituzione,

che detiene per conto di tale società od operazione, è punito con la reclusione da dieci (10) a venti (20) anni.

Egli è, inoltre, dichiarato per sempre incapace di svolgere le stesse funzioni.

**Arte. 435. (Modificato)** - Ferme restando le sanzioni previste dagli articoli 183 e seguenti del presente codice, è punito con la reclusione da due (2) mesi a due (2) anni e con la multa da duemila (2.000) a ventimila (20.000) DA, chiunque metta gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, nonché i funzionari ai quali la legge attribuisce il potere di registrare i delitti di cui agli articoli 427, 428, 429 e 430, impossibilitati a svolgere le proprie funzioni, ovvero rifiutando l'ingresso nei locali del fabbricazione, deposito o vendita, o in qualsiasi altro modo. **(1)**

**Arte. 435 bis. (Nuovo)** - La persona giuridica è dichiarata penalmente responsabile, nel condizioni previste dall'articolo 51 bis della presente legge, reati definiti nel presente titolo.

La persona giuridica incorre nella sanzione pecuniaria, secondo le modalità previste dall'articolo 18 bis e, ove applicabile, secondo quanto previsto dall'articolo 18 bis 2.

Sono inoltre passibili di una o più delle sanzioni aggiuntive di cui all'art articolo 18 bis. **(2)**

**Articolo 436.**

**Abrogato (3)**

**Articolo 437.**

## Abrogato (4)

(1) Abrogata e sostituita dall'ordinanza n°75-47 del 17 giugno 1975 (GU n°53, p.617).

Modificata con ordinanza n° 69-74 del 16 settembre 1969 (GU n° 80, p.864), era così formulata:

- Qualsiasi amministratore o dirigente di una società o di un'operazione autogestita che, consapevolmente, non si opponga al proprio veto una decisione di aumentare o ridurre la forza lavoro della società o dell'operazione autogestita, prese per scopi estranei all'interesse di questa società o operazione e che possono causare gravi turbative alla sua operazione è punibile con la reclusione da tre (3) mesi a tre (3) anni e una multa da 500 a 5000 DA o uno di queste due sole sanzioni .

Può inoltre essere soggetto all'interdizione di uno o più dei diritti di cui al precedente articolo 14.

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Qualsiasi amministratore di un'azienda o di un'operazione autogestita che consapevolmente non pone il veto a una decisione aumento o diminuzione del numero dei lavoratori dell'azienda o dell'operazione autogestita, assunti per finalità estraneo agli interessi di questa società o operazione e che potrebbe causare gravi interruzioni al suo funzionamento, è punito con la reclusione da tre (3) mesi a tre (3) anni e con la multa da 500 a 5.000 DA o uno di questi due solo sanzioni.

Inoltre, uno o più dei diritti di cui all'articolo 14 possono essere vietati.

(2) Aggiunto dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 23)

(3) Abrogato dall'ordinanza n°75-47 del 17 giugno 1975 (GU n°53, p.616).

Modificata con ordinanza n° 69-74 del 16 settembre 1969 (GU n° 80, p.865), era così formulata:

- Qualsiasi amministratore o manager di un'impresa o di un'operazione autogestita che, consapevolmente, non si oppone ad alcun atto o decisione di un altro organo di gestione o di un membro di tali organi che possa diminuire il valore iniziale dei mezzi di produzione dell'azienda o dell'operazione.

Gli possono essere altresì interdetti uno o più dei diritti di cui al precedente articolo 14.

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Qualsiasi amministratore di un'azienda o di un'operazione autogestita che consapevolmente non si opponga a qualsiasi atto o decisione di un altro organo di gestione o di un membro di tali organi che possa ridurre il valore iniziale dei mezzi di produzione dell'impresa o dell'operazione.

Gli possono essere altresì interdetti uno o più dei diritti di cui all'articolo 14.

(4) Abrogato dall'ordinanza n°75-47 del 17 giugno 1975 (GU n°53, p.616).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Qualsiasi membro di un organo di gestione, qualsiasi lavoratore di un'impresa o di un'operazione autogestita che, consapevolmente e nonostante l'opposizione dell'amministratore, compie atti o adotta decisioni che possono ridurre il valore iniziale delle risorse produzione dell'impresa o dell'operazione, è punito con la reclusione da due mesi a cinque anni e con la multa da 500 a 5.000 DA o solo una di queste due penalità.

### Articolo 438.

#### Abrogato (1)

### Articolo 439.

#### Abrogato (2)

(1) Abrogato dall'ordinanza n°75-47 del 17 giugno 1975 (GU n°53, p.616).

Modificata con ordinanza n° 69-74 del 16 settembre 1969 (GU n° 80, p.865), era così formulata:

- Qualsiasi amministratore o manager di un'impresa o di un'operazione autogestita che consapevolmente non si oppone a un piano operativo e di sviluppo non conforme al piano nazionale, è punito con la reclusione da tre (3) mesi a

(3) tre anni e una multa da 5.000 a 10.000 DA.

Al colpevole possono essere altresì interdetti uno o più dei diritti di cui al precedente articolo 14.

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Qualsiasi amministratore di un'impresa o di un'operazione autogestita che consapevolmente non si oppone a un piano operativo e sviluppo non conforme al piano nazionale è punito con la reclusione da tre (3) mesi a tre (3) anni e multa da 500 a 10.000 DA.

Il colpevole potrebbe, inoltre, essere colpito dalla interdizione di uno o più dei diritti di cui all'articolo 14.

(2) Abrogato dall'ordinanza n°75-47 del 17 giugno 1975 (GU n°53, p.616).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Qualsiasi membro di un consiglio dei lavoratori, di un comitato di gestione di un'azienda o di un'operazione autogestita o di un consiglio comunale per l'animazione dell'autogestione che si attribuisca o accetti di percepire un indebito compenso particolare per l'adempimento della sua missione è punito con la reclusione da tre (3) mesi a tre (3) anni e multa da 500 a 5.000 DA o solo una di queste due sanzioni.

Al colpevole possono essere altresì interdetti uno o più dei diritti di cui all'articolo 14.

## PRENOTA QUARTO

## CONTRADDIZIONI E LORO SANZIONI

### TITOLO I

### PRIME CONTRADDIZIONI

### CATEGORIA

#### capitolo i



**Singola classe di contravvenzioni  
prima classe**

**Sezione I**

**Reati di ordine pubblico**

**Arte. 440. (Modificato)** - Sono puniti con la reclusione da dieci (10) giorni ad almeno due (2) mesi e una multa da cento (100) a mille (1.000) DA o solo una di queste due pene, coloro che insulto con parole, gesti, minacce, scritti o disegni non resi pubblici, o per mezzo di oggetti qualunque con la stessa intenzione, qualunque cittadino incaricato di un ministero di pubblico servizio, nell'esercizio o durante l'esercizio delle sue funzioni. **(1)**

**Arte. 440 bis. (Nuovo)** - Qualsiasi agente che, nell'esercizio delle sue funzioni, invia un cittadino insulti, insulti o qualsiasi parola offensiva, è punito con la reclusione da uno (1) a due (2) mesi e una multa da cinquecento (500) a mille (1.000) DA, o solo una di queste due sanzioni. **(2)**

**Sezione II**

**Biglietti di pubblica sicurezza**

**Arte. 441. (Modificato)** - Sono puniti con la reclusione da dieci (10) giorni almeno a due (2) mesi a più e la multa da cento (100) a mille (1.000) DA o solo una di queste due sanzioni:

1- l'ufficiale di stato civile che trascrive un atto di stato civile su un semplice foglio sciolto e non sui registri, per questo, destinati; colui che non assicura l'esistenza del consenso di padri, madri, o altre persone quando prescritto dalla legge per la validità del matrimonio; colui che riceve, prima del tempo prescritto dalla legge civile, l'atto di matrimonio di una donna già sposata. Le disposizioni di questo comma sono applicabili anche se non è stata richiesta la nullità degli atti di stato civile o sarebbe stato coperto;

2- coloro che, senza la preventiva autorizzazione del pubblico ufficiale nel caso in cui sia prescritto, seppellire un defunto; coloro che violano, in qualsiasi modo, le disposizioni leggi e regolamenti relativi alle suddette sepolture. **(3)**

(1) Modificata dalla legge 13 febbraio 1982, n. 82-04 (GU n. 7, pag. 213).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Sono puniti con la reclusione da dieci (10) giorni da un minimo a due (2) mesi al massimo e una multa da 50 a 500 DA o una sola di queste due pene, coloro che insultano con parole, gesti, minacce, scritti o disegni non resi pubblici, o sempre con l'invio di qualsiasi oggetto con la stessa intenzione, qualsiasi cittadino incaricato di un ministero di pubblico servizio, in l'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni.

(2) Aggiunto dalla legge n. 82-04 del 13 febbraio 1982 (GU n. 7, pag. 218).

(3) Modificata dalla legge n. 82-04 del 13 febbraio 1982 (GU n. 7, pag. 213).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Sono puniti con la reclusione da dieci (10) giorni da un minimo a due (2) mesi al massimo e una multa da 50 a 500 DA o solo una di queste due sanzioni:

1- L'ufficiale di stato civile, che iscrive un atto di stato civile su semplice foglio sciolto e non sui registri questo inteso; colui che non assicura l'esistenza del consenso del padre, della madre o di altre persone quando la legge prescritto per la validità di un matrimonio; colui che riceve, prima del tempo prescritto dal diritto civile, l'atto di matrimonio di a donna che è già stata sposata. Le disposizioni di questo numero si applicano anche se la nullità di atti di lo stato civile non sarebbe stato richiesto o sarebbe stato coperto;

2- Coloro che, senza la preventiva autorizzazione del pubblico ufficiale, nel caso in cui sia prescritto, fanno seppellire un individuo deceduto ; coloro che violano, in qualsiasi modo, le leggi e i regolamenti relativi a sepolture sopra citate.

**Arte. 441 bis. (Nuovo)** - Sono puniti con la multa da cento (100) a mille (1.000) DA e maggio l'essere, inoltre, della reclusione da almeno dieci (10) giorni a due (2) mesi al massimo:

1- coloro che lasciano vagare animali dannosi o pericolosi, eccitano un animale all'attacco o non impedire a un animale affidato alle loro cure di attaccare gli altri.

2- chi affida un'arma ad una persona inesperta o non gode delle sue facoltà mentale.

3- coloro che fanno o fanno correre cavalli, animali da tiro, animali da soma o cavalcature, all'interno di un luogo abitato o violare le norme in materia di carico, velocità o guida di autoveicoli.

4- coloro che guidano cavalli o altro da tiro o montano animali o veicoli per a look eccessivo e pericoloso per il pubblico.

5- coloro che, innalzando, riparando o demolendo una costruzione, non prendono le precauzioni necessario per evitare incidenti.

6- coloro che, senza intenzione di nuocere ad altri, depositano sostanze nocive o velenose in qualsiasi liquido utilizzato per la bevanda dell'uomo o degli animali.

7- fabbri o altri lavoratori che, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 359:

- vendere o regalare a una persona, senza essere certi della sua qualità, ganci destinati a

l'irruzione;

- fabbricazione, per coloro che non sono proprietari del bene o dell'oggetto cui sono destinati, o da un suo noto rappresentante di detto lavoratore, chiavi di qualsiasi genere, secondo le impronte in cera o altri stampi o modelli;
- aprire le serrature senza essere certi della qualità di chi le richiede;
- sono, inoltre, sequestrate e confiscate, secondo quanto previsto dagli articoli 15 e 16, le chiavi e ganci di cui al 7° del presente articolo. **(1)**

**(1)** Aggiunta dalla legge 13 febbraio 1982, n. 82-04 (GU n. 7, pag. 218).

129

### Sezione III

#### Contravvenzioni relative alle persone

**Arte. 442. (Modificato)** - Sono puniti con la reclusione da dieci (10) giorni almeno a due (2) mesi a più e una multa da ottomila (8.000) DA a sedicimila (16.000) DA:

1 - individui e loro complici che provocano lesioni o assestano colpi, commettono qualsiasi altra violenza o aggressione che non si traduca in malattia o incapacità totale al lavoro superiore a 15 giorni, a condizione che non vi sia stata premeditazione, agguato o porto d'armi;

2 - coloro che per goffaggine, imprudenza, disattenzione, negligenza o inosservanza delle norme, sono involontariamente causa di lesioni, colpi o malattie, non risultando in una totale incapacità di lavoro superiore a tre (3) mesi;

3 - coloro che, avendo assistito alla nascita di un figlio, non rendono la dichiarazione, prevista dalla legge entro i termini fissati; coloro che, avendo trovato un neonato, non lo consegnano all'ufficiale di Stato civile come prescritto dalla legge, a meno che non abbiano acconsentito a prendersi cura del bambino e abbiano fatto una dichiarazione al

al riguardo davanti al comune del luogo in cui è stato ritrovato il minore; coloro che portano in un ospizio o a istituto di beneficenza un bambino di età inferiore ai sette anni, che è stato loro affidato al fine di che se ne occupino o per qualsiasi altro motivo, a meno che non siano tenuti o non siano obbligati a fornire cibo e alimenti gratuiti per il bambino e se nessuno lo ha fornito.

L'azione pubblica per l'applicazione del 2° tiret del presente articolo può essere esercitata solo su querela della vittima.

In relazione ai fatti previsti nei casi 1° e 2° che precedono, il perdono della vittima pone fine alla cause legali. **(1)**

**(1)** Modificato dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 24)

Modificata dalla legge n° 82-04 del 13 febbraio 1982 (GU n° 7, p.214), era così formulata:

- Sono puniti con la reclusione da dieci (10) giorni non meno a due (2) mesi e con la multa da cento (100) a mille (1.000) DA o solo una di queste due penalità:

1- individui e loro complici che intenzionalmente feriscono o colpiscono, commettono qualsiasi altro violenza o aggressione che non determini malattia o incapacità totale al lavoro superiore a 15 giorni, purché che non c'era premeditazione, imboscata o porto d'armi;

2- coloro che per goffaggine, imprudenza, disattenzione, negligenza o inosservanza delle norme, sono involontariamente la causa di lesioni, percosse o malattie, che non comportino incapacità totale al lavoro per più di tre mesi;

3- coloro che, avendo assistito alla nascita di un figlio, non rendono agli stessi la dichiarazione prevista dalla legge entro i termini fissi, coloro che, trovato un bambino appena nato, non lo consegnano all'anagrafe come prescritto dalla legge, a meno che non abbiano acconsentito a prendersi cura del minore e abbiano fatto una dichiarazione al comune del luogo in cui il bambino è stato ritrovato; coloro che portano un bambino di età inferiore ai sette anni in un ospizio o istituto di beneficenza completato, che è stato loro affidato per la loro cura o per qualsiasi altro motivo, a meno che non siano richiesti o non lo siano non è obbligato a fornire cibo e alimenti gratuiti per il bambino e se nessuno ha provveduto.

Il paragrafo 1 « modificato dalla ordinanza n° 75-47 del 17 giugno 1975 (GU n° 53, p.617), è stato il seguente:

1- Individui e loro complici che volontariamente feriscono o colpiscono o commettono altro

violenza o aggressione che non determini malattia o incapacità totale al lavoro superiore a quindici giorni, a condizione che che non c'era premeditazione, imboscata o porto d'armi; (Il resto invariato)

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Sono puniti con la reclusione da dieci (10) giorni da un minimo a due (2) mesi al massimo e una multa da 50 a 500 DA o solo una di queste due sanzioni:

1- Individui e loro complici che volontariamente feriscono o colpiscono o commettono altro violenza o aggressione, che non determini malattia o incapacità totale al lavoro superiore a dieci giorni, purché che non c'era premeditazione, imboscata o porto d'armi;

2- Coloro che, per goffaggine, imprudenza, disattenzione, negligenza o inosservanza delle norme sono involontariamente la causa di lesioni, percosse o malattie, che non comportino incapacità totale al lavoro per più di tre mesi;

3- Coloro che, avendo assistito alla nascita di un figlio, non rendono nei termini loro prescritti dalla legge la dichiarazione fissi, coloro che, trovato un neonato, non lo consegnano all'anagrafe, come prescritto dalla legge, a meno che non abbiano acconsentito a prendersi cura del minore e abbiano fatto una dichiarazione al riguardo al comune del luogo in cui il bambino è stato ritrovato; coloro che portano un bambino di età inferiore ai sette anni in un ospizio o istituto di beneficenza anni compiuti, che è stato loro affidato per la loro cura o per qualsiasi altro motivo, a meno che non siano richiesti o

130

**Arte. 442 bis. (Nuovo)** - Sono puniti con la multa da cento (100) a mille (1.000) DA e maggio l'essere, inoltre, della reclusione per dieci (10) giorni al massimo, gli autori e complici di risse, di aggressione o violenza leggera e coloro che volontariamente lanciano corpi duri o rifiutano su qualcuno.

Sono puniti con le stesse pene coloro che disturbano la quiete degli abitanti con rumore, frastuono, riunioni notturne e uso di dispositivi audio o disordinati, giochi di gruppo o altro altri mezzi, luoghi pubblici o destinati al pubblico passaggio. **(1)**

#### Sezione IV

##### Biglietti animali

**Arte. 443. (Modificato)** - Sono puniti con la reclusione da dieci (10) giorni almeno a due (2) mesi a più e la multa da cento (100) a mille (1.000) DA o solo una di queste due sanzioni:

- coloro che, inutilmente, in qualsiasi luogo, uccidono la leva, montano o carico, animali con le corna, pecore, capre o altro bestiame, cani da guardia o pesci in stagni, laghetti o bacini idrici;
- coloro che uccidono inutilmente un animale domestico in un luogo in cui si trova il proprietario dell'animale ucciso proprietario, affittuario o agricoltore. **(2)**

#### Sezione V

##### Reati contro la proprietà

**Arte. 444. (Modificato)** - Sono puniti con la reclusione da dieci (10) giorni almeno a due (2) mesi a più e la multa da cento (100) a mille (1000) DA o solo una di queste due sanzioni:

- 1- quelli che abbattano, mutilano, tagliano o abbaiano per distruggerlo, un albero che conoscono appartenere ad altri; quelli che distruggono un innesto, quelli che tagliano foraggi o chicchi maturi o in verde, che fanno di appartenere ad altri;
- 2- coloro che, alzando lo sbarramento dell'acqua da mulini, fabbriche o stagni, al di sopra dell'altezza determinata dall'autorità competente, percorsi alluvionali o proprietà altrui;
- 3- coloro che inviano a un destinatario, senza previa richiesta di quest'ultimo, qualsiasi oggetto accompagnato da corrispondenza indicante che può essere accettato da lui contro pagamento di un prezzo fissata o rispedita al mittente, anche se tale reso può essere effettuato gratuitamente dal destinatario. **(3)**

(1) Aggiunta dalla legge 13 febbraio 1982, n. 82-04 (GU n. 7, pag. 218).

(2) Modificato dalla legge 13 febbraio 1982, n. 82-04 (GU n. 7, pag. 214).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- sono puniti con la reclusione da dieci (10) giorni da un minimo a un massimo di due mesi e una multa da 50 a 500 DA, oppure solo una di queste due sanzioni:

Coloro che, senza necessità, in qualsiasi luogo, uccidono tirano, montano o caricano animali, animali a corna, pecore, capre o altro bestiame, cani da guardia o pesci in stagni, vasche o serbatoi; quelli che uccidono inutilmente un animale domestico in un luogo di cui il padrone dell'animale ucciso è proprietario, locatario o contadino.

(3) Modificato dalla legge 13 febbraio 1982, n. 82-04 (GU n. 7, pag. 214).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- sono puniti con la reclusione da dieci (10) giorni da un minimo a un massimo di due mesi e una multa da 50 a 500 DA, oppure solo una di queste due sanzioni:

- 1- Coloro che abbattano, mutilano, tagliano o abbaiano per distruggerlo, un albero che fanno appartenere ad altri; quelli che distruggono un trapianto; quelli che tagliano foraggi o chicchi maturi o verdi, ai quali fanno appartenere altri;
- 2- Coloro che alzando lo sbarramento dell'acqua da mulini, fabbriche o stagni, al di sopra dell'altezza determinata da l'autorità competente, allagare percorsi o proprietà altrui;
- 3- Coloro che inviano a un destinatario, senza previa richiesta di quest'ultimo, qualsiasi oggetto accompagnato da a corrispondenza indicante che può essere da lui accettata dietro pagamento di un prezzo fisso o restituita al mittente, anche se questo reso può essere effettuato gratuitamente dal destinatario.

131

#### Sezione VI

##### Biglietti della circolazione stradale

**Arte. 444 bis. (Nuovo)** - Sono puniti con la multa da cento (100) a mille (1.000) DA e maggio essere, inoltre, reclusione da dieci (10) giorni a due (2) mesi coloro che mettono in imbarazzo il strada pubblica, depositandovi o lasciandovi, senza necessità, materiali o cose che impediscono o riducono la libertà o la sicurezza del passaggio. **(1)**

#### Sezione VII

## **Pena per ripetute infrazioni prima classe (2)**

**Arte. 445. (Modificato)** - Nelle contravvenzioni previste dal presente titolo, il recidivo è punito con reclusione che può essere aumentata a quattro (4) mesi e una multa che può essere aumentata a quaranta migliaia (40.000) DA. (3)

## **TITOLO II**

### **CONTRADDIZIONI DI SECONDA CATEGORIA**

#### **capitolo i**

#### **Prima classe di biglietti di seconda categoria**

#### **Sezione I**

#### **Biglietti della circolazione stradale**

#### **Articolo 446.**

#### **Abrogato (4)**

(1) La sezione VI comprendente un articolo 444 bis è stata aggiunta dalla legge 13 febbraio 1982, n. 82-04 (GU n. 7, p. 218).

(2) Il capo II, è stato soppresso e sostituito da un nuovo articolo VII, in virtù della legge 13 febbraio 1982, n. 82-04

(GU n. 7, pag. 206).

(3) Modificato dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 24)

Modificata dalla legge n° 82-04 del 13 febbraio 1982 (GU n° 7, p.214), era così formulata:

- In materia di contravvenzioni previste dal presente titolo, la recidiva è punita con la reclusione che può essere aumentata fino a quattro (4) mesi e una multa che può essere aumentata a due miglia (2.000 DA).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Nelle materie delle contravvenzioni previste dal presente titolo, il recidivo è punito con la reclusione che può essere aumentata fino a quattro (4) mesi e una multa che può essere aumentata a 1.000 DA.

(4) Abrogato dalla legge 13 febbraio 1982, n. 82-04 (GU n. 7, pag. 218).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Sono puniti con la multa da 50 a 200 DA e possono essere, inoltre, della reclusione per un massimo di dieci (10) giorni: coloro che intralciano la pubblica via, depositandovi o lasciandovi inutilmente materiali o cose di qualsiasi genere che impediscono o diminuiscono la libertà o la sicurezza del passaggio.

## **Sezione II**

### **Contravvenzioni relative alle persone**

#### **Articolo 447. Abrogato (1)**

## **Sezione III**

### **Reato di buona morale (2)**

#### **Articolo 448. Abrogato (3)**

## **Sezione IV**

### **Biglietti animali**

**Arte. 449. (Modificato)** - Sono puniti con l'ammenda da cento (100) a cinquecento (500) DA e possono essere, inoltre, la reclusione per dieci (10) giorni al massimo, coloro che esercitano inutilmente, pubblicamente o meno, maltrattamento di un animale domestico o addomesticato o tenuto in cattività; in caso di condanna del proprietario dell'animale o se il proprietario è ignoto, il giudice può ordinare la restituzione dell'animale a un'organizzazione per la protezione degli animali riconosciuta di pubblica utilità o dichiarata, che ne può disporre liberamente. (4)

(1) Abrogato dalla legge 13 febbraio 1982, n. 82-04 (GU n. 7, pag. 218).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Sono puniti con una multa da 50 a 200 DA e possono essere, inoltre, la reclusione per dieci (10) giorni al massimo, gli autori e i complici di risse, aggressioni o violenze leggere e coloro che volontariamente scagliano corpi duri o sporcizia su qualcuno.

(2) Abrogato dall'ordinanza n° 69-74 del 16 settembre 1969 (GU n° 80, p.865).

(3) Abrogato dall'ordinanza n° 69-74 del 16 settembre 1969 (GU n° 80, p.865).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Sono puniti con una multa da 50 a 200 DA e possono essere, inoltre, la reclusione per dieci (10) giorni al massimo, coloro che espongono o fanno affiggere su pubbliche strade o in luoghi pubblici manifesti o immagini contrari al decenza. La sentenza di condanna ordinerà, nonostante tutti i rimedi legali, la cancellazione dell'oggetto (s) incriminato, che, se non volontario, sarà eseguito automaticamente e senza ritardo a spese del condannato.

(4) Modificato dalla legge n. 82-04 del 13 febbraio 1982 (GU n. 7, pag. 214).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Sono puniti con una multa da 50 a 200 DA e possono essere, inoltre, la reclusione per dieci (10) giorni al massimo, coloro che inutilmente, pubblicamente o meno, maltrattano un animale domestico o addomesticano o tenuto in cattività; se il proprietario dell'animale è condannato o se il proprietario è sconosciuto, il giudice può ordinare la restituzione dell'animale a un'organizzazione per la protezione degli animali riconosciuta di pubblica utilità o dichiarata, che potranno disporne liberamente.

133

## Sezione V

### Reati contro la proprietà

**Arte. 450. (Modificato)** - Sono puniti con l'ammenda da cento (100) a cinquecento (500) DA e possono essere, inoltre, la reclusione per non più di dieci (10) giorni:

- 1- coloro che, senza autorizzazione dell'amministrazione, effettuano, con qualsiasi mezzo, iscrizioni, tracce di segni o disegni su beni mobili o immobili nel demanio dello Stato, enti locali o su un immobile ubicato in tale zona, sia al fine di consentire l'esecuzione di a servizio pubblico, o perché è messo a disposizione del pubblico.
- 2- coloro che, senza essere proprietari, usufruttuari o affittuari di un immobile, o senza essere autorizzati da una di queste persone, con qualsiasi mezzo, faccia iscrizioni, faccia segni o disegni;
- 3- coloro che degradano fossati o recinzioni, tagliano rami da siepi vive o rimuovono legna siepi secche;
- 4- quelle che, al di fuori dei casi dall'articolo 395 all'articolo 417 compresi, causano volontariamente danni a beni mobili altrui;
- 5- coloro che rubano, senza alcuna delle circostanze previste dall'articolo 361, raccolti o altro utili produzioni della terra che, prima di essere sottratte, non erano ancora staccate dal suolo. **(1)**

(1) Modificata dalla legge 13 febbraio 1982, n. 82-04 (GU n. 7, pag. 214).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Sono puniti con la multa da 50 a 200 DA e possono essere, inoltre, della reclusione per un massimo di dieci (10) giorni:

- 1- Coloro che, senza autorizzazione dell'amministrazione, effettuano, con qualsiasi mezzo, registrazioni, traccia segni o disegni su beni mobili o immobili di proprietà dello Stato, degli enti locali, o su beni che sono localizzati su questo dominio sia per consentire l'esecuzione di un servizio pubblico sia perché messo a disposizione del pubblico;
- 2- coloro che, senza essere proprietari, usufruttuari o affittuari di un immobile, o senza essere autorizzati da uno di questi le persone fanno, con qualsiasi mezzo, iscrizioni, disegnano segni o disegni;
- 3- Coloro che provocano l'incendio di beni mobili o immobili altrui, sia per il degrado sia per mancanza di riparazione o pulizia di forni, camini, fucine, case e fabbriche vicine, sia da fuochi accesi nel campi a meno di cento metri da case, fabbricati, frutteti, siepi, macine, cumuli di grano, paglia, fieno, o qualsiasi altro deposito materiali combustibili, sia da incendi o luci usurate o lasciate senza sufficiente precauzione, sia da parti fuochi d'artificio accesi o sparati per negligenza o imprudenza;
- 4- Coloro che degradano fossati o recinzioni, tagliano rami da siepi vive o rimuovono legna secca da siepi;
- 5- Coloro che, fuori dei casi previsti dall'articolo 395 fino all'articolo 417 compreso, intenzionalmente causano danni a beni mobili altrui;
- 6- Chi ruba, senza alcuna delle circostanze previste dall'articolo 361, raccolti o altre produzioni utili di la terra che, prima di essere sottratta, non era ancora staccata dal suolo.

134

## Capitolo II

### Seconda classe di contravvenzioni della seconda categoria

#### Sezione 1

#### Reati di ordine pubblico

**Arte. 451. (Modificato)** - Sono puniti con l'ammenda da cento (100) a cinquecento (500) DA e possono essere, inoltre, la reclusione per un massimo di cinque (5) giorni:

- 1- coloro che, fuori dei casi previsti dall'articolo 246, indossano pubblicamente un costume presentando a somiglianza suscettibile di causare un errore nella mente del pubblico con le uniformi definite dal testi normativi;
- 2- panettieri e macellai che vendono pane o carne al di sopra del prezzo fissato dalla tassa legalmente fatto e pubblicato;
- 3- coloro che utilizzano pesi e misure diversi da quelli stabiliti dalle leggi vigenti;
- 4- albergatori, albergatori, locatori o affittuari di case ammobiliate che trascurano di registrarsi, da l'arrivo, senza alcuno spazio in un registro tenuto regolarmente, del cognome, dei nomi, della carica, del domicilio abituale e data di ingresso, di qualsiasi persona che dorme o trascorre tutta o parte della notte nella propria casa, nonché, al momento della sua partenza, la data della sua uscita; quelli tra loro che, a volte determinati dal regolamenti o quando richiesto, omettono di rappresentare tale registro presso l'autorità competente;
- 5- coloro che istituiscono o tengono nelle strade, nei sentieri, nelle piazze o nei luoghi pubblici i giochi delle lotterie o altri giochi d'azzardo;
- 6- coloro che accettano, detengono o utilizzano mezzi di pagamento destinati a sostituire o sostituire le insegne valutarie aventi corso legale;

- 7- coloro che rifiutano di ricevere contanti e valute nazionali non contraffatte né alterate, secondo la valore per il quale sono validi;
- 8- coloro che, potendo, rifiutano o trascurano di eseguire le opere, i servizi o di prestare la cui assistenza erano legalmente richieste nelle circostanze di incidenti, tumulti, naufragi, rapine, incendio o altre calamità, nonché nei casi di rapina, saccheggio, flagranza, clamore esecuzione pubblica o giudiziaria;
- 9- coloro che, senza autorizzazione o regolare offerta di dichiarazione, mettono in vendita o espongono, al fine di la vendita di beni in luogo pubblico in violazione delle disposizioni normative in materia di polizia di questi luoghi. (1)

(1) Modificato dalla legge 13 febbraio 1982, n. 82-04 (GU n. 7, pag. 214).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Sono puniti con la multa da 50 a 500 DA e possono essere, inoltre, della reclusione per un massimo di cinque giorni:

1- Coloro che, fuori dei casi previsti dall'articolo 246, indossano pubblicamente un costume che mostri una somiglianza di natura di provocare un errore nella mente del pubblico con le divise definite dai testi normativi;

2- Fornai e macellai che vendono pane o carne oltre il prezzo fissato dalla tassa legalmente imposta e pubblicato;

3- Coloro che utilizzano pesi e misure diversi da quelli stabiliti dalle leggi vigenti;

4- Coloro che contravvengono ai divieti di raccolta o ad altri bandi autorizzati dal regolamento;

5- Locatori, albergatori, locatori o affittuari di case ammobiliate che omettano di registrarsi, all'arrivo, senza alcuna in bianco su un registro tenuto regolarmente, il cognome, i nomi, la carica, l'indirizzo abituale e la data di iscrizione, di qualsiasi persona dormire o trascorrere tutta o parte della notte in casa loro, nonché, quando se ne va, la data della sua uscita; quelli di coloro che nei tempi stabiliti dal regolamento, o quando richiesto, non rappresentano il presente registro all'autorità competente;

6- Coloro che istituiscono o tengono nelle strade, viali, piazze o luoghi pubblici giochi di lotterie o altri giochi di opportunità ;

7- Coloro che accettano, detengono o utilizzano mezzi di pagamento destinati ad integrare o sostituire i segni di valuta aventi corso legale;

8- Coloro che rifiutano di ricevere contanti e valute nazionali non contraffatte o alterate, secondo il valore per cui sono attuali;

9- Coloro che, potendo, rifiutano o trascurano di eseguire i lavori, i servizi o di prestare l'assistenza di cui sono stati legalmente richiesti, in circostanze di incidenti, disordini, naufragi, inondazioni, incendi o altre calamità, nonché in caso di rapina, saccheggio, flagranza, clamore, offerta, messa in vendita o esposizione in vista della vendita di merci in luoghi pubblici in violazione delle disposizioni normative sulla polizia di questi luoghi.

10- Coloro che, senza autorizzazione o regolare dichiarazione, danno esecuzione pubblica o giudiziaria.

Rettificato in GU n° 50 del 20 giugno 1967, pag. 479:

Leggi: "9° - Coloro che, potendo, rifiutano o trascurano di fare le opere, i servizi, o di prestare l'aiuto di cui hanno stato legalmente richiesto, in circostanze di incidenti, disordini, naufragi, inondazioni, incendi o altre calamità, nonché che in caso di rapina, saccheggio, flagranza, clamore, offerta, messa in vendita o esposizione per la vendita di merci in luoghi pubblici in violazione delle disposizioni normative sulla polizia di questi luoghi.

10° - Coloro che, senza autorizzazione o regolare dichiarazione, danno esecuzione pubblica o giudiziaria.

Invece di: "9° Coloro che, potendo, rifiutano o trascurano di eseguire le opere, i servizi, o di prestare la loro assistenza erano legalmente richiesti, in circostanze di incidenti, tumulto, naufragio, inondazione, incendio o altro calamità, nonché in caso di rapina, saccheggio, flagranza, offerta clamorosa, messa in vendita o esposizione in vista la vendita di beni in luoghi pubblici in violazione delle disposizioni normative sulle politiche di questi luoghi ".

10° - Coloro che, senza autorizzazione o regolare dichiarazione, offrono, mettono in vendita o espongono in vista della vendita di merci in luoghi pubblici in violazione delle norme sulla polizia di questi luoghi.

**Arte. 452.** - sequestro e confisca nei casi previsti ai nn . 1, 3, 6, 7 e 10 dell'articolo 451 e secondo le disposizioni degli articoli 15 e 16:

1- i costumi che presentano una somiglianza suscettibile di causare un errore nella mente del pubblico con divise definite da testi normativi;

2- pesi e misure diversi da quelli stabiliti dalla legge;

3- tavoli, strumenti, giochi o macchine per lotterie istituiti nelle strade, nei sentieri e nei vicoli pubblico, nonché le puntate, i fondi, i generi alimentari, gli oggetti oi premi offerti ai giocatori;

4- i mezzi di pagamento destinati a sostituire o sostituire i segni monetari aventi corso legale;

5- beni offerti, messi in vendita o esposti per la vendita in luoghi pubblici in contravvenzione alle disposizioni normative sulla polizia di questi luoghi.

## Sezione II

### Biglietti di pubblica sicurezza

**Arte. 453. (Modificato)** - Sono puniti con l'ammenda da cinquanta (50) a duecento (200) DA e possono inoltre, la reclusione per un massimo di cinque (5) giorni:

1- coloro che contravvengono alle disposizioni della normativa volte a:

- la solidità delle auto pubbliche;



- i loro pesi;
  - le modalità del loro caricamento;
  - il numero e la sicurezza dei viaggiatori;
  - indicazione, all'interno delle vetture, dei posti in esse contenuti e del prezzo dei posti stessi;
  - l'indicazione, all'esterno, del nome del titolare.
- 2- coloro che lasciano vagare un pazzo affidato alle loro cure;
- 3- camionisti, carrettieri, conducenti di qualsiasi auto o bestia da carico, che contravvengono alle norme che li obbligano:
- tenere costantemente a portata di mano dei propri cavalli, animali da traino o da carico e loro automobili, capaci di guidarle e guidarle,
  - occupare un solo lato di strade, strade o vie pubbliche,
  - allontanarsi o mettersi in fila davanti a tutte le altre auto e, quando si avvicinano, lasciarle libere almeno la metà delle strade, strade rialzate, strade e sentieri.
- 4- coloro che, sollecitati ad acquistare o dare in pegno oggetti di cui sanno essere di provenienza sospetta, non avvisare immediatamente la polizia. (1)

**Arte. 454. (Modificato)** - Sono sequestrati e confiscati secondo le disposizioni degli articoli 15 e 16 del questo codice, gli oggetti acquistati o presi in pegno alle condizioni previste dall'articolo 453-4° se il loro legittimo proprietario non è stato scoperto. (2)

(1) Modificata dalla legge 13 febbraio 1982, n. 82-04 (GU n. 7, pag. 215).

136

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Sono puniti con la multa da 20 a 50 DA e possono essere, inoltre, della reclusione per un massimo di cinque (5) giorni:
- 1- Gli autori o complici di schiamazzi, clamore o ingiurie o assembramenti notturni che turbino la tranquillità dei residenti ;
- 2- Coloro che contravvengono alle disposizioni delle norme volte a:
- la solidità delle auto pubbliche;
  - i loro pesi;
  - le modalità del loro caricamento;
  - il numero e la sicurezza dei viaggiatori;
  - indicazione, all'interno delle vetture, dei posti in esse contenuti e del prezzo dei posti stessi;
  - l'indicazione, all'esterno, del nome del titolare.
- 3- Coloro che lasciano vagare un pazzo affidato alle loro cure;
- 4- Coloro che lasciano vagare animali dannosi o pericolosi, eccitano un animale all'attacco o non impediscono a animale, a loro cura, per attaccare gli altri;
- 5- Coloro che affidano un'arma ad una persona inesperta o che non godono delle sue facoltà mentali;
- 6- Camionisti, carrettieri, conducenti di qualsiasi autovettura o carico animali, che contravvengono al regolamenti a cui sono vincolati;
- tenere costantemente alla portata dei propri cavalli, animali da traino o da carico e le loro carrozze, in buono stato di funzionamento. guida e guida;
  - occupare un solo lato di strade, strade o vie pubbliche;
  - allontanarsi o mettersi in fila davanti a tutte le altre auto e, quando si avvicinano, lasciarle almeno libere metà di strade, strade rialzate, strade e sentieri;
- 7- Coloro che fanno o lasciano cavalli, tirano, caricano o montano animali, corrono all'interno di un luogo abitato o violare qualsiasi norma relativa al carico, alla velocità o alla movimentazione delle autovetture;
- 8- Coloro che guidano cavalli o altri animali da tiro o cavalcature o veicoli a velocità eccessiva e pericoloso per il pubblico;
- 9- Coloro che, innalzando, riparando o demolendo una costruzione, non prendono le precauzioni necessarie per evitare incidenti;
- 10- Coloro che, senza intenzione di nuocere ad altri, depositano sostanze nocive o velenose in qualsiasi servizio liquido alla bevanda dell'uomo o degli animali;
- 11- Coloro che, sollecitati ad acquistare o cedere in pegno oggetti di cui sanno essere di provenienza sospetta, non informare immediatamente l'autorità di polizia.
- 12- fabbri o altri lavoratori che, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 359:
- vendere o regalare ad una persona, senza averne accertato la qualità, ganci destinati all'effrazione;
  - fabbricare per conto di chi non è proprietario del bene o dell'oggetto cui sono destinati, o suo rappresentante noto di detto lavoratore, chiavi di qualsiasi tipo ricavate da stampe in cera o altro stampi o modelli;
  - aprire serrature senza essere sicuri della qualità di chi le richiede.
- (2) Modificato dalla legge n. 82-04 del 13 febbraio 1982 (GU n. 7, pag. 215).
- Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:
- Sono inoltre sequestrati e confiscati a norma degli articoli 15 e 16:
- 1- Oggetti acquistati o presi in pegno alle condizioni previste dal n° 11 dell'articolo 453, se del legittimo proprietario non è stato scoperto;
- 2- Le chiavi e i ganci di cui al n° 12 dell'articolo 453.

**Sezione III****Biglietti della circolazione stradale**

**Arte. 455. (Modificato)** - Sono puniti con l'ammenda da cento (100) a cinquecento (500) DA e possono essere, inoltre, la reclusione per non più di cinque (5) giorni:

1- coloro che degradano o deteriorano, in qualsiasi modo, strade pubbliche o usurpano sulla loro larghezza.

2- coloro che, senza essere autorizzati, rimuovono da strade pubbliche, prati, terra o sassi, o che, in luoghi appartenenti a comunità, rimuovere terreni o materiali, a meno che non vi sia un uso generale che lo autorizza. **(1)**

**Sezione IV****Contravvenzioni relative alle persone**

**Arte. 456. (Modificato)** - Sono puniti con l'ammenda da cento (100) a cinquecento (500) DA e possono essere, inoltre, reclusione per cinque (5) giorni al massimo, coloro che praticano indovinare e prevedere o spiegare i sogni.

Sono sequestrati e confiscati, secondo quanto previsto dagli articoli 15 e 16, gli strumenti, utensili e costumi utilizzati o destinati all'esercizio della professione di raddomante, pronosticatore o interprete di sogni. **(2)**

(1) Modificata dalla legge 13 febbraio 1982, n. 82-04 (GU n. 7, pag. 215).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Sono puniti con la multa da 20 a 50 DA e possono essere, inoltre, della reclusione per un massimo di cinque giorni:

1- Coloro che degradano o deteriorano in qualsiasi modo le strade pubbliche o ne usurpano la larghezza,

2- Coloro che, senza essere autorizzati, asportano prati, terra o sassi da strade pubbliche, o che, in luoghi appartenenti alle comunità, rimuovere il terreno o i materiali, a meno che non vi sia un uso generale che lo autorizzi.

(2) Modificata dalla legge n. 82-04 del 13 febbraio 1982 (GU n. 7, pag. 215).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Sono puniti con una multa da 20 a 50 DA e possono essere, inoltre, la reclusione per un massimo di cinque (5) giorni, quelli che fanno professione di indovinare e prevedere, o di spiegare i sogni.

Sono sequestrati e confiscati, secondo le disposizioni degli articoli 15 e 16, gli strumenti, gli utensili e i costumi serventi o destinati all'esercizio della professione di indovino, pronostico o interprete dei sogni.

**Sezione V****Biglietti animali**

**Arte. 457. (Modificato)** - Sono puniti con l'ammenda da cinquanta (50) a cinquecento (500) DA e possono essere, inoltre, la reclusione per un massimo di cinque (5) giorni:

1- quelle che cagionano la morte o il ferimento di animali o bestiame altrui, per effetto di vagare animali malvagi o feroci, o per velocità o direzione sbagliata o carico eccessivo di auto, cavalli, animali da tiro, merci o cavalcature;

2- quelli che provocano lo stesso danno con l'uso o l'uso di armi senza precauzione o goffamente, o lanciando pietre o altri corpi duri;

3- quelli che causano gli stessi incidenti per obsolescenza, degrado, mancata riparazione o manutenzione di case o edifici, o da disordine o scavi o altri lavori in

o in prossimità di strade, sentieri, piazze o vie pubbliche senza le precauzioni o segnali ordinati o d'uso. **(1)**

**Sezione VI****Reati contro la proprietà**

**Arte. 458. (Modificato)** - Sono puniti con l'ammenda da venti (20) a cinquanta (50) DA e possono essere, in oltre alla reclusione per un massimo di cinque (5) giorni:

1- coloro che, avendo raccolto bestiame o animali da tiro, caricano o montano, vagano o abbandonato, non lo ha denunciato entro tre giorni all'autorità locale.

2- coloro che, non essendo né proprietari, né usufruttuari, né affittuari, né agricoltori, né godono di una terra o un diritto di passaggio, o che, non essendo né agenti né servitori di una di queste persone, entrano e passano questa terra o parte di questa terra, sia quando viene preparata o seminata, sia quando è responsabile per grani o frutti maturi o prossimi alla maturità.

3- coloro che lanciano pietre o altri corpi duri, o rifiutano contro case, edifici o recinti di altre persone, o nei giardini recintati. **(2)**

(1) Modificata dalla legge 13 febbraio 1982, n. 82-04 (GU n. 7, pag. 215).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Sono puniti con la multa da 20 a 50 DA e possono essere, inoltre, della reclusione per un massimo di cinque (5) giorni:

1- Quelli che cagionano la morte o il ferimento di animali o bestiame altrui, per effetto di

smarrimento di animali dannosi o feroci, o dalla velocità o dalla direzione sbagliata o dall'eccessivo carico di carrozze, cavalli, trainare, caricare o montare animali;

2- Quelli che causano lo stesso danno con l'uso o l'uso di armi senza precauzione o con goffaggine, o lanciando pietre o altri oggetti duri;

3 Quelli che causano gli stessi incidenti per obsolescenza, degrado, mancata riparazione o manutenzione di case o edifici, o da congestione o scavi o altri lavori in o vicino a strade, sentieri, piazze o strade pubbliche senza le precauzioni o segnali ordinati o consueti.

(2) Modificato dalla legge 13 febbraio 1982, n. 82-04 (GU n. 7, pag. 215).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Sono puniti con la multa da 20 a 50 DA e possono essere, inoltre, della reclusione per un massimo di cinque giorni:

1- Coloro che conducono bestiame di qualsiasi specie su terre altrui, ed in particolare nei prati

artificiali, nelle viti, nelle osterie, nelle piante di capperi, in quelle di olivo, gelso, melograno, aranci e alberi della stessa specie, in tutte le piantine o vivaie di alberi da frutto o altro, fatti a mano;

2- Coloro che portano o permettono bestiame, pescano, caricano o montano animali sulla terra di altri, seminato o caricato con un raccolto, in qualsiasi stagione;

3- Coloro che lasciano passare il loro bestiame o il loro tiro, caricano o montano animali sulla terra di altri, prima rimozione del raccolto;

4- Coloro che, avendo preso bestiame o bestie da tiro, caricano o montano, vagano o abbandonano, non ne hanno effettuare la dichiarazione entro tre giorni all'autorità locale;

5- Coloro che, non essendo né proprietari, né usufruttuari, né affittuari, né agricoltori, né godendo di terreni o di un diritto di passaggio o che, non essendo né agenti né servitori di una di queste persone, entrano e passano su questa terra o parte di questa terra, sia quando è preparata o seminata, sia quando è carica di granaglie o frutti maturi o vicino al scadenza;

6- Coloro che lanciano pietre o altri corpi duri o rifiutano le case, gli edifici o le recinzioni altrui o in giardini recintati.

139

### Capitolo III

#### Terza classe di biglietti

##### seconda categoria

##### Sezione I

##### Reati di ordine pubblico

**Arte. 459. (Modificato)** - Sono puniti con l'ammenda da trenta (30) a cento (100) DA e possono essere, in oltre alla reclusione per tre (3) giorni al massimo, coloro che contravvengono a decreti e ordini legalmente adottate dall'autorità amministrativa quando le violazioni di questi testi non sono punite da disposizioni speciali. (1)

##### Sezione II

##### Biglietti di pubblica sicurezza

**Arte. 460. (Modificato)** - Sono puniti con l'ammenda da trenta (30) a cento (100) DA e possono essere, in oltre alla reclusione per un massimo di tre (3) giorni:

1- coloro che trascurano di mantenere, riparare o pulire i forni, i camini o le fabbriche in cui vengono utilizzati fuoco ;

2- coloro che violano il divieto di sparare, in determinati luoghi, pezzi di fuochi d'artificio;

3- coloro che lasciano nelle strade, nei sentieri, nelle piazze, nei luoghi pubblici o nei campi, attrezzi, strumenti o armi, che possono essere utilizzati da ladri e altri criminali. (2)

**Arte. 461.** - Sono, inoltre, sequestrati e confiscati, secondo le disposizioni degli articoli 15 e 16, nei casi previsti ai nn. 2 e 3 dell'articolo 460:

1- Fuochi d'artificio trovati in possesso di delinquenti;

2- Strumenti, strumenti o armi lasciati in strade, sentieri, piazze, luoghi pubblici o in campi.

---

(1) Modificato dalla legge n. 82-04 del 13 febbraio 1982 (GU n. 7, pag. 216).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Sono puniti con la multa da 5 a 20 DA e possono essere, inoltre, della reclusione non più di tre giorni, coloro che contravvengono ai decreti e alle ordinanze legalmente emanati dall'autorità amministrativa quando le violazioni di questi testi non lo fanno

non sono repressi da disposizioni speciali.

(2) Modificato dalla legge 13 febbraio 1982, n. 82-04 (GU n. 7, pag. 216).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Sono puniti con la multa da 5 a 20 DA e possono essere, inoltre, della reclusione per un massimo di tre (3) giorni:

1- Coloro che trascurano la manutenzione, la riparazione o la pulizia di forni, camini o fabbriche dove viene utilizzato il fuoco;

2- Coloro che violano il divieto di sparare, in determinati luoghi, fuochi d'artificio;

3- Coloro che lasciano nelle strade, nei sentieri, nelle piazze, nei luoghi pubblici, o nei campi, strumenti, strumenti o armi, che possono essere utilizzate da ladri e altri criminali.

**Sezione III****Contravvenzioni relative a strade e igiene pubblica**

**Arte. 462. (Modificato)** - Sono puniti con l'ammenda da trenta (30) a cento (100) DA e possono essere, in oltre alla reclusione per un massimo di tre (3) giorni:

- 1- coloro che, obbligati ad illuminare una parte della pubblica via, trascurano tale illuminazione;
- 2- coloro che, violando le leggi e i regolamenti, trascurano di illuminare i materiali, con essi, conservati, o scavi, da loro effettuati, in strade e piazze;
- 3- coloro che trascurano o rifiutano di eseguire i regolamenti o decreti riguardanti le strade, o di obbedire all'atto di citazione, emanato dall'autorità amministrativa, di riparare o demolire edifici a rischio di rovina;
- 4- coloro che trascurano di pulire le strade o i passaggi, nelle località dove questa cura è lasciata al carico degli abitanti;
- 5- coloro che gettano o depositano sulla pubblica via rifiuti, immondizie, immondizie, acqua materiali domestici o altri materiali che potrebbero essere dannosi per la loro caduta, o produrre esalazioni, malsane o scomode. **(1)**

**Sezione IV****Contravvenzioni relative alle persone**

**Arte. 463. (Modificato)** - Sono puniti con l'ammenda da trenta (30) a cento (100) DA e possono essere, in oltre alla reclusione per un massimo di tre (3) giorni:

- 1- coloro che gettano incautamente spazzatura su una persona;
- 2- coloro che, senza essere stati provocati, usano insulti non pubblici contro qualcuno. **(2)**

**(1)** Modificato dalla legge n. 82-04 del 13 febbraio 1982 (GU n. 7, pag. 216).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Sono puniti con la multa da 5 a 20 DA e possono essere, inoltre, della reclusione per un massimo di tre (3) giorni:

- 1- Coloro che, obbligati ad illuminare un tratto della pubblica via, trascurano tale illuminazione;
- 2- Coloro che, violando le leggi e i regolamenti, trascurano di illuminare i materiali, da essi conservati o scavi da loro effettuati nelle strade e nelle piazze;
- 3- Coloro che trascurano o rifiutano di eseguire i regolamenti o decreti riguardanti le strade, o di obbedire alla citazione, emanata dall'autorità amministrativa, per riparare o demolire edifici che minacciano la rovina;
- 4- Coloro che trascurano di pulire le strade o i passaggi, nelle località dove questa cura è lasciata a carico degli abitanti;
- 5- Coloro che gettano o depositano sulla pubblica via rifiuti, spazzatura, spazzatura, acque grigie o altro materiali suscettibili di essere nocivi per la loro caduta, o di produrre esalazioni malsane o fastidiose.

**(2)** Modificato dalla legge n. 82-04 del 13 febbraio 1982 (GU n. 7, p.216).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Sono puniti con la multa da 5 a 20 DA e possono essere, inoltre, della reclusione per un massimo di tre (3) giorni:

- 1- coloro che gettano incautamente spazzatura su una persona;
- 2- coloro che, senza essere stati provocati, usano insulti non pubblici contro qualcuno.

**Sezione V****Vincoli patrimoniali**

**Arte. 464. (Modificato)** - Sono puniti con l'ammenda da trenta (30) a cento (100) DA e possono essere, in oltre alla reclusione per un massimo di tre (3) giorni:

- 1- coloro che raccolgono e mangiano, sul posto stesso, frutti appartenenti ad altri;
- 2- coloro che raccolgono, rastrellano, per rovistano nei campi non ancora completamente spogliati o svuotato dei loro raccolti;
- 3- coloro che depongono o abbandonano, nei corsi d'acqua o nelle sorgenti, materiali o altro oggetti che possono ingombrarli. **(1)**

**Capitolo IV****Pena per ripetute infrazioni****seconda categoria**

**Arte. 465. (Modificato)** - Nelle contravvenzioni previste dal presente titolo, il recidivo è punito:

- 1 - reclusione elevabile a un (1) mese e multa elevabile a ventiquattromila (24.000) DA, in caso di reiterazione di una delle contravvenzioni di cui al capo I;
- 2 - reclusione elevabile a dieci (10) giorni e multa elevabile a sedicimila (16.000) DA, in caso di reiterazione di una delle contravvenzioni di cui al capo II;
- 3 - reclusione elevabile a cinque (5) giorni e multa elevabile a dodicimila (12.000) dC, in caso di reiterazione di una delle contravvenzioni menzionate nel capitolo III. **(2)**

**(1)** Modificato dalla legge n. 82-04 del 13 febbraio 1982 (GU n. 7, pag. 216).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Sono puniti con la multa da 5 a 20 DA e possono essere, inoltre, della reclusione per un massimo di tre (3) giorni:

- 1- Coloro che raccolgono e mangiano, nello stesso luogo, frutti appartenenti ad altri;
- 2- Coloro che raccolgono, rastrellano o spigolano in campi non ancora completamente spogliati o svuotati del loro raccolti;
- 3- Coloro che depongono o abbandonano nei corsi d'acqua, o nelle sorgenti, materiali o altri oggetti che possano ingombrarli.

(2) Modificato dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 24)

Modificata dalla legge n. 82-04 del 13 febbraio 1982 (GU n. 7, p.216).

- Nelle materie delle contravvenzioni previste dal presente titolo, il recidivo è punito:

- 1- la reclusione elevabile a un (1) mese e la multa elevabile a 1.000 DA, in caso di ripetere una delle contravvenzioni menzionate nel capitolo I;
- 2- la reclusione elevabile a dieci (10) giorni e la multa elevabile a 500 DA in caso di recidiva di una delle contravvenzioni di cui al capo II;
- 3- la reclusione elevabile a cinque (5) giorni e la multa elevabile a 100 DA, in caso di recidiva di una delle contravvenzioni di cui al capo III.

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 come segue:

- Nelle materie delle contravvenzioni previste dal presente titolo, il recidivo è punito:

- 1- una reclusione che può essere aumentata a un (1) mese e una multa che può essere aumentata a 500 DA in caso di recidiva di una delle contravvenzioni di cui al capitolo I;
- 2- la reclusione elevabile a dieci (10) giorni e la multa elevabile a 200 DA in caso di recidiva di una delle contravvenzioni di cui al capo II;
- 3- la reclusione elevabile a cinque (5) giorni e la multa elevabile a 50 DA in caso di recidiva di una delle contravvenzioni menzionate nel capitolo III.

142

### **TITOLO III**

#### **DISPOSIZIONI COMUNI A**

#### **CONVENZIONI VARIE**

**Arte. 466.** - In materia di contravvenzione, la concessione delle attenuanti e i loro effetti sono determinato dalle disposizioni dell'articolo 53.

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

**Arte. 467.** - Le corti e i tribunali continuano ad osservare leggi e regolamenti specifici disciplina delle materie non disciplinate dal presente codice.

**Arte. 467 bis. (Nuovo)** - L'importo delle ammende per illecito civile è elevato come segue:

- il minimo delle sanzioni è elevato a ventimilauno (20.001) DA, quando tale soglia è inferiore a ventimila (20.000) DA;
- la sanzione pecuniaria massima è elevata a centomila (100.000) DA, quando è inferiore a centomila (100.000) DA;
- la sanzione pecuniaria massima per gli altri reati è raddoppiata, quando è pari o superiore a centomila (100.000) DA, salvo che la legge non determini altri limiti. **(1)**

**Arte. 467 bis 1. (Nuovo)** - L'importo delle multe per contravvenzione è elevato come segue :

- se la sanzione è da venti (20) DA a cinquanta (50) DA, il suo importo sarà di duemila (2.000) DA a quattromila (4.000) DA;
- se la sanzione è da trenta (30) DA a cento (100) DA, il suo importo sarà da tremila (3.000) DA a seimila (6.000) DA;
- se la sanzione è da cinquanta (50) DA a duecento (200) DA, il suo importo sarà di quattromila (4.000) DA a ottomila (8.000) DA;
- se la sanzione è da cinquanta (50) DA a cinquecento (500) DA, il suo importo sarà di cinquemila (5.000) DA a diecimila (10.000) DA;
- se la sanzione è da cento (100) DA a cinquecento (500) DA, il suo importo sarà di seimila (6.000) DA a dodicimila (12.000) DA;
- se la sanzione è da cento (100) DA a mille (1.000) DA, il suo importo sarà da ottomila (8.000) DA a sedicimila (16.000) DA;
- se la sanzione va da cinquecento (500) DA a mille (1.000) DA, il suo importo sarà di diecimila (10.000) DA a ventimila (20.000) DA. **(2)**

---

(1) Aggiunto dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 24)

(2) Aggiunto dalla legge 20 dicembre 2006, n. 06-23 (GU n. 84, pag. 24)

143

**Arte. 468.** - Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente ordinanza che entra in vigore la data di entrata in vigore dell'Ordinanza n. 65-278 del 16 novembre 1965 di cui sopra e che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Democratica Popolare d'Algeria.

TABELLA  
ANALITICA  
ARTICOLI  
MODIFICATI,  
ABROGGE E NEWS

1	TABELLA ANALITICA DEGLI ARTICOLI MODIFICATI, ABROGATI E NUOVI
N° di	
articoli	
Ord	
n° 69-74	
Ord n °	
73-48	
Ord	
n° 69-74	
Legge	
n°78-03	
Legge	
n°82-04	
Legge	
n°88-26	
Legge	
n°89-05	



Legge  
n°90-02  
Legge  
n°90-15  
Ord  
n°95-11  
Ord  
n° 96-22  
Ord  
n°97-10  
Ord  
n° 01-09  
Legge  
n° 04-15  
Ord  
n° 05-06  
Legge  
n° 06-01  
Legge  
n° 06-23  
No.

JO  
4  
modificato  
modificato  
80/69  
84/06  
5  
modificato  
modificato  
modificato  
07/82  
71/04  
84/06  
5 bis  
Nuovo  
84/06  
6  
abrogato  
84/06  
7  
abrogato  
84/06  
8  
modificato  
abrogato  
07/82  
84/06  
9  
modificato  
modificato  
17/89  
84/06  
9 bis  
Nuovo  
84/06  
9 bis 1  
Nuovo  
84/06  
10  
modificato  
abrogato  
07/82  
17/89  
11  
modificato  
modificato  
80/69  
84/06  
12  
modificato  
modificato  
80/69  
84/06  
13  
modificato  
84/06  
14  
modificato  
84/06  
15  
modificato  
modificato

modificato  
53/75  
29/90  
84/06  
15 bis  
Nuovo  
abrogato  
29/90  
84/06  
15 bis 1  
Nuovo  
84/06

2  
N° di  
articoli  
Ord  
n° 69-74  
Ord n °  
73-48  
Ord n °  
75-47  
Legge n°  
78-03  
Legge n°  
82-04  
Legge  
n°88-26  
Legge n°  
89-05  
Legge n°  
90-02  
Legge n°  
90-15  
Ord n °  
95-11  
Ord n °  
96-22  
Ord n °  
97-10  
Ord n °  
01-09  
Legge  
n° 04-15  
Ord n °  
05-06  
Legge n°  
06-01  
Legge n°  
06-23  
Numero GU  
15 bis 2  
Nuovo  
84/06  
16  
modificato  
84/06  
16 bis  
Nuovo  
84/06  
16 bis 1  
Nuovo  
84/06  
16 bis 2  
Nuovo  
84/06  
16 bis 3  
Nuovo  
84/06  
16 bis 4  
Nuovo  
84/06  
16 bis 5  
Nuovo  
84/06  
16 bis 6  
Nuovo  
84/06  
18  
modificato  
84/06  
18 bis

Nuovo  
modificato  
71/04  
84/06  
18 bis 2  
Nuovo  
84/06  
18 bis 3  
Nuovo  
84/06  
18 Ter  
Nuovo  
71/04  
19  
modificato  
84/06  
20  
abrogato  
84/06  
21  
modificato  
modificato  
07/82  
84/06  
22  
modificato  
84/06  
23  
abrogato  
84/06  
24  
abrogato  
84/06

3  
N° di  
articoli  
Ord  
n° 69-74  
Ord  
n° 73-48  
Ord  
n°75-47  
Legge  
n°78-03  
Legge  
n°82-04  
Legge  
n°88-26  
Legge  
n°89-05  
Legge  
n°90-02  
Legge  
n°90-15  
Ord  
n°95-11  
Ord  
n° 96-22  
Ord  
n°97-10  
Ord  
n° 01-09  
Legge  
n° 04-15  
Ord  
n° 05-06  
Legge  
n° 06-01  
Legge  
n° 06-23  
No.  
JO  
25  
abrogato  
84/06  
26  
abrogato  
84/06  
41  
modificato  
07/82  
42  
modificato

07/82  
51 bis  
Nuovo  
71/04  
53  
modificato  
modificato  
modificato  
53/75  
07/82  
84/06  
53 bis  
Nuovo  
84/06  
53 bis 1  
Nuovo  
84/06  
53 bis 2  
Nuovo  
84/06  
53 bis 3  
Nuovo  
84/06  
53 bis 4  
Nuovo  
84/06  
53 bis 5  
Nuovo  
84/06  
53 bis 6  
Nuovo  
84/06  
53 bis 7  
Nuovo  
84/06  
53 bis 8  
Nuovo  
84/06  
54  
modificato  
abrogato  
07/82  
84/06  
54 bis  
Nuovo  
84/06  
54 bis 1  
Nuovo  
84/06  
54 bis 2  
Nuovo  
84/06  
54 bis 3  
Nuovo  
84/06

4  
N° di  
articoli  
Ord  
n° 69-74  
Ord  
n° 73-48  
Ord  
n°75-47  
Legge  
n°78-03  
Legge  
n°82-04  
Legge  
n°88-26  
Legge  
n°89-05  
Legge  
n°90-02  
Legge  
n°90-15  
Ord  
n°95-11  
Ord  
n° 96-22  
Ord  
n°97-10  
Ord  
n° 01-09  
Legge

n° 04-15

Ord

n° 05-06

Legge

n° 06-01

Legge

n° 06-23

No.

JO

54 bis 4

Nuovo

84/06

54 bis 5

Nuovo

84/06

54 bis 6

Nuovo

84/06

54 bis 7

Nuovo

84/06

54 bis 8

Nuovo

84/06

54 bis 9

Nuovo

84/06

54 bis 10

Nuovo

84/06

55

modificato

abrogato

07/82

84/06

56

modificato

abrogato

07/82

84/06

57

modificato

modificato

modificato

53/75

07/82

84/06

58

abrogato

84/06

60

modificato

modificato

abrogato

53/75

07/82

17/89

60 bis

Nuovo

84/06

60 bis 1

Nuovo

84/06

61

modificato

84/06

63

modificato

53/75

65

modificato

53/75

76

modificato

07/82

5

N° di

articoli

Ord

n° 69-74

Ord

n° 73-48

Ord

n°75-47

Legge

n°78-03

Legge

n°82-04

Legge

n°88-26

Legge

n°89-05

Legge

n°90-02

Legge

n°90-15

Ord

n°95-11

Ord

n° 96-22

Ord

n°97-10

Ord

n° 01-09

Legge

n° 04-15

Ord

n° 05-06

Legge

n° 06-01

Legge

n° 06-23

No.

JO

77

modificato

modificato

53/75

84/06

79

modificato

53/75

80

modificato

53/75

81

modificato

53/75

82

abrogato

53/75

87 bis

Nuovo

11/95

87Bis1

Nuovo

modificato

11/95

84/06

87 bis 2

Nuovo

11/95

87 bis 3

Nuovo

11/95

87 bis 4

Nuovo

11/95

87 bis 5

Nuovo

11/95

87 bis 6

Nuovo

11/95

87 bis 7

Nuovo

11/95

87 bis 8

Nuovo

11/95

87 bis 9

Nuovo

11/95

87Bis10

Nuovo

01/34

88

modificato

53/75

89

modificato

53/75

96

modificato

53/75

96 bis

Nuovo

84/06



6

N° di  
articoli

Ord  
n° 69-74

Ord  
n° 73-48

Ord  
n°75-47

Legge  
n°78-03

Legge  
n°82-04

Legge  
n°88-26

Legge  
n°89-05

Legge  
n°90-02

Legge  
n°90-15

Ord  
n°95-11

Ord  
n° 96-22

Ord  
n°97-10

Ord  
n° 01-09

Legge  
n° 04-15

Ord  
n° 05-06

Legge  
n° 06-01

Legge  
n° 06-23

No.

JO

97  
modificato  
53/75

102  
modificato  
53/75

104  
modificato  
modificato

53/75  
07/82  
110

modificato  
07/82  
110 bis

Nuovo  
modificato  
07/82

71/04  
111  
modificato

53/75  
113  
modificato

07/82  
114  
modificato

modificato  
07/82  
84/06

116  
modificato  
modificato

53/75  
07/82  
117

modificato  
07/82  
118

modificato  
07/82  
119

modificato  
modificato

modificato  
modificato  
Nuovo  
80/69  
53/75  
28/88  
01/34  
06/14  
119bis  
Nuovo  
01/34  
119Bis1  
Nuovo  
Nuovo  
01/34  
06/14  
120  
modificato  
modificato  
07/82  
28/88  
121  
modificato  
Nuovo  
28/88  
06/14  
122  
Nuovo  
06/14  
123  
Nuovo  
06/14  
124  
Nuovo  
06/14

7  
N° di  
articoli  
Ord  
n° 69-74  
Ord  
n° 73-48  
Ord  
n°75-47  
Legge  
n°78-03  
Legge  
n°82-04  
Legge  
n°88-26  
Legge  
n°89-05  
Legge  
n°90-02  
Legge  
n°90-15  
Ord  
n°95-11  
Ord  
n° 96-22  
Ord  
n°97-10  
Ord  
n° 01-09  
Legge  
n° 04-15  
Ord  
n° 05-06  
Legge  
n° 06-01  
Legge  
n° 06-23  
No.  
JO  
125  
Nuovo  
06/14  
126  
modificato  
Nuovo  
29/90  
06/14  
126 bis

Nuovo  
Nuovo  
29/90  
06/14  
127  
modificato  
Nuovo  
07/82  
06/14  
128  
Nuovo  
06/14  
128 bis  
Nuovo  
Nuovo  
01/34  
06/14  
128 Bis1  
Nuovo  
Nuovo  
01/34  
06/14  
129  
Nuovo  
06/14  
130  
abrogato  
06/14  
131  
abrogato  
06/14  
133  
abrogato  
06/14  
134  
abrogato  
06/14  
135  
modificato  
07/82  
137  
modificato  
84/06  
137 bis  
Nuovo  
01/34  
138 bis  
Nuovo  
01/34  
141  
modificato  
28/88  
142  
modificato  
28/88  
144  
modificato  
modificato  
28/88  
01/34  
144 bis  
Nuovo  
01/34

8  
N° di  
articoli  
Ord  
n° 69-74  
Ord  
n° 73-48  
Ord  
n°75-47  
Legge  
n°78-03  
Legge  
n°82-04  
Legge  
n°88-26  
Legge  
n°89-05  
Legge  
n°90-02  
Legge  
n°90-15  
Ord  
n°95-11  
Ord

n° 96-22  
Ord  
n°97-10  
Ord  
n° 01-09  
Legge  
n° 04-15  
Ord  
n° 05-06  
Legge  
n° 06-01  
Legge  
n° 06-23  
No.  
JO  
144Bis1  
Nuovo  
01/34  
144 Bis2  
Nuovo  
01/34  
146  
modificato  
01/34  
148  
modificato  
modificato  
07/82  
28/88  
149  
abrogato  
53/75  
151  
modificato  
07/82  
156  
abrogato  
07/82  
159  
modificato  
07/82  
160  
modificato  
07/82  
160 bis  
Nuovo  
07/82  
160 Ter  
Nuovo  
07/82  
160 Quater  
Nuovo  
07/82  
160Quinti  
Nuovo  
29/90  
160 sexy  
Nuovo  
29/90  
160 septiès  
Nuovo  
29/90  
160 Octiès  
Nuovo  
29/90  
161  
modificato  
53/75  
169  
modificato  
07/82  
171  
abrogato  
06/90  
172  
modificato  
29/90

9  
N° di  
articoli  
Ord  
n° 69-74  
Ord  
n° 73-48  
Ord  
n°75-47  
Legge

n°78-03  
Legge  
n°82-04  
Legge  
n°88-26  
Legge  
n°89-05  
Legge  
n°90-02  
Legge  
n°90-15  
Ord  
n°95-11  
Ord  
n° 96-22  
Ord  
n°97-10  
Ord  
n° 1-09  
Legge  
n° 04-15  
Ord  
n° 05-06  
Legge  
n° 06-01  
Legge  
n° 06-23  
No.  
JO  
173  
modificato  
29/90  
173 bis  
Nuovo  
abrogato  
29/90  
59/05  
175 bis  
Nuovo  
84/06  
176  
modificato  
71/04  
177  
modificato  
71/04  
177 bis  
Nuovo  
71/04  
177 Ter  
Nuovo  
71/04  
184  
modificato  
07/82  
185  
modificato  
07/82  
186  
modificato  
07/82  
187  
modificato  
07/82  
187 bis  
Nuovo  
01/34  
188  
modificato  
modificato  
53/75  
07/82  
193  
modificato  
53/75  
196 bis  
Nuovo  
07/82  
197  
modificato  
modificato  
53/75  
84/06  
198  
modificato  
modificato  
53/75  
84/06  
200  
modificato

84/06  
206  
modificato  
84/06  
207  
modificato  
84/06

**10**

N° di  
articoli  
Ord  
n° 69-74  
Ord  
n° 73-48  
Ord  
n°75-47  
Legge  
n°78-03  
Legge  
n°82-04  
Legge  
n°88-26  
Legge  
n°89-05  
Legge  
n°90-02  
Legge  
n°90-15  
Ord  
n°95-11  
Ord  
n° 96-22  
Ord  
n°97-10  
Ord  
n° 01-09  
Legge  
n° 04-15  
Ord  
n° 05-06  
Legge  
n° 06-01  
Legge  
n° 06-23  
No.  
JO  
214  
modificato  
07/82  
216  
modificato  
84/06  
225  
modificato  
84/06  
228 bis  
Nuovo  
01/34  
242  
modificato  
84/06  
246  
modificato  
53/75  
248  
modificato  
84/06  
249  
modificato  
84/06  
251  
abrogato  
53/75  
253 bis  
Nuovo  
84/06  
263 bis  
Nuovo  
71/04  
263ter  
Nuovo  
71/04



263Quattro  
Nuovo  
71/04  
264  
modificato  
modificato  
modificato  
53/75  
07/82  
84/06  
266  
modificato  
modificato  
modificato  
53/75  
07/82  
84/06  
267  
modificato  
53/75  
269  
modificato  
53/75  
270  
modificato  
53/75  
275  
modificato  
53/75

## 11

N° di  
articoli  
Ord  
n° 69-74  
Ord  
n° 73-48  
Ord  
n°75-47  
Legge  
n°78-03  
Legge  
n°82-04  
Legge  
n°88-26  
Legge  
n°89-05  
Legge  
n°90-02  
Legge  
n°90-15  
Ord  
n°95-11  
Ord  
n° 96-22  
Ord  
n°97-10  
Ord  
n° 01-09  
Legge  
n° 04-15  
Ord  
n° 05-06  
Legge  
n° 06-01  
Legge  
n° 06-23  
Numero GU  
276 bis  
Nuovo  
84/06  
281  
modificato  
53/75  
284  
modificato  
53/75  
287  
modificato  
07/82  
293  
modificato  
84/06  
293 bis

Nuovo  
modificato  
53/75  
84/06  
294  
modificato  
53/75  
295  
modificato  
07/82  
295 bis  
Nuovo  
84/06  
298  
modificato  
modificato  
01/34  
84/06  
298 bis  
Nuovo  
modificato  
07/82  
01/34  
299  
modificato  
modificato  
modificato  
07/82  
01/34  
84/06  
301  
modificato  
07/82  
303  
modificato  
84/06  
303 bis  
Nuovo  
84/06  
303 bis 1  
Nuovo  
84/06  
303 bis 2  
Nuovo  
84/06  
303 bis 3  
Nuovo  
84/06  
307  
modificato  
07/82

12  
N° di  
articoli  
Ord  
n° 69-74  
Ord  
n° 73-48  
Ord  
n°75-47  
Legge  
n°78-03  
Legge  
n°82-04  
Legge  
n°88-26  
Legge  
n°89-05  
Legge  
n°90-02  
Legge  
n°90-15  
Ord  
n°95-11  
Ord  
n° 96-22  
Ord  
n°97-10  
Ord  
n° 01-09  
Legge  
n° 04-15  
Ord  
n° 05-06

Legge  
n° 06-01  
Legge  
n° 06-23  
No.  
JO  
310  
modificato  
07/82  
320 bis  
Nuovo  
84/06  
321  
modificato  
modificato  
07/82  
84/06  
322  
abrogato  
53/75  
323  
abrogato  
53/75  
324  
abrogato  
53/75  
325  
abrogato  
53/75  
329 bis  
Nuovo  
84/06  
330  
modificato  
modificato  
07/82  
84/06  
331  
modificato  
84/06  
333  
modificato  
modificato  
80/69  
07/82  
333 bis  
Nuovo  
07/82  
334  
modificato  
modificato  
80/69  
53/75  
335  
modificato  
53/75  
336  
modificato  
53/75  
337 bis  
Nuovo  
53/75  
339  
modificato  
07/82  
340  
abrogato  
07/82  
341 bis  
Nuovo  
71/04  
341 bis 1  
Nuovo  
84/06

13  
N° di  
articoli  
Ord  
n° 69-74  
Ord  
n° 73-48  
Ord  
n°75-47  
Legge  
n°78-03  
Legge  
n°82-04  
Legge

n°88-26

Legge

n°89-05

Legge

n°90-02

Legge

n°90-15

Ord

n°95-11

Ord

n° 96-22

Ord

n°97-10

Ord

n° 01-09

Legge

n° 04-15

Ord

n° 05-06

Legge

n° 06-01

Legge

n° 06-23

No.

JO

342

modificato

modificato

53/75

07/82

343

modificato

53/75

344

modificato

modificato

53/75

07/82

346

modificato

modificato

53/75

07/82

347

modificato

07/82

348

modificato

53/75

349 bis

Nuovo

84/06

350

modificato

modificato

07/82

84/06

350 bis

Nuovo

84/06

351

modificato

modificato

53/75

84/06

351 bis

Nuovo

84/06

352

modificato

84/06

353

modificato

84/06

354

modificato

84/06

359

modificato

07/82

361

modificato

07/82

364

modificato

07/82

365

modificato

07/82

367

modificato

07/82  
371  
modificato  
07/82

14

N° di  
articoli

Ord

n° 69-74

Ord

n° 73-48

Ord

n°75-47

Legge

n°78-03

Legge

n°82-04

Legge

n°88-26

Legge

n°89-05

Legge

n°90-02

Legge

n°90-15

Ord

n°95-11

Ord

n° 96-22

Ord

n°97-10

Ord

n° 01-09

Legge n°

04-15

Ord n °

05-06

Legge

n° 06-01

Legge

n° 06-23

No.

JO

371 bis

Nuovo

84/06

375 bis

Nuovo

84/06

380

modificato

07/82

381

modificato

07/82

382 bis

Nuovo

modificato

modificato

53/75

07/82

01/34

382 bis 1

Nuovo

84/06

383

modificato

84/06

384

modificato

84/06

385

abrogato

07/82

386

modificato

07/82

389 bis

Nuovo

71/04

389 Ter

Nuovo

modificato

71/04  
84/06  
389quarto  
Nuovo  
modificato  
71/04  
84/06  
389Quinqui  
a partire dal  
Nuovo  
71/04  
389Sixiès  
Nuovo  
71/04  
389Septiès  
Nuovo  
71/04  
389Octies  
Nuovo  
71/04  
389 anni  
Nuovo  
71/04  
390  
abrogato  
13/97  
391  
abrogato  
13/97

15  
N° di  
articoli  
Ord  
n° 69-74  
Ord  
n° 73-48  
Ord  
n°75-47  
Legge  
n°78-03  
Legge  
n°82-04  
Legge  
n°88-26  
Legge  
n°89-05  
Legge  
n°90-02  
Legge  
n°90-15  
Ord  
n°95-11  
Ord  
n° 96-22  
Ord  
n°97-10  
Ord  
n° 01-09  
Legge  
n° 04-15  
Ord  
n° 05-06  
Legge  
n° 06-01  
Legge  
n° 06-23  
No.  
JO  
392  
abrogato  
13/97  
393  
abrogato  
13/97  
394  
abrogato  
13/97  
394 bis  
Nuovo  
71/04  
394ter  
Nuovo  
71/04

394quarto  
Nuovo  
71/04  
394Quinqui  
a partire dal  
Nuovo  
71/04  
394Sixiès  
Nuovo  
71/04  
394Septiès  
Nuovo  
71/04  
394Octies  
Nuovo  
71/04  
394Nonies  
Nuovo  
71/04  
395  
modificato  
84/06  
396 bis  
Nuovo  
modificato  
07/82  
84/06  
401  
modificato  
53/75  
402  
modificato  
84/06  
403  
modificato  
84/06  
405 bis  
Nuovo  
07/82  
406  
modificato  
84/06  
406 bis  
Nuovo  
07/82  
407  
modificato  
07/82

16  
N° di  
articoli  
Ord  
n° 69-74  
Ord  
n° 73-48  
Ord  
n°75-47  
Legge  
n°78-03  
Legge  
n°82-04  
Legge  
n°88-26  
Legge  
n°89-05  
Legge  
n°90-02  
Legge  
n°90-15  
Ord  
n°95-11  
Ord  
n° 96-22  
Ord  
n°97-10  
Ord  
n° 01-09  
Legge  
n° 04-15  
Ord  
n° 05-06  
Legge  
n° 06-01  
Legge



n° 06-23

No.

JO

408

modificato

84/06

413 bis

Nuovo

07/82

417 bis

Nuovo

modificato

modificato

100/73

53/75

84/06

417 bis 1

Nuovo

84/06

417 bis 2

Nuovo

84/06

417 bis 3

Nuovo

84/06

418

Abrogato e

sostituito

abrogato

53/75

01/34

419

Abrogato e

sostituito

abrogato

53/75

01/34

420

Abrogato e

sostituito

abrogato

53/75

01/34

421

Abrogato e

sostituito

modificato

abrogato

53/75

07/82

28/88

422

Abrogato e

sostituito

modificato

modificato

abrogato

53/75

07/82

28/88

01/34

422 bis

Nuovo

modificato

abrogato

07/82

28/88

01/34

422 Ter

Nuovo

abrogato

07/82

01/34

423

Abrogato e

sostituito

modificato

modificato

modificato

abrogato

53/75

07/78

07/82

28/88

01/34

423-1

Nuovo

abrogato

07/82

28/88

articoli  
Ord  
n° 69-74  
Ord  
n° 73-48  
Ord  
n°75-47  
Legge  
n°78-03  
Legge  
n°82-04  
Legge  
n°88-26  
Legge  
n°89-05  
Legge  
n°90-02  
Legge n°  
90-15  
Ord  
n°95-11  
Ord  
n° 96-22  
Ord n °  
97-10  
Ord  
n° 01-09  
Legge  
n° 04-15  
Ord  
n° 05-06  
Legge  
n° 06-01  
Legge  
n° 06-23  
Numero GU  
423-2  
Nuovo  
abrogato  
07/82  
01/34  
424  
Abrogato e  
sostituito  
modificato  
abrogato  
53/75  
07/82  
43/96  
425  
Abrogato e  
sostituito  
modificato  
abrogato  
53/75  
07/82  
43/96  
425 bis  
Nuovo  
abrogato  
07/82  
43/96  
426  
Abrogato e  
sostituito  
abrogato  
53/75  
43/96  
426 bis  
Nuovo  
abrogato  
07/82  
43/96  
427  
Abrogato e  
sostituito  
abrogato  
53/75  
01/34  
428  
Abrogato e  
sostituito  
abrogato  
53/75  
28/88  
429  
Abrogato e  
sostituito  
53/75

430  
Abrogato e  
sostituito  
modificato  
53/75  
84/06  
431  
modificato  
Abrogato e  
sostituito  
modificato  
80/69  
53/75  
07/82  
432  
modificato  
Abrogato e  
sostituito  
modificato  
modificato  
80/69  
53/75  
07/82  
84/06  
433  
modificato  
Abrogato e  
sostituito  
80/69  
53/75  
434  
modificato  
Abrogato e  
sostituito  
modificato  
80/69  
53/75  
07/82  
435  
modificato  
Abrogato e  
sostituito  
80/69  
53/75  
435 bis  
Nuovo  
84/06  
436  
modificato  
abrogato  
80/69  
53/75

18  
N° di  
Articoli  
Ord  
n° 69-74  
Ord  
n° 73-48  
Ord  
n°75-47  
Legge  
n°78-03  
Legge  
n°82-04  
Legge  
n°88-26  
Legge  
n°89-05  
Legge  
n°90-02  
Legge  
n°90-15  
Ord  
n°95-11  
Ord  
n° 96-22  
Ord  
n°97-10  
Ord  
n° 01-09  
Legge  
n° 04-15  
Ord  
n° 05-06

Legge  
n° 06-01  
Legge  
n° 06-23  
No.

JO  
437  
abrogato  
53/75  
438  
modificato  
abrogato  
80/69  
53/75  
439  
abrogato  
53/75  
440  
modificato  
07/82  
440 bis  
Nuovo  
07/82  
441  
modificato  
07/82  
441 bis  
Nuovo  
07/82  
442  
modificato  
modificato  
modificato  
53/75  
07/82  
84/06  
442 bis  
Nuovo  
07/82  
443  
modificato  
07/82  
444  
modificato  
07/82  
444 bis  
Nuovo  
07/82  
445  
modificato  
modificato  
07/82  
84/06  
446  
abrogato  
07/82  
447  
abrogato  
07/82  
448  
abrogato  
80/69  
449  
modificato  
07/82  
450  
modificato  
07/82  
451  
modificato  
07/82  
453  
modificato  
07/82

19  
N° di  
articoli  
Ord  
n° 69-74  
Ord  
n° 73-48  
Ord  
n°75-47  
Legge  
n°78-03  
Legge  
n°82-04  
Legge

n°88-26  
Legge  
n°89-05  
Legge  
n°90-02  
Legge  
n°90-15  
Ord  
n°95-11  
Ord  
n° 96-22  
Ord  
n°97-10  
Ord  
n° 01-09  
Legge  
n° 04-15  
Ord  
n° 05-06  
Legge  
n° 06-01  
Legge  
n° 06-23  
No.  
JO  
454  
modificato  
07/82  
455  
modificato  
07/82  
456  
modificato  
07/82  
457  
modificato  
07/82  
458  
modificato  
07/82  
459  
modificato  
07/82  
460  
modificato  
07/82  
462  
modificato  
07/82  
463  
modificato  
07/82  
464  
modificato  
07/82  
465  
modificato  
modificato  
07/82  
84/06  
467 bis  
Nuovo  
84/06  
467 bis 1  
Nuovo  
84/06

## ALLEGATO

1-9

Legge n° 05-01 del 27 Dhou El Hidja 1425 corrispondente al 6 febbraio 2005 relativa a prevenzione e contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento di terrorismo.....

10-12

Decreto esecutivo n. 06-05 del 9 Dhou El Hidja 1426 corrispondente al 9 gennaio 2006 che fissa la forma, il modello, il contenuto e l'avviso di ricevimento della dichiarazione di sospetto.....

13-18

Regolamento n° 05-05 del 13 Dhou El Kaada 1426 corrispondente al 15 dicembre 2005 in materia di prevenzione e lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento di  
terrorismo.....

19-40

Legge n° 06-01 del 21 Moharram 1427 corrispondente al 20 febbraio 2006 relativa al  
prevenzione e lotta alla corruzione .....

41-45

Decreto presidenziale n° 06-414 di Aouel Dhou El Kaada 1427 corrispondente al 22  
Novembre 2006 che fissa il modello di dichiarazione dei beni .....  
46-47

Decreto presidenziale n. 06-415 di Aouel Dhou El Kaada 1427 corrispondente al 22  
Novembre 2006 che fissa le modalità per la dichiarazione dei beni dei pubblici ufficiali  
diversi da quelli previsti dall'articolo 6 della legge sulla prevenzione e la lotta contro  
la corruzione.....

48-79

Legge n° 05-04 del 27 Dhou El Hidja 1425 corrispondente al 6 febbraio 2005 sul codice di  
organizzazione carceraria e reinserimento sociale dei detenuti .....

80-88

Ordinanza n° 71-57 del 5 agosto 1971 relativa al gratuito patrocinio, modificata e  
completato .....

89-94

Legge organica n° 05-11 del 10 Joumada Ethania 1426 corrispondente al 17 luglio 2005  
in materia di organizzazione giudiziaria .....

95-96

Ordinanza n° 97-11 di 11 Dhou El Kaada 1417 corrispondente al 19 marzo 1997 relativa a  
divisione giudiziaria .....

97-114

Decreto esecutivo n° 98-63 del 19 Chaoual 1418 corrispondente al 16 febbraio 1998 che  
fissa il  
competenza dei tribunali e modalità di applicazione dell'ordinanza n° 97-11 dell'11  
Dhou El Kaada 1417 corrispondente al 19 marzo 1997 relativo alla divisione giudiziaria  
.....

115-185

Ordinanza n. 71-28 del 22 aprile 1971 sul codice di giustizia militare, modificata e  
completato .....

**Legge n° 05-01 del 27 Dhou El Hidja 1425 corrispondente al 6 febbraio 2005 relativa alla prevenzione e lotta al riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.**

Il presidente della Repubblica,

Vista la Costituzione, in particolare i suoi articoli 119, 120, 122 (1, 7, 9 e 15), 126 e 132;

Vista la Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, adottato il 20 dicembre 1988 e ratificato con decreto presidenziale n° 95-41 del 26 Chaâbane 1415 corrispondente al 28 gennaio 1995;

Vista la Convenzione araba sulla lotta al terrorismo firmata al Cairo il 25 Dhou El Hidja 1418

corrispondente al 22 aprile 1998 e ratificato con decreto presidenziale n° 98-413 del 18 Chaâbane 1419 corrispondente al 7 dicembre 1998;  
Vista la Convenzione dell'Organizzazione dell'Unità Africana (OUA) sulla prevenzione e la lotta contro il terrorismo adottata nella 35a sessione ordinaria tenutasi ad Algeri dal 12 al 14 luglio 1999 e ratificata da il decreto presidenziale n° 2000-79 del 4 Moharram 1421 corrispondente al 9 aprile 2000;  
Vista la Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo adottata da l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 9 dicembre 1999, ratificata con decreto presidenziale n° 2000-445 del 27 Ramadan 1421 corrispondente al 23 dicembre 2000;  
Vista la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 15 novembre 2000 e ratificato da il decreto presidenziale n° 02-55 del 22 Dhou El Kaada 1422 corrispondente al 5 febbraio 2002;  
Visto il Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzazione transnazionale volta a prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e bambini, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 novembre 2000 e ratificato dal decreto presidenziale n° 03-417 del 14 Ramadan 1424 corrispondente al 9 novembre 2003;  
Visto il Protocollo contro il traffico di migranti via terra, aria e mare, aggiuntivo alla Convenzione sulla Organizzazione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 15 novembre 2000 e ratificato con DPR n. 03-418 del 14 Ramadan 1424 corrispondente al 9 novembre 2003;

2

Vista l'ordinanza n° 66-155 dell'8 giugno 1966, modificata ed integrata, relativa al codice di procedura penale;  
Vista l'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966, modificata ed integrata, relativa al codice penale;  
Vista l'ordinanza n° 75-58 del 26 settembre 1975, modificata ed integrata, relativa al codice civile;  
Vista l'ordinanza n° 75-59 del 26 settembre 1975, modificata ed integrata, relativa al codice di commercio;  
Vista la legge 21 luglio 1979, n° 79-07, modificata ed integrata, relativa al codice doganale;  
Vista la legge n° 88-27 del 12 luglio 1988 relativa all'organizzazione del notaio;  
Vista la legge 8 gennaio 1991, n. 91-03 relativa all'organizzazione della professione di ufficiale giudiziario;  
Vista la legge 8 gennaio 1991, n. 91-04, relativa all'organizzazione della professione di avvocato;  
Vista la legge n° 91-08 del 27 aprile 1991 relativa alla professione di dottore commercialista, revisore legale ragioneria e dottore commercialista;  
Vista l'ordinanza n°95-07 del 23 Chaâbane 1415 corrispondente al 25 gennaio 1995 relativa a assicurazione;  
Vista l'ordinanza n° 96-02 del 19 Chaâbane 1416 corrispondente al 10 gennaio 1996 relativa all'organizzazione la professione di banditore;  
Vista l'ordinanza n° 96-22 del 23 Safar 1417 corrispondente al 9 luglio 1996, modificata ed integrata, in materia di repressione della violazione della normativa e della regolamentazione dei cambi e dei movimenti capitali da e per l'estero;  
Vista la legge n° 2000-03 di 5 Joumada El Oula 1421 corrispondente al 5 agosto 2000 recante le norme generale in materia di poste e telecomunicazioni;  
Vista la legge n° 02-11 del 20 Chaoual 1423 corrispondente al 24 dicembre 2002 sulla legge finanziaria per il 2003;  
Vista l'ordinanza n° 03-11 del 27 Joumada Ethania 1424 corrispondente al 26 agosto 2003 relativa al valuta e credito;  
Dopo l'adozione da parte del Parlamento;  
**Promuove la legge, il cui contenuto è il seguente:**

3

## **capitolo i**

### **Disposizioni generali**

**Articolo 1.** - Oltre alle disposizioni previste dal codice penale, la presente legge ha lo scopo di prevenire e lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

**Arte. 2.** - È considerato riciclaggio di denaro:

a) la conversione o il trasferimento di beni noti all'autore come provento di un reato, al fine di occultare o dissimulare l'origine illecita di detti beni o assistere chiunque sia coinvolto in il reato principale a seguito del quale tali beni vengono recuperati per sottrarsi alle conseguenze atti legali;



b) occultamento o travestimento della vera natura, origine, ubicazione, disposizione, circolazione o proprietà di beni o diritti connessi che l'autore sa essere sono i proventi di un reato;  
c) l'acquisizione, il possesso o l'uso di beni da parte di una persona che conosce, al momento del ricevimento, che detti beni costituiscono provento di reato;  
d) partecipazione ad alcuno dei reati stabiliti ai sensi del presente articolo o di qualsiasi altro associazione, cospirazione, tentativo o complicità fornendo assistenza, aiuto o consulenza in vista della sua commissione.

**Arte. 3.** - È considerato reato di finanziamento del terrorismo, ai sensi della presente legge, qualsiasi atto con il quale qualsiasi persona, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegittimamente e fornire o raccogliere consapevolmente fondi con l'intenzione che saranno utilizzati in tutto o in parte per il commettere reati qualificabili come atti terroristici o sovversivi, atti previsti e puniti dalla artt. da 87 bis a 87 bis 10 cp.

**Arte. 4.** - Ai sensi della presente legge:

- il termine "**fondi**" designa i beni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, in particolare i beni mobili o immobili, acquisiti con qualsiasi mezzo, e documenti o strumenti legali ai sensi del in qualsiasi forma, anche elettronica o digitale, che attestino un diritto di proprietà o interesse in tale proprietà, inclusi prestiti bancari, assegni di viaggio, assegni banca, vaglia, azioni, titoli, obbligazioni, tratte e lettere di credito.
- il termine "**reato originario**" designa qualsiasi reato, anche commesso all'estero, che abbia ha permesso ai suoi autori di ottenere i beni previsti da questa legge.
- il termine "**soggetto passivo**" designa le persone fisiche e giuridiche che hanno l'obbligo di rendere dichiarazione di sospetto.
- "**organismo specializzato**" : l'unità di trattamento dell'informazione finanziaria prevista dal normative vigenti.

4

**Arte. 5.** - Gli atti di origine commessi all'estero non possono dar luogo a procedimento penale per riciclaggio di denaro e/o finanziamento del terrorismo solo se hanno natura di reato in paese in cui sono stati commessi e nel diritto algerino.

## Capitolo II

### Prevenzione del riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo

**Arte. 6.** - Qualsiasi pagamento di importo superiore a una soglia fissata dal regolamento deve essere effettuato mediante pagamento tramite circuiti bancari e finanziari.

I termini di applicazione del presente articolo sono specificati dal regolamento.

**Arte. 7.** - Banche, istituzioni finanziarie e altre istituzioni finanziarie collegate devono garantire l'identità e l'indirizzo dei propri clienti prima di aprire un conto o libretto, prendendo in custodia di titoli, titoli o obbligazioni, per destinare una cassaforte o per instaurare qualsiasi altro rapporto d'affari. La verifica dell'identità di una persona fisica avviene mediante la presentazione di un documento ufficiale originale valido e corredato di fotografia; la verifica del suo indirizzo è fatta dal presentazione di un documento ufficiale attestante la prova.

Una copia è conservata.

La verifica dell'identità di una persona giuridica è effettuata mediante la presentazione dei suoi statuti e qualsiasi documento attestante che è legalmente registrato o approvato e che ha un'esistenza reale nel momento dell'identificazione.

Una copia è conservata.

Le informazioni di cui ai commi 2 e 3 devono essere aggiornate annualmente e ad ogni modifica.

Gli agenti e i dipendenti che agiscono per conto di altri devono presentare, oltre al documenti sopra previsti, la delega di poteri nonché i documenti comprovanti l'identità e l'indirizzo dei beneficiari effettivi dei fondi.

**Arte. 8.** - L'identificazione dei clienti occasionali è effettuata secondo le condizioni previste dall'articolo 7 sopra.

**Arte. 9.** - Nel caso in cui non sia certo che il cliente agisca per proprio conto, le banche, istituti finanziari e altri istituti finanziari collegati ottengono informazioni, con qualsiasi mezzo di diritto, sull'identità del vero ordinatore o di colui per il quale agisce.

**Arte. 10.** - Quando un'operazione viene eseguita in condizioni di insolita complessità o ingiustificate, o non sembrano avere alcuna giustificazione economica o oggetto legittimo, banche, istituto finanziario o altri istituti finanziari correlati sono tenuti a informarsi su

l'origine e la destinazione dei fondi nonché lo scopo dell'operazione e l'identità delle parti coinvolte economico.

Viene redatta e conservata una relazione riservata, fatta salva l'applicazione degli articoli da 15 a 22 del questa legge.

5

**Arte. 11.** - Gli ispettori della Banca d'Algeria incaricati dalla commissione bancaria e che agiscono sia nell'ambito di ispezioni in loco presso banche e istituzioni finanziarie e loro controllate e partecipazioni che, nell'ambito del controllo documentale, trasmettano immediatamente un rapporto riservato all'organismo specializzato non appena rilevano un'operazione che presenta il caratteristiche di cui al precedente articolo 10.

**Arte. 12.** -

La commissione bancaria apre un procedimento disciplinare per quanto di competenza ai sensi di legge nei confronti della banca o dell'istituto finanziario il cui fallimento della sua procedure di controllo interno in materia di segnalazione di operazioni sospette, richiamate al successivo articolo 20, è stata stabilito. Può informarsi sull'esistenza della relazione di cui al precedente articolo 10 e richiederla. comunicazione.

La commissione bancaria assicura che le banche e gli istituti finanziari abbiano programmi adeguati per individuare e prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

**Arte. 13.** - L'organismo specializzato deve essere informato del seguito dato a tutte le procedure aperte nel materia dalla commissione bancaria.

**Arte. 14.** - Banche, istituzioni finanziarie e altre istituzioni finanziarie collegate sono tenuti a conservare e mettere a disposizione delle autorità competenti:

1. documenti relativi all'identità e all'indirizzo dei clienti per un periodo di cinque (5) anni presso meno dopo la chiusura dei conti o la cessazione del rapporto d'affari;
2. documenti relativi alle operazioni effettuate dai clienti per almeno cinque (5) anni dopo esecuzione della transazione.

### Capitolo III rilevamento

**Arte. 15.** -

L'organismo specializzato è responsabile dell'analisi e dell'elaborazione delle informazioni che esso comunicare alle autorità preposte e alle segnalazioni di operazioni sospette a cui persone e organizzazioni di cui al successivo articolo 19.

Le informazioni comunicate all'organismo specializzato sono riservate, non possono essere utilizzati per scopi diversi da quelli previsti dalla presente legge.

**Arte. 16.** -

L'organismo specializzato accusa ricevuta della segnalazione di operazione sospetta. Raccoglie tutto informazioni e indizi che consentano di stabilire l'origine dei fondi o la reale natura delle operazioni oggetto della dichiarazione e assicura la trasmissione del fascicolo al pubblico ministero competente a norma di legge, ogniqualvolta i fatti dichiarati possano costituire reato di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo.

6

**Arte. 17.** - L'organismo specializzato può opporsi, in via cautelare, per un periodo massimo di 72 ore, per l'esecuzione di qualsiasi operazione bancaria di qualsiasi persona fisica o giuridica sulla quale vi sono forti sospetti di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo. Menzione di questo il provvedimento è inserito nell'avviso di ricevimento della segnalazione di operazione sospetta.

**Arte. 18.** - Le misure cautelari adottate dall'organismo specializzato non possono essere mantenute al oltre le 72 ore solo per ordine del tribunale.

Il presidente del tribunale di Algeri può, su richiesta dell'organismo specializzato e sentito il pubblico ministero Repubblica presso il tribunale di Algeri, prorogare il termine previsto dal comma precedente o disporre il sequestro fondi, conti o titoli provvisori soggetti alla dichiarazione.

Il pubblico ministero presso il tribunale di Algeri può presentare istanza per le medesime finalità.

L'ordinanza di accoglimento della richiesta è esecutiva dal minuto precedente la notifica alla parte. interessati dall'operazione.

Se l'avviso di ricevimento della segnalazione di operazione sospetta non è accompagnato da misure cautelari sopra previsto o in assenza di decisione del presidente del tribunale di Algeri o, se del caso, del giudice

istruzione sequestrata, non sia pervenuta alle persone e agli organismi di cui agli articoli 19 e 21 della presente legge, entro il termine massimo di 72 ore, possono effettuare l'operazione oggetto della dichiarazione.

**Arte. 19.** - Sono soggetti all'obbligo di denunciare il sospetto:

- banche e istituzioni finanziarie, servizi finanziari postali algerini, altre istituzioni affiliate finanziarie, compagnie assicurative, uffici di cambio, mutue, scommesse e giochi e casinò;

- qualsiasi persona fisica o giuridica che, nell'ambito della propria professione, consiglia e/o svolge transazioni risultanti in depositi, scambi, investimenti, conversioni o qualsiasi altro movimento di capitale, in particolare le libere professioni regolamentate, e più in particolare gli avvocati, notai, banditori, commercialisti, revisori dei conti, mediatori, spedizionieri doganali, agenti di cambio, broker, broker agenti immobiliari, società di factoring e rivenditori di pietre e metalli preziosi, oggetti d'antiquariato e d'arte.

**Arte. 20.** - Fermo quanto previsto dall'articolo 32 del codice di procedura penale, le persone le persone fisiche e le società, di cui al precedente articolo 19, sono tenute a dichiarare all'organismo specializzato qualsiasi operazione quando si tratta di fondi che sembrano provenire da un reato o un reato, in particolare il criminalità organizzata e traffico di stupefacenti e sostanze psicotrope o sembrano essere destinati a finanziamento del terrorismo.

Questa dichiarazione deve essere fatta non appena vi è sospetto, anche se è stato impossibile rimanere all'esecuzione delle operazioni o successivamente al loro compimento.

Qualsiasi dichiarazione di informazioni tendenti a rafforzare il sospetto o a confutarlo deve essere effettuata senza indugio.

all'organismo specializzato.

Si determinano forma, modello, contenuto e avviso di ricevimento della segnalazione di operazione sospetta con regolamento su proposta dell'organismo specializzato.

**Arte. 21.** - I servizi fiscali e doganali inviano immediatamente un rapporto confidenziale a l'organismo specializzato non appena scoprono, durante le loro missioni di verifica e controllo, l'esistenza di fondi o operazioni che sembrano derivare da reati o delitti, in particolare criminalità organizzata o traffico di stupefacenti o sostanze psicotrope o sembrano essere destinati al finanziamento del terrorismo. I termini di applicazione del presente articolo sono specificati dal regolamento.

**Arte. 22.** - Nei confronti dell'organismo specializzato non può essere esercitato il segreto professionale né il segreto bancario.

**Arte. 23.** - Nessun procedimento penale per violazione del segreto bancario o del segreto professionale può essere avviato

nei confronti di persone o dirigenti e dipendenti sottoposti alla dichiarazione di sospetto che, in buona fede, hanno trasmesso le informazioni o reso le dichiarazioni previste dalla presente legge.

**Arte. 24.** - Persone fisiche e giuridiche soggette alla dichiarazione di sospetto che hanno reso in buona fede sono esenti da ogni responsabilità amministrativa, civile o penale.

Questa esenzione da responsabilità resta giustificata anche se le indagini non hanno dato luogo ad alcun seguito o se il procedimento ha portato a decisioni di licenziamento, assoluzione o assoluzione.

#### Capitolo IV

#### Cooperazione internazionale

**Arte. 25.** - L'organismo specializzato può comunicare agli organi di altri Stati che esercitano missioni simili le informazioni che detiene su operazioni che sembrano avere per oggetto la riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo, a condizione di reciprocità.

**Arte. 26.** - La cooperazione e lo scambio di informazioni, di cui al precedente articolo 25, hanno luogo nel rispetto delle convenzioni internazionali e delle disposizioni legali interne applicabili a tutela della privacy e comunicazione dei dati personali a condizione che le organizzazioni gli stranieri competenti sono soggetti agli stessi obblighi di segreto professionale dell'organismo specializzato.

**Arte. 27.** - Nell'ambito della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, la La Banca d'Algeria e la commissione bancaria possono trasmettere informazioni agli organi responsabili vigilanza su banche e istituzioni finanziarie di altri paesi, fatta salva la reciprocità e purché tali organismi siano assoggettati al segreto professionale con le stesse garanzie di Algeria.

**Arte. 28.** - La comunicazione delle informazioni non può essere concessa se è già stato avviato un procedimento penale stata avviata in Algeria sulla base degli stessi fatti o se tale comunicazione è suscettibile di violazione della sovranità e della sicurezza nazionale o dell'ordine pubblico e degli interessi fondamentali di Algeria.

**Arte. 29.** - Viene instaurata una cooperazione giudiziaria tra i tribunali algerini e i tribunali stranieri nel corso di indagini, azioni penali e procedimenti giudiziari in materia di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, subordinatamente alla reciprocità e nel rispetto delle convenzioni bilaterali e accordi multilaterali applicabili in materia, ratificati dall'Algeria, e in conformità con la legislazione nazionale.

**Arte. 30.** -

La cooperazione giudiziaria può riguardare inchieste, commissioni rogatorie internazionali, l'estradizione di persone ricercate a norma di legge nonché le perquisizione e sequestro dei proventi di riciclaggio e di quelli destinati al finanziamento del terrorismo ai fini della confisca fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede.

## **Capitolo V**

### **Disposizioni penali**

**Arte. 31.** - Chiunque effettui o accetti un pagamento in violazione delle disposizioni del successivo articolo 6. di cui sopra è punito con l'ammenda da 50.000 DA a 500.000 DA.

**Arte. 32.** - Qualsiasi soggetto passivo che si astiene, consapevolmente e consapevolmente, dall'istituire e/o la trasmissione della dichiarazione di sospetto prevista dalla presente legge è punita con l'ammenda di 100.000 DA a 1.000.000 DA fatte salve le sanzioni più gravi e ogni altra sanzione disciplinare.

**Arte. 33.** -

Dirigenti e agenti di organizzazioni finanziarie nonché soggetti soggetti al dichiarazione di sospetto che avrà consapevolmente portato all'attenzione del proprietario dei fondi o operazioni essendo stata dichiarata l'esistenza di tale dichiarazione o comunicata informazioni sulle conseguenze che gli sono riservate è punito con la multa da 200.000 DA a 2.000.000 DA fatte salve le sanzioni più gravi e ogni altra sanzione disciplinare.

9

**Arte. 34.** - Dirigenti e dipendenti di banche, istituzioni finanziarie e altri istituzioni finanziarie collegate che hanno ripetutamente violato consapevolmente il prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo di cui agli articoli 7, 8, 9, 10 e 14 della presente legge sono puniti con l'ammenda da 50.000 DA a 1.000.000 DA.

Gli istituti finanziari di cui al presente articolo sono puniti con l'ammenda di 1.000.000 DA a 5.000.000 DA fatte salve le sanzioni più gravi.

## **Capitolo VI**

### **Disposizioni finali**

**Arte. 35.** -

Le disposizioni degli articoli da 104 a 110 della legge n° 02-11 del 20 Chaoual 1413 corrispondente al 24 dicembre 2002 sulla legge finanziaria 2003 sono abrogate.

**Arte. 36.** - La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Democratica d'Algeria e popolare.

Fatto ad Algeri, il 27 Dhou El Hidja 1425 corrispondente al 6 febbraio 2005.

**Abdelaziz BOUTEFLIKA .**

10

## **Decreto esecutivo n. 06-05 del 9 Dhou El Hidja 1426 corrispondente al 9 gennaio 2006 fissando la forma, il modello, il contenuto e l'avviso di ricevimento della dichiarazione di sospetto.**

Il capo del governo,

Sulla relazione del ministro delle Finanze,

Vista la Costituzione, in particolare i suoi articoli 85-4° e 125 (comma 2);

Vista l'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966, modificata ed integrata, relativa al codice penale;

Vista la legge n° 05-01 del 27 Dhou El Hidja 1425 corrispondente al 6 febbraio 2005 relativa alla prevenzione e la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo;

Visto il decreto presidenziale n° 04-136 del 29 Safar 1425 corrispondente al 19 aprile 2004 relativo al nomina del Capo del Governo;

Visto il decreto presidenziale n° 05-161 del 22 Rabie El Aouel 1426 corrispondente al 1 maggio 2005 recante

nomina dei membri del Governo;

Visto il decreto esecutivo n° 02-127 del 24 Moharram 1423 corrispondente al 7 aprile 2002 che ne stabilisce la creazione,

organizzazione e funzionamento dell'unità di elaborazione dell'informazione finanziaria (CTRF);

Su proposta del Consiglio dell'Unità per il trattamento dell'informazione finanziaria (CTRF);

**Decreti:**

**Articolo 1.** - Scopo del presente decreto è quello di fissare la forma, il modello e il contenuto del dichiarazione di sospetto nonché quelle relative alla sua accusa di ricevimento, come previsto dall'articolo 20 (comma 4) della Legge n. 05-01 del 27 Dhou El Hidja 1425 corrispondente al 6 febbraio 2005, sopra richiamata.

**Arte. 2.** - Un modello unico di dichiarazione di sospetto e avviso di ricevimento dichiarazione di sospetto.

**Arte. 3.** - La dichiarazione di sospetto nonché l'avviso di ricevimento, di cui al precedente articolo 2, sono redatto su carta stampata conforme ai modelli custoditi dall'organismo specializzato (CTRF), allegati negli allegati I e II.

11

**Arte. 4.** - La predisposizione della segnalazione dell'operazione sospetta spetta ai responsabili indicati nell'art 19 della Legge n. 05-01 del 27 Dhou El Hidja 1425 corrispondente al 6 febbraio 2005 relativa alla prevenzione e la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.

La redazione dell'avviso di ricevimento è di competenza esclusiva dell'unità di elaborazione dell'intelligenza finanziaria (CTRF).

**Arte. 5.** - La dichiarazione di sospetto deve:

**5-1/** essere scritti in modo leggibile, senza cancellature o sovraccarichi, mediante dattilografia o processo automatizzato;

**5-2/** includere le dichiarazioni relative a:

**5.2.1** - al dichiarante (istituto bancario - indirizzo - telefono e fax),

**5.2.2** - informazioni sul conto sospetto, il suo titolare e il suo firmatario (numero di conto - data di apertura - filiale - indirizzo),

**5.2.3** - all'identità:

- Per le persone fisiche è necessario indicare la loro completa filiazione, nonché la loro data e luogo dalla nascita,

- Per le persone giuridiche è necessario indicare anche la ragione sociale, la forma giuridica, l'attività come codice fiscale o numero di identificazione statistica (NIS),

- Per i soci, indicare, oltre alla filiazione completa, la data e il luogo di nascita, il professione più l'importo delle quote nonché l'indirizzo personale,

- Per il responsabile indicare la filiazione completa, la data e il luogo di nascita nonché i dati sul documento di identità prodotto (natura - n° - data e luogo di stabilimento),

**5.2.4** - i documenti di identificazione utilizzati per l'apertura del conto nonché eventuali commenti o osservazioni specifiche in merito,

**5.2.5** - il tipo di cliente abituale o occasionale,

**5.2.6** - l'identità e la qualità dei firmatari autorizzati con delega di potere sul conto;

**5-3/** contengono le relative indicazioni:

**5.3.1** - operazioni oggetto di sospetto (data o periodo - tipologia operazione - importo complessivo - numero di operazioni).

Si prescrive di procedere ad una precisa descrizione delle operazioni e dei presunti rapporti tra le parti. ha riguardato,

**5.3.2** - la natura dei fondi, oggetto del sospetto (moneta nazionale - titoli - metalli prezioso - altri),

**5.3.3** - dettagli dell'operazione, oggetto del sospetto - tutte le informazioni devono essere fornite richiesta a seconda della natura dell'operazione transfrontaliera o nazionale (trasferimento - rimpatrio - incassare assegni - fonte di fondi - istituto bancario o finanziario - filiale - paese - numero di conto - intestatario del conto - banca corrispondente - numero e data dell'assegno - destinazione dei fondi - pagamento in contanti - rimessa di assegni - istituto bancario - filiale - numero conto - intestatario del conto - stabilimento intermediario - numero e data dell'assegno),

12

**5.3.4** - i motivi del sospetto, è necessario descrivere i motivi del sospetto in sulla base dei seguenti elementi: identità del committente o dell'agente - identità del

beneficiario - origine dei fondi - destinazione dei fondi - aspetto comportamentale o altro - importanza di importo dell'operazione - inusualità dell'operazione - complessità dell'operazione - mancanza di giustificazione economica - mancanza di aspetto dell'oggetto legittimo,

**5.3.5** - il background del/i rispondente/i (informazioni),

**5.3.6** - ad altri soggetti passivi: tutte le informazioni concernenti la natura del l'operazione (depositi - scambi - investimenti - conversioni - altri movimenti di capitali) e il rapporto d'affari (luogo del rapporto d'affari, contabilità, vendita, dichiarazione del caso, contanti o altri mezzi di pagamento...) nonché sull'oggetto e sulla natura della transazione e per effettuare individuare, in maniera precisa, le ragioni del sospetto,

**5.3.7** - conclusioni e pareri.

- a seconda dei casi, l'identità, la qualità e la firma del corrispondente dell'istituzione presso il CTRF;

- data di emissione della segnalazione di operazione sospetta.

**Arte. 6.** - La dichiarazione di sospetto deve essere accompagnata da ogni prova documentale relativa a l'operazione considerata.

Allo stesso modo, l'organismo specializzato (CTRF) può, in qualsiasi momento, farsi comunicare qualsiasi informazione.

utile o qualsiasi documento relativo al sospetto che potrebbe far avanzare l'indagine.

**Arte. 7.** - La dichiarazione di sospetto deve essere firmata, a seconda dei casi, dal rappresentante dello stabilimento banca o finanziaria con la CTRF, o da uno dei soggetti passivi di cui all'articolo 19, comma 2, della legge n° 05-01 del 6 febbraio 2005, sopracitato.

La firma deve essere autografa senza possibilità di duplicazione o siglatura.

**Arte. 8.** - Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Democratica d'Algeria e popolare.

Fatto ad Algeri, 9 Dhou El Hidja 1426 corrispondente al 9 gennaio 2006.

**Ahmed OUYAHIA.**

## **Regolamento n° 05-05 del 13 Dhou El Kaada 1426 corrispondente al 15 dicembre 2005 in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.**

Il governatore della Banca d'Algeria,

Vista l'ordinanza n° 75-59 del 26 settembre 1975, modificata ed integrata, relativa al codice di commercio;

Vista l'ordinanza n° 03-11 del 27 Joumada Ethania 1424 corrispondente al 26 agosto 2003 relativa al denaro e credito, in particolare gli articoli 56 e 57;

Vista la legge n° 05-01 del 27 Dhou El Hidja 1425 corrispondente al 6 febbraio 2005 relativa alla prevenzione e la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo;

Visto il decreto esecutivo n° 02-127 del 24 Moharram 1423 corrispondente al 7 aprile 2002 che ne stabilisce la creazione,

organizzazione e funzionamento dell'unità di elaborazione dell'informazione finanziaria (CTRF);

Visto il decreto dirigenziale n° 05-442 del 12 Chaoual 1426 corrispondente al 14 novembre 2005 che fissa il soglia applicabile ai pagamenti da effettuare mediante pagamento tramite canali bancaria e finanziaria;

Visto il decreto presidenziale del 10 Rabie El Aouel 1422 corrispondente al 2 giugno 2001 di nomina il governatore e i vicegovernatori della Banca d'Algeria;

Visto il decreto presidenziale del 10 Rabie El Aouel 1422 corrispondente al 2 giugno 2001 di nomina membri del consiglio di amministrazione della Banca d'Algeria;

Viste le deliberazioni del Consiglio Valuta e Credito del 15 dicembre 2005;

**Promuove il regolamento, il cui contenuto è il seguente:**

**Articolo 1.** - Banche, istituzioni finanziarie e servizi finanziari dell'Algeria post deve, in applicazione della legge n° 05-01 del 27 Dhou El Hidja 1425 corrispondente al 6 febbraio 2005 sulla prevenzione e la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, come definiti negli articoli 2 e 3, esercitare la vigilanza. A tal fine, devono avere un programma scritto sulla prevenzione, l'individuazione e la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Tale programma deve comprendere, in particolare:

- procedure,
- controlli,
- una metodologia di due diligence per conoscere i tuoi clienti,
- formazione adeguata per il proprio personale,
- un sistema di rapporti (corrispondente e dichiarazioni di sospetto) con l'unità di elaborazione dell'intelligenza finanziaria (CTRF).

Questo programma fa parte del sistema di controllo interno di banche e istituzioni finanziarie e viene presentato annualmente un rapporto alla commissione bancaria.

## **TITOLO I**

### **CONOSCENZA DEI CLIENTI**

#### **E OPERAZIONI**

**Arte. 2.** - Le banche, le istituzioni finanziarie e i servizi finanziari di Algeria Post devono, al fine di evitare l'esposizione a gravi rischi relativi ai propri clienti e alle loro controparti, assicurare l'esistenza di standard interni di "customer knowledge" e la loro continua adeguatezza.

Le misure di protezione KYC vanno oltre un semplice

apertura conto e operazione di mantenimento. Chiedono da banche, istituzioni servizi finanziari e finanziari dell'Algeria, un rigoroso dovere di diligenza per quanto riguarda conti e transazioni che possono essere a rischio e monitoraggio vigile di attività e transazioni potrebbe essere sospetto.

**Arte. 3.** - Gli standard di conoscenza del cliente devono tenere conto degli elementi essenziali di procedure di gestione e controllo dei rischi, in particolare:

1. la policy per l'accettazione di nuovi clienti;
2. identificazione del cliente e monitoraggio dei movimenti e delle operazioni;
3. monitoraggio continuo dei conti di rischio.

Banche, istituzioni finanziarie e servizi finanziari dell'Algeria Post devono sapere l'identità e l'indirizzo dei loro clienti e monitorare i movimenti del conto per rilevare i tipi operazioni e operazioni atipiche e/o inusuali e la loro giustificazione economica per un cliente specifico o categoria di conti.

**Arte. 4.** - La procedura di identificazione del cliente avviene durante l'instaurazione del rapporto attività commerciale.

Ai fini della presente normativa, il termine "**cliente**" è utilizzato in particolare:

- qualsiasi persona fisica o giuridica titolare di un conto presso la banca o intestato a un conto è aperto (titolare effettivo del conto);
- beneficiari di operazioni effettuate da intermediari professionali;
- clienti occasionali;
- agenti e agenti che agiscono per conto di terzi;
- qualsiasi persona fisica o giuridica associata a un'operazione finanziaria effettuata tramite a banca, un istituto finanziario o i servizi finanziari di Algeria-post.

**Arte. 5.** - L'identità di una persona fisica è verificata mediante la presentazione di a documento ufficiale originale valido e comprensivo di fotografia. È importante raccogliere informazioni sulla parentela dell'interessato.

Verifica dell'identità di una persona giuridica, compreso qualsiasi tipo di associazione e altri organizzazioni, si effettua presentando un originale del proprio statuto e di ogni documento che istituisca che è legalmente registrato o concesso in licenza e che ha un'esistenza e un indirizzo reali al momento dell'identificazione.

La verifica dell'indirizzo avviene mediante la presentazione di un documento ufficiale attestante la prova e mediante la restituzione di una ricevuta di ritorno della corrispondenza (lettera di apertura del conto) o cortesia) inviata all'indirizzo dichiarato.

I rappresentanti e gli agenti che agiscono per conto di altri devono presentare, oltre ai documenti sopra previsto, i poteri e i documenti comprovanti l'identità e l'indirizzo dei titolari numero di fondi.

Viene conservata una copia del documento di identità e dell'indirizzo.

Le banche, le istituzioni finanziarie e i servizi finanziari di Algeria Post devono dare la priorità nell'ambito del rapporto con i propri clienti contatti periodici.

Se dopo l'apertura di un account vengono visualizzati problemi di verifica e aggiornamento, il banche, istituzioni finanziarie e servizi finanziari di Algeria-Post devono chiudere il conto, informare l'unità di elaborazione dell'informazione finanziaria e la commissione bancaria e restituire il saldo se non diversamente disposto da un'autorità competente.



**Arte. 6.** - Per garantire che i dati in loro possesso siano aggiornati, banche, istituti e servizi finanziari e finanziari di Algeria Post devono aggiornarli annualmente e almeno al in occasione di una transazione importante, di una modifica sostanziale degli standard di documentazione sui clienti o un cambiamento significativo nella modalità di gestione del conto.

Tuttavia, se una banca, un istituto finanziario o i servizi finanziari di Algeria Post ad un certo punto, non hanno informazioni su un cliente esistente, dovranno prendere misure per ottenere tutte le informazioni necessarie nel più breve tempo possibile.

**Arte. 7.** - Le banche, le istituzioni finanziarie e i servizi finanziari di Algeria Post devono, a discrezione della loro direzione generale, ottenere qualsiasi nuovo cliente, potenzialmente persona esposti, informazioni sufficienti e adottare le misure precauzionali appropriate nel gestione di questo rapporto.

## **TITOLO II**

### **CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI**

**Arte. 8.** - Banche, istituzioni finanziarie e servizi finanziari di Algeria Post devono conservare per un periodo di cinque (5) anni, dopo la chiusura dei conti e/o la cessazione del rapporto attività commerciale:

- documenti relativi all'identità e all'indirizzo dei clienti,
- documenti relativi ad operazioni effettuate dopo che l'operazione è stata eseguita.

Tali documenti sono tenuti a disposizione delle autorità competenti.

16

Sono richieste banche, istituzioni finanziarie e servizi finanziari di Algeria Post elaborare procedure, all'attenzione delle proprie strutture operative, specificando quali sono le dati da conservare sull'identificazione del cliente, le singole operazioni e la durata conservazione legale e regolamentare.

## **TITOLO III**

### **BANCHE CORRISPONDENTI**

**Arte. 9.** - Banche e istituzioni finanziarie, intermediari autorizzati devono riunire informazioni sufficienti sulle banche corrispondenti.

L'intermediario abilitato deve instaurare rapporti di corrispondenza con istituti bancari stranieri a condizione:

- che la resa dei loro conti sia certificata;
- sono soggetti a controllo da parte delle autorità competenti;
- e che collaborino, nell'ambito di un meccanismo nazionale di lotta al riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

I corrispondenti accordi di conto devono essere aggiornati, per incorporare gli obblighi fornito sopra.

## **TITOLO IV**

### **SISTEMI DI ALLERTA**

**Arte. 10.** - Banche, istituzioni finanziarie e servizi finanziari di Algeria Post sono necessario disporre di sistemi per tutti i conti per identificare le attività di a insolito o sospetto.

I tipi di operazioni suscettibili di destare sospetti devono essere oggetto di una dichiarazione di sospetto che sarà trasmesso all'unità di elaborazione dell'intelligence finanziaria. Questi includono, in particolare, operazioni:

- che non sembrano avere alcuna giustificazione economica o commerciale distinguibile,
- che presentano movimenti di fondi sproporzionati rispetto al saldo del conto,
- che riguardano importi, in particolare in contanti, estranei alle normali operazioni o concepibile dal cliente,
- che siano di insolita o ingiustificata complessità,
- che non sembrano avere uno scopo lecito.

Per queste operazioni, le banche, le istituzioni finanziarie e i servizi finanziari dell'Algeria-posta sono tenuti a informarsi sull'origine e la destinazione dei fondi, nonché lo scopo di il funzionamento e l'identità delle parti coinvolte.

Oltre alla dichiarazione di sospetto, viene redatta e conservata una relazione confidenziale fatta salva Articoli da 15 a 22 della Legge n. 05-01 del 6 febbraio 2005, sopra richiamati.

## **TITOLO V**

### **DICHIARAZIONE DI SOSPENSIONE**

**Arte. 11.** - Banche, istituzioni finanziarie e servizi finanziari di Algeria Post sono soggetto all'obbligo legale di segnalare il sospetto nella forma regolamentare e richiederlo

17

Le banche e gli istituti finanziari devono riferire all'unità di elaborazione intelligence finanziaria (CTRF), qualsiasi transazione quando si riferisce a fondi che sembrano provenire da reato o delitto, in particolare criminalità organizzata e traffico di stupefacenti e sostanze psicotrope o in relazione al finanziamento del terrorismo.

Le segnalazioni di sospetto devono essere effettuate non appena vi è sospetto, anche se è stato impossibile posticipare l'esecuzione delle operazioni o dopo il loro completamento.

Qualsiasi elemento tendente a rafforzare il sospetto o a confutarlo deve essere comunicato senza indugio a CTRF.

La dichiarazione di sospetto deve essere resa secondo il modello regolamentare.

Le banche, le istituzioni finanziarie e i servizi finanziari di Algeria Post sono vincolati da rigorose l'osservanza delle misure cautelari decretate dall'articolo 18 della legge in materia di prevenzione e controllo contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Devono garantirne l'applicazione.

**Arte. 12.** - Le modalità di segnalazione delle operazioni sospette devono essere chiaramente specificate da scritto da ogni banca, istituto finanziario e servizi finanziari di Algeria-Post e portato al conoscenza del proprio personale. Tali procedure interne devono, inoltre, determinare le condizioni di dichiarazione di sospetto all'unità di elaborazione dell'informazione finanziaria.

**Arte. 13.** - La dichiarazione di sospetto è destinata esclusivamente all'unità di trattamento dell'intelligenza finanziaria. La dichiarazione di sospetto e le conseguenze ad essa riservate rientrano nell'ambito di applicazione segreto professionale e non possono essere portate a conoscenza del cliente o beneficiario di operazioni.

**Arte. 14.** - In applicazione della legge, il segreto bancario non è opponibile all'unità di trattamento dell'intelligenza finanziaria.

**Arte. 15.** - La legge tutela i dichiaranti che hanno proceduto in buona fede, da ogni azione penale e responsabilità amministrativa, civile e penale. Tale disposizione deve essere portata a conoscenza del personale.

## **TITOLO VI**

### **TRASFERIMENTI ELETTRONICI E EROGAZIONE DI FONDI**

**Arte. 16.** - Nell'ambito dei trasferimenti elettronici, indipendentemente dal mezzo utilizzato (SWIFT, ARTS, ATCI ecc...) e/o erogazione di fondi, banche, istituti finanziari e servizi I finanziatori di Algerie-Poste assicurano l'identificazione precisa del cedente e del beneficiario nonché del loro indirizzo.

## **TITOLO VII**

### **INFORMAZIONE E FORMAZIONE**

**Arte. 17.** - Ogni banca, istituto finanziario e servizi finanziari di Algeria-Post deve istituire un programma di formazione permanente per preparare adeguatamente il proprio personale alla conoscenza dei meccanismi di antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Il programma e il contenuto delle sessioni organizzate devono essere adattati alle specifiche esigenze di istituzione.

18

**Arte. 18.** - Le banche, le istituzioni finanziarie e i servizi finanziari dell'Algeria Post devono conferire potere ad almeno un dirigente senior responsabile della conformità antitrust riciclaggio e finanziamento del terrorismo, in qualità di corrispondente dell'unità di trattamento dell'intelligenza finanziaria e responsabile di garantire il rispetto delle loro politiche e procedure in termini di controllo del riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Banche, istituzioni finanziarie e i servizi finanziari di Algeria-Post assicurano che le procedure siano comunicate a tutto il personale e consentire a ciascun agente di segnalare qualsiasi transazione sospetta al responsabile di compliance antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo. Un report annuale viene effettuato alla commissione bancaria.

**Arte. 19.** - Banche, istituzioni finanziarie e servizi finanziari dell'Algeria Post devono definire in un documento i criteri di etica e professionalità, in termini di dichiarazioni. Questo documento deve essere portato a conoscenza di tutto il personale.

## **TITOLO VIII**

### **RUOLO DEGLI ORGANISMI DI VIGILANZA ESTERNI**

## BANCHE E STABILIMENTI FINANZIARIO

**Arte. 20.** - I sindaci valutano la conformità dei sistemi interni di prevenzione e la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, banche e istituzioni finanziarie autorizzate, facendo riferimento alle prassi standard e prudenti in vigore. Un rapporto annuale in viene effettuato su commissione bancaria.

**Arte. 21.** - La commissione bancaria assicura che le banche e gli istituti finanziari abbiano politiche, pratiche e procedure appropriate, inclusi criteri rigorosi per la conoscenza del clienti e le loro operazioni, rilevamento e sorveglianza, nonché segnalazione di operazioni sospette, garantendo un elevato livello di etica e professionalità nel settore bancario. Deve informarsi sull'esistenza della relazione di cui all'articolo 10 del presente regolamento. In caso di inadempimento, può essere avviato un procedimento disciplinare da parte della commissione bancaria.

**Arte. 22.** - Gli ispettori della Banca d'Algeria, su mandato della commissione bancaria e che agiscono nell'ambito dell'ispezione in loco o fuori sito, inviare immediatamente un rapporto, con la copertura di la gerarchia, all'unità di elaborazione dell'intelligenza finanziaria non appena rilevano una transazione che presentino le caratteristiche di cui all'articolo 10 del presente regolamento.

**Arte. 23.** - Gli uffici di cambio autorizzati devono adottare misure per identificare i propri clienti. Sono soggetti all'obbligo di segnalare i sospetti all'unità di elaborazione delle informazioni finanziario.

**Arte. 24.** - Il presente regolamento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Algerina democratico e popolare.

Fatto ad Algeri, 13 Dhou El Kaada 1426 corrispondente al 15 dicembre 2005.

**Mohammed LAKSACI .**

---

Pagina 189

19

### **Legge n ° 06-01 del 21 Moharram 1427 corrispondente al 20 febbraio 2006 relativa alla prevenzione e lotta alla corruzione.**

Il presidente della Repubblica,

Vista la Costituzione, in particolare i suoi articoli 119, 120, 122-7°, 126 e 132;

Vista la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea Generale del Nazioni Unite a New York il 31 ottobre 2003, ratificato, con riserva, con decreto presidenziale n° 04-128 del 29 Safar 1425 corrispondente al 19 aprile 2004;

Vista l'ordinanza n° 97-09 del 27 Chaoual 1417 corrispondente al 6 marzo 1997 sulla legge organica relative a partiti politici;

Vista la legge organica n° 04-11 del 21 Rajab 1425 corrispondente al 6 settembre 2004 relativa allo statuto della magistratura;

Vista la legge organica n° 04-12 del 21 Rajab 1425 corrispondente al 6 settembre 2004 che fissa il composizione, funzionamento e poteri del Consiglio Superiore della Magistratura;

Vista l'ordinanza n° 66-133 del 2 giugno 1966, modificata ed integrata, relativa allo statuto generale del Servizio pubblico ;

Vista l'ordinanza n° 66-155 dell'8 giugno 1966, modificata ed integrata, recante codice di procedura penale;

Vista l'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966, modificata ed integrata, relativa al codice penale;

Vista l'ordinanza n° 75-58 del 26 settembre 1975, modificata ed integrata, relativa al codice civile;

Vista l'ordinanza n° 75-59 del 26 settembre 1975, modificata ed integrata, recante codice del commercio ;

Vista la legge n° 79-07 del 21 luglio 1979, modificata ed integrata, relativa al codice doganale;

Vista la legge 17 luglio 1984, n. 84-17, modificata ed integrata, relativa alle leggi di finanza;

---

Pagina 190

20

Vista la legge 15 agosto 1990, n. 90-21, modificata ed integrata, relativa alla contabilità pubblica;

Vista l'ordinanza n° 96-22 del 23 Safar 1417 corrispondente al 9 luglio 1996, modificata ed integrata, relative alla repressione della violazione delle leggi e dei regolamenti sui cambi e movimenti di capitali da e verso l'estero;

Vista l'ordinanza n° 97-04 del 2 Ramadan 1417 corrispondente all'11 gennaio 1997 relativa al dichiarazione dei beni;

Vista l'ordinanza n° 03-11 del 27 Joumada Ethania 1424 corrispondente al 26 agosto 2003 relativa al

valuta e credito;

Vista la legge n° 05-01 del 27 Dhou El Hidja 1425 corrispondente al 6 febbraio 2005 relativa al prevenzione e contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo;

Previo parere del Consiglio di Stato;

Dopo l'adozione da parte del Parlamento;

**Promuove la legge, il cui contenuto è il seguente:**

## **TITOLO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Oggetto**

**Articolo 1.** - Lo scopo di questa legge è:

- rafforzare le misure volte a prevenire e combattere la corruzione;
- promuovere l'integrità, la responsabilità e la trasparenza nella gestione dei settori pubblici e privato;
- facilitare e sostenere la cooperazione internazionale e l'assistenza tecnica ai fini di prevenzione e lotta alla corruzione, compreso il recupero dei beni.

#### **Terminologia**

**Arte. 2 -.** Ai fini della presente legge, con i seguenti termini si intendono:

a) " **Corruzione** ": tutti i reati previsti dal Titolo IV della presente legge.

b) " **Pubblico funzionario** ":

1° chiunque sia titolare di un mandato legislativo, esecutivo, amministrativo, giudiziario, ovvero presso il un'assemblea popolare locale eletta, nominata o eletta, su base permanente o temporanea, pagati o meno e indipendentemente dal livello gerarchico o dall'anzianità;

21

2° ogni altro soggetto investito di una funzione o di un mandato, anche temporaneo, retribuito o non e contribuisce, in quanto tale, al servizio di un ente pubblico o di un'impresa pubblica, o qualsiasi altra impresa in cui lo Stato detiene tutto o parte del suo capitale, o qualsiasi altra impresa che fornisce un servizio pubblico;

3° ogni altra persona definita pubblico ufficiale o ad esso assimilata ai sensi dell'art legislazione e regolamenti vigenti.

c) " **pubblico ufficiale estero** ": chiunque ricopra un mandato legislativo, esecutivo o amministrativo o giudiziario in un paese straniero, nominato o eletto; e qualsiasi persona che si esercita servizio civile per un paese estero, anche per un ente pubblico o una società pubblico;

d) " **Funzionario di un'organizzazione internazionale pubblica** ": qualsiasi funzionario internazionale o qualsiasi persona autorizzata da tale organizzazione ad agire per suo conto;

e) " **Entità** ": insieme organizzato di elementi materiali o immateriali o di persone fisiche o morale, che persegue un obiettivo specifico;

f) " **Beni** ": tutti i tipi di beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, materiali o beni immateriali, nonché atti giuridici o documenti attestanti la titolarità di tali beni o dei diritti relative ad esso;

g) " **Proventi di reato** ": qualsiasi bene derivato, direttamente o indirettamente, dalla commissione di un reato o ottenuto, direttamente o indirettamente, commettendolo;

h) " **congelamento** " o " **sequestro** ": il divieto temporaneo di cessione, trasformazione, alienazione o movimento di proprietà, o la custodia temporanea o il controllo di proprietà su decisione di un tribunale o di altra autorità competente;

i) " **confisca** ": l'espropriazione permanente dei beni per decisione di un organo giudiziario;

j) " **Infrazione principale** ": qualsiasi violazione in conseguenza della quale viene generato un prodotto suscettibile di divenire oggetto di riciclaggio ai sensi della normativa vigente in materia;

k) " **Consegna controllata** ": la modalità consistente nel consentire l'uscita dal territorio nazionale, il passaggio o ingresso di spedizioni illegali o sospette, con la conoscenza e sotto il controllo delle autorità autorità competenti, al fine di indagare su un reato e identificare le persone coinvolte nella sua commissione;

22

l) " **Convenzione** ": la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione;

m) " **Organo** ": l'organo nazionale per la prevenzione e il contrasto della corruzione.

## **TITOLO II**

## MISURE PREVENTIVE NEL SETTORE PUBBLICO

### Reclutamento

**Arte. 3.** - Nel sistema di reclutamento dei dipendenti pubblici nel settore pubblico e per la gestione di carriere, si tiene conto delle seguenti regole:

1° i principi di efficienza e trasparenza e criteri oggettivi quali merito, equità e attitudine,

2° le opportune procedure di selezione e formazione delle persone chiamate ad occupare posti pubblici considerati particolarmente vulnerabili alla corruzione,

3° oltre ad un trattamento adeguato, compenso sufficiente,

4° lo sviluppo di adeguati programmi di istruzione e formazione in modo da consentire pubblici ufficiali di svolgere le proprie funzioni in modo corretto, onorevole e adeguato e a fornire una formazione specializzata per renderli più consapevoli dei rischi di corruzione.

### Della dichiarazione dei beni

**Arte. 4.** - È obbligatorio dichiarare i beni ai pubblici ufficiali al fine di garantire la trasparenza della vita politica e amministrativa, nonché la tutela del patrimonio pubblico e tutela della dignità delle persone incaricate di una missione di interesse pubblico.

Il pubblico ufficiale sottoscrive la dichiarazione dei beni nel mese successivo alla sua data di installazione o quello dell'esercizio del suo mandato elettivo.

In caso di modifica sostanziale del suo patrimonio, il pubblico ufficiale procede immediatamente, e nelle stesse forme, al rinnovo della dichiarazione iniziale.

La dichiarazione dei beni è redatta anche al termine del mandato o al termine dell'attività.

### Contenuto della dichiarazione dei beni

**Arte. 5.** - La dichiarazione dei beni, prevista al precedente articolo 4, riguarda l'inventario dei beni beni immobili e mobili, situati in Algeria e/o all'estero, di cui lui stesso è proprietario.

compresi nella comproprietà, nonché quelli appartenenti ai suoi figli minori.

Tale dichiarazione è redatta secondo un modello fissato dal regolamento.

### Procedure per la dichiarazione dei beni

**Arte. 6.** - La dichiarazione patrimoniale del Presidente della Repubblica, parlamentari, Presidente e membri del Consiglio costituzionale, il Capo e membri del Governo, il Presidente della Corte dei Conti, Governatore della Banca d'Algeria, Ambasciatori e Consoli e walis è fatto al primo presidente della Corte Suprema ed è oggetto di una pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica algerina democratica popolare entro due (2) mesi dopo la loro elezione o entrata in carica.

La dichiarazione dei beni dei presidenti e dei membri eletti delle assemblee popolari locali si svolge davanti all'organo ed è oggetto di pubblicità mediante affissioni per un mese presso la sede del il comune o la wilaya, a seconda dei casi.

La dichiarazione dei beni dei magistrati è fatta al primo presidente della Corte supremo.

Sono determinate le modalità della dichiarazione dei beni di altri pubblici ufficiali per regolamento.

### Codici di condotta per i funzionari pubblici.

**Arte. 7.** - Al fine di rafforzare la lotta alla corruzione, lo Stato, le assemblee elette, le comunità gli enti locali, gli enti e gli enti di diritto pubblico, nonché le imprese pubbliche con le attività economiche devono incoraggiare l'integrità, l'onestà e la responsabilità dei loro agenti e loro rappresentanti eletti adottando, in particolare, codici e regole di condotta per l'esercizio carica pubblica e carica elettiva corretta, onorevole e adeguata.

**Arte. 8.** - Quando gli interessi privati di un pubblico ufficiale coincidono con l'interesse pubblico e sono suscettibili di influenzare il normale esercizio delle sue funzioni, quest'ultimo è tenuto ad informare la sua autorità gerarchico.

### Appalti pubblici

**Arte. 9.** - Le procedure applicabili agli appalti pubblici devono basarsi sul trasparenza, concorrenza leale e criteri oggettivi.

In quanto tali, contengono in particolare:

- diffusione delle informazioni relative alle procedure di appalto pubblico;
- la preventiva fissazione delle condizioni di partecipazione e selezione;
- criteri oggettivi e precisi per il processo decisionale in materia di appalti pubblico;

- l'esercizio di ogni mezzo di ricorso in caso di inosservanza delle norme sugli appalti pubblico.

24

### **Gestione delle finanze pubbliche**

**Arte. 10.-** Misure appropriate per promuovere la trasparenza, la responsabilità e razionalità nella gestione delle finanze pubbliche sono adottate in conformità con la legislazione e normative vigenti, in particolare, a livello delle norme relative allo sviluppo e all'esecuzione di del bilancio dello Stato.

### **Trasparenza nei rapporti con il pubblico**

**Arte. 11.-** Al fine di promuovere la trasparenza nella gestione della cosa pubblica, il istituzioni, amministrazioni ed enti pubblici sono principalmente richiesti:

- adottare procedure e regolamenti che consentano agli utenti di ottenere informazioni su l'organizzazione e il funzionamento dei processi decisionali della pubblica amministrazione,
- semplificare le procedure amministrative,
- pubblicare informazioni per aumentare la consapevolezza dei rischi di corruzione all'interno pubblica amministrazione,
- rispondere alle richieste e ai reclami dei cittadini,
- motivare le proprie decisioni quando sono sfavorevoli al cittadino e precisare le modalità di ricorso in vigore.

### **Misure concernenti il corpo dei magistrati**

**Arte. 12.-** Al fine di tutelare l'organo giudiziario dal rischio di corruzione, norme di l'etica è stabilita in conformità alle leggi, ai regolamenti e agli altri testi vigenti.

### **Dal settore privato**

**Arte. 13.-** Sono adottate misure volte al divieto di corruzione nel settore privato e Sono previste, ove opportuno, sanzioni disciplinari efficaci, adeguate e dissuasive in caso di mancata rispetto di dette misure.

Le misure adottate a tal fine devono comprendere in particolare:

- 1° il rafforzamento della cooperazione tra le forze dell'ordine e le forze dell'ordine soggetti privati interessati;
- 2° promozione dello sviluppo di standard e procedure volte a preservare l'integrità degli enti interessati, compresi i codici di condotta per le imprese e tutte le professioni interessati svolgano la loro attività in modo corretto, onorevole e adeguato a prevenire conflitti di interesse e incoraggiare l'applicazione di buone pratiche commerciali da parte di società tra di loro nonché nei loro rapporti contrattuali con lo Stato;
- 3° promozione della trasparenza tra soggetti privati;

25

4° prevenzione dell'uso improprio delle procedure regolamentari per i soggetti privati;

5° l'applicazione degli audit interni alle aziende private.

### **Principi contabili**

**Arte. 14.-** I principi contabili e di revisione utilizzati nel settore privato devono contribuire a prevenire la corruzione vietando:

- 1° la costituzione di conti fuori bilancio;
- 2° operazioni fuori bilancio o non sufficientemente individuate;
- 3° registrazione di spese o passività inesistenti il cui scopo non è correttamente identificato;
- 4° uso di documenti falsi;
- 5° la distruzione intenzionale dei documenti contabili prima della scadenza dei termini previsti dal legislazione e regolamenti vigenti.

### **La partecipazione della società civile**

**Arte. 15.-** La partecipazione della società civile alla prevenzione e alla lotta alla corruzione è incoraggiato attraverso in particolare:

- la trasparenza dei processi decisionali e la promozione della partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica;
- programmi di insegnamento, educazione e sensibilizzazione sui pericoli posti da corruzione per la società;
- l'effettivo accesso dei media e del pubblico alle informazioni in materia di corruzione, fermo restando il

tutela della privacy, dell'onore e della dignità delle persone e dei requisiti di sicurezza nazionale, ordine pubblico e imparzialità della giustizia.

#### **Misure per prevenire**

##### **riciclaggio di denaro**

**Arte. 16.** - Rafforzare la lotta alla corruzione, alle banche, alle istituzioni non finanziarie bancari, comprese le persone fisiche o giuridiche che forniscono servizi formali o informali trasmissione di fondi o titoli, sono soggetti, ai sensi della normativa e normativa vigente, un sistema di controllo interno volto a scoraggiare e rilevare qualsiasi forma riciclaggio di denaro.

#### **TITOLO III**

### **DELL'ORGANISMO NAZIONALE DI PREVENZIONE E LOTTA ALLA CORRUZIONE**

#### **Dell'istituzione dell'organismo preventivo e lotta alla corruzione**

**Arte. 17.** - Per l'attuazione della strategia nazionale contro la corruzione, a organismo preposto alla prevenzione e al contrasto della corruzione.

26

#### **Regime giuridico dell'organo**

**Arte. 18.** - L'ente è un'autorità amministrativa indipendente dotata di personalità giuridica e autonomia finanziaria, affidata al Presidente della Repubblica.

La composizione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'organismo sono stabilite mediante regolamento.

#### **Autonomia dell'organo**

**Arte. 19.** - L'autonomia dell'ente è garantita, in particolare, adottando le seguenti misure:

1° la prestazione del giuramento da parte di membri e funzionari dell'organismo autorizzato ad accedere ai dati personali e, in generale, qualsiasi informazione riservata prima dell'installazione nelle loro funzioni.

La forma del giuramento è fissata dal regolamento.

2° la dotazione del corpo con le risorse umane e materiali necessarie per il compimento di queste missioni;

3° formazione adeguata e di alto livello del personale che rientra nell'organismo;

4° la sicurezza e la protezione dei membri e dei funzionari dell'ente contro ogni forma di abuso pressioni o intimidazioni, minacce, disprezzo, insulti o attacchi di qualsiasi tipo possono essere oggetto durante o durante l'esercizio delle loro missioni.

#### **Missioni del corpo**

**Arte. 20.** - L'ente è responsabile, in particolare:

1° proporre una politica globale di prevenzione della corruzione che sancisca i principi dello Stato della legge e riflettendo l'integrità, la trasparenza e la responsabilità nella gestione degli affari pubblici e beni pubblici;

2° fornire consulenza sulla prevenzione della corruzione a qualsiasi persona o ente pubblico o privato e raccomandare misure, in particolare legislative e regolamentari, per prevenzione della corruzione, nonché di cooperare con i settori pubblico e privato interessati in lo sviluppo di regole etiche;

3° sviluppare programmi che permettano l'educazione e la sensibilizzazione dei cittadini sugli effetti corruzione dannosa;

4° raccogliere, centralizzare e utilizzare qualsiasi informazione che possa essere utilizzata per rilevare e prevenire atti di corruzione, compreso l'esame di leggi, regolamenti, procedure e pratiche amministrative, fattori di corruzione al fine di proporre raccomandazioni finalizzate a eliminare;

5° valutare periodicamente gli strumenti giuridici e i provvedimenti amministrativi in materia determinarne l'efficacia nella prevenzione e nella lotta alla corruzione;

27

6° a riscuotere, periodicamente e fatto salvo il precedente articolo 6 (commi 1 e 3), i dichiarazioni patrimoniali dei pubblici ufficiali, per esaminare e utilizzare le informazioni che essi contenere e garantire la loro conservazione;

7° ricorrere al pubblico ministero per l'assunzione delle prove e per avere



indagini sulla corruzione;

8° ad assicurare il coordinamento e il monitoraggio delle attività e delle azioni intraprese sul campo in base a su relazioni periodiche e periodiche, corredate di statistiche e analisi relative al settore della la prevenzione e la lotta alla corruzione ad essa rivolte dai settori e dagli stakeholder

ha riguardato;

9° assicurare il rafforzamento del coordinamento intersettoriale e lo sviluppo di cooperazione con enti anticorruzione, sia a livello nazionale che internazionale ;

10° incoraggiare ogni attività di ricerca e valutazione delle azioni intraprese sul campo prevenzione e lotta alla corruzione.

#### **Comunicazione di documenti e informazioni al corpo**

**Arte. 21.** - Nell'ambito dell'esercizio delle missioni di cui al precedente articolo 20, l'organo può chiedere ad amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici o privati o qualsiasi persona fisica o persona giuridica di comunicarle qualsiasi documento o informazione che ritenga utile per l'accertamento dei fatti di corruzione.

Il deliberato ed ingiustificato rifiuto di comunicare informazioni e/o informazioni all'ente documenti richiesti costituisce reato di intralcio alla giustizia ai sensi della presente legge.

#### **Il rapporto dell'organo con l'autorità giudiziaria**

**Arte. 22.** - Quando l'ente conclude su fatti suscettibili di costituire violazione di legge penale, trasmette il fascicolo al Ministro della Giustizia, Custode dei sigilli, che fa riferimento al Procuratore Generale competente per avviare l'azione pubblica, se necessario.

#### **Segreto professionale**

**Arte. 23.** - Tutti i membri e i funzionari dell'organismo, anche dopo la cessazione dell'attività, sono tenuti al mantenimento del segreto professionale.

Ogni violazione dell'obbligo di cui al comma precedente costituisce reato punibile con stesse sanzioni previste dal codice penale per la divulgazione del segreto professionale.

#### **Presentazione della relazione annuale**

**Arte. 24.** - L'organismo trasmette al Presidente della Repubblica una relazione annuale sulla valutazione del attività legate alla prevenzione e al contrasto alla corruzione, le carenze riscontrate nel materiale e raccomandazioni proposte, se presenti.

## **TITOLO IV INCRIMINAZIONI, SANZIONI E MEZZI DI INDAGINE**

### **Corruzione di pubblici ufficiali**

**Arte. 25.** - Sono puniti con la reclusione da due (2) a dieci (10) anni e con la multa di 200.000 DA a 1.000.000 DA:

1° il fatto di promettere di offrire o concedere ad un pubblico ufficiale, direttamente o indirettamente a vantaggio indebito, per sé o per un'altra persona o ente, al fine di compiere o astenersi dal compiere un atto nell'esercizio delle proprie funzioni;

2° il fatto, per un pubblico ufficiale, di sollecitare o accettare, direttamente o indirettamente, a indebito vantaggio, per sé o per un'altra persona o ente, al fine di compiere o si astiene dal compiere un atto rientrante nelle sue funzioni.

#### **Vantaggi ingiustificati negli appalti pubblici.**

**Arte. 26.** - Sono puniti con la reclusione da due (2) a dieci (10) anni e con la multa di 200.000 DA a 1.000.000 DA:

1 ° qualsiasi pubblico ufficiale che stipula, avalla o modifica un contratto, un accordo, un mercato o un emendamento in violazione delle leggi e dei regolamenti vigenti al fine di fornire ad altri vantaggio ingiustificato;

2° qualsiasi commerciante, industriale, artigiano, imprenditore del settore privato, o in generale, qualsiasi persona fisica o morale che, anche occasionalmente, stipuli un contratto o un mercato con lo Stato, enti locali, enti o enti di diritto pubblico, imprese pubbliche imprese ed esercizi pubblici di natura industriale e commerciale, avvalendosi di l'autorità o l'influenza degli agenti dei suddetti organismi per aumentare i prezzi che applicano normalmente e abitualmente o per modificare, a proprio vantaggio, la qualità del cibo o servizi o tempi di consegna o fornitura.

#### **Corruzione negli appalti pubblici**

**Arte. 27.** - E' punito con la reclusione da dieci (10) a venti (20) anni e con la multa di 1.000.000

DA a 2.000.000 DA qualsiasi pubblico ufficiale che, durante la preparazione, la negoziazione, conclusione o esecuzione di un mercato, contratto o modifica concluso per conto dello Stato o enti locali o enti o istituzioni della pubblica amministrazione imprese pubbliche industriali e commerciali o pubbliche economiche, raccoglie o tenta di ricevere, direttamente o indirettamente, a proprio vantaggio o a vantaggio di terzi, un compenso o un beneficio di alcun genere.

29

**Corruzione di pubblici ufficiali e funzionari stranieri  
organizzazioni internazionali pubbliche**

**Arte. 28.** - Sono puniti con la reclusione da due (2) a dieci (10) anni e con la multa di 200.000 DA a 1.000.000 DA:

1° il fatto di promettere, offrire o concedere a un pubblico ufficiale straniero o a un funzionario di una organizzazione internazionale pubblica, direttamente o indirettamente, un indebito vantaggio, per lui stesso o per un'altra persona o entità, in modo che compia o si astenga dal compiere un atto nell'esercizio delle loro funzioni, al fine di ottenere o mantenere un mercato o altro indebito vantaggio in connessione con il commercio internazionale o altro.

2° il fatto per un pubblico ufficiale straniero o per un funzionario di un'organizzazione internazionale pubblico sollecitare o accettare, direttamente o indirettamente, un indebito vantaggio, per sé o per che un'altra persona fisica o giuridica compia o si astiene dal compiere un atto rientrante nella le sue funzioni.

**Furto o uso illecito di proprietà  
da un pubblico ufficiale**

**Arte. 29.** - È punito con la reclusione da due (2) a dieci (10) anni e con la multa da 200.000 a 1.000.000 DA, qualsiasi pubblico ufficiale, che rimuove, distrugge, dissipa o trattiene consapevolmente e indebitamente, a suo

profitto o a vantaggio di un'altra persona o entità, qualsiasi proprietà, fondo o titolo, pubblico o privato, o qualsiasi cosa di valore che gli è stata data o in virtù o in ragione dei suoi doveri.

**di commozione cerebrale**

**Arte. 30.** - È colpevole di commozione cerebrale ed è punito con la reclusione da due (2) a dieci (10) anni e una multa da 200.000 DA a 1.000.000 DA, qualsiasi pubblico ufficiale che sollecita, riceve, richiede o ordina percepire ciò che sa non essere dovuto, o eccedere ciò che è dovuto, né a se stesso né a amministrazione, o ai soggetti per i quali riscuote.

**Esenzioni e franchigie illegali**

**Arte. 31.** - E' punito con la reclusione da cinque (5) a dieci (10) anni e con la multa di 500.000 DA a 1.000.000 DA, qualsiasi pubblico ufficiale che avrà, in qualsiasi forma e per qualsiasi motivo se, senza autorizzazione legale, concesso o ordinato di riscuotere esenzioni e franchigie dazi, tasse o oneri pubblici, o effettuato gratuitamente la consegna di prodotti da istituzioni statali.

30

**spaccio di influenza**

**Arte. 32.** - E' punito con la reclusione da due (2) a dieci (10) anni e con la multa di 200.000 DA a 1.000.000 DA:

1° il fatto di promettere, offrire o concedere a un pubblico ufficiale o a qualunque altra persona, direttamente o indirettamente, un indebito vantaggio, cosicché detto agente o detta persona abusi della sua influenza reale o presunta al fine di ottenere da un'amministrazione o da un'autorità pubblica, a indebito vantaggio per l'originario istigatore dell'atto o per qualsiasi altra persona.

2° il fatto per un pubblico ufficiale o altra persona, di sollecitare, accettare direttamente o indirettamente, un indebito vantaggio per sé o per un'altra persona, al fine di abusare della propria influenza reale o presunta al fine di ottenere da un'amministrazione o da un'autorità pubblica un indebito vantaggio.

**Abuso di funzioni**

**Arte. 33.** - E' punito con la reclusione da due (2) a dieci (10) anni e con la multa di 200.000 DA a 1.000.000 DA, il fatto, per un pubblico ufficiale, di abusare intenzionalmente delle sue funzioni o di il suo posto compiendo o astenendosi dal compiere, nell'esercizio delle sue funzioni, un atto in violazione di leggi e regolamenti al fine di ottenere un ingiusto vantaggio per sé o per altri persona o ente.

### **Conflitto d'interesse**

**Arte. 34.** - L'inosservanza da parte del pubblico ufficiale delle disposizioni dell'articolo 9 della presente legge è punibile con la reclusione da sei (6) mesi a due (2) anni e una multa da 50.000 DA a 200.000 DA.

### **Assunzione illegale di interessi**

**Arte. 35.** - E' punito con la reclusione da due (2) a dieci (10) anni e con la multa di 200.000 DA a 1.000.000 DA, qualsiasi pubblico ufficiale che, direttamente, o per interposizione di persone o per atto simulato, avrà assunto, ricevuto o mantenuto alcun interesse negli atti, nelle sentenze, atti, società di cui aveva, al momento dell'atto in tutto o in parte, l'amministrazione o

31

vigilanza o che, avendo il compito di autorizzare il pagamento o di liquidare una causa, avrà avuto alcun interesse in esso.

### **Inadempienza o falsa dichiarazione dei beni**

**Arte. 36.** - E' punito con la reclusione da sei (6) mesi a cinque (5) anni e con la multa di 50.000 DA a 500.000 DA, qualsiasi pubblico ufficiale, legalmente soggetto a dichiarazione patrimoniale, che, due (2) mesi dopo un richiamo legale, non avrà fatto una dichiarazione dei suoi beni, o ha reso una dichiarazione incompleta, imprecisa o falsa, o ha consapevolmente reso falsa osservazioni o che avrà deliberatamente violato gli obblighi impostigli dalla legge.

### **Arricchimento illecito**

**Arte. 37.** - E' punito con la reclusione da due (2) a dieci (10) anni e con la multa di 200.000 DA a 1.000.000 DA, qualsiasi funzionario pubblico che non può ragionevolmente giustificare un aumento sostanziale del suo patrimonio rispetto al suo reddito legittimo.

Chiunque

avrà consapevolmente contribuito con qualsiasi mezzo ad occultare l'origine illecita dei beni di cui all'art il paragrafo precedente.

L'arricchimento illecito, di cui al comma 1 del presente articolo, costituisce reato continuativo caratterizzato dalla detenzione di beni illeciti o dal loro utilizzo in modo diretto o indiretto.

### **I regali**

**Arte. 38.** - È punito con la reclusione da sei (6) mesi a due (2) anni e con la multa di 50.000 DA a 200.000 DA, il fatto da parte di un pubblico ufficiale di accettare un regalo o qualsiasi vantaggio da una persona indebitamente suscettibile di influenzare il trattamento di una procedura o di un'operazione relativa al suo funzioni.

Il donatore è punito con le stesse sanzioni di cui al comma precedente.

### **Finanziamento segreto dei partiti politici**

**Arte. 39.** - Fatte salve le vigenti disposizioni penali in materia di finanziamento dei partiti partiti politici, ogni operazione occulta volta al finanziamento di un partito politico è punita con una reclusione da due (2) a dieci (10) anni e una multa da 200.000 DA a 1.000.000 DA.

32

### **Corruzione nel settore privato**

**Arte. 40.** - Sono puniti con la reclusione da sei (6) mesi a cinque (5) anni e con la multa di 50.000 DA a 500.000 DA:

1° il fatto di promettere, offrire o concedere, direttamente o indirettamente, un indebito vantaggio a qualsiasi persona che dirige o lavora per un ente del settore privato, in qualsiasi modo qualità se, per se stesso o per un'altra persona, in modo che lui o lei esegua o astenersi dal compiere un atto contrario ai propri doveri;

2° il fatto, per chi è a capo di un ente del settore privato o lavora per tale ente, a qualsiasi titolo, sollecitare o accettare, direttamente o indirettamente, un vantaggio indebito, per sé o per un'altra persona o ente affinché adempia o si astenga compiere un atto contrario ai suoi doveri.

### **L'appropriazione indebita di beni nel settore privato**

**Arte. 41.** - E' punito con la reclusione da sei (6) mesi a cinque (5) anni e con la multa di 50.000 DA a 500.000 DA, qualsiasi persona che dirige o lavora per un'entità del settore privato ente, a qualsiasi titolo e che, intenzionalmente, nel corso di attività economiche, finanziario o commerciale, sottrae qualsiasi proprietà o fondi o titoli privati o qualsiasi altra cosa di valore che gli sono stati dati in ragione delle sue funzioni.

### **Riciclaggio dei proventi di reato**

**Arte. 42.** - E' punito dallo stesso il riciclaggio dei proventi dei reati previsti dalla presente legge sanzioni previste dalla normativa vigente in materia.

**di occultamento**

**Arte. 43.** - E' punito con la reclusione da due (2) a dieci (10) anni e con la multa di 200.000 DA a 1.000.000 DA, chiunque nasconda consapevolmente tutti o parte dei prodotti ottenuti presso l'assistenza di uno dei reati previsti dalla presente legge.

**Ostacolo al buon funzionamento della giustizia**

**Arte. 44.** - Sono puniti con la reclusione da sei (6) mesi a cinque (5) anni e con la multa di 50.000 DA a 500.000 DA:

33

1° il fatto di usare la forza fisica, minacce o intimidazioni o di promettere, offrire o per dare un indebito vantaggio per ottenere false testimonianze o per impedire la testimonianza o presentazione di prove in procedimenti relativi a reati accertati in conformità con questa legge;

2° usare la forza fisica, minacce o intimidazioni per ostacolare il corso indagini in relazione alla commissione dei reati previsti dalla presente legge.

3° il fatto di rifiutare consapevolmente e senza giustificazione di fornire all'ente documenti e informazioni richieste.

**Protezione di testimoni, esperti, informatori e vittime**

**Arte. 45.** - E' punito con la reclusione da sei (6) mesi a cinque (5) anni e con la multa di 50.000 DA a 500.000 DA, qualsiasi persona che ricorre a vendetta, intimidazione o minaccia, sotto in qualsiasi forma e a qualsiasi titolo, contro la persona di testimoni, periti, informatori o vittime o loro familiari o altre persone a loro vicine.

**Dalla denuncia abusiva**

**Arte. 46.** - E' punito con la reclusione da sei (6) mesi a cinque (5) anni e con la multa di 50.000 DA a 500.000 DA, chiunque consapevolmente e con qualsiasi mezzo farà un denuncia abusiva dei reati previsti dalla presente legge, alle autorità competenti, contro una o più persone.

**Non denuncia dei reati**

**Arte. 47.** - E' punito con la reclusione da sei (6) mesi a cinque (5) anni e con la multa di 50.000 DA a 500.000 DA, qualsiasi persona che, in virtù della sua funzione o professione, permanente o temporanea, viene a conoscenza di uno o più reati previsti dalla presente legge e non informa tempo le autorità pubbliche competenti.

**Circostanze aggravanti**

**Arte. 48.** - Se l'autore di uno o più delitti previsti dalla presente legge è un magistrato, funzionario che esercita una funzione superiore dello Stato, pubblico ufficiale, membro dell'organo, funzionario, agente di polizia giudiziaria o avente le prerogative di polizia giudiziaria o di cancelliere, incorre a reclusione da dieci (10) a venti (20) anni con la stessa ammenda prevista il reato commesso.

**Esenzione e attenuazione delle sanzioni**

34

**Arte. 49.** - Beneficiare di una scusa assoluta alle condizioni previste dal codice penale, qualsiasi persona autore o complice di uno o più delitti previsti dalla presente legge, che, prima qualsiasi procedimento penale, avrà accertato un reato all'autorità amministrativa o giudiziaria o al interessati e consente di identificare le persone coinvolte.

Al di fuori del caso previsto dal comma precedente, la pena massima inflitta a chi commette o complice in uno dei delitti previsti dalla presente legge, che, dopo l'avvio del procedimento, avrà agevolato l'arresto di una o più altre persone coinvolte, sarà ridotto della metà.

**Ulteriori sanzioni**

**Arte. 50.** - In caso di condanna per uno o più delitti previsti dalla presente legge, il giudice può pronunciare una o più sanzioni aggiuntive previste dal codice penale.

**Dal congelamento del sequestro e della confisca**

**Arte. 51.** - Illeciti redditi e patrimoni da uno o più delitti previsti dalla questa legge può essere sequestrata o congelata per decisione del tribunale o per ordine dell'autorità competente. In caso di condanna per i delitti previsti dalla presente legge, il giudice ordina, a norma

riserva di casi di restituzione di beni o diritti di terzi in buona fede, confisca dei redditi e merci illecite.

Il giudice dispone inoltre la restituzione del bene sottratto o del valore degli interessi o del guadagno ottenuto, anche se tali beni sono stati trasferiti ad ascendenti, discendenti, collaterali, coniuge e alleati del condannato e che sono rimasti nel loro stato o trasformati in qualche altro anche se lo è.

#### **Di partecipazione e tentativo**

**Arte. 52.** - Le disposizioni in materia di complicità previste dal codice penale si applicano ai reati previsti dalla presente legge.

Il tentativo dei delitti previsti dalla presente legge è punibile con le pene previste consumato il delitto.

#### **Responsabilità della persona giuridica**

**Arte. 53.** - Resta ferma la responsabilità penale della persona giuridica per i reati previsti dalla presente legge, secondo le norme decretate dal codice penale.

35

#### **Prescrizione**

**Arte. 54.** - Ferme restando le disposizioni del codice di procedura penale, l'azione pubblica e le sanzioni relative ai reati previsti dalla presente legge sono imprescrittibili nel caso in cui i proventi del reato sarebbe stato trasferito al di fuori del territorio nazionale.

Negli altri casi si applicano le norme previste dal codice di procedura penale.

Tuttavia, in relazione al reato previsto dall'articolo 29 della presente legge, il termine di prescrizione di azione pubblica è equivalente alla pena massima inflitta.

#### **Conseguenze di atti di corruzione**

**Arte. 55.** - Qualsiasi contratto, transazione, licenza, concessione o autorizzazione indotta dalla commissione di uno dei reati previsti dalla presente legge può essere dichiarato nullo dal giudice sequestro soggetto ai diritti dei terzi in buona fede.

#### **Tecniche investigative speciali**

**Arte. 56.** - Per facilitare la raccolta delle prove sui reati previsti dalla presente legge, può ricorrere, in maniera opportuna, e previa autorizzazione della competente autorità giudiziaria, al consegna supervisionata o altre tecniche investigative speciali, come la sorveglianza elettronica o infiltrazione.

Le prove raccolte mediante queste tecniche sono autentiche ai sensi della normativa e normative vigenti.

#### **TITOLO V**

#### **DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E RECUPERO DEI BENI**

##### **Assistenza legale reciproca**

**Arte. 57.** - Salvo reciprocità e per quanto riguarda i trattati, gli accordi e le intese e le leggi lo consentono, la più ampia assistenza giudiziaria possibile è particolarmente concessa agli Stati parti della convenzione, per quanto riguarda le indagini, azioni penali e procedimenti giudiziari concernenti reati di corruzione previsti dalla presente legge.

36

#### **Prevenzione, rilevamento e trasferimento dei proventi di reato**

**Arte. 58.** - Al fine di individuare operazioni finanziarie legate ad atti di corruzione, e senza fatte salve le disposizioni di legge in materia di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, le banche e gli istituti finanziari non bancari devono, in conformità alla normativa vigente forza:

- 1° rispettare i dati relativi alle persone fisiche o giuridiche presenti sui conti quali istituti finanziari dovranno esercitare una maggiore supervisione, i tipi di conti e operazioni alle quali dovranno prestare particolare attenzione, nonché le misure da adottare rispettare l'apertura e la tenuta di tali conti, nonché la registrazione delle operazioni;
- 2° prendere in considerazione le informazioni loro comunicate nell'ambito della loro rapporti con autorità estere concernenti in particolare l'identità delle persone fisiche o soggetti giuridici per i quali dovranno vigilare rigorosamente sui conti;
- 3° per un periodo di almeno cinque (5) anni dalla data dell'ultima operazione ivi contenuta

è registrato, tenere registrazioni adeguate dei conti e delle operazioni che coinvolgono le persone menzionate nei commi primo e secondo del presente articolo, che le dichiarazioni devono contenere, in particolare informazioni sull'identità del cliente e, per quanto possibile, dell'avente diritto economico.

#### **Rapporti con le banche e istituzioni finanziarie**

**Arte. 59.** - Al fine di prevenire e rilevare trasferimenti dei proventi di corruzione, banche che non hanno una presenza fisica e non sono affiliate a un gruppo finanziario regolamentato non sarà autorizzato a stabilirsi in Algeria.

Le banche e le istituzioni finanziarie stabilite in Algeria non possono avere rapporti con istituzioni finanziarie estere che accettano di far utilizzare i propri conti da banche che non hanno una presenza fisica e che non sono affiliate a un gruppo finanziario regolamentato.

#### **Comunicazione di informazioni**

**Arte. 60.** - In occasione di indagini in corso nei loro territori e nell'ambito delle procedure avviati al fine di rivendicare e recuperare i proventi dei reati previsti dalla presente legge, il le autorità nazionali competenti possono comunicare ad analoghe autorità estere la utili informazioni finanziarie in loro possesso.

#### **Dal conto finanziario domiciliato all'estero**

**Arte. 61.** - Pubblici funzionari titolari di un conto domiciliato all'estero, a sono richiesti il diritto o la delega di firma o qualsiasi altro potere su questo conto, a pena di i provvedimenti disciplinari, e fatte salve le sanzioni penali, di segnalarlo alle autorità competenti e tenere registrazioni corrette di questi account.

37

#### **Misure per il recupero diretto dei beni**

**Arte. 62.** - I tribunali algerini sono competenti a conoscere delle azioni civili avviate dagli Stati parti della convenzione al fine di riconoscere l'esistenza di un diritto di proprietà su beni acquisiti a seguito di atti di corruzione.

Il giudice investito del procedimento avviato ai sensi del primo comma del presente articolo può condannare i condannati per reati di corruzione al risarcimento dei danni civili a lo Stato richiedente per il danno ad esso arrecato.

In tutti i casi in cui è probabile che venga pronunciato un provvedimento di confisca, il giudice adito deve prendere le misure necessarie per preservare il legittimo diritto di proprietà rivendicato da a Stato terzo parte della convenzione.

#### **Recupero della proprietà attraverso la cooperazione internazionale per la confisca**

**Arte. 63.** - Decisioni giudiziarie straniere che ordinano la confisca dei beni acquisiti attraverso di uno dei reati previsti dalla presente legge, o dei mezzi utilizzati per la sua commissione, sono esecutiva sul territorio nazionale secondo regole e procedure stabilite.

Con sentenza, in applicazione della normativa vigente, in materia di riciclaggio di denaro denaro o qualsiasi altro reato di sua competenza, il giudice adito può ordinare il confisca dei beni di origine straniera acquisiti mediante uno dei delitti previsti dall'art presente legge, o utilizzati per la loro commissione.

La confisca dei beni di cui al comma precedente è pronunciata anche in assenza di a condanna penale per chiusura di un procedimento pubblico o per altro motivo diverso da questo è.

#### **Dal congelamento e dal sequestro**

**Arte. 64.** - Secondo le procedure stabilite e su richiesta delle autorità competenti di uno Stato parte dell'accordo che i tribunali o le autorità competenti hanno ordinato di bloccare o sequestrare beni prodotti da uno dei delitti di cui alla presente legge o beni, materiali o altro strumenti utilizzati o destinati ad essere utilizzati nella commissione di tali reati, i tribunali o le autorità competenti possono ordinare il congelamento o il sequestro di tali beni qualora sussistano motivi sufficienti per adottare tali misure e che appaia la successiva confisca di detti beni come ovvio.

Il giudice competente può adottare le misure cautelari di cui al comma precedente sulla prove, compreso l'arresto o l'imputazione all'estero di una persona accusata di causa.

Le richieste di cui al primo comma del presente articolo sono inoltrate secondo le modalità previste nel successivo articolo 67. Sono presentati dal pubblico ministero al tribunale competente che decide secondo le procedure stabilite per i procedimenti sommari.

38

**La revoca delle misure cautelari**

**Arte. 65.** - La cooperazione ai fini della confisca prevista dalla presente legge può essere rifiutata o il le misure provvisorie possono essere revocate se lo Stato richiedente non trasmette tempestivamente prove sufficienti o se il bene richiesto per la confisca è di valore minimo. Tuttavia, prima di revocare qualsiasi misura cautelare, lo Stato richiedente può essere invitato a presentare argomenti a favore del mantenimento della misura.

**Richieste di cooperazione internazionale per la confisca**

**Arte. 66.** - Oltre ai documenti e alle informazioni necessarie che devono contenere le richieste assistenza giudiziaria secondo le convenzioni bilaterali e multilaterali e la legge, richieste avanzate da uno Stato parte alla convenzione, al fine di ordinare una confisca o per eseguirlo, deve menzionare le seguenti informazioni a seconda dei casi:

1° quando la richiesta tende ad imporre misure di congelamento o sequestro, o misure conservatori un'esposizione dei fatti sui quali si fonda lo Stato richiedente e una descrizione della misure richieste nonché, ove disponibile, copia autenticata dell'originale del decisione su cui si fonda la domanda.

2° quando la richiesta tende a far pronunciare un provvedimento di confisca, descrizione del beni da confiscare, ivi compreso, per quanto possibile, il luogo in cui si trovano e, come appropriato, il loro valore stimato e un resoconto sufficientemente dettagliato dei fatti su cui si basa lo Stato richiedente in modo da consentire ai giudici nazionali di adottare un provvedimento di confisca secondo le procedure in vigore.

3° quando la richiesta mira a dare esecuzione a un provvedimento di confisca, l'esposizione dei fatti e un'informazione indicante entro quali limiti è richiesta l'esecuzione della decisione, una dichiarazione specificando le misure adottate dallo Stato richiedente per informare adeguatamente i terzi in buona fede e garantire il giusto processo e una dichiarazione che il provvedimento di confisca è definitivo.

**Della procedura di cooperazione internazionale per la confisca**

**Arte. 67.** - La richiesta di confisca dei proventi di reato, beni, materiali o altro atti di cui all'articolo 64 della presente legge, ubicati nel territorio nazionale, introdotti da a Stato parte alla convenzione, è indirizzata direttamente al ministero della giustizia che la trasmette al Procuratore Generale presso il tribunale competente.

Il pubblico ministero presenta detta richiesta unitamente alle sue richieste al tribunale competente.

La decisione del tribunale è soggetta ad appello e ricorso in conformità con la legge.

Ordini di confisca a seguito di richieste fatte in conformità con questo articolo sono eseguiti dall'accusa con tutti i mezzi di legge.

39

**Esecuzione dei provvedimenti di confisca emessi da giurisdizioni estere**

**Arte. 68.** - Ordinanze di confisca disposte dal tribunale di uno Stato parte della convenzione sono trasportati con i mezzi previsti dal precedente articolo 67 e sono effettuati secondo le norme e procedure in vigore nei limiti della richiesta nella misura in cui riguardano il prodotto del reato, beni, attrezzature o qualsiasi mezzo utilizzato per la commissione dei reati previsti dal questa legge.

**Cooperazione speciale**

**Arte. 69.** - Informazioni sui proventi dei reati stabiliti ai sensi della presente legge possono, senza previa richiesta, essere comunicati ad uno Stato parte alla Convenzione, quando questi informazioni potrebbero aiutare tale Stato ad avviare o svolgere un'indagine, un'azione penale o procedimenti giudiziari o potrebbe portare alla presentazione da parte di tale Stato di una richiesta ai fini di di confisca.

**Smaltimento dei beni confiscati**

**Arte. 70.** - Quando viene pronunciato un provvedimento di confisca ai sensi del presente titolo, il la disposizione dei beni confiscati è effettuata in conformità con i trattati pertinenti e la legislazione in forza.

**TITOLO VI**



## DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

**Arte. 71.** - Sono abrogati le disposizioni contrarie a questa legge ed in particolare gli articoli 119, 119 bis 1, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 126 bis, 127, 128, 128 bis, 128 bis 1, 129, 130, 131, 133 e 134 dell'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966, sopra richiamata, nonché dell'ordinanza n° 97-04 dell'11 gennaio 1997, sopra.

**Arte. 72.** - Ogni riferimento, nella normativa vigente, agli articoli abrogati, è sostituito dal articoli ad essi corrispondenti in questa legge come segue:

- gli articoli 119 e 119 bis 1 del codice penale abrogato sono sostituiti dall'articolo 29 del presente legge ;
- l'articolo 121 del codice penale abrogato è sostituito dall'articolo 30 della presente legge;
- l'articolo 122 del codice penale abrogato è sostituito dall'articolo 31 della presente legge;
- Gli articoli 123, 124 e 125 del codice penale abrogato sono sostituiti dall'articolo 35 del presente legge ;

---

Pagina 210

40

- gli articoli 126, 126 bis, 127 e 129 del codice penale sono sostituiti dall'articolo 25 del presente legge ;

- l'articolo 128 del codice penale è sostituito dall'articolo 32 della presente legge;
- l'articolo 128 bis del codice penale è sostituito dall'articolo 26 della presente legge;
- l'articolo 128 bis 1 del codice penale è sostituito dall'articolo 27 della presente legge.

Per quanto riguarda i procedimenti giudiziari in corso, tutti i riferimenti agli articoli abrogati da il comma precedente, sono sostituiti dai corrispondenti articoli della presente legge, fermo restando il disposizioni dell'articolo 2 del codice penale.

**Arte. 73.** - La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Democratica d'Algeria e popolare.

Fatto ad Algeri, 21 Moharram 1427 corrispondente al 20 febbraio 2006.

**Abdelaziz BOUTEFLIKA.**

---

Pagina 211

41

## **Decreto presidenziale n° 06-414 di Aouel Dhou El Kaada 1427 corrispondente al 22 Novembre 2006 che fissa il modello di dichiarazione dei beni.**

Il presidente della Repubblica,

Vista la Costituzione, in particolare il suo articolo 77-6°;

Vista la legge organica n° 04-11 del 21 Rajab 1425 corrispondente al 6 settembre 2004 relativa allo statuto di magistratura;

Vista la legge n° 06-01 del 21 Moharram 1427 corrispondente al 20 febbraio 2006 relativa alla prevenzione e la lotta alla corruzione, in particolare l'articolo 5;

Vista l'ordinanza n° 06-03 del 19 Joumada Ethania 1427 corrispondente al 15 luglio 2006 recante statuto generale del servizio pubblico;

Visto il decreto n° 85-59 del 23 marzo 1985 sullo statuto tipo dei lavoratori delle istituzioni e amministrazioni pubbliche;

### **Decreti:**

**Articolo 1.** - In applicazione delle disposizioni dell'articolo 5 della legge n° 06-01 del 21 Moharram 1427 corrispondente al 20 febbraio 2006, sopra richiamato, il presente decreto ha lo scopo di fissare il modello del dichiarazione dei beni.

**Arte. 2.** - La dichiarazione dei beni riguarda l'inventario dei beni immobili e mobili di il pubblico ufficiale nonché quelli appartenenti ai figli minorenni, ubicati in Algeria e/o all'estero. La dichiarazione è redatta secondo il modello allegato al presente decreto.

**Arte. 3.** - La dichiarazione dei beni è redatta in due (2) copie sottoscritte dal sottoscrittore e autorità di deposito. Una copia viene data agli abbonati.

**Arte. 4.** - Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Democratica d'Algeria e popolare.

Fatto ad Algeri il Aouel Dhou El Kaada 1427 corrispondente al 22 novembre 2006.

**Abdelaziz BOUTEFLIKA.**

---

Pagina 212

**ALLEGATO****Modello di dichiarazione dei beni (\*)**

**(Articolo 5 della legge n° 06-01 del 21 Moharram 1427 corrispondente al 20 febbraio 2006 relativo a prevenzione e lotta alla corruzione)**

☐ Dichiarazione di inizio funzione o mandato Data di nomina o di entrata in carica .....

Dichiarazione di rinnovo

Datato.....

☐ Dichiarazione di fine funzione o mandato

Data fine funzione .....

**I. - Identificazione:**

Io, il sottoscritto) :.....

Figlio (figlia) di: .....

E di :.....

Data e luogo di nascita :.....

Ufficio elettorale o mandato: .....

Vivere in :.....

Dichiaro sul mio onore che il mio patrimonio e quello dei miei figli minorenni è costituito dai seguenti elementi alla data della presente dichiarazione:

**II. - Immobili costruiti e non costruiti:**

La dichiarazione dei beni consiste nella designazione dell'ubicazione degli appartamenti, edifici, case individuo, terreno edificabile, o terreno agricolo o locale commerciale, di pertinenza del sottoscrittore, nonché rispetto a quelli dei suoi figli minorenni in Algeria e/o all'estero, secondo la seguente tabella:

**Descrizione dei beni**

**(ubicazione, natura dell'immobile, la zona)**

**Origine della proprietà e data di acquisizione di merce**

**Regime legale di proprietà (proprietà, proprietà indiviso)**

(\*) La dichiarazione si fa nel mese successivo alla data di insediamento del pubblico ufficiale o a quella di inizio del suo mandato elettivo (articolo 4 della legge n° 06-01 del 21 Moharram 1427 corrispondente al 20 febbraio 2006 sulla prevenzione e lotta alla corruzione)

**III - Beni mobili:**

La dichiarazione dei beni consiste nella designazione di tutti i mobili di valore rilevante o comunque collezione, oggetti di valore o autoveicoli, barche, aerei o qualsiasi proprietà artistica o letteraria o industriale, o qualsiasi titolo quotato (\*) o non quotato appartenente al sottoscrittore e ai figli minorenni in Algeria e/o all'estero, secondo la seguente tabella:

**Natura dei beni mobili (tangibile o intangibile)**

**Origine della proprietà e data di acquisizione**

**Regime giuridico della proprietà (proprietà, proprietà indivisa)**

(\*) Valore del portafoglio al 31 dicembre dello scorso anno (allegare il riepilogo fornito dalla banca o l'ente che gestisce il conto - titolo).

**IV - Cassa e investimenti:**

La dichiarazione patrimoniale consiste nella designazione della posizione patrimoniale, passiva e attiva, della natura dell'investimento e del valore di tali contributi, che spetta al sottoscrittore e ai suoi figli minorenni, in Algeria e/o all'estero, secondo la seguente tabella:

**Quantità di denaro contante**

monetario  
Valore in contanti  
destinato  
investimento (\*)  
Luogo  
depositare  
In aumento  
delle  
passivo  
In aumento  
Parte  
creditore

(\*) L'importo al 1 gennaio dell'anno in corso.

**V - Altri beni:**

La dichiarazione dei beni consiste nella designazione di tutti gli altri beni, ad eccezione di quelli sopra menzionati che possono appartenere al sottoscrittore e ai suoi figli minori, in Algeria e/o all'estero:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**Pagina 215**

45

**VI - Altre dichiarazioni:**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Dichiarazione vera e vera certificata

Fatto a ..... il .....

Firma

**Pagina 216**

46

**Decreto presidenziale n° 06-415 di Aouel Dhou El Kaada 1427 corrispondente al 22 Novembre 2006 che fissa le procedure per la dichiarazione dei beni degli agenti pubblico diverso da quelli previsti dall'articolo 6 della legge sul alla prevenzione e lotta alla corruzione.**

Il presidente della Repubblica,

Vista la Costituzione, in particolare il suo articolo 77-6°,

Vista la legge n° 06-01 del 21 Moharram 1427 corrispondente al 20 febbraio 2006 relativa alla prevenzione e la lotta alla corruzione, in particolare l'articolo 6;

Vista l'ordinanza n° 06-03 del 19 Joumada Ethania 1427 corrispondente al 15 luglio 2006 recante statuto generale del servizio pubblico;

Visto il decreto n° 85-59 del 23 marzo 1985 recante lo statuto tipo dei lavoratori delle istituzioni e amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto presidenziale n° 99-240 del 17 Rajab 1420 corrispondente al 27 ottobre 1999 relativo alla

nomina a cariche civili e militari nello Stato;

Visto il decreto presidenziale n° 06-414 di Aouel Dhou El Kaada 1427 corrispondente al 22 novembre 2006 che fissa il modello di dichiarazione dei beni;

**Decreti:**

**Articolo 1.** - Scopo del presente decreto è quello di fissare le modalità di dichiarazione dei beni di pubblici ufficiali diversi da quelli previsti dall'articolo 6 della legge n° 06-01 del 21 Moharram 1427 corrispondente al 20 febbraio 2006, sopra.

**Arte. 2.** - Pubblici funzionari diversi da quelli previsti dall'articolo 6 della legge n° 06-01 del 21 Moharram 1427 corrispondente al 20 febbraio 2006, sopracitato, deve sottoscrivere la dichiarazione dei beni, in termini fissati dall'articolo 4 della stessa legge:

- davanti all'autorità di vigilanza, per i pubblici ufficiali che ricoprono cariche o funzioni apicali di lo stato,

---

**Pagina 217**

47

- davanti all'autorità gerarchica diretta, per i pubblici ufficiali il cui elenco è fissato con decreto del l'autorità incaricata del servizio pubblico.

La dichiarazione è depositata dall'autorità di vigilanza o gerarchica, contro ricevuta, presso l'organo prevenzione nazionale e lotta alla corruzione, entro tempi ragionevoli.

**Arte. 3.** - Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Democratica d'Algeria e popolare.

Fatto ad Algeri, Aouel Dhou El Kaada 1427 corrispondente al 22 novembre 2006.

**Abdelaziz BOUTEFLIKA.**

---

**Pagina 218**

48

**Legge n° 05-04 del 27 Dhou El Hidja 1425 corrispondente al 6 febbraio 2005 sul codice organizzazione carceraria e reinserimento sociale dei detenuti.**

Il presidente della Repubblica,

Vista la Costituzione, in particolare i suoi articoli 119,120, 122-7 e 126;

Vista la legge organica n° 04-11 del 21 Rajab 1425 corrispondente al 6 settembre 2004 relativa allo statuto del magistratura;

Vista l'ordinanza n° 65-278 del 16 novembre 1965 relativa all'organizzazione giudiziaria;

Vista l'ordinanza n° 66-154 dell'8 giugno 1966, modificata ed integrata, relativa al codice di procedura civile;

Vista l'ordinanza n° 66-155 dell'8 giugno 1966, modificata ed integrata, relativa al codice di procedura penale;

Vista l'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966, modificata ed integrata, relativa al codice penale;

Vista l'ordinanza n° 72-02 del 10 febbraio 1972 relativa al codice dell'organizzazione penitenziaria e rieducazione dei detenuti;

Vista l'ordinanza n° 75-58 del 26 settembre 1975, modificata ed integrata, relativa al codice civile;

Vista la legge 2 luglio 1983, n. 83-11, modificata ed integrata, in materia di previdenza sociale;

Vista la legge 16 febbraio 1985, n. 85-05, modificata ed integrata, relativa alla tutela e alla promozione del Salute ;

Vista la legge n°90-08 del 7 aprile 1990 relativa al comune;

Vista la legge n°90-09 del 7 aprile 1990 relativa alla wilaya;

---

**Pagina 219**

49

Vista la legge 21 aprile 1990, n. 90-11, modificata ed integrata, relativa ai rapporti di lavoro;

Vista la legge n°90-31 del 4 dicembre 1990 relativa alle associazioni;

Vista l'ordinanza n°95-24 del 30 Rabie Ethani 1416 corrispondente al 25 settembre 1995 relativa al tutela del patrimonio pubblico e sicurezza personale;

Vista l'ordinanza n° 97-06 del 12 Ramadhan 1417 corrispondente al 21 gennaio 1997 relativa alle dotazioni di guerra, armi e munizioni;

Vista l'ordinanza n° 97-11 di 11 Dhou El Kaada 1417 corrispondente al 19 marzo 1997 relativa a giudiziario;

**Dopo l'adozione da parte del Parlamento,**

**Promuove la legge, il cui contenuto è il seguente:**

**TITOLO I**

## DISPOSIZIONI GENERALI

### Capitolo 1

#### Disposizioni preliminari

**Art.1** <sup>st</sup> - Questa finalità Act per consacrare i principi e le modalità di applicazione del una politica carceraria basata sull'idea di difesa sociale che fa dell'applicazione delle pene un mezzo di protezione della società attraverso la riabilitazione e il reinserimento sociale dei detenuti.

**Art.2** - I detenuti sono trattati in modo da preservare la loro dignità umana e assicurare l'elevazione, maniera costante, del loro livello intellettuale e morale senza distinzione di razza, sesso, lingua, religione o opinione.

**Art.3** - L'applicazione delle pene detentive obbedisce al principio di individualizzazione delle pene basato su un trattamento adeguato alla situazione penale e allo stato fisico e mentale del detenuto.

**Art. 4** - Il detenuto non è privato, in tutto o in parte, dell'esercizio dei suoi diritti se non in limiti necessari per la sua riabilitazione e reinserimento sociale secondo le disposizioni della presente legge.

---

Pagina 220

50

**Art.5** - Spetta all'amministrazione penitenziaria assicurare l'applicazione delle pene detentive, misure di sicurezza e sanzioni alternative, a norma di legge.

**Art.6** - L'amministrazione penitenziaria assicura la scelta giudiziosa dei funzionari degli istituti penitenziari e promuovere costantemente il livello delle loro competenze professionali.

**Art.7** - Si considera detenuto ai sensi della presente legge chiunque sia soggetto a mandato, di una sentenza o di un ordine del tribunale, e collocato in un istituto penitenziario.

I detenuti sono così distribuiti:

1°/- come detenuti provvisori: tutte le persone perseguite penalmente e che non lo hanno ancora oggetto di mandato, sentenza o condanna definitiva;

2°/-come detenuti condannati: tutte le persone che sono state oggetto di condanna definitiva;

3°/-tutte le persone detenute in forza di una misura di coercizione corporale.

### Capitolo II

#### Esecuzione di condanne penali

**Art.8** - Le sentenze penali sono eseguite secondo le disposizioni della presente legge.

**Art.9** - La pena detentiva è eseguita negli stabilimenti chiusi, in quelli di ambiente aperto e secondo le procedure previste dalla legge e dai regolamenti vigenti.

**Art.10** - Solo il pubblico ministero ha il potere di perseguire l'esecuzione delle condanne penali.

Tuttavia, le azioni penali per il recupero delle ammende, la confisca dei beni e l'azione penale dei condannati da queste sanzioni sono effettuate dal servizio fiscale o dall'amministrazione statale sequestrati dal Procuratore Generale o dal Pubblico Ministero.

Quest'ultimo può chiedere direttamente alla forza pubblica di assicurare l'esecuzione delle condanne penali.

**Art.11** - Ogni ufficio del pubblico ministero tiene un registro dell'esecuzione delle condanne penali.

Ogni istituto di pena è dotato di un registro carcerario.

**Art.12** - L'estratto della sentenza o della sentenza penale è redatto dal pubblico ministero o dal pubblico ministero Repubblica in vista della reclusione del condannato nell'istituto penitenziario per l'esecuzione della pena detentiva.

---

Pagina 221

51

**Art.13** - La decorrenza della durata della pena detentiva è determinata dall'atto di reclusione in cui sono indicate la data e l'ora dell'arrivo del condannato all'istituto penitenziario.

La frase di un giorno è ventiquattro (24) ore, quella di più giorni è altrettante volte ventiquattro (24) ore, quella di un mese è di trenta (30) giorni, quella di un anno è di dodici (12) mesi, è calcolata da data ad oggi e quella di più mesi è calcolata da data ad oggi.

Quando c'è la custodia cautelare, questa è interamente detratta dalla durata della pena ed è calcolata dal giorno in cui il condannato è incarcerato per il reato che ha portato alla sua condanna.

In caso di più procedimenti successivi nel tempo e senza interruzione della detenzione, la pena la privazione della libertà ha come punto di partenza il primo atto di reclusione anche se risulta dalla prima azione penale un

assoluzione, sospensione, sentenza non detentiva, ordinanza o licenziamento.

Il condannato la cui pena detentiva dovrebbe terminare in un giorno festivo sarà rilasciato il giorno prima.

**Art.14** - I fatti contenziosi relativi all'esecuzione di condanne penali sono promossi, su richiesta,

davanti al giudice che ha pronunciato la sentenza o la sentenza.

Tale richiesta è proposta dal procuratore generale, dal pubblico ministero, dal giudice competente per l'applicazione del sentenze, il condannato o il suo avvocato.

In caso di rinvio su richiesta del giudice competente per l'esecuzione delle sentenze o del condannato, si tratta di comunicata al pubblico ministero o al pubblico ministero che deve depositare conclusioni scritte entro otto (8) giorni.

Il tribunale che ha emesso il lodo è competente a rettificare eventuali errori materiali che ciò decisione comporta.

La camera d'accusa ascolta le rettifiche di errori materiali e gli incidenti di esecuzione cui possono dar luogo le sentenze del giudice penale.

Il giudice adito può, in attesa della definizione della controversia, ordinare la sospensione dell'esecuzione della decisione o prescrivere tutti i provvedimenti utili, se il condannato non è detenuto.

Le domande relative alla confusione o al cumulo di sanzioni sono portate dinanzi al giudice che ha ha pronunciato l'ultima pena detentiva secondo la stessa procedura prevista dai commi precedenti del Questo articolo.

### **Capitolo III**

#### **Aggiornamento provvisorio**

#### **dell'esecuzione di condanne penali**

**Art.15** - Salvo quanto previsto dal successivo articolo 19, l'esecuzione della pena detentiva può essere provvisoriamente aggiornato per coloro che non erano detenuti al momento della decisione o della sentenza reso contro di loro è diventato definitivo.

52

Tuttavia, le disposizioni del comma precedente non si applicano ai recidivi condannati e al condannato per aver messo in pericolo la sicurezza dello Stato o per atti terroristici o sovversivi.

**Art.16** - Il beneficio del rinvio provvisorio dell'esecuzione delle pene detentive può essere concesso al condannato:

1° / se soffre di una condizione grave incompatibile con la sua detenzione debitamente certificata da un medico richiesta dal pubblico ministero;

2°/ se si verifica un decesso nella sua famiglia;

3° / se un suo familiare è affetto da malattia grave o invalidità permanente e se giustifica per sostenerlo;

4° / se il rinvio è assolutamente necessario per consentire al condannato di completare l'opera agricolo, industriale o artigianale, a condizione che fornisca la prova che nessun membro della sua famiglia o dei suoi lavoratori non possono portare a termine questo lavoro e che ne deriverebbe un danno significativo, per sé e per la sua famiglia, interruzione del suo lavoro;

5° / se può giustificare la sua candidatura ad un esame importante per il suo futuro;

6°/ se, contemporaneamente al condannato, è detenuto il coniuge e l'assenza dei coniugi può causare danni irreparabili ai figli minorenni o ad altri membri della famiglia malati o impotente;

7°/ se si tratta di una donna incinta o madre di un bambino di età inferiore a ventiquattro (24) mesi;

8°/ se è condannato a reclusione inferiore o uguale a sei (6) mesi, avendo ha presentato ricorso per clemenza;

9° / se si tratta di un condannato a una sanzione pecuniaria nei confronti del quale è esercitata la costrizione corporale, quando ha fatto appello alla grazia;

10°/ se può giustificare un ordine per l'espletamento del servizio nazionale.

**Art.17** - Il termine per differire l'esecuzione della pena penale nei casi previsti dal precedente articolo 16. di cui sopra non può superare i sei (6) mesi, salvo nei seguenti casi:

- in caso di gravidanza e oltre il parto, è di due (2) mesi interi se la madre partorisce a bambino nato morto e ventiquattro (24) mesi se il bambino è nato vivo;

- in caso di affetto grave ritenuto incompatibile con la detenzione, fino alla cessazione di tale carattere incompatibilità;

- nei casi previsti dall'8° e 9° del precedente articolo 16, il termine scade con la decisione sul ricorso per grazia;

- nel caso previsto dal 10° del precedente articolo 16, il termine scade al termine del servizio militare.

**Art.18** - La decisione di rinvio è pronunciata, quando la sentenza è di sei (6) mesi al massimo, dal pubblico ministero generale presso il Tribunale del luogo di adempimento.

---

53

Può essere concesso solo dal Ministro della giustizia, Custode dei sigilli, nel caso in cui la pena eseguire è superiore a sei (6) mesi e inferiore a ventiquattro (24) mesi, nonché nei casi previsti in articolo 17 sopra.

**Art.19** - La richiesta di rinvio è indirizzata, a seconda dei casi, al Ministro della Giustizia, Custode dei sigilli, o al pubblico ministero del luogo di esecuzione della sentenza corredato degli atti che ne costituiscono la prova fatti e circostanze presunti.

Il silenzio del Procuratore Generale, decorso un termine di quindici (15) giorni, dal la ricezione della richiesta equivale a un rifiuto.

Nel caso in cui la decisione spetti al Ministro della Giustizia, Custode dei Sigilli, il suo silenzio, per un periodo di trenta (30) giorni dalla data di ricezione della richiesta, equivale a rifiuto.

**Art.20** - La famiglia, ai sensi della presente legge, è il coniuge, i figli, il padre, la madre e i fratelli e sorelle così come il Mekfoul.

## **TITOLO II**

### **ISTITUZIONI DI DIFESA SOCIALE**

#### **capitolo I**

#### **Del comitato interministeriale di coordinamento**

#### **attività di riabilitazione e reinserimento**

#### **prigionieri sociali**

**Art.21** - Istituita una Commissione interministeriale per il coordinamento delle attività di riabilitazione e reinserimento sicurezza sociale dei detenuti al fine di combattere la delinquenza e organizzare la difesa sociale.

L'organizzazione, il funzionamento e le missioni di detto comitato sono stabilite con regolamento.

#### **Capitolo II**

#### **Del giudice competente per l'applicazione delle sentenze**

**Art.22** - Nell'ambito della competenza di ciascun Tribunale, sono nominati con decreto del Ministro della giustizia, custode di

sigilli, uno o più magistrati, investiti delle missioni di giudice dell'applicazione delle sentenze.

Sono scelti tra i magistrati aventi almeno il grado di magistrato di Corte che dimostrino una particolare interesse per il mondo carcerario.

**Art.23** - Oltre ai poteri conferitigli dalle disposizioni della presente legge, il giudice di l'applicazione delle pene assicura il controllo della legittimità dell'applicazione delle pene privative della libertà e del sentenze alternative, se del caso, nonché la corretta attuazione di misure volte a individuare il tristezza.

54

#### **Capitolo III**

#### **Della commissione per l'esecuzione delle sentenze**

**Art.24** - Ogni istituto di prevenzione, ogni istituto di cura è istituito riabilitazione, in ogni istituto di riabilitazione e nei centri specializzati per le donne, a commissione di condanna presieduta dal giudice di condanna.

Lei è competente:

1°/della classificazione e ripartizione dei detenuti secondo la loro situazione penale, la gravità del reato per cui sono detenuti, il loro sesso, età, personalità e idoneità all'emendamento;

2° / monitoraggio dell'applicazione delle pene detentive e delle pene alternative, ove applicabili;

3°/esaminando le domande di permesso di uscita, per la sospensione provvisoria dell'applicazione del sentenza, condizionale o condizionale per motivi di salute;

4°/esame delle richieste di collocamento in ambiente aperto, in semilibertà e su siti esterni;

5°/monitoraggio dell'applicazione dei programmi riabilitativi e rivitalizzazione dei loro meccanismi.

La composizione e le modalità di funzionamento di tale commissione sono fissate mediante regolamento.

## **TITOLO III**

### **ISTITUTI CARCERIALI**

### **E LA CONDIZIONE DEI DETENUTI**

#### **capitolo I**

#### **Organizzazione e funzionamento**

#### **istituti penitenziari**

#### **Sezione 1**

#### **Definizione e funzionamento**



## istituti penitenziari

**Art.25** - Il penitenziario è un luogo di detenzione ove, a norma di legge, il pene detentive, mandati giudiziari e, ove applicabile, costrizione per ente. Prende la forma di un ambiente chiuso o di un ambiente aperto.

Il regime di ambiente chiuso è caratterizzato da disciplina imposta, presenza e supervisione costante di coloro che vi sono detenuti.

L'establishment dell'ambiente aperto è caratterizzato da un regime basato sulla disciplina volontaria, senza ricorrere ai consueti metodi di sorveglianza e sul senso di responsabilità del condannato rispetto per la comunità in cui vive.

Le modalità di organizzazione e funzionamento degli istituti penitenziari sono fissate mediante regolamento.

55

**Art.26** - L'istituto penitenziario è amministrato da un direttore. Il regista gode delle prerogative conferitigli dalla presente legge nonché i poteri ad esso attribuiti dai regolamenti.

**Art.27** - Viene creato in ogni istituto penitenziario:

- un registro giudiziario incaricato di monitorare la situazione penale dei detenuti;
- un registro contabile preposto alla custodia e alla gestione dei beni e dei depositi dei detenuti.

Altri servizi possono essere creati per garantire il buon funzionamento dell'istituto penitenziario.

Il loro numero, organizzazione e missioni sono determinati dal regolamento.

## Sezione 2

### Classificazione degli stabilimenti ambiente chiuso

**Art.28** - Gli stabilimenti ad ambiente chiuso si classificano in stabilimenti e centri specializzati:

#### I - Gli stabilimenti:

1°/- L'istituto di prevenzione, situato nell'ambito della giurisdizione di ciascun tribunale e destinato a ricevere i detenuti provvisori e quelli condannati in via definitiva a pene detentive la durata o il residuo della pena da scontare è pari o inferiore a due (2) anni, e quelli per i quali il residuo della pena da scontare è da eseguire è inferiore a due (2) anni così come l'obbligatorietà da parte del corpo.

2° / L'istituto di rieducazione, situato all'interno della giurisdizione di ciascun Tribunale, destinato ad accogliere i detenuti

provvisorio e quelli condannati in via definitiva a una pena detentiva pari o inferiore a cinque (5) anni e coloro per i quali il resto della pena da eseguire è inferiore a cinque (5) anni, nonché coloro che possono essere costretti per corpo.

3° / L'istituto di riabilitazione intendeva accogliere i condannati in via definitiva a pene di reclusione superiore a cinque (5) anni, i condannati in via definitiva ad una pena di reclusione penale e delinquenti non primari e pericolosi indipendentemente dalla durata della loro pena e dalla sentenza di morte.

Può essere allestito negli stabilimenti di cui al 2° e 3° del presente articolo dei quartieri di sicurezza, rinforzato per accogliere prigionieri pericolosi per i quali sono stati adottati i consueti metodi di riabilitazione dimostrato di essere inoperante.

#### II -Centri specializzati:

1° / Centri specializzati per donne destinati ad accogliere carcerati e condannati provvisori definitivamente alle pene detentive indipendentemente dalla durata della loro pena e ai soggetti passibili di corpo.

2°/Centri specializzati per minori destinati ad accogliere minori che non hanno compiuto il diciottesimo anno (18) anni, detenuti provvisori e condannati in via definitiva a una pena detentiva indipendentemente dalla durata.

56

**Art.29** - Gli istituti di prevenzione e gli istituti di riabilitazione dispongono, se necessario, di alloggi separati per l'accoglienza separata di minori e donne in condizioni di detenzione provvisoria o condannati in via definitiva a pene detentive indipendentemente dalla durata della loro pena.

**Art.30** - Possono essere creati servizi sanitari per accogliere detenuti il cui stato di salute lo richieda cura speciale.

**Art.31** - La distribuzione e l'assegnazione degli istituti penitenziari previsti in questa sezione sono arrestato dal Ministro della Giustizia, Custode dei Sigilli.

**Art.32** - Su proposta dell'amministrazione penitenziaria, il Ministro della Giustizia, Custode dei sigilli, si ferma i regolamenti interni standard degli istituti penitenziari.

### Sezione 3

#### Controllo e visite

##### istituti penitenziari

**Art.33** - Istituti penitenziari, centri specializzati per donne e centri specializzati per i minorenni sono sottoposti a regolare vigilanza da parte dei magistrati secondo la loro competenza:

- il pubblico ministero, il giudice per i minorenni e il giudice istruttore almeno una volta al mese,
- il presidente della camera d'accusa almeno una volta al trimestre,
- il Presidente della Corte e il Procuratore Generale almeno una volta al trimestre, Il Presidente della Corte e il Procuratore Generale è tenuto a redigere una relazione di valutazione congiunta, semestrale, sul metodo di funzionamento degli istituti penitenziari situati all'interno della giurisdizione della loro Corte. Detto rapporto viene trasmesso

al Ministro della Giustizia, Custode dei Sigilli.

**Art.34** - Gli organi di controllo che esercitano sotto l'autorità dell'autorità di vigilanza assicurano il controllo amministrativo di istituti penitenziari, monitorando la loro attività e sostenendo i meccanismi di riabilitazione per reinserimento sociale dei detenuti.

L'organizzazione, le missioni e il funzionamento degli organi di controllo sono determinati mediante regolamento.

**Art.35** - Il wali è tenuto a visitare personalmente gli stabilimenti almeno una volta all'anno istituti penitenziari situati all'interno del collegio elettorale della sua wilaya.

**Art.36** - Gli istituti penitenziari possono ricevere, **previa** autorizzazione del Ministro della giustizia, custode sigilli, o del procuratore generale territorialmente competente, la visita di ricercatori, associazioni e organizzazioni governative o non governative di natura umanitaria o caritatevole che un particolare interesse per il mondo carcerario.

57

### Sezione 4

#### Organizzazione della sicurezza

##### istituti penitenziari

**Art.37** - Il mantenimento dell'ordine e della sicurezza interna negli istituti penitenziari spetta al personale penitenziario sotto l'autorità del direttore.

Nel caso in cui il mantenimento dell'ordine e della sicurezza con i soli mezzi del personale penitenziario risulti essere insufficiente, il direttore del penitenziario è tenuto a ricorrere immediatamente ai servizi di sicurezza al fine di adottare tutte le misure preventive necessarie. Deve informare immediatamente il pubblico ministero e procuratore generale.

**Art.38** - L'intervento della polizia all'interno dell'istituto penitenziario non può essere effettuato solo su richiesta emessa dal wali in conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti, su richiesta del Procuratore generale.

**Art.39** - Quando la sicurezza dell'istituto penitenziario e il mantenimento dell'ordine al suo interno trovarsi minacciato, o da una fuga collettiva, o da una ribellione o un ammutinamento o da qualsiasi altro pericolo situazione di grave o di forza maggiore, il Ministro della Giustizia, Custode dei sigilli, può sospendere temporaneamente

l'applicazione delle norme ordinarie relative al trattamento dei detenuti in tutto o in parte e prendere tutte le misure appropriate per garantire il mantenimento dell'ordine e della sicurezza nell'istituto penitenziario.

**Art.40** - Gli istituti penitenziari sono dotati di idonei mezzi di sicurezza al fine di mantenere l'ordine e garantire la loro sicurezza, armamenti e munizioni, nonché tutti i mezzi di difesa utile per far fronte ad eventi eccezionali, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti in forza.

**Art.41** - Il personale penitenziario non può ricorrere all'uso di armi da fuoco o alla forza contro detenuti solo per legittima difesa, ammutinamento, ribellione o in caso di uso di violenza o tentato evasione o resistenza fisica passiva agli ordini impartiti a scopo di neutralizzazione.

**Art.42** - Le misure preventive possono essere esercitate nei confronti dei detenuti utilizzando gli appropriati mezzi di contenimento o terapia nei seguenti casi:

1°/aggressività e gravi violenze fisiche verso terzi.

2°/tentativi di suicidio o autolesionismo.

3°/disturbi mentali.

Nei casi 2° e 3° di cui sopra, il medico e lo psicologo dell'istituto penitenziario sono immediatamente informati al fine di intraprendere le azioni appropriate.

58

**Art.43** - Ogni istituto penitenziario ha un perimetro di sicurezza delimitato con **decreto** del Ministro di giustizia, custode dei sigilli, su consiglio del wali.

## Capitolo II

### La condizione dei detenuti

#### Sezione 1

#### Regimi di detenzione

##### Sottosezione 1

#### Regime generale di detenzione

**Art.44** - All'atto del ricovero, ogni detenuto deve essere informato sul regime dei detenuti nel suo categoria, norme disciplinari dello stabilimento, mezzi autorizzati per ottenere informazioni e formulare reclami, e ogni altro punto che potrebbe essere necessario per consentirgli di conoscere propri diritti e doveri e di adattarsi alla vita in penitenziario.

**Art.45** - Negli istituti penitenziari si applica il regime di detenzione congiunta. In questo regime, i prigionieri vivono in gruppi.

Nella misura in cui i locali lo consentono, può essere applicato il regime di detenzione individuale. durante la notte quando questo regime è più consono alla personalità dei detenuti per facilitare la loro rieducazione.

**Art.46** - Il regime di detenzione individuale è quello durante il quale il detenuto è isolato dal resto degli altri detenuto notte e giorno. È applicabile per le seguenti categorie:

1°/i condannati a morte, fatte salve le disposizioni dell'articolo 155 della presente legge;

2°/i condannati all'ergastolo senza durata dell'isolamento superiore a tre (3) anni;

3°/detenuti pericolosi che sono stati oggetto di una decisione di isolamento a scopo preventivo termine fissato dal giudice dell'esecuzione.

4° / detenuti malati o anziani, come misura medica dopo aver consultato il medico dell'istituto penitenziario.

##### Sottosezione 2

#### Regimi di detenzione speciali

**Art.47** - Il detenuto provvisorio è separato dalle altre categorie di detenuti; può essere messo sotto la dieta della reclusione individuale su sua richiesta o su disposizione del giudice istruttore ai sensi dell'art le disposizioni del codice di procedura penale.

59

**Art.48** - Il detenuto provvisorio non è tenuto ad indossare l'abito penale. Non è tenuto a svolgere lavori ad eccezione di quelli necessari per mantenere la pulizia delle strutture di detenzione e ciò, previa comunicazione del medico del carcere.

**Art.49** - I detenuti primari sono separati dagli altri detenuti e beneficiano di un regime di detenzione in condizioni adeguate.

**Art.50** - La donna detenuta incinta beneficia di adeguate condizioni di detenzione, in particolare dieta equilibrata e assistenza medica continua oltre a visite e visite in sala chiudere.

**Art.51** - L'amministrazione dell'istituto penitenziario cura, in coordinamento con i servizi preposti al affari sociali, per organizzare la sistemazione del neonato in un luogo in grado di garantirne la cura e la sua educazione.

In assenza di questo luogo, la madre detenuta può tenere con sé il figlio fino all'età di tre (3) anni.

**Art.52** - Quando avviene un parto in un istituto penitenziario, l'anagrafe e l'atto di nascita non deve contenere alcuna indicazione né sull'istituto penitenziario né sul detenzione della madre.

##### Sottosezione 3

#### Dal movimento dei detenuti

**Art.53** - L'estrazione è l'operazione con cui un detenuto viene scortato lontano da l'istituto penitenziario, quando deve comparire in giudizio o ricevere cure per il di un atto che non può essere compiuto in un istituto penitenziario.

L'estrazione a comparire è disposta dal magistrato competente e, negli altri casi, dal giudice competente per l'applicazione delle pene o dal direttore dell'istituto penitenziario, il giudice adito il caso essendo tenuto informato in tutti i casi.

**Art.54** - Il trasferimento consiste nella condotta di un detenuto, sotto scorta, da uno stabilimento penitenziario ad un altro.

Il detenuto ha il diritto di informare la sua famiglia o la persona da lui designata, dopo il completamento, di qualsiasi movimento relativo al suo trasferimento.

**Art.55** - Le procedure per l'estrazione e il trasferimento dei detenuti sono stabilite con regolamento.

60

#### Sottosezione 4

##### Dell'autorizzazione all'uscita

**Art.56** - L'autorizzazione all'uscita sotto scorta può essere concessa ai detenuti dal magistrato competente per motivi legittimi ed eccezionali, informato il pubblico ministero. Il periodo di validità di questo l'autorizzazione è determinata in base al caso e alle circostanze.

#### Sezione 2

##### Diritti dei detenuti

##### Sottosezione 1

##### Cure mediche

**Art.57** - Il diritto alle cure mediche è garantito a tutte le categorie di detenuti.

I servizi medici sono forniti ai detenuti, all'infermeria della struttura o, in caso di necessità, in tutte le altre strutture sanitarie.

**Art.58** - Il detenuto deve essere **visitato** dal medico e dallo psicologo, durante il suo carcerazione, al rilascio e quando necessario.

**Art.59** - Il detenuto deve sottoporsi d'ufficio a tutte le consultazioni mediche e agli atti di cura e prevenzione delle malattie trasmissibili e contagiose.

**Art.60** - Il medico del penitenziario assicura l'osservanza delle norme igienico-sanitarie individuali e collettivi nei luoghi di detenzione.

Egli deve visitare tutti i locali dell'istituto penitenziario e informare il direttore delle carenze riscontrate e di ogni situazione pregiudizievole per la salute dei detenuti.

**Art.61 - Detenuti condannati** con comprovati disturbi psichici o tossicodipendenti o desiderosi di seguire una cura disintossicante deve essere collocata in strutture ospedaliere specializzate per la loro cura secondo la normativa vigente.

Le decisioni sull'obbligo di osservazione sono prese dal pubblico ministero competente su consiglio di motivata da uno specialista o, in caso di emergenza, sulla base di un certificato medico redatto dal l'istituto penitenziario.

61

L'osservazione obbligatoria si estingue secondo le modalità previste dalla normativa in forza, o restituendo il detenuto condannato alla detenzione una volta che si è ripreso, al fine di scontare il resto della pena

sanzione ove applicabile o di collocamento obbligatorio in caso di grave malattia psichiatrica.

**Art.62** - Il direttore dell'istituto penitenziario assume, d' **intesa** con il medico o, in caso di necessitano, insieme alle autorità pubbliche autorizzate, di tutte le necessarie misure di prevenzione epidemiologica e la prevenzione delle malattie contagiose all'interno dell'istituto penitenziario.

**Art.63** - Il cibo dei detenuti deve essere equilibrato e di sufficiente valore nutritivo.

**Art.64** - Ogni detenuto che intenda **iniziare** lo sciopero della fame o vi **faccia** ricorso o rifiuti le cure deve rivolgersi al direttore dello stabilimento per iscritto per giustificare il suo ricorso a questo sciopero o il rifiuto del trattamento.

Il detenuto in sciopero della fame è preventivamente sotto il regime individuale. Se ce ne sono diversi, lo sono isolati dagli altri detenuti e rimangono sotto controllo medico.

Quando si osserva che lo stato di salute del detenuto in sciopero della fame o rifiuto di cure peggiora seriamente, deve essere sottoposto alle cure necessarie sotto controllo medico permanente.

**Art.65** - In caso di morte di un detenuto, il direttore dell'istituto penitenziario è tenuto ad informare il uffici competenti del Ministero della Giustizia, autorità giudiziarie e amministrative locali autorità competenti e la famiglia del detenuto.

Il corpo del detenuto viene restituito alla sua famiglia.

Nel caso in cui la morte sia sospetta, il corpo del defunto viene restituito solo dopo l'autopsia. Una copia del rapporto l'autopsia è conservata nel fascicolo personale del defunto presso l'istituto penitenziario.

Nel caso in cui la salma non venga reclamata e le sue condizioni non ne consentano la conservazione, la sua sepoltura è assistiti dai competenti servizi del Comune nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigente.

## Sottosezione 2

### Visite e sale di visita

**Art.66** - Il detenuto ha diritto alle visite dei suoi ascendenti e discendenti fino al 4° grado, del suo coniuge, figlio adottivo (Mekfoul) e dai suoi genitori per matrimonio fino al 3° grado.

Eccezionalmente, il detenuto può essere visitato da tutte le altre persone o associazioni umanitarie e caritatevole se risulta che queste visite contribuiscono al suo reinserimento sociale.

Il detenuto ha il diritto di adempiere ai suoi obblighi religiosi e di ricevere la visita di un uomo rappresentante del suo culto.

---

Pagina 232

62

**Art.67** - Il detenuto può ricevere la visita del suo tutore, dell'amministratore dei suoi beni, del suo avvocato, o di qualsiasi funzionario o altro pubblico ufficiale per motivi legittimi.

**Art.68** - I permessi di **visita** sono rilasciati alle persone di cui al precedente articolo 66 per il condannato in via definitiva dal direttore dell'istituto penitenziario. Sono validi per uno o più visite, come deciso.

Sono rilasciati per le persone di cui al precedente articolo 67 dal giudice competente per l'applicazione delle sentenze, in

per quanto riguarda i condannati.

Sono rilasciati dal giudice competente per la custodia cautelare e dalla procura per detenuti ricorrenti o in appello.

**Art.69** - Al fine di consentire, da un lato, il consolidamento dei legami familiari del detenuto e il suo reinserimento sociale ed educativo dall'altro, nonché per qualsiasi altro motivo in particolare medico, è autorizzato a ricevere i visitatori in una stanza di visita ravvicinata, come previsto dal regolamento interno dello stabilimento penitenziario.

**Art.70** - Su presentazione di autorizzazione alla comunicazione, rilasciata dalla competente Autorità Giudiziaria, l'avvocato ha il diritto di comunicare liberamente con l'imputato senza la presenza del personale di vigilanza, in un salone appositamente attrezzato.

Né il divieto di comunicazione, né sanzioni disciplinari di alcun genere,

può sopprimere o limitare il diritto di libera comunicazione che il detenuto ha con il suo difensore.

**Art.71** - A condizione di reciprocità, i detenuti stranieri possono essere visitati dal rappresentante consolare del proprio Stato nei limiti fissati dal regolamento interno dell'istituto penitenziario.

Il permesso di visita del detenuto straniero condannato è consegnato al rappresentante consolare del suo Paese dai servizi competenti del Ministero della Giustizia. Essa è indirizzata in conformità con le disposizioni dell'articolo 68 (comma 3) supra, se si tratta di un detenuto provvisorio.

**Art.72** - Il detenuto può essere autorizzato a comunicare a distanza mediante l'uso di mezzi posti a sua disposizione disposizione dell'istituto penitenziario.

I termini di applicazione delle disposizioni del presente articolo sono determinati con regolamento.

## Sottosezione 3

### Corrispondenza

**Art.73** - Il detenuto ha diritto di corrispondere, sotto la vigilanza del direttore dell'istituto carcere, con la sua famiglia e qualsiasi altra persona, a condizione che questa corrispondenza non comprometta non la sicurezza e il mantenimento dell'ordine nell'istituto penitenziario o la sua riabilitazione e reintegrazione

---

Pagina 233

63

**Articolo 74** - La corrispondenza inviata dal detenuto al suo difensore o che riceve da quest'ultimo non è soggetto al controllo del direttore dell'istituto penitenziario e non può essere aperto in alcun modo qualsiasi ragione, quando si trova sulla busta e inequivocabilmente che sono realmente destinati all'avvocato o emanato da lui.

La disposizione del comma precedente si applica alla corrispondenza inviata dal detenuto alle autorità giudiziarie e amministrative nazionali.

La corrispondenza indirizzata ad avvocati stranieri è soggetta alla valutazione della procura generale.

**Art.75** - A condizione di reciprocità, il detenuto straniero può corrispondere con le autorità consolari di Il suo paese.

## Sottosezione 4

### Proprietà dei detenuti

**Art 76** - Il detenuto ha diritto a ricevere, sotto il controllo dell'amministrazione dell'istituto penitenziario, vaglia postali o bancari, pacchi e altre cose utili come stabilito dalla normativa interna.

**Art.77** - Il detenuto non deve avere in suo possesso denaro, gioielli o oggetti di valore.

Una contabilità nominativa è tenuta a livello dell'impiegato contabile dell'istituto penitenziario in cui valori registrati appartenenti ai detenuti.

**Art.78** - Il detenuto conserva la libertà di amministrare i suoi beni nei limiti della sua capacità giuridica e autorizzazione del giudice competente.

Qualsiasi procedura o comportamento di un detenuto è valido solo in presenza di un notaio o di un ufficiale giudiziario, giustizia o un funzionario debitamente autorizzato e deve essere eseguita entro

l'istituto penitenziario e previa autorizzazione rilasciata ai sensi dei commi 1 e 2 del successivo articolo 68 sopra.

#### **Sottosezione 5**

##### **Reclami e lamentele dei detenuti**

**Art.79** - Il detenuto può, in caso di violazione dei suoi diritti, proporre reclamo al direttore dell'istituto penitenziario. Quest'ultimo deve iscrivere il reclamo in un apposito registro, esaminarlo e verificarne l'esattezza dei fatti asseriti e adottare le necessarie misure legali in merito.

Quando il detenuto non ha ricevuto alcun seguito alla sua richiesta dopo un periodo di dieci (10) giorni dalla sua deposito, ha facoltà di ricorrere direttamente al giudice competente per l'esecuzione delle sentenze.

Il detenuto ha anche il diritto di sporgere denuncia o presentare le sue denunce ai funzionari autorizzati e magistrati periodicamente incaricati di una missione ispettiva nell'istituto penitenziario con cui può parlare senza la presenza del funzionario penitenziario.

64

In ogni caso, i detenuti non possono presentare reclami, reclami o lamentele. modo collettivo.

Quando la denuncia contiene fatti di natura penale o suscettibili di incidere sull'ordinanza o la sicurezza dell'istituto penitenziario, il direttore deve immediatamente adire il pubblico ministero. Repubblica e il giudice competente per l'applicazione delle sentenze.

#### **Sezione 3**

##### **Obblighi dei detenuti**

**Art.80** - Ogni detenuto è tenuto al rispetto delle norme relative alla disciplina, al mantenimento dell'ordine e sicurezza, igiene e salute all'interno dell'istituto penitenziario.

**Articolo 81** - Fatte salve la salute, la qualificazione e la situazione penale di ogni detenuto, il i detenuti sono assegnati in ogni istituto penitenziario al servizio generale dell'istituto al fine di mantenere puliti i luoghi di detenzione ed eseguire i vari lavori necessari per il corretto funzionamento dei servizi.

**Art.82** - Il detenuto deve in ogni momento sottoporsi a perquisizione.

Le modalità pratiche per l'effettuazione delle perquisizioni dei locali e delle persone sono specificate dal regolamento interno dell'istituto penitenziario.

#### **Sezione 4**

##### **Regime disciplinare**

**Art.83** - Il detenuto che viola le norme relative al funzionamento dell'istituto penitenziario, il suo regolamento interno, la sua sicurezza, la sua integrità, igiene e disciplina, è esposto alle misure disciplinare così classificato:

##### **Misure di 1° grado:**

- 1 - l'ammonizione scritta;
- 2 - colpa.

##### **Misure di 2° grado:**

- 1 - limitazione del beneficio della corrispondenza indirizzata alla famiglia per un periodo di due (2) mesi al massimo ;
- 2 - limitazione dell'accesso alla sala visite ravvicinata e comunicazione a distanza per un periodo non superiore a un (1) mese;
- 3 - il divieto di disporre della sua parte di ricambio della sua tasca per la soddisfazione dei suoi bisogni personale per un periodo non superiore a due (2) mesi.

##### **Misure di 3° grado:**

- 1 - la privazione di ricevere visite per un periodo non superiore a un (1) mese, ad eccezione di la visita dell'avvocato;
- 2 - isolamento per un periodo massimo di trenta (30) giorni.

Il regolamento interno del penitenziario stabilisce le colpe nonché la loro classificazione secondo i gradi della loro sanzione.

---



65

**Art.84** - I provvedimenti disciplinari, previsti dal precedente articolo 83, sono pronunciati con decisione motivata il direttore del penitenziario sentito l'interessato.

Non appena pronunciata, la decisione disciplinare è notificata al detenuto dalla cancelleria dell'istituto. penitenziario.

Solo i provvedimenti disciplinari di 3° grado possono essere impugnati con semplice dichiarazione a all'anagrafe dell'istituto penitenziario entro quarantotto (48) ore dalla notifica del decisione.

Tale ricorso non ha effetto sospensivo.

Il fascicolo di appello è inviato, senza indugio, al giudice competente per l'applicazione delle sentenze, il quale deve regola entro un termine che non può superare i cinque (5) giorni dalla data del deferimento.

**Art.85** - Salvo situazioni di urgenza, la misura di isolamento disciplinare non può essere applicata solo previo parere del medico e/o psicologo dell'istituto penitenziario.

Il detenuto posto in isolamento rimane sotto continuo monitoraggio medico.

**Art.86** - Il provvedimento che **dispone la** sanzione disciplinare nei confronti del detenuto può essere annullato, sospeso o rinviato dalla parte che lo ha emesso per motivi di buona condotta, follow-up di a istruzione o formazione, salute, in caso di urgenza familiare o in occasione di ferie religioso o nazionale.

**Art.87** - Quando un detenuto costituisce un pericolo per il mantenimento dell'ordine o della sicurezza all'interno ente o quando si accerta che i provvedimenti disciplinari adottati nei suoi confronti sono divenuto inefficace, fu trasferito in un altro istituto penale che ospitava un quartiere di sicurezza rinforzati.

## TITOLO IV

### RIABILITAZIONE E REINTEGRAZIONE SOCIALE PER I DETENUTI

#### capitolo i

#### Riabilitazione in ambiente chiuso

##### Sezione I

#### Organizzazione e strumenti riabilitazione

**Art.88** - L'azione rieducativa svolta nei confronti del detenuto mira a sviluppare in lui capacità e attitudini specifiche nonché un costante miglioramento delle sue facoltà intellettuali e morali e del suo senso di responsabilità, per tornare a vivere nella società nel rispetto della legge.

**Art.89** - Sono nominati in ogni istituto penitenziario educatori, insegnanti, psicologi, assistenti sociali sotto l'autorità del direttore ed esercitando la loro missioni sotto il controllo del giudice dell'esecuzione.

66

**Art.90** - All'interno di ogni istituto penitenziario viene creato un servizio specializzato garantendo assistenza sociale ai detenuti, al fine di prepararne e facilitarne il reinserimento sociale.

**Art.91** - Gli psicologi e gli educatori che lavorano in un istituto penitenziario sono responsabili di studiare la personalità del detenuto, elevare il suo livello di istruzione generale, assisterlo e aiutarlo soluzione dei suoi problemi personali e familiari, e di organizzare il suo percorso culturale, educativo e gli sport.

**Art.92** - Sotto la sua vigilanza e controllo, l'amministrazione dell'istituto penitenziario deve consentire ai detenuti di seguire i programmi trasmessi dai servizi radiofonici e televisivi e di leggere giornali e riviste così come possono essere organizzati a loro beneficio conferenze didattiche, culturale e religioso.

Può anche essere diffuso, previo parere della commissione per l'esecuzione delle sanzioni o della commissione riabilitazione dei minori a seconda dei casi, programmi audio o audiovisivi adattati al rieducazione.

**Art.93** - L'amministrazione dell'istituto penitenziario può pubblicare un bollettino interno per la preparazione cui i detenuti partecipano con i loro contributi letterari e culturali.

**Art.94** - Si organizzano corsi generali, tecnici e di formazione a favore dei detenuti professionale, di apprendimento e di educazione fisica, in conformità con l'ufficialmente approvato. I mezzi necessari sono messi a loro disposizione.

**Art.95** - La formazione professionale è organizzata all'interno dell'istituto penitenziario, nei laboratori nell'istituto penitenziario, in sedi esterne o in centri di formazione



professionale.

## Sezione 2

### Organizzazione del lavoro in un ambiente chiuso

**Art.96** - Nell'ambito dell'azione formativa e in vista della sua riabilitazione e reinserimento sociale, il detenuto può essere accusato, dal direttore dell'istituto penitenziario e previa consultazione con la commissione di applicazione di sanzioni, lavoro utile compatibile con il suo stato di salute, le sue capacità fisiche e psichico tenendo conto delle regole per il mantenimento dell'ordine e la sicurezza dell'istituto penitenziario.

**Art.97** - La sola amministrazione dell'istituto penitenziario è abilitata a riscuotere per conto di trattenevano le somme che potevano essere loro assegnate durante il loro lavoro.

**Art.98** - I fondi appartenenti ai detenuti e i bonus che possono essere loro assegnati, in controparte del loro lavoro, costituiscono il loro gruzzolo.

---

Pagina 237

67

L'amministrazione dell'istituto penitenziario divide i risparmi in tre (3) parti pari:

- 1 - la parte di garanzia eventualmente dovuta allo Stato per il pagamento di multe, spese legali e contributi legali, se applicabili;
- 2 - la quota a disposizione del detenuto per la soddisfazione dei suoi bisogni personali e di quelli suoi famiglia ;
- 3 - la parte di riserva che viene data al detenuto al momento della sua liberazione.

**Art.99** - Il detenuto che ha acquisito una qualifica professionale scontando la pena riceve, a sua liberatoria, certificato di lavoro.

## Capitolo II

### Riabilitazione al di fuori dell'ambiente chiuso

## Sezione I

### Siti all'aperto

**Art.100** - Il regime per i cantieri esterni consiste **nell'assunzione** dei condannati in via definitiva, in squadre, sotto vigilanza dell'amministrazione penitenziaria, esterna all'istituto, al lavoro svolto per il conto di istituzioni e istituzioni pubbliche.

La concessione del lavoro penale può essere accordata alle stesse condizioni anche a imprese private che contribuiscono alla realizzazione di opere di pubblica utilità.

**Art.101** - I detenuti suscettibili di essere ammessi nei cantieri all'aperto sono:

- 1/ il detenuto primario che ha scontato un terzo (1/3) della pena per la quale è stato condannato;
- 2 / il detenuto già condannato a una pena detentiva e avendo scontato metà (1/2) della pena per di cui è stato condannato.

Il collocamento in un sito esterno è effettuato in conformità alle condizioni stabilite dall'articolo 95 della presente legge con decisione del giudice competente per l'esecuzione delle sentenze, i servizi competenti del Ministero della giustizia essere informato.

**Art.102** - Il detenuto collocato in un luogo esterno lascia l'istituto penitenziario per il periodo fissato dall'accordo concluso in conformità alle disposizioni dell'articolo 103 della presente legge.

Detto condannato deve rientrare nell'istituto penitenziario, allo scadere del termine fissato dalla convenzione. o alla cessazione, per ordine del giudice dell'esecuzione.

Può tornare all'istituto penitenziario tutte le sere, dopo il lavoro.

Sorveglianza, all'esterno dello stabilimento, durante i trasferimenti e sul cantiere nonché durante le ore di riposo, è responsabilità del personale penitenziario.

L'accordo può lasciare parzialmente questo obbligo a sorveglianza.

---

Pagina 238

68

**Art.103** - Le domande di concessione del lavoro carcerario sono rivolte al giudice di applicazione delle sanzioni che le sottopone al parere della commissione per l'applicazione delle sanzioni. Nel caso approvazione, un accordo che fissa le condizioni generali e specifiche per l'assunzione di lavoro il carcere si conclude con l'ente richiedente.

L'accordo è confermato da un rappresentante dell'organizzazione richiedente e dal direttore dell'istituto penitenziario.

## Sezione 2

### di semilibertà

**Art.104** - Il regime di semilibertà consiste nel collocare individualmente condannati in via definitiva fuori dall'istituto penitenziario senza sorveglianza o controllo continuo da parte dell'amministrazione. Loro rientrare ogni sera nell'istituto penitenziario.

**Art.105** - Il regime di semilibertà è concesso al detenuto secondo le condizioni da esso fissate sezione, al fine di svolgere un lavoro, frequentare corsi di istruzione generale o tecnica, o seguire istruzione superiore o formazione professionale.

**Art.106** - Il detenuto può essere ammesso alla semilibertà:

- primo condannato la cui pena residua non superi i ventiquattro (24) mesi;
- già condannato ad una pena detentiva dopo aver scontato metà della pena e la restante della pena non supera i ventiquattro (24) mesi.

Il detenuto è ammesso al regime di semilibertà con decisione del giudice competente per l'applicazione delle sentenze dopo la notifica

la commissione per l'esecuzione delle sentenze, informati i competenti servizi del Ministero della giustizia.

**Art.107** - Il detenuto ammesso al regime di semilibertà si impegna per iscritto ad osservare le prescrizioni contenute nella decisione.

In caso di violazione del suo impegno o di una delle prescrizioni, il direttore dell'istituto penitenziario può procedere alla reintegrazione del condannato.

Deve tenere informato il giudice dell'applicazione delle sentenze, che esamina la necessità di sospendere provvisoriamente l'esecuzione del provvedimento di semilibertà e può confermarlo o annullarlo previa comunicazione del

commissione per l'esecuzione delle sentenze.

**Art.108** - Il detenuto che beneficia del regime di semilibertà è autorizzato a detenere una somma di denaro di la sua caparra depositata sul conto presso l'impiegato contabile a copertura delle spese di trasporto e cibo se necessario.

Deve giustificare l'uso di questa somma e trasferire il resto sul suo conto presso il registro. ragioniere dell'istituto penitenziario.

### Sezione 3

#### Istituti carcerari ambiente aperto

**Art.109** - Gli stabilimenti in ambiente aperto assumono la forma di aziende agricole, industriali, servizi artigianali o di interesse generale.

Sono caratterizzati dal lavoro e dall'alloggio dei detenuti in loco.

**Art.110** - Può essere collocato in strutture aperte, il detenuto soddisfa le condizioni di collocamento in regime di siti esterni.

**Art.111** - Sulla collocazione in ambiente aperto decide il giudice dell'applicazione delle sentenze, sentito il commissione per l'esecuzione delle sentenze. Sono richiesti i servizi competenti del Ministero della Giustizia informato.

La reintegrazione in un ambiente chiuso è ordinata alle stesse condizioni di un ambiente aperto.

### Capitolo III

#### Reinserimento sociale dei detenuti

**Art.112** - Il reinserimento sociale dei detenuti è una missione che spetta agli organi dello Stato e che contribuisce alla società civile secondo i programmi elaborati dal comitato interministeriale del coordinamento delle attività di riabilitazione e reinserimento sociale dei detenuti previste dall'articolo 21 della legge.

**Art.113** - Servizi esterni dell'amministrazione penitenziaria competente per applicare, in coordinamento con i servizi specializzati dello Stato e delle comunità locali, i programmi reinserimento sociale dei detenuti.

Questi servizi garantiscono il follow-up delle persone soggette agli obblighi e alle condizioni speciali derivanti dal loro collocamento in uno dei regimi previsti dalla presente legge.

Possono inoltre essere incaricati, dall'autorità giudiziaria, di svolgere inchieste sociali o di dare seguito la situazione delle persone poste sotto controllo giudiziario.

L'organizzazione e il funzionamento dei servizi esterni dell'amministrazione penitenziaria sono fissati dal regolamento.

**Art.114** - È stabilita l'assistenza sociale e finanziaria, destinata ai detenuti indigenti, al momento della loro liberazione. I termini e le condizioni per l'assegnazione di questo aiuto sono fissati dal regolamento.

**Art.115** - È istituito un ente pubblico preposto all'impiego del lavoro penitenziario penitenziario.

Le missioni, l'organizzazione e il funzionamento di detto stabilimento sono fissati da regolamento.

70

## **TITOLO V**

### **RIABILITAZIONE**

#### **E IL REINTEGRAZIONE DEI MINORI**

##### **capitolo I**

##### **Diete per minorenni**

##### **e le loro condizioni**

**Art.116** - I minori **detenuti** sono classificati e distribuiti a livello di riabilitazione e reinserimento dei minori, secondo il sesso, l'età e la situazione penale.

Sono soggetti a un periodo di osservazione, orientamento e follow-up.

**Art.117** - Ai minorenni si applica il regime di gruppo. Tuttavia, per motivi di salute o prevenzione, il minore può essere isolato in un luogo appropriato.

**Art.118** - Il minorenne beneficia *mutatis mutandis* delle disposizioni previste dai titoli III e IV della presente legge.

**Art.119** - Minore orientato verso il centro o nei quartieri riservati ai minorenni negli istituti penitenziari ha diritto ad un trattamento adeguato alla sua età e personalità, nel rispetto della sua dignità e la garanzia di una cura totale.

I benefici minori detenuti in particolare:

- una dieta equilibrata sufficiente per il suo sviluppo fisico e mentale,
- abbigliamento adeguato,
- assistenza medica e visite mediche su base continuativa,
- momenti di svago all'aria aperta tutti i giorni,
- la sala delle visite ravvicinate,
- l'utilizzo di mezzi di comunicazione a distanza sotto il controllo dell'amministrazione.

**Art.120** - Salvo quanto disposto dall'articolo 160 della presente legge e nell'interesse del minore, egli può essere affidato al minore detenuto con compiti specifici al fine di promuoverne la scolarizzazione o professionale.

**Art.121** - In caso di violazione delle norme di disciplina, sicurezza ed igiene da parte del minore detenuto, egli nei suoi confronti può essere pronunciato uno dei seguenti provvedimenti disciplinari:

- 1 - l'avvertimento,
- 2 - il rimprovero,

71

3 - privazione temporanea di determinate attività ricreative,

4 - divieto temporaneo di disporre del proprio gruzzolo.

I provvedimenti di cui ai commi 1° e 2° del presente articolo sono pronunciati dal direttore del centro o dell'istituto penitenziario, a seconda dei casi, quelli di cui ai commi 3 e 4 non possono essere decisi solo previo parere della commissione disciplinare di cui all'articolo 122 della presente legge.

In ogni caso, il dirigente è tenuto ad informare la commissione riabilitativa, prevista dall'articolo 126 della presente legge, di tutti i provvedimenti presi nei confronti del minore detenuto.

**Art.122** - È istituito, a livello di tutti i centri di rieducazione e reinserimento dei minori e in tutte le aree loro riservate negli istituti penitenziari, presieduta da una commissione disciplinare dal direttore del centro di riabilitazione e reinserimento per minori o dell'istituto penitenziario, a seconda dei casi, composto dai seguenti membri:

- il capo del servizio carcerario,
- uno psicologo,
- un assistente sociale,
- un educatore.

## **Capitolo II**

### **Supervisione delle azioni di riabilitazione**

### **e reinserimento sociale dei minori**

#### **Sezione I**

#### **Dal direttore del centro**

**Art.123** - La gestione del centro di riabilitazione e reinserimento per minori è assicurata da un direttore scelto tra funzionari qualificati con un particolare interesse per le questioni del reato minorile.

Sotto l'autorità del direttore, il personale del centro assicura l'educazione dei minori, la loro formazione accademici e professionali, nonché monitorare il loro comportamento per sviluppare in loro un senso di responsabilità e dovere verso la società.

**Art.124** - In caso di malattia, ricovero, fuga o morte del minore detenuto, il direttore del centro per la rieducazione e il reinserimento dei minori o l'istituto penitenziario informa immediatamente il giudice per i minorenni competente o il presidente della commissione rieducativa. I genitori del minore o, il se del caso, anche il suo tutore è tenuto informato.

**Art.125** - Il direttore del centro di riabilitazione e reinserimento per minori o dell'istituto il carcere può concedere al minore detenuto un congedo per un periodo di trenta (30) giorni durante il periodo estate in famiglia o in luoghi di vacanza o centri ricreativi.

Informata la commissione per la rieducazione di cui all'articolo 126 della presente legge.

72

Quando il minore detenuto dimostri buona condotta, il direttore può anche concedergli permessi eccezionali in occasione delle feste nazionali e religiose che trascorre con la sua famiglia. In tutto In tal caso, il totale dei permessi eccezionali concessi non può superare i dieci (10) giorni per trimestre.

## Sezione 2

### Dalla commissione rieducazione

**Art.126** - In ogni centro per la rieducazione e reinserimento dei minori e negli istituti penitenziari dove si costituisce un distretto per minorenni, si costituisce una commissione per la rieducazione presieduta da un giudice

minorenni e composta dai seguenti membri:

- il direttore del centro di riabilitazione e reinserimento per minori o il direttore dell'istituto penitenziario;
- medico;
- lo psicologo;
- l'educatore;
- il rappresentante del wali;
- il presidente dell'Assemblea Popolare Comunale o un suo rappresentante.

La commissione può fare appello a qualsiasi persona che possa illuminarla nel suo lavoro.

**Art.127** - Il presidente della commissione per la rieducazione è nominato con decreto del Ministro della giustizia, Custode dei sigilli, per un periodo di tre (3) anni, rinnovabile, su proposta del Presidente della Corte competente.

**Art.128** - Alla commissione rieducativa spetta in particolare:

- sviluppare programmi educativi in conformità con i programmi nazionali approvati,
- sviluppare programmi annuali di alfabetizzazione e formazione professionale,
- esaminare e proporre tutte le misure di adeguamento e di individuazione delle sanzioni previste dal questa legge,
- valutare l'applicazione e l'attuazione di programmi di riabilitazione e reinserimento sociale.

## TITOLO VI

### ADEGUAMENTI ALLA FRASE

#### capitolo i

##### Permesso di partire

**Art.129** - Il congedo senza scorta, per un periodo non superiore a dieci (10) giorni, può essere concesso dal giudice competente per l'applicazione delle sanzioni, sentito il comitato per l'applicazione delle sanzioni, al

condannato a una pena detentiva la cui parte restante della pena da scontare sia pari o inferiore a tre (3) anni e contraddistinto da buona condotta.

La decisione di concedere il permesso di partire può essere soggetta a condizioni speciali che saranno stabilite da ordinanza del Ministro della Giustizia, Custode dei sigilli.

73

## Capitolo II

### Sospensione provvisoria

#### dell'applicazione della sanzione

**Art 130** - Quando il residuo della pena detentiva da scontare è pari o inferiore a ad un (1) anno, può essere sospeso per un periodo non superiore a tre (3) mesi con decisione

motivato dal giudice competente per l'applicazione delle sanzioni previo parere della commissione per l'applicazione delle sanzioni, per  
seguenti motivi:

- 1 - morte di un membro della famiglia del detenuto,
- 2 -se un membro della famiglia del detenuto è affetto da una grave malattia ed è accertato come il  
unico capofamiglia della famiglia,
- 3 -se il detenuto si appresta a sostenere un esame,
- 4 -se il coniuge del condannato è egli stesso detenuto e l'assenza di entrambi i coniugi sarebbe pregiudizievole per  
i loro figli minorenni o altri familiari malati o inabili,
- 5 -se il detenuto è sottoposto a cure mediche specialistiche.

**Art.131** - La sospensione provvisoria della pena comporta il rilascio del provvedimento di custodia cautelare per il  
periodo in questione.

Il periodo di sospensione non è considerato come tempo di esecuzione della pena.

**Art.132** - La richiesta di sospensione provvisoria della pena detentiva è presentata da  
il detenuto o il suo rappresentante legale, un suo familiare davanti al giudice competente per l'applicazione delle  
sentenze.

Il giudice competente per l'applicazione delle pene deve pronunciarsi sulla richiesta di sospensione provvisoria della  
pena  
entro dieci (10) giorni dal suo rinvio.

**Art.133** - Il giudice competente per l'applicazione delle sentenze porta all'attenzione del pubblico ministero e ne  
informa il  
detenuti, entro tre (3) giorni dalla data della loro pronuncia, i provvedimenti relativi al  
sospensione provvisoria dell'applicazione della sanzione.

Il detenuto e il procuratore generale possono presentare ricorso entro otto (8) giorni dalla data del  
notifica della decisione di concedere o annullare la sospensione provvisoria davanti al comitato di cui all'art  
articolo 143 della presente legge.

Il ricorso avverso la decisione sulla sospensione provvisoria dell'applicazione della sentenza prima del  
la commissione di cui all'articolo 143 della presente legge ha effetto sospensivo.

### **Capitolo III**

#### **Parole**

**Art.134** - Il detenuto che abbia compiuto il periodo di prova della sentenza pronunciata nei suoi confronti può essere  
ammesso al beneficio della liberazione condizionale se può dimostrare buona condotta e presentare reali pgni  
emendamento.

Il tempo di prova del detenuto primario è fissato alla metà della pena per la quale è condannato.

Questo tempo di prova è aumentato ai due terzi (2/3) della pena per i recidivi condannati, senza  
può essere inferiore a un (1) anno.

Il periodo di prova per i condannati all'ergastolo è fissato in quindici (15) anni.

Salvo il caso previsto dal comma precedente, le remissioni di pena di cui beneficia il condannato  
un perdono presidenziale sono considerati essere stati effettivamente eliminati e presi in considerazione per  
il calcolo del tempo di prova.

**Art.135** - Può beneficiare della liberazione condizionale, indipendentemente dal periodo di prova citato  
al precedente articolo 134, il detenuto che fornisce alle autorità competenti indicazioni o informazioni di  
tali da prevenire eventi gravi che potrebbero pregiudicare la sicurezza degli istituti penitenziari, oppure  
consentire l'identificazione e l'arresto dei loro autori o criminali in genere.

**Art 136** - Nessun condannato può essere ammesso al beneficio della libertà condizionata se non lo fa  
non pagare le spese processuali e le multe, nonché l'importo dei danni civili per i quali sarebbe stato  
condannato a meno che non produca rinuncia di parte civile.

**Art.137** - La liberazione condizionale può essere richiesta personalmente dal detenuto o da un suo  
rappresentante legale su proposta del giudice competente per l'esecuzione delle sentenze o del direttore dell'istituto  
penitenziario.

**Art.138** - La richiesta di liberazione condizionale è proposta dal giudice competente per l'applicazione delle sentenze  
innanzi  
la commissione per l'esecuzione della pena che decide secondo le disposizioni del presente  
legge.

**Art.139** - Quando la commissione di condanna **riceve** richieste di scarcerazione  
condizionale per i minorenni detenuti, la sua composizione è estesa per includere il giudice minorile nella sua qualità di  
presidente  
la commissione per la rieducazione e il direttore del centro di riabilitazione e reinserimento per minori.

**Art 140** - Il fascicolo sulla parola deve contenere una **dettagliata** relazione, redatta dal direttore dell'istituto penitenziario o dal direttore del centro di riabilitazione e reinserimento minori a seconda dei casi, sulla condotta dell'interessato e sui suoi reali impegni di rettifica.

**Art.141** - La decisione sulla condizionale spetta al giudice dell'applicazione delle sentenze, previa notifica la commissione per l'esecuzione delle sentenze, quando il resto della pena è uguale o inferiore a ventiquattro (24) mesi.

Tale decisione è immediatamente notificata dalla cancelleria giudiziaria dell'istituto penitenziario al Procuratore generale. Questa decisione non ha effetto fino alla scadenza dei termini per l'impugnazione.

Contro tale decisione il pubblico ministero può proporre appello davanti alla commissione di cui all'art 143 della presente legge entro otto (8) giorni dalla notifica della decisione.

Il ricorso contro la decisione di liberazione condizionale a questa commissione ha effetto sospensivo.

75

La suddetta commissione deve pronunciarsi sul ricorso proposto dal procuratore generale entro il termine di quarantacinque (45) giorni dalla data del ricorso. Il silenzio del comitato durante questo periodo equivale a ad un rifiuto.

**Art.142** - La decisione sulla liberazione condizionale spetta al Ministro della Giustizia, Custode dei sigilli, nel caso di condannati la cui pena residua sia superiore a ventiquattro (24) mesi nei casi di cui all'articolo 135 della presente legge.

**Art.143** - Viene istituita una **commissione urbanistica** con il Ministro della Giustizia, Custode dei sigilli sanzioni, competente a decidere sui ricorsi di cui agli articoli 133, 141 e 161 della presente legge, nonché studiare ed esprimere parere sulle richieste di liberazione condizionale di competenza del Ministro della Giustizia, Custode dei Sigilli, prima di ogni relativa decisione.

La composizione, l'organizzazione e il funzionamento di detta commissione sono fissati mediante regolamento.

**Art.144** - Prima di adottare il provvedimento di liberazione condizionale, il giudice dell'esecuzione della sentenza o il ministro della Giustizia, custode dei sigilli, può, a seconda dei casi, chiedere il parere del wali della wilaya in cui il condannato intende fissare la sua residenza. In tal caso vengono avvisati il wali e i servizi di sicurezza competenti della decisione di concessione della libertà vigilata.

**Art.145 - Concedendo la** condizionale, il giudice competente per l'esecuzione delle sentenze o il ministro della giustizia, custode dei sigilli, a seconda dei casi, può associare obblighi particolari alla sua decisione, nonché misure di controllo e assistenza.

**Art.146** - La durata della parola di un detenuto è pari alla parte che resta da subire al tempo di rilascio, se si tratta di una condanna temporanea.

È pari a cinque (5) anni in caso di condanna all'ergastolo.

Decorso i detti termini e se il corso della liberazione condizionale non è interrotto per motivi di revoca, il condannato si considera rilasciato definitivamente alla data della sua liberazione condizionale.

**Art.147** - In caso di nuova condanna o inosservanza prevista dall'articolo 145 della presente legge, il giudice competente per l'esecuzione delle sentenze o il ministro della Giustizia, guardiano dei sigilli, a seconda dei casi, può revocare la decisione sulla libertà vigilata.

In caso di revoca, il condannato rientra nell'istituto penitenziario in cui prestava servizio sanzione, previa semplice notifica del provvedimento di archiviazione del giudice dell'esecuzione. Il ministero pubblico può chiedere alla polizia l'esecuzione di tale decisione.

La revoca della liberazione condizionale comporta, per il condannato, l'obbligo di scontare il resto la sentenza a cui è stato condannato, meno il tempo trascorso sotto il regime di liberazione condizionale.

76

**Art.148** - Fermo restando quanto disposto dall'articolo 134 della presente legge, il condannato in via definitiva può, in virtù della decisione del Ministro della Giustizia, Custode dei Sigilli, di essere ammesso al beneficio della liberazione condizionale per motivi di salute se affetto da malattia grave o invalidità permanente incompatibile con la sua detenzione suscettibile di influire negativamente in modo continuo ed evolutivo sulla sua condizione salute fisica e mentale.

**Art.149** - Il fascicolo sulla parola medica è formalizzato dal giudice di applicazione delle pene sulla base di una dettagliata relazione del medico penitenziario. Lui deve includere una dettagliata perizia medica o psichiatrica redatta da tre (3) medici specialisti

richiesto a tale scopo.

**Art.150** - Alle medesime condizioni e misure può essere sottoposto un **condizionale** per motivi di salute previste dall'articolo 145 della presente legge, se non incompatibili con il suo stato di salute.

## **TITOLO VII**

### **DISPOSIZIONI SPECIALI**

#### **APPLICABILE ALLE CONDANNE A MORTE**

**Art.151** - Ai sensi della presente legge, per condannato a morte si intende:

1 - ogni detenuto che sia stato oggetto di una sentenza di condanna a morte che abbia acquisito carattere definitivo;

2 - ogni detenuto condannato a tale pena con sentenza non ancora passata in giudicato.

**Art.152** - Chiunque sia condannato a morte è trasferito in uno degli istituti di pena arrestati da decisione del Ministro della Giustizia, Custode dei Sigilli, viene collocato in una zona di sicurezza rinforzata.

**Art.153** - Il condannato a morte è tenuto a **rimanere in** isolamento giorno e notte.

Tuttavia, può essere posto in detenzione congiunta durante il giorno con i detenuti dello stesso.

categoria, senza che il loro numero sia inferiore a (3) tre o superiore a cinque (5), se ne ha completato uno tempo di cinque (5) anni di reclusione individuale.

**Art. 154** - Secondo le condizioni previste dal regolamento interno dell'istituto penitenziario, i condannati a morte beneficiano di un tempo di riposo e passeggiano nelle contrade a loro riservate sia individualmente, sia in compagnia degli altri co-prigionieri.

**Art.155** - L'esecuzione della pena di morte può avvenire solo dopo che la domanda di grazia sia stata respinta.

La pena di morte non può essere eseguita anche contro una donna incinta o che allatta un bambino.

meno di ventiquattro (24) mesi o contro un condannato gravemente malato o demente.

Inoltre, l'esecuzione non può aver luogo nelle feste nazionali e religiose, o il venerdì, o durante il mese di Ramadan.

77

**Art. 156** - Il rigetto dell'istanza di grazia può essere notificato al condannato solo al momento dell'esecuzione della condanna a morte.

**Art.157** - I termini di applicazione delle disposizioni del presente titolo sono precisati mediante regolamento.

## **TITOLO VIII**

### **DISPOSIZIONI COMUNI**

**Art.158** - Le scuole specializzate sono create per assicurare la formazione e il miglioramento di personale dell'amministrazione penitenziaria.

La loro organizzazione e funzionamento sono determinati dal regolamento.

**Art.159** - Il detenuto che fornisce all'autorità indicazioni o informazioni, di cui all'articolo 135 della presente legge, possono essere esonerati in tutto o in parte dalle condizioni richieste per beneficiare di uno dei rieducazione e reinserimento sociale previsti dalla presente legge.

**Art 160** - Salvo incompatibilità, i detenuti adibiti ad un lavoro o ad incarichi usufruiscono delle disposizioni della normativa vigente in materia di lavoro e protezione sociale.

**Art 161** - Quando è portato a conoscenza del Ministro della Giustizia, Custode del Sigillo, che una decisione del giudice competente per l'esecuzione delle sentenze è stata pronunciata ai sensi degli articoli 129, 130 e 141 di questa legge, e che

mette in pericolo la sicurezza o l'ordine pubblico, deferisce la questione al comitato di gestione delle sanzioni in un periodo non superiore a trenta (30) giorni.

In caso di annullamento della decisione, il beneficiario condannato è ricondotto nello stesso stabilimento penitenziario per scontare il resto della pena.

**Art 162** - Ad eccezione dei compiti ai quali sono affidati i detenuti in forza dell'articolo 81 della presente legge, la retribuzione è accordata al detenuto per qualsiasi lavoro svolto secondo una tariffa fissa congiuntamente dal Ministro della Giustizia, Guardasigilli e dal Ministro del Lavoro.

**Art 163** - I certificati e gli attestati rilasciati ai sensi della presente legge ai detenuti non devono, in particolare nessun caso, sembrare che siano stati ottenuti durante la detenzione.

**Art.164** - L'amministrazione penitenziaria può concludere convenzioni con enti pubblici o al fine di migliorare la gestione degli istituti penitenziari e raggiungere gli obiettivi di riabilitazione e reinserimento sociale dei detenuti.

78

## **TITOLO IX**

### **DISPOSIZIONI PENALI**



**Art.165** - Qualsiasi divulgazione del segreto professionale da parte del personale dell'amministrazione penitenziaria o da qualsiasi altra persona che contribuisca alle attività di riabilitazione e reinserimento sociale dei detenuti è repressa alle condizioni previste dal codice penale.

**Art.166** - E' punito con la reclusione da sei (6) mesi a tre (3) anni e con la multa da 10.000 a 50.000 DA chiunque abbia, in condizioni illegali, consegnato o inviato o tentato di consegnare o rendere raggiungere un detenuto, ovunque esso sia, con somme di denaro, corrispondenza, medicinali o qualsiasi altro oggetto non autorizzato.

Chiunque, alle stesse condizioni,

li tira fuori o cerca di tirarli fuori.

Se l'autore appartiene al personale dell'amministrazione penitenziaria o se è una persona autorizzata per i suoi doveri di avvicinamento ai detenuti, la pena sarà della reclusione da un (1) anno a cinque (5) anni e una multa da 10.000 a 50.000 DA.

**Art.167** - Personale dell'amministrazione penitenziaria che comprometta la salute dei detenuti, ordine o la sicurezza dell'istituto penitenziario, per negligenza, imprudenza o inosservanza delle norme, sono puniti con la reclusione da due (2) mesi a due (2) anni e con la multa da 10.000 a 50.000 DA.

**Art.168** - E' punito con la reclusione da due (2) mesi a due (2) anni, e con la multa da 5.000 DA a 20.000 DA, chiunque pubblica o partecipa alla pubblicazione di indicazioni o documenti relativi all'esecuzione della pena di morte, oltre al rapporto e al comunicato stampa del ministero della Giustizia.

Alle stesse sanzioni previste dal comma precedente incorre chi avrà, prima della denuncia di esecuzione è stato affisso o che il decreto di grazia è stato notificato al condannato a morte e trascritto su verbale della sentenza di condanna, divulgato o pubblicato con qualsiasi mezzo, informazione relativo alla decisione del Presidente della Repubblica.

**Art.169** - Il detenuto beneficiario di una delle misure previste dagli articoli 56, 100, 104, 110, 129 e 130 di questa legge, che non ritorni all'istituto penitenziario, entro i termini ad esso assegnati, è considerato in stato di evasione e punito con le sanzioni previste dal codice penale.

**Articolo 170** - Fatta salva l'applicazione delle pene più gravi debitamente stabilite, chiunque abbia introdotto o tentato di introdurre stupefacenti, prodotti psicotropi, armi o munizioni in l'istituto penitenziario, è punito con la reclusione da tre (3) anni a cinque (5) anni e con la multa di Da 10.000 a 50.000 DA.

Se l'autore appartiene al personale dell'istituto penitenziario o se è una persona autorizzata a per la sua funzione di avvicinare i detenuti, la pena sarà della reclusione da cinque (5) anni a sette (7) anni e una multa da 50.000 a 100.000 DA.

## **TITOLO X**

### **DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

**Art.171** - I direttori e gli ufficiali dell'amministrazione penitenziaria esercitano le prerogative di polizia procedimento giudiziario per reati commessi all'interno o all'esterno degli istituti penitenziari in occasione dell'attuazione di uno dei regimi di detenzione previsti dalla presente legge.

**Art.172** - Ferme restando le disposizioni del Codice di Giustizia Militare, tutte le disposizioni contrarie a questa legge è abrogata in particolare l'ordinanza n° 72-02 del 10 febbraio 1972 relativa al codice dell'organizzazione carcere e rieducazione dei detenuti.

**Art.173** - In via transitoria, i testi **adottati** in applicazione dell'ordinanza n° 72-02 del 10 febbraio 1972, restano in vigore fino alla promulgazione dei testi attuativi della presente legge.

**Art.174** - La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Democratica d'Algeria e popolare.

Fatto ad Algeri, il 27 Dhou El Hidja 1425 corrispondente al 6 febbraio 2005.

**Abdelaziz BOUTEFLIKA.**

**Ordinanza n° 71-57 del 5 agosto 1971 relativa al gratuito patrocinio, modificato e integrato.**

### **NEL NOME DEL POPOLO**

Il Capo del Governo, Presidente del Consiglio dei ministri.

Sulla relazione del ministro della Giustizia, guardiano dei sigilli,

Vista la legge n° 63-218 del giugno 189 1963 che istituisce la Corte di Cassazione, in particolare gli articoli 8 e commi 9, 5 ° e 6 ° ;

Vista l'Ordinanza n° 65-182 del 10 luglio 1965 e 70-53 del 18 Djoumada I 1390 corrispondente al 21 luglio 1970 che istituisce il governo;  
Vista l'Ordinanza n° 65-278 del 16 novembre 1966 relativa all'organizzazione giudiziaria;  
Vista l'Ordinanza n° 66-154 dell'8 giugno 1966 relativa al codice di procedura civile;  
Vista l'Ordinanza n° 66-155 dell'8 giugno 1966 relativa al codice di procedura penale;  
Vista l'ordinanza n° 66-158 dell'8 giugno 1966 relativa al gratuito patrocinio, modificata da Ordinanza n. 66-298 del 26 settembre 1966;  
Vista l'Ordinanza n° 67-202 del 27 settembre 1967 relativa all'organizzazione della professione di avvocato;  
Vista l'Ordinanza n° 67-203 del 27 settembre 1967 relativa alla professione di difensore di giustizia:

**Ordine:**

81

## **TITOLO I**

### **ASSISTENZA LEGALE IN MATERIA CIVILE**

#### **CAPITOLO I**

##### **Le condizioni e la forma in base alle quali viene concesso il patrocinio a spese dello Stato**

**Articolo 1** st. - Il gratuito patrocinio può essere concesso in ogni caso, a qualsiasi persona, nonché a qualsiasi ente di pubblica utilità e associazione privata, svolgendo un'opera di assistenza quando in causa di risorse insufficienti, queste persone, stabilimenti e associazioni sono in l'impossibilità di esercitare i propri diritti in sede giudiziaria, chiedendo o difendendosi  
È applicabile:

1° - Controversie promosse davanti a tutte le giurisdizioni;

2° - Salvo ogni controversia, atti di libera giurisdizione e atti di conservatorio.

**Arte. 2.** - il patrocinio a spese dello Stato si estende di diritto agli atti e alle procedure di esecuzione da effettuarsi in virtù delle decisioni per le quali è stato concesso.

Può inoltre essere concesso che tutti gli atti processuali di esecuzione siano eseguiti sia in virtù di decisioni ottenute senza il beneficio di questa assistenza, sia in virtù di atti, anche convenzionale, coperto dalla formula esecutiva, se le risorse della parte che persegue l'esecuzione sono insufficiente.

Per le istanze che gli atti e le procedure di esecuzione possono dar luogo tra l'assistito e un terzo, resta il beneficio della precedente decisione per quanto riguarda l'accertamento di insufficienza risorse, ma l'assistenza sarà pronunciata nel merito dall'ufficio competente secondo le distinzioni stabilite nell'articolo 3 di seguito.

**Arte. 3.** - Viene pronunciata l'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio.

1° - Per i procedimenti che devono essere proposti dinanzi al giudice, da un ufficio stabilito presso il giudice competente a conoscere della causa, o il domicilio della persona che chiede il beneficio di patrocinio a spese dello Stato, e composto da:

- Il pubblico ministero, presidente;
- Un magistrato nominato dal presidente del tribunale;
- Un rappresentante dell'amministrazione di vari contributi;
- Un rappresentante dell'ufficio, residente nella giurisdizione del tribunale e in assenza di un difensore di giustizia;
- Un presidente dell'assemblea popolare comunale o un suo rappresentante.

2° - Per i procedimenti che devono essere proposti dinanzi al giudice, da un ufficio stabilito presso la sede del questo cortile e composto:

- Del Procuratore Generale, Presidente;
- Un magistrato nominato dal Presidente del Tribunale;

82

- Un rappresentante dell'amministrazione di vari contributi;
- Un rappresentante dell'ufficio, residente nella giurisdizione del Tribunale;
- Un rappresentante dell'APW

3° - Per l'assistenza che deve essere portata avanti la Suprema Corte, da un ufficio stabilito presso sede di questa alta corte e composta da:

- Del Procuratore Generale, Presidente;
- Un consigliere nominato dal primo presidente della Corte Suprema;
- Un rappresentante dell'amministrazione di vari contributi;

- Un avvocato approvato dalla Corte Suprema.

Ad ogni sportello le funzioni di segreteria sono svolte dal segretario impiegato del tribunale.

**Arte. 4.** - In caso di emergenza, l'ammissione provvisoria può essere decisa dal pubblico ministero o dal pubblico ministero competente, salvo deferire la questione all'ufficio che al massimo deciderà chiudere al mantenimento o alla revoca dell'assistenza richiesta.

**Arte. 5.** - Chi richiede il gratuito patrocinio invia la propria richiesta scritta al pubblico ministero della Repubblica del suo domicilio se si tratta di materia di competenza del Tribunale, o del Procuratore Generale presso la Suprema Corte se si tratta di una questione di sua competenza.

**Arte. 6.** - La richiesta deve contenere una sintesi dell'oggetto dell'azione da intraprendere e deve essere accompagnato da:

1° - Un estratto dell'albo contributivo o un certificato di non tassazione;

2° - Una dichiarazione della parte che attesta di essere, a causa dell'insufficienza di tali mezzi, impossibilitato ad esercitare i propri diritti in sede giudiziaria e contenente un elenco dettagliato dei propri mezzi dell'esistenza, qualunque esse siano.

Il partito afferma la sincerità della dichiarazione al presidente dell'Assemblea popolare del proprio domicilio, che ne dà atto in calce alla dichiarazione.

**Arte. 7.** - L'ufficio, adito dal procuratore generale o dal pubblico ministero, può assumere tutte le informazioni necessarie per chiarire le risorse insufficienti del richiedente.

Deve pronunciarsi il più rapidamente possibile, dopo aver sentito il richiedente, se lo ritiene utile.

Avvisa alla controparte che può presentarsi dinanzi a lui anche per contestare risorse insufficienti o per fornire spiegazioni sostanziali.

83

**Arte. 8.** - Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 4 e possiamo attendere l'istruttoria della decisione di cui al precedente articolo 7, l'ufficio può decidere se concedere aiuto legale.

Tale decisione può essere revocata alla luce dei risultati dell'indagine. In caso di invalidità, il beneficiario è tenuto a rimborsare i costi e i diritti sostenuti in relazione al gratuito patrocinio senza salvo tutte le altre spese.

**Arte. 9.** - Quando l'ufficio presso il quale è stata fatta la richiesta di assistenza, non è stabilito nei pressi del competente a conoscere della controversia, questo ufficio decide sulla richiesta e trasmette il fascicolo al Giurisdizione.

**Arte. 10.** - Le decisioni dell'ufficio contengono l'esposizione sommaria dei fatti e dei mezzi e la dichiarazione di concessione o di rifiuto del gratuito patrocinio senza motivazione nel primo caso ; se il beneficio del gratuito patrocinio è rifiutato, l'ufficio deve rendere noti i motivi del rifiuto.

Le decisioni del collegio non sono impugnabili.

Tuttavia, il procuratore generale, se ritiene che il gratuito patrocinio a spese dello Stato sia stato concesso, può deferire il

decisione all'ufficio stabilito dal tribunale competente da riformare, se necessario.

**Arte. 11.** - Entro tre giorni dall'ammissione definitiva al patrocinio a spese dello Stato, a l'estratto è inviato, con gli atti della causa, al presidente del tribunale competente.

Questo magistrato è nominato dal presidente dell'ordine nazionale o dal vicepresidente, o dal rappresentante del presidente, un avvocato presso la residenza più vicina. Facoltativamente, può designare a difensore di giustizia dinanzi al giudice.

Entro lo stesso termine viene data comunicazione all'interessato della decisione e ne viene inviato un estratto al destinatario.

contributi vari.

**Arte. 12.** - Se il tribunale davanti al quale è stato ammesso il gratuito patrocinio dichiara incompetente e, a seguito di tale decisione, la causa viene portata avanti un'altra giurisdizione, il beneficio di il patrocinio a spese dello Stato resta dinanzi a quest'ultima giurisdizione.

La persona ammessa al gratuito patrocinio dinanzi al giudice continua a beneficiarne in caso di ricorso o ricorso alla Corte Suprema.

Tuttavia, il beneficio dell'assistenza legale può essere revocato con decisione del procuratore generale vicino la Corte o il Procuratore Generale presso la Corte Suprema se il beneficio appare inadeguato o non appare giustificato davanti a queste giurisdizioni.

## CAPITOLO II

### Effetti dell'assistenza legale

**Arte. 13.** - Il patrocinio a spese dello Stato è provvisoriamente disposto per il pagamento delle somme dovute per

le spese di bollo, di registro e di cancelleria, nonché l'eventuale deposito fiscale giudiziale o bene.

84

E' altresì provvisoriamente disposto il pagamento delle somme dovute ai segretari, ai notai, avvocati o difensori per diritti, emolumenti e onorari.

Gli atti del procedimento compiuti su richiesta del gratuito patrocinio, sono timbrati e registrato nei debiti.

Gli atti o titoli prodotti dal gratuito patrocinio, per giustificare i suoi diritti e le sue qualità, sono coperto anche per bollo e registrazione in debito.

Se la registrazione di tali documenti e timbro deve essere effettuata entro un termine determinato, le imposte l'iscrizione è esigibile immediatamente dopo la sentenza definitiva. È lo stesso per somme dovute per contravvenzione ai testi relativi alle imposte di bollo.

Per gli altri atti e titoli, le tasse di iscrizione sono assimilate a quelle di procedimenti.

Il visto di bollo così come la registrazione dell'addebito devono motivare la data della decisione che ammessi al beneficio del gratuito patrocinio; non hanno effetto, per quanto riguarda gli atti e i titoli prodotti dall'assistito

giudiziario, solo per il processo in occasione del quale ha luogo la produzione.

Le spese di trasporto di magistrati, segretari e periti, gli onorari di questi

infine, gli onorari dei testimoni la cui udienza è stata autorizzata, le spese sostenute dai cancellieri in occasione della corrispondenza postale espressamente prevista da leggi e regolamenti e, in generale, tutti i costi dovuti a terzi che non siano dipendenti pubblici sono anticipati dall'erario. Gli importi così anticipati esigibile subito dopo la sentenza definitiva.

**Arte. 14.** - Le spedizioni e la maggior parte delle decisioni rese nel processo sono consegnate gratuito.

I notai, i segretari e tutti gli altri depositari pubblici non sono tenuti a rilasciare gratuito per gli atti e le spedizioni richieste dal gratuito patrocinio solo su ordinazione sulla base di una richiesta del presidente del tribunale adito.

La suddetta ordinanza è esente da bollo e da registrazione.

**Arte. 15.** - In caso di condanna alle spese pronunciata contro l'avversario del gratuito patrocinio, l'imposta comprende tutti i diritti, costi di qualsiasi natura, onorari ed emolumenti a cui l'assistito procedimento giudiziario si sarebbe svolto se non avesse avuto diritto al gratuito patrocinio.

**Arte. 16.** - Nel caso previsto dall'articolo 15, la sentenza è pronunciata e l'esecutore è rilasciata in nome dell'amministrazione dei contributi vari che ne persegue il recupero come in questioni di registrazione, ad eccezione del diritto al patrocinio a spese dello Stato per assistere nell'azione penale, congiuntamente con l'amministrazione, quando sia utile per eseguire le decisioni assunte e in conservare gli effetti.

Spese sostenute nell'ambito del beneficio del patrocinio a spese dello Stato per procedimenti e procedimenti esecutivi relativa a tale esecuzione tra l'assistito e la parte convenuta, che sarebbe stata interrotta o sospese per più di un anno, sono ritenute dovute dalla parte convenuta, salvo giustificato motivo o decisioni contrarie. L'esecuzione è emessa ai sensi del primo comma.

85

A nome di detta amministrazione viene emesso un separato esecutore per i diritti che, non dovendo essere essere inclusi nell'esecutivo emesso nei confronti della controparte, rimanere dovuti dall'assistito all'erario, secondo l'articolo 13 capoverso 5.

**Arte. 17.** - In caso di condanna alle spese pronunciata contro il gratuito patrocinio, si procede, secondo le regole previste dall'articolo 15, per il recupero delle somme dovute all'erario, in virtù di Articolo 13, commi 5 e 8.

**Arte. 18.** - I segretari sono vincolati, entro il mese della sentenza contenente la liquidazione di spese o l'imposta delle spese da parte del giudice, di trasmettere all'esattore dei contributi vari l'estratto del giudizio o esecutivo.

**Arte. 19.** - Nel caso in cui la sentenza non contenga la liquidazione delle spese e l'esecutore non abbia non erogato, il servizio contributi vari può, allo scadere di un periodo di sei mesi dalla sentenza, transazione o atto di recesso, quando le parti chiudono il procedimento prima la sentenza consensuale o di recesso sottopone alla cancelleria, per ciascun debitore, a dichiarazione di tutti i costi, emolumenti e tasse dei testimoni da parte dell'erario, nonché i diritti e la modifica che esso

sono dovute.

### **CAPITOLO III**

#### **Revoca del beneficio del gratuito patrocinio**

**Arte. 20.** - Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12 comma 3, il beneficio del gratuito patrocinio può essere in ogni caso revocato, anche dopo il termine delle istanze e delle procedure per le quali era stato consentito :

1° - se l'assistenza legale riceve risorse riconosciute sufficienti;

2° - Se il patrocinio ha sorpreso la decisione dell'ufficio con una dichiarazione fraudolenta.

**Arte. 21.** - La revoca del beneficio del gratuito patrocinio può essere richiesta sia dal pubblico ministero, o dalla controparte.

Può essere pronunciato d'ufficio.

In tutti i casi, è motivato.

**Arte. 22.** - Il beneficio del gratuito patrocinio può essere revocato solo dopo che il gratuito patrocinio è stato sentito o chiesto di fornire spiegazioni.

**Arte. 23.** - la revoca del beneficio del gratuito patrocinio ha l'effetto di rendere immediatamente esigibile i diritti, gli onorari e gli anticipi di ogni genere che erano stati concessi all'operatore del patrocinio a spese dello Stato.

In tutti i casi di revoca del beneficio del gratuito patrocinio, il segretario dell'ufficio è tenuto a informare immediatamente l'amministrazione dei contributi vari che procederà al successivo recupero le regole prescritte nella sezione 15.

86

**Arte. 24.** - Se la revoca del beneficio del gratuito patrocinio è dovuta a una dichiarazione fraudolenta di il gratuito patrocinio, in relazione all'insufficienza di tali risorse, può essere perseguito in virtù di 227 del codice penale, fermo restando il pagamento di tasse e spese di qualsiasi natura che fossero state esenzione.

### **TITOLO II**

#### **DEL COMITATO D'UFFICIO**

#### **E ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE**

**Arte. 25. (Modificato)** - L'assistenza gratuita di un avvocato è concessa nei seguenti casi:

1° - a tutti i minorenni davanti al giudice per i minorenni, al tribunale per i minorenni o a qualsiasi altro tribunale penale;

2° - all'imputato che ne faccia richiesta davanti al giudice istruttore o al giudice che statuisce in torto;

3° - al ricorrente per il ricorso, che lo richiede, avanti la sezione penale della Suprema Corte, quando la pena pronunciata è superiore a cinque (5) anni di reclusione;

4° - quando l'imputato è affetto da un'infermità tale da comprometterne la difesa;

5° - all'imputato che ne faccia richiesta dinanzi al giudice penale, fermo quanto previsto dall'articolo 29 bis sotto. (1)

**Arte. 26.** - Il magistrato adito decide nel merito della richiesta e la trasmette al presidente o al suo delegato per la nomina dell'avv.

**Arte. 27.** - I presidenti dei tribunali penali e i presidenti dei tribunali che si pronunciano in materia illecito civile può, anche prima del giorno fissato per l'udienza, ordinare la citazione dei testimoni che sarà indicato dall'imputato o dall'imputato indigente, nel caso in cui la dichiarazione di questi testimoni fosse giudicata utile per la manifestazione della verità.

Qualsiasi produzione e verifica delle parti può essere ordinata anche d'ufficio.

Le misure così prescritte sono eseguite su richiesta del pubblico ministero.

---

(1) Modificata dalla legge n. 01-06 del 22 maggio 2001 (GU n. 29, pag. 6).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 71-57 del 5 agosto 1971 come segue:

- L'assistenza gratuita di un avvocato è concessa nei seguenti casi:

1° - a tutti i minorenni davanti al giudice per i minorenni, il tribunale per i minorenni e ogni altra giurisdizione penale;

2° - all'imputato che ne faccia richiesta davanti al giudice istruttore o al giudice che statuisce in torto;

3° - all'imputato che ne faccia richiesta davanti al giudice penale;

4° - al ricorrente per il ricorso, che lo richiede, avanti la sezione penale della Suprema Corte, quando la condanna è pronunciata una pena detentiva superiore a cinque anni;

5° - quando l'imputato è affetto da un'infermità tale da comprometterne la difesa o quando incorre nella pena di retrocessione.

87

### **TITOLO III**

#### **CASI O ASSISTENZA LEGALE**

## **È CONCESSO DI PIENO DIRITTO**

**Arte. 28.** - Il beneficio del gratuito patrocinio è concesso d'ufficio nei seguenti casi:

- 1° - alle vedove di choudhada che non si sono risposate;
- 2° - agli invalidi di guerra;
- 3° - ai minori coinvolti;
- 4° - a qualsiasi richiedente in materia di alimenti;
- 5° - alla madre in materia di affidamento dei figli;
- 6° - ai lavoratori in materia di infortuni sul lavoro o malattie professionali e loro aventi diritto.

La richiesta, indirizzata al plico competente, deve essere accompagnata dal documento che giustifica una delle qualità sopra indicate.

Il consiglio decide entro una settimana, senza convocare le parti.

## **TITOLO IV**

### **SOSPENSIONE DEI TERMINI DI RICORSO**

**Arte. 29.** - Salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 5, il deposito presso la cancelleria della Suprema Corte di una domanda di gratuito patrocinio sospende il termine per entrare in tale giurisdizione o per depositare la slip.

Tali termini decorrono nuovamente dal giorno della notifica del provvedimento di ammissione o di rigetto. dall'help desk.

## **TITOLO IV - bis**

### **CONTRIBUTI FINANZIARI A**

### **ASSISTENZA LEGALE**

**Arte. 29 bis. (Nuovo)** - L'avvocato incaricato del gratuito patrocinio in materia civile e in caso di nomina d'ufficio davanti al giudice penale, riceve un risarcimento dall'erario.

L'indennità può essere ridotta nel caso di una serie di casi da trattare che presentano domande nello stesso modo.

Le condizioni e le modalità di applicazione del presente articolo sono fissate con regolamento. (1)

(1) Il titolo IV bis è stato aggiunto dalla legge n° 01-06 del 22 maggio 2001 (GU n° 29.p6)

---

**Pagina 258**

88

**Arte. 30.** - Sono abrogate le disposizioni dell'ordinanza n° 66-158 dell'8 giugno 1966.

**Arte. 31.** - La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Algerina democratico e popolare.

Fatto ad Algeri, il 5 agosto 1971

**Houari BOUMEDIENE**

---

**Pagina 259**

89

## **Legge organica n° 05-11 del 10 Joumada Ethania 1426 corrispondente al 17 luglio 2005 in materia di organizzazione giudiziaria.**

Il presidente della Repubblica,

Vista la Costituzione, in particolare i suoi articoli 119, 120, 123, 125-2, 126, 146, 152, 165 e 180 (primo trattino);

Vista la legge organica n° 98-01 del 4 Safar 1419 corrispondente al 30 maggio 1998 relativa alle competenze, a l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio di Stato;

Vista la legge organica n° 98-03 dell'8 Safar 1419 corrispondente al 3 giugno 1998 relativa alle attribuzioni, a l'organizzazione e il funzionamento del Tribunal des Conflits;

Vista la legge organica n° 04-11 del 21 Rajab 1425 corrispondente al 6 settembre 2004 relativa allo statuto di magistratura;

Vista la legge organica n° 04-12 del 21 Rajab 1425 corrispondente al 6 settembre 2004 che ne fissa la composizione, il funzionamento e le attribuzioni del Consiglio Superiore della Magistratura, in particolare il suo articolo 35;

Vista l'ordinanza n° 65-278 del 16 novembre 1965 relativa all'organizzazione giudiziaria;

Vista l'ordinanza n° 66-154 dell'8 giugno 1966, modificata ed integrata, relativa al codice di procedura civile;

Vista l'ordinanza n° 66-155 dell'8 giugno 1966, modificata ed integrata, relativa al codice di procedura penale;

Vista l'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966, modificata ed integrata, relativa al codice penale;

Vista l'ordinanza n° 71-28 del 22 aprile 1971 relativa alla giustizia militare;

Vista l'ordinanza n° 75-58 del 26 settembre 1975, modificata ed integrata, relativa al codice civile;

Vista la legge n° 89-22 del 12 dicembre 1989, modificata ed integrata, relativa alle attribuzioni, all'organizzazione e il funzionamento della Corte Suprema;

90

Vista la legge n° 98-02 del 4 Safar 1419 corrispondente al 30 maggio 1998 relativa ai tribunali amministrativi;

Dopo il parere del Consiglio di Stato,

Dopo l'adozione da parte del Parlamento,

Dopo il parere del Consiglio costituzionale,

**Promulga la legge organica, il cui contenuto segue:**

## **CAPITOLO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 1 °** - La presente legge organica è quello di garantire la magistratura.

**Art.2** - L'organizzazione giudiziaria comprende l'ordine giudiziario ordinario, l'ordine giudiziario amministrativo e il tribunale dei conflitti.

**Art.3** - L'ordinamento giudiziario ordinario comprende la Corte Suprema, le corti ei tribunali.

**Art.4** - L'ordinamento giudiziario amministrativo comprende il Consiglio di Stato ei tribunali amministrativi.

## **CAPITOLO II**

### **LEZIONI**

#### **Sezione 1**

#### **Organizzazione e composizione dei tribunali**

**Art.5** - La Corte è competente per l'impugnazione delle sentenze rese dai tribunali, nonché in altri casi previsti dalla legge.

**Art.6** - La Corte è composta dalle seguenti sezioni:

- camera civile,
- camera penale,
- camera d'accusa,
- camera di sintesi,

91

- Camera degli affari di famiglia,
- camera dei minori,
- camera sociale,
- camera di terra,
- camera marittima,
- camera commerciale.

Tuttavia, il presidente della Corte può, sentito il procuratore generale, ridurre il numero di tali cause, oppure suddividerli in sezioni secondo l'importanza e il volume dell'attività giudiziaria.

Ciascuna sezione della Corte giudica le cause ad essa sottoposte, salvo che la legge disponga diversamente.

**Art.7** - La Corte comprende:

- un presidente della Corte,
- uno o più vicepresidenti,
- presidenti di camera,
- consiglieri,
- un procuratore generale e un sostituto procuratore generale,
- l'innesto.

#### **Sezione 2**

#### **Funzionamento dei tribunali**

**Art.8** - Salvo disposizione contraria della legge, la Corte si pronuncia in collegiale.

**Art.9** - Il Presidente del Tribunale, sentito il Procuratore Generale, fissa con ordinanza, all'inizio di ogni anno giudiziario, la ripartizione dei magistrati all'interno delle camere o sezioni, se del caso.

Può presiedere ciascuno di loro.

Lo stesso magistrato può essere nominato in più sezioni o sezioni.

In caso di impedimento, il presidente della Corte è sostituito dal suo vicepresidente o, in mancanza, dal più anziano dei presidenti di camera.

Se un magistrato è impossibilitato a presenziare, è sostituito da un altro magistrato per ordine del Presidente della Corte, sentito il procuratore generale.

92



## CAPITOLO III TRIBUNALI

### Sezione 1

#### Sulla competenza e la composizione dei tribunali

**Art.10** - Il giudice costituisce la giurisdizione di primo grado.

**Art.11** - La competenza del tribunale è determinata dal codice di procedura civile, dal codice di procedura penale e le leggi specifiche vigenti.

**Art.12** - Il tribunale comprende:

- un presidente del tribunale,
- un vicepresidente,
- giudici,
- uno o più giudici istruttori,
- uno o più giudici minorenni,
- un pubblico ministero e un sostituto procuratore,
- l'innesto.

### Sezione 2

#### Organizzazione e funzionamento del tribunale

**Art.13** - Il tribunale si articola in più sezioni:

- sezione civile,
- sezione dei reati,
- sezione biglietti,
- sezione referenze,
- sezione affari di famiglia,
- sezione minori,
- sezione sociale,
- sezione di terra,
- sezione marittima.
- sezione commerciale.

---

Pagina 263

93

Tuttavia, il presidente del tribunale può, sentito il pubblico ministero, ridurre il numero di questi, o suddividerli in sottosezioni secondo l'importanza e il volume dell'attività giudiziaria.

Ciascuna sezione del tribunale decide su tutte le cause ad essa sottoposte, a meno che la legge non lo preveda. altrimenti.

**Art.14** - Le sezioni del tribunale sono presiedute da giudici specializzati.

**Art.15** - Il tribunale decide da un giudice unico, salvo diversa disposizione di legge.

**Art.16** - Il presidente del tribunale, sentito il pubblico ministero, fissa con ordinanza, in principio di ciascun anno giudiziario, la ripartizione dei giudici all'interno delle sezioni o sottosezioni ove applicabile. Può presiedere ciascuno di loro.

Lo stesso giudice può essere nominato in più sezioni o sottosezioni.

Se un giudice è impossibilitato a partecipare, è sostituito da un altro giudice per ordine del presidente della tribunale previo parere del pubblico ministero.

**Art.17** - In caso di **impedimento** il presidente del tribunale è sostituito dal vicepresidente del detto tribunale o, in mancanza, dal giudice più anziano nominato con ordinanza del presidente del tribunale.

## CAPITOLO IV

### GIURISDIZIONI PENALI SPECIALIZZATE

#### Sezione 1

##### Dal tribunale penale

**Art.18** - Esiste, a livello di ciascuna Corte, un tribunale penale competente a conoscere dei fatti reati qualificati, nonché i relativi reati e contravvenzioni.

La giurisdizione, la composizione e il funzionamento del tribunale penale sono determinati dalla legislazione in forza.

#### Sezione 2

##### Dal tribunale militare

**Art.19** - Norme concernenti la competenza, l'organizzazione e il funzionamento dei tribunali militari sono fissati dal codice di giustizia militare.

---

Pagina 264

94

**Art.20** - Sono **abrogate** tutte le disposizioni contrarie alla presente legge organica, in particolare la disposizioni dell'Ordinanza n. 65-278 del 16 novembre 1965, sopra richiamata.

**Art.21** - Questa legge organica sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Algerina democratico e popolare.

Fatto ad Algeri, 10 Joumada Ethania 1426 corrispondente al 17 luglio 2005.

**Abdelaziz BOUTEFLIKA.**

---

Pagina 265

95

**Ordinanza n° 97-11 di 11 Dhou El Kaada 1417 corrispondente al 19 marzo 1997  
portante divisione giudiziale.**

Il presidente della Repubblica,

- Vista la Costituzione, in particolare i suoi articoli 121, 122, 123, 126 e 179;
- Vista l'ordinanza n° 65-278 del 16 novembre 1965 relativa all'organizzazione giudiziaria;
- Vista l'ordinanza n° 66-154 dell'8 giugno 1966, modificata ed integrata, relativa al codice di procedura civile;
- Vista l'ordinanza n° 66-155 dell'8 giugno 1966, modificata ed integrata, relativa al codice di procedura penale;
- Vista la Legge n°84-09 del 4 febbraio 1984 relativa all'organizzazione territoriale del Paese;
- Dopo l'adozione da parte del Consiglio Nazionale di Transizione;

**Promulga l'ordinanza, il cui contenuto è il seguente:**

**Articolo 1 °** - viene istituito in tutto il paese quaranta otto (48) Corsi con sede con sede ad Adrar, Chlef, Laghouat, Oum El Bouaghi, Batna, Béjaïa, Biskra, Blida, Bouira, Tamenghasset, Tébessa, Tlemcen, Tiaret, Tizi Ouzou, Algeri, Djelfa, Jijel, Sétif, Saïda, Skikda, Sidi Bel Abbès, Annaba, Guelma, Constantine, Médéa, Mostaganem, M'Sila, Mascara, Ouargla, Oran, El-Bayadh, Bordj-Bou-Arréridj, Boumerdès, El-Tarf, Tissemsilt, El-Oued, Khenchela, Souk-Ahras, Tipaza, Mila, Aï-Defla, Ain Témouchent, Ghardaïa, Relizane, Naâma, Illizi e Tindouf.

La competenza territoriale di ciascuno di questi Tribunali sarà determinata dal regolamento.

**Arte. 2** - Nell'ambito della competenza di ciascun Tribunale, sono istituiti i tribunali.

---

Pagina 266

96

**Arte. 3** - Le modalità di applicazione della presente ordinanza, in particolare le modalità di trasferimento a nuove giurisdizioni dei procedimenti pendenti davanti alle vecchie giurisdizioni nonché la validità di tutti gli atti, le formalità, le decisioni, i giudizi e le sentenze emessi alla data di entrata in vigore della presente l'ordine sarà per regolamento.

**Arte . 4** - L'istituzione dei Tribunali oggetto della presente ordinanza sarà effettuata gradualmente secondo il termini e condizioni stabiliti dal regolamento.

**Arte. 5** - Sono abrogate le disposizioni della legge 23 giugno 1984, n. 84-13, relative alla divisione giudiziaria.

**Arte. 6** - La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Algerina democratico e popolare.

Fatto ad Algeri, 11 Dhou El Kaada 1417 corrispondente al 19 marzo 1997.

**Liamine ZEROUAL**

---

Pagina 267

97

**Decreto esecutivo n° 98-63 del 19 Chaoual 1418 corrispondente alla fissazione del 16  
febbraio 1998**

**la competenza dei tribunali e le modalità di applicazione dell'ordinanza n. 97-11  
di 11 Dhou El Kaada 1417 corrispondente al 19 marzo 1997  
portante divisione giudiziale.**

Il capo del governo,

- Vista la Costituzione, in particolare i suoi articoli 85-4° e 125 (comma 2);
- Vista l'ordinanza n° 65-278 del 16 novembre 1965 relativa all'organizzazione giudiziaria;
- Vista l'ordinanza n° 66-154 dell'8 giugno 1966, modificata ed integrata, relativa al codice di procedura civile;
- Vista l'ordinanza n° 66-155 dell'8 giugno 1966, modificata ed integrata, relativa al codice di procedura penale;
- Vista la legge n° 84-09 del 4 febbraio 1984 relativa all'organizzazione territoriale del Paese;

Vista l'ordinanza n° 97-11 di 11 Dhou El Kaada 1417 corrispondente al 19 marzo 1997 relativa a divisione giudiziaria;  
Visto il decreto presidenziale n° 97-230 del 19 Safar 1418 corrispondente al 24 giugno 1997 relativo al nomina del Capo del Governo;  
Visto il decreto presidenziale n° 97-231 del 20 Safar 1418 corrispondente al 25 giugno 1997 relativo al nomina dei membri del Governo;

#### **Decreti:**

**Articolo 1 .** - Il presente decreto definisce le modalità di applicazione dell'Ordinanza n° 97-11 dell'11 Dhou El Kaada 1417 corrispondente al 19 marzo 1997 di cui sopra, in particolare, la competenza territoriale di corso, trasferimento dei procedimenti, validità di tutti gli atti, formalità, decisioni, sentenze e sentenze nonché l'istituzione di dette corti e tribunali, il loro numero e la loro sede.

**Pagina 268**

98

**Arte. 2.** - La competenza territoriale dei tribunali è stabilita secondo la tabella allegata alla presente decreto.

**Arte. 3.** - Fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 11, i procedimenti pendenti dinanzi al precedenti giurisdizioni, rimangono soggetti a queste giurisdizioni, senza che vi sia alcun trasferimento ad un'altra giurisdizione territorialmente competente.

**Arte. 4.** - Le disposizioni del precedente articolo 3 si applicano ai procedimenti penali concernenti reati o contravvenzioni in corso, a livello di uffici di distruzione o di pubblici ministeri.

**Arte. 5.** - Procedimenti penali che sono oggetto di un'ordinanza di rinvio a un giudice penale precedentemente competente, rimangono investiti in questa giurisdizione.

**Arte. 6.** - Procedimenti penali, esclusi quelli relativi alla carcerazione preventiva e che sono soggetti a un ordine per la trasmissione del file e delle esibizioni al Procuratore Generale, o sono pendenti davanti alle sezioni d'accusa dei vecchi tribunali, sono trasferiti integralmente diritto alle sezioni d'accusa dei tribunali ora territorialmente competenti, alle condizioni previsto al successivo articolo 11.

**Arte. 7.** - I procedimenti penali oggetto di indagine sono trasferiti così come sono ai giudici di istruzione davanti ai giudici, d'ora in poi, territorialmente competenti, alle condizioni previste Articolo 11 di seguito.

**Arte. 8.** - Atti, formalità, decisioni, sentenze e pronunce anteriori al trasferimento, non dovrà essere rinnovato, ad eccezione di citazioni in giudizio o citazioni in giudizio date a parti e testimoni.

La citazione e la citazione produrranno i loro effetti ordinari interrompendo la prescrizione anche se non vengono rinnovati.

**Arte. 9.** - Può essere istituita con decreto del Ministro della giustizia nell'ambito della competenza dei tribunali, sezioni a livello comunale. Il suddetto decreto fissa la sede e la competenza di tali sezioni.

**Arte. 10.** - L'istituzione dei corsi come previsto dall'ordinanza n° 97-11 dell'11 Dhou El Kaada 1417 corrispondente al suddetto 19 marzo 1997, si fa gradualmente, secondo la tabella previste dall'articolo 2 del presente decreto e quando ricorrano tutte le condizioni necessarie per il loro funzionamento riunito.

**Arte. 11.** - La giurisdizione delle attuali corti e tribunali si estende alla giurisdizione delle giurisdizioni di nuova istituzione dall'articolo 1 dell'ordinanza n° 97-11 dell'11 Dhou El Kaada 1417 corrispondente al predetto 19 marzo 1997, fino alla loro attuazione, secondo quanto disposto dall'art questo decreto.

**Arte. 12.** - Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Democratica d'Algeria e popolare.

Fatto ad Algeri, 19 Chaoual 1418 corrispondente al 16 febbraio 1998.

**Ahmed OUYAHIA .**

**Pagina 269**

99

**A A N N N E E X X E**

**C C O O M M P P E E T T E E N N C C E E T T E E R R R R I I T T O O R R I I A A  
L L E E D D E E S S C C O O U U R R S S**

**C C O O U U R R D D ' ' A A D D R R A A R R**

**CORTE**

**TRIBUNALI****COMUNI****ADRAR**

Adrar -Bouda - Ouled Ahmed Timmi - Tsabit - Sebaa -  
Fenoughil - Temantit - Temest.

**TIMIMOUN**

Timimoun - Ouled Said - Ouled Aissa - Aougrou -  
Deldoul - Charouine - Metarfa - Tinerkouk - Talmine -  
Ksar Kaddour.

**REGGANE**

Reggane - Sali - Bordj Badji Mokhtar - Timiaouine -  
Zaouiet Kounta - In Zghimi.

**ADRAR****AOULEF**

Aoulef - Timekten Akabli - Tit.

**C C O O U U R R D D E E C C H H L L E E F F**

**CORTE****TRIBUNALI****COMUNI****CHLEF**

Chlef - Sendjas - Oum Drou - Labiod Medjadja -  
El Hadjadj.

**BOUKADIR**

Boukadir - Ouled Ben Abdelkader - Oued Sli - Sobha.

**TENES**

Ténès - Abou El Hassan - El Marsa - Béni Haoua - Sidi  
Akkacha - Souk El Bagar - Talassa - Moussadek -  
Oued Goussine - Bereira.

**CHLEF****TARIFFE OULED**

Ouled Farès - Chettia - Bouzeghaia - Tadjena -  
Zeboudja - Benairia - Aïn Merane - Taougrite - Herenfa -  
Dahra.

**C C O O U U R R D D ' ' A A I I N N D D E E F F L L A A**

**CORTE****TRIBUNALI****COMUNI****AIN DEFLA**

Ain Defla - Rouina - El Amra - Arib - Djelida -  
Bourached - Zeddine - Mekhatria - Djemaâ Ouled  
Shikh - Bathia.

**EL ATTAF**

El Attaf - Ouled Abbès - Béni Bouateb - Harchoun - El  
Abadia - Tiberkanine - El Maïne - Belass - Aïn  
Bouyahia - Tacheta Zougagha - Béni Rached - El  
Karimia - Oued Fodda.

**MILIANANA**

Miliana - Ben Allel - Hammam Righa - Aïn Benian -  
Ain Turki - Hoccinia.

**KHEMIS****MILIANANA**

Khemis Miliana - Tarik Ibn Ziad - Sidi Lakhdar - Bir  
Vecchio Khelifa - Bordj Emir Khaled.

**AIN DEFLA****DJENDEL**

Djendel - Oued Chorfa - Barbouche - Oued Djemaâ -  
Aïn Lechiakh - Aïn Sultan - El Hassania - Bou Medfaâ.

**C C O O U U R R D D E E L L A A G G H H O O U U A A T T**

**CORTE**

**TRIBUNALI**

**COMUNI**

**LAGHOUAT**

Laghouat - Ksar El Hirane - Mekhareg - Sidi Makhelouf

- Hassi Delâa - Hassi R'Mel - Aïn Madhi - Tadjmout -

El Assafia - El Houaita - Kheneg.

**LAGHOUAT**

**AFLOU**

Aflou - Gueltat Sidi Saad - Aïn Sidi Ali - Beidha -

Brida - El Ghicha - Hadj Mechri - Sebgag - Taouiala -

Oued Morra - Sidi Bouzid - Oued M'Zi - Tadjrouna.

**C C O O U U R R D D E E G G H H A A R R D D A A I I A A**

**CORTE**

**TRIBUNALI**

**COMUNI**

**GHARDAIA**

Ghardaïa - Dhayet Ben Dhahoua - El Guerrara - El

Atteuf - Bounoura.

**BERRIANE**

Berrian.

**METLILI**

Metlili - Zelfana - Sebseb - Hassi Fihel - Mansura.

**GHARDAIA**

**EL MENIAA**

El Meniaâ - Hassi Gara.

**C C O O U U R R D D ' ' O O U U M M E E L L B B O O U U A A G G H H I I**

**CORTE**

**TRIBUNALI**

**COMUNI**

**OUM EL BOUAGHI**

Oum El Bouaghi - Ksar Sbahi - Aïn Zitoun - Aïn

Babouche - Aïn Diss.

**AIN BEIDA**

Aïn Beida - Oued Nini - Dhala - Berriche -

F'Kirina - Zorg.

**AIN M'LILA**

Aïn M'Lila - Bir Chouhada - Ouled Gacem - Ouled

Hamla - Ouled Zouaï - Souk Naâmane - Aïn Khercha.

**AIN FAKROUN**

Aïn Fakroun - El Harmilia - El Amria - El Fedjoudj -

Boughrara Saoudi - Hanchir - Toumghani - Sigus.

**OUM EL BOUAGHI**

**MESKIANA**

Meskiana - El Djazia - Rahia - Behir Chergui - El

Belâla.

**C C O O U U R R D D E E K K H H E E N N C C H H E E L L A A**

**CORTE**

**TRIBUNALI**

**COMUNI**

**KHENCHELA**

Khenchela - Tamza - M'Toussa - El Hamma - Aïn

Touila - Ensigha - Baghai.

**KAIS**

Kais - Remila Fais - Yabous - Bouhmama - M'Sara -

Chelia.

**KHENCHELA**

**CHECHAR**

Chechar - Babar - Ouled Rechache - El Mahmel - El

101

**C C O O U U R R D D E E B B A A T T N N A A**

**CORTE**

**TRIBUNALI**

**COMUNI**

**BATNA**

Batna - Tazoult - Timgad - Chemora - Ouled Fadhel  
- Fesdis - Oued chaaba - Ouyoun El Assafir.

**BARIKA**

Barika - Bitam - Amdoukal - Ouled Ammar - Azil  
Abdelkader - Djezzar.

**ARRIS**

Arris - Ichmoul El Abed - Bouzina - Menaa - T'Koutt  
- Oued Taga - Tigherghar - Ghassira - Kimmel -  
Inoughissen - Foum Toub - Tighanimine - Chir -  
Larba.

**MEROUANA**

Merouana - Hidoussa - Oued El Ma - Ouled Sellam -  
Talkhamt - K'Sar Belezma - El Hassi.

**N'GAOUS**

N'Gaous - Ras El Aioun - Ouled Si Slimane - Taxlent  
- Boumagueur - Sefiane - Gosbat - Guigba - Rahbat  
- Lemsano.

**AIN TOUTA**

Aïn Touta - Seggana - Ouled Aouf - Maafa - Béni  
Foudhala - El Hakania - Tilatou.

**BATNA**

**SERIANA**

Seriana - Lazrou - Znata El Beida - Aïn Djasser - Aïn  
Yagout - Djerma - Boumia - Boulhilat - El Madher.

**C C O O U U R R D D E E B B E E J J A A I I A A**

**CORTE**

**TRIBUNALI**

**COMUNI**

**BEJAIA**

Béjaïa - Tichi - Aokas - Boukhelifa - Tizi N'Berber -  
Oued Ghir-Tala Hamza.

**KHERRATA**

Kherrata - Souk El Thenine - Derguina - Tamridjet -  
Taskriout - Aït Smaïl - Drâa Kaid - Melbou.

**SIDI AICH**

Sidi Aich - Taourirt Ighil - Timzrit - Béni Ksila -  
Akkfadou - Leflaye - Chemini - Thinabdher - Tifra -  
Sidi Ayad - Adekar - Souk Oufella - Tibane.

**AMORE**

Amizour - Ferraoun - Semaoun - Kendira - Toudja -  
Béni Djellil - Barbacha - El Kseur - Iflaine El

Matteo.

**AKBOU**

Akbou - Tazmalt - Boudjellil - Ighil Ali - Chelata -  
Ouzellaguen - Tamokra - Ighram - Béni Melikèche -  
Ait Razine.

**BEJAIA**

**SEDDOUK**

Seddouk - Amalou - Béni Maouch - Bouhamza -  
Mssina.

102

## C C O O U R R D D E E B B I I S S K K A A

**CORTE**

**TRIBUNALI**

**COMUNI**

**BISKRA**

Biskra - Branis - El Kantara - Aïn Zaatout - El

Outaya - Djemorah - El Hadjeb.

**SIDI OKBA**

Sidi Okba - Zeribet El Oued - Chetma -

M'Chouchèche - El Haouch - Aïn Nega - El Feidh -

Meziraa-Khenguet Sidi Nadji.

**OULED DJELLAL**

Ouled Djellal - Doucen - Chaïba - Besbes - Ras El

Miad - Sidi Khaled.

**BISKRA**

**TOLGA**

Tolga - Foughala - Ourlal - M'Lili - Bordj Ben

Azzouz - Mekhadma - Bouchagroun - Oumache - El

Ghrous - Lioua - Lichana.

## C C O O U R R D D ' ' E E L L O O U U E E D D

**CORTE**

**TRIBUNALI**

**COMUNI**

**EL OUED**

El Oued - Oued El Alenda - Bayadha - El Ogla -

Robbah - Nakhla - Hassani Abdelkrim - Mih Ouansa

- Magno.

**EL M'GHAIR**

El M'Ghaïr - Ancora - Sidi Khellil - Oum Touyour.

**GUEMAR**

Guemar - Taghzout - Ourmas - Reguiba - Kouinine -

Hamraia.

**DJAMAA**

Djemaâ - Sidi Amrane - Tendla - M'Rara.

**EL OUED**

**DEBILA**

Debila - Douar El Ma - Béni Guecha - Hassi Khelifa

- Sidi Aoun - Taleb Larbi - Trifaoul.

## C C O O U R R D D E E B B E E C C H H A A R R

**CORTE**

**TRIBUNALI**

**COMUNI**

**BECHAR**

Bechar - Kenadsa - Béni Ounif - Lahmar - Mogheul

- Boukais - Meridja.

**ABBAZIE BENI**

Béni Abbès - Igli - Tamlert - El Ouata - Béni Ikhlef -

Kerzaz - Timoudi - Ouled Khoudir - Ksabi.

**BECHAR**

**ABADLA**

Abadla - Taghit - Mechraa Houari Boumediène -

Tabalbala - Erg Ferradj.

## C C O O U R R D D E E T T I I N N D D O O U U F F

**CORTE**

**TRIBUNALI**

**COMUNI**

**TINDOUF**

**TINDOUF**



103

## **C C O O U U R R D D E E B B L L I I D D A A**

### **CORTE**

#### **TRIBUNALI**

#### **COMUNI**

##### **BLIDA**

Blida - Ouled Yaïch - Chréa - Bouarfâ - Béni Mered.

##### **BOUFARIK**

Boufarik - Soumâa - Bouinan - Tassala El Merdja -

Ouled Chebel - Chebli - Bougara - Saoula - Birtouta

- Ben Khellil - Ouled Selama - Guerrouaou -

Hammam Melouane.

##### **EL AFFROUN**

El Affroun - Mouzaïa - Oued El Alleug - Chiffa -

Oued Djer - Beni Tamou - Ain Romana.

##### **BLIDA**

##### **LARBAA**

Larbâa - Meftah - Sidi Moussa - Souhane - Djebabra.

## **C C O O U U R R D D E E T T I I P P A A Z Z A A**

### **CORTE**

#### **TRIBUNALI**

#### **COMUNI**

##### **TIPAZA**

Tipaza - Nador - Sidi Rached - Aïn Tagourait -

Menacer - Sidi Amarò

##### **CHERAGA**

Cheraga - Draria - Ouled Fayet - Staouëli - El

Achour - Ain Benian - Zéralda - Baba Hassen.

##### **KOLEA**

Koléa - Douaouda - Fouka - Bou Ismail - Khemisti -

Mahelma - Bou Haroun - Douéra - Chaïba - Attatba -

Rahmania - Souidania - Khraicia.

##### **HADJOUT**

Hadjout - Meurad - Ahmar El Ain - Bourkika.

##### **TIPAZA**

##### **CHERCHELL**

Cherchell - Gouraya - Damous - Larhat - Aghbal -

Sidi Ghilès - Messelmoun - Sidi Semiane - Beni

Milleuk - Hadjerat Ennous.

## **C C O O U U R R D D E E B B O O U U I I R R A A**

### **CORTE**

#### **TRIBUNALI**

#### **COMUNI**

##### **BOUIRA**

Bouira - Ahl El Ksar - Bechloul - Chorfa - Haizer -

M'Chedallah - El Ansam - Hanif - Bezite - Taghzout

- El Adjiba - Aghbalou - Aïn Turk - Saharidj - Ouled

Rached - Taourirt.

##### **LAKHDARIA**

Lakhdaria - Bouderbala - Guerrouma - Kadiria -

Maala - Aomar - El Isseri - Djebahia - Boukram.

##### **ACIDO**

##### **EL GHOZLANE**

Sour El Ghozlane - Dirah - Bordj Oukhriss - Mezdour

- El Morra - Taguedit - Dechmia - Ridane -

Maamora - Hadjera Zerga.

##### **BOUIRA**

## AIN BESSAM

Aïn Bessam - Bir Ghablou - El Hachimia - Souk El  
Khemis - El Khebouzia - Aïn Laloui - El Madjen -  
Oued El Berdi - Raouraoua - Aïn El Hadjar.

104

## C C O O U U R R D D E E T T A A M M E E N N G G H H A A S S S S E E T T

### CORTE

#### TRIBUNALI

#### COMUNI

#### TAMENGHASSET

Tamenghasset - Abalessa - Idlès - Tazrouk - In  
Amguel.

#### IN SALAH

A Salah - A Ghar - Foggaret Ezzouaoua.

#### TAMENGHASSET

#### IN GUEZAM

In Guezzam - Tin Zaouatine.

## C C O O U U R R D D E E T T E E B B E E S S S S A A

### CORTE

#### TRIBUNALI

#### COMUNI

#### TEBESSA

Tébessa - Bir Dheheb - Hammamet - El Kouif - El  
Ma El Biodh - Bekkaria - Elhouidjbet - Boulhef Dyn.

#### BIR EL ATER

Bir El Ater - Oum Ali - Safsaf El Ouesra - Negrine -  
Ferkane - El Ogla El Malha.

#### CHERIA

Chéria - El Ogla - Bir Mekkadem - Guorriguer -  
Thlidjene - Bedjene - El Mezeraa - Stah Guentis.

#### TEBESSA

#### EL AOUNET

El Aouinet - Morsott - Aïn Zerga - Ouenza.  
Boukhadra - El Méridj.

## C C O O U U R R D D E E T T L L E E M M C C E E N N

### CORTE

#### TRIBUNALI

#### COMUNI

#### TLEMCEN

Tlemcen - Béni Mester - Terny Béni Hediel - Aïn  
Fezza - Chetouane - Mansourah - Aïn Ghoraba.

#### GHAZOOET

Ghazaouet - Souahlia - Dar Yaghmouracène - Tianet.

#### MAGHNIA

Maghnia - Sabra - Hammam Boughrara - Sidi  
Medjahed - Béni Boussaïd - Bouhlou.

#### SEBDOU

Sebdou - El Aricha - El Gor - Béni Snous - Sidi  
Dillali - Azails - Béni - Bahdel - El Bouihi.

#### REMCHI

Remchi - Aïn Youcef - Béni Ouarsous - Hennaya - El  
Fehoul - Sebaa Chioukh - Ouled Riyah - Zenata -  
Souk El Khemis - Hounaine.

#### NEDROMA

Nedroma - Fellaoucène - Djebala - Aïn Kébira - Aïn  
feta.

#### BAB EL ASSAI

Bab El Assa - Souani - Marsa Ben M'Hidi - Souk

Thalata - M'Sirda Fouaga.

## **TLEMCEN**

### **OULED MOMOUN**

Ouled Mimoun - Oued Chouli - Ben Sekrane - Sidi  
Abdelli - Aïn Tallout - Beni Somiel - Amieur - Aïn  
Nehala.

105

## **C C O O U U R R D D E E T T I I A A R R E E T T**

### **CORTE**

#### **TRIBUNALI**

#### **COMUNI**

#### **TIARET**

Tiaret - Tagdemt - Aïn Bouchekif - Dahmouni -  
Melakou-Guertoufa.

#### **SOUGUR**

Sougueur - Aïn Deheb - Medrissa - Naïma -  
Tousnina - Chehaïma - Si Abdelghani - Faidja.

#### **FREND A**

Frenda - Medroussa - Ain Kermes - Takhemaret -  
Sidi Abderrahmane - Ain El Hadid - Madna - Sidi  
Bakhti - Djebilet Rosfa.

#### **KSAR CHELLALA**

Ksar chellala - Zmalet Emir Abdelkader - Rechaïga -  
Serghino.

#### **TIARET**

#### **RAHOUIA**

Rahouia - Sidi Ali Mellal - Djillali Ben Amar - Oued  
Lilli - Tidda - Mechraa Safa.

## **C C O O U U R R D D E E T T I I S S S S E E M M S S I I L L T T**

### **CORTE**

#### **TRIBUNALI**

#### **COMUNI**

#### **TISSEMSILTA**

Tissemsilt - Ouled Besssem - Ammari - Sidi Abed -  
Sebt - Meghila - Sidi Hosni - Massem - Khemisti.

#### **BORDJ**

#### **BOU NAAMA**

Bordj Bou Naama - Lazharia - Béni Chaïb - Lardjem  
- Melaab - Sidi Lantri - Bou Caïd - Béni Lahcène -  
Larbaa - Tamalaht - Sidi Slimane.

#### **TENIET EL HAD**

Teniet El Had - Bordj Emir Abdelkader - Layoune -  
El Youssoufia - Sidi Boutouchent.

#### **TISSEMSILTA**

#### **MAHDIA**

Mahdia - Hamadia - Ain Zarit - Bougara - Nadorah -  
Sebaine.

## **C C O O U U R R D D E E T T I I Z Z I I O O U U Z Z O O U U**

### **CORTE**

#### **TRIBUNALI**

#### **COMUNI**

#### **TIZI OUZOU**

Tizi Ouzou - Béni Aïssi - Béni Zmenzer - Aït  
Mahmoud - Maatka - Béni Douala - Tirmatine - Dräa  
Ben Khedda - Souk El Thenine - Sidi Naamane -  
Tadmait.

#### **AZAZGA**

Azazga - Fréha - Souamaa - Aït Chaffa - Iloula

Oumalou - Yakouren - Zekri - Bouzguène -  
Azzefoun - Ifigha - Akerrou - Béni Ziki - Idjeur -  
Mekla - Aghrib - Aït Khelili - Timizart.

#### **TIZI OUZOU**

##### **DRAA EL MIZAN**

Draa El Mizan - Mechtrass - Tizi Ghenif - Bounouh -  
Frikat - Ain Zaouia - M'Kira - Ouadhia - Boghni -  
Tizi N'Tleta - Oued Ksari - Aghni Goughrane - Aït  
Bouadou-Assi Youcef.

106

##### **AIN EL HAMMAM**

Aïn El Hammam - Akbil - Iferhounène - Aït Yahia -  
Abi Youcef - Illiltén - Imsouhal.

##### **LARBAA**

##### **NATH IRATEN**

Larbaa Nath Iraten - Irdjen - Tizi Rached - Aït  
Aggoucha-Ait Oumalou.

##### **OUACIF**

Ouacif - Aït Boumehdi - Yatafène - Iboudraren - Aït  
Toudert-Béni Yenni.

##### **TIGZIRT**

Tigzirt - Makouda - Iflissen - Boudima - Mizrana -  
Ouaguenoun - Djebel Aïssa Mimoun.

**C C O O U U R R D D E E B B O O U U M M E E R R D D E E S S**

##### **CORTE**

##### **TRIBUNALI**

##### **COMUNI**

##### **BOUMERDES**

Boumerdes - Zemmouri - Tidjelabine - Thenia - Leghata -  
Si Mustafâ - Corso.

##### **BORDJ MENAIEL**

Bordj Ménéïel - Naciria - Djinet - Isser - Timezrit - Chabet  
El Aneur.

##### **ROUIBA**

Rouiba - Ain Taya - Bordj El Bahri - Marsa - Haraoua -  
Reghaïa - Larbatache - Ouled Hedadj - Hammedi - Khemis  
El Khechna.

##### **BOUDOUAOU**

Boudouaou - Ouled Moussa - Bouzegza Kheddara - Ammal  
- Beni Amrane - Souk El Had - Boudouaou El Bahri - El  
Kharrouba.

##### **BOUMERDES**

##### **DELLYS**

Dellys - Afir - Baghlia - Sidi Daoud - Taourga - Ouled  
Aïssa - Ben Choud.

**C C O O U U R R D D ' ' A A L L G G E E R R**

##### **CORTE**

##### **TRIBUNALI**

##### **COMUNI**

##### **SIDI M'HAMED**

Sidi M'Hamed - Centro di Algeri.

##### **BAB EL OUED**

Bab El Oued - Bologhine Ibnou Ziri - Casbah - Oued  
Koriche - Terme Romane - Raïs Hamidou.

##### **BIR MOURAD RAÏS**

Bir Mourad Raïs - Idra - Bir Khadem - El Mouradia.

##### **HUSSEIN DEY**

Hussein Dey - Kouba - Djasr Kasentina - Bachedjarah - El  
Magharia - Bourouba.

##### **EL HARRACH**

El Harrach - Mohammadia - Oued Smar - Baraki - The

Eucalipto.  
MOHAMED  
BELOUZDAD  
Mohamed Belouizdad - El Madania.  
DAR EL BEIDA  
Dar El Beida - Bab Ezzouar - Bordj El Kiffan.  
**ALGER**  
BUZEREAH  
Bouzaréah - Béni Messous - Dely Brahim - El Biar - Ben  
Acnome.

107

**C C O O U R R D D E E D D J J E E L L F F A A**

**CORTE**

**TRIBUNALI**

**COMUNI**

**DJELFA**

Djelfa - Dar Chioukh - Mililiha.

**HASSI BAHBAH**

Hassi Bahbah - Zaafrane - Hassi El Euch - Aïn

Maabed - Sidi Baïzid - Bouira Lahdab.

**AIN OUSSERA**

Aïn Oussera - Guernini - Aïn Fekka - Benhar - Hassi

Fedoul - El Khemis - Birine - Sidi Ladjel - Had  
sahariano.

**MESSAAD**

Messaad - Guettara - Oum Laadham - Selmana -

Deldoul - Sed Rahal - Moudjebar - Amourah -

Zaccar - Tadmit - Faïdh El Botma - Aïn El Ibel.

**DJELFA**

**EL IDRISIA**

El Idrissia - Aïn Chouhada - Douis - Charef - El

Guedid-Béni Yagoub.

**C C O O U R R D D E E J J I I J J E E L L**

**CORTE**

**TRIBUNALI**

**COMUNI**

**JIJEL**

Jijel - El Aouana - Texena - Kaous - Selma -

Benziada.

**TAHER**

Taher - Sidi Abdelaziz - Chekfa - Chahna - Djmila -

Boussif - Ouled Askeur - El Kennar Nouchfi -

Boudria Beni - Yadjis - Bordj T'Har - Ouadjana -

L'emiro Abdelkader.

**EL MILIA**

El Milia - Settara - Sidi Maarouf - Ouled Yahia

Khadrouch - Ouled Rabah - Ghebala.

**EL ANCER**

El Ancer - Kemir Oued Adjoul - Djemaa Beni Habibi

- Bouraoui Belhadef.

**JIJEL**

**ZIAMMA**

**MANSOURIAH**

Ziamma Mansouriah - Erraguene.

**C C O O U R R D D E E S S E E T T I I F F**

**CORTE**

**TRIBUNALI**

**COMUNI**

**SETIF**

Sétif - Aïn Abessa - El Ouricia - Aïn Arnet -  
 Mezloug - Ouled Sabor.  
**AIN EL KEBIRA**  
 Ain El Kebira - Amoucha - Beni Aziz - Babor -  
 Ouled Addouane - Dehamcha - Aïn Sebt - Serdj El  
 Ghoul - Maaouia - Oued El Barad - Tizi N'Bechar.  
**AIN OULEMENE**  
 Aïn Oulmane - Guidjel - Guelal Boutaleb - Ksar El  
 Abtal - Ouled Si Ahmed.  
**SETIF**  
**BOUGAA**  
 Bougaa - Guenzet - Talaifacène - Hammam Guergour  
 - Aïn Roua - Béni Hocine - Harbil - Maoklane -  
 Daraa Kebila - Bouandas.

108  
**EL EULMA**  
 El Eulma - Beni Fouda - Oum Ladjoul - Bir El Arch -  
 Bazer Sakhra - Guelta Zerka - Djemila - Tella - Taya  
 - El Ouldja - Belaa - Tachouda.  
**AIN AZEL**  
 Aïn Azel - Salah Bey - Beïda Bordj - Aïn Lahdjar -  
 Bir Haddada - Hama - Ouled Tabben - Rosfa -  
 Boutaleb.  
**BENEDETTO**  
**OUARTILANE**  
 Béni Ouertilane - Aïn Legradj - Béni Chebana - Beni  
 Mouhli - Bousselam - Aït Tizi - Aït Naoual Mézada.

**C C O O U U R R D D E E B B O O R R D D J J B B O O U U A A R R R R E E R R I**  
**I D D J J**

**CORTE**  
**TRIBUNALI**  
**COMUNI**

**BORDJ BOU**  
**ARRERIDJ**  
 Bordj Bouarréridj - Medjana - Hasnaoua - el  
 Hammadia - Rabta - El Ach.  
**RAS EL OUED**  
 Ras El Oued - Ain Taghrout - Bordj Ghdar - Sidi  
 Embarek - Ouled Brahim - Bir Kasdali - Tixter -  
 Khelil - Ain Tesra - Taglaït - Ghilassa - El Anseur -  
 Belimour.  
**MANSOUR**  
 Mansoura - El Mhir - Teniet En Nasr - Béni Daoud -  
 Ouled Sidi Brahim - Haraza - El Achir - Ksour.

**BORDJ BOU**  
**ARRERIDJ**  
**BORDJ**  
**ZEMMOURA**  
 Bordj Zemmoura - Tasmart - Ouled Dahmane -  
 Djaâfra - El Main - Tafreg - Colla.

**C C O O U U R R D D E E S S A A I I D D A A**

**CORTE**  
**TRIBUNALI**  
**COMUNI**

**SAIDA**  
 Saïda - Doui Thabet - Aïn El Hadjar - Ouled Khaled  
 - Moulay Larbi - Youb - Hounet - Sidi Amar - Sidi  
 Boubekeur - Sidi Ahmed.

**SAIDA**

EL HASSASNA

El Hassasna - Maamora - Aïn Skhouna - Ouled

Brahim - Tircine - Aïn Soltane.

**C C O O U U R R D D ' ' E E L L B B A A Y Y A A D D H H**

**CORTE****TRIBUNALI****COMUNI**

EL BAYADH

El Bayadh - Rogassa - Brezina - Ghassoul - Krarda -  
Gheguig.

EL ABIODH SIDI

CHEIKH

El Abiodh Sidi Cheikh - Aïn El Orak - Arbaout - El  
Mahara - El Bnoud - Chellala - Boussemghoun.

BOUGTOUB

Bougtoub - El kheither - Tousmouline - Kef El  
Ahmar.

**EL BAYADH**

BOUALEM

Boualem - Sidi Tifour - Sidi Slimane - Sidi Ameer -  
Stitten.

109

**C C O O U U R R D D E E N N A A A A M M A A**

**CORTE****TRIBUNALI****COMUNI**

NAAMA

Naama - Aïn Ben khellil - Assela.

AIN SEFRA

Aïn Sefra - Tiout - Sfisifa - Moghrar - Djeniane  
Bourzeg.

NAAMA

MECHERIA

Mecheria - Makman Ben Amer - Kasdir - El Biod.

**C C O O U U R R D D E E S S K K I I K K D D A A**

**CORTE****TRIBUNALI****COMUNI**

SKIKDA

Skikda - Aïn Zouit - El Hadaïk - Filfila - Bouchata -  
Hamadi Krouma - Ramdane Djamel.

COLLO

Collo - Beni Zid - Ouled Attia - Ouled Zehour -  
Zitouna - Cheraïa - Kanoua - Kheneg Mayoun -  
Kerkera.

AZZABA

Azzaba - Djendel Saadi Mohamed - Aïn Cherchar -  
Bekkouche Lakhdar - Benazouz - Essebt - El Marsa -  
El Ghedir.

EL HARROUC

El Harrouch - Zerdazas - Ouled Hababa - Sidi  
Mezghiche - Emdjez Edchich - Beni Oulbane - Aïn  
Bouziane - Beni Bachir - Salah Bouchaour.

**SKIKDA**

TAMALOUS

Tamalous - Aïn Kechra - Oum Toub - Beïn El Ouiden  
- Ouldja Boulbalout.



## C C O O U U R R D D E E S S I I D D I I B B E E L L A A B B B B E E S S

### CORTE

#### TRIBUNALI

#### COMUNI

##### SIDI BEL ABBAZIE

Sidi Bel Abbès - Tessala - Sidi Brahim - Amarnas -  
Sidi Lahcène - Sidi Khaled - Ain Thrid - Sidi Yacoub -  
Ain Kada Sehala Thaoura.

##### TELAGH

Telagh - Marhoum - Taffissour - Moulay Slissen - El  
Haçaïba - Ras El Ma - Sidi Chaïb - Oued Taourira -  
Ain Tindamine - Dhaya - Oued Sebaa - Teghaliment -  
Bir El Hammam - Taoudmout - Redjem - Demouche  
-Merine - Mezaourou.

##### SFISSEF

Sfissef - Mostefa - Ben Brahim - Makedra - Tilmouni  
- Tenira - M'Cid Aïn El Berd - Aïn Adden - Zerouala  
Boudjebaa -El Bordj - Belarbi - Sidi Hamadouche -  
Oued Sefioun - Benachiba Chelia.

##### SIDI BEL ABBAZIE

##### BEN BADIS

Ben Badis - Boukhenefis - Sidi Ali Boussidi - Hassi  
Zahana - Tabia - Badredine El Mokrani - Lamtar -  
Sidi Dahou Dezairs - Sidi Ali Benyoub - Chetouane  
Belaïla - Hassi Daho.

110

## C C O O U U R R D D E E A A I I N N T T E E M M M O O U U C C H H E E N N T T

### CORTE

#### TRIBUNALI

#### COMUNI

##### AIN

##### TEMOUCHENT

Aïn testimonia - Aghlal - Aïn Kihal - Aïn Tolba -  
Sidi Ben Adda - Aoubelil - Chentouf.

##### BENI SAF

Beni Saf - Oulhassa El Gheraba - Sidi Safi - Tadmaya  
- El Emir Abdelkader

##### AL AMRIA

El Amria - Bouzedjar - Hassi El Ghella - El Messaïd.

##### HAMMAM

##### BOUHADJAR

Hammam Bouhadjar - Aïn El Arbaâ - Oued Sabah -  
Sidi Boumediène - Hassasna - Oued Berkeche -  
Tamzoura.

##### AIN

##### TEMOUCHENT

##### EL MALAH

El Malah - Terga - Chaâbet El Ham - Ouled kihal -  
Oued Boudjemaâ.

## C C O O U U R R D D E E A A N N N N A A B B A A

### CORTE

#### TRIBUNALI

#### COMUNI

##### ANNABA

Annaba - Seraïdi

##### BERRAHAL

Berrahal - Oued El Aneb - Chetaïbi - Tratt.

##### ANNABA

EL HADJAR

El Hadjar - El Bouni - Sidi Amar - Cheurfa - Aïn

Berda-Eulma.

**C C O O U U R R D D ' ' E E L L T T A A R R F F**

**CORTE**

**TRIBUNALI**

**COMUNI**

EL TARF

El Traf - Bougous - Bouteldja - Lago degli uccelli -  
Zitouna.

EL KALA

El Kala - El Aioun - Souarekh - Ain El Assel -  
Berrihane - Raml Souk.

DREAN

Dréan - Chihani - Chebaita Mokhtar - Ben M'Hidi -  
Asfour - Zerizer - Besbes - Echatt.

**EL TARF**

**BOUHADJAR**

Bouhadjar - Ain Karma - Oued Zitouna - Hammam  
Beni Salah - Chefia.

Pagina 281

111

**C C O O U U R R D D E E G G U U E E L L M M A A**

**CORTE**

**TRIBUNALI**

**COMUNI**

GUELMA

Guelma - Heliopolis - El Fedjoudj - Bouati Mohamed  
- Ain Larbi - Medjez Amar - Hammam Debagh -  
Guelaat Bou Sbaa - Ben Djarah - Beni Mezline -  
Belkheir - Ain Hessania - Boumahra Ahmed.

OUED ZENATI

OuedZenati - Ain Makhlouf - Bou Hamdane - Rokina  
- Selaoua Announa - Tamlouka - Ras El Agba -  
Bordj Sabat-Ain Regada.

**GUELMA**

**BOUCEGHOUF**

Boucheghouf - Bou Hachena - Hammam N'Baïl -  
Khezara - Nechmeya - Oued Cheham - Oued Fragha  
- Aïn Sandel - Dahouara - Aïn Ben Beïda - Medjez  
Sfa - Djebala Khemissi.

**C C O O U U R R D D E E S S O O U U K K A A H H R R A A S S**

**CORTE**

**TRIBUNALI**

**COMUNI**

**SOUK AHRAS**

Souk Ahras - Hanancha - Khedara - Mechroha -  
Ouled Moumen - Ouled Driss - Heddada - Ain Zana.

SEDRATA

Sedrata - Oum El Adhaïm - Bir Bouhouche -  
M'Daourouch - Safel El Ouiden - Ragouba -  
Khissa - Oued Keberit - Terraguelt - Zouabi - Aïn  
Soltano.

**SOUK AHRAS**

**TAOURA**

Taoura - Zaaouria - Dréa - Merahna - Ouillen - Sidi  
Fredj Tiffech.

**C C O O U U R R D D E E C C O O N N S S T T A A N N T T I I N N E E**

**CORTE**

**TRIBUNALI****COMUNI****COSTANTINO**

Costantino.

ZIGHOUD YUCEF ZIGHOUD YUCEF - Didouche Mourad - Béni Hamiden.

**EL KHROUB**

El Khroub - Aïn Abid - Ouled Rahmoune - Aïn

Smara-El Haria.

**COSTANTINO****HAMMA BOUZIANE**

Hamma Bouziane - Boudjeriou Messaoud - Ibn Ziad.

112

**C C O O U U R R D D E E M M I I L L A A****CORTE****TRIBUNALI****COMUNI****MILA**

Mila - Sidi Merouane - Ain Tine - Sidi Khelifa -

Oued Endja - Grarem Gouga - Zeghaïa - Hamala -

Chigara - Amira Arras - Ahmed Rachedi - Terraï

Bainen - Tessala Lematai.

**FERDJIOUA**

Ferdjioua - Bouhatem - Tassadane Haddada -

Derradji Bousselah - Minar Zarza - El Ayadi Barbès -

Yahia Beniguecha - Aïn Beïda Harriche - Rouached -

Tiberguent.

**MILA**

Chelghoum CUI

Chelghoum Laïd - El Mechira - Oued Athmania -

Télerghma - Aïn Mellouk - Oued Seguen - Ben Yahia

Abderrahmane - Tadjenanet - Ouled Khalouf.

**C C O O U U R R D D E E M M E E D D E E A A****CORTE****TRIBUNALI****COMUNI****MEDEA**

Médéa - Ouzera - Si Mahdjoub - Ouamri -

Bouaïchoune - El Hamdania - Ouled Bouachra -

Oued Harbil - Tamesguida - Damiat - Draâ Essamar -

Hannacha - Ben Chicao.

**BERROUAGHIA**

Bourrouaghia - Zoubiria - Ouled Deïde - Rebaïa.

**TABLAT**

Tablat - El Azizia - Aïssaouia - Mezrana -

Meghraoua - Due Bacini - El Guelb El Kbir -

Mihoub-Sedraia.

**BENI SLIMANE**

Béni Slimane - Souagui - Djouab - Sidi Errabia -

Bouskène - Sidi Zahar - Sidi Ziane - Bir Ben Abed.

**KSAR EL BOUKHARI**

Ksar El Boukhari - Chahbounia - Ouled Antar -

Medjebar - Ouled Hellal - Aziz - Meftaha - Oum El

Djalil - Saneg - Boughezoul - Derrag - Bou Aïche -

Boghar.

**AIN BOUCIF**

Ain Boucif - Ouled Maaref - Tlalet Eddouar -

Chelalet El Adhaoura - Kef Lakhdar - Sidi Damed -

Tafraout - Cheniguel - Ain o Ksir - Seghouane - El

Si.

**MEDEA**

**EL OMARIA**

El Omaria - Ouled Brahim - Sidi Naamane - Khams

Djouamaâ - Bouchrahlil - Baata.

**C C O O U R R D D E E M M O O S S T T A A G G A A N N E E M M**

**CORTE**

**TRIBUNALI**

**COMUNI**

**MOSTAGANEM**

Mostaganem - Mezghrane - Hassi Maamèche - Stidia

- Fornaka - Ain Nouissy - El Hassiane - Bouguirat -

Sirat - Souaflia - Safsaf.

**SIDI ALI**

Sidi Ali - Hadjadj - Abdelmalek Ramdane - Sidi

Lakhdar - Tazgaït - Ouled Maalah.

**MOSTAGANEM**

**AIN TADLES**

Aïn Tadles - Sour - Oued El Kheïr - Sidi Bellater -

Kheiredine - Aïn Boudinar - Sayada - Mersa - Aïn

Sidi Cherif - Touahria - Mansourah - Achaacha -

Nekmaria - Khadra - Ouled Boughalem.

113

**C C O O U R R D D E E R R E E L L I I Z Z A A N N E E**

**CORTE**

**TRIBUNALI**

**COMUNI**

**RELIZAN**

Relizane - Yellel - Sidi Saâda - Sidi Khettab -

Belaâssel - Bouzegza - El Matmar - Bendaoud - Aïn

Rahma - Oued El Djemaâ - Sidi M'Hamed Benaouda

- Kalaa.

**OUED RHIOU**

Oued Rhiau - Merdja Sidi Abed - Djidiouia - Hamri -

El Hamadna - Ouled Sidi Mihoub - Lahlef -

Ouarizane.

**AMMI MOUSSA**

Ammi Maoussa - ElOuldja - Aïn Tarek - Had Ech

Kalla - Ramka - souk El Haad - Ouled Aïche - El

Hassi.

**MAZOUNA**

Mazouna - Sidi M'Hamed Benali - El Guettar -

Mediouna - Beni Zenthis.

**RELIZAN**

**ZEMMOURA**

Zemmoura - Beni Dergoun - Dar Benabdellah -

Mendès - Sidi Lazreg - Oued Essalem.

**C C O O U R R D D E E M M ' ' S S I I L L A A**

**CORTE**

**TRIBUNALI**

**COMUNI**

**M'SILA**

M'Sila - Maadid - Ouled Derradj - M'Tarfa - Chellal

- Ouled Madhi - Souamaa.

**BOUSAADA**

Bousaâda - Ouled Sidi Brahim - Sidi Ameur- Tamsa -

Ben Srour - Ouled Slimane - El Houamed - Zerzour -

Sedia Oued - Oultème - Benzouh - M'Cif - Khoubana

- Maarif.  
SIDI AISSA  
Sidi Aïssa - Aïn El Hadjel - Sidi Hadjrès - Bouti  
Sayah - Beni Ilmane - Khettouti Sed El Djir.  
AIN EL MELH  
Ain El Melh - Bir Foda - El Hamel - Aïn Fares - Sidi  
M'Hamed - Ouled Atia - Medjedel - Slim - Aïn  
Errich - Djebel Messaâd.  
MAGRA  
Magra - Berhoum - Ain Khadra - Belaïba - Dehahna  
- Oued Addi Guebala.

#### **M'SILA**

#### **HAMMAM**

#### **DHELAA**

Hammam Dhelaâ - Tarmount - Ouled Mansour -  
Ouanougha.

**C C O O U U R R D D E E M M A A S S C C A A R R A A**

#### **CORTE**

#### **TRIBUNALI**

#### **COMUNI**

#### **MASCARA**

Mascara - Ain Fares - Tizi - El keurt - El Mamounia.

#### **TEGHENIFA**

Teghenif - Sidi Abdeldjebar - Sidi Kada - Nesmot -  
Sehailia - Oued El Abtal - El Bordj - Aïn Ferah - El  
Menouar - El Hachem - Khalouia - M'Hamid.

114

#### **GHRISS**

Ghriss - Makdha - Aïn Fekan - Banian - Guerdjoum  
- Aïn Fares - Matemore - Sidi Boussaïd - Maoussa -  
Oued Taria - Aouf - Gharouss - Froha.

#### **MOHAMMDIA**

Mohammadia - Sidi Abdelmoumène - Ferraguig - El  
Ghomri - Sedjerara - Bou Henni - Mactadouz.

#### **GIS**

Sig - Ras Aïn Amirouche - Chorfa - Zahana - El  
Gaada - Oggaz - Alaimia.

#### **MASCARA**

#### **BOU HANIFIA**

Bou Hanifia - Hacine - Guettana.

**C C O O U U R R D D ' ' O O U U A A R R G G L L A A**

#### **CORTE**

#### **TRIBUNALI**

#### **COMUNI**

#### **OUARGLA**

Ouargla - Aïn Beïda - Rouissat - Sidi Khouiled -  
Hassi Ben Abdellah - N'Goussa.

#### **TOUGGOURT**

Touggourt - Taïbet - Nezla - Tebesbest - Tamacine -  
M'Garine - Zaouia El Abidia - Sidi Slimane - Balidat  
Ameur - El Hadjira - El Allia Benaceur - M'Naguer.

#### **OUARGLA**

HASSI MESSAOUD Hassi Messaoud - El Borma.

**C C O O U U R R D D ' ' I I L L L L I I Z Z I I**

#### **CORTE**

#### **TRIBUNALI**

#### **COMUNI**

#### **ILLIZI**

Illizi.  
DJANET  
Djanet - Bordj El Haouasse.  
**ILLIZI**  
IN AMENAS  
In Aménas - Debdeb - Bordj Omar Driss.  
**C C O O U U R R D D ' ' O O R R A A N N**  
**CORTE**  
**TRIBUNALI**  
**COMUNI**  
ORAN  
Orano.  
ARZEW  
Arzew - Bethioua - Marsat El Hadjadj - Aïn Biya.  
ES SENIA  
Es Senia - Sidi Chami - El Kerma - Messserghin -  
Boutlelis.  
MARIEL KEBIR  
Mari El Kébir - Aïn Turk - El Ançar - Bousfer - Aïn  
Kerma.  
OUED TLELAT  
Oued Tlelat - Tafraoui - Boufatis - El Braya -  
Benfreha.  
GDYEL  
Gdyel - Hassi Mefsoukh - Sidi Ben Yabka.  
**ORAN**  
BIR EL DJIR  
Bir El Djir - Hassi Bounif - Hassi Ben Okba.

115

**Ordinanza n. 71-28 del 22 aprile 1971 sul codice di giustizia militare,  
modificato e integrato.**

IN NOME DEL POPOLO,

Il Capo del Governo, Presidente del Consiglio dei ministri,

Sulla relazione del Ministro della Difesa Nazionale e del Ministro della Giustizia, Custode dei sigilli,

Viste le ordinanze n° 65-182 del 10 luglio 1965 e 70-53 del 18 djoumada I 1390 corrispondente al 21  
luglio 1970 che istituisce il governo;

Vista l'ordinanza n° 65-278 del 16 novembre 1965 relativa all'organizzazione giudiziaria;

Vista l'ordinanza n° 66-155 dell'8 giugno 1966 relativa al codice di procedura penale;

Vista l'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966 relativa al codice penale;

Sentito il Consiglio dei ministri,

**Ordine:**

**DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

**Articolo. 1 °** - La giustizia militare è reso, sotto la contrôle della Corte Suprema da parte dei tribunali  
militare.

**Arte. 2.** - Al Ministro della Difesa Nazionale spettano i poteri giurisdizionali previsti dal presente codice.

**Arte. 3.** - Le disposizioni del presente codice si applicano ai soldati appartenenti alle diverse armi  
e servizi, nonché a individui assimilati ai militari di queste armi e servizi.

L'espressione "persona imbarcata" si riferisce indiscriminatamente alla persona imbarcata su una nave della marina.  
o su un aereo militare a qualsiasi titolo.

116

**PRENOTA I**

**ORGANIZZAZIONE E GIURISDIZIONE DELLE GIURISDIZIONI MILITARI**

**TITOLO I**

**ORGANIZZAZIONE DELLE GIURISDIZIONI MILITARI**

**Sezione I**

**Tribunali militari permanenti in tempo di pace**

### 1° Organizzazione:

**Arte. 4.** - I tribunali militari permanenti sono creati nella 1a, 2a e 5a regione militare.

La competenza territoriale del tribunale militare permanente della 2a regione militare è estesa al 3a regione militare.

La competenza territoriale del tribunale militare permanente della V regione militare è estesa al 4a regione militare.

I tribunali militari sono designati dal nome della località in cui è stata stabilita la loro sede. Possono essere riuniti in qualsiasi luogo di loro giurisdizione.

### 2° Composizione:

**Arte. 5.** - Il tribunale militare permanente è composto da tre membri: un presidente e due assessori.

Il tribunale militare permanente è presieduto da un magistrato di corte.

**Arte. 6.** - La designazione dei magistrati titolari e dei supplenti è fatta per un anno, con decreto congiunto del ministro della giustizia, del guardiano dei sigilli e del ministro della difesa nazionale.

Tali magistrati esercitano le loro funzioni, fintanto che non siano state effettuate nuove nomine e fino al completamento delle udienze, in un caso in cui si sono seduti alla prima udienza.

Quando è probabile che un caso porti a un lungo dibattito, possono essere aggiunti membri aggiuntivi chiamati a presenziare alle udienze al fine di sostituire, se necessario, i componenti impediti per giusta causa regolarmente osservato.

**Arte. 7.** - Quando l'imputato è un djoundi o un sottufficiale, uno degli assessori è un sottufficiale.

Quando l'imputato è un ufficiale, gli assessori sono ufficiali almeno dello stesso grado dell'imputato.

Per la composizione del tribunale si tiene conto del grado o del grado ricoperto dall'imputato in quel momento dei fatti addotti.

117

In caso di più imputati di grado o grado diverso, si tiene conto del grado e la più alta anzianità.

**Arte. 8.** - Per il giudizio dei prigionieri di guerra, il tribunale è composto, come per il giudizio di Soldati algerini, secondo le assimilazioni di grado.

**Arte. 9.** - Il Ministro della Difesa Nazionale redige una tabella, per grado e anzianità, degli ufficiali e sottufficiali chiamati a sedere in ogni tribunale militare.

Questa tabella viene modificata man mano che si verificano le modifiche. È depositato presso la cancelleria dei tribunali militari.

Gli ufficiali e i sottufficiali elencati in questa tabella vengono richiamati successivamente e nell'ordine di loro iscrizione, per ricoprire la carica di giudice, salvo impedimento ammesso dal Ministro della Difesa nazionale.

Se un giudice è impossibilitato a presenziare, il ministro della Difesa nazionale lo sostituisce temporaneamente, secondo la

Se, da un ufficiale dello stesso grado o da un sottufficiale nella tabella fornita l'ordine l'alinéa 1<sup>st</sup> of Questo articolo.

### 3° Personale:

**Arte. 10.** - Presso il tribunale militare permanente sono presenti un procuratore militare della Repubblica e uno o diverse camere inquirenti, ciascuna composta da un giudice istruttore e da un cancelliere.

Potrebbe esserci anche un sostituto procuratore militare.

Tutti i componenti della Procura militare, così com'è definita e i giudici istruttori sono nominati da ordinanza del ministro della Difesa nazionale.

Il procuratore militare della repubblica svolge le funzioni del pubblico ministero.

In qualità di procuratore capo, è responsabile dell'amministrazione e della disciplina.

Il gip procede con le informazioni. È assistito da un impiegato.

I cancellieri assicurano anche il servizio delle udienze e conservano le pratiche burocratiche.

L'ufficiale di stato civile più anziano della classe più alta è il capo del dipartimento. corruzione.

**Arte. 11.** - L'incarico dei magistrati istruttori o pubblici ministeri nonché quello del personale preposto al servizio dei tribunali militari è, in ogni caso, riservato al ministro della Difesa nazionale.

**Arte. 12.** - I sottufficiali possono essere distaccati dalle truppe o dai servizi per esercitare, in qualità di ausiliario, le funzioni di impiegato - impiegati o compari.

Questi ultimi forniscono il servizio delle udienze.

118



#### 4) Incompatibilità:

**Arte. 13.** - Nessuno può, a pena di nullità, sedere come presidente o giudice o svolgere funzioni di giudice istruttore militare in una materia sottoposta a giurisdizione militare:

(1) se è un parente o un alleato dell'imputato fino al grado di cugino discendente da un fratello compreso;

2° se ha sporto querela o è stato sentito come testimone o, per quanto riguarda solo i presidenti e giudici, se ha partecipato ufficialmente all'inchiesta;

3° se, nei cinque anni precedenti la sentenza, è stato impegnato in una causa contro l'imputato;

4° se ha saputo in precedenza della vicenda in qualità di amministratore.

Genitori e alleati, fino al grado di zio e nipote compresi, non possono, a pena di nullità, essere membri della stessa giurisdizione militare.

**Arte. 14.** - Ogni presidente o giudice che si ritenga in uno dei casi previsti dal precedente articolo 13, è tenuto a dichiararlo al tribunale nel quale è chiamato a sedersi; quest'ultimo decide con decisione motivata se rientra in uno dei casi sopra indicati e deve pertanto astenersi.

Nella stessa situazione, il giudice istruttore militare è tenuto a ricorrere al tribunale militare.

Questa corte decide se deve astenersi.

In questi casi il caso è deferito al procuratore militare della Repubblica.

#### 5° Giuramenti:

**Arte. 15.** - All'inizio della prima udienza del tribunale ove sono chiamati a sedersi, i giudici militari prestare il giuramento previsto dall'articolo 427 del codice di procedura civile su invito del presidente.

**Arte. 16.** - Quando assumono le loro funzioni, i presidenti dei tribunali militari, i pubblici ministeri militari e i giudici inquirenti militari prestano lo stesso giuramento.

**Arte. 17.** - Gli impiegati, gli impiegati - gli impiegati e gli inservienti prestano giuramento, alle stesse condizioni previsto dall'articolo 428 del codice di procedura civile.

**Arte. 18.** - Dinanzi ai tribunali militari, la difesa è prestata da avvocati iscritti all'albo o da un soldato approvato dall'autorità militare.

119

Tuttavia, nei casi relativi a reati militari speciali previsti nel presente

codice, il difensore scelto dall'imputato non può assistere, difendere o rappresentare quest'ultimo, sia durante l'istruzione che l'udienza, solo se autorizzata dal presidente del tribunale militare permanente, è stata impugnata; in caso contrario, il difensore è nominato dal presidente.

#### Sezione II

##### Tribunali militari permanenti in tempo di guerra

**Arte. 19.** - In tempo di guerra e se le esigenze del servizio lo richiedono, tribunali militari permanenti sono stabilite nella capitale di ciascuna regione militare.

**Arte. 20.** - Con decreto preso su relazione del Ministro della difesa nazionale, fissa la sede dei tribunali a creare.

Magistrati distaccati presso tribunali militari permanenti in carica con l'accusa e le indagini e coloro che sono chiamati a sedere nei tribunali di nuova costituzione, in applicazione del comma precedente, sono mobilitati alle condizioni previste dalla legge.

**Arte. 21.** - Magistrati del corpo dei magistrati militari riversati nelle riserve e mobilitati, i impiegati delle riserve mobilitate, nonché gli speciali assimilati del servizio di giustizia militare il cui statuto è fissato con decreto adottato su relazione congiunta del Ministro della giustizia, del guardiano dei sigilli e del ministro del

difesa nazionale, può essere chiamata ad integrare il personale di questi tribunali.

**Arte. 22.** - Altre disposizioni per il funzionamento e il servizio dei tribunali militari permanenti in tempo di pace sono applicabili ai tribunali militari permanenti in tempo di guerra.

**Arte. 23.** - In caso di mobilitazione generale, le disposizioni della presente sezione possono essere rese applicabile con decreto adottato in Consiglio dei ministri, su relazione del Ministro della difesa nazionale.

#### TITOLO II

##### GIURISDIZIONE DELLE GIURISDIZIONI MILITARI

##### capitolo I

##### Disposizioni generali

**Arte. 24.** - La giustizia militare disciplina solo l'azione pubblica. Soggetto a leggi speciali che interesse, la sua competenza è definita dalle disposizioni dei capi II, III e IV del presente titolo.

120

#### Capitolo II

## Giurisdizione in tempo di pace

**Arte. 25.** - I tribunali militari permanenti giudicano i reati militari speciali previsto nel Libro III di seguito. Gli autori, coautori e complici di questi reati saranno assicurati alla giustizia, sia che militari o no, davanti ai tribunali militari permanenti.

Gli autori, i complici e i complici del

reati di qualsiasi natura commessi sia in servizio sia negli stabilimenti militari e presso l'ospitante.

In deroga all'articolo 248 del codice di procedura penale, i tribunali militari permanenti conoscere, inoltre, i delitti contro la sicurezza dello Stato, come definiti dal codice penale,

quando la pena inflitta supera i cinque anni di reclusione. Quando il reato è un reato, il I tribunali militari permanenti rimangono competenti solo se il suo autore è un militare o simile.

Tuttavia, il militare autore, coautore o complice di un delitto diverso da quelli previsti dai commi 1<sup>a</sup>, 2 e 3 che precedono, saranno portati davanti ai tribunali penali di diritto comune.

I tribunali militari sono altresì responsabili, alle condizioni previste dal presente articolo, personale militare di ogni grado e di tutte le armi, nonché qualsiasi individuo considerato per legge personale militare. (1)

**Arte. 26.** - Sono considerati militari ai sensi del presente codice coloro che sono in attività di servizio, sia in situazione di regolare presenza, disponibilità o assenza, sia in caso di assenza irregolare durante il periodo di grazia precedente la diserzione o coloro che, senza essere impiegati, restano a disposizione del Ministero della Difesa Nazionale e ricevere una paga.

**Arte. 27.** - Sono altresì considerati militari, oltre agli assimilati nei casi previsti dall'art 26 sopra, i giovani soldati, i dichiaranti revocati, i volontari, i riarruolati, i riformati, i disponibili e riservisti, anche assimilati, chiamati in servizio o richiamati, fin dal loro incontro in distacco per aderire o, se si uniscono separatamente, dal loro arrivo a destinazione, fino al giorno incluso dove vengono restituiti alle loro case; è lo stesso quando, prima di essere incorporati, vengono posti in qualità di militare in un ospedale, un istituto penitenziario o sotto la sorveglianza della forza pubblica o sono messo in sussistenza in un'unità.

(1) Il paragrafo 3 è stato rettificato nella GU n. 95 del 23 novembre 1971, pag. 1250.

anziché: "In deroga all'articolo 218

leggi: "In deroga all'articolo 248".

121

**Arte. 28.** - Sono inoltre soggetti ai tribunali militari permanenti:

1° coloro che sono presenti, a qualsiasi titolo, nel ruolo di equipaggio di una nave in manifesto aeronautico navale o militare;

2° quelli che, senza essere legalmente o contrattualmente legati all'esercito, sono effettuati sui controlli e eseguire il servizio;

3° gli esclusi dall'esercito che si trovano in una delle situazioni di cui per i militari agli articoli 26 e 27 sopra ;

4° i membri di un equipaggio di cattura;

5° prigionieri di guerra.

**Arte. 29.** - Sono assimilati agli stabilimenti militari, tutti gli impianti, permanenti o temporanei, utilizzati dall'esercito, dalle navi militari e dagli aerei militari ovunque si trovino.

**Arte. 30.** - Il tribunale militare competente è quello nella cui giurisdizione è stato commesso il reato, o quello in cui l'imputato (s) sono stati arrestati, o quello su cui l'unità a che appartengono all'imputato (s).

In caso di conflitto di giurisdizione dei tribunali militari, il tribunale militare competente è quello in la giurisdizione dalla quale è stato commesso il reato.

Quando l'imputato ha un grado uguale o superiore a "capitano" o quando è un ufficiale con la qualità di un ufficiale di polizia giudiziaria militare e ha commesso un delitto o un delitto, il Ministro della Difesa nazionale: il tribunale militare competente che, salvo che sia materialmente impossibile, non può essere quello del regione militare di appartenenza dell'imputato o di uno degli imputati.

**Arte. 31.** - Il tribunale militare permanente con giurisdizione territoriale, per quanto riguarda il personale navale convogliato, è quello a cui verrebbe riferito il personale della nave trasportatrice.

## Capitolo III

### Competenza in tempo di guerra

**Arte. 32.** - In tempo di guerra, i tribunali militari si occupano di tutti gli attacchi alla sicurezza di Lo stato.

**Arte. 33.** - Per quanto riguarda le norme di competenza territoriale, i tribunali militari permanenti applicare le disposizioni degli articoli 30 e 31 del presente Codice.

122

**Capitolo IV****Regole comuni**

**Arte. 34.** - Quando il presente codice definisce o punisce reati imputabili a parti in causa straniere nell'esercito, i tribunali militari hanno giurisdizione sull'autore o sul complice, se non diversamente specificato particolare.

**Arte. 35.** - Competente anche la giurisdizione militare del luogo di residenza, sia per sapere reati contestati a parti in causa estranee all'esercito o liberate dai loro obblighi militari prima L'apertura di un procedimento, sia per proseguire un procedimento precedentemente avviato, sia per servire a opposizione, indipendentemente dal giudice adito in precedenza.  
Se il litigante si stabilisce fuori del territorio nazionale, la competenza spetta alla giurisdizione militare la cui L'accesso è il più semplice.

**Arte. 36.** - Quando una parte in causa è detenuta, a qualsiasi titolo, nella giurisdizione di un tribunale militare, quest'ultimo può conoscere tutti i reati che ricadono sotto la giurisdizione della giustizia militare.

**Arte. 37.** - In caso di applicazione delle disposizioni dell'articolo 35 o del precedente articolo 36, quando a decisione di rinvio, il ministro della Difesa nazionale ordina il trasferimento di competenza.

In tempo di guerra, quando le circostanze lo richiedono, procedimenti in corso, davanti a un tribunale militari, possono essere, su decisione motivata del Ministro della Difesa Nazionale, portate nello Stato in cui si trovano trovarsi davanti ad un altro tribunale militare.

**Arte. 38.** - La giurisdizione davanti alla quale è portato un litigante che era stato deferito ad un'altra giurisdizione militare, proseguire la procedura secondo le regole che ne regolano l'organizzazione.

L'ordine dell'azione penale, nonché gli atti investigativi o procedurali precedentemente compiuti, restano valido.

I poteri, i diritti e le prerogative attribuiti all'autorità militare che ha emesso l'ordine di inseguimento sono spettante all'autorità militare competente, nei confronti del tribunale appena adito. **(1)**

**(1) Il paragrafo 3 è stato rettificato nella GU n. 95 del 23 novembre 1971, pag. 1250.  
invece di: "Appelli, diritti e prerogative".  
leggi: "Poteri, diritti e prerogative".**

123

**Arte. 39.** - I delitti e gli illeciti commessi dall'inizio

ostilità da parte di cittadini nemici o di agenti del servizio amministrativo o degli interessi nemici, in territorio algerino o in qualsiasi zona di guerra:

- sia contro un cittadino o un protetto algerino, un soldato in servizio o che abbia prestato servizio sotto la bandiera algerina, di apolide o rifugiato residente in uno dei territori di cui sopra,
- sia a danno dei beni di tutte le persone fisiche di cui sopra sia di tutte le persone morale algerina,

- quando tali delitti, anche commessi in occasione o con il pretesto di tempo di guerra, non sono non giustificato dalle leggi e dai costumi di guerra.

Qualsiasi reato compreso un atto caratterizzante uno dei suoi elementi costitutivi è stato realizzato in Algeria.

**Arte. 40.** - Quando un subordinato è perseguito quale autore principale di uno dei reati previsti dall'art Articolo 39 sopra e che i suoi superiori gerarchici non possono essere ricercati come coautori, sono considerati complici nella misura in cui hanno organizzato o tollerato gli atti criminali dei loro subordinare.

In tempo di pace, in caso di dichiarazione di stato d'assedio o stato di emergenza, la competenza di tribunali militari permanenti si estende, fatte salve le disposizioni dell'articolo 25, paragrafo 3 di cui sopra, a reati di qualsiasi natura commessi dalle parti in causa di cui agli articoli 26, 27 e 28 che precedono.

**LIBRO II****PROCEDURA PENALE MILITARE**

**Arte. 41.** - Salvo i casi in cui la legge disponga diversamente e fatti salvi i diritti della difesa, il procedura durante l'indagine e l'indagine, è segreta.

Chiunque partecipi a questa procedura è tenuto al segreto professionale alle condizioni e con le sanzioni di cui all'articolo 301 del codice penale.

124

## TITOLO I

### POLIZIA GIUDIZIARIA MILITARE, DIRITTO DI ARRESTO, DISPOSIZIONE E CUSTODIA, AZIONE PUBBLICA E PUBBLICITÀ

#### capitolo i

#### Polizia giudiziaria militare

##### Sezione I

##### Autorità preposte alla polizia giudiziaria militare

**Arte. 42.** - Qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria militare, qualsiasi capo unità, qualsiasi autorità civile o militare avendo conoscenza di un reato di competenza dei tribunali militari, è tenuto a notificarlo, senza termine, il procuratore militare della repubblica e consegnargli i verbali redatti.

**Arte. 43.** - Spettano agli ufficiali di polizia giudiziaria militare la constatazione delle infrazioni, raccogliere le prove e ricercare gli autori, purché le informazioni non vengano aperte.

Quando viene aperta un'indagine preparatoria, eseguono le deleghe della giurisdizione inquirente e rispettoso delle sue richieste.

**Arte. 44.** - Il procuratore militare della repubblica dirige l'attività degli ufficiali di polizia giudiziaria militare, sotto il controllo del Ministro della Difesa Nazionale.

**Arte. 45.** - Sono ufficiali di polizia giudiziaria militare:

1° tutti i militari della gendarmeria nazionale aventi la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, quali è definito nel codice di procedura penale;

2° tutti gli ufficiali di truppa o corpo di servizio appositamente designati con decreto del Ministro della Difesa nazionale.

Gli ufficiali di polizia giudiziaria militare riportano gerarchicamente e direttamente all'autorità del procuratore militare della Repubblica che, a sua volta, resta subordinato all'autorità del Ministro della Difesa nazionale.

Salvo incompatibilità con le disposizioni della presente Ordinanza, gli agenti di polizia potere giudiziario militare secondo le disposizioni del codice di procedura penale.

Tuttavia, i termini di custodia per le necessità delle indagini preliminari sono aumentati a tre giorni.

Tali termini possono essere prorogati di 48 ore con decisione del procuratore militare della Repubblica.

I termini sono raddoppiati quando si tratta di attentare alla sicurezza dello Stato.

125

Quando effettuano perquisizioni per delitti o delitti flagranti, al di fuori di uno stabilimento militari, sono tenuti a darne comunicazione al pubblico ministero presso il competente tribunale civile, il quale può partecipare o farsi rappresentare.

**Arte. 46.** - A seconda che abbiano o meno lo status di ufficiale di polizia giudiziaria militare, personale militare la gendarmeria ha, per l'esercizio della polizia giudiziaria militare, poteri che sono rispettivamente assegnati dal codice di procedura penale agli agenti di polizia giudiziaria e agli agenti di polizia polizia giudiziaria di cui all'articolo 19 del medesimo codice.

I soldati non giurati, chiamati a prestare servizio nella gendarmeria, assistono gli ufficiali di polizia giudiziaria militare, ai cui ordini sono posti e denunciare loro i reati di cui hanno conoscenza.

**Arte. 47.** - I comandanti d'armi, i comandanti di basi navali o aeree e i comandanti di navi da guerra, i capi di corpo, depositi e distaccamenti, i capi dei vari

L'esercito, ha la capacità di compiere personalmente, all'interno degli stabilimenti militari, tutti gli atti necessarie al fine di rilevare i reati di competenza delle giurisdizioni militari, di raccogliere i prove e cercare i colpevoli.

Tali autorità possono delegare ad un ufficiale sotto il loro comando i poteri loro conferiti da

Il paragrafo precedente.

Possono inoltre richiamare tutti gli ufficiali di polizia giudiziaria militare territorialmente competenti, per le finalità di cui ai successivi artt. 50 e 51.

**Arte. 48.** - In caso di delitto o delitto flagrante commesso in loro presenza, i pubblici ministeri militari e i giudici istruttori militari possono procedere d'ufficio, come previsto dagli articoli 38 e 56 del codice della procedimento penale, fatte salve le disposizioni degli articoli da 57 a 64 del presente codice. (1)

##### Sezione II

##### Ufficiali di polizia giudiziaria militare

**Arte. 49.** - Gli agenti di polizia giudiziaria militare ricevono denunce e denunce; loro procedono indagini preliminari o in flagranza ed eseguire le requisizioni o le deleghe giudiziarie che

sono indirizzati.

Sono tenuti ad informare, senza indugio, il procuratore militare della repubblica, territorialmente competente, crimini e delitti che rientrano nelle giurisdizioni militari di cui sono a conoscenza.

Possono richiedere direttamente l'assistenza della forza pubblica per l'adempimento della loro missione.

(1) Rettificato con GU n. 95 del 23 novembre 1971, pag. 1250.

invece di: "come è detto negli articoli 41 e 62 del codice di procedura penale"

leggi: "come recita gli articoli 38 e 56 del codice di procedura penale".

126

**Arte. 50.** - Gli ufficiali di polizia giudiziaria militare svolgono, d'ufficio, le indagini preliminari, sia su indicazione dell'autorità legittimata a chiedere l'azione penale, sia su indicazione del pubblico ministero militare della repubblica, o su richiesta di una delle autorità elencate nel precedente articolo 47.

**Arte. 51.** - Nei casi definiti dall'articolo 41 del codice di procedura penale, l'ufficiale di polizia giudiziaria membro informato o richiesto da un responsabile dell'istituto, è immediatamente trasportato in loco crimine o delitto.

Fa tutti gli accertamenti utili oltre a perquisizioni e sequestri, udienze e indagini necessarie per la raccolta delle prove e la scoperta degli autori. (1)

**Arte. 52.** - Hanno competenza i militari della gendarmeria aventi la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria entro i limiti territoriali in cui esercitano le loro funzioni abituali.

In caso di emergenza, possono operare nell'ambito della giurisdizione della giurisdizione militare alla quale sono Allegata.

Eccezionalmente, su istruzione dell'autorità competente a chiedere l'azione penale o su requisizione del procuratore militare della repubblica nel corso di un'indagine per flagranza di delitto, sia su rogatoria espressa del giudice istruttore militare, possono compiere le prescritte operazioni da queste autorità, in tutti i luoghi loro designati.

Gli ufficiali di polizia giudiziaria militare di cui al precedente articolo 45, hanno giurisdizione in limiti territoriali ove esercitano le particolari missioni loro assegnate dalle leggi o regolamenti.

**Arte. 53.** - Il Ministro della Difesa Nazionale e il Procuratore Militare della Repubblica possono prescrivere, mediante istruzioni scritte, agli ufficiali di polizia giudiziaria militare, di effettuare, anche di notte, perquisizioni e sequestri di stabilimenti militari.

**Arte. 54.** - Salvo quanto previsto dagli articoli da 49 a 53 e da 57 a 64 del presente codice, gli ufficiali di polizia giudiziaria militare svolgono le proprie operazioni e redigono i propri verbali in conformità con le norme dettate dal codice di procedura penale.

Sono altresì applicabili le prescrizioni degli articoli 42 e 49 del predetto codice.

**Arte. 55.** - I verbali di indagine preliminare o di flagranza, redatti da agenti di polizia processo giudiziario militare sono trasmessi senza indugio, unitamente agli atti e documenti allegati, al procuratore militare del repubblica territorialmente competente; gli oggetti sequestrati sono messi a sua disposizione. Una spedizione dal procedura è indirizzata a ciascuna delle autorità militari competenti.

(1) Paragrafo 1 rettificato nella GU n. 95 del 23 novembre 1971, pag. 1250.

invece di: "Nei casi previsti dagli articoli 41 e 42 del codice di procedura penale"

leggi: "Nei casi definiti dall'articolo 41 del codice di procedura penale".

127

**Arte. 56.** - Se al procuratore militare della repubblica risulta che il procedimento di indagine preliminare o flagrante delicto, di cui è sequestrato, riguarda un reato che non rientra nella competenza dei tribunali militari, invia il documenti al pubblico ministero presso il tribunale competente e, se necessario, colloca l'arrestato disposizione.

Se il reato rientra nella giurisdizione militare, valuta, se necessario, il procuratore militare della repubblica o meno, per avviare un procedimento.

## Capitolo II

### Diritto di arresto, consegna e custodia

#### Sezione I

#### Diritto di arresto, consegna e custodia

##### verso i militari

**Arte. 57.** - Nei casi di delitto flagrante o delitto flagrante punito con la reclusione e fermo restando il

poteri disciplinari a disposizione dei superiori gerarchici, qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria militare ha facoltà di procedere d'ufficio all'arresto dei militari autori o complici di un delitto o di un delitto. I militari che vengono così arrestati in flagranza di reato possono essere depositati nella camera di sicurezza di a caserma della gendarmeria o qualsiasi altro insediamento militare. La durata di questa custodia di polizia non deve superare i tre giorni.

**Arte. 58.** - I superiori gerarchici devono soddisfare la richiesta degli ufficiali di polizia giudiziaria militare tendente a mettere a disposizione un militare in servizio attivo, quando le necessità di a l'istruttoria o l'esecuzione di una commissione rogatoria richiedono tale provvedimento. Questi ufficiali di polizia giudiziaria militare non possono trattenere più di tre giorni, i soldati hanno messo a loro disposizione.

**Arte. 59.** - I termini di cui agli articoli 57 e 58 che precedono possono essere prorogati di 48 ore entro autorizzazione scritta dell'autorità alla quale i militari arrestati in flagranza di reato o nei confronti dei quali vi siano gravi e consistenti prove di colpevolezza, devono essere presentate secondo le prescrizioni del Articolo 60 di seguito.

A l'égrard militari diversi da quelli designati l'alinéa 1<sup>st</sup> sopra, il periodo di cui sopra 58 l'article di cui sopra può essere prorogato per 48 ore previa autorizzazione scritta del Procuratore Militare della Repubblica.

128

**Arte. 60.** - Al più tardi, allo scadere dei termini fissati, a seconda dei casi, dai precedenti articoli 57, 58 o 59, militari arrestati in flagranza o nei confronti dei quali vi siano gravi e consistenti indizi di colpevolezza, deve essere messo in moto per essere presentato al procuratore militare della Repubblica o al L'autorità giudiziaria militare o civile competente. I manager di linea dovrebbero essere notificato il trasferimento.

In attesa della loro messa in servizio, i militari di cui al comma precedente possono essere depositati in uno dei locali designati all'articolo 57, comma 2 che precede o in una stazione di polizia.

**Arte. 61.** - Si applicano le formalità prescritte dagli articoli 52 e 53 del codice di procedura penale custodia e rilascio di polizia previsti dagli articoli 57 e 59 che precedono.

**Arte. 62.** - In tempo di pace, le disposizioni in materia di custodia di polizia, in materia di pericolo per la sicurezza dei Stato, sono applicabili anche ai militari.

## Sezione II

### Custodia di polizia di persone al di fuori dell'esercito

**Arte. 63.** - Gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria Militare e gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria Civile non possono mantenere a loro disposizione persone estranee all'esercito solo nelle forme e condizioni fissate dal Articoli da 51 a 53, 65 e 141 del codice di procedura penale, modificati dall'articolo 45 del presente codice.

Il controllo della custodia di polizia è esercitato dal procuratore militare della repubblica o dal giudice istruttore militari territorialmente competenti; questi magistrati possono, tuttavia, delegare i propri poteri rispettivamente al pubblico ministero o al giudice istruttore presso il tribunale nella cui giurisdizione si esercita la custodia.

Persone estranee all'esercito contro le quali vi siano gravi e consistenti indizi di la colpevolezza deve essere avviata, al più tardi, alla scadenza dei termini previsti dalla legge, al fine di essere presentato al procuratore militare della Repubblica o al giudice istruttore militare già adito.

**Arte. 64.** - In tempo di guerra, gli ufficiali di polizia giudiziaria militare rispettano le regole stabilite, secondo il caso, dagli articoli 57, 58, paragrafo 2, 59, paragrafo 1, 60 e 62 supra, quando ritengono di dover tenere a loro disposizione, per le esigenze di indagine o per l'esecuzione di una rogatoria, soggetti non militari soggetti alla giurisdizione militare.

129

## Sezione III

### Diritto di arresto e custodia delle persone in posizione militare irregolare

**Arte. 65.** - Qualsiasi membro della gendarmeria ha la capacità di arrestare persone in a posizione militare irregolare.

Occorre redigere un verbale di tali arresti e delle circostanze che li hanno portati.

**Arte. 66.** - Le persone così arrestate possono essere trattenute alle condizioni definite nell'articolo 57, comma 2 sopra ; al più tardi, decorso un termine di tre giorni, devono essere messe in funzione ai fini di presentazione all'autorità militare competente per regolarizzare la loro situazione.

## Capitolo III



## Azione pubblica e persecuzione

**Arte. 67.** - L'azione pubblica dinanzi ai tribunali militari è avviata dalle autorità e alle condizioni di seguito definite.

**Arte. 68.** - Il diritto di avviare l'azione pubblica spetta, in ogni caso, al Ministro della difesa nazionale.

Tale diritto può essere esercitato anche sotto l'autorità del Ministro della difesa nazionale, dinanzi ai tribunali personale militare permanente, dal procuratore militare della Repubblica.

**Arte. 69.** - Le modalità di estinzione dell'azione pubblica previste dagli articoli da 6 a 9 del codice di procedura penale, sono applicabili davanti ai tribunali militari, fatte salve le seguenti riserve in materia di prescrizione.

**Arte. 70.** - La prescrizione dell'azione pubblica conseguente alla ribellione o alla diserzione non deve cominciare a decorrere solo dal giorno in cui il ribelle o il disertore avrà raggiunto l'età di cinquant'anni. L'azione pubblica non è prescritta nei casi di cui ai successivi articoli 265, 266 e 267 o quando disertore o ribelle si rifugiarono o rimasero all'estero in tempo di guerra per sfuggire ai suoi obblighi militari.

**Arte. 71.** - Quando, in vista del verbale o del verbale di un ufficiale di polizia giudiziaria militare o Una delle autorità elencate nell'articolo 47 di cui sopra o al ricevimento di una denuncia o denuncia o anche d'ufficio, il Ministro della Difesa nazionale ritiene necessario avviare un procedimento, tale autorità emana un decreto ingiuntivo che trasmette al procuratore militare della Repubblica presso il tribunale competente, con verbali, atti, reperti, oggetti sequestrati e altri documenti giustificativi.

---

Pagina 300

130

**Arte. 72.** - L'ordine di accusa è inappellabile; deve menzionare i fatti ai quali il azioni penali, qualificarle e indicare i testi giuridici applicabili.

**Arte. 73.** - Quando è stato commesso un reato di competenza dei tribunali militari e il autori sono rimasti sconosciuti o che, senza l'identificazione espressamente risultante dai documenti prodotti, è Si presume che la qualità degli autori li renda soggetti a queste giurisdizioni, l'ordine di accusa può essere rilasciato nei confronti di persone anonime.

**Arte. 74.** - Non appena è stato emanato un ordine dell'azione penale nei confronti di una persona nominata, quest'ultima è portata a conoscenza di provvedimento del competente procuratore militare della Repubblica.

Se i fatti sono passibili di sanzioni penali, ordina il procuratore militare della Repubblica L'apertura di un'istruttoria mediante un'ingiunzione di informare.

Se i fatti sono passibili di sanzioni correttive o di polizia e se, in considerazione del fascicolo, il pubblico ministero della Repubblica ritiene che il caso sia pronto per il dibattimento, ordina la traduzione diretta di il reo in tribunale.

In tal caso, il procuratore militare della Repubblica può emettere un mandato di cattura; lui si assicura di L'identità dell'imputato (i), notifica loro i fatti di cui sono accusati, i testi applicabili e notifica loro il loro deferimento al tribunale militare alla prossima udienza.

In assenza di un difensore prescelto, ne fa nominare uno d'ufficio.

In tempo di guerra, il procuratore militare della repubblica ha la facoltà di adire direttamente la giudice qualsiasi individuo, esclusi i minorenni e per qualsiasi reato, a meno che non sia punibile con morto.

Quando l'ordine dell'azione penale è stato emesso su nuove accuse, a seguito di una decisione di rigetto del tribunale militare che funge da camera d'accusa, il procuratore militare della Repubblica è tenuto a impadronirsi di questa giurisdizione per requisizione, se necessario per l'istruzione preparatoria.

## TITOLO II

### CORTE D'INCHIESTA

#### capitolo I

##### Sezione I

##### Deferimento al giudice istruttore militare

**Arte. 75.** - Se non sussistono le condizioni legali per una traduzione diretta davanti alla giurisdizione militare o se il procuratore militare della Repubblica ritiene che il caso non sia pronto per il processo, egli trasmette immediatamente al giudice istruttore militare tutti gli atti con le relative richieste.

---

Pagina 301

131

##### Sezione II

##### Prerogative del giudice istruttore militare

**Arte. 76.** - Nello svolgimento dell'istruttoria, il giudice istruttore militare ha lo stesso



prerogative che il giudice istruttore di common law, salvo contrarie prescrizioni del presente codice. Può chiedere direttamente con rogatoria, ai fini del compimento degli atti istruttori di sua competenza ritenga necessario, ogni giudice istruttore militare o civile, nonché tutti gli ufficiali di polizia giudiziaria ufficiali di polizia giudiziaria militare o civile territorialmente competenti. Fatte salve le disposizioni del comma precedente nonché degli articoli da 58 a 60, 62, 64 e 65 della presente c.p., l'esecuzione delle rogatorie è soggetta alle norme previste dal codice di procedura penale.

**Arte. 77.** - In tempo di guerra, il giudice istruttore militare può eseguire rogatorie di qualsiasi natura riguardante soldati o membri dell'esercito o persone al seguito dell'esercito, in virtù di autorizzazione.

### Sezione III

#### Attribuzione del procuratore militare della Repubblica nei confronti del giudice istruttore militare

**Arte. 78.** - Nel corso dell'istruzione preparatoria e salvo disposizioni speciali del presente codice, il procuratore militare della repubblica adempie, nei confronti del giudice istruttore militare, i poteri di pubblico ministero nei confronti del giudice istruttore di common law.

### Sezione IV

#### Difensori

**Arte. 79.** - In prima udienza, in mancanza di scelta del difensore, il giudice istruttore militare deve notificare all'imputato di averlo nominato difensore d'ufficio. Di tale formalità si fa menzione durante il processo verbale.

E' facoltà dell'imputato, fino all'apertura del procedimento, scegliere il proprio difensore, tenuto conto della disposizioni del precedente articolo 18.

L'imputato conserva il diritto, durante l'istruttoria e fino alla sua comparizione davanti al giudice del rinvio, di nominare un difensore diverso da quello originariamente scelto o nominato sistematicamente.

**Arte. 80.** - In tempo di guerra, quando il giudice istruttore militare conduce il primo interrogatorio, egli avverte l'imputato che, se non ha scelto un difensore, gli sarà nominato d'ufficio uno nell'atto di citazione. Di tale formalità si fa menzione nel verbale.

132

In caso di scelta di un consulente, indirizza a quest'ultimo, con lettera missiva o con qualsiasi altro mezzo, avviso di la data del nuovo interrogatorio o del confronto dell'imputato. Menzione della realizzazione di questo formalità è fatta nel verbale di interrogatorio o di confronto.

### Sezione V

#### Testimoni

**Arte. 81.** - Il giudice istruttore militare convoca tutte le persone la cui testimonianza gli sembra utile o farli convocare davanti a lui da un ufficiale delle forze dell'ordine.

Ai testimoni non comparsi si applicano le disposizioni dell'articolo 97 del codice di procedura penale no o che, pur appearing, si rifiuta di prestare giuramento e di rendere testimonianza.

**Arte. 82.** - Ci riserviamo le disposizioni speciali previste dalle convenzioni internazionali, La citazione in testimone, nel caso di soggetti residenti all'estero, è affidata agli enti locali competente per il tramite del console, se esiste, o direttamente nei casi contrari.

### Sezione VI

#### Competenza

**Arte. 83.** - Le disposizioni del codice di procedura penale in materia di perizie sono applicabili prima tribunali militari e investigativi; magistrati chiamati a svolgere perizie, possono inoltre scegliere liberamente gli esperti, tra tutto il personale specializzato dipendente dal Ministero del Difesa nazionale.

### Sezione VII

#### mandati di giustizia

**Arte. 84.** - I mandati di cattura e di cattura sono notificati in ogni circostanza dagli agenti delle forze dell'ordine pubblico, che si conformano, al riguardo, alle prescrizioni del codice di procedura penale.

Inoltre, i mandati d'arresto e di detenzione sono portati all'attenzione delle autorità militari dalla giurisdizione da cui provengono.

I mandati di entrata, di cattura e di deposito sono eseguiti alle condizioni stabilite dal codice di procedimento penale, salvo specifiche disposizioni del presente codice.

133

## Sezione VIII

### Restituzione di oggetti sequestrati

**Arte. 85.** - La decisione del giudice istruttore militare, in materia di restituzione delle cose sequestrate, può essere deferito, nelle forme e nei termini dell'articolo 86 del codice di procedura penale, al tribunale militare.

## Sezione IX

### Estensione e aggravamento delle azioni penali

**Arte. 86.** - Il giudice istruttore militare ha la potestà, su richiesta o previo consenso del pubblico ministero militari della repubblica, per incriminare qualsiasi litigante delle giurisdizioni militari che abbia preso parte come autore o complice dei fatti a lui riferiti o di modificare l'accusa quando questi fatti dovessero ricevere una nuova qualificazione che comporta una sanzione più grave.

In caso di disaccordo tra il giudice istruttore e il procuratore militare della repubblica, quest'ultimo è tenuto a sequestrare su richiesta il tribunale militare che decide nella sua prossima udienza.

## Sezione X

### Nullità dell'istruzione

**Arte. 87.** - Le disposizioni di cui agli articoli 157 del codice di procedura penale 79, comma 1° e 80, comma 2 del presente codice, devono essere osservati, a pena di nullità, sia l'atto stesso che il procedimento dopo.

L'imputato al quale siano state disattese le disposizioni di questi articoli, può rinunciare al diritto di invocarle e regolarizzare così la procedura. Questa rinuncia deve essere espressa; si può dare solo in presenza consiglio o quest'ultimo debitamente convocato.

**Arte. 88.** - Se al giudice istruttore militare risulta nullo un atto dell'istruttoria, egli si rivolge al tribunale militare per l'annullamento del presente atto, sentito il parere del procuratore militare di la Repubblica.

La stessa facoltà spetta al procuratore militare della Repubblica; questo richiede il giudice istruttore militare, comunicazione della procedura in vista della sua trasmissione al tribunale militare e presente a questo giurisdizione, domanda di annullamento.

L'imputato è notificato, a seconda dei casi, dal giudice istruttore militare o dal procuratore militare della Repubblica, della trasmissione del fascicolo.

Il tribunale militare esamina la regolarità del procedimento ad esso sottoposto; se scopre una causa di nullità, pronuncia la nullità dell'atto da esso viziato e, se cade, quella di tutto o parte del procedimento ulteriore.

**Arte. 89.** - Oltre alle nullità di cui al precedente articolo 87, vi è nullità anche in caso di violazione delle disposizioni sostanziali del presente titolo, in particolare in caso di violazione dei diritti di difesa.

Il tribunale militare decide se l'annullamento debba essere limitato all'atto viziato o esteso a tutto o parte del procedura successiva.

L'imputato può rinunciare al diritto di avvalersi di tali nullità quando esse siano poste in essere solo nel suo esclusivo interesse.

Questa rinuncia deve essere espressa.

Il tribunale militare è adito e decide come previsto dal precedente articolo 88.

**Arte. 90.** - Gli atti annullati sono ritirati dal fascicolo informativo e depositati presso la cancelleria del tribunale militare.

È fatto divieto di addurre prove o addebiti contro le parti del procedimento, a pena di sanzioni.

i procedimenti disciplinari per i magistrati e l'accusa davanti al loro consiglio di disciplina per i difensori.

**Arte. 91.** - I tribunali militari hanno la capacità di constatare le nullità di cui al precedente articolo 87, nonché quelli che potrebbero derivare dall'inosservanza delle prescrizioni del 1° comma dell'articolo 95 che precede. sotto.

Se l'ordinanza che li ha emessi è viziata da tali nullità, i tribunali militari restituiscono il procedura al procuratore militare della repubblica per consentirgli di riprendere il giudice istruttore militare.

L'imputato può rinunciare al diritto di avvalersi delle nullità di cui al presente articolo che devono, in ogni caso, essere presentato al giudice di merito prima di ogni difesa nel merito, come previsto dall'articolo 150 di questo codice.

## Sezione XI

### Ordinanze del giudice istruttore militare

**Arte. 92.** - Non appena concluso il procedimento, il giudice istruttore militare lo comunica al pubblico ministero ufficiale militare della repubblica che gli deve inviare le sue richieste entro otto giorni.

**Arte. 93.** - Se il giudice istruttore militare ritiene incompetente la giurisdizione militare, rende a

ordinanza con cui rinvia il procedimento al procuratore militare della repubblica affinché la giurisdizione è inserita l'autorità competente.

Il mandato di cattura o di cattura emesso nei confronti dell'imputato conserva la sua forza esecutiva fino al deferimento al

Giurisdizione.

Tuttavia, se allo scadere di un mese dalla data in cui è stato effettuato l'ordine,

nessuna giurisdizione è stata sequestrata, l'imputato è rilasciato.

Gli atti dell'accusa e delle indagini nonché le formalità espletate in precedenza, restano valido e non necessita di rinnovo.

135

**Arte. 94.** - Qualora il giudice istruttore militare ritenga che il fatto richiamato non costituisca reato, o delitto, ovvero violazione, se l'imputato non può essere identificato o se non vi sono accuse sufficienti contro l'imputato, il giudice istruttore militare emette un ordine dichiarando che non c'è bisogno di seguire; se l'imputato è detenuto, viene rilasciato a meno che non sia detenuto per qualche altro motivo.

Nel corso dell'informativa possono intervenire provvedimenti di licenziamento parziale.

L'ordinanza è immediatamente notificata dal giudice istruttore militare al procuratore militare della

Repubblica che ne assicura immediatamente l'esecuzione contestualmente portandola all'attenzione del Ministro della Difesa nazionale.

Spetta al ministro della Difesa nazionale disporre, se necessario, la riapertura del procedimento.

sulle nuove imputazioni, definite ai sensi dell'articolo 175 del codice di procedura penale.

**Arte. 95.** - Qualora il giudice istruttore militare ritenga che il fatto richiamato costituisca violazione della giurisdizione militare e se l'imputazione è sufficientemente accertata, pronuncia, in ogni materia, il rinvio dell'imputato dinanzi a tale giurisdizione.

Se il fatto costituisce contravvenzione, l'imputato è scarcerato.

**Arte. 96.** - Gli ordini emessi dal giudice istruttore militare sono soggetti alle prescrizioni del

Articolo 169 del codice di procedura penale.

L'avviso è dato entro ventiquattro ore mediante lettera raccomandata al difensore dell'imputato, di tutti ordinanze giurisdizionali.

Entro lo stesso termine, le ordinanze impugnabili dall'imputato ai sensi del successivo articolo 97.

di seguito, gli sono notificati dal procuratore militare della Repubblica, secondo le forme previste dagli artt 191 e seguenti.

In tempo di guerra, l'avviso che deve essere dato al difensore dell'imputato di ogni ordine emesso, può essere fatto per lettera o con qualsiasi altro mezzo.

## Sezione XII

### Appello alle ordinanze del giudice istruttore militare

**Arte. 97.** - Il procuratore militare della Repubblica può, in ogni caso, impugnare le ordinanze rilasciato dal giudice istruttore militare.

L'imputato può impugnare d'ufficio o d'ufficio le ordinanze con le quali il giudice istruttore militare sulla declinazione si è pronunciato sulla sua competenza o ha respinto una causa di cessazione dell'azione pubblica, nonché

ordinanze previste dagli articoli 143, comma 2, 154, comma 2, del codice di procedura penale, 85 e 105 del questo codice.

**Arte. 98.** - Il ricorso è proposto da:

- il procuratore militare della Repubblica, con dichiarazione all'anagrafe della giurisdizione militare,

136

- l'imputato in libertà, mediante dichiarazione alla cancelleria o all'ufficiale giudiziario che ha effettuato notifica dell'ordine,

- l'imputato detenuto, con lettera consegnata al capo dell'istituto previsto dal successivo articolo 102, che rilascia una ricevuta attestante la consegna nonché la data e l'ora in cui è stata effettuata. Questa lettera è immediatamente inviato all'ufficio del tribunale.

Un registro dei ricorsi e delle richieste dinanzi al tribunale militare è tenuto presso la cancelleria della giurisdizione militare.

e trasmissioni automatiche degli atti di questa corte, nonché ricorsi in cassazione.

**Arte. 99.** - Entro ventiquattro ore deve essere presentato ricorso contro:

- il procuratore militare della Repubblica dal giorno della notifica dell'ordinanza.

- l'imputato in libertà, se è militare, dalla denuncia a persona o al suo corpo, in caso

assenza irregolare e per ogni altro litigante, dalla denuncia alla pubblica accusa dopo la ricerca senza esito,

- l'imputato detenuto, dalla comunicazione dell'ordinanza datagli dal capo del

Lo stabilimento previsto dall'articolo 102 del presente codice.

L'imputato deve essere informato della durata e della decorrenza del termine di impugnazione.

**Arte. 100.** - In caso di appello del pubblico ministero, l'imputato detenuto resta nello Stato fino a quando non sia stato ha statuito sul ricorso e, comunque, fino alla scadenza del termine per l'impugnazione da parte del procuratore militare del

Repubblica, a meno che quest'ultima non acconsenta alla liberazione immediata.

**Arte. 101.** - Il fascicolo istruttorio o la sua copia, istituiti ai sensi dell'articolo 68 del Codice di procedimento penale, è consegnato o trasmesso, previo parere del procuratore militare della Repubblica, all'anagrafe del tribunale militare che decide alla sua prossima udienza.

## Capitolo II

### Detenzione preventiva e rilascio provvisorio

**Arte. 102.** - Che si tratti di un ordine del tribunale o di una sentenza in contumacia, l'imputato, l'imputato o il condannato viene portato in un centro di custodia cautelare e poi detenuto in un reparto militare speciale, oppure in un carcere militare, o, se ciò non è possibile, in un istituto designato dall'autorità militare alle condizioni previste da decreto emanato su relazione del Ministro della difesa nazionale.

**Arte. 103.** - Ad eccezione dei casi previsti dagli articoli 93, 105, 108 e 121 del presente codice, le deleghe la sentenza e il deposito restano validi fino alla decisione del tribunale.

137

**Arte. 104.** - In ogni caso può essere disposta la liberazione provvisoria, quando non sia legale d'ufficio dal giudice istruttore, sentito il procuratore militare della repubblica, a carico dell'imputato impegnarsi a presenziare a tutti gli atti della procedura, non appena ciò sia necessario e a mantenere informò il giudice istruttore di tutti i suoi viaggi.

Anche il procuratore militare della repubblica può richiederlo in qualsiasi momento; Il giudice istruttore regola entro quarantotto ore dalla data di tali requisiti.

**Arte. 105.** - In ogni momento del procedimento può essere richiesta al giudice la liberazione provvisoria. di istruzione dell'imputato o del suo difensore, in forza degli obblighi previsti dal precedente articolo 104.

Il giudice istruttore militare deve comunicare immediatamente il fascicolo ai fini delle requisizioni al procuratore militare della repubblica che prenderà le sue richieste entro cinque giorni dalla comunicazione.

Il giudice istruttore deve pronunciarsi con ordinanza appositamente motivata, al più tardi, entro dieci giorni dal comunicazione al procuratore militare della repubblica.

Se il giudice istruttore non si pronuncia entro il termine di cui al precedente comma 3, l'imputato può procedere al sequestro

direttamente dalla sua richiesta il tribunale militare in qualità di camera d'accusa che, su requisizioni scritta e motivata dal procuratore militare della repubblica, decide entro quarantacinque giorni dalla presente richiesta ; in difetto, l'imputato è automaticamente rilasciato su cauzione, salvo accertamenti concernenti la richiesta è stata ordinata. Il diritto di sequestrare alle stesse condizioni il tribunale militare, appartiene anche al procuratore militare della repubblica.

La richiesta di provvisoria liberazione avanzata dall'imputato o dal suo difensore non può essere rinnovata, in ogni caso, solo allo scadere di un mese, dal rigetto della precedente richiesta.

In nessun caso la liberazione provvisoria è soggetta all'obbligo di costituzione di cauzione. o per eleggere domicilio.

**Arte. 106.** - Il procuratore militare della repubblica assicura l'esecuzione dell'ordine di scarcerazione provvisorio e, peraltro, portarlo all'attenzione dell'autorità militare interessata.

**Arte. 107.** - Se, dopo essere stato lasciato o rilasciato su cauzione, l'imputato invitato a comparire non si presenta non presente, o se nuove e gravi circostanze rendono necessaria la sua detenzione, il giudice istruttore militare, sentito il procuratore militare della repubblica, conserva la facoltà di emanare un nuovo mandato depositare.

**Arte. 108.** - L'impugnazione è proposta e giudicata alle condizioni indicate nella sezione XII del capo I e in capitolo III di questo titolo.

L'imputato detenuto resta tale fino alla decisione del ricorso e, in ogni caso, fino al la scadenza del termine di ricorso.

138

**Arte. 109.** - Quando è stata concessa la liberazione provvisoria dal tribunale militare che ha riformato l'ordinanza di

giudice istruttore militare, tale magistrato, in caso di insorgenza di nuove e gravi accuse e se l'imputato rischia di sfuggire o eludere l'azione della giustizia con breve preavviso, può assegnare un nuovo mandato che deve essere sottoposto immediatamente alla decisione del tribunale militare.

**Arte. 110.** - Quando il tribunale militare ha respinto una richiesta di liberazione provvisoria, l'imputato non può, prima della scadenza del termine di un mese dalla presente decisione, proporre un nuovo ricorso contro una decisione del giudice istruttore militare in materia.

**Arte. 111.** - Il presidente del tribunale può emettere un mandato di cattura contro l'imputato in libertà provvisoria, quando la decisione di rinvio o di traduzione diretta non può essere notificata a nessuno o se l'interessato lo fa inadempienza in un atto processuale.

**Arte. 112.** - Dal termine dell'istruttoria, fino alla sentenza definitiva, l'esecuzione la liberazione provvisoria può essere richiesta al presidente del tribunale militare competente. Tuttavia, quando il tribunale è convocato per esaminare il caso, sarà l'unico competente a pronunciarsi su rilascio provvisorio.

Le decisioni rese in materia non sono impugnabili.

**Arte. 113.** - Il tribunale inquirente o di primo grado che lascia o rilascia provvisoriamente un individuo di nazionalità straniera, imputato, imputato o imputato, solo è competente ad assegnargli un posto di residenza dalla quale non deve allontanarsi senza autorizzazione, prima del licenziamento o della decisione definitiva, pena

reclusione da tre (3) mesi a tre (3) anni e una multa da 500 a 50.000 DA o uno di questi due solo sanzioni. Inoltre, deve essere dichiarato il ritiro temporaneo del passaporto.

La decisione degli arresti domiciliari è notificata al Ministro dell'Interno, competente a procedere con il controllo della residenza assegnata e rilasciare, se necessario, autorizzazioni di viaggio temporanee a all'interno del territorio.

Il giudice istruttore è informato.

Chiunque elude le misure di controllo prescritte, è punito con le sanzioni previste l'alinéa 1<sup>st</sup> of

Questo articolo.

### Capitolo III

#### Tribunale militare che funge da camera d'accusa

**Arte. 114.** - Il tribunale militare che agisce come camera d'accusa sa, secondo la procedura definita al presente Codice, i ricorsi e le richieste che potranno essere raccolti nel corso dell'istruttoria e, comunque, fino all'apertura del procedimento dinanzi al giudice di merito.

**Arte. 115.** - Le funzioni del pubblico ministero sono esercitate dal procuratore militare della Repubblica o dal sostituto procuratore militare della Repubblica, se del caso, quelli della cancelleria dalla cancelleria del tribunale militare.

**Arte. 116.** - Il tribunale militare, in qualità di camera d'accusa, si riunisce su convocazione del suo presidente o su richiesta del pubblico ministero, quando necessario.

**Arte. 117.** - Il procuratore militare della Repubblica prepara la causa e la sottopone con il suo accusa davanti al tribunale militare; questa corte si pronuncia come stabilito in ciascuno dei casi previsti dalla articoli 86, 88, 90, 101, 105, 108 e 122 del presente codice.

In tempo di guerra e nei casi previsti dagli articoli 86, 101, 105 e 122 del presente codice, i termini sono ridotto di due terzi, senza poter essere inferiore a cinque (5) giorni, a meno che non siano più informazioni ordinato.

**Arte. 118.** - Almeno tre giorni prima dell'udienza, il procuratore militare della Repubblica invia l'imputato e il suo difensore, la data in cui la causa sarà chiamata in udienza.

Durante questo periodo, il fascicolo comprendente le requisizioni del procuratore militare della Repubblica, è depositata in cancelleria e messa a disposizione del difensore dell'imputato.

La difesa e l'imputato sono ammessi fino al giorno dell'udienza, per produrre memorie che essi comunicarlo al pubblico ministero. Tali memorie sono depositate presso la cancelleria del tribunale e sono coperte dal cancelliere con l'indicazione del giorno e dell'ora di deposito.

**Arte. 119.** - In camera di consiglio decide il tribunale militare, in qualità di camera d'accusa e delibera senza la presenza del procuratore militare della Repubblica, dell'imputato, del suo difensore, del cancelliere e dell'interprete.

**Arte. 120.** - Può disporre qualunque atto investigativo ritenga utile; si fanno gli integratori informazioni secondo le disposizioni relative alla preventiva istruzione, sia del presidente, sia magistrato - assessore, o da un giudice istruttore militare a ciò delegato.

Il procuratore militare della repubblica può, in ogni momento, chiedere la comunicazione del procedimento, a da lui responsabile di restituirlo entro ventiquattro ore.

Completate le informazioni integrative, il presidente del tribunale ordina il deposito in cancelleria,

del fascicolo del procedimento. Il procuratore militare della repubblica avvisa di questo deposito l'imputato e il difensore.

A meno che il tribunale non decida diversamente, quando viene presentato ricorso contro un'ordinanza diversa da un'ordinanza

transazione, il gip militare prosegue le indagini sul caso.

140

**Arte. 121.** - Quando il tribunale militare decide su richiesta, ai sensi dell'articolo 105 che precede o d'ufficio, alle condizioni di cui all'articolo 108 che precede, conferma il fermo o ne ordina la scarcerazione carica provvisoria dell'imputato.

Quando viene impugnata in appello sollevato in questa materia contro un'ordinanza del giudice istruttore militare, è deve quanto prima e, al più tardi, entro quindici giorni (15) dal ricorso previsto dall'articolo 97, comma 2 che precede, regola, salvo che siano state disposte verifiche sulla richiesta o se circostanze imprevedibili e insormontabili impediscono la pronuncia della causa entro il termine previsto dall'art Questo articolo. Può confermare o invertire l'ordine e ordinare il rilascio o la detenzione. detenzione o emettere un mandato di cattura o di cattura.

Spetta a questo tribunale pronunciarsi su qualsiasi richiesta di liberazione provvisoria, quando è sequestro di un'ordinanza transattiva in appello o ai sensi del successivo articolo 125.

**Arte. 122.** - Il tribunale militare adito d'ufficio, ai sensi del precedente articolo 86, comma 2, valuta, in Lo stato del procedimento o, dopo ulteriori informazioni, se ordinare o meno il procedimento contro imputati individuati o contro i corresponsabili o complici dei fatti indicati nell'ordine di accusa o trattenere i fatti sotto una qualificazione che comporta una sanzione più grave.

**Arte. 123.** - Quando, in una materia diversa da quella di cui al precedente articolo 122, il tribunale militare annulla un ordine del giudice istruttore militare, egli può:

- o restituire il fascicolo al giudice istruttore militare, al fine di proseguire l'informazione,
- oppure disporre il rinvio al giudice di merito dopo o non aver effettuato un'integrazione di informazione.

In questi casi, salvo diversa decisione del tribunale militare, l'imputato arrestato rimane in stato di detenzione.

Quando la decisione del tribunale militare che funge da camera d'accusa ordina il rinvio, è deve, a pena di nullità, contenere l'enunciazione e la qualificazione giuridica dei fatti contestati.

Se il fatto costituisce contravvenzione, l'imputato è scarcerato.

**Arte. 124.** - Se il tribunale militare in qualità di camera d'accusa ritiene che i fatti non costituiscano nessun crimine, nessun delitto, nessuna violazione o, se l'autore è rimasto sconosciuto, o se non ci sono accuse sufficienti

contro l'imputato, dichiara che non vi è motivo di seguire.

Gli imputati, preventivamente detenuti, vengono rilasciati e il tribunale decide sulla restituzione degli oggetti sequestrato.

Resta competente a pronunciarsi su tale restituzione dopo la sua decisione di licenziamento. Nel caso abolizione di tale giurisdizione, il ministro della Difesa nazionale designa colui che sarà chiamato a pronunciarsi su questa restituzione.

141

**Arte. 125.** - Quando il tribunale militare ha pronunciato la decisione di dimissione, spetta, se necessario, al Ministro della Difesa Nazionale o Procuratore Militare della Repubblica per ordinare la riapertura del il perseguimento di nuove accuse alle condizioni previste dagli artt. 71 e ss.

Non appena il tribunale militare che funge da camera d'accusa è adito in applicazione dell'articolo 74, comma 7 che precede, il suo presidente può, su richiesta del procuratore militare della repubblica, concedere mandato di cattura o di arresto fino alla riunione di questa giurisdizione.

Il tribunale militare svolge l'istruttoria e decide sull'eventuale richiesta di scarcerazione.

provvisorio come indicato in questo capitolo e in conformità con le disposizioni relative al preparatorio.

Può prendere qualsiasi decisione sul procedimento e ordinare il rinvio in tutte le questioni al Tribunale.

Nel procedimento seguito in virtù del presente articolo, i poteri del procuratore militare della repubblica restano quelle previste dal precedente articolo 78.

**Arte. 126.** - L'ordinanza del giudice istruttore militare impugnato ha piena efficacia, se è confermato dal tribunale militare.

**Arte. 127.** - Le decisioni del tribunale militare, con funzione di camera d'accusa, sono firmate dal

presidente e dal segretario; menziona i nomi dei giudici, il deposito di atti e memorie, nonché come richieste del pubblico ministero.

Vengono immediatamente portati all'attenzione del procuratore militare della repubblica che assicura l'esecuzione. L'imputato e il suo difensore sono immediatamente informati di tali decisioni dal cancelliere; non sono suscettibili di ricorso in cassazione, ma la loro legittimità può essere esaminata in sede di ricorso nel merito: le decisioni di rigetto o di incompetenza sono impugnabili da parte del procuratore militare della repubblica alle condizioni di cui agli artt. 180 e ss.

Qualsiasi altra dichiarazione resa alla cancelleria relativa a un ricorso contro una decisione del tribunale militare in servizio di camera d'accusa, si unisce al procedimento, senza che occorra pronunciarsi sul suo ammissibilità.

Il fascicolo è restituito o trasmesso, senza indugio, al procuratore militare della Repubblica o al giudice. allenamento militare.

### **TITOLO III**

## **PROCEDURA PRESSO LA GIURISDIZIONE GIUDIZIARIA**

### **capitolo I**

#### **Procedura di pre-udienza**

**Arte. 128.** - Il procuratore militare della repubblica è incaricato di perseguire l'imputato portato direttamente o riferiti alla giurisdizione militare.

---

**Pagina 312**

142

Li informa immediatamente della decisione di traduzione diretta. Si rivolge all'autorità militare a quale giurisdizione militare è stata istituita, una richiesta di consolidamento di tale giurisdizione. Questa l'autorità militare emette un ordine di convocazione del tribunale, sia presso la sede di quest'ultimo, sia in qualsiasi luogo del

emerge che specifica, per il giorno e l'ora fissati dal presidente.

Il procuratore militare della repubblica informa i magistrati-assessori e, eventualmente, aggiuntivo, designato ai sensi del presente codice e chiamato a comporre la giurisdizione.

**Arte. 129.** - Il presidente, se l'istruzione gli sembra incompleta o se sono stati introdotti nuovi elementi rivelato, poiché la conclusione dell'indagine o la traduzione diretta, può ordinare qualsiasi azione investigativa che ritiene utile.

Essa è svolta, secondo le disposizioni relative all'istruttoria, o dal presidente, o da un giudice istruttore militare da lui delegato a tal fine.

I verbali e gli altri atti o documenti raccolti durante le informazioni aggiuntive, sono depositata in cancelleria e allegata al fascicolo del procedimento.

Sono messi a disposizione del pubblico ministero e dei difensori dell'imputato che sono informati del loro deposito da la cura dell'impiegato. Il Procuratore Militare della Repubblica può, in ogni momento, chiedere la comunicazione di la procedura, con l'onere di restituire le parti entro ventiquattro ore.

**Arte. 130.** - Quando, a causa della stessa violazione, più decisioni di rinvio o di traduzione diretta sono stati emessi contro vari imputati, il presidente può, d'ufficio o su richiesta del ministero domanda pubblica o difensiva, dispone il consolidamento del procedimento.

Questa riunione può essere ordinata anche quando più decisioni di rinvio o di traduzione diretta sono stati emessi contro lo stesso imputato per reati diversi.

**Arte. 131.** - La citazione a comparire è emessa nei confronti dell'imputato nei termini e nelle forme previste dal Titolo V del presente libro.

I testimoni e gli esperti che il procuratore militare della repubblica propone di chiamare, sono assegnato secondo le medesime disposizioni.

L'imputato o il suo difensore indica al procuratore militare della Repubblica, almeno otto (8) giorni prima l'udienza, il nome e l'indirizzo dei testimoni che ritiene necessario ascoltare.

Ha il potere di chiamare direttamente quei testimoni compreso il procuratore militare della Repubblica non ha ordinato la citazione al dibattito.

In tempo di guerra, l'imputato ha il diritto, senza formalità né previa citazione, di fare le sue assolvere qualsiasi testimone, designandolo al procuratore militare della repubblica prima dell'apertura dell'udienza, a discrezione del Presidente.

---

**Pagina 313**

143

**Arte. 132.** - L'imputato può comunicare liberamente con il suo difensore; questo può prendere comunicazione o ottenere copia della procedura.



## Capitolo II

### Procedura dell'udienza, dibattiti

#### Sezione I

##### Disposizioni generali

**Arte. 133.** - Le disposizioni previste dagli articoli da 285 a 315 del codice di procedura penale sono applicabili in ogni momento davanti ai tribunali militari, fatte salve le seguenti riserve.

**Arte. 134.** - Il tribunale si riunisce nel luogo indicato nell'ordinanza di convocazione, nel giorno e nell'ora fissati dal Presidente.

In tempo di guerra, il tribunale può concedere un periodo di ventiquattro (24) ore all'imputato, direttamente davanti alla giurisdizione militare, per consentirle di preparare la propria difesa.

**Arte. 135.** - Il giudice può vietare, in tutto o in parte, il verbale degli atti della causa; questa il divieto è legittimo se è stata ordinata la porta chiusa; non è applicabile al giudizio di merito. Tutto la violazione di detti divieti è punita con la reclusione da dieci (10) giorni a tre (3) mesi e una multa da 3.600 a 18.000 DA.

L'azione penale si svolge secondo le disposizioni della legge sulla stampa.

#### Sezione II

##### Poteri di polizia del presidente

**Arte. 136.** - Il presidente ha la polizia dell'udienza; gli assistenti sono disarmati; stanno scoperti nel rispetto e nel silenzio. Quando danno segni di approvazione o disapprovazione, il presidente li fa espellere. Se si oppongono ai suoi ordini, qualunque sia la loro qualità, il presidente ordina il loro arresto e il loro... detenzione in uno dei luoghi indicati nell'articolo 102 del presente codice, per un tempo non superiore a ventiquattro (24) ore.

Il verbale menziona l'ordine del presidente; sulla produzione di questo ordine, i perturbatori sono incarcerati.

**Arte. 137.** - Se il disturbo o il clamore in udienza è di ostacolo al corso della giustizia, i disturbatori, chiunque essi siano, sono immediatamente dichiarati colpevoli di ribellione e puniti, quindi, con le pene prescritte nell'articolo 305 di questo codice.

144

**Arte. 138.** - Chiunque, in udienza, è colpevole verso il tribunale o verso uno dei suoi membri di aggressione, disprezzo o minacce con parole o gesti, è immediatamente condannato a sanzioni previste rispettivamente dagli articoli 310 e 313 del presente codice.

**Arte. 139.** - Quando delitti o delitti, diversi da quelli previsti dagli articoli 137 e 138 che precedono, sono commessi in luogo delle adunanze, il presidente redige la relazione dei fatti e le deposizioni dei testimoni e rinvia l'autore o gli autori all'autorità competente.

#### Sezione III

##### Aspetto dell'imputato

**Arte. 140.** - Il presidente introduce l'imputato che si presenta libero e accompagnato solo da guardie; è assistito dal suo difensore.

Se il difensore prescelto non si presenta, il presidente ne commette uno d'ufficio.

Il presidente chiede all'imputato nome, età, professione, residenza e luogo di nascita. Se l'imputato si rifiuta di rispondere, l'ha ignorato.

**Arte. 141.** - In materia di contravvenzione, l'imputato debitamente convocato non deve comparire; se lui non si presenta e se non fornisce un valido motivo riconosciuto dal giudice davanti al quale è chiamato, viene pronunciata una sentenza ritenuta contraddittoria.

**Arte. 142.** - Se il detenuto si rifiuta di comparire, gli viene fatta citazione ad obbedire alla giustizia in nome della legge da un agente di polizia nominato a tal fine dal presidente. Questo ufficiale redige un rapporto sulla citazione, la lettura di questo articolo e la risposta dell'imputato. Se quest'ultimo non rispetta il atto di citazione, il presidente, letto in udienza il verbale di diniego, ordina che nonostante la sua assenza, sarà ignorato.

**Arte. 143.** - Il presidente può far espellere l'aula e riaccompagnare in carcere o trattenuta dal forza pubblica fino alla fine del giudizio, a disposizione del giudice, il convenuto che, a clamore o per qualsiasi altro mezzo suscettibile di provocare clamore è un ostacolo al corso della giustizia. L'imputato può essere condannato

immediatamente per questo solo fatto, alle sanzioni previste dall'articolo 305 del presente codice.

I dibattiti e il giudizio si procedono quindi come se l'imputato fosse presente.

**Arte. 144.** - Nei casi previsti dagli articoli 142 e 143 che precedono, un verbale del dibattiti avvenuti senza la presenza dell'imputato.

---

145

Dopo ogni udienza, il cancelliere dà lettura del verbale di tali dibattiti all'imputato e al l'imputato riceve notifica di copia delle requisizioni del procuratore militare della repubblica nonché di sentenze emesse, che sono ritenute contraddittorie.

**Arte. 145.** - Nei casi previsti dagli artt. 137, 138, 142 e 143 supra, la sentenza resa, la cancelleria la dà lettura al condannato, lo avverte del diritto di ricorrere in cassazione entro il termine previsto dall'art. 181 che segue e redigere un verbale, il tutto a pena di nullità.

#### Sezione IV

##### Produzione e discussione delle prove

**Arte. 146.** - Il presidente fa leggere l'ordine di citazione e l'elenco dei testimoni che dovranno essere letti dal cancelliere.

essere ascoltato, sia su richiesta del pubblico ministero, sia su richiesta dell'imputato.

Tale elenco può contenere solo i testimoni notificati dal procuratore militare della repubblica all'imputato. e da quest'ultimo al pubblico ministero, ai sensi dei successivi articoli 192 o 193, fermo restando il facoltà conferita al presidente dal successivo articolo 152.

L'imputato e il procuratore militare della repubblica possono, quindi, assistere all'udienza di una testimone che non è stato loro notificato o che non è stato chiaramente designato nella notifica.

La corte si pronuncia senza sosta su questa opposizione.

Il presidente ordina ai testimoni di ritirarsi nella stanza loro destinata. escono solo archiviare. Il presidente adotta, se necessario, tutte le misure necessarie per impedire ai testimoni di conferire tra loro prima della loro deposizione.

**Arte. 147.** - Il presidente ordina al cancelliere di leggere la decisione che ha disposto il licenziamento dell'imputato o del suo traduzione diretta davanti al giudice e i documenti che ritiene necessari per informare il Tribunale.

Ricorda all'imputato il reato per il quale è perseguito e lo avverte che la legge gli conferisce il diritto di dire tutto ciò che è utile in sua difesa.

**Arte. 148.** - Nel caso in cui uno dei testimoni non compaia, il tribunale può:

- o ignorare i dibattiti. Tuttavia, se questo testimone ha testimoniato al processo, leggi la sua testimonianza sarà data se il difensore o il pubblico ministero ne fanno richiesta,
  - ovvero applicare le disposizioni dell'articolo 299 del codice di procedura penale. in ogni caso, il la convocazione del tribunale resta soggetta alle norme previste dall'articolo 128 e, in caso di condanna del testimone in difetto, gli è aperta la via dell'opposizione avanti la giurisdizione militare che ha pronunciato la sentenza o, al caso di allontanamento di quest'ultimo, prima di quello designato dal Ministro della Difesa Nazionale.
- In tempo di guerra, il periodo di opposizione è ridotto a due giorni per il testimone inadempiente condannato.

146

**Arte. 149.** - Qualunque sia la natura del reato riferito alla giurisdizione militare, i testimoni prestare il giuramento previsto dall'articolo 93 del codice di procedura penale.

#### Sezione V

##### Eccezioni - Nullità - Incidenti

**Arte. 150.** - **Compete al** giudice del giudizio valutare i vizi di forma che possono avere avere la conseguenza di nuocere alla manifestazione della verità o di nuocere materialmente diritti di difesa.

Adito con memorie in udienza, il tribunale statuisce prima della chiusura del giudizio o, se lo ritiene opportuno, decide durante i dibattiti che l'incidente sarà unito ai meriti che saranno decisi da uno e lo stesso giudizio.

I mezzi concernenti la composizione o la regolarità del deferimento al tribunale militare, dovranno essere Oggetto delle conclusioni prima dell'apertura dei dibattiti nel merito, a pena di inammissibilità. Il tribunale decide immediatamente con un'unica sentenza e disporre, se necessario, il rinvio della causa.

**Arte. 151.** - Le sentenze previste dall'articolo precedente sono rese con la maggioranza dei voti di cui all'art articolo 165 di seguito. Possono essere impugnati solo con ricorso in cassazione contestualmente a quanto il giudizio di merito.

Ogni dichiarazione resa alla cancelleria, relativa ad un ricorso avverso tali sentenze, sarà allegata a procedimento, senza controllo da parte del giudice.

#### Sezione VI

##### Potere discrezionale del presidente

**Arte. 152.** - Al presidente spettano poteri discrezionali per la direzione dei dibattiti e per la

scoperta della verità.

Egli può, nel corso dei dibattiti, far portare qualsiasi documento che ritenga utile per la manifestazione della verità. e chiamare, anche con mandato di cattura, chiunque ritenga necessario ascoltarlo.

Qualora il pubblico ministero o il difensore nel corso del procedimento chiedano l'audizione di nuovi testimoni, la Il presidente decide se questi testimoni debbano essere ascoltati.

I cosiddetti testimoni non prestano giuramento e le loro dichiarazioni sono considerate semplici informazioni.

**Arte. 153.** - In tutti i casi in cui la soluzione di un'eccezione o di un incidente è di esclusiva competenza il presidente, quest'ultimo può, ove lo ritenga opportuno, adire il giudice, che provvede con sentenza.

147

## Sezione VII

### Corso di dibattiti

**Arte. 154.** - Il presidente procede all'interrogatorio dell'imputato e riceve le deposizioni dei testimoni.

Terminata l'istruzione in udienza, il procuratore militare della repubblica è sentito in sua udienza requisizioni, l'imputato e il suo difensore in loro difesa.

Il procuratore militare della repubblica risponde, se lo ritiene necessario, ma l'imputato e il suo difensore avere sempre l'ultima parola.

Il presidente chiede all'imputato se ha qualcosa da aggiungere alla sua difesa.

**Arte. 155.** - Se le discussioni non possono essere portate a termine nella stessa udienza, il presidente ne ordina ripreso il giorno e l'ora che fissa. Lo stesso vale per i casi iscritti a ruolo che non possono essere chiamato nel giorno previsto.

Invita i membri del tribunale, eventualmente ulteriori assessori, il procuratore militare di la repubblica, il cancelliere, l'interprete, se necessario, ei difensori, a riunirsi.

Richiede che gli imputati, i testimoni inascoltati o coloro che sono stati invitati rimangano a disposizione del giudice, a comparire senza ulteriore convocazione nel giorno e nell'ora fissati. Nel caso in cui un testimone non compaia, il

giudice può applicare le disposizioni del precedente articolo 148.

**Arte. 156.** - L'esame della causa ei dibattiti non possono essere interrotti. Il presidente non può sospendere solo durante gli intervalli necessari per il riposo di giudici, testimoni e imputati e per consentire all'accusa e alla difesa di fare eventuali chiarimenti che la durata dei dibattiti e la molti testimoni lo rendono necessario.

In ogni caso, il giudice può ordinare, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero, la revoca dell'art. il caso in una successiva udienza.

Il giudice può altresì, alle stesse condizioni o su richiesta della difesa o dell'imputato, ordinare, quando un fatto importante resta da chiarire, ulteriori informazioni che vengono eseguite secondo quanto previsto dal precedente articolo 129.

**Arte. 157.** - Qualsiasi violazione degli obblighi impostigli dal suo giuramento, commesso in udienza da a difensore, può essere punito immediatamente dal giudice adito, su richiesta del

Pubblico ministero. Le sanzioni applicabili sono:

- L'avviso;
- il rimprovero;
- interdizione temporanea che non può superare i tre anni;
- cancellazione dall'elenco degli avvocati.

L'avvertimento, il rimprovero o il divieto temporaneo possono includere, ad esempio, la privazione.

decisione di irrogazione della sanzione disciplinare, il diritto di far parte del Consiglio dell'ordine per un periodo di tempo

non superiore a dieci (10) anni.

148

Se, al momento delle richieste dell'accusa, il difensore è assente dal corpo disciplinare, il le controversie relative a questa istanza sono, di diritto, deferite alla stessa giurisdizione, al primo udienza il giorno successivo, senza ulteriori formalità.

Qualsiasi decisione resa in applicazione del presente articolo è esecutiva non appena pronunciata, nonostante L'esercizio dei rimedi.

Se l'avvocato originariamente scelto deve lasciare l'udienza, l'imputato può scegliere un nuovo avvocato; Per in difetto, ne viene nominato uno, d'ufficio, dal presidente del tribunale. Il nuovo difensore può richiedere a termine non superiore a quarantotto (48) ore per lo studio del fascicolo .

## Sezione VIII

### Chiusura dei dibattiti e lettura delle domande

**Arte. 158.** - Il presidente dichiara chiusi i dibattiti.

Legge le domande a cui deve rispondere il tribunale.

**Arte. 159.** - Ogni domanda è posta come segue:

1° l'imputato è colpevole degli atti con cui è accusato?

2° Questi atti sono stati commessi con tale e tale aggravante?

3° Questi atti sono stati commessi in tali circostanze che li rendono scusabili a termini di legge?

**Arte. 160.** - Il presidente può anche, d'ufficio, porre domande sussidiarie, se dalle discussioni risulta che il fatto principale può essere considerato, sia come un atto punibile con altra pena, sia come un delitto o un delitto diritto comune; ma in questo caso deve far conoscere le sue intenzioni in seduta pubblica prima della chiusura dibattiti, al fine di mettere il pubblico ministero, l'imputato e la difesa, in grado di presentare in tempo utile le loro osservazioni.

**Arte. 161.** - Se dal procedimento conseguono una o più circostanze aggravanti, non menzionate nella decisione di rinvio, il presidente può porre una o più domande speciali alle condizioni di cui all'art. 160 di cui sopra.

**Arte. 162.** - Lo stesso vale nel caso della traduzione diretta; tuttavia, se i dibattiti dimostrano che gli atti perseguiti comprendono, in tempo di pace, una qualificazione penale o sono responsabili, in tempo di guerra, la pena di morte, il tribunale, su richiesta del pubblico ministero, ordina il rinvio del caso in modo che si svolga ai sensi degli articoli 75 e seguenti.

**Arte. 163.** - In caso di contenzioso sulle questioni, il giudice si pronuncia alle condizioni previste dal precedente articolo 151.

149

**Arte. 164.** - Il presidente fa ritirare l'imputato dall'aula. I membri del tribunale si arrendono in aula o, se la disposizione dei locali non lo consente, il presidente ha il pubblico.

I membri del tribunale non possono più comunicare con nessuno, né possono separarsi davanti alla sentenza che è stata resa. Deliberano e votano senza la presenza del procuratore militare della Repubblica, della difesa e cancelliere.

Hanno gli atti processuali davanti a loro, ma non possono ricevere conoscenza di alcun documento che non sarebbe stato comunicato alla difesa o all'accusa.

## Capitolo III

### Giudizio

#### Sezione I

##### Deliberazione

**Arte. 165.** - Il tribunale delibera poi vota.

Alle domande è possibile rispondere solo a maggioranza e rispondendo sì o no.

**Arte. 166.** - Se l'imputato è dichiarato colpevole, il presidente chiede se ve ne siano circostanze estenuanti.

Il tribunale delibera poi sull'applicazione della sentenza che viene pronunciata a maggioranza dei voti.

Ciascuno dei giudici è chiamato a dare il proprio parere, a cominciare dal giudice di grado più basso. Il

presidente è l'ultimo a esprimere il suo parere.

In caso di sanzione pecuniaria o di reclusione, il tribunale può, a maggioranza, decidere che il soggiorno è applicabile.

Il tribunale delibera anche sulle sanzioni accessorie o aggiuntive.

**Arte. 167.** - In caso di condanna per più delitti o delitti, è pronunciata solo la pena più grave.

Quando una frase principale è oggetto di grazia, è necessario tener conto,

L'applicazione della confusione delle sentenze, della sentenza risultante dalla commutazione e non della pena inizialmente pronunciata.

#### Sezione II

##### Decisione della corte

**Arte. 168.** - Il tribunale torna quindi in aula; se l'evacuazione di il pubblico, le porte sono di nuovo aperte.

Il presidente convoca l'imputato e davanti alla guardia radunata sotto le armi, legge il risponde alle domande, pronuncia la sentenza di condanna, discarico o assoluzione e specifica gli articoli dei codici penali e delle leggi cui si applica.

In caso di assoluzione o assoluzione e fatte salve le riserve del successivo art. 173, l'imputato è rimesso rilasciato immediatamente, se non detenuto per qualsiasi altro motivo.

**Arte. 169.** - In caso di condanna o di assoluzione, la sentenza condanna l'imputato alle spese dello Stato e si pronuncia sul vincolo per ente.

Ordina inoltre, nei casi previsti dalla legge, la confisca delle cose sequestrate e la restituzione, sia al a beneficio dello Stato, o a beneficio dei proprietari, di tutti gli oggetti sequestrati o prodotti in giudizio come documenti da convinzione.

Se la restituzione degli oggetti posti nelle mani della giustizia non è stata ordinata nel giudizio di condanna, può essere richiesto con istanza al tribunale militare che ha pronunciato la decisione. Nel caso rimozione di questo, il Ministro della Difesa Nazionale designa la giurisdizione chiamata a pronunciarsi.

**Arte. 170.** - Nessun assolto può essere ripreso o imputato per i medesimi fatti, anche con una qualifica diversa.

**Arte. 171.** - Se l'imputato è dichiarato colpevole, la sentenza pronuncia la sentenza dichiarando la sanzione principale e, se del caso, sanzioni accessorie e accessorie.

**Arte. 172.** - Se l'imputato in libertà provvisoria è condannato alla reclusione senza sospensione o ad a più grave, il giudice può emettere un mandato di cattura nei suoi confronti.

**Arte. 173.** - Quando emerge dagli atti prodotti o dalle deposizioni dei testimoni ascoltati in giudizio che l'imputato possa essere perseguito per altri fatti, il presidente fa redigere un verbale. Il tribunale può, o sospendere la decisione sui fatti deferiti e rinviare la causa ad una successiva udienza, oppure, dopo il pronuncia della sentenza, restituire d'ufficio il condannato e gli atti all'autorità competente, per procedere, se necessario, all'emissione di un nuovo ordine dell'azione penale o al rinvio al tribunale competente. Se c'è stata un'assoluzione o un proscioglimento, il tribunale ordina che il membro assolto o dimesso sarà preso dalla forza pubblica all'autorità militare.

**Arte. 174.** - Dopo aver pronunciato la sentenza, il presidente avverte, se necessario, il condannato che ha diritto ricorrere in cassazione e precisare il termine per l'impugnazione.

Quando al condannato è stato concesso il beneficio della sospensione, il presidente deve altresì avvertirlo che in caso di nuova condanna alle condizioni previste dall'articolo 231, la prima frase può essere eseguito senza possibile cumulo con il secondo, e, eventualmente, che le sanzioni per la recidiva possano essere

subiti fatti salvi l'articolo 232 del presente codice o gli articoli 445 e 465 del codice penale.

Il verbale di giudizio menzionerà l'espletamento delle suddette formalità.

**Arte. 175.** - Fuori dei casi previsti dagli articoli 136, 139, 144 e 173 del presente codice, non è stabilito verbale del procedimento davanti al tribunale militare.

### Sezione III

#### Redazione e contenuto della sentenza

**Arte. 176** - Il giudizio di merito non è mai motivato.

Contiene decisioni motivate rese per motivi di incompetenza e incidenti.

Essa afferma, a pena di nullità:

- 1° Il nome del tribunale che ha deliberato;
- 2° La data della pronuncia della decisione;
- 3° I nomi e le qualità dei magistrati, i nomi e i gradi o i gradi degli assessori e, se del caso, quelli di membri aggiuntivi;
- 4° Il cognome, nome, età, parentela, professione e domicilio dell'imputato;
- 5° Delitti, delitti o contravvenzioni per i quali l'imputato è stato portato davanti alla giurisdizione militare;
- 6° Il nome del difensore;
- 7° I giuramenti dei testimoni e dei periti ed, eventualmente, i motivi che hanno motivato la mancata giuramento da uno di loro;
- 8° Il richiamo alle conclusioni della difesa e alle requisizioni del procuratore militare della Repubblica;
- 9° I quesiti posti e le decisioni rese ai sensi degli artt. 165 e 166;
- 10° La dichiarazione che sussistono o non sussistono, a maggioranza di voti, circostanze attenuanti;
- 11° Le sanzioni pronunciate, con l'indicazione che sono state approvate a maggioranza dei voti, e, ove applicabile, la altri provvedimenti decisi dal tribunale;
- 12° Gli articoli di legge si applicavano, ma senza che fosse necessario riprodurre i testi stessi;
- 13° Quando è concessa la sospensione dell'esecuzione della sentenza, la dichiarazione che è stata disposta, a maggioranza voti, che il condannato beneficerà delle disposizioni degli articoli 230 e seguenti;
- 14° La pubblicità delle riunioni o della decisione che ha disposto la chiusura della sessione;

15° La pubblicità della lettura della sentenza resa dal presidente.  
Non riproduce le risposte dell'imputato o le deposizioni dei testimoni.

152

**Arte. 177.** - Il verbale di giudizio è firmato dal presidente e dal cancelliere. Approvano, se del caso, cancellature e rinvii.

**Arte. 178.** - I verbali delle sentenze rese dai tribunali militari non possono essere oggetto di nessuna comunicazione.

Il deposito di questi verbali alla cancelleria della Corte Suprema può essere disposto con sentenza di questa alta corte. Può essere consegnato da spedizioni o estratti di giudizio.

**Arte. 179.** - Tutte le sentenze pronunciate dai tribunali militari, salvo le sentenze rese in contumacia alle condizioni previste dagli artt. 199 e ss., sono considerate contraddittorie e non possono essere attaccato attraverso l'opposizione.

In ogni caso, l'imputato che compare non può più dichiararsi inadempiente e il procedimento deve essere considerato contraddittorio; se, dopo essere apparso, rifiuta di apparire o non compare più, il procedimento e la sentenza si procedono come se fosse presente, salvo osservare, se del caso, il formalità previste dall'articolo 145.

#### TITOLO IV

#### RIMEDI STRAORDINARI

##### capitolo I

##### Ricorso in cassazione

**Arte. 180.** - In ogni momento, le sentenze rese dalle giurisdizioni militari possono essere impugnate dal via di ricorso in Cassazione per le cause e alle condizioni previste dagli articoli 495 e del codice di procedura penale, con le seguenti riserve.

**Arte. 181.** - In tempo di pace, anche in caso di inadempimento iterativo, il condannato avrà otto (8) giorni liberi dopo quello di cui sarà stata portata a conoscenza la sentenza, per dichiarare alla cancelleria di proporre ricorso in cassazione. Il procuratore militare della repubblica può, entro lo stesso termine, dalla pronuncia della sentenza, dichiarare all'anagrafe di chiedere l'annullamento della decisione resa.

In tempo di guerra, queste scadenze si riducono a una giornata limpida.

**Arte. 182.** - Il procuratore militare della Repubblica può impugnare in cassazione anche:

1° sentenze di assoluzione;

2° le sentenze che dichiarano il non luogo a pronunciarsi;

3° sentenze che si pronunciano sui rimborsi alle condizioni previste dall'articolo 169.

153

Tali impugnazioni non possono arrecare pregiudizio all'imputato, salvo, nel primo caso, quando la sentenza non è riuscita

statuire su un'accusa o, nel secondo caso, quando è stata fatta una falsa applicazione di una causa estinzione dell'azione pubblica.

**Arte. 183.** - La dichiarazione di ricorso deve essere presentata alla cancelleria del tribunale che ha reso la decisione attaccato.

Deve essere firmato dal cancelliere e dallo stesso richiedente la cassazione o dal difensore.

condannato con un potere speciale. In tal caso, la facoltà è annessa all'atto redatto dal cancelliere, se il dichiarante non può o non sa firmare, il cancelliere ne fa menzione.

L'atto di ricorso è trascritto nel registro tenuto ai sensi dell'articolo 98.

**Arte. 184.** - Quando il condannato è detenuto, può anche far conoscere la sua disponibilità a provvedere con lettera consegnata all'autorità preposta alla vigilanza dello stabilimento in cui è detenuto.

Questa autorità gli rilascia una ricevuta, certifica sulla lettera stessa che è stata consegnata dall'interessato e specifica la data di consegna.

L'atto è trasmesso immediatamente alla cancelleria del tribunale che ha pronunciato la decisione impugnata. Egli è iscritto nel registro previsto dall'articolo 98 ed allegato all'atto redatto dal cancelliere.

**Arte. 185.** - Il ricorrente in cassazione è esonerato dal deposito della tassa giudiziale.

**Arte. 186.** - La Suprema Corte, se annulla la sentenza per incompetenza, dispone il rinvio al giurisdizione competente e la designa. Se annulla per qualsiasi altro motivo, rinvia la questione a a giurisdizione militare non ancora conosciuta, a meno che l'annullamento non sia stato pronunciato per fatto non costituisce reato, reato o contravvenzione, o perché il fatto è prescritto o amnistiato, resta niente di più da giudicare.

**Arte. 187.** - **Pronunziato** l'annullamento per inosservanza delle formalità, il procedimento riprende



secondo le regole dettate da questo codice.

Il giudice adito decide senza essere vincolato dalla sentenza della Corte Suprema.

Tuttavia, se, in un nuovo ricorso, la seconda sentenza è annullata per gli stessi motivi rispetto a quelli della prima sentenza, il rimettente deve conformarsi alla decisione della Suprema Corte sul punto di diritto, e, se si tratta di applicazione della sanzione, deve adottare l'interpretazione più favorevole alla condannato.

154

**Arte. 188.** - Quando è stato pronunciato l'annullamento della sentenza per falsa applicazione della sentenza ai fatti di cui è stato condannato il condannato, la condanna e la sussistenza delle circostanze siano mantenute le aggravanti o attenuanti e il nuovo giudice adito si pronuncia solo sull'applicazione della tristezza.

## Capitolo II

### Ricorso nell'interesse della legge

**Arte. 189.** - Le disposizioni dell'articolo 530 del codice di procedura penale relative all'impugnazione nell'interesse della legge, sono applicabili alle sentenze dei tribunali militari.

## Capitolo III

### Richieste di revisione

**Arte. 190.** - La procedura prevista dall'articolo 531 del codice di procedura penale si applica a le richieste di riesame presentate contro le sentenze emesse in ogni momento dai tribunali militari.

## TITOLO V

### CITAZIONI, ASSEGNAZIONI E NOTIFICHE

**Arte. 191.** - Citazioni agli imputati, citazioni a testimoni e periti che il pubblico ministero propone di sentire, nonché le notifiche delle decisioni dei giudici istruttori o le sentenze e le decisioni della Corte Suprema, sono rese a titolo gratuito, sia dai cancellieri che da chiunque la forza pubblica.

**Arte. 192.** - L'atto di comparizione emesso nei confronti dell'imputato:

1° menziona il nome e la qualità dell'autorità richiedente;

2° si riferisce alla decisione di rinvio o di traduzione diretta e all'ordinanza di convocazione del tribunale, e specifica il luogo, la data e l'ora dell'udienza;

3° indicare il fatto cercato, fare riferimento al testo della legge applicabile e indicare i nomi dei testimoni e dei periti che il procuratore militare della repubblica propone di far sentire;

4° informare l'imputato, a pena di nullità, che, in mancanza di scelta del difensore, gli sarà nominato uno, sistematicamente;

155

5° lo avverte che deve notificare al procuratore militare della repubblica, otto giorni prima dell'udienza, entro dichiarazione in cancelleria, l'elenco dei testimoni che intende convocare.

La citazione è datata e firmata.

**Arte. 193.** - In tempo di guerra, la citazione di comparizione emessa nei confronti dell'imputato deve contenere, inoltre, pena di nullità:

1° Il nome del difensore nominato d'ufficio;

2° L'ammonizione di poterlo sostituire con un difensore di sua scelta fino all'apertura del procedimento.

Questa citazione deve menzionare, per quanto riguarda la citazione dei testimoni, che l'imputato può beneficiare anche delle disposizioni del comma 5 dell'articolo 131.

**Arte. 194.** - Il periodo che intercorre tra il giorno in cui la citazione a comparire è emessa all'imputato e il giorno fissato per il suo aspetto, è di almeno otto giorni sereni; tuttavia, in tempo di guerra, questo periodo si riduce a venti-quattro ore.

Nessun ritardo di distanza si aggiunge ai ritardi di cui sopra.

**Arte. 195.** - La citazione a testimone o perito deve indicare:

- i nomi e la qualifica dell'autorità richiedente;

- i nomi, i cognomi e il domicilio del testimone o del perito;

- la data, il luogo e l'ora dell'udienza di comparizione del convocato, specificando la sua qualità di testimone o esperto.

La citazione deve, inoltre, menzionare che la mancata comparizione, il rifiuto di deporre e la falsa testimonianza è punibile penalmente e che, in caso di inosservanza da parte del testimone della citazione a lui emessa,



poteva essere vincolato dalla forza pubblica e condannato.

L'atto di citazione è datato e firmato.

**Arte. 196.** - Le citazioni, le citazioni in giudizio e le decisioni giudiziarie sono notificate nelle seguenti forme.

Il procuratore militare della repubblica invia all'agente incaricato della notificazione:

- copia dell'atto da consegnare al destinatario;
- una relazione in triplice copia destinata a registrare o la notifica o l'assenza dell'interessato presso il domicilio designato.

La relazione deve menzionare:

- i nomi, la funzione o la capacità dell'autorità richiedente;
- i nomi, la funzione o la qualità dell'agente responsabile della notifica;
- il nome, cognome e indirizzo del destinatario del documento;

156

- la data e l'ora della consegna dell'atto o dell'impossibilità di raggiungere il destinatario presso il domicilio designato.

Il verbale è sottoscritto dall'agente, nonché dal destinatario dell'atto se notificato a qualcuno;

in caso di rifiuto o impossibilità di firmare, se ne fa menzione. Due copie del verbale di la notifica o l'assenza sono inviate al procuratore militare della repubblica. In caso di notifica a persona, una copia viene lasciata al destinatario.

**Arte. 197.** - L'assenza del destinatario dell'atto è verbalizzata se la durata dell'assenza è a tempo indeterminato o tale che la notifica non possa essere effettuata entro i termini previsti dall'articolo 194. Quando le informazioni potrebbero essere raccolte sul luogo in cui risiede il destinatario, è annotato nel verbale di assenza.

In mancanza di informazioni utili, il procuratore militare della repubblica può chiedere a tutti gli agenti della polizia per effettuare perquisizioni al fine di scoprire l'indirizzo della persona interessata.

Gli agenti della forza pubblica redigono, nelle forme ordinarie, verbali delle diligenze richiesti, anche se non andati a buon fine; il verbale accompagnato da copia autenticata adempienti, vengono inviate alla procura militare della repubblica.

**Arte. 198.** - Se la citazione, la citazione e le notifiche non possono essere fatte a nessuno, le norme di cui sopra successivamente vengono applicati:

Nel caso di un militare in stato di assenza irregolare, la convocazione o la notifica è fatta al corpo; la copia del documento è consegnato in busta chiusa, senza altre indicazioni se non il cognome, nome, grado e corpo del destinatario del documento;

Chiunque sia il destinatario di un atto, se non ha domicilio conosciuto o se è stato cercato invano, o se risiede all'estero, l'atto di citazione, la citazione e le notifiche sono fatte alla Procura della Repubblica presso la giurisdizione sequestro militare.

Il Procuratore Militare della Repubblica timbra l'originale dell'atto e ne invia, se necessario, copia a tutti autorità qualificate.

## **TITOLO VI**

### **PROCEDURE SPECIALI E PROCEDURE DI ESECUZIONE**

#### **capitolo i**

#### **Sentenze di default, giudizi iterativi di default**

##### **Sezione I**

##### **Sentenza in contumacia di reati e delitti**

**Arte. 199.** - Qualora sia accertato che l'imputato non è stato toccato dalla citazione, sebbene ciò la citazione è stata correttamente emessa, il tribunale militare decide in contumacia.

157

La notifica della sentenza in contumacia è fatta alla persona o all'ultimo domicilio, o all'ultimo residenza del condannato.

Un estratto di quest'ultima decisione è esposto alla porta del tribunale militare e alla porta della sede dell'assemblea popolare comunale dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza del condannato.

In materia penale, se non è stato emesso alcun mandato nei confronti del condannato inadempiente, il presidente del tribunale militare emette nei suoi confronti un mandato di cattura.

L'opposizione al giudizio in contumacia è fatta mediante dichiarazione all'agente notificante o alla cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza:

- entro cinque giorni dalla comunicazione a chiunque se il condannato è libero;

- se il condannato è stato arrestato, mediante dichiarazione all'anagrafe del centro di custodia cautelare, entro ventiquattro ore di carcerazione.

La questione è portata alla prossima udienza; contraddittoria la sentenza resa sull'opposizione.

## Sezione II

### Giudizio in contumacia delle contravvenzioni

**Arte. 200.** - Salvo il caso previsto dall'articolo 141, ogni imputato perseguito per contravvenzione, regolarmente citato, che non è apparso nel giorno e nell'ora fissati nella citazione, è giudicato in contumacia.

**Arte. 201.** - Nessun difensore può comparire per assicurare la difesa dell'imputato.

Il presidente dà alla corte conoscenza dei fatti e delle testimonianze dei testimoni.

La sentenza è resa nella forma ordinaria; è notificato ai sensi dell'articolo 199.

**Arte. 202.** - L'opposizione al giudizio in contumacia resta soggetta alle disposizioni dell'articolo 199.

Il giudice si pronuncia sull'opposizione nelle forme previste dall'articolo 199.

Se l'opposizione è dichiarata ammissibile, il giudizio e le procedure adottate dopo la decisione di rinvio o traduzione, sono automaticamente annullate e si procede al giudizio di merito.

In caso di rinvio dell'impedimento, il giudice esonera l'inadempiente dalle spese processuali.

## Sezione III

### Predefinito iterativo

**Arte. 203.** - L'opposizione all'esecuzione di una sentenza in contumacia è nulla se l'opponente non si presenta non, quando convocato, nelle forme e nei termini forniti alla persona o al domicilio da questi indicati, nel suo dichiarazione di opposizione.

158

La sentenza resa dal tribunale può essere impugnata dal condannato solo mediante ricorso per cassazione. formata entro il termine previsto dall'articolo 181, dalla notifica della presente decisione alla persona.

## Capitolo II

### Curatela e confisca dei beni

**Arte. 204.** - Se la condanna in contumacia è avvenuta nei confronti di un disertore o ribelle rifugiatosi o essendo rimasto all'estero in tempo di guerra per eludere i suoi obblighi militari, il tribunale militare pronuncerà la confisca, a beneficio della Nazione, di tutti i beni presenti e futuri dei condannati, mobili, immobili, divisi o indivisi, di qualsiasi natura.

Al condannato sarà notificata la sentenza di cui all'articolo 199, commi 2 e 3.

Estratto di tale decisione sarà, entro otto giorni dalla sua consegna, inviato dal procuratore militare della repubblica al cancelliere e domini dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza del condannato inadempiente.

I beni confiscati saranno amministrati dal curatore, fino al giorno della vendita, o fino al giudizio del condannato, in caso di rappresentanza volontaria o forzata di quest'ultimo.

I beni che ricadranno, in futuro, ai condannati, saranno di diritto posti in sequestro senza di essa. può essere invocata nessuna prescrizione.

Il sequestro può essere autorizzato con ordinanza del presidente del tribunale di diritto comune dell'ultimo domicilio o ultima residenza del condannato, per provvedere al vitto dei figli, della moglie e dei suoi ascendenti.

**Arte. 205.** - **Trascorso** un anno dalla prestazione di cui al comma 2 dell'articolo precedente, il liquidazione e condivisione dei beni confiscati, secondo le norme di diritto comune, la quota disponibile che può, solo se il condannato è coniugato o ha figli o discendenti, essere venduto a beneficio della Nazione, e il resto della proprietà diventa proprietà dei riservisti.

L'alienazione dei beni confiscati sarà proseguita dall'amministrazione dei patrimoni, ed effettuata nel modulo prescritto per la vendita di beni demaniali.

Ogni controversia ed ogni incidente che darà luogo alla vendita sarà deferito al foro. comune all'ultimo domicilio o, in mancanza, all'ultima residenza del condannato.

Se, dopo la vendita della merce, si accerta che il condannato in contumacia era deceduto prima Decorso il termine di un anno fissato per la vendita, si intenderà deceduto in tutti i suoi diritti e il gli eredi avranno diritto alla restituzione del prezzo di vendita.

Se, dopo la vendita dei beni, il condannato è assolto con la nuova sentenza, tornerà per

Il futuro, nella pienezza dei suoi diritti civili, dal giorno in cui ricompare in tribunale.

159

**Arte. 206.** - Saranno dichiarati nulli, su richiesta del procuratore militare della repubblica, tutti gli atti

tra vivi o testamentari, a titolo oneroso o gratuito, compilati, direttamente o personalmente interposte, o con qualsiasi mezzo indiretto impiegato dal colpevole, se sono state fatte con l'intenzione di nascondere, deviare o ridurre in tutto o in parte la sua fortuna.

Qualsiasi funzionario pubblico o ministeriale, qualsiasi coerede, qualsiasi società fondiaria o di credito, qualsiasi società commerciale, qualsiasi terzo che abbia consapevolmente aiutato prima o dopo la condanna del convenuto inadempiente, sia direttamente, indirettamente o per interposizione di persone, all'occultamento di beni e valori disertori di proprietà o renitenti alla leva di cui l'alinéa 1 ° di l'article 205 sopra, saranno passibili di una multa che non sarà inferiore al doppio, né superiore al triplo del bene occultato o sottratto. Questa l'ammenda sarà pronunciata dal tribunale di diritto comune su richiesta dell'amministrazione del registro. Per quanto riguarda gli ufficiali pubblici o ministeriali, la pena del licenziamento deve, inoltre, essere pronunciato contro di loro.

I condannati saranno deposti, di diritto, nei confronti di tutti i figli e discendenti del potere paterno, tutti i diritti ad esso annessi. La tutela sarà organizzata a norma di legge.

### **Capitolo III**

#### **Riconoscimento dell'identità del condannato**

**Arte. 207.** - Riconoscimento dell'identità, in caso di contestazione, di un soggetto condannato da un giurisdizione militare, è costituita dalla giurisdizione che ha emesso la sentenza o da quella nella cui giurisdizione il condannato è stato arrestato.

Il tribunale si pronuncia sul riconoscimento in udienza pubblica, in presenza dell'arrestato, dopo aver ascoltato i testimoni chiamati sia dall'accusa che dall'arrestato.

### **Capitolo IV**

#### **Regolamenti dei giudici e deferimenti da un tribunale all'altro**

**Arte. 208.** - Quando un tribunale militare e un tribunale di diritto comune o quando due tribunali militari sono contemporaneamente a carico del medesimo reato o dei reati connessi, è, in caso di conflitto, risolta da un giudice della Corte Suprema, che si pronuncia su richiesta presentata dal pubblico ministero ad a o l'altro dei giudici aditi, ai sensi degli articoli 545 e seguenti del codice di procedura penale.

**Arte. 209.** - Le disposizioni del

Articoli 548 e seguenti del codice di procedura penale relativi al rinvio a conoscenza del caso di a tribunale a un altro:

- 1° per motivi di pubblica sicurezza o legittimo sospetto;
- 2 ° nell'interesse della buona amministrazione della giustizia;

160

3° eccezionalmente, e su richiesta del Ministro della Difesa Nazionale, quando non sia possibile trovare per la costituzione di un tribunale militare, il numero di assessori militari del grado richiesto.

### **Capitolo V**

#### **Esecuzione delle sentenze**

**Arte. 210.** - Se non è stato proposto appello, la sentenza è eseguita entro ventiquattro (24) ore dopo la scadenza del termine fissato per l'impugnazione, salvo quanto previsto dall'articolo 222 del caso di condanna morto.

**Arte. 211.** - In caso di impugnazione, l'esecuzione della sentenza è sospesa, salva l'applicazione dell'art 172, ed eventualmente la preparazione del condannato alle condizioni di cui all'articolo 506 del Codice di procedimento penale.

**Arte. 212.** - Se il ricorso è respinto, la sentenza di condanna è eseguita entro ventiquattro (24) ore dalla ricezione della sentenza di rigetto del ricorso, salvo quanto previsto dall'articolo 222 del caso di condanna a morte.

**Arte. 213.** - In ogni caso, il procuratore militare della repubblica ne dà comunicazione all'autorità che ha disposto o chiesto l'accusa, o l'autorità militare che comanda il distretto territoriale, o la grande unità nella cui giurisdizione si trova, o è stata stabilita la giurisdizione militare, o della sentenza della Corte Suprema, o della sentenza del tribunale.

Quando la sentenza è divenuta definitiva, il procuratore militare della repubblica ne ordina l'esecuzione. entro i termini previsti dagli articoli 210 e 212. In quanto tale, ha il diritto di ricorrere alla polizia. Tuttavia, a in caso di condanna a morte, la gendarmeria può essere richiesta o comandata solo per garantire il mantenimento di dell'ordine.

**Arte. 214.** - Quando la sentenza riguarda un soldato, entro tre (3) giorni dalla sua esecuzione, il il procuratore militare della repubblica è tenuto ad inviare un estratto della sentenza al capo del corpo di addestramento o il servizio a cui apparteneva il condannato.

**Arte. 215.** - Ogni estratto o copia della sentenza di condanna menziona la durata del carcerazione preventiva subita ed eventualmente dalla data a decorrere dalla quale l'esecuzione del

giudizio.

**Arte. 216.** - Quando la sentenza di un tribunale militare, pronunciando una pena detentiva senza grazia, non potendo effettuarsi, il procuratore militare della Repubblica fa procedere alla sua diffusione.

161

Un estratto recante la forma

esecutiva; questo estratto costituisce, anche in caso di opposizione ad una sentenza in contumacia, il titolo regolare arresto, trasferimento e detenzione in uno degli stabilimenti di cui all'articolo 102.

**Arte. 217.** - Se l'esecuzione di una sentenza che ha acquisito l'autorità di cosa giudicata pone difficoltà quanto all'interpretazione della decisione, il condannato può presentare istanza al procuratore militare della repubblica vicino alla giurisdizione che ha emesso la sentenza.

Sulla richiesta decide il procuratore militare della repubblica e la sua decisione può dar luogo, se necessario, a un contenzioso incidente.

**Arte. 218.** - Tutti i contenziosi relativi all'esecuzione delle sentenze sono portati dinanzi al giudice che ha pronunciato la sentenza.

Il giudice può anche procedere a rettificare errori puramente materiali contenuti nella sua decisioni.

**Arte. 219.** - Il tribunale militare decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, il consiglio del condannato, se lo chiede e se è opportuno, il condannato stesso.

Può disporre l'audizione del condannato mediante rogatoria. L'esecuzione della decisione può essere sospeso se il tribunale lo ordina.

La sentenza sull'accaduto è notificata al condannato su ordine del procuratore militare della repubblica. Contro questa sentenza può essere impugnato il procuratore militare della repubblica o il condannato, nelle forme e nei termini previsti dal presente codice.

**Arte. 220.** - Le azioni penali per il recupero delle spese legali, la multa e la confisca, sono promosse da gli agenti del Tesoro in nome della Repubblica Algerina, su estratto della sentenza comprendente un esecutore inviato dal procuratore militare della repubblica alla giurisdizione militare che ha emesso la sentenza.

## Capitolo VI

### Esecuzione di frasi

**Arte. 221.** - Il Ministro della Difesa Nazionale notifica al Ministro della Giustizia, Custode dei Sigilli, qualsiasi condanna a morte ormai definitiva, pronunciata da un tribunale militare.

Persone nei tribunali militari, condannate a morte, vengono fucilate in un luogo designato dall'autorità militare.

162

**Arte. 222.** - Le disposizioni previste dai decreti n° 64-193 del 3 luglio 1964 e 64-201 del 7 luglio 1964, sono applicabili, durante l'esecuzione delle sentenze dei tribunali militari che pronunciano la pena di morte, fatta eccezione per la composizione del plotone d'esecuzione.

Solo il presidente o un membro del tribunale, un rappresentante del pubblico ministero, il giudice istruttore e il cancelliere del tribunale militare del luogo di esecuzione, il difensori dei condannati, un ministro del culto, un medico nominato dall'autorità militare, i soldati della servizio di ordine a tal fine richiesto dall'autorità militare.

Tranne in tempo di guerra, nessuna condanna a morte può essere eseguita durante le festività nazionali. o suore o venerdì.

**Arte. 223.** - Le pene detentive pronunciate contro le parti in causa delle giurisdizioni militari sono subiti in conformità alle disposizioni di diritto comune, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 224. sotto.

**Arte. 224. (Modificato)** - Per l'esecuzione delle sentenze pronunciate contro i soldati o assimilati, sia da tribunali militari rispetto ai tribunali ordinari, è considerata carcerazione preventiva, il tempo durante il quale l'individuo è stato privato della libertà, anche disciplinare, se questa è stata adottata per il stesso modello.

I procuratori militari della repubblica sono provvisoriamente responsabili dell'applicazione delle sentenze penale. In quanto tali, assicurano l'individualizzazione delle sanzioni e del trattamento e controllano le condizioni della loro

domanda nei confronti dei condannati da parte del tribunale militare permanente di loro competenza. (1)

## Capitolo VII

### Sospensione dell'esecuzione delle sentenze

**Arte. 225.** - Il Ministro della difesa nazionale può sospendere l'esecuzione delle sentenze divenute definitive.

La sentenza la cui esecuzione è sospesa resta definitiva.

Il diritto di revocare la decisione di sospensione spetta al Ministro della Difesa Nazionale, purché il condannato mantiene il suo status militare o assimilato. Quando il condannato cessa di avere questa qualità, il gli effetti della sospensione prevista dal presente articolo sono quelli della liberazione condizionale prevista dall'articolo 229

del presente codice e il beneficio può essere revocato in caso di nuova condanna.

(1) Integrato dall'ordinanza n° 73-04 del 5 gennaio 1973 (GU n° 05, p.86)

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 71-28 del 22 aprile 1971 come segue:

- Per l'esecuzione delle sentenze pronunciate contro i soldati o assimilati, sia dai tribunali militari che dai tribunali diritto comune, si considera carcerazione preventiva il tempo durante il quale l'individuo è stato privato della libertà, anche da disciplinare, se è stata adottata per lo stesso motivo.

163

In caso di revoca del provvedimento di sospensione, il condannato dovrà pagare l'intera sanzione. sostenuto.

La decisione di revocare la sospensione dell'esecuzione della sentenza è assunta a margine del verbale del sentenza e deve essere trascritta nel casellario giudiziale. Deve apparire su qualsiasi estratto o spedizione di giudizio.

Saranno considerate nulle le condanne per i reati previsti dal codice della sola giustizia militare e per i quali l'esecuzione della sentenza è stata sospesa se, durante un periodo che decorrerà dalla data della decisione di sospensione e che sarà di cinque (5) anni per una condanna correzionale e dieci (10) anni per una condanna penale, la persona condannata non ha incorso nessun'altra reclusione o una pena più severa.

**Arte. 226.** - La sentenza conserva il suo carattere definitivo, sebbene sia stata disposta la sospensione. Tranne il eccezioni previste dal successivo articolo 238, la condanna è iscritta nel casellario giudiziario, ma con menzione della sospensione concessa. La decisione di sospendere l'esecuzione della sentenza è iscritta in margine del verbale della sentenza e deve figurare su ogni invio o estratto della sentenza.

La sospensione, che può estendersi a tutto oa parte delle disposizioni della sentenza, ha effetto dalla data quale interviene.

Solo le interdizioni e le spese legali non possono essere oggetto di provvedimento sospensivo.

**Arte. 227.** - Ogni beneficiario di una decisione di sospensione dell'esecuzione della sentenza si considera soggetto alla sua

penalità per tutto il tempo in cui rimane presente sotto la bandiera dopo la sua condanna, per adempiere ai suoi obblighi militari legali o contrattuali nell'esercito attivo o quelli impostigli da il suo richiamo dopo la mobilitazione.

**Arte. 228.** - Le sanzioni irrogate dalle sentenze la cui esecuzione è stata sospesa si prescrivono nel i termini previsti dagli articoli da 612 a 615 del codice di procedura penale, dalla data della sospensione.

## Capitolo VIII

### liberazione condizionale

**Arte. 229.** - Le disposizioni del codice di procedura penale relative alla liberazione condizionale sono applicabile a qualsiasi persona condannata dai tribunali militari e al personale militare o simili condannato dal giudice ordinario, fatte salve le seguenti disposizioni.

Il diritto alla concessione della libertà vigilata spetta al Ministro della difesa nazionale, previa proposta del capo dell'istituto in cui la persona è detenuta, sentito il procuratore militare di la Repubblica e il comandante della regione militare.

Non appena rilasciati sulla parola, i soldati sono messi a disposizione del ministro della Difesa. nazionale per compiere il tempo di servizio che devono allo Stato, in un'unità da esso scelta, a tal fine e sono soggetti esclusivamente all'autorità militare.

164

La revoca della libertà condizionale può essere pronunciata dal ministro della Difesa nazionale, su proposta del comandante della regione militare in caso di pena grave o nuova condanna sostenute prima che il condannato sia definitivamente liberato dalla pena.

Il condannato viene poi inviato in un istituto penitenziario per scontare l'intera durata del prima pena non patita al momento della scarcerazione, cumulativamente, se del caso, con la nuova sentenza sostenuto. Il tempo di servizio trascorso nel corpo prima della revoca è sempre detratto dall'anzianità di servizio. militare che resta da realizzare.

Per i condannati che giungono alla data di scarcerazione dal servizio militare, senza essere stati colpiti da

la revoca della libertà vigilata, il tempo trascorso da loro, nel servizio militare, conta nella durata della sanzione inflitta.

Lo stesso dicasi per coloro che, avendo compiuto il servizio militare senza essere completamente liberati dalla sentenza, non hanno subito la revoca della libertà vigilata dopo il loro ritorno alle loro case.

Coloro che, dopo il ritorno alle proprie abitazioni, subiscono la revoca della libertà vigilata, sono reintegrati per l'intera durata della pena non subita, senza alcuna riduzione del tempo da essi trascorso ai sensi del bandiere.

## **Capitolo IX**

### **Sospensione semplice e recidiva**

**Arte. 230.** - In caso di condanna alla reclusione o alla multa, il tribunale militare può decidere che l'esecuzione sarà sospesa alle condizioni previste dagli articoli da 592 a 594 del Codice del procedimento penale, fatte salve le seguenti riserve.

**Arte. 231.** - La condanna per delitto o delitto militare:

- non fa decadere il condannato dal beneficio della sospensione che gli era stata precedentemente concessa per un reato di diritto comune,

- non preclude la successiva concessione della sospensione per reato consuetudinario; se, per applicazione di tale disposizione, la condanna per il reato di common law è accompagnata da una sospensione, il resta acquisito il beneficio della grazia, precedentemente concessa al momento della condanna per il delitto militare condannato.

**Arte. 232.** - Le sentenze pronunciate per un delitto o un delitto militare, non possono costituire il condannato per recidiva.

I tribunali militari applicano le disposizioni degli articoli 54 e seguenti del codice penale, per il giudizio sui reati di diritto comune.

165

## **Capitolo X**

### **riabilitazione**

**Arte. 233.** - Le disposizioni del codice di procedura penale relative alla riabilitazione giudiziale o giudiziaria, sono applicabili a coloro che sono stati condannati dai tribunali militari.

La richiesta di riabilitazione sarà comunque indirizzata al procuratore militare della Repubblica, il quale dopo formalizzato il fascicolo, adirà il tribunale militare di residenza del ricorrente.

La menzione della sentenza che pronuncia la riabilitazione è fatta dal cancelliere della giurisdizione militare in margine della sentenza di condanna.

**Arte. 234.** - In caso di riabilitazione, perdita di grado, decorazioni algerine per precedente servizio, risultante dalla condanna, resta per i militari o assimilati di qualsiasi grado, ma questi, se vengono reintegrati nell'esercito, possono acquisire nuovi gradi e nuove decorazioni.

## **Capitolo XI**

### **Prescrizione delle sanzioni**

**Arte. 235.** - Le sentenze pronunciate dalle giurisdizioni militari, si prescrivono secondo le distinzioni previsto dagli articoli 612 e seguenti del codice di procedura penale, fatte salve le seguenti riserve.

**Arte. 236.** - La prescrizione delle sentenze pronunciate per insubordinazione o diserzione non inizia a decorrere che dal giorno in cui il ribelle o il disertore avrà raggiunto l'età di cinquanta (50) anni.

Tuttavia, le sanzioni non sono prescritte quando la condanna in contumacia è pronunciata per il delitti di cui ai successivi articoli 265, 266 e 267 o quando si è rifugiato un disertore o un ribelle o rimase all'estero in tempo di guerra, per sottrarsi ai suoi obblighi militari.

## **Capitolo XII**

### **Fedina penale**

**Arte. 237.** - Le disposizioni del codice di procedura penale relative ai casellari giudiziari e quelle delle leggi che istituisce un verbale speciale, sono applicabili alle sentenze pronunciate dai tribunali militari ai sensi delle seguenti riserve.

**Arte. 238.** - Le convinzioni di cui agli articoli 324 e 327, commi 1° e 329, paragrafi 1° e 2 del presente codice non sono compresi nel update 3 fedina penale.

166

**Arte. 239.** - Per l'applicazione dei sono competenti i tribunali militari che si sono pronunciati nel merito disposizioni previste dagli articoli 639 e seguenti del codice di procedura penale.

Il presidente del tribunale militare o, in caso di soppressione, di quello designato dal ministro della difesa nazionale, comunica la richiesta al procuratore militare della Repubblica e ne effettua il verbale.



Le discussioni hanno luogo e la sentenza è resa in camera di consiglio. Il tribunale può ordinare che persona soggetta alla condanna.

La menzione della decisione è fatta a margine della sentenza di cui alla domanda di rettifica.

### **Capitolo XIII**

#### **Spese legali e vincolo da parte dell'ente**

**Arte. 240.** - In caso di condanna o di assoluzione, la sentenza del tribunale militare condanna il condannato a spese dello Stato e si pronuncia sul vincolo per ente, salvo che ne sia stata fatta applicazione disposizioni del precedente articolo 199.

Un decreto adottato su relazione del Ministro della Difesa Nazionale e del Ministro delle Finanze, determinerà i costi che devono essere inclusi nella denominazione di spese legali in tutte le giurisdizioni militari.

Regola, in via generale, tutto ciò che concerne le spese legali, in particolare le tariffe, le modalità procedure e rimedi di pagamento e riscossione.

**Arte. 241.** - La costrizione da parte dell'ente è esercitata ed eseguita alle condizioni previste dagli articoli 597 e seguenti del codice di procedura penale.

### **LIBRO III**

## **SANZIONI APPLICABILI DALLE GIURISDIZIONI MILITARI**

### **E REATI MILITARI**

#### **TITOLO I**

### **SANZIONI APPLICABILI DALLE GIURISDIZIONI MILITARI**

**Arte. 242.** - Fatta salva la repressione penale dei fatti costituenti reato o delitto comuni, e in particolare quelli contrari alle leggi e ai costumi di guerra e alle convenzioni internazionale, sono puniti secondo le disposizioni di questo libro, i reati militari sotto.

**Arte. 243.** - Fatte salve le disposizioni del presente codice o di leggi speciali e, ad eccezione del retrocessione, i tribunali militari pronunciano le stesse sanzioni dei tribunali ordinari.

Tali sanzioni si applicano secondo i principi generali e le norme di diritto comune.

167

Qualsiasi sentenza penale pronunciata contro un soldato, con conseguente degrado civico, comporterà, in particolare, l'esclusione dall'Esercito nonché la privazione del grado e del diritto di portare le insegne e l'uniforme.

**Arte. 244.** - I tribunali militari possono pronunciare anche le sanzioni militari di licenziamento e perdita di grado.

**Arte. 245.** - La dimissione comporta la decadenza dal grado e dal diritto di portarne le insegne e la divisa. Quanto al diritto all'ottenimento e al godimento della pensione, ha gli effetti previsti dalla legislazione pensionistica.

È applicabile ai sottufficiali di carriera in tutti i casi in cui è previsto per gli ufficiali.

**Arte. 246.** - Se il fatto è punibile con una sanzione penale, può essere pronunciato il licenziamento, come complementare, anche se, a seguito dell'ammissione di circostanze attenuanti, la sanzione principale è reclusione.

**Arte. 247.** - La pena della decadenza dal grado comporta gli stessi effetti del licenziamento, ma senza modificazioni diritti pensionistici e remunerazione del servizio pregresso.

Si applica agli ufficiali e, in tutti i casi in cui è loro previsto, ai sottufficiali del carriera e sottufficiali in servizio sotto contratto.

**Arte. 248.** - Qualsiasi condanna, anche se non ha comportato degrado civico o licenziamento, pronunciata da qualsiasi tribunale, contro un ufficiale, un sottufficiale di carriera o un sottufficiale ufficiale in servizio, comporta di diritto la decadenza dal grado, se pronunciata per un delitto.

Qualsiasi pena pari o superiore a tre (3) mesi di reclusione, con o senza soggiorno, pronunciata nei confronti di un ufficiale, di un sottufficiale di carriera o di un sottufficiale in servizio per contratto, per uno dei seguenti:

1° delitti previsti dagli articoli 126 e seguenti del codice penale;

2° delitti previsti dagli articoli 350 e ss., 372, 373, da 376 a 382 e 387 cp;

3° i reati previsti dalla legge sulla libertà di stampa, comporteranno la decadenza dal grado.

Lo stesso sarà, se la sentenza pronunciata, anche inferiore a tre (3) mesi di reclusione, è accompagnato da un divieto di soggiorno o da un divieto totale o parziale dei diritti civili, civili e familiari, o se la sentenza dichiara che il condannato è incapace di esercitare qualsiasi pubblico.



168

**Arte. 249.** - Qualsiasi sentenza della stessa natura o grado, pronunciata nelle condizioni specificate in L'articolo 248 che precede, comporta automaticamente la decadenza di grado per tutti i soldati diversi da quelli designato in detto articolo.

**Arte. 250.** - Quando la pena prescritta è del licenziamento e se sono state dichiarate le circostanze attenuanti, il giudice applica la sanzione per la decadenza dal grado.

**Arte. 251.** - Quando la sanzione pecuniaria è pronunciata per un delitto di diritto comune contro il militari o assimilati che non abbiano il grado di ufficiale, il tribunale può decidere, con apposito provvedimento, di sostituire a questa pena una reclusione da sei (6) giorni a sei (6) mesi per un reato e da due (2) a quindici (15) giorni per la multa, il condannato conserva il diritto di pagare la multa invece di soffrire reclusione.

La sanzione così inflitta conserva il carattere di ammenda, ma non va confusa con le altre.

sentenze emesse. Si soffre indipendentemente da questi.

**Arte. 252.** - In caso di reato previsto dal presente codice e quando le circostanze sono state dichiarate misure attenuanti, in nessun caso la sanzione pecuniaria può essere sostituita da una reclusione.

**Arte. 253.** - Violazioni delle norme in materia di disciplina che esulano dalla competenza del tribunali militari, sono lasciati alla repressione dell'autorità militare e puniti con sanzioni disciplinari che, quando sono privati della libertà, non possono superare i sessanta (60) giorni.

L'entità delle sanzioni disciplinari è fissata con decreto.

## TITOLO II

### REATI MILITARI

#### capitolo i

#### Reati tendenti a dispensare l'autore dai suoi obblighi militari

##### Sezione I

##### Insubordinazione

**Arte. 254.** - Ogni individuo colpevole di disobbedire ai termini delle leggi sul reclutamento nell'esercito, è punito, in tempo di pace, con la reclusione da tre (3) mesi a cinque (5) anni.

169

In tempo di guerra la pena è della reclusione da due (2) a dieci (10) anni; il colpevole può essere, in inoltre, per almeno cinque (5) anni e per un massimo di venti (20) anni, il divieto totale o parziale di l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 8 del codice penale.

In tempo di guerra, se il colpevole è un ufficiale, il licenziamento può, inoltre, essere pronunciato, il tutto senza pregiudizio delle disposizioni emanate dalle leggi sul reclutamento dell'esercito.

##### Sezione II

##### Diserzione

##### 1) Diserzione all'interno:

**Arte. 255.** - È considerato un disertore interiore in tempo di pace:

1° sei (6) giorni dopo il giorno dell'assenza osservata, ogni membro assente senza autorizzazione del suo corpo o distaccamento, la sua base o formazione, il suo edificio o un ospedale militare o civile in cui si trovava in lavorazione ;

2° ogni soldato che viaggia da solo, la cui missione, permesso o permesso è scaduta e che, entro dieci (10) giorni dopo quello fissato per il suo arrivo o il suo ritorno, non si è presentato al suo corpo di distacco, alla sua base o formazione o edificio;

3° ogni militare che, nel territorio nazionale, è assente senza permesso al momento della partenza per una destinazione al di fuori di tale territorio, dalla nave o aeromobile militare cui appartiene o a bordo dal quale si è imbarcato, pur presentandosi all'autorità prima della scadenza dei predetti termini.

Tuttavia, nei casi previsti al 1° e 2° sopra, un membro che non ha tre (3) mesi di servizio può essere considerato un disertore solo dopo un mese di assenza.

In tempo di guerra tutti i termini fissati dal presente articolo sono ridotti di due terzi.

**Arte. 256.** - Ogni soldato colpevole di diserzione all'interno, in tempo di pace, è punito con sei (6) mesi cinque (5) anni di reclusione.

Se la diserzione è avvenuta in tempo di guerra o in un territorio in cui lo stato d'assedio o lo stato di emergenza è stato proclamato, la pena sarà da due (2) anni a dieci (10) anni.

In tutti i casi, se il colpevole è un ufficiale, il licenziamento può, inoltre, essere pronunciato.

**Arte. 257.** - Si considera diserzione con congiura ogni diserzione compiuta di concerto da più di due

le persone.

La diserzione con congiura all'interno, è punita:

a) in tempo di pace, alla reclusione da uno (1) a dieci (10) anni;

b) in tempo di guerra, la reclusione penale da cinque (5) a quindici (15) anni.

Se il colpevole è un ufficiale, può essere pronunciato anche il licenziamento.

170

## **2) Diserzione all'estero:**

**Arte. 258.** - Viene dichiarato disertore all'estero, in tempo di pace, tre (3) giorni dopo quello dell'assenza osservato, qualsiasi militare che oltrepassi, senza autorizzazione, i confini del territorio nazionale o che, al di fuori di questo

territorio, abbandona il corpo o il distaccamento, la base o la formazione cui appartiene, o l'edificio o l'aeromobile a bordo del quale si trova.

**Arte. 259.** - Qualsiasi soldato che, al di fuori del territorio cittadino, allo scadere del termine di sei (6) giorni, decorso quello fissato per il rientro dalle ferie, dal congedo, missione o dislocamento, non fa capo al corpo o al distaccamento, alla base o alla formazione, alla quale Egli appartiene o alla nave o all'aeromobile su cui si trova a bordo.

**Arte. 260.** - Viene dichiarato disertore all'estero ogni militare che, fuori del territorio nazionale, sia assente senza autorizzazione al momento della partenza dalla nave o dall'aeromobile, anche se ha riferito all'autorità prima della scadenza del termine di cui al precedente articolo 258.

**Arte. 261.** - In tempo di pace, nei casi di cui agli artt. 258 e 259 supra, il soldato che non ha tre mesi di servizio, può essere considerato disertore solo dopo quindici (15) giorni di assenza, In tempo di guerra, i termini previsti dagli articoli 258 e 259 che precedono nonché dal comma precedente sono, ridotti rispettivamente a un (1) giorno, due (2) giorni e cinque (5) giorni.

**Arte. 262.** - Ogni soldato colpevole di diserzione all'estero, in tempo di pace, è punito con due (2) anni dieci (10) anni di reclusione.

Se il colpevole è un ufficiale, è punito con la pena della reclusione penale nel tempo, da cinque (5) a dieci (10) anni.

**Arte. 263.** - La pena della reclusione è da cinque (5) anni a dieci (10) anni nei confronti del soldato che disertato all'estero in una delle seguenti circostanze:

1° se il colpevole ha preso un'arma o materiale statale;

2° se ha disertato durante il servizio;

3° se ha disertato con un complotto.

Se il colpevole è un ufficiale, è punito con dieci (10) anni di reclusione penale.

**Arte. 264.** - Se la diserzione all'estero ha luogo, in tempo di guerra, o in un territorio in cui lo Stato di stato dichiarato l'assedio o lo stato di emergenza, la pena è della reclusione penale nel tempo, da dieci (10) a venti (20) anni.

171

La pena è quella dell'ergastolo, se la diserzione all'estero avviene, con associazione a delinquere, in tempo di guerra.

Nel caso di cui al paragrafo 1° al di sopra, se il colpevole è un ufficiale, il massimo della pena è pronunciata.

## **3) Diserzione con banda armata:**

**Arte. 265.** - Qualsiasi soldato che disertato con una banda armata.

Se il colpevole è un ufficiale, è punito con il massimo di questa pena.

Se la diserzione è stata commessa con associazione a delinquere, i colpevoli sono puniti con la reclusione penale a perpetuo.

I colpevoli sono puniti con la pena di morte, se hanno preso armi o munizioni.

## **4) Diserzione al nemico o in presenza del nemico:**

**Arte. 266.** - È punito con la morte ogni soldato o qualsiasi persona non militare facente parte dell'equipaggio di a nave da guerra o un convoglio aereo o nave mercantile, colpevole di diserzione a il nemico.

**Arte. 267.** - È punito con la reclusione penale nel tempo, da dieci (10) a venti (20) anni, ogni disertore in presenza del nemico.

Se è un ufficiale, la pena è l'ergastolo.

Se la diserzione in presenza del nemico avviene con congiura, la pena è la morte.

**Arte. 268.** - Deve essere considerato come essere in presenza del nemico, qualsiasi soldato o qualsiasi individuo

membro non militare di un'unità o formazione, dell'equipaggio di una nave da guerra o di a convoglio di aerei militari o navi mercantili, che possono essere rapidamente ingaggiati con il nemico o già impegnato con lui o sottoposto ai suoi attacchi.

**Arte. 269.** - Le persone definite nel precedente articolo 28 possono essere perseguite per diserzione, quando si trovano in uno dei casi previsti dagli articoli 266, 267 e 268 che precedono.

#### **5) Disposizioni comuni alle varie diserzioni:**

**Arte. 270.** - In tempo di guerra, chiunque sia condannato alla reclusione per diserzione può essere soggetto ad almeno cinque (5) anni e venti (20) anni al massimo dal divieto totale o parziale di l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 8 del codice penale.

172

### **Sezione III**

#### **Provocazione alla diserzione e occultamento del disertore**

##### **1) Provocazione alla diserzione:**

**Arte. 271.** - Chiunque, con qualsiasi mezzo, seguito o meno, causa o favorisce la diserzione, è punito dalla giurisdizione militare, in tempo di pace, da sei (6) mesi a cinque (5) anni reclusione e, in tempo di guerra, da cinque (5) a dieci (10) anni di reclusione, Per i soggetti non militari o non assimilati ai militari, la sanzione pecuniaria da 400 to Si possono pronunciare anche 10.000 DA.

##### **2) Occultamento dei disertori:**

**Arte. 272.** - Qualsiasi individuo convinto di aver consapevolmente, nascosto un disertore, o sottratto o tentato di esentare in qualsiasi modo il disertore dall'azione penale ordinata dalla legge, è punito con la giurisdizione militare della reclusione da due (2) mesi a due (2) anni e può, inoltre, se nessuno dei due militare o assimilato, è punito con la multa da 400 a 10.000 DA.

### **Sezione IV**

#### **Mutilazioni volontarie**

**Arte. 273.** - Qualsiasi soldato convinto di essersi reso volontariamente inabile al servizio, sia da a temporaneamente o permanentemente, allo scopo di eludere i suoi obblighi militari, è punito:

1° in tempo di pace, alla reclusione da uno (1) a cinque (5) anni e all'interdizione, per un periodo di da cinque (5) a dieci (10) anni, dell'esercizio dei diritti previsti dall'articolo 8 del codice penale. Se il colpevole è un ufficiale, lui

può, inoltre, essere punito con il licenziamento;

2° in tempo di guerra, tempo di reclusione penale, da cinque (5) a dieci (10) anni;

3° la stessa pena, se si trova in un territorio in stato d'assedio o in stato di emergenza o in presenza di banda armata.

È punito con la morte se era in presenza del nemico.

Il tentativo è punito come l'offesa stessa.

**Arte. 274.** - Se i complici sono medici o farmacisti, le pene la pena detentiva o la reclusione penale possono essere raddoppiate, indipendentemente dalla multa da 5.000 a 20.000 DA per i delinquenti non militari o non assimilati a militare.

173

### **Capitolo II**

#### **Reati contro l'onore o il dovere**

##### **Sezione I**

#### **Capitolazione**

**Arte. 275.** - Qualsiasi comandante di una formazione, di una forza navale o aerea, di a nave da guerra o aereo militare che, portata in giudizio, previa consultazione di una commissione d'inchiesta, è giudicato colpevole di essersi arreso al nemico o di aver ordinato di cessare i combattimenti o di aver alzato la bandiera senza

avendo esaurito tutti i mezzi di difesa a sua disposizione e senza aver fatto tutto ciò che dovere e onore.

**Arte. 276.** - È punito con la destituzione ogni comandante di una formazione, di una nave da guerra o di un aereo militare che, potendo attaccare e combattere un nemico di pari o minore forza, soccorre a una truppa, nave o aereo algerino inseguito dal nemico o impegnato in combattimento, non ha fatto, quando non gli è stato impedito da istruzioni generali o gravi motivi.

## Sezione II

### Tradimento, spionaggio e cospirazione militare

#### 1) Tradimento e spionaggio:

**Arte. 277.** - È punito con la morte, con degradazione militare, qualsiasi soldato al servizio dell'Algeria, che indossi la armi contro quest'ultimo.

È punito con una pena detentiva da tre (3) a cinque (5) anni di reclusione ogni soldato al servizio dell'Algeria il quale, caduto in potere del nemico, ottenne la libertà a condizione di non impugnare più contro di lui le armi questo. Se il colpevole è un ufficiale, subirà anche il licenziamento. In tutti i casi, la privazione dei diritti civili, civico e familiare sarà pronunciato.

**Arte. 278.** - Chi è convinto di aver provocato

soldati da passare al nemico, per aver consapevolmente facilitato i loro mezzi, o per aver fatto arruolamenti per una potenza in guerra con l'Algeria.

Se è un soldato, viene anche punito con la degradazione militare.

**Arte. 279.** - Ogni militare è punito con la morte con degradazione militare:

1° che consegna al nemico o nell'interesse del nemico, o la truppa che comanda, o il luogo che lui è affidato, o i rifornimenti dell'esercito, o i piani dei luoghi di guerra o degli arsenali

---

Pagina 344

174

marittimo, portuale o stradale, sia la parola d'ordine sia il segreto di un'operazione, di una spedizione o di un negoziazione;

2° che mantiene l'intelligenza con il nemico al fine di promuovere le sue imprese;

3° chi partecipa a complotti con lo scopo di influenzare la decisione del capo militare responsabile;

4° che provoca la fuga o impedisce la mobilitazione in presenza del nemico.

**Arte. 280.** - È considerato una spia e punito con la morte, con degradazione militare:

- qualsiasi soldato che entra in un luogo di guerra, un posto o un insediamento militare, nel lavoro, accampamenti, bivacchi o accampamenti di un esercito, per ottenere documenti o informazioni nell'interesse del nemico,

- qualsiasi soldato che fornisca al nemico documenti o informazioni suscettibili di danneggiarlo operazioni dell'esercito o mettere in pericolo la sicurezza di luoghi, posti o altri stabilimenti militari,

- qualsiasi soldato che consapevolmente nasconde o fa nascondere spie o nemici inviati a scoprire,

**Arte. 281.** - È punito con la morte il nemico che entra travestito nei luoghi indicati nell'articolo precedente.

**Arte. 282.** - In tutti i casi in cui è pronunciata una condanna per tradimento o spionaggio, il giudice militare può disporre la confisca dei beni del condannato, secondo le procedure previste dagli artt 205 e seguenti.

#### 2) Trama militare:

**Arte. 283.** - Ogni soldato, qualsiasi persona imbarcata su una nave da guerra o su una nave è punito con la morte. aereo o su una nave mercantile convogliata:

- che provochi la fuga o impedisca il raduno in presenza del nemico o di una banda armata o porti il bandiera,

- che, senza un ordine del comandante, fa cessare il combattimento,

- che, di proposito, fa sì che il nemico catturi la formazione, l'edificio o l'aeromobile collocato ai suoi ordini o a bordo di cui si trova.

**Arte. 284.** - Ogni individuo colpevole di associazione a delinquere volta a minare l'autorità del comandante di una formazione militare, di una nave o aereo militare, o della disciplina o sicurezza della formazione, dell'edificio o dell'aeromobile, è punito con la reclusione da cinque (5) a dieci (10) anni.

C'è cospirazione non appena la deliberazione di agire è concertata e adottata tra due o più individui.

---

Pagina 345

175

La pena massima si applica ai soldati di grado più alto e agli istigatori di detto cospirazione.

Se il complotto si svolge in tempo di guerra, o in territorio sotto assedio o emergenza, o in qualsiasi circostanze che potrebbero mettere in pericolo la sicurezza della formazione, della nave o dell'aeromobile, o è destinato a

pesare sulla decisione del capo militare responsabile, il colpevole è punito con la morte.

**Arte. 285.** - È punito con la reclusione penale nel tempo, da dieci (10) a venti (20) anni, qualunque soldato o qualunque individuo imbarcato che assume un comando senza un ordine o motivo legittimo o che lo conserva contro l'ordine

dei suoi leader.

Se il colpevole è un ufficiale, sarà anche condannato al licenziamento.

### Sezione III

#### saccheggio

**Arte. 286.** - Sono puniti con l'ergastolo, ogni saccheggio o danneggiamento del cibo, beni o effetti, commessi in bande da soldati o da individui a bordo, sia con armi o con l'apertura forzata, sia con sfondamento di porte esterne e recinzioni, sia con violenza verso le persone.

Il saccheggio e i danni commessi in banda sono puniti con la reclusione penale da cinque (5) a dieci (10) anni, in tutti gli altri casi.

Tuttavia, se come previsto dal comma 1° del presente articolo, ci sono uno o tra i colpevoli più mandanti, uno o più soldati con grado, la pena della reclusione penale l'ergastolo viene inflitto solo agli istigatori e ai soldati di grado più alto. Gli altri colpevoli sono puniti con la reclusione penale puntuale, da dieci (10) a venti (20) anni.

**Arte. 287.** - Qualsiasi individuo militare o non militare che, nell'area di operazione di una forza o formazione:

a) spogliare un ferito, malato, naufrago o morto, è punito con la reclusione penale nel tempo, da cinque (5) a dieci (10) anni.

b) allo scopo di scuoiarlo, eserciti violenza su un ferito, malato o naufrago aggravando la sua condizione, è punito con la morte.

### Sezione IV

#### Distruzione

**Arte. 288.** - È punito da sei (6) mesi a tre (3) anni di reclusione, qualsiasi soldato, qualsiasi pilota di a nave della marina o nave mercantile convogliata, o qualsiasi persona imbarcata, colpevole aver causato per negligenza la distruzione, la perdita o la disattivazione definitiva o temporanea

176

di un edificio, di un'opera, di un edificio navale, di un aereo, di approvvigionamento, di armamento, di attrezzature o qualsiasi installazione per l'uso dell'esercito o che contribuisca alla difesa nazionale. Se la colpevole è un ufficiale, è punito con il massimo di questa pena.

È punito da uno (1) a cinque (5) anni di reclusione o, se è un ufficiale, il licenziamento, qualsiasi comandante una nave da guerra o un aereo militare, colpevoli di aver causato negligenza la distruzione, perdita o smantellamento definitivo o temporaneo di una nave da guerra o aerei militari.

**Arte. 289.** - È punito da uno (1) a cinque (5) anni di reclusione, qualsiasi soldato o individuo imbarcato colpevole di aver provocato intenzionalmente la distruzione, la perdita o la disattivazione definitiva o arma temporanea o qualsiasi altro oggetto destinato al servizio dell'esercito, anche se di proprietà di l'autore, se fosse in suo possesso per il servizio o per gli stessi fini ad uso di altri soldati.

La pena è della reclusione penale nel tempo, da dieci (10) a venti (20) anni, se l'oggetto reso inidoneo al servizio interessato, l'installazione di una nave da guerra o di un aeromobile militare, se il fatto si è verificato, sia in tempo di guerra, sia in caso di incendio, arenamento, collisione o manovra che pregiudichi la sicurezza del edificio o aereo.

**Arte. 290.** - È punito con la reclusione penale a tempo, da dieci (10) a venti (20) anni, qualsiasi militare, qualsiasi individuo imbarcato, qualsiasi pilota di una nave della marina, di una nave mercantile convogliata, colpevole di aver provocato intenzionalmente la distruzione, la perdita o la disattivazione definitiva o provvisorio di un edificio, un'opera, un edificio navale, un aereo, rifornimenti, di armi, materiali o qualsiasi installazione ad uso dell'esercito o che contribuisca alla difesa nazionale.

Se la distruzione rischia di provocare la morte di un uomo o di nuocere alla difesa nazionale, la pena è quello dell'ergastolo.

Se c'è stata una morte umana o se, per la sua entità o i suoi effetti, la distruzione ha danneggiato gravemente la difesa nazionale, si incorre nella pena di morte.

**Arte. 291.** - Ogni comandante di una forza navale o aereo, ogni comandante o sostituto è punito con la morte. del capitano, di qualsiasi guardiano, di qualsiasi membro dell'equipaggio di una nave da guerra o di un aeromobile militare, ogni pilota di una nave della marina o di un convoglio mercantile che, intenzionalmente, ha causato la perdita di un edificio o di un aeromobile posto sotto il suo comando o sul quale si trova inserito.

Se gli atti sono stati commessi in tempo di guerra o durante operazioni di guerra, dal comandante di a nave mercantile convogliata, è prevista anche la pena di morte.

**Arte. 292.** - Qualsiasi soldato che, volontariamente, distrugge, lacera registri, verbali o atti originali dell'autorità militare.

177

## Sezione V

### Falso, falsificazione, appropriazione indebita

**Arte. 293.** - Qualsiasi soldato responsabile della tenuta dei conti, denaro o materiali, che ha commesso un falso nei conti o che si sia avvalso di atti falsi, è punito con la reclusione fino a cinque anni dai (5) ai venti (20) anni.

**Arte. 294.** - E' punito con la reclusione da un (1) anno a cinque (5) anni:

1° qualsiasi militare che abbia contraffatto o fatto falsificare sostanze, materiali, alimenti o liquidi affidati al suo tiene o posto sotto la sua sorveglianza o che consapevolmente ha distribuito o fatto distribuire tali sostanze, materiali, cibo o liquidi adulterati;

2° qualsiasi soldato che consapevolmente abbia distribuito o fatto distribuire carne di animali affetti da malattie contagiose o materiali, sostanze, alimenti o liquidi corrotti o avariati.

Se risultasse per l'autore dei fatti sopra qualificati, di guadagni o profitti, il tribunale pronuncia, in inoltre, la loro confisca.

Se il colpevole è un ufficiale o ha il grado di ufficiale, subirà anche la perdita di grado.

Per l'accertamento di tali infrazioni la procedura seguita è quella prevista, in ogni caso, dal legislazione sulle frodi.

**Arte. 295.** - Qualsiasi soldato che vende,

si appropria indebitamente, scaccia o impegna un cavallo, una bestia da soma o da traino, un veicolo o qualsiasi altro oggetto

assegnato al servizio dell'esercito o di armi o effetti di armi, equipaggiamento o vestiario, munizioni, o qualsiasi altro oggetto a lui affidato per il servizio.

Chiunque consapevolmente acquista od occulta detti effetti, salvo il caso in cui il regolamenti ne autorizzano la vendita o che si rendano responsabili di furto di armi e munizioni appartenenti allo Stato, denaro ordinario, paga, denaro o qualsiasi altro effetto appartenente a lo stato.

Se il colpevole degli atti di cui al presente articolo è un ufficiale, sarà condannato, inoltre, alla decadenza del grado.

**Arte. 296.** - È punito con la reclusione criminale al momento di cinque (5) a dieci (10) anni, ogni militare o assimilati colpevole, anche in tempo di pace, di furto a danno dell'abitante presso il quale è alloggiato o squartato.

**Arte. 297.** - Le pene previste dal presente capo sono pronunciate salve le restituzioni a cui il colpevole può essere condannato.

178

## Sezione VI

### Usurpazione di uniformi, decorazioni, segni distintivi ed emblemi

**Arte. 298.** - È punito con la reclusione da due (2) mesi a due (2) anni, qualsiasi militare, qualsiasi individuo nave che indossa pubblicamente decorazioni, medaglie, distintivi, gradi, uniformi o costumi militare senza averne diritto.

La stessa pena è pronunciata contro ogni soldato o individuo imbarcato che indossi decorazioni, medaglie o distintivi o gradi esteri, senza essere stati preventivamente autorizzato.

**Arte. 299.** - È punito con la reclusione da uno (1) a cinque (5) anni qualunque militare o meno che, in tempo di guerra, nell'area di operazione di una forza o formazione, in violazione delle leggi e dei costumi di guerra, usa impropriamente i segni distintivi e gli emblemi definiti dalle convenzioni internazionali per assicurare il rispetto delle persone, dei beni e dei luoghi protetti da tali convenzioni.

## Sezione VII

### Disprezzo della bandiera o dell'esercito

**Arte. 300.** - È punito da sei (6) mesi a cinque (5) anni di reclusione, qualsiasi soldato o individuo imbarcato chi commette disprezzo della bandiera o dell'esercito.

Se il colpevole è un ufficiale, è punito anche con la decadenza dal grado.

## Sezione VIII

### Incitamento a commettere atti contrari al dovere o alla disciplina

**Arte. 301.** - È punito, in tempo di pace, con la reclusione da sei (6) mesi a due (2) anni, qualsiasi militare o qualsiasi persona a bordo che, con qualsiasi mezzo, inciti uno o più soldati a commettere atti contrari al dovere o alla disciplina.

Se il colpevole è di grado superiore a quello dei soldati che sono stati incitati a commettere detti atti, egli è punito con la reclusione da uno (1) a cinque (5) anni.

Quando gli atti sono commessi in tempo di guerra o in un territorio sotto assedio o emergenza, il frase è uno (1) a cinque (5) anni di carcere, come previsto nel paragrafo 1 ° del presente articolo e reclusione penale, da cinque (5) a dieci (10) anni in quella prevista dal comma 2.

179

### Capitolo III

### Reati disciplinari

#### Sezione I

#### Insubordinazione

##### 1) Rivolta militare:

**Arte. 302.** - Sono in stato di rivolta:

- 1° soldati sotto le armi, individui a bordo che, insieme in numero di almeno quattro, agendo di concerto, rifiutano alla prima convocazione di obbedire agli ordini dei loro capi;
- 2° militari, individui a bordo che, in numero minimo di quattro e alle medesime condizioni, impugnare le armi senza autorizzazione e agire contro gli ordini dei loro capi;
- 3° i soldati, gli individui a bordo che, uniti in numero di almeno otto e nello stesso condizioni, commettere violenza con l'uso di armi e rifiutare, per voce dell'autorità qualificata, di disperdersi e tornare all'ordine.

**Arte. 303.** - La rivolta è punita:

- 1° nelle circostanze previste al 1° del precedente articolo 302, da tre (3) a cinque (5) anni reclusione;
- 2° nelle circostanze previste al 2° del medesimo articolo, reclusione penale nel tempo da cinque (5) a dieci (10) anni;
- 3° nelle circostanze previste al 3 ° del detto articolo, reclusione penale nel tempo da dieci (10) a venti (20) anni.

L'ergastolo può essere applicato al personale militare di più alto grado e a istigatori della rivolta.

**Arte. 304.** - Se la rivolta è avvenuta in tempo di guerra o in un territorio dichiarato in stato d'assedio o emergenza o a bordo di una nave militare, in caso di incendio, collisione, incaglio o a manovra che comporti la messa in sicurezza dell'edificio o a bordo di un aereo militare, la reclusione penale in perpetuo può essere pronunciato.

Gli istigatori sono puniti con la morte.

Nei casi previsti dal 3° del precedente articolo 302, la pena inflitta è la pena di morte, se la rivolta ha avvenuta in presenza del nemico o di una banda armata.

180

##### 2) Ribellione:

**Arte. 305.** - Qualsiasi attacco, qualsiasi resistenza con violenza e aggressione, commesso da un soldato o da un a persona imbarcata, nei confronti delle forze armate o degli agenti dell'autorità, è punito da due mesi a un anno reclusione se la ribellione avviene inermi; se la ribellione avviene con le armi, è punita con un (1) anno a tre (3) anni della stessa pena.

**Arte. 306.** - Qualsiasi ribellione commessa da soldati o da individui designati nel successivo articolo 305. di cui sopra, armato e in numero di almeno otto, è punito con la reclusione penale a tempo debito, dieci (10) a venti (20) anni.

La stessa pena si applica indipendentemente dal numero degli autori della ribellione, se almeno due dei questi apparentemente portano armi.

Sono passibili dell'ergastolo, gli istigatori o capi di ribellione e i militari il di grado superiore.

##### 3) Rifiuto dell'obbedienza:

**Arte. 307.** - È punito con la reclusione da un (1) anno a due (2) anni, qualsiasi militare o individuo a bordo che si rifiuti di obbedire o che, salvo casi di forza maggiore, non esegua gli ordini ricevuti. La reclusione può essere aumentata a cinque (5) anni, se il fatto è compiuto in tempo di guerra o in territorio dichiarato in stato d'assedio o di emergenza, o a bordo di una nave militare, in un incendio, collisione, incaglio o manovra che pregiudichi la sicurezza della nave o a bordo di un aereo militare.

**Arte. 308.** - Qualsiasi soldato o qualsiasi persona a bordo che si rifiuti di obbedire quando lo è comandato di marciare contro il nemico o per qualsiasi altro servizio ordinato dal suo capo, in presenza di il nemico o una banda armata.

**Arte. 309.** - Ogni individuo al servizio dell'esercito diverso da quelli di cui sopra, impiegato in a



stabilimento delle forze armate, che rifiuta di obbedire quando comandato per un servizio, sia in presenza nemico o di una banda armata, in un incendio o in un pericolo che minaccia la sicurezza di l'istituzione, è punito con la reclusione da due (2) mesi a cinque (5) anni .

#### **4) Aggressione e disprezzo dei superiori:**

**Arte. 310.** - Aggressione contro un superiore o un'autorità qualificata, eseguita da un soldato o da un persona a bordo, durante il servizio o in occasione del servizio, anche fuori bordo, sono puniti con la reclusione penale, da cinque (5) a dieci (10) anni.

Se il colpevole è un ufficiale o se l'aggressione è stata commessa da un ufficiale militare sotto le armi, il la pena può essere aumentata a venti (20) anni.

181

Assalto a bordo di un superiore da parte di un soldato o di un individuo imbarcato è considerato commesso durante il servizio.

**Arte. 311.** - Se l'aggressione non è stata eseguita durante il servizio o in occasione del servizio, è sono puniti con la reclusione da due (2) mesi a tre (3) anni. Se il colpevole è un ufficiale, è punito con da un (1) anno a cinque (5) anni. Può anche essere punito per la perdita di grado.

**Arte. 312.** - Se, per le circostanze in cui sono stati commessi o per le loro conseguenze, il violenza prevista dagli articoli 310 e 311 che precedono, costituiscono un reato più severamente punito da del codice penale, sono puniti con le sanzioni che questo codice prevede.

**Arte. 313.** - Qualsiasi soldato o qualsiasi persona a bordo che, durante il servizio o in occasione del servizio, insultare il proprio superiore con parole, scritti, gesti o minacce, è punito da sei (6) mesi a cinque (5) anni reclusione.

Se il colpevole è un ufficiale, è punito da un (1) anno a cinque (5) anni di reclusione e licenziamento o di una di queste sanzioni.

Gli insulti commessi a bordo da un soldato o da un individuo imbarcato sono considerati impiegato durante il servizio.

Negli altri casi, la pena è della reclusione da due (2) mesi a due (2) anni.

**Arte. 314.** - Se, nei casi previsti dagli artt. 311-313 che precedono, risulta dalle discussioni che i rimedi atto o insulto sono stati commessi senza che il subordinato conoscesse la qualità del suo superiore, le sanzioni applicabili sono quelle del codice penale e delle leggi ordinarie.

**Arte. 315.** - Fatte salve le disposizioni del successivo articolo 317, insulto tra soldati e assimilati o tra assimilati, se sono tutti dello stesso grado, è punibile solo se sussiste tra loro un rapporto di subordinazione derivante dalla funzione o dall'impiego. **(1)**

(1) Rettificato dalla GU n. 95 del 23 novembre 1971, pag. 1251.

Anziché: "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 317 che precede";

Leggi: "Fatto salvo quanto disposto dal successivo articolo 317";

182

#### **5) violenza o insulti a sentinella o star:**

**Arte. 316.** - Qualsiasi soldato o persona a bordo, colpevole di violenza armata contro a sentinella o una stella, è punito con la reclusione da dieci (10) a venti (20) anni.

Se la violenza non è stata commessa con una forza armata, ma semplicemente da un soldato o da un individuo imbarcato accompagnato da una o più altre persone, il colpevole è punito con la reclusione di a (1) anno a cinque (5) anni.

Se la violenza è stata commessa da un soldato o da un singolo individuo disarmato, la pena è di sei (6) mesi a tre (3) anni di reclusione.

Se la violenza è stata commessa in presenza del nemico, di una banda armata o in tempo di guerra, o in un territorio in stato d'assedio o di emergenza, all'interno o in prossimità di un arsenale, una fortezza, a polveriera o base, la pena può essere aumentata all'ergastolo nei casi previsti dall'art paragrafi 1<sup>st</sup> e 2 sopra.

**Arte. 317.** - Qualsiasi soldato o qualsiasi persona a bordo che insulti una sentinella o una stella con le parole, gesti o minacce, è punito con la reclusione da sei (6) giorni a sei (6) mesi.

#### **6) Rifiuto di un servizio legalmente dovuto:**

**Arte. 318.** - Ogni soldato che rifiuta o che, senza una giustificazione legittima, non partecipa alle udienze di a giurisdizione militare ove è chiamato a sedere, è punito con la reclusione da due (2) a sei (6) mesi.

In caso di rifiuto, se il colpevole è un ufficiale, può, inoltre, essere punito con la decadenza dal grado.

## Abuso di autorità

### 1) Aggressione e disprezzo del subordinato:

**Arte. 319.** - Qualsiasi soldato che, salvo il caso di autodifesa di sé o degli altri, esercita violenza su un subordinato. Tuttavia, non c'è né reato o delitto se la violenza è stata commessa per radunare i fuggiaschi in presenza del nemico o banda armata o per fermare il saccheggio o la devastazione, o il grave disordine che possa compromettere la sicurezza di una nave da guerra o di un aereo militare.

Se, per le circostanze in cui sono state commesse o per le loro conseguenze, la violenza costituisca un reato più severamente punito dal codice penale, sono puniti con pene rispetto a questo codice prevede.

---

Pagina 353

183

**Arte. 320.** - Ogni soldato che, durante il servizio o in occasione del servizio, con parole, gesti, minacce o scritti, il disprezzo di un subordinato gravemente e senza esserne stato provocato, è punito da due (2) mesi a un (1) anno di reclusione.

Gli insulti commessi da un soldato a bordo di una nave della marina o di un aereo militare sono considerati commessi durante il servizio; se il reato non è stato commesso durante il servizio o al momento della notificazione la pena è della reclusione da due (2) a sei (6) mesi.

**Arte. 321.** - Se i fatti di cui agli articoli 319 e 320 che precedono, si verificano al di fuori del servizio e senza il superiore conosca la qualità subordinata della vittima, le sanzioni applicabili sono quelle del codice penale e leggi ordinarie.

### 2) Abuso del diritto di requisizione:

**Arte. 322.** - Ogni soldato che abusa dei poteri conferitigli, in materia di requisizione militare, o che si rifiuta di consegnare le quantità fornite ricevute, è punito con la reclusione da due mesi a due anni. Ogni soldato che eserciti una requisizione senza averne la qualità, è punito, se tale requisizione è fatta senza violenza, con la reclusione da un (1) anno a cinque (5) anni.

Se tale requisizione è eseguita con violenza, è punito con la reclusione penale nel tempo da cinque (5) a dieci (10) anni.

Queste sanzioni sono pronunciate senza pregiudizio della restituzione alla quale il colpevole può essere condannato. L'ufficiale colpevole può, inoltre, essere condannato alla perdita del grado.

**Arte. 323.** - È punito con la detenzione penale nel tempo, da dieci (10) a venti (20) anni, qualsiasi comandante militare grado di ufficiale che, senza provocazione, ordine o autorizzazione, commette un atto di ostilità dopo aver ricevuto l'avviso

ufficiale di pace, una tregua o un armistizio.

Sarà anche condannato al licenziamento.

## Capitolo IV

### Violazioni delle istruzioni

**Arte. 324.** - Ogni soldato che viola un'istruzione generale data alle truppe, o un'istruzione che ha ricevuto personalmente una missione per eseguire o forzare un'istruzione data a un altro soldato, è punito da due (2) mesi a due (2) anni di reclusione.

La pena detentiva può essere aumentata a cinque (5) anni, se il fatto è stato commesso in tempo di guerra o in un territorio sotto assedio o emergenza, o quando la sicurezza di uno stabilimento militare, a formazione militare, nave da guerra o aereo militare è minacciata.

La pena detentiva può essere aumentata anche a cinque (5) anni, quando il fatto è stato commesso in presenza di banda armata.

---

Pagina 354

184

**Arte. 325.** - In tempo di guerra, è punito con la morte ogni comandante di una formazione, di un edificio della marina o un aereo militare, qualsiasi militare o qualsiasi individuo imbarcato che, volontariamente, non ha adempiuto la missione di cui era responsabile, se tale missione riguardava operazioni di guerra.

**Arte. 326.** - Se la missione è stata trascurata, o se il colpevole è stato catturato dal nemico o a causa della sua negligenza separato dal suo capo in presenza del nemico o è stata la causa della cattura da parte di il nemico della nave da guerra o dell'aeromobile militare posto sotto il suo comando o a bordo del quale si trova trovato, è punito con la reclusione da sei (6) mesi a tre (3) anni e inoltre, se è ufficiale, il licenziamento.

**Arte. 327.** - Ogni soldato che abbandona il suo posto in tempo di pace è punito da sei (6) mesi a tre (3) anni di reclusione.

Per posta intendiamo il luogo in cui il membro deve trovarsi in un determinato momento per il compimento della missione ricevuta dai suoi responsabili.

La pena detentiva è da due (2) a cinque (5) anni, se l'autore del reato si trovava in uno dei situazioni previste dall'articolo 324, comma 2.

Le pene possono essere raddoppiate se il colpevole è comandante di una formazione, di un edificio del marina o capitano di un aereo militare.

**Arte. 328.** - Ogni soldato che, essendo in servizio, in motoscafo, di guardia o di guardia, in tempo di pace, abbandona il suo posto o non adempie alle sue istruzioni, è punito con la reclusione da sei (6) mesi a tre (3) anni.

Se il soldato, pur al suo posto, viene trovato addormentato, è punito da sei mesi a tre anni reclusione.

La pena è, in ogni caso, da cinque (5) anni a dieci (10) anni di reclusione se il reo si trovasse in una delle situazioni previste dall'articolo 324, comma 2.

**Arte. 329.** - Qualsiasi persona a bordo che, quando la nave militare o aereo militare è in pericolo, lo abbandona senza ordine e in violazione delle istruzioni ricevute, è punito con la reclusione di due (2) mesi a due (2) anni.

Se è un membro dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile, la pena è da due (2) a cinque (5) anni reclusione. L'ufficiale è punito con la reclusione e il licenziamento o con una di queste due pene. solamente.

**Arte. 330.** - Qualsiasi pilota di nave da guerra o di nave mercantile convogliata, reo di aver abbandonato l'immobile di cui era responsabile, è punito con la reclusione di due (2) a cinque (5) anni.

Se l'abbandono avviene in presenza del nemico, o in caso di pericolo imminente, la pena è da dieci (10) a venti (20) anni di reclusione penale.

185

**Arte. 331.** - è punita con la morte, ogni comandante di una nave della marina militare, qualsiasi pilota di un aerei militari in volo, che, intenzionalmente e in violazione delle istruzioni ricevute, in caso di perdita di edificio o il suo aereo, non abbandonarlo per ultimo.

La stessa sanzione si applica al comandante non pilota di un aeromobile militare che, nello stesso condizioni, abbandona il suo aeromobile prima dell'evacuazione delle altre persone a bordo, ad eccezione del pilota.

**Arte. 332.** - Ogni soldato che abbandona il suo posto in presenza del nemico o di una banda armata è punito con morto.

Si ritiene anche che abbia abbandonato il suo posto in presenza del nemico o di una banda armata, qualsiasi comandante di una formazione di una nave da guerra o di un aereo militare che intenzionalmente in tempo di guerra o durante le operazioni di guerra, non mantiene in combattimento la sua formazione, la sua costruzione

o il suo aereo, o si separa volontariamente dal suo capo, in presenza del nemico o di una banda armata.

E' punito con la stessa pena qualunque soldato o qualunque individuo imbarcato, che volontariamente, lo abbia provocato

violazioni previste al comma precedente.

**Arte. 333.** - Qualsiasi capitano di nave mercantile o di aereo trasportato o requisito e che in tempo di guerra o durante operazioni di guerra, abbandona volontariamente il convoglio di cui fa parte, o non obbedisce agli ordini, è punito con la reclusione da due (2) mesi a tre (3) anni.

**Arte. 334.** - È punito con la reclusione da sei (6) mesi a cinque (5) anni, qualsiasi comandante della forza nave o nave che, senza motivo legittimo, rifiuta di fornire assistenza ad un'altra nave nel angoscia.

**Arte. 335.** - sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con questa ordinanza, e in particolare la legge n ° 64-242 del 22 agosto 1964 sul codice di giustizia militare.

**Arte. 336.** - La presente ordinanza, che entrerà in vigore il 1° luglio 1971, sarà pubblicata in *Gazzetta ufficiale* della Repubblica democratica popolare d'Algeria.

Fatto ad Algeri, il 22 aprile 1971.

**Houari BOUMEDIENE**